Matrimoni in dubbio

Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo

a cura di

Silvana Seidel Menchi
e Diego Quaglioni

Società editrice il Mulino Bologna

«I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»

I. *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI

II. *Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI

III. *Trasgressioni coniugali. Concubinaggio, adulterio, bigamia (secc. XIV-XVIII)*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI (in previsione)

IV.1 *I tribunali del matrimonio: esperienze a confronto* (Atti del convegno internazionale, Trento 24-27 ottobre 2001), a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI (in previsione)

IV.2 *I tribunali del matrimonio: le fonti*, a cura di Silvana SEIDEL MENCHI - Diego QUAGLIONI - Francesca CAVAZZANA ROMANELLI (in previsione)

Centro per gli studi storici italo-germanici in Trento, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi di Trento

Atti del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani»

Trento, 2-3 luglio 1998
Firenze, 17-18 dicembre 1998
Firenze, 9-10 settembre 1999
Trento, 9-11 dicembre 1999
Trento, 22-24 giugno 2000

MATRIMONI
in dubbio : unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo / a cura di Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. - Bologna : Il mulino, 2001. - 581 p. ; 22 cm + CD-Rom. - (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni ; 57) (I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani ; 2)
ISBN 88-15-08643-9
1. Matrimonio clandestino - Italia - Sec. XIV-XVIII - Fonti processuali 2. Matrimonio - Processi - Italia - Sec. XIV-XVIII I. Seidel Menchi, Silvana II. Quaglioni, Diego

306.890 945 (ed. 21) Scheda a cura della Biblioteca ITC-isig

Il volume è pubblicato con i contributi del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Trento.

Il CD-Rom è stato realizzato dal Centro Tecnologie Multimediali del Presidio I.T.M. della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento.

Composizione e impaginazione a cura dell'Ufficio Editoria ITC

ISBN 88-15-08643-9

Premessa

Emozioni e calcoli; attrazioni e ripulse; ingenuità e malizie; speranze e disinganni; affetti e interessi; costrizioni e seduzioni; fragilità infantili e sopraffazioni di adulti; progettazioni e fallimenti; amori e incantesimi d'amore; protezione e prevaricazione; opzioni personali e controllo sociale; norme imposte, norme infrante, norme eluse, norme aggirate. Un intreccio di storie e un unico punto di convergenza delle tensioni che le percorrono: il matrimonio.

Il volume che presentiamo al lettore è tagliato nella stoffa del vissuto quotidiano. I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani dal secolo XIV alla fine del secolo XVIII, che ne costituiscono la fonte privilegiata, si presentano come un ricchissimo repertorio di storie di vita, giunte a noi nelle versioni dei loro protagonisti, nelle interpretazioni dei testimoni oculari, nel giudizio del contesto comunitario. Le strutture politiche, sociali e culturali che rendono questi episodi storicamente decifrabili – diritto canonico e diritto statutario, tribunali ecclesiastici e tribunali secolari, regimi aristocratici e meccanismi della loro perpetuazione, culture giuridiche e identità di *gender*, opinione pubblica e suo influsso sull'amministrazione della giustizia, dialettica di norma e prassi, parametri di comportamento e loro modifiche, etica sociale e sue trasformazioni – innervano e sorreggono il tessuto narrativo delle vicende senza scardinarlo. Il gusto del narrare è forse l'ingrediente più visibile del discorso consegnato a questo libro; sarebbe erroneo considerarlo l'ingrediente primario.

Il progetto di ricerca «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani» ha prodotto un anno fa il volume *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni 53, Bologna 2000). Pur nella piena continuità con quel primo risul-

tato, il volume che ora presentiamo come secondo frutto di quella iniziativa affronta un tema più articolato e si alimenta di una documentazione più vasta. Il gruppo di ricerca cui spetta la paternità di ambedue i volumi, dopo avere dedicato la sua attenzione a un problema tanto vistoso quanto lungamente trascurato, in Italia, dalla storiografia – che cosa succedeva quando un'alleanza matrimoniale faceva naufragio? – ha deciso di trattare il tema della formazione della coppia, delle incertezze e dei conflitti che l'accompagnavano. E si è trovato a confronto con una costellazione documentaria fittissima, densa, che rispecchia svolte sostanziali della normativa e rovesciamenti radicali della prassi. Invece di una specifica categoria di conflitti post-matrimoniali – la separazione *quoad thorum et mensam* – questo secondo volume illustra l'istituto del matrimonio nei drastici e talvolta drammatici cambiamenti della sua morfologia attraverso i secoli. Alla relativa compattezza tematica del volume precedente si contrappongono ora la molteplicità dei percorsi, la varietà delle forme, la pluralità dei modelli, che caratterizzarono fino al secolo XVII avanzato la costituzione del vincolo.

Questa tematica polimorfa ha consigliato di aumentare il numero dei processi pubblicati. Mentre il primo volume conteneva il testo di quattro dei nove casi di separazione analizzati e commentati nel corso dell'opera, in questo volume il numero delle vicende delle quali si pubblicano integralmente gli atti processuali sale a otto. Per evitare un eccessivo appesantimento del volume, il testo dei processi analizzati viene questa volta affidato a un supporto informatico. Il CD-Rom qui allegato, del quale Luca Faoro si è assunto la cura editoriale e Stefano Bernardini la configurazione tecnica, consente al lettore l'accesso diretto alle fonti sulle quali si basa la ricostruzione della maggior parte dei casi analizzati nel volume – otto su tredici.

Nella sua fase di realizzazione più recente il nostro progetto di ricerca ha avuto un consistente sviluppo, del quale conviene qui dare conto. Rispetto alla fase descritta nella Premessa a *Coniugi nemici*, il nostro campo di osservazione si è ampliato. Oltre a portare a compimento la programmata esplorazione e schedatura delle serie processuali di Feltre, Trento e Venezia,

abbiamo avviato l'indagine della documentazione matrimoniale dell'Archivio Storico Diocesano di Napoli (per opera di Pierroberto Scaramella e di Ulderico Parente), dell'Archivio Vescovile di Verona (per opera di Valeria Chilese) e di alcuni archivi pugliesi (per opera di Elena Papagna). I sondaggi di Francesca Terraccia, di Raffaele Pittella, di Laura Turchi e di Ermanno Orlando ci hanno permesso di gettare uno sguardo alla corrispondente documentazione dell'Archivio Diocesano di Milano, dell'Archivio Vescovile di Potenza, dell'Archivio Vescovile di Reggio Emilia e soprattutto dell'Archivio Vescovile di Padova; riguardo a quest'ultimo, la cooperazione di Paola Benussi ci ha permesso di capire meglio i meccanismi di conservazione dei documenti. Impiantare ricerche sistematiche in tutti gli archivi nei quali questi studiosi hanno aperto feconde piste d'indagine sarebbe stato al di là delle nostre risorse; purtuttavia il ventaglio dei fondi sottoposti a una prima esplorazione si è, in ambito nazionale, considerevolmente allargato e lo squilibrio fra il nord e il sud, che caratterizzava il progetto nella sua formulazione originaria, ha avuto un vigoroso correttivo.

La tipologia documentaria utilizzata si è diversificata. Nel corso del sesto seminario (22-24 giugno 2000) Elena Brambilla ha introdotto nel nostro discorso le fonti extra-giudiziarie pertinenti al foro penitenziale e al foro interno. La letteratura statutaria dello Stato pontificio (Anna Esposito), di Bologna (Lucia Ferrante) e di Ferrara (Laura Turchi) è stata integrata in modo sistematico nel panorama delle fonti normative, soprattutto nel corso dell'ottavo seminario (5-7 luglio 2001). Grazie ad Alessandra Contini e a Georgia Arrivo le carte di polizia fiorentine e i processi per «stupro» toscani del Settecento sono entrati stabilmente nel nostro campo di osservazione (ottavo seminario). La pubblicazione e la discussione della monografia di Daniela Lombardi *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34, Bologna 2001) ci ha addestrati nell'incrocio di fonti normative e processuali. La documentazione dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede è stata il supporto di tre comunicazioni di Silvana Seidel Menchi e di Kim Siebenhühner (quinto seminario, 9-11 dicembre 1999, e ottavo seminario).

Nel corso del quinto, del settimo e dell'ottavo seminario il nostro sguardo si è spinto oltre i confini d'Italia. L'attività del tribunale matrimoniale riformato di Basilea è stata illustrata da Susanna Burghartz (quinto seminario, 9-11 dicembre 1999), quella del tribunale riformato di Zurigo da Karin Beck (settimo seminario, 12-13 dicembre 2000); Ulrike Strasser ha rievocato i dibattiti sottoposti al giudizio dei tribunali ecclesiastico e secolare di Monaco di Baviera (settimo seminario), Josep Hernando Delgado quelli sottoposti al giudizio dei tribunali ecclesiastici spagnoli (ottavo seminario, 5-7 luglio 2001); le strategie matrimoniali dei lignaggi nelle aree cattoliche e protestanti d'Europa sono state ricostruite in prospettiva ampiamente comparatistica da Gérard Delille (settimo seminario).

L'intervento di Despina Vlassi, che ci ha illustrato l'azione del metropolita greco ortodosso residente a Venezia nel dirimere questioni matrimoniali (ottavo seminario, 5-7 luglio 2001), ha segnato un ulteriore allargamento in senso interconfessionale del nostro discorso; delle pratiche matrimoniali ebraiche hanno delineato schizzi affascinanti Lois Dubin nel suo intervento sulla comunità di Trieste (sesto seminario, 22-24 giugno 2000) e Cristina Galasso nel suo intervento sulla comunità di Livorno (ottavo seminario).

La partecipazione attenta e reattiva di Giorgia Alessi, di Giovanni Cazzetta, di Gigliola Di Renzo Villata, di Barbara Harris, di Gianna Pomata, di Mario Sbriccoli, di Heide Wunder ha arricchito di prospettive interdisciplinari il nostro dibattito e ne ha potenziato la dimensione comparatistica a livello europeo.

Un anno fa chiudemmo la premessa del volume *Coniugi nemici* con il confidente preannuncio di una crescita del progetto *in itinere*. Sennonché gli effetti degli sviluppi, degli ampliamenti, degli arricchimenti di prospettive che abbiamo enunciato qui di sopra diventeranno visibili soprattutto nel terzo e nel quarto volume della tetralogia in via di realizzazione. In che senso dunque il presente volume verifica il pronostico di un anno fa?

Il lettore che ci chiedesse conto di quella confidente promessa troverà una risposta articolata nell'indice stesso del volume che gli presentiamo. La crescita della comune esperienza di

ricerca si manifesta soprattutto nel potenziamento del dialogo interdisciplinare. Il confronto e lo scambio fra storici della società, della cultura, del diritto e delle istituzioni si sono intensificati. Alcuni dei processi presentati in questo volume sono analizzati da due o tre angolazioni diverse: dall'ottica della storia sociale, da quella della storia del diritto, dall'ottica dell'archivistica. In particolare gli storici del diritto hanno rafforzato la loro presenza e hanno assunto più pienamente la loro funzione di orientamento. Il dialogo interdisciplinare ha toccato il culmine nel quinto seminario, quando un felice incrocio di interventi permise a Cecilia Cristellon di collegare il *consilium* di Bartolomeo Cipolla, che Giuliano Marchetto stava appunto analizzando, con una causa veneziana da lei ricostruita e di identificare quest'ultima come l'occasione che aveva dato origine a quel *consilium* (9-11 dicembre 1999). I risultati di quella ricomposizione sono consegnati a questo volume.

Ma è soprattutto la coesione interna del gruppo di ricerca che fa fede dello sviluppo dell'esperienza collettiva. Intorno al tema dei processi matrimoniali si è aggregata una comunità scientifica che ha lavorato come un organismo unitario. Esperienze di ricerca e proposte interpretative sono state messe in comune; competenze individuali sono state generosamente poste al servizio di obiettivi collettivi; errori organizzativi sono stati riassorbiti e perdonati; prezioso tempo di lavoro è stato prodigato da alcuni a favore di altri studiosi del gruppo; interi documenti sono stati scrupolosamente collazionati da singoli in vista di un maggior rigore del risultato comune; contributi hanno circolato in forma manoscritta e sono stati oggetto di controlli incrociati; acume, perspicacia e fantasia scientifica sono stati investiti senza riserve nella progettazione e nella realizzazione dei seminari e del convegno di chiusura dell'iniziativa (24-27 ottobre 2001). I coordinatori si sono sentiti inseriti, affiancati, sostenuti, in e da una comunità di studiosi, dalla quale hanno attinto energia e linfa vitale. Proprio questo spirito comunitario ci distoglie dal fare qui nomi particolari. «Nam vere amicis proprium prorsus nihil, sed inter ipsos omnia sunt communia».

La singolare vitalità di questa esperienza di ricerca ha accresciuto i nostri debiti di riconoscenza nei confronti delle istituzioni

e delle persone che l'hanno resa possibile. Il finanziamento che l'Ateneo di Trento e il cofinanziamento che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca hanno concesso al progetto «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani» hanno posto le premesse per la realizzazione di quella che, senza il loro intervento, sarebbe rimasta una visione. L'attenzione e la solidarietà con la quale il rettore dell'Università di Trento, Massimo Egidi, ha seguito lo sviluppo del nostro lavoro e l'interesse che l'arcivescovo di Trento, Luigi Bressan, ha segnalato per la nostra iniziativa sono stati per noi vigorosi incoraggiamenti. Nel Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche e nel suo direttore, Fabrizio Cambi, nel Dipartimento di Scienze Giuridiche e nel suo direttore, Giovanni Pascuzzi, abbiamo incontrato solidarietà costante e incondizionato spirito di collaborazione.

Nei confronti dell'Istituto storico italo-germanico in Trento la nostra riconoscenza ha una vibrazione di particolare intensità: l'Istituto non è soltanto la sede che ha ospitato il maggior numero dei nostri incontri, ma anche il nostro editore. In ambedue queste funzioni il direttore Giorgio Cracco e i suoi instancabili collaboratori sanno associare all'efficienza e al rigore, per i quali questa istituzione è rinomata in Italia e all'estero, una straordinaria flessibilità e una rara sensibilità ai problemi degli studiosi.

All'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, al suo direttore Bruno Bertoli e a Francesca Cavazzana Romanelli, alle archiviste Manuela Barausse, Caterina Novello e Maria Giovanna Siet siamo grati per l'illimitata dedizione con la quale hanno preparato e accolto il nostro ottavo seminario (5-7 luglio 2001): la particolare vitalità di quell'iniziativa si è certo alimentata della passione di ricerca che pervade l'atmosfera del loro archivio.

L'accurata veste redazionale di questo volume deve molto all'impegno di Serena Luzzi.

Il successo dell'iniziativa della quale il volume è un frutto va attribuito agli studiosi che in questi anni hanno animato i nostri incontri periodici. La costanza, l'impegno, lo slancio con i quali essi – spostandosi da varie regioni d'Italia, da alcuni paesi

d'Europa, dagli Stati Uniti – hanno risposto ai nostri inviti, dato forma e indirizzo ai progetti abbozzati, rettificato i nostri errori, animato un discorso comune, sono elementi di un'esperienza eccezionale, che ha allargato i nostri orizzonti e arricchito la nostra vita.

Silvana Seidel Menchi   Diego Quaglioni

NOTA SUL CD-ROM

Il CD-Rom allegato a questo volume contiene: 1) le Appendici documentarie in formato elettronico (pdf); 2) Adobe Acrobat Reader (Win); 3) Adobe Acrobat Reader (Mac).

Configurazione richiesta

per PC:

- Pentium 200 con 48 MByte di Ram
- Windows 95/98/NT4.0 con SP3 o superiore
- Adobe Acrobat Reader
- 15 MB di spazio su disco per Acrobat Reader (installabile dal CD).

per MAC:

- Power Mac o iMac o G3 o G4 con 48 MByte di Ram
- MAC OS 7.1.2 o superiore
- Adobe Acrobat Reader
- 15 MB di spazio su disco per Acrobat Reader (installabile dal CD).

Modalità di utilizzo

Se non presente nel proprio sistema, installare Acrobat Reader, quindi mandare in esecuzione il file Appendici documentarie.pdf presente sul CD-Rom.

Sommario

Parte prima

Saggi introduttivi

Percorsi variegati, percorsi obbligati

Elogio del matrimonio pre-tridentino

di *Silvana Seidel Menchi*

> «... i nostri meccanismi mentali elementari si ripetono dal Paleolitico dei nostri padri cacciatori e raccoglitori attraverso tutte le culture della storia umana».
> ITALO CALVINO

1. *Anarchia coniugale?*

La storia del matrimonio occidentale di Jean Gaudemet si apre con la diagnosi dello stato di crisi in cui versa oggi – in capo a venti secoli – questa forma di vita. Eppure l'aspirazione degli uomini e delle donne a contrarre legami duraturi di tipo coniugale non è affatto in declino, anzi forse non è stata mai così imperativa come oggi. A che cosa si riferisce dunque la crisi tanto spesso, prima e dopo Gaudemet, deprecata? Uno studio sistematico dei processi matrimoniali italiani, del quale il presente volume presenta 14 esemplari, suggerisce l'idea che quella crisi investa in particolare il matrimonio post-tridentino. Rispetto

Ringrazio Paola Benussi, Francesca Cavazzana Romanelli, Stanley Chojnacki, Cecilia Cristellon, Luca Faoro, Anne Jacobson Schutte, Daniela Lombardi ed Ermanno Orlando per la lettura critica e per i suggerimenti di rettifiche e precisazioni che hanno apportato alla prima stesura di questo contributo, dei cui errori resto peraltro responsabile. Un ringraziamento particolarmente fervido a Donatella Bartolini per avermi comunicato documenti notarili feltrini da lei reperiti nell'Archivio di Stato di Belluno (cfr. note 19 e 78). Nel corso del lavoro farò uso delle seguenti abbreviazioni archivistiche: ASB = Archivio di Stato, Belluno; ACVB = Archivio della Curia Vescovile, Belluno; ACVF = Archivio della Curia Vescovile, Feltre; ASPV = Archivio Storico della Curia Patriarcale, Venezia; *CM* = *Curia II*, *Causarum matrimoniorum*; ACVVi = Archivio della Curia Vescovile, Vicenza.

al matrimonio pre-tridentino, spontaneismo e polimorfismo coniugali, matrimoni a tempo, bigamia, monogamia in successione, coabitazione giovanile o pre-nuziale e simili fenomeni hanno quasi un sentore di ritorno al passato, non dal punto di vista delle forme legali, certo, ma dal punto di vista della concezione del matrimonio, della funzione ad esso attribuita e delle aspettative ad esso collegate[1]. Sennonché il processo di regolamentazione del matrimonio introdotto dalla Riforma protestante da un lato, dal Concilio di Trento dall'altro, e portato a compimento dagli stati laici dell'età moderna, condiziona la visione degli storici e li induce a cercare, forse a proiettare, nel e sul passato una omogeneità di forme e una regolarità di percorsi, che di fatto si riscontrano solo in classi e ambienti circoscritti – per esempio nel patriziato e nella borghesia fiorentina che produssero memorialistica famigliare –, e anche qui in modo discontinuo, con disparità di tempi e di itinerari[2]. La realtà documentaria pre-tridentina, considerata nel suo complesso, ci confronta invece con una molteplicità di scenari, di sequenze, di segni, che si dimostrano renitenti a ogni tentativo di sistemazione.

Ci si sposava nella stalla o all'osteria, in cucina o nell'orto, al pascolo o in soffitta, in un boschetto o nella bottega di un fabbro, sotto il portico di casa o presso la fontana pubblica[3].

[1] J. GAUDEMET, *Le mariage en Occident. Les moeurs et le droit*, Paris 1987; trad. it. *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 7-12.

[2] L'affascinante trittico ricomposto da Christiane Klapisch-Zuber in base a un amplissimo studio di libri di famiglia delinea l'itinerario dell'alleanza matrimoniale nel ceto di governo della Firenze rinascimentale, ma mette anche in luce esperienze divergenti l'una dall'altra: cfr. C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharie ou le père évincé*, in «Annales ESC», 34, 1979, pp. 1216-1243, ora in C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago - London 1985, pp. 178-212; trad. it. *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 109-151.

[3] R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, pp. 29, 202, 205 e 229; C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi e della conflittualità matrimoniale a Venezia fra il 1420 e il 1520», comunicazione al sesto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 22-24 giugno 2000, in corso di pubblicazione. Di un matrimonio presso una fonte si fa menzione in G. DOLEZALEK, *Das Imbreviaturbuch*

La dimensione dimessa, quotidiana, domestica dell'evento si manifesta nei matrimoni stipulati «accanto al fuoco» da sposi che restano familiarmente seduti su una sedia[4]. Ci resta memoria di matrimoni contratti lungo una strada, ritornando in comitiva da una festa[5]. Chi si sposava in chiesa sceglieva la chiesa piuttosto come un luogo pubblico che come luogo sacro[6]. Se l'oste rifiutava di alloggiare una coppia non sposata, ci si sposava in quattro e quattr'otto in sua presenza[7]. Un ricorrente scenario nuziale notturno è il balcone o la finestra: con l'aiuto di una scala, lo sposo, fiancheggiato dai testimoni, raggiungeva la sposa, affacciata all'uno o all'altra, e pronunciava la formula rituale in un equilibrio altrettanto instabile quanto il legame cosí stipulato[8]. Una di queste finestre galeotte venne probabilmente murata – ce lo suggerisce un documento vicentino – da un padre risoluto a cancellare le prove dell'iniziativa nuziale di un'adolescente innamorata; un altro padre minacciò la figlia ed erede troppo indipendente di far murare tutte le finestre di casa[9].

des erzbischöflichen Gerichtsnotars Hubaldus aus Pisa (Mai bis August 1230) (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 13), Köln - Wien 1969, pp. 129 s. (c. 1230, Pisa); per il matrimonio contratto sotto il portico, cfr. L. MEGNA, *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina: sponsali e matrimonio tra XVI e XVII secolo*, in C. POVOLO (ed), *Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secoli XIV-XIX)*, Bolzano Vicentino 1985, pp. 309-335, in particolare p. 321 (ma le testimonianze in proposito sono numerose).

4 R.H. HELMOLZ, *Marriage Litigation*, cit., p. 202; C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit. (per esempio ASPV, *CM*, vol. 13, «Giovanni Mammoli *vs* Lucia d'Este», 1513).

5 E. ORLANDO, «I processi matrimoniali padovani del Trecento. Alcune anticipazioni», comunicazione al settimo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento 12-13 dicembre 2000.

6 C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit.

7 R.H. HELMOLZ, *Marriage Litigation*, cit., p. 229.

8 C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit. (ASPV, *CM*, vol. 9, fasc. 2, Marco Antonio de Stefani - Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507); ACVVi, *Actorum*, b. 28/028, «Zuane Piovene *vs* Cecilia Brogliano», 1559-1560, deposizione del 18 novembre 1559.

9 ACVVi, *Actorum*, b. 30/030, sentenza (la mia congettura che la finestra galeotta fosse stata murata è suggerita da un lato dall'estrema precisione delle

I percorsi che approdano al matrimonio sono altrettanto disparati quanto le cornici che lo inquadrano. Si arrivava alle nozze tramite lunghe trattative famigliari oppure d'impulso, per una decisione fulminea, maturata in pochi giorni o poche ore[10]; ci si arrivava dopo anni di convivenza, con l'obiettivo di mettersi in pace la coscienza e di legittimare i figli, oppure ci si sposava senza essersi mai incontrati faccia a faccia se non al momento della stipulazione[11]; si passava attraverso la mediazione di un sensale oppure si stringeva il legame direttamente, di propria iniziativa[12]; vi erano matrimoni che costituivano lo sbocco di idilli rurali della durata di due o tre anni[13] e vi erano matrimoni tutti al maschile, contratti e solennizzati dai padri dei nubendi, in una vera e propria cerimonia nuziale, senza che i due sposi si fossero mai incontrati né avessero la prospettiva di incontrarsi nell'immediato[14]. Sappiamo di matrimoni fortemente ritualizzati

testimonianze, dall'altro lato dal fatto che il vicario, in questo caso, rinunciò a interrogare la convenuta, nonostante ne avesse facoltà); D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001, p. 305. Un balcone galeotto fa da scenario al preludio coniugale narrato da G. BOCCACCIO, *Decameron*, V, 4. Sarà appena il caso di richiamare alla memoria il balcone che fa da teatro all'amore di Romeo e Giulietta: cfr. L. DA PORTO, *Historia novellamente ritrovata di due nobili amanti*, Venezia s.d. (ma 1530 circa), e M. BANDELLO, *Le novelle*, II, Bari 1928, novella IX, pp. 370-408.

10 ASPV, *CM*, vol. 16, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 1515.

11 Contraenti che si sposano dopo un periodo di convivenza e la nascita di figli: ASPV, *CM*, vol. 7, «Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto», 1500-1501; vol. 14, «Bernardini Dandulo cum Catharina», 1514-1518. Contraenti che s'incontrano per la prima volta al momento della stipulazione delle nozze: vol. 15, «Quirina Bollani *vs* Pietro Dandolo», 1515 e S. Chojnacki, in questo volume, p. 230. Si veda anche C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese sotto il vescovo Nicolao Guinigi*, in «Quaderni lucchesi di studi sul Medioevo e il Rinascimento», 1, 2000, pp. 105-142, in particolare pp. 109 s.

12 S. Chojnacki, in questo volume, p. 233; stessa procedura in ASPV, *CM*, vol. 16, «Quirina Bollani *vs* Pietro Dandolo», 1515: cfr. *infra*, p. 47; inoltre, in questo volume, S. Luperini, pp. 372-385 s. e L. Ferrante, pp. 334.

13 D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 280-282; in questo volume, A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, p. 314 e L. Faoro.

14 E. ORLANDO, «I processi matrimoniali», cit.; L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI

e di matrimoni del tutto spontanei. Non mancano legami stretti per procura[15]. Abbiamo memoria di matrimoni reiterati e triplicati[16], di matrimoni in successione[17], di matrimoni paralleli[18].

Nemmeno le formule del rito immettono un elemento di uniformità in questo quadro movimentato. A pronunciarle troviamo assai spesso un cerimoniere che officia l'evento interrogando i contraenti (in casi non molto frequenti un ecclesiastico, qualche volta il sensale che ha combinato l'unione, più spesso un notaio o un parente della sposa – il padre, lo zio –, persino una donna)[19]; ma altrettanto spesso i due sposi pronunciano direttamente la formula nuziale, senza che nessuno li unisca o unisca le loro mani. Le parole vincolanti sono suggerite dalla tradizione,

(ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927, in particolare pp. 914-916; ma si veda anche D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 206-208.

15 C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume, pp. 137-138.

16 *Ibidem*, pp. 131-132; della stessa autrice, «Aspetti della prassi», cit.; ACVVi, *Actorum*, b. 28/028, b. 18/018 e b. 24/02, «Ioanne Baptista Theutonicus *vs* Camilla Muraria», 1556-1558.

17 Cfr. in questo volume C. Cristellon, *La sposa in convento*, p. 138 e L. Ferrante; inoltre ASPV, vol. 12, «Giovanni Domenico Ceto *vs* Camilla e Angelica», 1512-1513.

18 G. DOLEZALEK, *Das Imbreviaturbuch*, cit., pp. 132 s. e 136 s. (1230); L. Ferrante, in questo volume, pp. 333-335. C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit., segnala inoltre: ASPV, vol. 12, «Johannis Dominici Ceti *vs* Camilla et Angelica», 1512-1513; vol. 13, «Elena de Stefani *vs* Hieronimo marangon», 1513 e vol. 9, «Dominici Spurco *vs* Marietta», 1507.

19 Cfr. in questo volume S. Chojnacki, p. 236 e L. Ferrante, pp. 351 s. Un matrimonio stipulato dal sensale è citato sopra, nota 10. Pur nella grande varietà di officianti che compaiono anche nei processi citati nelle note precedenti, merita di essere sottolineata la presenza, nei protocolli di notai feltrini del Cinquecento, tanto di un *Sermone nuptiale volgare* quanto di *Parole da esser brevemente fatte al sposo et sposa nel loro sponsalitio*, cioè una formula di stipulazione del matrimonio (ASB, *Notarile*, p.lo 4240, Francesco Lial, 1564-1614, ins. 1r e p.lo 4763, Giovanni Battista Mezzanotte, 1567-1586, cc. n.n.). Una suora figura come stipulatrice di un matrimonio in P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, pp. 235-281, in particolare p. 246, nota 1; una testimonianza relativa a una donna cita C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit.

ispirate dalle circostanze o dettate dall'impulso del momento. Quando a pronunciarle è un notaio, il riferimento alla «santa madre Chiesa» ricorre con maggiore insistenza[20]; ma sarebbe erroneo attribuirgli carattere di regolarità. Di fatto le formule usate sono le più eterogenee. Ne do un brevissimo campionario. «Vi chiamo in testimoni che costui mi prende in moglie». «Vi prometto la fede mia per parolla de presente di non goder mai altra dona che vui». «A confirmacion del primo matrimonio et de la prima volta che te dedi la man et tolsi per moier, de novo io te accepto et tolgio per mia moier». «Vostu star cum mi per mia moglier?» «Ve tocho la man che siadi me marì». «Estu contenta esser mia moglier et che io sia tuo marido segondo comanda Dio et la santa madre Ghiexia?». «Te prometto la fede mia de mai tor altra donna che ti per muier». «Vien qua, Nicolosa, te contestestu de tuormi per marido?». In assenza di testimoni, si invocano Dio, la Vergine, i santi patroni come testimoni del contratto[21].

2. *Il consenso*

Leggere la documentazione sulla conflittualità matrimoniale pre-tridentina in chiave di anarchia significherebbe fraintenderla totalmente. Pluralità di forme, eterogeneità di percorsi, iniziativa individuale, inventività semantica erano frutti della dottrina del consenso. Essa attribuiva alla pura e semplice volontà dei contraenti, comunque questa si manifestasse – o, più precisamente, all'incontro delle loro volontà attuali –, il potere di fondare

[20] Cfr. i protocolli di Francesco Lial e di Giovanni Battista Mezzanotte citati nella nota 19.

[21] G. DOLEZALEK, *Das Imbreviaturbuch*, cit., pp. 129 s. («Ego voco vos in testes, qualiter iste desponsat me sibi pro sua uxore»); ACVVi, *Actorum*, b. 18/018, 27 aprile 1559; ASPV, *CM*, vol. 7, «Caterina Minoto *vs* Marco Abramo», 1500; vol. 13, «Giovanni Mammoli *vs* Lucia d'Este», 1513; vol. 13, «Elena de Stefanis *vs* Hieronimo marangon», 1513; vol. 9, «Nicolosa Calderaria *vs* Petro Girardi», 1507; A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume, p. 314; P. RASI, *L'applicazione delle norme*, cit., p. 231, nota 1. Per l'invocazione di Dio, della Vergine e dei santi come testimoni cfr. C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit.

l'unione[22]. Nonostante le divergenze concettuali che avevano movimentato la fase di più rigoglioso sviluppo della riflessione canonistica, nonostante le numerose controversie che persistevano circa l'elemento costitutivo del matrimonio perfetto, il principio che il consenso fosse condizione necessaria e sufficiente alla stipulazione del vincolo era prevalso nella teoria e si era imposto nella prassi dei tribunali[23].

I secoli XIV-XVI, ai quali appartiene il primo gruppo di documenti raccolti in questo volume, videro il trionfo della concezione del matrimonio come puro contratto consensuale. Le forme di pubblicità e di solennizzazione dell'evento, che la Chiesa aveva cercato di imporre e che continuava a raccomandare – *denunciationes* o «bandi» anteriori alla stipulazione, celebrazione *in facie ecclesiae*, benedizione impartita da un prete[24] –, erano ignorate dai fedeli. Anche se qualche sinodo cercava periodicamente di rimetterle in vigore[25], di fatto i chierici che presiedevano i tribunali ecclesiastici legittimavano senza esitare un tipo di matrimonio che il diritto canonico dell'età classica aveva definito «clandestino», proprio perché di quelle forme non teneva conto[26]. Si contentavano, quei giudici, di raccomandare *a posteriori* la pubblicità e la solennizzazione del matrimonio. La conclusione che in alcune aree d'Europa le

[22] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1891, pp. 23, 85 s., 95, 97-99 e 128-134; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 123-126; e, in questo volume, D. Quaglioni, pp. 67-72, G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, pp. 93 s., 97 e L. Ferrante, pp. 329 s.

[23] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 119-124; G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, in questo volume, pp. 88 s.

[24] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 96 e 178-185.

[25] Il sinodo di Firenze (1517) interdice gli *sponsalia* clandestini e stabilisce che per l'avvenire anche gli *sponsalia de futuro* dovessero essere stipulati *in facie ecclesiae*: cfr. G.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, voll. 1-28, Florentiae 1759-1785, voll. 29-53, Parisiis 1899-1927, vol. 35, col. 247, cit. da A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités à la veille du Concile de Trent* (Bibliothèque d'histoire du droit et droit romain, 19), Paris 1973, p. 148, nota 4.

[26] Cfr. in questo volume A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, L. Ferrante e S. Luperini, p. 363.

sanzioni che avrebbero dovuto colpire i contraenti di matrimoni clandestini fossero totalmente cadute in oblio è ineludibile. La documentazione esplorata sistematicamente nel corso dell'indagine della quale questo volume è un prodotto – cause matrimoniali veneziane, veronesi e feltrine dei secoli XV e XVI – mette in scena oltre un migliaio di tali matrimoni teoricamente riprovevoli, ma fattualmente non riprovati, anzi accettati e spesso tutelati dai giudici competenti[27]. L'espressione «matrimonio clandestino» persisteva sì nel vocabolario dei giuristi, ma aveva assunto un significato alquanto elastico. In bocca a un giurista veneziano del primo Cinquecento, per esempio, una unione celebrata di fronte alla numerosa famiglia della sposa, con l'intervento di un sensale, di alquanti amici di casa, di due frati del vicino convento, e suggellata da un regolare contratto, veniva qualificata come un «matrimonio clandestino riprovato dalla legge», perché i familiari dello sposo non vi avevano presenziato. Ed è significativo che il sensale che aveva combinato le nozze e che ne aveva steso il contratto si dichiarasse incompetente a giudicare se quel matrimonio meritasse tale qualifica oppure no: «Mi ho facto de li matrimonii», commentò, «neli qual alcune fiade sono intravenudi i parenti de una parte et l'altra, algune volte no»[28].

Come principio normativo, la teoria del consenso fu un prodigio di limpidezza, di audacia intellettuale e di rigorosa coerenza. Nella prassi si rivelò un semenzaio di conflitti[29]. I conflitti germogliavano proprio dal cristallino rigore e dalla lineare semplicità

[27] Questa rilevazione è confermata dalle cause matrimoniali lucchesi e padovane del Trecento e del Quattrocento che sono state oggetto di indagini più circoscritte: si vedano C. MEEK, *Liti matrimoniali*, cit.; E. ORLANDO, «I processi matrimoniali», cit. In alcune diocesi francesi invece non solo i matrimoni ma anche i fidanzamenti clandestini erano proibiti e perseguiti dal fiscale: si veda A. LEFEBVRE-TEILLARD, *Les officialités*, cit., p. 148.

[28] ASPV, *CM*, vol. 16, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 1515, capitoli prodotti il 18 giugno 1515 da Pietro Dandolo, perché su di essi venisse interrogato il sensale che aveva negoziato l'unione, Zan Laner (Lanarius), capp. 19 e 21; 25 agosto 1515, interrogatorio di Ser Joannes Lanarius Golus «paraninfus nuptiarum» sui capitoli presentati da Pietro Dandolo, cap. 19.

[29] C. Meek e L. Ferrante, in questo volume.

della norma. Privo di ogni ancoraggio formale o formalizzante, sciolto perfino dall'obbligo di esprimersi in parole[30], il consenso si riduceva a un dato immateriale. In ultima istanza esso poteva essere verificato solo nel foro della coscienza. E alla coscienza delle parti fecero ripetutamente appello i vicari patriarcali di Venezia – in chiusura di processi matrimoniali sottoposti al loro giudizio –, riconoscendo espressamente, con un atto di straordinaria lucidità, i limiti del foro esterno, del quale competeva loro la gestione[31].

L'ampio ventaglio dei matrimoni e degli sponsali controversi, dei quali questo volume presenta una scelta, esemplifica in modo efficace la difficoltà di verificare per via giudiziaria l'effettiva intenzione che aveva animato i protagonisti di un accordo sfociato in discordia, e risoltosi in quell'esperienza socialmente e personalmente traumatica che era il processo. Il consenso nuziale infatti – del quale una delle due parti in causa si faceva forte e che l'altra negava di aver prestato – poteva essere momentaneo e volatile[32]. Poteva venire ritirato, magari dopo anni e anni di convivenza[33]. Poteva essere espresso con riserva mentale[34]. Poteva essere ambiguo, perché subordinato a una condizione più o meno consapevole, più o meno chiaramente espressa[35]. E poteva essere finto. Quest'ultimo caso era il più frequente. Espresso al presente o al futuro, simulato, sceneggiato, il consenso nuziale fu, per i secoli qui presi in esame, il più efficace e

[30] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 167 s.; D. Quaglioni, in questo volume, pp. 68-70.

[31] Cfr. in questo volume C. Cristellon, *La sposa in convento*, p. 146 e G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, pp. 96 s.; ma si veda anche L. Ferrante, in particolare p. 362.

[32] Tale mi appare il caso di Quirina Bollani e Pietro Dandolo: ASPV, *CM*, vol. 16, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 1515. Cfr. più avanti, pp. 46-50.

[33] ASPV, *CM*, vol. 7, «Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto»; in questo volume C. Meek, S. Chojnacki, pp. 202 s. e L. Ferrante.

[34] Questo fu forse il caso di Alvise Soncin verso Ursina Basso: cfr. G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, e C. Cristellon, *Ursina Basso*, in questo volume.

[35] C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit.

diffuso espediente di seduzione[36]. Il suo uso fu così largo e i suoi effetti così vistosi che il potere secolare intervenne a legiferare energicamente in materia fin dal secolo XVI[37], per assumere progressivamente nei due secoli successivi il controllo di questo reato, definito come «stupro», e perseguirlo in maniera esclusiva nel secolo XVIII attraverso i suoi organi di polizia e i suoi tribunali[38]. Per un arco di tempo di circa due secoli, tribunali ecclesiastici e tribunali secolari si divisero la competenza sui casi di seduzione dietro promessa di matrimonio[39].

Nel dirimere le controversie generate dall'incertezza del vincolo e connesse all'ambiguità del consenso i tribunali ecclesiastici seguivano una regola altrettanto chiara e lineare quanto la norma alla quale si ispiravano. Compito del giudice era accertare l'esistenza, anche momentanea, del libero consenso di ambedue i contraenti. Se l'espressione di tale consenso risultava – in base alle dichiarazioni delle parti e al tenore delle testimonianze – sicura o probabile, il giudice sentenziava a favore del vincolo.

[36] Cfr. in questo volume D. Quaglioni, p. 67 e L. Faoro; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 319-340; L. MEGNA, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., p. 322 e nota 32. Stesso fenomeno nella cattolica Baviera: cfr. U. STRASSER, *Vom «Fall der Ehre» zum «Fall der Leichtfertigkeit»: Geschlechtsspezifische Aspekte der Konfessionalisierung am Beispiel Münchner Eheversprechens- und Alimentationsklagen (1592-1649)*, in P. FRIESS - R. KIESSLING (edd), *Konfessionalisierung und Region* (Forum Suevicum, Beiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen, 3), Konstanz 1999, pp. 227-246 (e annessa bibliografia sul tema nell'area di lingua tedesca).

[37] L. MEGNA, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., pp. 325 s.; D. HACKE, *Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice c. 1570-1700*, Ph.D. Dissertation, University of Cambridge 1997, pp. 56 s.; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 328 s.

[38] *Ibidem*, pp. 340-357; G. ARRIVO, *Il sesso in tribunale. Dottrina, prassi giudiziaria e pratiche sociali nei processi per stupro nella Toscana della Riforma*, tesi di dottorato, Torino a.a. 2000-2001; C. POVOLO, *Il processo Guarnieri. Buie - Capodistria, 1771* (Biblioteca Annales, 13), Capodistria 1996. Rilevante, in questo contesto, la relazione di A. CONTINI, «Verso nuove forme di regolamento dei conflitti. La vicenda di Marianna Scarabelli cucitrice di bianco», comunicazione all'ottavo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Venezia, 5-7 luglio 2001.

[39] D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 319-353.

Poiché il consenso era l'elemento costitutivo del matrimonio e poiché il matrimonio era un sacramento, ne seguiva che, fra cristiani, il momento sacramentale era legato alla manifestazione del consenso *de presenti*. E poiché l'indissolubilità del matrimonio era effetto del sacramento, il consenso, anche se momentaneo, anche se prestato contraggenio (purché non forzato), era un atto irreversibile che creava un vincolo indissolubile[40].

Non che tutti i tribunali ecclesiastici obbedissero sempre alla logica lineare di questo concatenamento di argomenti. Qualche processo ispira allo storico di oggi il sospetto che i giudici ecclesiastici – quando si trattava di decidere, per esempio, dello stato coniugale o monastico di una fanciullina riccamente dotata – non fossero indifferenti agli interessi materiali della chiesa che, magari in veste di vescovi, si trovavano ad amministrare, e delle istituzioni che a quella chiesa facevano capo[41]. In qualche altro processo vediamo i litiganti appellarsi ai valori di quella *élite* cittadina, alla quale anche i giudici ecclesiastici appartenevano, evidentemente contando sul comune sostrato socio-culturale di un patriziato molto consapevole di sé: i giudici non sarebbero rimasti indifferenti – pensavano i litiganti – ai codici di comportamento elaborati dal ceto dal quale provenivano[42]. Le *mésalliances* non erano loro meno invise di quanto lo fossero ai canonisti che avevano elaborato una normativa molto sfavorevole alle nozze socialmente squilibrate, quando esse tornavano a vantaggio delle contraenti di sesso femminile[43]: nei confronti di seduttrici che usavano il loro potere di richiamo sessuale a fini di autopromozione sociale, i giudici condividevano la diffidenza propria della cultura misogina alla quale appartenevano[44]. Ciò

[40] Cfr. in questo volume S. Chojnacki, p. 237 e G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, pp. 94 s.; inoltre A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 64-67.

[41] Cfr. in questo volume G. Minnucci, p. 178 e P. Benussi, pp. 157 s.

[42] S. Chojnacki, in questo volume.

[43] Cfr. in questo volume P. Benussi, p. 173 nota 80 e C. Cristellon, *Ursina Basso*, pp. 299-301.

[44] S. Chojnacki, in questo volume, pp. 208 s.

nondimeno i risultati delle esplorazioni sistematiche dei processi matrimoniali finora condotte convergono nella conclusione che i giudici ecclesiastici fossero nella maggior parte dei casi fedeli e perspicaci interpreti – qualche volta perfino arditi promotori – di una norma consensualistica, che in definitiva favoriva i soggetti socialmente deboli, in particolare giovani donne prive di risorse che non fossero la loro bellezza. Da Firenze a Venezia, da Bologna a Feltre gli storici riportano in luce i documenti di una prassi giudiziaria che cercava di attenersi a principi di autonomia personale e di decisione individuale in fatto di scelta coniugale, sfidando i canoni vigenti dell'autorità paternale e incoraggiando l'autodeterminazione. Spesso i giudici ecclesiastici figurano nella nostra documentazione come promotori dell'autocoscienza femminile[45].

3. *Il concubito*

Nonostante il cristallino rigore della dottrina che ne formava il cuore, il discorso canonico sul matrimonio non era privo di aporie. La più vistosa di esse riguardava il significato del rapporto sessuale (tecnicamente *copula carnalis*). In astratta linea di principio il rapporto sessuale non avrebbe dovuto essere considerato come elemento essenziale della stipulazione del matrimonio: *consensus facit nuptias, non concubitus.* Ma su questo punto la dottrina non era univoca. Le ambiguità che vi si riscontrano erano di natura strutturale, perché avevano a che fare con la genesi della dottrina stessa. In alcune fasi del percorso attraverso il quale il diritto matrimoniale della Chiesa si era costituito e stabilizzato, l'unione fisica degli sposi era stata considerata un elemento costitutivo del matrimonio perfetto[46]. Per quanto tale concezione fosse stata messa in ombra allorché era prevalsa la teoria consensualistica, essa aveva lasciato tracce consistenti nella normativa e nella prassi giu-

[45] Cfr. in questo volume D. Quaglioni, pp. 70 s. e C. Cristellon, *La sposa in convento*, p. 141; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 245-262.

[46] G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, in questo volume, pp. 88-94.

diziaria. Vi erano casi in cui l'esistenza del matrimonio dipendeva, per il tribunale ecclesiastico, dall'avvenuta consumazione[47].

Alcuni dei contributi raccolti in questo volume esemplificano la rilevanza decisiva che l'unione fisica degli sposi conservava nel quadro della dottrina consensualistica. Così la *copula* intervenuta fra due sposi promessi trasformava la promessa in matrimonio di fatto, senza bisogno di alcun consenso (l'ampia casistica dei matrimoni presunti, che tanto posto occupa nei fondi matrimoniali, trovava proprio qui il suo aggancio dottrinale)[48]. L'ingresso in religione di uno dei coniugi configura un'altra situazione classica, che mette in luce la persistente rilevanza del concubito nella costituzione di un matrimonio valido: in effetti uno sposo o una sposa poteva decidere unilateralmente di entrare in convento solo se l'unione non era stata ancora consumata; a consumazione avvenuta il matrimonio era indissolubile[49]. Anche un *consilium* di Baldo analizzato più avanti testimonia della tenacia di quella dottrina e del suo profondo radicamento nel pensiero civilistico, oltreché canonistico: secondo Baldo, il marito poteva lucrare la dote della moglie solo nel caso in cui l'avesse conosciuta carnalmente[50]. Un corollario della rilevanza legale della consumazione è il ruolo che nelle controversie legali delle quali ci è pervenuta memoria nei fondi matrimoniali giocano le perizie ostetriche e i numerosi riferimenti – ora sottili, ora brutali – al corpo femminile che vi figurano[51].

[47] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 142-145; G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, in questo volume, pp. 89 s.

[48] Cfr. in questo volume C. Cristellon, *Ursina Basso*, p. 294 e L. Ferrante, p. 344; e soprattutto A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 245-262.

[49] Cfr. in questo volume G. Minnucci, pp. 175 s., 181 s., 184 nota 21 e G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, pp. 89 s.

[50] Cfr. in questo volume G. Marchetto, *Matrimoni incerti*, in particolare p. 95. Analoga conclusione in FILIPPO DECIO, *Consilia*, Francofurti 1588, consilium DLXXVII, c. 609r; cfr. inoltre L. Faoro, p. 444 nota 27.

[51] Cfr. in questo volume P. Benussi, p. 171 nota 70, G. Minnucci, pp. 196 s. e L. Faoro, p. 439.

Particolarmente evidente è l'importanza dell'unione fisica nel caso delle spose bambine. Il matrimonio contratto da fanciulle al di sotto dell'età canonica dei dodici anni era invalido e poteva essere dichiarato nullo su richiesta motivata della sposa[52]; analogamente il fidanzamento contratto in età inferiore ai sette anni non aveva valore se non veniva ratificato in età pubere. Ma se era intervenuta la consumazione, allora né il matrimonio poteva essere sciolto né il fidanzamento poteva così facilmente essere revocato (la consumazione conferiva alla sposa, secondo il diritto canonico, una *carnalis malitia* che suppliva al difetto dell'età)[53]. Così nel caso di due protagonisti di una vicenda rievocata in questo volume, Maddalena di Sicilia e Giorgio Zaccarotto, l'argomento della consumazione è addotto dal preteso sposo a sostegno della validità del matrimonio, nonostante l'avvenuta monacazione della ragazza, che la consumazione, ad essa precedente, avrebbe invalidato[54].

Nella lite che oppose Fiore dalla Piazza a Domenico Baruchelli il rapporto sessuale costituisce il perno del processo. Uno «sposo» ambiguo, guardingo, sicuramente subdolo, cerca di sottrarsi a quello che è un legame di fatto (nel giudizio della comunità) e di diritto (agli occhi della donna), usando abili argomenti; ma le due maternità della «sposa», una giovane di buona reputazione, testimoniano clamorosamente la natura del loro rapporto e la sua continuità. L'eloquenza dei fatti ha, nel tribunale pretridentino, più forza dell'eloquenza delle parole[55]; non sarà

[52] Sia la stipulazione del matrimonio che la richiesta di annullamento erano ovviamente iniziative di coloro che avevano autorità sulle bambine stesse, generalmente il padre o, in assenza del padre, la madre o uno zio: cfr. C. Meek, in questo volume, p. 109.

[53] *Ibidem*, p. 111; C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume, pp. 131 s. e nota 26, dimostra che la prassi del tribunale veneziano non si atteneva a questo principio. Anche gli sposi impuberi – i ragazzi che avessere contratto matrimonio a un'età inferiore ai quattordici anni – potevano sciogliersi da quell'impegno; ma mentre la sposa bambina è una protagonista ricorrente di processi quattrocenteschi e cinquecenteschi, lo sposo impubere è figura che s'incontra più raramente.

[54] Cfr. *supra*, p. 29.

[55] A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume.

così nel tribunale post-tridentino[56]. Per quanto grande fosse il valore che la Chiesa e i suoi teologi attribuivano al concubito, la mentalità collettiva gliene attribuiva uno ancora maggiore. Il comune sentire divergeva qui dal diritto vigente. Per la dottrina canonica, e per i tribunali che ad essa si richiamavano, l'itinerario del matrimonio andava dal consenso al concubito. Il percorso inverso non aveva un effetto legalmente equivalente: *matrimonium non arguitur ex concubitu solo*, insegnava la Chiesa[57]. Per convalidare automaticamente il consenso e renderlo attuale, il concubito doveva essere successivo, non antecedente, al consenso stesso[58]. La mentalità collettiva invece riconosceva e sanciva, di slancio, il percorso inverso, quello che andava dal concubito al consenso. Se il matrimonio consensuale comportava e prefigurava l'unione carnale, analogamente l'unione carnale implicava, significava e comportava, secondo l'opinione corrente, il matrimonio consensuale. Dietro la spontaneità e l'unanimità di questo riconoscimento si intravede un'oscura idea di diritto di natura[59].

Questa equazione tra concubito e connubio si manifesta con esemplare chiarezza nel matrimonio *in facinore*. La novellistica ci ha familiarizzato con la situazione della quale il matrimonio *in facinore* è lo sbocco: un padre ignaro sorprende per caso la figlia adolescente in flagrante intimità con un giovane e impone agli

[56] S. Luperini, in questo volume. Significativo, da questo punto di vista, il confronto fra il caso dalla Piazza *vs* Baruchelli con il caso Armani *vs* Armani: L. Faoro, in questo volume.

[57] A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume, p. 319. Non siano stati capaci di individuare la fonte di questa citazione.

[58] A. Esmein, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 142 s. In effetti il consenso che alcune donne riuscivano in certo qual modo ad estorcere ai loro partner era considerato con molta diffidenza dal tribunale ecclesiastico, allorché rappresentava lo sbocco di una relazione illegittima: cfr. ad esempio ASPV, *CM*, vol. 18, «Lucretia Scaletaria *vs* Dominicus Varotario», 1516. La situazione era diversa quando le nozze, indirettamente imposte dall'autorità ecclesiastica, sanavano una situazione di pubblico scandalo: J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 129.

[59] Questo valeva, ovviamente, per giovani donne vergini o vedove di buona reputazione. Per le meretrici vigevano idee e norme completamente diverse.

amanti la celebrazione, immediata e fulminea, di un matrimonio, al quale la madre della sposa contribuisce fornendo l'anello rituale. Il padre importuno è sempre dipinto come privo di sospetti; la sua collera è tanto più incandescente quanto più grande è stata, in precedenza, la sua fiducia e liberalità; la clandestinità è spesso imposta agli innamorati da una disparità di ceto che preclude loro le nozze; il dramma si risolve grazie a un riconoscimento che innalza, molto tempestivamente, l'amante al rango dell'amata; il matrimonio, divenuto così socialmente possibile, ripristina l'onore violato della fanciulla e della sua famiglia e scongiura lo spargimento di sangue, o l'esito ancora più efferato della vicenda, che si profila sullo sfondo[60].

Questa situazione archetipa ricorre con singolare regolarità nelle serie dei processi matrimoniali, presentando peraltro alcune vistose varianti rispetto al modello letterario. Intanto la scoperta dei due innamorati *in flagranti* non è affatto casuale, ma è un colpo di scena quasi ritualizzato, che ha una sua regia predisposta dalla famiglia, spesso con la collaborazione della fanciulla «assassinata»; la disparità di condizione gioca a favore dell'aspirante sposa, che grazie al matrimonio accederà a uno stato più prestigioso o entrerà in una famiglia più abbiente – ma spesso si tratta di differenze esigue – rispetto a quello che la sua dote e la sua origine avrebbero potuto assicurarle; a fungere da tutori dell'onore famigliare troviamo non solo padri, ma anche madri, fratelli, cugini della fanciulla, spalleggiati da servitori, vicini, clienti, che complessivamente orchestrano un'azione di gruppo non priva di toni intimidatori; sulla scena compaiono armi; a differenza degli amanti delle novelle, tutti vogliosi di nozze, lo sposo del processo generalmente sviluppa, proprio in seguito al

[60] G. BOCCACCIO, *Decameron*, V, 4 (ma anche II, 6; IV, 1; V, 6; V, 7). Ma il dialogo fra letteratura e documentazione affidata ai processi matrimoniali va ben al di là della novellistica: cfr. J. CASEY, *Households Disputes and the Law in Early Modern Andalusia*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambridge 1983, pp. 189-217; A. MARTINGENGO, *Las novelas ejemplares y el Concilio Tridentino (Dos desenlaces matrimoniales en oposición)*, in C. ROMERO MUÑOS - D. PINI - A. CANCELLIER (edd), *Atti della V giornata cervantina*, Venezia 24-25 novembre 1995, Padova 1998, pp. 37-51.

matrimonio coatto e in parte per effetto di esso, una invincibile renitenza al vincolo, al quale cercherà di sottrarsi con ogni mezzo[61]. Nel tribunale ecclesiastico il matrimonio *in facinore* aveva un'altra collocazione rispetto a quella che aveva nel tribunale – virtuale, ma operativo – della comunità coinvolta nella vicenda.

Per una società e una cultura che ammaestravano le famiglie a custodire gelosamente le figlie fin dai primi albori dell'adolescenza, l'imposizione del matrimonio all'uomo che aveva eluso quella custodia e violato una fanciulla vergine era del tutto legittima. L'intimità fisica – e la complicità amorosa che l'aveva preparata e resa possibile a spese dell'autorità parentale – stabiliva tra i due trasgressori un vincolo basato sul diritto di natura. Il ricorso a una certa dose di violenza per trasferire sul piano del diritto positivo ciò che il diritto di natura aveva sancito era un espediente che godeva di largo consenso: i bastoni, le forche, le spade che, in misura più o meno simbolica, fanno la loro comparsa sulla scena dei matrimoni *in facinore* sottolineano il carattere socialmente obbligato dell'atteggiamento che la famiglia disonorata era tenuta ad assumere e l'urgenza del risarcimento rituale che essa non poteva non pretendere.

Radicalmente diversa era la valutazione del matrimonio *in facinore* nel tribunale ecclesiastico. In regime di rigorosa consensualità, ogni forma di violenza – fisica o, in qualche caso, anche psichica[62] – pregiudicava la libertà del contraente e comportava l'invalidità del vincolo contratto sotto il suo effetto. Questo modo

[61] G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume; C. Cristellon, «Aspetti della prassi», cit. («Alvise Cavazza *vs* Elena Simoni», 1462); A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume; G. Dolezalek, *Das Imbreviaturbuch*, cit., p. 133 (1230); L. Megna, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., pp. 318-321; M. Milani, *Un caso di stregoneria nella Feltre del '500* (Comunità Montana Feltrina. Centro per la documentazione della cultura popolare. Quaderno, 7), Feltre 1989, pp. 7 s. e 22. L' espressione «Tu me hai assassinà a questa tosa!» è la frase con la quale la madre di una ragazza di Cittadella, Lucrezia del fu Girolamo, affronta Marco Antonio de Citis, sorpreso *in facinore* con la figlia (1560): cfr. L. Megna, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., p. 320.

[62] C. La Rocca, in questo volume.

di ragionare sottendeva una delle strategie più promettenti, dal punto di vista legale, per sottrarsi a un impegno, *de presenti* o *de futuro*, per quanto solenne fosse la sua stipulazione. Una bambina dodicenne poteva ottenere lo scioglimento di un fidanzamento, dichiarando di averlo contratto sotto l'effetto delle minacce e delle percosse del padre; una ragazza ventenne poteva addirittura invocare come circostanza coercitiva il timore di essere abbandonata dagli zii che ne avevano assunto la tutela; una giovane donna poteva dichiarare di non avere avuto sufficiente autonomia e presenza di spirito per ribellarsi, al momento della messa in atto della cerimonia, a un matrimonio aborrito[63]. Analogamente il concetto di *matrimonium meticulosum* offriva la migliore linea difensiva all'uomo che si fosse trovato invischiato in uno di quei matrimoni di risarcimento, che venivano percepiti dai contraenti maschili come una coazione intollerabile. Tutti i protagonisti di nozze riparatrici di cui ci è rimasta memoria nei processi si appellarono infatti al principio del *matrimonium meticulosum*, protestando che la loro volontà era stata coatta *per vim et metum*, per ottenerne l'invalidazione[64]. Il tema alimentò una larghissima e sofisticata letteratura giuridica, in gran parte ancora inesplorata[65].

[63] Cfr. in questo volume C. Meek e L. Ferrante; inoltre C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi», cit.; ACVF, vol. 25, cc. 206r-225v, «Caterina Lehener *vs* Lorenzo del Dosso» (cfr. A.M. LAZZERI, *«La voleva andar ... a Feltre» a «trovar la verità e la rason»: 15 vicende coniugali pergines del '500*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999, pp. 384 s.). La casistica di questo tipo di conflitti è amplissima; rappresentativo P. RASI, *L'applicazione delle norme*, cit., pp. 270-272; cfr. inoltre D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno». Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 195-224.

[64] Cfr. in questo volume G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, e A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi; particolarmente significativo l'uso di questa strategia legale nel processo Soranzo-da Mula: cfr. S. Chojnacki, in questo volume, pp. 214 s., 218 s., 221 s.

[65] Cfr. in questo volume G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, e C. Cristellon, *Ursina Basso*.

4. *Il presente e il futuro*

Ai testimoni chiamati a deporre a proposito di un matrimonio contratto «per parole de presenti» l'avvocato difensore chiese «se sapessero il latino o la grammatica e quali fossero i *verba de presenti* e quali i *verba de futuro*»[66]. Le difficoltà di comprensione che la dottrina canonica del matrimonio presentava per i semplici credenti, in particolare per quelli che non avevano cognizioni di «grammatica»[67], si manifestano in questa domanda, più volte ricorrente nei tribunali matrimoniali, alla quale qualche testimone rispondeva ammettendo francamente la propria ignoranza[68]. Oscurità e incertezze interpretative sorgevano in particolare a proposito della distinzione fra *sponsalia per verba de presenti* (matrimonio) e *sponsalia per verba de futuro* (promessa, fidanzamento, sponsali), che era uno dei punti cruciali della dottrina canonistica.

In sintonia inconsapevole con il sinodo fiorentino del 1517, Martin Lutero avrebbe denunciato la sottigliezza di questa distinzione grammaticale – *accipio te in uxorem, accipiam te in uxorem*, in veneziano «io te toglio per mia muier», «io te torrò per mia muier» –, e la sua astrusità agli occhi degli «illitterati», dei semplici[69]. Ma non si trattava solo di un problema di grammatica, bensì anche di una discrepanza fra il vocabolario dei canonisti e la prassi sociale. Ammaestrati dai giuristi cui avevano affidato il patrocinio dei loro interessi, i protagonisti delle liti matrimoniali usavano spesso, a beneficio del tribunale ecclesiastico, la formula «per parole de presenti». Rapportata alla loro esperienza di vita, però, essa doveva sonare alquanto astratta.

[66] ASPV, *CM*, vol. 10, «Ventura de Castello *vs* Adriana Romanelli», 1508.

[67] Intendi: di latino.

[68] D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 200.

[69] MARTIN LUTHER, *Von Ehesachen* (1530), in *Luthers Weimarer Ausgabe*, 30/3, Weimar 1883, pp. 211 s. Per il sinodo del 1517 si veda MANSI, *Sacrorum Conciliorum collectio*, cit., XXXV, col. 247. La formula matrimoniale in dialetto veneziano è desunta da ASPV, *CM*, vol. 9, «Domenico Spurco *vs* Marietta», 1507.

La stipulazione del matrimonio era un processo senza soluzione di continuità, che cominciava con la promessa e si concludeva con la *traductio*, il solenne trasferimento della sposa in casa del marito. Nei ceti abbienti – ma anche in quelli di artigiani o di prosperi ortolani[70] – ogni sequenza riceveva il crisma di una registrazione scritta, spesso per mano di un notaio, e costituiva un impegno vincolante. L'irreversibilità del processo, fin dalla sua prima tappa, non era solo un effetto dell'intervento del notaio, ma anche della convenzione sociale che considerava la rottura unilaterale di un accordo nuziale, fin dalla fase del fidanzamento, come un'offesa all'onore della famiglia che la subiva, e un'offesa di tale gravità da dovere essere colpita con gravissime sanzioni o addirittura lavata con il sangue[71]. A tutti gli effetti della vita sociale, la distinzione tra promessa e matrimonio non era netta: gli *sponsalia per verba de futuro* si assimilavano agli *sponsalia per verba de presenti*, e tendevano ad equivalere ad essi, anche se i due contraenti, come talvolta accadeva, non si erano ancora incontrati *de visu*.

Analizzate in modo sistematico, le testimonianze sulla conflittualità matrimoniale che ci sono pervenute in veste processuale hanno unanimemente suggerito agli storici attenti al dettato documentario la conclusione che nell'orizzonte esperienziale degli uomini dei secoli XV e XVI, indipendentemente dal ceto sociale di appartenenza, il fidanzamento (*desponsatio*, *sponsali*) non fosse chiaramente distinto dal matrimonio[72]. La tendenza ad assimilare, ad associare, a saldare la promessa alle nozze trova puntuali riprove terminologiche nei documenti raccolti e analizzati in questo volume[73]. Nel vocabolario feltrino e valsuganotto della prima metà del Cinquecento, nel lessico bolognese

[70] L. Ferrante, in questo volume, p. 336.

[71] *Ibidem*, pp. 338-340; D. OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 5-61, e C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharias*, cit.

[72] A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 102-106 e 122; P. RASI, *L'applicazione delle norme*, cit., pp. 259; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 123-126 e 228-233; C. Meek, in questo volume.

[73] S. Luperini, in questo volume, pp. 369 s.

di metà secolo, in quello pisano del Cinquecento, le espressioni «promettere», «promissione», «promessa» fungono spesso da sinonimi di «togliere per marì», di «prendere in moglie» e simili. Quello che viene stipulato tra Fiore dalla Piazza e Domenico Baruchelli nella notte del 17 gennaio 1537 è agli occhi di tutti i presenti un «matrimonio», nel corso del quale i due giovani si toccano la mano «et se toleno per marì et muier»; cionondimeno i cugini e testimoni oculari della ragazza intercalano continuamente queste formule con il termine «promission», chiedono al giovane sorpreso con Fiore di «prometterle», vogliono «esser seguri della promission»[74]. Nel loro orizzonte di vita «promettersi et togliersi per marito e moglie» sono due azioni così strettamente associate da risultare coincidenti. Traducendo questa coincidenza nel suo elegante latino, l'avvocato difensore scrive che Fiore e Domenico «si erano promessi reciprocamente con quella promessa efficace che fa il matrimonio»[75].

Lo sconfinamento della promessa nel matrimonio era dunque, più che frutto di ignoranza, un dato di esperienza. Nel processo di formazione della coppia il presente era gravido del futuro e il futuro pulsava nel presente. Il complesso intreccio delle vicende bolognesi ricostruite da Lucia Ferrante dimostra che, in una stessa causa, gli avvocati delle parti giocavano indifferentemente la carta degli sponsali stipulati *per verba de futuro* o quella del matrimonio contratto *per verba de presenti*, a seconda della strategia legale e retorica che appariva loro più proficua, senza dare troppo peso alla diversità dei due istituti, che evidentemente consideravano come interscambiabili[76]. E dovevano esserlo davvero se, in determinate circostanze, perfino i dottori in diritto civile e canonico che sedevano nei tribunali rivelano un certo imbarazzo nello scegliere fra il termine *matrimonium* e il

[74] ACVF, vol. 20, cc. 260r-268r, in particolare cc. 261r e 270r: cfr. il testo del documento riportato nel CD-Rom allegato a questo volume.

[75] ACVF, vol. 20, c. 270r, 17 dic. 1543, e testo del documento riportato nel CD-Rom allegato a questo volume: «[I due giovani] sibi promiserant ad invicem ea promissione efficaci, que facit matrimonium».

[76] L. Ferrante, in questo volume.

termine *promissio de contrahendo*, finendo per usarli entrambi a mo' di endiadi. In quella miniera d'oro che è la documentazione dell'archivio vescovile di Feltre sorprendiamo un giudice intento a correggere di proprio pugno i verbali del processo che egli stesso ha fatto redigere, sostituendo *promissio* a *matrimonium*. A Pisa un vicario vescovile reagisce con una dichiarazione di nullità del *matrimonium* all'istanza di una giovane donna che ha chiesto lo scioglimento degli *sponsalia*: strada facendo, gli sponsali si sono trasformati in matrimonio[77].

Nessuna oscurità o incertezza, invece, manifestano giudici o fedeli riguardo al punto d'approdo del rituale nuziale, cioè all'insediamento della sposa nella casa maritale. La precisione e la puntualità con cui la *traductio in domum mariti* viene evocata e invocata nei processi matrimoniali contrasta con le oscillazioni lessicali, e di sostanza, che fanno rifluire le tappe precedenti l'una nell'altra. Il trasferimento della donna dalla casa del padre a quella dello sposo era l'atto culminante, altamente carico di significati materiali e simbolici, del rituale matrimoniale: era la *traductio* a rendere visibile l'evento agli occhi della collettività. La famiglia aveva già celebrato l'alleanza a livello domestico, parentale, vicinale; il notaio aveva già vergato l'*instrumentum dotis* e il contratto nuziale; il vincolo era stato stipulato, confermato, saldato (e talvolta anche consumato[78]). Ma il tribunale ecclesiastico, interpellato, imponeva fermamente la *solemnizatio* dell'unione – anche quando, per i nostri parametri, essa era stata *solemniter* stipulata –, insieme alla *traductio* e alla connessa

[77] P. RASI, *L'applicazione delle norme*, cit., p. 259; G. DOLEZALEK, *Das Imbreviaturbuch*, cit., p. 134 (ma vedi anche p. 136).

[78] C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharias*, cit., pp. 189-192. Un esempio di consumazione anteriore al trasferimento della sposa offre F. GUICCIARDINI, *Ricordi, diari, memorie*, a cura di M. SPINELLA, Roma 1981, pp. 83 s.; anche il notaio feltrino Zuanne Battista Padovan, dopo aver contratto matrimonio con Palma de Sandis il 5 novembre 1552 e aver subito dopo lasciato la città, dalla quale era stato bandito, rientrò clandestinamente a Feltre otto giorno dopo, il 13 novembre, nell'oscurità della notte, per prendere «possesso corporale» della sposa. La *desponsatio cum annulo*, cioè la celebrazione pubblica del matrimonio, avvenne solo il 5 maggio 1553, subito seguita, il 6 maggio, dal trasferimento della sposa nella casa maritale: ASB, *Notarile*, p.lo 5314, Zuanne Battista Padovan, c. 106v.

cohabitatio: era cioè preoccupato di rendere il matrimonio un fatto di pubblico dominio, socialmente visibile, al di fuori della sfera d'irraggiamento delle informazioni messe in circolazione dalle famiglie direttamente coinvolte e dai loro reticolati clientelari[79]. Questa preoccupazione di visibilità era fortemente condivisa dalle spose. Dal momento che le conseguenze di un legame labile o irregolare ricadevano sempre sulla donna – e sui suoi figli –, non sorprende constatare che era sempre lei a sollecitare la visibilità pubblica dell'unione, a chiedere che il matrimonio «fosse autorizzato *in facie ecclesiae*» («in facie ecclesiae auctorizari»), «fosse confermato solennemente» («solemniter confirmari»), a pregare lo sposo di «demostrare vui esser mio marido»[80]. Oltre ad esercitare la funzione a lui competente di controllo sociale sulla formazione della coppia, il giudice che imponeva allo sposo restio di *solemnizare* l'unione e di *traducere* la sposa dava voce alle ansie e alle aspirazioni di una delle due parti in causa[81].

Per quanto il legame fosse stabile, per quanto ne fossero nati figli riconosciuti come tali, la convivenza o la frequentazione di tipo coniugale erano pregiudizievoli all'onore della donna e della sua famiglia, finché non fossero state «solennizzate» attraverso un rito, che poteva anche essere modesto, ma che, non a caso, nelle città toscane si configurava come un vero e proprio corteo pubblico attraverso le vie urbane[82]. Gravido com'era di significati simbolici, il passaggio della donna dal tetto del padre a quello del marito aveva però, prima di tutto, immediati effetti di carattere materiale: solo con la *traductio* la responsabilità del sostentamento della donna e degli eventuali figli passava di fatto dalla famiglia d'origine alla famiglia maritale. Le mogli «legittime», ma non *solemnizatae* e non

[79] S. Chojnacki, in questo volume, p. 241 e appendice, p. 245.

[80] ASPV, *CM*, vol. 11, «Angelo Badoer *vs* Cecilia di Asolo», 1509-1510; vol. 7, «Caterina Minoto *vs* Marco Abramo», 1500.

[81] S. Chojnacki, in questo volume, p. 245 (sentenza).

[82] C. KLAPISCH-ZUBER, *Zacharias*, cit. pp. 186 s.; M. SEIDEL, *Hochzeitsikonographie im Trecento*, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz», 38, 1994, pp. 21-31.

traductae, avevano ragione di temere non solo per il loro onore ma anche per la loro sopravvivenza.

Il verbo «sposare» o «spoxare» ricorre con insistenza, anche se non con regolarità, nel lessico veneto del secolo XVI in riferimento alla *solemnizatio* del matrimonio e in stretto collegamento con la *traductio* della sposa. In bocca agli attori dei processi matrimoniali veneziani e feltrini questo termine vernacolare ha un accento più solenne e identifica una tappa più avanzata del percorso nuziale, rispetto al corrente «togliere in moglie» o «toccare la mano», con i quali si indica la stipulazione del vincolo. Un passo di un processo feltrino pubblicato nel presente volume illustra chiaramente questa specifica accezione del verbo «sposare».

Fra il più autorevole parente maschio di una ragazza, che è stata appunto sorpresa in intimità amorosa, e l'uomo che condivide quella intimità si svolge il seguente dialogo:

«D.: Che rason hai de star qua?
R.: Me pertendo de vignir qua quando voio, perché la è mia muier la Fior.
D.: Se la è tua moier, votu po' sposarla?
R.: Mi non ho modo alguno de sposarla».

Il giovane ammette di avere «tolto» la ragazza «per muier» un anno e mezzo prima, ripete, di fronte ai cinque testimoni che lo circondano, la cerimonia del tocco della mano che sancisce il vincolo, conferma l'impegno con un dono di monete in obbedienza a una tradizione locale; ma non può «sposare» la ragazza – cioè non può solennizzare il matrimonio e portare a casa la moglie – a causa, dice, dell'opposizione del padre (1539-1544)[83].

[83] ACVF, vol. 20, c. 261r: cfr. il testo del documento riportato nel CD-Rom allegato a questo volume. Questo uso del termine si riscontra più volte in questo stesso processo: uno dei cugini di Fiore dalla Piazza che hanno circondato i due innamorati e che hanno fatto da testimoni al loro matrimonio e tocco della mano, interrogato dal cancelliere se il consenso di Domenico Baruchelli alla cerimonia fosse stato determinato dal timore delle armi che i dalla Piazza avevano in mano, rispose: «Non ge fo fatto paura alguna, che se havessen volesto farge paura, l'haveressemo fatta sposar» (c. 266r). Evidentemente il verbo «sposar» indica anche qui un'azione diversa e più risolutiva del consenso *per verba de presenti* e tocco della mano, che la coppia sorpresa *in facinore* ha di nuovo espresso e messo in atto quella notte.

In questa stessa accezione usa il verbo «spoxare» una coppia veneziana, che ha stipulato il matrimonio *per verba de presenti* e tocco delle mani: il marito annuncia alla moglie la sua partenza per Candia, dicendo che va «a tuor denari da spoxar*la* et meter*la* in ordine»; la donna, inquieta per il procrastinarsi del viaggio, sollecita il marito: «Si non li andate [a Candia] ..., ve prego che me voglié spoxare». Nell'atto stesso di proclamarsi «sua moglier legitima», ella dichiara di avere «sempre solicitado misser Marco ch'el me sposa come sua legitima moglier» (1500). Troviamo la stessa distinzione in bocca a un carpentiere veneziano: «Anzelica qui è mia muliere, et come io torno dal viazo ... io la voio sposar, et ... volio che la stia in casa de mio patre» (1507)[84]. Nel latino dei cancellieri vescovili questo «sposare» diventa «solemnizare» o «desponsare»[85].

Solennizzare, pubblicizzare, trasferire *in domum mariti* sono tappe dell'itinerario nuziale che in questo volume compaiono raramente. Vi compare raramente anche l'anello. Tanto agli occhi dei giudici quanto agli occhi dei fedeli l'inanellamento è un atto più vistoso, più formale, più pubblico, del pur risolutivo toccamano: ed è perciò un atto che tende a trovare la sua collocazione – almeno in area veneta – nella fase della solennizzazione, o almeno della pubblicizzazione, del vincolo[86]. Quando è collegato al toccamano, al quale segue immediatamente, l'inanellamento indica l'intenzione di dare più vigore al rito fondamentale, ed è solitamente indizio di ansietà riguardo

[84] ASPV, *CM*, vol. 7, «Caterina Minoto *vs* Marco Abramo», 1500: «... e sum sua moglier legitima, et ... ho sempre solecitado misser Marco ch'el me sposa come sua legitima moglier»; vol. 9, «Dominico Spurco *vs* Marietta». Il verbo «sposare» in questa accezione ricorre anche più avanti, alla nota 106.

[85] Per l'uso del termine «desponsare» nel senso di «solemnizare» cfr. C. Cristellon, *Ursina Basso*, in questo volume, p. 282. Anche il notaio Zuanne Battista Padovan applica il termine «desponsare» alla cerimonia del 5 maggio 1553, cioè alla solennizzazione del matrimonio, mentre alla cerimonia del 5 novembre 1552 aveva applicato la formula «contrahere matrimonium» (cfr. *supra*, nota 78).

[86] Diverso il ruolo dell'anello nel rituale toscano e di altre aree della penisola: cfr. M. SEIDEL, *Hochzeitsikonographie*, cit., pp. 11-20; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 220-227.

alla validità del vincolo[87]. In caso di matrimoni molto controversi, l'anello che non figura nella cronaca degli eventi rievocati in tribunale – o vi figura solo in quanto una delle parti ha cercato di introdurvelo senza riuscirci – fa la sua comparsa nei mandati del giudice, che lo impone come elemento della celebrazione pubblica. Nella fase conclusiva di uno dei processi pubblicati qui di seguito, un tagliente monitorio del vicario vescovile di Feltre ingiunge a un marito e padre renitente di «insediare sua moglie nella sua casa e inanellarla con l'anello sposalizio» (1544)[88].

La ragione per la quale, in questo volume, festeggiamenti e solennizzazioni nuziali sono assenti, o raramente presenti, è ovvia. La solennizzazione e la pubblicizzazione – e anche l'inanellamento in quanto funzionale all'una e all'altra – appartengono alla dimensione della stabilità, della regolarità e della certezza[89]; lo spazio che questo volume si propone di esplorare è quello delle ambiguità, delle incertezze, anche delle astuzie e delle malizie matrimoniali.

5. *Astuzie, malizie, raggiri*

Negli spazi legali che la dottrina del consenso aveva lasciato aperti avrebbe dovuto dispiegarsi – nell'intenzione dei legislatori – la libertà individuale, la volontà personale, l'intenzionalità dei contraenti; di fatto vi s'insediavano spesso il calcolo, l'astuzia, l'inganno. La norma giuridica si prestava ad essere manipolata e piegata a interessi individuali. I contraddittorî, le repliche e le contro-repliche, le divergenze fattuali che riempiono i verbali dei processi matrimoniali raccontano trame, malizie, raggiri.

[87] L. Megna, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., pp. 319-321; M. Milani, *Un caso di stregoneria*, cit., p. 7.

[88] ACVF, vol. 20, c. 271r e il testo del documento riportato nel CD-Rom allegato a questo volume: «Tibi mandamus ... quatenus infra terminum dierum sex ... debeas ... uxorem tuam domum tuam traduxisse et eam disponsationis anullo subarasse».

[89] C. Klapisch-Zuber, *Zacharias*, cit.; M. Seidel, *Hochzeitsikonographie*, cit., pp. 11-20.

Anche fra i documenti analizzati qui di seguito ve ne sono di quelli che rivelano inganni e congiure.

Il matrimonio coinvolgeva ingenti interessi e forti passioni. Identità patrimoniale e legittimità dei figli, onore e memoria famigliare, diritto di eredità, entità o destino della dote erano, di regola, temi centrali dei dibattiti che si svolgevano davanti ai tribunali[90]; altrettanto spesso, però, ad accendere e alimentare i conflitti erano amore e desiderio, verginità e pudicizia, onore femminile e seduzione, miraggio e illusione di felicità.

Fra i casi illustrati in questo volume ve ne sono quattro che rientrano nella tipologia della seduzione dietro promessa di matrimonio ovvero del matrimonio a consumazione immediata[91]. In effetti il campionario degli espedienti messi in atto per conoscere, in senso biblico, una donna – per «avere a sua posta» un'adolescente, per «godere» una giovane vedova – non brilla per inventività né per varietà. L'espediente più collaudato è entrato nel discorso storiografico con l'etichetta *Worte gegen Taten*: parole contro fatti. Si usava cioè la promessa di matrimonio come surrogato del matrimonio, oppure si inscenava un matrimonio «clandestino» e controvertibile come surrogato di un matrimonio pubblico e incontrovertibile[92].

[90] Ovviamente il tribunale ecclesiastico non aveva giurisdizione sulle questioni patrimoniali; ma la sue decisioni (legittimità o meno delle nozze, separazione per colpa del marito o della moglie, ecc.) avevano immediate ripercussioni patrimoniali.

[91] Designo così il matrimonio stipulato dai due contraenti per semplice scambio di consensi, in assenza di testimoni, dietro pressione della donna, che esige questa stipulazione come condizione preliminare al rapporto sessuale; in questo tipo di matrimonio la consumazione è immediatamente successiva allo scambio dei consensi: si veda A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume, p. 314. I casi qui di seguito illustrati che rientrano nella tipologia della seduzione sono elencati di sotto, alla nota 95.

[92] S. BURGHARTZ, *Zeiten der Reinheit – Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit*, Paderborn - München - Wien - Zürich 1999, pp. 155-163; U. STRASSER, *Vom «Fall der Ehre» zum «Fall der Leichtfertigkeit»*, cit., pp. 227-229; C. POVOLO, *Il processo Guarnieri*, cit.; D. Hacke, in questo volume, p. 400. Si veda anche T. COHEN - E. COHEN, *Words and Deeds in Renaissance Rome: Trials before the Papal Magistrates*, Toronto - Buffalo - London 1993.

La morfologia della seduzione rivela qui tratti di secolare persistenza. I ruoli sono fissi: la parte attiva è l'uomo, la donna è la vittima passiva[93]. Il percorso contempla tappe obbligate: una lunga fase di «addimesticamento» reciproco della coppia; una certa dose di resistenza femminile, molto variabile per fermezza e per durata (a volte palesemente inventata o enfatizzata ad uso del tribunale); l'invocazione di uno stato coniugale secondo il diritto di natura (la resistenza femminile crolla davanti alla dichiarazione «tu sei mia»); una promessa *per verba de futuro*, più volte reiterata, o giurata, oppure un matrimonio *per verba de presenti*, non solennizzato (fra le varianti di questo passaggio si potrebbe includere il matrimonio a sorpresa, successivamente contestato[94]); un rapporto sessuale regolare e durevole, che agli occhi della giovane donna costituisce l'essenza del matrimonio. Il detonatore del conflitto è sempre il fattore tempo: sia che il seduttore rinvii *sine die* la celebrazione o la solennizzazione delle nozze, sia che, con il tempo, sposi o voglia sposare, in tutta solennità, un'altra donna. Ripetitiva, quasi obbligata, è anche la strategia difensiva di questi uomini, quando vengono chiamati a rendere conto dei loro atti davanti al tribunale: la linea difensiva più comune consiste nel diffamare la giovane donna come meretrice o notoriamente lubrica, oppure nell'attribuire a lei l'iniziativa erotica, ovvero – quando i seduttori sono particolarmente sfrontati – nel negare radicalmente il rapporto sessuale, che si è avuto cura di occultare anche nei suoi preliminari[95].

Nonostante il radicale cambiamento del quadro normativo introdotto dal Concilio tridentino, questa situazione archetipa si ripropone con vistosa continuità dal secolo XV al secolo XVII.

[93] D. Hacke, in questo volume, pp. 401-405.

[94] D. Moscarda, in questo volume, pp. 424 s.

[95] Cfr. in questo volume C. Cristellon, *Ursina Basso*, A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, D. Hacke e L. Faoro. Se possa essere incluso nella cornice della seduzione il caso presentato da D. Moscarda, in questo volume, è questione controvertibile. Il verbo «addimesticarsi» per indicare il processo di avvicinamento di una coppia di innamorati è desunto da un processo fiorentino per seduzione dietro promessa di matrimonio: cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., p. 323.

Ciò che cambia, in virtù delle norme tridentine, è ovviamente la posizione dei giudici e il tenore delle sentenze; dal punto di vista degli atteggiamenti e dei comportamenti dei protagonisti delle vicende, invece, la svolta tridentina ebbe solo l'effetto di rendere tormentata – lacerata fra attrazione e senso del peccato – la giovane donna e di rendere più consapevole la strategia del seduttore, più attenta la sua dissimulazione. «Quando uno vuole aver commercio carnale con qualche puta» enuncia il protagonista di uno dei processi illustrati qui di seguito, «deve prometter di sposar quella: ché per via di quella promessa ottiene il desiderato commercio carnale e tutto quello si può e si sa desiderare». Ecco, in lucida sintesi, il programma del seduttore post-tridentino[96].

Il campionario di astuzie messe in atto per tutelare interessi patrimoniali o conseguire vantaggi economici è più vario e fantasioso di quello degli espedienti che hanno di mira la fruizione del corpo femminile. Questa maggiore varietà risulta anche dai casi che si succederanno qui di seguito.

I limiti canonici di età, per esempio, potevano offrire l'auspicato appiglio legale per sciogliere l'impegno contratto con un partner che, a un esame più attento, si fosse rivelato come un partito poco conveniente: bastava dichiarare, con l'appoggio di testimoni, che uno dei due contraenti, in genere la sposa, aveva contratto il vincolo prima di avere raggiunto l'età legittima di dodici anni. Anche la norma che invalidava i legami contratti *per vim et metum* poteva essere utilizzata per svincolarsi da una promessa o per chiedere una dichiarazione di nullità di nozze non più desiderate da chi ne aveva in vista di più appetibili[97]. Del tutto scoperti, franchi e disinvolti appaiono i laccioli tesi per catturare la ricchezza femminile. L'ereditiera era selvaggina ambita[98],

[96] L. Faoro, in questo volume, p. 492 e il testo del documento riportato nel CD-Rom allegato a questo volume, c. 54r. Ho lievemente aggiornato la grafia della frase citata.

[97] C. Meek, in questo volume.

[98] L. Blussé, *Bitters Bruid*, Amsterdam 1997, qui citato nella trad. ted., *Rosenkrieg. Ein Scheidungsdrama um Besitz, Macht und Freiheit im 17. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. 2000.

braccata fin dall'infanzia[99]. La ragazza ben dotata era esposta a ogni tipo di agguato, incluso quello cruento, ed era tragicamente inerme se orfana di padre[100]. Qualsiasi persona esperta di legge poteva escogitare uno stratagemma per impossessarsi di quella dote appetitosa: bastava attirare fuori di casa la bambina (nelle pagine che seguono ne comparirà una di undici anni), magari con il pretesto di preservarla da un'epidemia, e sceneggiare intorno a lei, ignara o frastornata, un matrimonio *per verba de presenti* con un proprio figliolo. È questa una vicenda del 1458 che ha come teatro Padova[101]. Negli stessi anni di metà Quattrocento, nello stesso ambiente padovano, un altro padre versato nel diritto, e pratico degli spazi lasciati aperti dalle norme canoniche, tenderà un agguato matrimoniale a un'orfana dodicenne o poco meno, erede di un patrimonio, avvalendosi della complicità di una sorellastra della bambina, meno di lei favorita dalla fortuna e forse non esente da invidia[102].

Ma la trappola matrimoniale funzionava anche in senso inverso. Sapientemente maneggiato, il diritto canonico vigente poteva assicurare un marito nobile e ricco a una ragazza modestamente dotata. Un padre influente poteva valersi della sua esperienza e della sua autorevolezza per collocare in modo superbo una figlia nubile che aveva raggiunto e superato – probabilmente perché la famiglia non voleva o non poteva fornirle una dote adeguata – il limite dell'età maritabile. A illustrazione di questa situazione mi varrò di un processo veneziano del 1515.

Il 30 marzo di quell'anno il nobiluomo Pietro Dandolo chiese l'intervento del tribunale patriarcale contro Quirina Bollani:

[99] C. Rensi, *Il processo matrimoniale di Andriola e Doctrina Victuri nell'Archivio Patriarcale di Venezia (1470-1478)*, tesi di laurea, Universtà di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999. Ma cfr. anche P. Benussi, in questo volume, p. 169.

[100] V. Cesco, *Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia - seconda metà del XVI secolo)*, in «Acta Histriae», 7, 1999, pp. 349-372, in particolare pp. 357-364.

[101] P. Benussi, in questo volume, p. 169.

[102] *Ibidem*, pp. 161 s.; C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume, p. 128.

accusava Quirina di «diffamarlo» e voleva che il tribunale facesse cessare questa «diffamazione». «Diffamazione» è un termine tecnico: significa che la famiglia Bollani stava spargendo la voce che la giovane Quirina aveva sposato Pietro Dandolo. Siamo di fronte a un matrimonio controverso, al quale lo *status* nobiliare dei contraenti conferisce particolare incandescenza[103].

In reazione a questa accusa, Francesco Bollani, influente procuratore di San Marco, padre di Quirina, che rappresentava la figlia in tribunale, presentò una ricostruzione dei fatti che venne corroborata da un cospicuo numero di testimoni oculari, tutti ineccepibili, fra l'altro due frati del convento dei Carmelitani, un prete e alcuni vicini dei Bollani. Tutti i testimoni deposero concordemente che tra i due giovani era stato stipulato un regolare matrimonio, in presenza della famiglia della sposa, dei due frati, del prete e dei vicini invitati alle nozze. Regista del rito era stato il sensale che aveva negoziato il parentado, un certo Zan Laner detto Golo. Poiché lo sposo aveva subordinato il suo consenso alle nozze all'aspetto fisico della ragazza, che fino ad allora non aveva mai vista, una grande tensione dovette accompagnare l'ingresso di Quirina, sontuosamente vestita «di colore paiesco», nella camera di casa Bollani, dove la comitiva nuziale era in attesa, il 13 marzo 1515.

«Misier Piero, ve ho io fornido de una bella sposa!» – così il sensale aveva commentato l'ingresso di Quirina nella stanza – «Ve piaxèla?». La risposta di Pietro Dandolo – «Ma de sì che la me piaxe» – aveva dato l'avvio alla breve cerimonia: il sensale aveva rivolto la domanda di rito ai due contraenti, aveva invocato la benedizione dei genitori sulla figlia, il futuro genero aveva chiesto di essere associato a quella benedizione, i due sposi si erano toccati la mano, «come consueto», e si erano scambiati il bacio che rientrava nella gestualità del consenso. Dopodiché Francesco Bollani aveva consegnato al genero 200 ducati in conto di dote e il sensale aveva redatto, in duplice copia,

[103] ASPV, *CM*, vol. 15, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 30 marzo 1515, mandato del vicario patriarcale Alvise Briani a Quirina Bollani.

il contratto di nozze, che era stato firmato da Pietro Dandolo da una parte, da Francesco Bollani e da un suo figliolo dall'altra[104].

Il nodo del conflitto era proprio quel contratto. Con la complicità del sensale, l'avveduto Francesco Bollani aveva predisposto una trappola matrimoniale, nella quale il giovanissimo Dandolo era caduto in pieno. Il contratto nuziale che egli aveva firmato era di quelli che a Venezia venivano equiparati a un assassinio. L'impulsività, l'orgoglio, l'istinto di indipendenza di un ragazzo appena uscito dall'adolescenza avevano fatto il gioco di Francesco Bollani e del sensale suo alleato. In effetti Pietro Dandolo non arrivava a vent'anni. Pieno di sospetti e di sentimenti di rivalsa nei confronti dei fratelli maggiori, abbagliato dall'autorevolezza e dall'influenza del suocero *in spe*, in cui contava di trovare un alleato contro i fratelli, sedotto dal miraggio del matrimonio come accesso all'età adulta, aveva accettato condizioni patrimoniali che, per un patrizio della sua ricchezza, erano drammaticamente inadeguate[105]. I 200 ducati, che non per caso Francesco

[104] ASPV, *CM*, vol. 15, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 2 maggio 1515, presentazione di 24 *positiones* da parte di Francesco Bollani come procuratore di Quirina, che contengono la versione della vicenda della parte Bollani; 4 maggio 1515, *iuramentum credulitatis* di Quirina riguardo alle *positiones* presentate dal padre; 18, 22, 23 e 25 maggio, 4 e 5 giugno 1515, deposizioni dei testimoni della parte Bollani. Il contratto di nozze, datato 13 marzo, viene trascritto nel fascicolo processuale in data 4 giugno 1515. Le frasi riferite in discorso diretto sono desunte dalla deposizione del carmelitano fra' Stefano da Venezia del 22 maggio 1515; esse ricorrono analoghe, con varianti formali, nelle deposizioni degli altri testimoni oculari.

[105] Stato d'animo e moventi di Pietro Dandolo si delineano chiaramente nel corso del processo. Fornisco qui alcune testimoninze rivelatrici. «Magnifico Padre», avrebbe detto Pietro Dandolo a Francesco Bollani, quando questi l'aveva informato della reazione iraconda dei fratelli Dandolo alla notizia del matrimonio, «io ve ho dicto che ho facto questo [matrimonio] non per vostra dote, ma perché me siate mio padre et deffensor et che questi mei fradelli non me ruinano» (ASPV, *CM*, vol. 15, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», *positiones* presentate dalla parte Bollani il 2 maggio 1515, *positio* 26). «Che ha a che far mio fradello se son maridato? Quando el se maridò lui, el non me domandò licentia» è il commento che uno dei testimoni attribuì al Dandolo nella medesima circostanza (deposizione di pre' Francesco de Mersis, 22 maggio 1515). La carriera pubblica dei patrizi veneziani era subordinata al raggiungimento di determinati limiti di età e il matrimonio dei maschi era

Bollani gli aveva versato in contanti in presenza di testimoni – il pagamento della dote era una robusta convalida legale delle avvenute nozze –, non esaurivano la dote di Quirina, ma ne costituivano la parte più tangibile, insieme ad altri 500 ducati che sarebbero stati versati al momento del trasferimento della sposa in casa Dandolo: in confronto alle doti di 8.000 e addirittura 10.000 ducati ricevute (o vagheggiate) dagli altri fratelli Dandolo, quella somma appariva addirittura un'irrisione[106]. Insomma – come uno dei fratelli di Pietro, Andrea Dandolo, ricapitolava la situazione – l'ingenuo cadetto di casa Dandolo «era stato assassinado» dal sensale Zan Laner[107]. Pietro stesso si convinse di essere stato raggirato[108].

di regola rinviato all'età adulta; in questo senso le nozze potevano apparire a un giovane come un'affermazione di indipendenza e di maturità: cfr. S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, Baltimore - London 2000, in particolare pp. 227-243.

[106] Secondo il contratto di nozze redatto da Zan Laner, la dote di Quirina Bollani era di 3.900 ducati. Solo di 1.300 ducati però era previsto il versamento in contanti: 200 ducati al momento della stipulazione del matrimonio, 800 ducati «al sposar di detta madona Quirina» (cioè al momento della solennizzazione e del trasferimento della sposa, cfr. *supra*, pp. 39-41), i residui 300 ducati da versare in un periodo di 6 anni, nell'ordine di 50 ducati l'anno. Un codicillo segreto, sottoscritto da Pietro Dandolo contemporaneamente al contratto nuziale, riduceva peraltro gli 800 ducati da versare alla solennizzazione delle nozze a soli 500 ducati, «perché ... miser Francesco non ha volesto spender più ... et miser Piero ha cussì contenté, perché la dona le ha piaciuto molto». L'importo della dote in denaro liquido figurava più alto sulla carta che nella realtà, precisava il codicillo, «per contento di sui [di Pietro Dandolo] parenti». Il resto della dote di Quirina consisteva in vestiti, gioielli e debiti del monte. Il codicillo segreto dovette essere esibito da Francesco Bollani, su richiesta della parte avversa, il 9 maggio 1515. L'entità delle doti cui i fratelli Dandolo potevano aspirare si ricava dai *capitula*, presentati da Pietro Dandolo l'8 giugno 1515, in particolare dai capitoli 4 e 13.

[107] Appena informato del matrimonio, Andrea Dandolo, fratello maggiore di Pietro, aveva scritto da Venezia a Jacopo Dandolo, un altro fratello, che si trovava a Padova, «digandoli ch'el dovesse venir a Vinexia, perché miser Piero suo fradello era sta' assassinado da Zan Lener»: ASPV, *CM*, vol. 15, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», 7 settembre 1515, deposizione di Jacopo speziale in Piazza San Marco «ad signum centauri».

[108] La versione dei fatti data da Pietro Dandolo non si discosta fattualmente da quella presentata dalla parte avversa. È dall'interpretazione dei fatti stessi, consegnata ai 21 *capitula* da lui presentati al tribunale l'8 giugno 1515, che

L'autodifesa dello sposo pentito ripropone puntualmente la strategia argomentativa che viene illustrata da Stanley Chojnacki nel processo fra Marietta Soranzo e Girolamo da Mula[109]. All'incongruità degli accordi finanziari viene dato il debito risalto; ma il principale elemento di squilibrio dell'unione controversa, la prova più vistosa della sua inverosimiglianza, è l'età della sposa. «Non è presuminile che Pietro, che ha diciotto anni circa, abbia accettato [in sposa] Quirina che ne ha ventotto e oltre». Il raggiro che aveva assicurato alla famiglia Bollani un genero nobile e ricco in cambio di una dote «tenue e modestissima» si basava su un falso di età: l'infido sensale aveva descritto a Pietro Dandolo la futura sposa come una fanciulla di diciassette o diciotto anni. Questo significa che in quell'incontro decisivo del 13 marzo 1515 in casa Bollani, in cui Quirina aveva dovuto rispondere alle aspettative dello sposo designato in fatto di bellezza, essa aveva dovuto rispondere anche alle sue aspettative in fatto di giovinezza. In quel pomeriggio e nei due giorni successivi, nei quali i due novelli sposi avevano preso dimestichezza l'uno con l'altra «in lunghi baci e carezze» («in longis basiis et blanditiis»), la giovane donna aveva recitato il ruolo dell'adolescente[110]. La trappola si configura qui come una vera congiura, messa in atto con la complicità dell'intera famiglia.

Ma né la disparità di fortuna né l'incongruenza di età erano, in termini di diritto canonico, valide ragioni per annullare un matrimonio legittimamente contratto e ampiamente documentato, anche se non consumato. Francesco Bollani e il suo sensale

emerge la sua convinzione di essere stato raggirato. Così il capitolo 17 spiega che nella negoziazione delle nozze erano state usate (da parte dei Bollani) «parole efficacissime, e tali da produrre non solamente persuasione, ma quasi costrizione [psicologica]»: Pietro, «giovane e inesperto», si era trovato a trattare con «persone prudenti ed espertissime nei negozi e negli affari del mondo». Le loro «persuasioni» lo avevano «tirato» ad aderire alle loro proposte. È evidente che fra il 16 marzo e il 30 marzo 1515 i fratelli maggiori avevano convinto il cadetto di essere stato vittima di «arti e astuzie».

[109] S. Chojnacki, in questo volume, pp. 223-225, 227-229.

[110] ASPV, *CM*, vol. 15, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani», *capitula* presentati da Pietro Dandolo l'8 giugno 1515; *positiones* presentate da Francesco Bollani il 2 maggio 1515.

conoscevano bene le regole del gioco. Il patriarca Antonio Contarini sentenziò che Pietro Dandolo era tenuto, e doveva essere «costretto», ad «aderire a donna Quirina come sua moglie e a prestarle gli ossequi maritali»[111].

Certo, in questo caso, così come in quelli analizzati da Stanley Chojnacki in uno dei capitoli che seguono, i valori connessi al matrimonio sono ragguardevoli, l'*iter* processuale è conseguentemente complesso, il dispiego di competenze legali è imponente, la sentenza è autorevole – nel processo Dandolo/Bollani essa venne emessa, come si è visto, dal patriarca in persona –, l'intera vicenda è scrupolosamente documentata. Ma sarebbe erroneo concludere che la violenza dei conflitti matrimoniali era proporzionale al prestigio o alla ricchezza delle famiglie coinvolte. Relativamente alle risorse famigliari, i 25 scudi della dote di Maria da Reggio, o gli equivalenti doni maritali, che la famiglia della giovane donna rivendicava nei confronti del promesso sposo Andrea Lappi, non erano meno rilevanti dei 2.000 o 3.000 ducati di dote, che giocarono un ruolo decisivo nel processo che oppose Girolamo da Mula a Marietta Soranzo[112]. L'onore di Caterina Armani, figlia di piccoli proprietari delle valli Giudicarie, non era meno fondamentale per la sua famiglia, né meno cruciale per la sorte delle sue numerose sorelle, di quanto lo fosse quello di una patrizia veneziana come Orsa Dolfin o di una nobile del Regno come Giovanna Maria de Sciart[113]. Per questo anche famiglie modeste mobilitavano notevoli risorse e si assicuravano il patrocinio degli avvocati più famosi per tutelare i valori materiali e immateriali che erano in gioco[114]. Del resto il processo bolognese tra Maria da Reggio, Andrea Lappi e Camillo Buganelli ci insegna che la distinzione fra valori materiali e immateriali rischia di essere un anacronismo: moventi

[111] La sentenza, emessa il 7 novembre 1515, condannava il Dandolo anche al pagamento delle spese processuali. Il 16 novembre il Dandolo si appellò al papa. Il patriarca Antonio Contarini inoltrò l'appello a Roma con scarso entusiasmo.

[112] Cfr. in questo volume L. Ferrante, pp. 340-343 e S. Chojnacki, p. 228.

[113] Cfr. in questo volume L. Faoro, S. Chojnacki e D. Moscarda.

[114] Cfr. in questo volume P. Benussi, G. Minnucci e L. Faoro.

patrimoniali e moventi emozionali, valori monetari e valori simbolici s'intrecciano qui in modo così stretto da coincidere, costituendo un incentivo poderoso alla manipolazione maliziosa della norma[115].

6. *Il matrimonio sotto il controllo della Chiesa?*

Che il Concilio di Trento avesse introdotto chiarezza in una «materia molto intricata» – definendo nettamente «se e quando si possa dire perfettamente contratto il matrimonio» ed eliminando in tal modo alla radice i «disordini» connessi all'incertezza del vincolo – appariva già un dato di fatto acquisito agli occhi dei giuristi del secolo XVII, come risulta dall'autorevole giudizio del cardinale Giovanni Battista De Luca che sarà citato più avanti[116]. Rapportato agli esiti della storiografia contemporanea, il giudizio del cardinale e giurista secentesco appare tanto condivisibile quanto riduttivo rispetto alla portata della svolta tridentina[117]. Per ragioni di coerenza istituzionale, la Chiesa cattolica e la storiografia ad essa legata dovettero sottolineare gli aspetti di continuità della riforma matrimoniale tridentina rispetto alla dottrina e soprattutto alla prassi antecedente; ma più lo sguardo dello storico penetra nella documentazione che fu prodotta e condizionata da quella riforma, più la riforma stessa si configura come una rottura con il passato e come l'inizio di una fase totalmente nuova della regolamentazione del matrimonio in Italia[118]. Per usare una formula icastica e consapevolmente unilaterale, se prima di Trento a fare il matrimonio era il consenso, dopo Trento a fare il matrimonio era il sacerdote[119]. Manzoni ci insegna che, se il parroco non voleva, il matrimonio non si faceva, per determinati che fossero i promessi sposi. Il controllo della Chiesa, che prima della svolta era circoscritto ai matri-

[115] L. Ferrante, in questo volume.

[116] D. Moscarda, in questo volume, p. 423.

[117] D. Hacke, in questo volume, pp. 397 s.

[118] D. Quaglioni, in questo volume, pp. 76-78.

[119] *Ibidem*, p. 77.

moni conflittuali – e che anche qui doveva venire a patti con la legislazione secolare, con le consuetudini e le tradizioni locali, con l'opinione pubblica –, dopo la svolta divenne capillare e ineludibile, anche se non valse a eliminare astuzie e imposture, ma solo a configurarne diversamente lo spazio[120]. Mentre nei secoli XV e XVI il maggior numero dei matrimoni e delle unioni sfuggiva all'occhio del clero, oppure cadeva sotto quell'occhio solo nella misura in cui lo volevano i contraenti e le loro famiglie, il secolo XVII non conosce altro matrimonio che quello ecclesiastico. Perfino le nozze a sorpresa, così invise alla Chiesa da comportare la scomunica, traevano la loro validità dalla presenza – fisica e mentale – del parroco[121]: dove non c'era la Chiesa, non c'erano nozze[122].

Se sulle intenzioni programmatiche dei decreti tridentini non sussistono dubbi[123], la misura in cui quelle intenzioni e quel programma plasmarono e condizionarono la vita di relazione e i comportamenti sessuali degli italiani appare insicura. Il fatto incontrovertibile che i decreti conciliari rivoluzionarono il rito e il percorso matrimoniale non significa che essi riuscissero a conferire al clero secolare quel completo controllo dei rapporti coniugali e para-coniugali che era apparso ai riformatori tridentini come un obiettivo realizzabile. A livello di prassi quotidiana i risultati della ricerca sono frammentari, le conclusioni appaiono premature.

Laddove l'esplorazione documentaria ha avuto un impianto sistematico, essa ha dimostrato che i tribunali vescovili misero i loro apparati al servizio del programma tridentino del controllo totale, adottando in alcuni casi una linea di straordinaria severità. I documenti milanesi dell'età borromaica e post-borromaica

[120] L. Faoro, in questo volume, pp. 431-442 e *supra*, pp. 44 s.

[121] D. Moscarda, in questo volume.

[122] D. Quaglioni, in questo volume, pp. 76 s.

[123] G. Zarri, *Il matrimonio tridentino*, in P. Prodi - W. Reinhard (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483, ora in G. Zarri, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 203-250.

parlano di multe schiaccianti che colpiscono il concubinato (200 scudi), di interdizioni dalla chiesa, di mandati d'arresto, di fughe notturne sui tetti, di incarcerazioni femminili; a Pisa troviamo dei trasgressori candidamente inconsapevoli della loro trasgressione – anzi probabilmente convinti di aver stipulato un vincolo legittimo – che si vedono comminare pene fra le più dure (le galere, il bando) per aver stipulato un matrimonio «clandestino», cioè un matrimonio pre-tridentino; a Trento il tribunale vescovile emana a più riprese condanne al carcere; a Siena la linea di repressione dell'adulterio e del concubinato fa registrare denunce e arresti[124].

Sono misure che si prestano ad essere interpretate come testimonianze di una notevole durezza repressiva. Ma questa durezza potrebbe essere un sintomo di debolezza piuttosto che di forza, un segno di fallimento piuttosto che di successo: le autorità ecclesiastiche tendevano forse ad adottare una linea d'intransigenza – in contrasto con lo stile mite e conciliante che aveva precedentemente improntato la prassi dei loro tribunali in materia matrimoniale – per effetto della tenace resistenza che i fedeli opponevano alle nuove norme e alla nuova prassi?

In effetti la «fortissima resistenza» che i decreti tridentini incontrarono nella fase della loro applicazione – e che un solitario studioso di cause matrimoniali, Pietro Rasi, aveva rilevato più di mezzo secolo fa – trova nelle ricerche in corso sempre nuove conferme. È una resistenza pragmatica, che viene dal

[124] Su Milano cfr. F. TERRACCIA, «Anticipazioni sui processi matrimoniali conservati nei fondi 'Foro criminale' e 'Foro civile' dell'Archivio Storico Diocesano di Milano», comunicazione al settimo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 9-10 dicembre 2000; su Pisa cfr. S. LUPERINI, *Concubini, adulteri, sposi clandestini dopo il Concilio di Trento. Uno studio sui processi criminali e matrimoniali della diocesi di Pisa (1563-1595)*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. A. Prosperi, a.a. 1997-1998 e la stessa autrice, in questo volume; su Trento cfr. L. FAORO, «I processi matrimoniali del tribunale vescovile di Trento», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa I Tatti, 9-10 settembre 1999; su Siena cfr. O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994, pp. 183-202.

basso[125]: dopo l'entrata in vigore delle norme tridentine molti matrimoni continuarono a conformarsi, per decenni, alla prassi che il Concilio aveva invalidato. Di particolare favore godeva nei ceti popolari il costrutto canonico del matrimonio presunto, che in sostanza legittimava il rapporto sessuale tra fidanzati. Applicando a questa pratica l'etichetta di «concubinato» e bollandola come reato, la normativa tridentina aveva criminalizzato un costume largamente diffuso, che permetteva ai meno ricchi di dilazionare il matrimonio – cioè il giorno in cui, con più agio, la coppia avrebbe potuto affrontare le spese delle nozze – senza rinunciare alla dimensione della sessualità[126].

La tenacia con la quale le consuetudini pre-tridentine erano ancorate nella memoria collettiva è documentata in questo volume da un processo pisano del 1584, i cui protagonisti ritengono evidentemente di avere concluso un matrimonio legittimo, salvo il crisma di una formalità, che l'esperienza delle generazioni precedenti aveva insegnato a considerare dilazionabile[127]. Analogamente i comportamenti a prima vista irrazionali e autolesivi dei protagonisti di un processo trentino del 1661, anch'esso analizzato nelle pagine successive, diventano plausibili nell'ottica del matrimonio presunto: l'arrendevolezza di Caterina Armani a un innamorato inaffidabile, la complice passività della sua famiglia, l'insistenza su una possibile gravidanza – sperata o temuta? – avrebbero predisposto un tribunale pre-tridentino a emettere una sentenza favorevole al matrimonio, come quella che, più di un secolo prima, aveva chiuso la vertenza tra Fiore dalla Piazza e Domenico Baruchelli[128]. La memoria secolare che Caterina Armani e la sua famiglia dimostrano in tal modo di avere nei confronti della regolamentazione matrimoniale anteriore alle disposizioni tridentine non è da considerare come un fenomeno isolato. Nel 1631, per esempio, un artigiano bellunese

[125] P. RASI, *L'applicazione delle norme*, cit.

[126] A. FARGE, *La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle*, Paris 1986, p. 90.

[127] S. Luperini, in questo volume.

[128] L. Faoro e A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume.

e il suo avvocato, avendo dimostrato da un lato la verosimiglianza di uno scambio della promessa, dall'altro la plausibilità di un rapporto sessuale – singolo e alquanto precario – con l'adolescente che il giovanotto aspira ad avere in moglie, si aspettano dal tribunale vescovile una sentenza favorevole alle nozze: anche qui ci troviamo di fronte, a distanza di quasi ottanta anni dal Concilio, a una testimonianza della sopravvivenza, nella memoria popolare, del matrimonio presunto[129].

La conclusione che le direttive tridentine avessero bisogno di un secolo per penetrare in quella fucina ideale, che elaborava casi giudiziari, sentenze e consulti legali, rifondendoli in una cultura giurisprudenziale di base – e orientando in tal modo gli atteggiamenti dei fedeli nell'amore e nel matrimonio –, non è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, troppo ardita. L'audacia delle ipotesi di lavoro che i primi risultati delle ricerche in corso autorizzano a prendere in considerazione si alimenta del nostro attuale disorientamento circa i tempi dell'effettiva penetrazione delle norme conciliari nel vissuto quotidiano: di conseguenza iscrivere la documentazione processuale matrimoniale post-tridentina nel quadro della normativa tridentina significa dare per dimostrata una premessa che appare molto dubbia.

Macroscopici casi di pubblico concubinato che si sottraggono alla repressione[130]; giudici ecclesiastici che si dichiarano impotenti a mandare in esecuzione (nello Stato della Chiesa) sentenze intese a sanare convivenze extra-coniugali coronate dalla nascita di diversi figli[131]; vicari che sposano il principio dell'autorità paterna nella stipulazione dei matrimoni[132]: sono dati che impongono cautela nel valutare l'effettiva portata del passaggio delle direttive tridentine nella prassi del controllo sociale. La cautela appare tanto più imperativa, quanto più enigmatica resta, in

[129] ACVB, *Processi matrimoniali*, vol. 4, fasc. 2.

[130] D. WEINSTEIN, *The Captain's Concubine*, Baltimore - London 2000.

[131] GIOVANNI BATTISTA CIARLINI, *Controversiae forensium iudiciorum libri duo*, 2 voll., Venetiis MDCXXXVII e MDCXLVII, 2 voll., liber II, caput CLXXIV. Il passo mi è stato segnalato da L. Faoro, che sta preparando un saggio su questo caso.

[132] D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 263-268.

alcuni archivi, la discontinuità della documentazione. La causa a cui ascrivere la «drastica riduzione» del numero dei processi discussi nel corso del Seicento in un tribunale importante come quello fiorentino è del tutto oscura[133].

7. *Una fonte polisemica*

Il capitolo più enigmatico del presente volume è ambientato a Bologna nel 1550. Le vicende delle tre coppie di sposi, promessi o presunti, le cui vite s'intrecciano in quel contributo, sfidano l'attitudine investigativa del ricercatore e mettono alla prova la sua perspicacia. L'ingegnosa ricostruzione che ci viene proposta, utilizzando finanche i più tenui indizi contenuti nel fascicolo, non elimina, né intende eliminare, il residuo oscuro dell'intreccio. La dinamica di affetti ed interessi che regola il giuoco dei rapporti cangia a ogni svolta della documentazione e i cinque personaggi in cerca di storico tengono il volto nella penombra. La plausibilità che l'autrice ha conferito loro è una plausibilità pienamente consapevole del suo limite[134].

Gli sposi contesi di Bologna sono un monito ermeneutico ad uso di autori e lettori. Agli uni e agli altri essi ricordano il limite intrinseco alla fonte che questo volume privilegia, tracciando una linea d'ombra, oltre la quale lo sguardo dello storico non riesce a spingersi[135]. In quanto lezione di ermeneutica, però, il capitolo bolognese non è isolato. Almeno altri due capitoli del volume addestrano il lettore alla vigilanza e al discernimento critico riguardo al processo matrimoniale come fonte, anche se la lezione che se ne ricava non coincide con quella che si ricava dall'intreccio delle vicende bolognesi.

I due capitoli che cito come esempi – ambientati rispettivamente nella Padova di metà Quattrocento e nella Venezia del primo Seicento – hanno in comune la caratteristica di essere bifronti:

[133] *Ibidem*, pp. 168-176.

[134] L. Ferrante, in questo volume.

[135] D. Hacke, in questo volume, pp. 395 s.

uno stesso conflitto ha prodotto – in ambedue i casi – due documenti di diverso carattere. Quando una vicenda si stratifica in due documenti di diversa genesi e natura, essa si raddoppia, qualche volta si triplica, divaricandosi in storie diverse. La lite tra Ursina Basso e Alvise Soncin (1456-1458) genera due storie diverse a seconda che venga presentata nella versione del famoso giurista, incaricato di sostenere con il suo *consilium* la causa della ragazza davanti al tribunale di Padova, ovvero che venga perorata in seconda istanza davanti al tribunale veneziano. Il *consilium* di Bartolomeo Cipolla ci racconta la storia senza tempo dello studente di condizione ragguardevole, che si sottrae al controllo della famiglia per legarsi a una ragazza di sua scelta; il processo veneziano invece ci dipinge il quadro di una convivenza tendenzialmente coniugale, ma ambigua, nebulosa, instabile (e nelle pieghe di questo processo balena per un attimo una gravidanza, che le due parti in lite sembrano concordi nel passare sotto silenzio)[136]. Analogamente la storia di Perina Gabrieli e di Giovanni Palazzolo (1620) si sdoppia in due storie molto diverse, a seconda che venga raccontata nel processo intentato davanti al tribunale ecclesiastico oppure in quello celebrato davanti al Santo Uffizio[137]. Davanti al tribunale patriarcale Perina si presenta come giovinetta schiva e operosa, che conduce una vita verginale all'ombra della madre, tutelata dal nome onorevole delle sorelle, e che si sottrae a lungo, con pudore, alle brame di Giovanni Palazzolo, prima di arrendersi – e solo dietro promessa di matrimonio – alla sua persecuzione erotica: una vittima. Nel processo inquisitoriale intentatole per «strigarie» è invece una giovane donna innamorata, che ha abbastanza iniziativa da mettere in atto scenografici incantesimi d'amore, per avvincere a sé l'uomo che corrisponde ai suoi bisogni affettivi ed è, al tempo stesso, in grado di assicurarle la sussistenza materiale[138].

[136] Cfr. in questo volume G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, e C. Cristellon, *Ursina Basso.*

[137] La denuncia di Giovanni Palazzolo al Santo Uffizio fu certamente una misura per prevenire e bloccare il processo matrimoniale intentato da Perina Gabrieli. Stessa situazione in M. MILANI, *Un processo di stregoneria*, cit., in particolare pp. 14-16.

[138] D. Hacke, in questo volume.

Gli sposi contesi di Bologna ci ricordano che il processo matrimoniale è una fonte evasiva; la duplice Ursina e la duplice Perina precisano che il processo matrimoniale è una fonte polisemica. In questo senso la lezione ermeneutica che ci viene dai primi trova nelle seconde la sua precisazione: non l'evasività ma la polisemia è, nel maggior numero dei casi, il tratto caratterizzante del processo matrimoniale come documento. La polisemia può risultare dal collegamento del fascicolo matrimoniale con documenti ad esso esterni (quando la vicenda ha prodotto, accanto al processo di partenza, altri processi o atti di diverso tipo), oppure può essere interna al fascicolo (quando questo giustappone e contrappone, come di regola avviene, due versioni dei fatti, quella dell'attore/attrice e quella del convenuto/a, che a loro volta si rifrangono in una molteplicità di altre versioni, quelle dei testimoni).

Un esempio di polisemia interna al fascicolo processuale offre l'ultimo capitolo di questo volume, che ricostruisce una vicenda del 1772[139]. Oltre alla voce dei due protagonisti, il fascicolo livornese ci restituisce le voci dei loro avvocati. I lunghi memoriali, con i quali gli avvocati commentano le versioni contrapposte dei fidanzati in lite, aprono incrinature di dubbio nei reciproci costrutti legali, finendo con il delineare in modo assai plausibile il percorso psicologico di una ragazza, a cui un anello di perle brillanti e i tripudi famigliari non riescono, in ultima istanza, a far accettare un pretendente privo di attrattive[140]. La voce del giudice ecclesiastico arricchisce ulteriormente la polifonia di questa ben documentata vicenda. Attraverso la sua sentenza canonicamente anomala – un fidanzamento non poteva essere sciolto se non per gravi e ben attestate ragioni – il proposto livornese accetta e accredita quell'ideale del matrimonio d'inclinazione che a questa data, nella seconda metà del Settecento, si viene affermando anche in Italia[141].

[139] C. La Rocca, in questo volume (l'autrice si avvale, per la ricostruzione della vicenda, anche di documentazione esterna al fascicolo processuale).

[140] *Ibidem*, pp. 542-545.

[141] R. Bizzocchi, *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Roma - Bari 2001.

La polisemia dei fascicoli matrimoniali è l'alleata del ricercatore. Le immagini doppie e triple, le versioni contraddittorie, i dati divergenti creano il campo di tensione nel quale lo storico discerne, nei casi più felici, il filo di una ricostruzione plausibile della situazione conflittuale. Il documento monosemico può invece precludere l'esercizio della facoltà dianoetica e restringere lo spazio del gioco combinatorio. L'armonia delle versioni, il concerto delle voci sono da accogliere con diffidenza.

Se un marito, ad esempio, chiede e ottiene l'annullamento del matrimonio per «impedimento di adulterio» – sostenendo cioè di avere avuto con l'attuale moglie una relazione adulterina, vivente il primo marito di lei, e di averle promesso di sposarla appena questi fosse morto –, se la moglie conferma il suo racconto, se i testimoni corroborano la versione unitaria con bella sintonia, chi ci assicurerà che dietro questa armonia non vi sia una richiesta di divorzio consensuale, che apra ad ambedue i coniugi la via a nuove nozze[142]?

[142] Archivio della Diocesi di Barcellona, processo n. 1013 (1449-1551), presentato da J. HERNANDO DELGADO, «Lo stato della ricerca sui processi matrimoniali in Spagna», comunicazione all'ottavo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Venezia, Archivio Storico del Patriarcato, 5-7 luglio 2001. Per l'impedimentum *de adulterio*, in base al quale il matrimonio fu dichiarato nullo, cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 384 s., 388-390.

«Sacramenti detestabili». La forma del matrimonio prima e dopo Trento

di *Diego Quaglioni*

Nell'apertura del titolo II, nel libro I delle Istituzioni di Giustiniano, «prima legum cunabula»[1], gli incunaboli della *scientia civilis* sui quali si compivano le iniziali letture e riflessioni di coloro che si formavano agli studi giuridici, la definizione del diritto naturale come ordine giuridico soggiacente ad ogni ordinamento positivo indica il matrimonio come istituto principe, originato da una norma abbracciante l'universalità degli esseri viventi[2]:

«Ius naturale est, quod natura omnia animalia docuit. nam ius istud non humani generis proprium est, sed omnium animalium, quae in caelo, quae in terra, quae in mari nascuntur. hinc descendit maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus, hinc liberorum procreatio et educatio: videmus etenim cetera quoque animalia istius iuris peritia censeri».

«Maris atque feminae coniugatio, quam nos matrimonium appellamus». Accursio, glossando questo luogo intorno alla fine del terzo decennio del XIII secolo[3], poteva già raccogliere una

[1] Così si legge nella costituzione *Imperatoriam maiestatem* (§ 3), che funge da proemio alle Istituzioni: IMPERATORIS IUSTINIANI *Institutionum libri quattuor*, with Introductions, Commentary, and Excursus by J.B. MOYLE, Oxford 1912[5], rist. 1964, p. 95.

[2] J. 1, 2 (*de iure naturali, gentium et civili*), pr. (*ibidem*, p. 100).

[3] Per i dati correnti sulla vita e l'opera del glossatore (1181/1185-1260?) cfr. P. FIORELLI, *Accorso*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, I, Roma 1960, pp. 116-121. Sull'incerta datazione della Glossa, e in particolare sulla supposta duplice redazione dell'apparato sulle Istituzioni, cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 179-182.

duplice tradizione dottrinale, fondendo insieme i motivi schiettamente civilistici che gli derivavano dal magistero di Azzone con l'insegnamento della canonistica grazianea[4]. Quest'ultimo impregna di sé la Glossa accursiana, celebre per l'identificazione del *ius naturale* col *ius divinum* e per l'espressa allegazione del *Decretum*: «Secundum cano[nes] ius naturale dicitur quod in lege Mosaica, vel in evangelio continetur: ut in prin[cipio] decretorum: et tunc dic natura, id est, Deus»[5].

In conseguenza di ciò la Glossa riconduce l'istituzione del matrimonio al diritto divino-naturale («idest ab hoc iure naturali, scilicet Deo, qui primo Adam Evae coniunxit, et in paradiso deliciarum posuit»)[6], distingue la mera commistione sessuale (*coniunctio corporum*) dalla causa del matrimonio (*coniunctio animorum*)[7], e nel delineare una dottrina del triplice fondamento dell'istituto nel diritto divino-naturale, nel diritto delle genti e nel diritto civile, attribuisce a quest'ultimo, con chiara deri-

[4] Cfr. AZONIS *Summa. Locuples iuris civilis thesaurus*, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, MDLXXXIIII, coll. 471-474 (*In V. Librum Codicis*, Rub. *De nuptiis* [C. 5, 4], nn. 1-18). Per la vita e l'opera del glossatore († 1229-1230?) cfr. P. FIORELLI, *Azzone*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IV, Roma 1962, pp. 774-781. Cfr. ora sul tema l'ampio saggio di G. MARCHETTO, *I glossatori di fronte al diritto canonico: matrimonio e divorzio nella riflessione di Azzone († 1220 ca.)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 26, 2001, pp. 53-110.

[5] Glo. «ius naturale est, quod natura», *Inst., de iure naturali, gentium, et civili* (J. 1, 2, pr.), in *Institutionum* DN. IUSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS *Libri Quatuor*, Ex vetustissimis, ac recentioribus Exemplaribus, Theophiloque antecensore repraesentati, cum Scholiis Accursii, Lugduni 1575, col. 12: «*Ius naturale est, quod natura.*] idest Deus ... Et not. quod quatuor modis ius naturale ponit. Quandoque pro iure gentium ... Quandoque pro iure pactorum ... Quandoque pro eius contrario, scilicet pro eo, quod rescindit pacta ... Quandoque pro instinctu naturae: ut hic et ff. eo. l. j. §. ius autem naturale [D. 1, 1, 1, § 3]. Sed secundum cano. ius naturale dicitur quod in lege Mosaica, vel in evangelio continetur: ut in prin. decretorum [*dictum a.* c. 1, D. 1]: et tunc dic natura, id est, Deus ».

[6] Glo. «hinc», *ibidem*, col. 13.

[7] Glo. «coniugatio», *ibidem*: «scilicet non animorum sed corporum. ut ff. de regul. iur. l. nuptias [D. 50, 17, 30]». La *regula iuris* allegata è il celebre frammento ulpianeo che recita: «Nuptias non concubitus, sed consensus facit».

vazione azzoniana, l'aggiunta delle solennità giuridiche del matrimonio[8]:

«*Matrimonium.*] idest effectum matrimonii. Et sic nota, quod matrimonium quo ad originem est de iure naturali, scilicet de Deo: ut hic dicitur. de iure gentium etiam dici potest: quia ab eo receptum est. De iure civili etiam dici potest: quia formam ei adiunxit et solennitatem, secundum Azon. ut patet infra, de nup. per totum titulum [J. 1, 10] ... unde debet dici iure civili: ut ff. de iusti. et iu. l. ius civile [D. 1, 1, 6]».

Il diritto civile, nel senso originario di diritto proprio e particolare di una comunità civile (*ius proprium civitatis*), non è infatti che mutevole specificazione e integrazione della *naturalis ratio*, della ragione naturale che si traduce nello stesso diritto delle genti, come per il glossatore dimostra appunto l'istituto del matrimonio[9]. Le solennità del matrimonio non sono perciò che il rivestimento, indotto dal diritto civile scritto e non scritto (cioè dalla consuetudine o dalla sua positivizzazione), di un istituto la cui essenza, riposta nel consenso, ha origine in un ordine indisponibile perché precedente e sovrastante ogni norma di diritto umano. In tal senso, ancora con forti reminiscenze canonistiche, il glossatore può interpretare il successivo titolo *de nuptiis* (J. 1, 10), e soprattutto il celebre *initium* del titolo *de patria potestate* (J. 1, 9, § 1), dove il matrimonio trova la sua prima definizione: «Nuptiae autem sive matrimonium est viri et mulieris coniunctio, individuam vitae consuetudinem continens»[10]. Di grande importanza è la glossa «coniunctio», che conferma il significato teologico ed il carattere sacrale dell'unione matrimoniale («coniunctio animorum et corporum»)[11]:

[8] Glo. «matrimonium», *ibidem*. Su questo punto cfr. ancora G. MARCHETTO, *I glossatori di fronte al diritto canonico*, cit., p. 76.

[9] Glo. «ius civile», *Inst., de iure naturali, gentium et civili* (J. 1, 2, § 1), *ibidem*, col. 14: «*Ius civile.*] ut sunt statuta terrarum: quae iura municipalia dicuntur ... et sic dicitur ad differentiam iuris naturalis, id est, iuris gentium ... dicitur quoties adiicitur aliquid iuri naturali, ut in matrimonio modo diximus ...».

[10] J. 1, 9, pr. (IMPERATORIS IUSTINIANI *Institutionum libri quattuor*, cit., p. 125).

[11] Glo. «coniunctio», *Inst., de patria potestate* (J. 1, 9, § 1), in *Institutionum* DN. IUSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS *Libri Quatuor*, cit., col. 40.

«*Coniunctio.*] animorum, non corporum tantum, ut ff. de regul. iur. l. nuptias [D. 50, 17, 30]. Et illa coniunctio animorum significat unionem, quae consistit inter Deum, et iustam animam. Unde apostolus: Qui adhaeret Deo, unus spiritus est cum eo [1 *Cor* 6, 17]. Reliquum, scilicet coniunctio corporum, designat conformitatem, quae consistit in carne inter Christum, et sanctam ecclesiam, idest humanum genus. Unde Evangelista, Verbum caro factum est, et habitavit in nobis [*Jo* 1, 14]».

Ancor più notevole è, infine, la glossa «individuam», che sottolinea la pertinenza della costanza dell'unione alla sfera dell'*affectio*, cioè della soggettività del proponimento (con un significativo parallelismo rispetto alla definizione stessa della giustizia, «constans et perpetua voluntas»)[12], in contrapposizione alla mera fattualità della separazione dei coniugi[13]. Non è senza significato, a questo proposito, che il glossatore introduca qui il problema della permissione legale del concubinato, dell'unione

[12] Glo. «individuam», *Inst., de patria potestate*, § 1 (J. 1, 9, § 1) in *Institutionum* DN. IUSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS *Libri Quatuor*, cit., col. 40. Glo. «iustitia», *Inst., de iustitia et iure* (J. 1, 1, pr.), *ibidem*, coll. 9-10: «Haec iustitiae definitio potest intelligi de divina iustitia. quasi dicat Divina iustitia est voluntas constans, et perpetua, etc. et secundum hoc, haec verba in ea posita sunt plana ... Vel dic ... quod de fragili hominum iustitia loquitur. quasi dicat iustitia humana, vel quae est in homine, est voluntas constans etc. Et secundum hoc illa duo verba, constans, et perpetua, abiiciuntur extra, quia homini non possunt convenire, cum scriptum sit, quod septies in die cadit iustus [*Pv* 24, 16] ... Item quod in fi. dicit, suum unicuique tribuens, intellige quantum ad affectionem, quia ad actum non potest. quasi dicat habens affectum tribuendi ... sic et de matrimonio, quod est individuum, ut infra de pat. pot. in princ. [J. 1, 9, § 1] licet interdum dividatur, ut patet C. de repu. l. consensu [C. 5, 17, 8]».

[13] Fondamentale, per una rassegna delle fonti normative così come per una ricostruzione dell'istituto secondo le grandi linee di sviluppo della dottrina civilistica e canonistica dell'età intermedia, è la 'voce' di G. DI RENZO VILLATA, *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376. Cfr. inoltre A. MARONGIU, *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 482-507, con l'amplissima letteratura allegata. Per una riconsiderazione del tema in rapporto ai processi matrimoniali cfr. D. QUAGLIONI, *«Divortium a diversitate mentium». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 54; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 95-118.

di fatto alla quale può non essere estranea l'*affectio*, come lo stesso Graziano aveva riconosciuto dichiarando che l'*affectus* trasforma il concubinato in *coniugio*[14]. Il concubinato manca però, a differenza del matrimonio, di quella «divini et humani iuris communicatio» della celebre definizione del matrimonio in Modestino (D. 23, 2, 1), che Accursio, seguendo Azzone e parallelamente alla coeva dottrina canonistica, combina e congiunge strettamente con la definizione gaiana[15]:

«*Individuam.*] quo ad affectionem. sic supra de iust. et iur. in princ. [J. 1, 1, pr.] Actu enim plerunque fit separatio, tam iure veteri, quam novo permittente, ut C. de repu. l. consensu. in prin. [C. 5, 17, 8, pr.] et in auth. de nup. §. si ergo. col. iii. [Auth., Coll. IV, 1, 15, § 1 = Nov. XXII, 15, § 1] et in auth. ut lice. ma. et avi. §. quia vero. col. viii. [Auth., Coll. VIII, 18, 8, pr. = Nov. CXVII, 18, 8, pr.] Sed nunquid hanc affectionem habet aliquis ad concubinam quandoque? Certe sic, et ideo adiicias huic definitioni, divini, et humani iuris communicatio, ut ff. de ri. nup. l. j. [D. 23, 2, 1] Divini, quia eiusdem sectae debent esse, ut non sit unus Christianus, et alter Iudaeus, ut C. de Iudae. l. ne quis [C. 1, 9, 6]. Humani, quia forum viri sequitur uxor, ut ff. ad muni. l. fi. §. i. [D. 50, 1, 38, § 3] sed secus est in concubina, vel qualibet minus legitima uxore, ut ff. ad muni. l. de iure. §. fi. [D. 50, 1, 37, § 2] licet concubinatus iure permittente sit. ff. de concu. l. in concubinatu. in fi. [D. 25, 7, 3, § 1]».

[14] *Dictum post* c. 3, D. XXXIV: «Concubina autem hic ea intelligitur, quae cessantibus legalibus instrumentis unita est, et coniugali affectu adsciscitur: hanc coniugem facit affectus concubina vero lex nominat». Cfr. anche il *dictum post* c. 5, C. XXXII, q. III, dove Graziano afferma che l'*affectus coniugalis* trasforma i *fornicarii* in *coniuges*. Si veda a questo proposito J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989 (rist. 1996), p. 116 e nota 25 e p. 382, con relativa bibliografia.

[15] Glo. «individuam», *Inst., de patria potestate*, § 1 (J. 1, 9, § 1), in *Institutionum* DN. IUSTINIANI SACRATISS. PRINCIPIS *Libri Quatuor*, cit., col. 40. AZONIS *Summa*, cit., In V. Librum *Codicis*, Rub. *De nuptiis* [C. 5, 4], n. 1, col. 471: «Sunt autem nuptiae, sive matrimonium coniunctio viri et mulieris individuam vitae consuetudinem continens, et divini et humani iuris communicatio, ut Institu. de pat. potesta. [J. 1, 9, § 1] et ff. eo. l. j. [D. 23, 2, 1] ... Individuam ideo ponitur, quia huius debent esse propositi a principio, ut si semper viverent, in eodem habitu matrimonii essent: et ideo dicitur consortium omnis vitae. Sic et dicitur Augustus ab augendo propter voluntatem. Et in definitione iustitiae dicitur iustus reddere unicuique ius suum ex proposito animi tantum ... Certum est enim quandoque matrimonium dividi infausto auxilio, ex quibusdam causis, ut infra de repud. l. consensu [C. 5, 17, 8]. Et certum est principem non semper augere imperium: et certum est iustum etiam in die septies cadere [*Pv* 24, 16]».

Basti ciò a mostrare quanto la civilistica medievale si sia trovata attratta, nell'interpretazione delle norme del diritto romano giustinianeo, nell'orbita teologico-giuridica dei canoni e della riflessione canonistica. Parimenti la canonistica grazianea e postgrazianea si nutre dei paradigmi romanistici, preparando alla scienza giuridica più matura il terreno e gli strumenti per operare quella sorta di simmetria *en trompe-l'œil* fra lo spirituale e il temporale, che caratterizza la stagione del diritto comune classico[16].

Nella Glossa ordinaria al *Decretum* di Graziano, opera di Giovanni Teutonico redatta a ridosso del Concilio Lateranense IV e a breve distanza dal compimento della Glossa accursiana, tale compenetrazione è ormai manifesta. Dove Graziano, nel *dictum ante* c. 1, C. XXVII, q. II, ricalcando la formula delle Istituzioni di Giustiniano aveva dichiarato il matrimonio «viri mulierisque coniunctio, individuam vitae consuetudinem retinens», la Glossa appone a mo' di *suppletio* la definizione di Modestino[17]:

«*Retinens*.] supple divini, et humani iuris communicatio. ff. de ri. nup. l. I. [D. 23, 2, 1] eiusdem enim religionis debent esse. C. de Iudae. ne quis [C. 1, 9, 6]. 28. q. I. cave [c. 15, C. XXVIII, q. I]».

Altrettanto si deve dire della decretalistica, a cominciare dall'opera dello stesso compilatore del *Liber Extra* di Gregorio IX (1234), quel Raimondo da Peñafort autore, insieme a una *Summa de iure canonico* e a una *Summa de casibus poenitentiae*, di una *Summa de matrimonio* redatta intorno al 1235. La sua definizione del matrimonio sintetizza ormai il deposito di un'intiera tradizione teologico-giuridica, destinata a perpetuarsi, anche

16 P. Prodi, *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000, p. 130, con riferimento a una formula usata da Pierre Legendre.

17 Glo. «retinens», *ad Dict. a.* c. 1, C. XXVIII, q. II, in *Decretum Gratiani emendatum et notationibus illustratum Una cum glossis, Gregorii XIII. Pont. Max. iussu editum. Ad exemplar Romanum diligenter recognitum*, Lugduni, apud Gulielmum Rovillium, sub scuto Veneto, MDLXXXIIII, col. 1508. Su Giovanni Teutonico († 1216) cfr. E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 216-217, con annessa bibliografia.

oltre la riforma tridentina, fino ai moderni codici di diritto canonico[18]:

«Matrimonium est viri, et mulieris coniunctio individuam vitae consuetudinem retinens. Caussa 27. q. 2. §. I. [c. 1, C. XXVII, q. II] extr. de praesumt. c. *Illud* [c. 11, X, II, 23], instit. de patr. potestat. in princ. [J. 1, 9, § 1] ...

Coniunctio, scilicet animorum, et matrimonialis ...

Individuam vitae consuetudinem retinens. Hoc est, quod neuter absque consensu alterius potest continentiam profiteri, et orationi vacare, et quod inter eos, dum vivunt, vinculum permaneat coniugale, ut neutri liceat se alteri copulare ...

Potest etiam aliter diffiniri. Matrimonium est maris, et feminae coniunctio, consortium communis vitae, divini, et humani iuris communicatio, ff. de ritu nup. l. I. [D. 23, 2, 1]».

A Raimondo da Peñafort possiamo ricorrere anche per cogliere la più compiuta espressione del principio consensualistico: «Contrahitur ... matrimonium solo consensu, qui solus si defuerit, cetera etiam cum ipso coitu celebrata frustrantur»[19]. Di qui la radicale soluzione imposta, non senza una prudenziale sottomissione all'altrui miglior giudizio, alla disputa sui matrimoni clandestini, giacché non può giudicarsi che costituisca il vincolo coniugale la copula carnale seguita alla promessa ingannevole, da parte di colui che non nutre alcun proposito di contrarre matrimonio[20]:

«Pone, quod aliquis desponsat aliquam, non habens propositum contrahendi, sed decipiendi, ut sic possit ab ea copulam extorquere carnalem; numquid stabit hoc pro matrimonio?

In hoc casu diversi diversa sentiunt; mihi tamen videtur, salvo meliori iudicio, quod si ille non proposuit eam ducere in uxorem, nec umquam consensit in eam, non debet ex illo facto matrimonium iudicari, quum in eo substantia

[18] S. RAYMUNDI DE PENNAFORT ORDINIS PRAEDICATORUM *Summa, Textu Sacrorum Canonum, quos laudat, aucta, et locupletata ad Veterum Codicum fidem recognita, et emendata*, Verona, Agostino Carattoni, 1743, IV, 2, §. I (*Quid sit matrimonium, et unde dictum*), pp. 469-470. Della *Summa de matrimonio* si può vedere anche l'ed. X. OCHOA - A. DIEZ, Roma 1978. Per notizie e bibliografia sull'opera del grande teologo e canonista domenicano cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 219-220.

[19] *Ibidem*, IV, 2, §. 2 (*Qualiter contrahatur matrimonium?*), p. 470.

[20] *Ibidem*.

coniugalis contractus non valeat inveniri. Quoniam ex altera parte dolus solummodo adfuit, et defuit omnino consensus, sine quo cetera nequeunt foedus efficere coniugale. Haec responsio habetur expresse ex ti. de sponsal. c. *Tua nos* [c. 26, X, IV, 1]».

Su questa linea sta la maggior dottrina, da un Ostiense fra i canonisti a un Tommaso d'Aquino fra i teologi. L'Ostiense, che nella sua celebrata *Summa Aurea* ripete pedissequamente, a mezzo il Duecento, la definizione azzoniana del matrimonio[21], forma anche una lunga discussione sui matrimoni clandestini, subito dopo aver affermato, in ossequio al principio grazianeo *ubi non est consensus utriusque, non est coniugium* (c. un., C. XXX, q. II), che per la Chiesa si richiede il solo consenso «quo ad essentiam matrimonii»[22]. Di conseguenza, stante la proibizione delle nozze clandestine decisa nel IV Concilio Lateranense e accolta nel *Liber Extra* [c. 2, X, IV, 3], il matrimonio deve

[21] HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa Aurea*, IV, 2, Rubr. *De matrimoniis*, v. *Quid sit matrimonium*, n. 1, Lugduni MDLVI, c. 287rB: «Coniunctio maris et foeminae individuam vitae consuetudinem retinens, divini et humani generis communicatio: ut probatur institu. de pa. po. in princ. [J. 1, 9, § 1] et ff. de ritu nuptia. l. j. [D. 23, 2, 1] et xxix. q. j. §. j. [*dictum a.* c. 1, C. XXIX, q. I] et supra de praesum. illud. ad fi. [c. 11, X, II, 23] et C. de cri. exp. haere. adversus [C. 9, 32, 4] et ff. rerum amotarum .l. prima [D. 25, 2, 1] et xxvii. quaestio. ii. §. primo [c. 1, C. XXVII, q. II] ... Individuam ideo additur, quia eius debent esse propositi, ut nunquam dividantur: non ergo debent disrumpere coniugalis compaginem unitatis ... Sic et Imperator dicitur Augustus quia talis propositi debet esse ut augeat Rempublicam Romanorum: ut notatur in principio. institutio. [J., prooem.] et dicitur iustus quia reddit unicuique ius suum saltem quo ad propositum animi: ut nota. institu. de iusti. et iure [J. 1, 1, pr.]. Certum est autem matrimonium aliquem dividi ut dicam infra de divortiis [IV, 19]. et certum est Principem non semper augere, et iustum etiam septies in die cadere, secundum Azonem [ad C. 5, 4] de poeniten. distinctio. octava. septies [c. 23, D. III *de poenit.*]». Per Enrico da Susa, detto l'Ostiense († 1271), cfr. E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., pp. 240-245, con ampia bibliografia.

[22] HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa Aurea*, IV, 2, Rubr. *De matrimoniis*, cit., v. *Qualiter contrahatur*, n. 10, cc. 288rB-vA: «Et quidem publice contrahi debet. ut dicam infra de clandestina despons. [IV, 3] ... Contrahitur etiam solo consensu ... nec enim ecclesia iudicat matrimonium nisi probetur consensus ... Mihi videtur quod solum consensum requirit ecclesia, quo ad essentiam matrimonii. unde et sufficit si dicant consensimus, infra de clan. despon. quod nobis [c. 2, X, IV, 3]. verba autem requiruntur ad hoc ut consensus probetur: sed et si verba deficiant sufficere debent signa etiam in loquente».

essere contratto «publice non clam»; tuttavia le solennità del matrimonio, ivi compresa la benedizione *in facie ecclesiae*, sono richieste solo «de honestate» e la loro omissione non costituisce peccato[23]. Perciò la proibizione del matrimonio clandestino si giustifica solo a causa del *periculum animarum* e, naturalmente, in ragione della difficoltà della prova del consenso in giudizio[24]:

«Et quidem quia qui male agit odit lucem [*Jo* 3, 20] ... prohibentur etiam propter periculum animarum: quia mutata voluntate alterius sponsorum non potest fieri fides Iudici: unde convolant ad secunda vota, et parant sibi laqueum».

Né l'Aquinate ha altra soluzione che quella di una conferma del principio consensualistico, che pone le solennità (le «formalità») del rito nell'ambito degli accidentali e della consuetudine. Confermando la natura sacramentale dell'istituto e pur ammettendo che la benedizione sacerdotale sia *quoddam sacramentale*, Tommaso esclude che essa sia *de essentia matrimonii*; egli giudica invece che forma del sacramento è la sola obbligazione verbale tra le persone idonee a contrarre il vincolo: «verba quibus consensus matrimonialis exprimitur, sunt forma huius sacramenti: non autem benedictio sacerdotis, quae est quoddam sacramentale»[25]. Gli stessi atti esteriori del consenso sono inoltre «sacramenta tantum», mentre «*res et sacramentum* est obligatio quae innascitur viri ad mulierem ex talibus actibus»[26]. Il matrimonio, nella definizione di Tommaso, non è altro che il vincolo per il quale i coniugi «ligantur formaliter»; perciò «non oportet

[23] *Ibidem*, IV, 3, Rubr. *De clandestina desponsatione*, v. *Quot modis dicantur sponsalia clandestina*, n. 1, c. 296rA-vB: «Primo quia omittuntur solennitates quaedam quae ibi requiruntur de honestate scilicet quod benedictio datur in facie ecclesiae et ut sponsa ab his sub quorum dominio et potestate est, petatur, et recipiatur, et dotetur, cum ducta fuerit biduo, vel triduo sponsi orationibus vacent, castitatem custodiant: aliter enim sponsalia contracta adulterina creduntur: non tamen est peccatum si omnia haec non intervenient: ut xxx. quaestione secunda. cap. j. ii. et iii. per totum [cc. 1-3, C. XXX, q. II]».

[24] *Ibidem*, v. *Quare prohibeantur*, n. 3, c. 297rB.

[25] SANCTI THOMAE DE AQUINO *Summa theologiae*, *Suppl.*, q. XLII (*De matrimonio inquantum est sacramentum*), a. 1, ad 1, Alba - Roma 1962, p. 2501.

[26] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLII, a. 1, ad 5, p. 2501.

quod sit aliud a coniunctione»[27]. Se inoltre ogni sacramento è un *sensibile signum*, benché la relazione matrimoniale non sia un *sensibile accidens* è sensibile la sua causa, cioè l'espressione del consenso:

«Nec in sacramento requiritur quod sit sensibile illud quod est res et sacramentum: hoc enim modo se habet in hoc sacramento praedicta coniunctio. Sed verba exprimentia consensum, quae sunt sacramentum tantum, et causa praedictae coniunctionis, sunt sensibilia»[28].

Di conseguenza il matrimonio, «sacramentum laicorum» per eccellenza[29], non comprende nella sua essenza le solennità del rito, introdotte per sola ragione di convenienza; perciò, ponendo il quesito circa la validità del matrimonio clandestino («Utrum consensus in occulto factus per verba de praesenti faciat matrimonium»), Tommaso risponde che essenziali al perfezionamento del sacramento del matrimonio sono esclusivamente l'assenza di impedimenti e l'espressione del consenso *per verba de praesenti*[30]:

«Respondeo dicendum quod, sicut in aliis sacramentis quaedam sunt de essentia sacramenti, quibus omissis non est sacramentum; quaedam autem sacramenti pertinent, quibus omissis verum perficitur sacramentum, quamvis peccet qui omittit: ita etiam consensus expressus per verba de praesenti, inter personas legitimas ad contrahendum, matrimonium facit. Quia haec duo sunt de essentia sacramenti: alia autem omnia sunt de solemnitate sacramenti, quae ad hoc adhibentur ut matrimonium convenientius fiat. Unde, si omittantur, verum est matrimonium: quamvis peccent sic contrahentes, nisi per aliquam legitimam causam excusentur».

La stessa questione del consenso paterno è risolta con una rigorosa e inequivoca proclamazione del principio della libera scelta matrimoniale, giacché la patria potestà è ordinata all'educazione e non alla privazione della libertà personale:

[27] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLIV (*De matrimonii definitione*), a. 1, ad 1, p. 2508.

[28] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLIV, a. 1, ad 2, p. 2508.

[29] D. THOMAE AQUINATIS DOCTORIS ANGELICI *Opusculorum volumen secundum*, Neapoli, ex Tipographia Virgilii, MDCCCLI, Opusculum LXIII, *De officio Sacerdotis*, c. *De Sacramento Matrimonii*, p. 428.

[30] SANCTI THOMAE DE AQUINO *Summa theologiae*, cit., *Suppl.*, q. XLV (*De consensu matrimonii*), a. 5, Resp., p. 2513.

«Ad primum ergo dicendum quod puella non est in potestate patris quasi ancilla, ut sui corporis potestatem non habeat, sed quasi filia ad educandum. Et ideo, secundum hoc quod libera est, potest se in potestate alterius absque consensu patris dare: sicut etiam potest aliquis vel aliqua intrare religionem absque consensu parentum, cum sit persona libera»[31].

Né si deve dire che sia *de essentia sacramenti* la benedizione sacerdotale *in facie ecclesiae*, giacché, a differenza della penitenza, in cui l'intervento sacerdotale è necessario alla perfezione del sacramento, nel matrimonio i soli atti dei nubendi perfezionano l'obbligazione-sacramento[32]:

«Ad secundum dicendum quod actus noster in poenitentia, quamvis sit de essentia sacramenti, non est sufficiens ad inducendum proximum effectum, scilicet absolutionem a peccatis: et ideo oportet quod ad perfectionem sacramenti interveniat actus sacerdotis. Sed in matrimonio actus nostri sunt causa sufficiens ad inducendum proximum effectum, qui est obligatio: quia quicumque est sui iuris, potest se alteri obligare. Et ideo sacerdotis benedictio non requiritur in matrimonio quasi de essentia sacramenti».

I matrimoni clandestini sono dunque proibiti «propter pericula quae inde evenire solent»:

«Quia frequenter in talibus est aliqua fraus ex altera parte; frequenter etiam ad alia coniugia transeunt, dum poenitent de his quae subito facta sunt; et multa alia mala inde accidunt. Et speciem turpitudinis praeter hoc habent»[33].

In ogni caso la proibizione non colpisce i matrimoni *in occulto* a causa di una loro contraddizione agli *essentialia matrimonii*, e dunque è da respingersi ogni assimilazione ai matrimoni contratti dalle persone *non legitimae*:

«Ad quartum dicendum quod non sunt prohibita clandestina matrimonia quasi contra essentialia matrimonii existentia, sicut sunt prohibita matrimonia illegitimarum personarum, quae sunt materia indebita huic sacramento. Et ideo non est simile»[34].

[31] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLV, a. 5, ad 1, p. 2513.

[32] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLV, a. 5, ad 2, p. 2513.

[33] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLV, a. 5, ad 3, p. 2513.

[34] *Ibidem*, *Suppl.*, q. XLV, a. 5, ad 4, p. 2513.

La dottrina teologica non è che raffinamento e sistemazione ad un superiore livello di sintesi, rispetto a quanto civilistica e canonistica hanno elaborato in una secolare tradizione di scuola, per la quale l'istituto del matrimonio ha trovato, per via di dottrina più che di legislazione positiva, la sua forma, sia in senso teologico sia in senso tecnico-giuridico.

Il matrimonio medievale è dunque un matrimonio formale, a tutti gli effetti, solo che la sua forma non è quella derivante da uno sforzo di uniformazione normativa, né da solennità e rituali conformi ad un'astratta regola giuridica, che sono solo gli accidentali rispetto alla sostanza dell'obbligazione-sacramento. La forma del matrimonio, dal punto di vista teologico-giuridico, è quella di un'obbligazione scambievole fra persone idonee, di un patto (*foedus*) contratto *ex solo consensu*, aggiuntevi modalità e rituali (la forma, o meglio le forme della celebrazione) la cui pluralità, al diritto così come alla teologia, risulta indifferente quanto all'essenza, perché indifferenti sono, tanto alla sacramentalità quanto alla giuridicità dell'istituto, quei rituali e quelle solennità che nascono nello strato necessariamente mutevole e multiforme delle norme di tipo consuetudinario e di diritto civile (cioè di diritto proprio positivo).

Vero è che la preoccupazione per la certezza del vincolo nascente da tale patto è diffusa tanto nella prima canonistica quanto nella più matura riflessione dottrinale e nella stagione conciliare innocenziana, fino alle tormentate questioni di coscienza che si agitano nella società e nella cultura cristiana ben prima di Trento (com'è nel caso del Savonarola delle *Prediche sopra l'Esodo*, a difesa della validità del vincolo nel foro della coscienza anche contro ogni determinazione contraria in sede giudiziale)[35]. Ciò è

[35] GIROLAMO SAVONAROLA, *Prediche sopra l'Esodo*, a cura di P.G. RICCI, Roma 1955, pp. 59-60: «Poniamo per caso che uno sia innamorato d'una donna e prometteli fede e dice: – io ti voglio per donna – e facciali questa promessa *per verba de praesenti* e così lei sia contenta, e questa cosa non si sappia; donde egli interviene poi che il padre la marita e promettela in pubblico, in faccia della Chiesa, ad un altro. Lei si va a confessare di questa cosa: il confessore gli dice ch'ella toglie il primo marito. La causa è portata dinanzi al giudice e al vescovo, e questa cosa del primo marito non si può provare, d'onde lui giudica *secundum allegata et probata* e dice ch'ella pigli il se-

tuttavia vero per il matrimonio non più di quanto lo sia per tutti gli istituti della vita civile: osservazione che si può estendere a tutto il diritto, poiché nell'ordine giuridico medievale la certezza (a differenza che nella modernità) non costituisce e non può costituire un valore e un obbiettivo sul piano strettamente normativo, ma solo sul piano eminentemente dottrinale e processuale[36]. «Nec enim ecclesia iudicat matrimonium, nisi probetur consensum», si ripeterà con l'Ostiense[37].

Certo si potrà affermare anche oggi, col vecchio Tamassia, che deve restare lungi da noi «l'idea di credere che soltanto le dottrine canoniche abbiano avuto virtù di plasmare forme e riti, che il medio evo seguì»[38]. Non si ricalcherà però l'errore di considerare il complesso dell'esperienza e della sistemazione dottrinale dell'età intermedia come un universo «ideale» separato dal «reale», dall'universo delle pratiche quotidiane che reagiscono in vario modo ad una disciplina imposta. C'è sempre una relazione stretta fra l'elaborazione intellettuale e le forme del vivere sociale, e questa relazione è percepibile proprio nell'ambito delle forme giuridiche della vita sociale. Chi si domandi perché la svolta che nella disciplina del matrimonio si attua con il Concilio di Trento abbia prevalso così lentamente, con resistenze ben note alla letteratura e rivelate oggi assai più ampiamente che in passato dall'esame dei processi matrimo-

condo marito. Io ti domando: che debba fare costei? Andare col primo o col secondo? Rispondi che debba andare col primo e chi tenesse che dovessi obbedire al vescovo, e servare la escomunica, e stare col secondo sarebbe eretico, perché saria contrario a Cristo». Il luogo è ricordato e commentato da D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001, p. 130, che inclina a scorgervi una preoccupazione fondamentalmente apologetica, ciò che può anche darsi; tuttavia quel che conta è che la tradizione consensualistica si presenti nel Savonarola con intatta forza, alla vigilia delle innovazioni cinquecentesche.

[36] Rinvio per tutto ciò a P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1995.

[37] HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa Aurea*, IV, 2, Rubr. *De matrimoniis*, cit., v. *Qualiter contrahatur*, n. 10, cit., c. 288vA.

[38] N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, rist. anast. Roma 1971, p. 152.

niali[39], legga (o rilegga), se vuole, una pagina di Lucien Febvre nella quale si parla, a proposito del matrimonio, di quella catena di cerimonie, di tradizioni, di costumi e di pratiche, che fino al secolo XVI, «essendo tutte cristiane o cristianizzate, legavano l'uomo suo malgrado», dalla nascita alla morte, e che «per prima cosa costringevano la sua vita privata»[40]:

> «Ci si sposa. Il matrimonio è per i cattolici un sacramento, che conferisce la grazia; un sacramento di cui si ammette generalmente che i ministri sono gli sposi stessi; ma il prete vi aggiunge il beneficio di una cerimonia ecclesiastica, la benedizione nuziale. E già questa è stata preceduta da un'altra cerimonia, quella del fidanzamento: così importante che prima delle proibizioni del Concilio di Trento, il fidanzamento «par paroles de présent», come si diceva, costituiva un vero e valido matrimonio: era sufficiente per questo, senza che fosse richiesto il consenso dei genitori, uno scambio reciproco di promesse tra i futuri sposi ...».

Perciò non mi pare si possa acconsentire alla schematica opposizione di un matrimonio formale, che nascerebbe solo con Trento e col decreto *Tametsi*, a un matrimonio aformale, che sarebbe il matrimonio medievale, in bilico fra certezza e incertezza dell'unione coniugale appunto per mancanza di una «forma». Mi pare che ancora al Tamassia, e alla sua giustificata reazione contro la vecchia impostazione tendente a postulare l'esistenza di un «matrimonio civile» accanto al matrimonio «ecclesiastico» nell'età intermedia, si debba la semplificazione conseguente alla constatazione che fino al Concilio di Trento la Chiesa «non avocò a sè, con l'energia di un pensiero ormai maturo, la celebrazione del matrimonio, a cui solo allora s'impose una forma, come condizione essenziale della giuridica validità dell'atto, che per quella forma soltanto esisteva»[41]. E sempre al Tamassia si deve

[39] Esemplare, a questo proposito, il sempre importante volume di A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, prefazione di J. Gaudemet, Bologna 1993; da leggersi parallelamente a G. COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI - metà sec. XVIII)*, in «La Cultura», 14, 1976, pp. 169-213.

[40] L. FEBVRE, *Il problema dell'incredulità nel secolo XVI. La religione di Rabelais*, prefazione di A. Jakovlevič Gurevič, trad. it., Torino 1978, pp. 322 e 326.

[41] N. TAMASSIA, *La famiglia italiana*, cit., p. 152.

la divulgazione di una periodizzazione, che nel Concilio di Trento, proprio in ragione del decreto *Tametsi*, vede una cesura netta al di là di ogni continuità nella tradizione teologica e giusdottrinale[42]:

«Per fortuna, la storia del matrimonio si divide in due periodi: l'uno, anteriore al Concilio di Trento, l'altro che s'inizia con la seduta del giorno 11 novembre 1563 (Sess. XXIV), d'onde usciva 'quel famosissimo decreto *Tametsi*, che fu il più celebre e il più frequentemente citato di tutti i decreti tridentini, e che rimase immutato fino alla Pasqua del 1908'. Quel decreto segnava un'era nuova: esso riconosceva pienamente validi i matrimoni clandestini, avvenuti per libero consenso dei contraenti; riaffermava la validità delle nozze contratte dai figli di famiglia, senza consenso dei genitori, ma ripetendone però il divieto. E, per togliere per sempre gl'inconvenienti gravissimi della clandestinità dei matrimoni, rinnovava la vecchia prescrizione conciliare circa le tre pubblicazioni, che dovevano precedere la celebrazione del matrimonio. La quale doveva essere fatta nella forma più che nota, e fin qui seguita dalla Chiesa».

Non fa meraviglia che anche la storiografia più recente (e più avvertita), pur estendendo l'indagine oltre i confini della riforma cattolica e sottolineando debitamente gli aspetti critici del dibattito dottrinale che precedette, accompagnò e seguì il Concilio di Trento, accetti, non senza caricare talvolta di significati impropri l'esperienza pre-tridentina, l'idea «che nonostante le norme statutarie e le prescrizioni della Chiesa avessero codificato una serie di formalità e di riti tendenti a definire l'istituto matrimoniale anche in funzione della sua notorietà ..., fino a tutto il secolo XV prevale il matrimonio aformale, giuridicamente riconosciuto perché il diritto canonico aveva sanzionato la dottrina della consensualità»[43]. Più che nel trapasso da un matrimonio «aformale» a un matrimonio «formale», credo che gli «effetti della normativa tridentina sul matrimonio dei laici», come ha scritto recentemente Adriano Prosperi, vadano individuati in quelle due direzioni nelle quali «il Concilio di Trento cambiò

[42] *Ibidem*, pp. 150-151. La citazione interna è tratta da A. GALANTE, *Il concilio di Trento*, Trento 1908, p. 43.

[43] G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483, in particolare pp. 437-438. Cfr. anche D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 69-97.

profondamente la situazione esistente: portando il matrimonio all'interno della Chiesa e regolamentando fino a cancellarlo il rito degli sponsali o fidanzamento», considerando come unico rimedio adeguato di fronte ai problemi che nascevano «da matrimoni di fatto più o meno clandestini, le nozze solennizzate dalla cerimonia pubblica davanti all'autorità ecclesiastica»[44].

Da questo punto di vista, restano problematiche tutte le affermazioni (a cominciare da quelle dei casisti cattolici tardo-cinquecenteschi) tendenti ad accreditare, in seguito al Concilio, «una caduta verticale dell'enorme massa di cause matrimoniali da cui erano congestionati i tribunali vescovili»[45]. Vero mi pare, invece, che proprio dalla ricerca d'archivio intorno alle cause matrimoniali che si dispongono temporalmente prima e dopo Trento, e che rivelano una gran massa di documenti proprio intorno alle questioni nascenti dall'incertezza del vincolo, appaia più distintamente tutta la portata della crisi, del passaggio del matrimonio dalla sua forma fissata dalla tradizione medievale, ad altra forma, alla «forma tridentina»[46]. Del resto, prima ancora che ai processi matrimoniali basterebbe guardare al noto dibattito pre-conciliare e conciliare, percorso da mille tensioni proprio intorno al consenso come «forma» del matrimonio, fino alla soluzione conciliare che doveva stabilire, con un compromesso tanto faticoso quanto foriero di tensioni interne alla tradizione normativa, dottrinale e giurisprudenziale, una così stretta limitazione al principio della libera scelta matrimoniale proprio in ragione della certezza del vincolo e del vecchio motivo del *periculum animarum*[47].

Penso avesse mille ragioni il Sarpi di annotare, nella sua *Storia del concilio tridentino*, che per le novità di Trento il matrimonio,

[44] A. PROSPERI, *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001, pp. 134-135.

[45] *Ibidem*, p. 135.

[46] Cfr. ancora A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 107-140.

[47] Per tutto ciò si rinvia all'insuperata sintesi di G. LE BRAS, *Mariage*, III: *La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, IX.2, Paris 1927, coll. 2123-2317.

sacramentum laicorum per eccellenza, veniva a soggiacere alla «somma essaltazione dell'ordine ecclesiastico», dal momento che, a suo giudizio, stabilendo «che, senza la presenza del prete, ogni matrimonio fosse nullo», il matrimonio stesso, «un'azzione tanto principale nell'amministrazione politica et economica, che sino a quel tempo era stata in sola mano di chi toccava, veniva tutta sottoposta al clero, non rimanendo via né modo per far matrimonio, se doi preti, cioè il paroco et il vescovo, per qualche rispetti interessati, ricuseranno di prestar la presenza»[48]. E bene ha fatto Gabriella Zarri a ricordare che proprio il Sarpi «aveva colto il punto nodale della innovazione conciliare», mettendone in rilievo «con acutezza e scoperta ironia ... le contraddizioni emerse fin dal principio nella discussione relativa ai matrimoni clandestini»[49]:

«Ma nel primo ingresso del decreto della riforma del matrimonio molti restarono sospesi, intendendo a definire, come articolo di fede, che li matrimoni clandestini erano veri sacramenti e che la Chiesa gl'ha sempre detestati, essendo cosa molto contradittoria aver sacramenti detestabili».

L'ambiguità del decreto *Tametsi*, indubbiamente sospeso tra la riaffermazione, come cosa non dubbia, della validità dei matrimoni clandestini «libero contrahentium consensu facta», l'anatemizzazione di ogni dottrina che negasse trattarsi di veri e validi matrimoni e la loro condanna come fenomeno detestabile e proibito («nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis causis illa semper detestata est atque prohibuit»)[50], era il risultato di un dibattito tra posizioni non conciliabili se non, appunto, a

[48] PAOLO SARPI, *Istoria del concilio tridentino seguita dalla 'Vita del padre Paolo' di Fulgenzio Micanzio*, a cura di C. VIVANTI, 2 voll., Torino 1974, II, pp. 1169-1170. Cfr. in proposito G. COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini*, cit., p. 189, e più diffusamente G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, cit., pp. 459-460.

[49] *Ibidem*, cit., p. 443, con la citazione di PAOLO SARPI, *Istoria del concilio tridentino*, cit., II, p. 1220 e con ampi richiami alla maggiore letteratura sul tema.

[50] *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV (11 nov. 1563), *Canones super reformatione circa matrimonium*, cap. 1, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edd. G. ALBERIGO - G.L. DOSSETTI - P.P. JOANNOU - C. LEONARDI - P. PRODI, consulenza di H. JEDIN, Bologna 1991, p. 755.

patto dell'ambiguità, aggravata dall'enfatizzazione del ruolo del sacerdote nell'azione sacra del rito della celebrazione delle nozze[51]. Di tale ambiguità era, ancora una volta, buon testimone e critico il Sarpi[52]:

«E l'aver commandato che il paroco interroghi li coniugati et inteso il loro consenso, dica: 'Io vi congiongo in matrimonio in nome del Padre, Figlio, Spirito Santo', era deriso da' critici, con dire: 'O senza queste parole sono congionti, o no; se no, adonque non è vero quello che il concilio tridentino ha determinato: il matrimonio ricever la perfezzione dal consenso; se sì, che congionzione è quella che il parroco fa di persone già congionte? E se il 'congiongo' fosse interpretato: decchiaro congionti, si venirebbe ad aprir una porta per concluder che anco le parole dell'assoluzione siano declaratorie'. Comonque questo fosse – dicevano – il decreto non esser fatto per altro se non per far fra poco tempo un articolo di fede che quelle parole dal paroco pronunciate siano la forma del sacramento».

Non c'è dubbio che l'aver condizionato la validità del matrimonio all'osservanza di determinate formalità che prevedevano la presenza di un sacerdote e la celebrazione religiosa abbia costituito un mutamento, se non «rivoluzionario», almeno radicale, rispondente ad esigenze di notorietà e di disciplinamento clericale. Più difficile mi sembra riconoscervi, come determinante e appartenente ad un contesto di 'modernità', l'elemento della formalizzazione[53]. Anche dopo Trento, significativamente nella riflessione teologica di tradizione tomista, il principio per il quale il solo consenso è «forma» del matrimonio, resiste e manifesta anzi una vitalità della quale non si può non tener conto nella storia del matrimonio. Ricorderò solo il modo in cui Arturo Carlo Jemolo riassume il pensiero di Francisco Suarez intorno alla dottrina insegnata da Tommaso[54]:

«Ministri del sacramento sono gli sposi: ciascuno dei quali, dapprima, col cedere all'altro un diritto sul proprio corpo, pone la materia del sacramento; poi, ratificando il dono fatto dall'altro, dà vita al vincolo giuridico ...

[51] Cfr. ancora G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 458.

[52] PAOLO SARPI, *Istoria del concilio tridentino*, cit., II, p. 1220; su questo passo cfr. G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, cit., p. 459.

[53] Cfr. G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, cit., pp. 462-463.

[54] A.C. JEMOLO, *Il matrimonio nel diritto canonico*, cit., pp. 117-118.

Il contratto è la cerimonia estrinseca del sacramento. Il consenso di entrambi i coniugi, comunque espresso, in quanto contiene la mutua *traditio*, ha *ratio materiae*; in quanto importa la reciproca accettazione, ha *ratio formae*. Esso non richiede formalità di determinate parole, perché Cristo non volle esigere *ut sensibile signum* se non ciò che fosse necessario ad integrare il contratto umano; e per questo basta qualsiasi segno con cui si esprima il consenso; ed anche i segni possono ben dirsi *verba* ...

Materia e forma sono dunque il reciproco consenso espresso in modo da formare il contratto. La Chiesa non potrebbe mutare questa materia e forma; nel Tridentino, con l'invalidazione dei clandestini, potè fare sì che una certa espressione del consenso che prima bastava a formare il contratto, ora non bastasse più, ma non si arrogò affatto il potere di mutare né materia né forma».

Gli schemi tradizionali, le formule e le astrazioni di cui la dottrina è certamente carica, ci riconducono infine pur sempre alla rievocazione e alla «fedele immagine di cuori viventi, d'intelletti pervasi e turbati dalle passioni e dalle debolezze umane»[55]. È quanto con fatica andiamo cercando nei processi matrimoniali.

[55] *Ibidem*, p. 33.

Parte seconda

Processi commentati

Matrimoni incerti tra dottrina e prassi

Un «consilium sapientis iudiciale» di Baldo degli Ubaldi (1327-1400)

di *Giuliano Marchetto*

Baldo degli Ubaldi[1], «preclarissimus iuris utriusque doctor»[2], allievo di Bartolo da Sassoferrato, si dedicò in vita sia all'impegno scientifico e didattico che a quello professionale e politico. La sua produzione scientifica annovera commentari al Digesto e al Codice, una *lectura* sui *Libri Feudorum* e un commento al *Liber Extra* che – pur se incompleto, fermandosi al principio del terzo libro – rappresenta una svolta: Baldo, infatti, è il primo tra i

[1] Baldo degli Ubaldi nacque a Perugia il 2 ottobre 1327 dalla nobile casata degli Ubaldi (o dei Baldeschi); svolse a Perugia gran parte del suo insegnamento, anche se la sua presenza è segnalata nel corso degli anni nelle Università di Pisa, Firenze, Padova e, negli ultimi anni della sua vita, a Pavia. Fu chiamato in più occasioni a svolgere l'ufficio di ambasciatore, soprattutto presso la curia papale, dove strinse rapporti significativi con Gregorio XI – che prima di salire al soglio pontificio era stato suo allievo – e con il successore di questi Urbano VI, che Baldo difese contro l'antipapa avignonese Clemente VII, nel periodo del 'grande scisma'. Morì il 28 aprile 1400 a Pavia. Per un primo orientamento bio-bibliografico: G. CHEVRIER, *Baldi de Ubaldi*, in «Dictionnaire de Droit Canonique», 2, 1937, pp. 39-52; E. BESTA, *Baldo degli Ubaldi*, in «Bollettino della Deputazione di storia patria per l'Umbria», 46, 1949, pp. 140-153; H. PETER, *Baldus de Ubaldis*, in «Handwörterbuch zur deutschen Rechtgeschichte», 1, 1971, p. 286; D. QUAGLIONI, *Un 'tractatus de tyranno': il commento di Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400) alla lex Decernimus, C. de sacrosanctis ecclesiis (C. 1, 2, 16)*, in «Il pensiero politico», XIII, 1980, pp. 64-83, con l'edizione critica del commento baldesco alla *lex*; J. CANNING, *The Political Thought of Baldus de Ubaldis*, Cambridge 1987; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il Basso Medioevo*, Roma 1995, pp. 436-445; K. PENNINGTON, *Baldus de Ubaldis*, in «Rivista internazionale di Diritto Comune», 8, 1997, pp. 35-61.

[2] Th. DIPLOVATATIUS, *Liber de claris iurisconsultis. Pars posterior*, edd. F. SCHULZ - H. KANTOROWICZ - S. RABOTTI, in «Studia Gratiana», 10, 1968, p. 297.

grandi maestri delle *leges* a dedicarsi all'esegesi di un'opera di diritto canonico[3]. Fu poi «autore fecondo e molto ricercato di *consilia*»[4]: ne scrisse a migliaia e ciò gli fruttò prestigio e ricchezza.

L'attività di 'consiliatore' costituiva un momento professionale importante per il giurista dell'età intermedia. Con il *consilium sapientis iudiciale*, fornito al magistrato che lo poneva a base della sua sentenza, egli partecipava alla vita pubblica della sua città, mentre il *consilium* fornito alle parti in lite gli consentiva di confrontare con problemi concreti le dottrine elaborate nella scuola.

In tema matrimoniale l'opinione di Baldo risulta di particolare interesse non solo per la statura e il valore del giurista, cui si è appena fatto cenno, ma anche per la menzionata circostanza che vede il perugino essere *doctor utriusque iuris*.

Il *consilium* in esame[5] sembra appartenere al novero dei *consilia iudicialia*, ossia quelli richiesti al giurista direttamente dal magistrato. Pur nella difficoltà, spesso insormontabile, di distinguere all'interno delle raccolte i *consilia* elaborati per le parti in causa da quelli dati al magistrato cittadino[6], deporrebbe a favore dell'ipotesi formulata la stringatezza della consulenza, che non si diffonde in ampie argomentazioni – necessarie quando si vuole convincere un giudice delle ragioni di una parte; ma con pochi, decisivi richiami dottrinali giunge alla secca formulazione finale.

[3] K. PENNINGTON, *The Consilia of Baldus de Ubaldis*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 56, 1988, pp. 85-92, ora in K. PENNINGTON, *Popes, Canonists, and Texts 1150-1550*, Aldershot - Vermont 1993; E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., p. 443.

[4] E. CORTESE, *Il diritto nella storia medievale*, II, cit., p. 438.

[5] Trattasi del *consilium* n. 184 del terzo volume dell'edizione lionese del 1584, dal titolo *Si qua*: BALDI DE PERUSIO *Tertia pars consiliorum*, Lugduni 1584, consilium CLXXXIIII, c. 39vB.

[6] La distinzione tra i due tipi di *consilia*, quello richiesto dalle parti e quello fornito al giudice, non è sempre agevole ed è rimessa a criteri 'empirici', quali la più o meno ampia motivazione del parere: cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano 1967, pp. 130 ss.

Il caso sottoposto al parere del giurista è il seguente: Tizio[7] sposa *per verba de presenti* Berta, che non ha ancora raggiunto l'età da matrimonio (dodici anni). La giovane donna non viene condotta a casa dello sposo, né il matrimonio viene altrimenti consumato. Trascorso così un lasso di tempo sufficiente a che Berta raggiunga l'età consentita per le nozze, ella muore, prima di essere condotta alla casa maritale. A questo punto Tizio protesta il suo diritto di lucrare la dote di Berta. La disposizione dello statuto della città prevede la possibilità del marito di lucrare la dote (o una parte di essa, Baldo non lo precisa) quando la donna sia stata da lui «per matrimonium copulata». La vertenza tra l'uomo e la famiglia della donna sorge proprio intorno al diritto o meno del marito di godere della dote. Si tratta di un problema di estrema rilevanza, essendo sottesi alle questioni puramente economiche risvolti politici non indifferenti, che giustificano l'animosità delle famiglie nel rivendicare il diritto alla restituzione o meno del patrimonio muliebre; si comprende altresì l'attenzione che la materia poteva suscitare presso la dottrina e la legislazione statutaria[8]. La dottrina, nell'ipotesi di premorienza della moglie in assenza di figli, concordemente ritiene che il marito debba restituire la dote.

Meno pacifico il caso in cui vi siano dei figli: per taluni la dote va restituita ugualmente, per altri il marito ha il diritto di con-

[7] Il *consilium* non riporta il nome delle parti. Per comodità espositiva assegnamo ai coniugi protagonisti della vicenda i nomi fittizi di Tizio e Berta.

[8] Numerosi anche gli studi degli storici del diritto sul punto. Si segnalano in particolare M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961, in particolare pp. 187-222; inoltre, dello stesso autore, *Dote*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 8-32, in particolare pp. 24-31; J. KIRSHNER, «*Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue*» *in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», 108, 1991, pp. 111-155; G.P. MASSETTO, *Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarde dei secoli XIV-XVI*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerte dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 189-364; C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*». *'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 407-579, in particolare pp. 431-462.

servare la dote[9]. In linea di massima più favorevole al marito è la legislazione statutaria. Di fronte alla premorienza della moglie in assenza di figli, pochissimi statuti si mostrano fedeli al dettato del diritto romano che stabiliva la restituzione della dote; la maggior parte di essi prevede, al contrario, la possibilità per il marito di lucrare una parte di essa o in taluni casi addirittura l'intero suo ammontare[10]. Tra gli statuti che consentono al marito di trattenere la dote, anche nel caso in cui dal matrimonio non siano nati figli, si conta quello di Vicenza, che pare essere lo statuto cui Baldo fa riferimento nel *consilium* in esame. La formula dubitativa si rende necessaria in quanto il giurista, citando all'interno della sua consulenza il dettato statutario, non precisa di quale legislazione si tratti, né il luogo dove sta prestando la sua opera. Che possa trattarsi dello statuto di Vicenza è suggerito da due circostanze.

Innanzitutto, Baldo ebbe modo di prestare consulenza nella città veneta, come testimonia lui stesso nel suo commento alla l. *Non sine*, titolo *de bonis quae liberis*, del Codice[11]. Il giureconsulto non solo ci dice di aver esercitato l'ufficio di consulente a Vicenza, ma richiama questa circostanza proprio durante la trattazione del problema della destinazione della dote in caso di premorienza della moglie non ancora «deducta in domum mariti» e in presenza di uno statuto che stabilisce il diritto del marito di lucrare la dote. La soluzione dottrinale di Baldo e quella fornita nel *consilium* – come in dettaglio si mostrerà in seguito – coincidono pienamente. Merita di essere segnalato il fatto che il giureconsulto perugino ritenga di conferire maggiore

9 M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 187 ss. L'autore segnala come tra i sostenitori dell'opinione (riconducibile all'allievo di Irnerio, Bulgaro) per cui la dote andava restituita dal marito anche in presenza di figli sia da annoverare un buon numero di giuristi (Giovanni Bassiano, Azzone, Ugolino, Accursio, Odofredo, Révigny); la tesi opposta, sostenuta inizialmente da Martino, contava sull'adesione del solo Piacentino (almeno tra i giuristi più celebri). Come si dirà in seguito, l'opinione martiniana è invece seguita da gran parte degli statuti cittadini.

10 M. BELLOMO, *Dote*, cit., p. 26.

11 BALDI UBALDI PERUSINI *In Sextum Codicis Libri Commentaria*, Venetiis 1586, ad l. *Non sine, de bonis quae liberis* (C. 6, 61, 5), c. 199rB.

forza al suo argomentare con il richiamo scarno, ma incisivo, alla consulenza prestata[12], quasi a sottolineare la coerenza, e più ancora l'interdipendenza, tra la dimensione speculativa e quella pratica, tra l'elaborazione scientifica e didattica e l'attività professionale.

Una seconda ragione ci induce a ritenere che il *consilium* in questione sia connesso alla legislazione statutaria vicentina. Lo statuto vicentino adotta l'espressione «per matrimonium copulata» per designare il matrimonio cui possa conseguire il diritto del consorte di lucrare la dote:

> «Statuimus et ordinamus, quod si qua mulier viro per matrimonium cum effectu consummatum copulata, et habens dotem, decesserit ante maritum sine filiis, vel filiabus, et deinceps liberis uno vel pluribus superstitibus, natis ex ea et dicto marito; maritus lucretur medietatem dictae dotis: et hoc sive habeat filium vel filiam, filios vel filias, vel liberos unum vel plures ex primo marito, sive non: non obstante aliquo pacto tacito vel expresso, facto vel faciendo in contrarium: etiam si intervenisset iuramentum. Et praedicta locum habeant in praeteritis praesentibus et futuro; et sit hoc statutum praecisum nec mutari possit»[13].

La legislazione del comune veneto dunque si colloca tra quelle che, discostandosi *in toto* dalla soluzione del diritto romano, favoriscono le pretese del marito. A Vicenza non solo l'atteggiamento del legislatore, ma anche del giudice pare essere negativo nei confronti delle rivendicazioni della moglie o della sua famiglia, come si evince dalla sentenza di primo grado emessa nella causa presente: la consulenza di Baldo appare infatti diretta ad un giudice di appello, che si trova a dover giudicare della correttezza di una sentenza di prima istanza favorevole al marito.

[12] *Ibidem*: «Sed quid si erat uxor, tamen nondum traducta ad domum, sed verba statuti dicunt in matrimonio copulata? Respondeo ut haec adiectio, copulata, aliquid operetur, exigo quod matrimonium sit carnaliter consummatum: nam copula ponitur pro coniunctione actuali, non pro habituali, loquendo in materia matrimonii, licet substantiam consensus non stet in copula, ut no. in l. nupt. ff. de iur. [D. 50, 17, 30]. Et ita consului Vincentiae».

[13] *Ius municipalem Vicentinum*, Venetiis, Ioan. Griphius excudebat ad instantiam Bartholomaei Contrini, 1567, liber quartus *de dotibus mulierum*, c. 153v.

Due ordini di questioni si pongono all'attenzione del giurista perugino: l'esistenza o meno del matrimonio; se al marito spetti il diritto di lucrare la dote in caso di premorienza della moglie, in assenza di figli.

Le difficoltà si concentrano sul primo punto, poiché il problema del lucro è risolto *a priori* in virtù della già citata disposizione statutaria per cui anche in assenza di figli il marito ha diritto a metà della dote della moglie. Ricordiamo succintamente i caratteri giuridicamente rilevanti di questo matrimonio: trattasi di nozze contratte *per verba de praesenti*; la donna non aveva, al momento dello scambio dei consensi, l'età legittima; il marito non ha condotto a casa propria la moglie; non l'ha mai conosciuta carnalmente ed ella ha sì raggiunto in seguito i dodici anni previsti dalla legge, ma è morta prima che il marito la prendesse in casa con sé o avesse altrimenti rapporti sessuali con la stessa.

La normativa prima cui fare riferimento è lo statuto, che stabilisce il diritto al lucro dotale a favore dell'uomo purché la donna sia stata «per matrimonium copulata». L'espressione pone in maniera evidente l'accento sulla consumazione, che appare così il momento fondante un matrimonio cui possano conseguire effetti giuridici. A fronte di questa norma statutaria troviamo il caso su cui Baldo è chiamato a pronunciarsi, nel quale non solo non v'è stata la consumazione del matrimonio, ma neppure la «traductio in domum mariti». A ciò si deve aggiungere la giovane età della donna. Il giurista si chiede allora se possa dirsi «per matrimonium copulata virgo que nondum traducta fuit in domo mariti»[14]. Nel caso in esame solo il consenso sembra essere intercorso tra la fanciulla e il presunto marito, prima che la giovane venisse a mancare.

La domanda cui Baldo intende primariamente rispondere è se sia sufficiente lo scambio di un consenso espresso *per verba de praesenti* al fine di avere un matrimonio perfetto. Seguendo lo schema della *quaestio*, Baldo contrappone la tesi della suf-

[14] Baldi de Perusio *Tertia pars consiliorum*, cit., consilium CLXXXII, c. 39vB.

ficienza del solo consenso a quella per cui il matrimonio è veramente perfetto solo in virtù dell'avvenuta consumazione di esso. Ognuna delle due tesi è suffragata da una serie di norme che Baldo richiama. La tesi della sufficienza del consenso si fonderebbe su due leggi del Digesto: la l. *Nuptias* e la l. *Seia*. Entrambe enunciano il principio «Nuptias non concubitus sed consensus facit»[15].

L'opinione contraria, per la quale è necessaria la consumazione, troverebbe conferma invece nella Glossa ai passi iniziali del titolo *de nuptiis* delle Istituzioni giustinianee, dove si afferma che l'età legittima per contrarre matrimonio dipende dalla capacità, tutta naturale, dei nubendi di avere rapporti sessuali, fissata in astratto a dodici anni per le donne e quattordici per gli uomini[16]. Si precisa altresì in una *additio*, che corregge in parte la Glossa, come in materia matrimoniale non si raggiunge la pubertà compiendo i dodici o i quattordici anni, bensì quando si è fisicamente pronti all'atto sessuale[17].

Altro appiglio autoritativo dello stesso segno è dato dal c. *Verum* del titolo *de conversione coniugatorum* del *Liber Extra*[18]. La decretale affronta il caso del coniuge che decide, dopo il matrimonio, di entrare in monastero: gli è consentito anche senza

[15] L. *Nuptias, ff. de regulis iuris* (D. 50, 17, 30) e l. *Seia, ff. de donationibus inter virum et uxorem* (D. 24, 1, 66) (l'edizione da cui si cita è *Digestum Novum*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558).

[16] *Institutiones Divi Iustiniani*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558, *de nuptiis* (I. 1, 10): «Iustas autem nuptias inter se cives Romani contrahunt, qui secundum praecepta legum coeunt: masculi quidem puberes, foeminae autem viri potens». Nelle glosse *puberes* e *potens* si afferma che l'età nella quale si raggiunge la pubertà è di dodici anni per le donne e quattordici per gli uomini.

[17] *Additio* ad gl. *Puberes, Inst., de nuptiis* (I. 1, 10). La canonistica si muove su posizioni analoghe come dimostra l'inserzione nel *Liber Extra*, tit. *De desponsatione impuberum* del seguente passo tratto da Isidoro di Siviglia (c. *Puberes*, 3, X, IV, 2): «Certum autem est, eum puberem esse, qui et ex habitu corporis pubertatem ostendit, et generare iam potest. Et puerperae sunt, quae in annis puerilibus pariunt».

[18] *Decretales Gregorii IX*, Lugduni, sumptibus Ioannis Pillehotte, 1613, c. *Verum, de conversione coniugatorum* (c. 2, X, III, 32).

il consenso dell'altro coniuge, se tra loro non è ancora intervenuta la *carnalis copula*, nel qual caso non solo viene meno la necessità del consenso del consorte che rimane *in saeculo*, ma a quest'ultimo è anche consentito un nuovo matrimonio: «Quia cum non fuissent una caro simul effecti, satis potest unus ad Deum transire, et alter in saeculo remanere»[19].

La glossa ordinaria di Bernardo da Parma[20] è testimone di una controversia dottrinale:

«Et cum alia contrahere. infra eo. ex publico [c. 7, X, III, 32]. Et dicunt quidam, quod nihilominus remanet vinculum prioris matrimonii, sed proisus inefficax propter ingressum: et sic habebit duas uxores, sed non obest tale vinculum. arg. de consecr. dist. 4. c. 2 [de consecr. D. 4, c. 2]. Sed contra eos facit 31 q. I. quomodo virginibus [C. XXXI, q. 1, c. 10] et infra de divor. gaudemus [c. 8, X, IV. 19]. Unde primi matrimonii vinculum solvitur per ingressum religionis: ut in Auth. de sanc. episc. §. si vero constante adhuc matrimonio. coll. 9 [Auth. CXXXIV, coll. IX, tit. 15]»[21].

Secondo l'opinione di taluni («dicunt quidam» si limita a segnalare la glossa), nel caso in cui uno dei coniugi (uniti in matrimonio dal semplice consenso) si ritiri in monastero, pur tuttavia «remanet vinculum prioris matrimonii», anche se reso «inefficax propter ingressum». Con il sorprendente risultato che il coniuge rimasto nel secolo che si dovesse risposare si troverebbe ad essere il marito di due mogli. Bernardo da Parma si limita a riferire questa tesi, ma non la fa propria: l'ingresso in monastero scioglie il vincolo matrimoniale sempre che, naturalmente, non sia intervenuta la *carnalis copula*, nel qual caso il matrimonio è indissolubile. Solo il matrimonio consumato, dunque, non si può sciogliere in alcun modo.

Il problema del ruolo della copula nella formazione del legame matrimoniale è antico. Graziano aveva posto le basi per la sua soluzione, distinguendo tra un *matrimonium initiatum* e un *matrimonium consummatum*, dove solo quest'ultimo aveva il carat-

[19] *Ibidem*.

[20] Scritta intorno alla metà del XIII secolo: cfr. R. ABBONDANZA, *Bernardo da Parma*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, IX, Roma 1967, pp. 277-279.

[21] Gl. *Remanere*, ad c. *Verum*, cit.

tere dell'indissolubilità. Al di là della terminologia, più di una eco di questa idea permane in pieno XIV secolo. Se pure non si parla ormai più di *matrimonium initiatum* e anzi, sulla scorta dell'insegnamento di Pietro Lombardo, dottrina canonistica e civilistica sono concordi nel ritenere che il matrimonio si fondi sul consenso, riemerge in più di una situazione tutta l'importanza che la consumazione del matrimonio conserva nella dottrina e, ancor più, nel costume e di riflesso negli statuti cittadini[22]. Il ruolo della copula, come è noto, era pressoché insignificante nel matrimonio romano classico, dove solo la duratura volontà dei coniugi permetteva l'esistenza del matrimonio[23]. Per ragioni completamente differenti e alla luce di una nuova concezione del matrimonio, teologi e canonisti guardano con favore a una dottrina matrimoniale che svaluti il ruolo della copula[24]. Ma i problemi evidenziati da Graziano e le segnalate ambiguità del suo linguaggio non vengono spazzati via d'un tratto, con la netta affermazione del principio consensualista[25]. Da un lato, la dottrina di origine agostiniana per cui solo con l'unione fisica si raggiunge il perfetto simbolismo dell'unione di Cristo con la Chiesa[26], e, dall'altro, i casi particolari, come quello dell'in-

[22] J. KIRSHNER, «*Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue*», cit., pp. 131 ss.; J. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago 1987, pp. 417 ss.; C. DONAHUE, *Was There a Change in Marriage Law in the Late Middle Ages?*, in «Rivista internazionale di Diritto Comune», 6, 1995, pp. 49-80; C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*», cit., pp. 442 ss.

[23] E. VOLTERRA, *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano 1975, pp. 726-807, in particolare pp. 732 ss.

[24] G. LE BRAS, *Mariage. La renaissance du droit*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, IX, Paris 1927, coll. 2134 ss.; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, pp. 122 ss.

[25] J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 131: «Il Decreto aveva visto le difficoltà. Si era sforzato di conciliare consensualismo ed esigenza della consumazione ricorrendo ad alcune distinzioni e a una specie di progressione nell'instaurazione del vincolo. Ma il vocabolario che aveva immaginato suscitò nuovi equivoci».

[26] F. DELPINI, *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V*, Torino 1956, pp. 72 ss.; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 39 ss. Graziano menziona nel Decreto

gresso in religione del coniuge, in cui la consumazione svolge un ruolo ineliminabile, rappresentano un ostacolo alla completa affermazione del principio *consensus facit nuptias*[27]. Non c'è pertanto da stupirsi se parte della dottrina canonistica matura giunga a collegare l'indissolubilità al matrimonio consumato. Esemplare Goffredo da Trani:

«Sane quod dominus in evangelio dicit non licere viro nisi ob causam fornicationis uxorem suam dimittere intelligendum est secundum interpretationem sacri eloquii de his quorum est matrimonium carnali copulam consumatum»[28].

L'interpretazione della Sacra Scrittura data da Goffredo è chiara: quando Gesù ha proibito all'uomo di ripudiare la donna, eccetto il caso dell'adulterio, intendeva preservare l'integrità del matrimonio consumato. A Goffredo risponde l'Ostiense, il quale, conscio della delicatezza e della scabrosità del problema, ribadisce che l'ingresso in monastero del coniuge scioglie il matrimonio non consumato, affrettandosi però a glossare le parole *una caro* contenute nel passo del c. *Verum* del *Liber Extra* nel seguente modo: «[una caro] quae ex quo coniuges matrimonialiter consenserunt nihil addit quo ad substantiam matrimonii, quia consensus solus perficit»[29].

questa presa di posizione di Agostino: cfr. C. XXVII, q. II, c. 16 (il passo è di Agostino): «Non est dubium, illam, mulierem non pertinere ad matrimonium, cum qua commistio sexus non docetur fuisse».

27 È sempre Graziano ad affrontare con estrema lucidità l'aporia tra l'esigenza, dai risvolti teologici appena visti, di ritenere perfetto il matrimonio fondato sul puro consenso e la norma per cui il coniuge rimasto *in saeculo* può risposarsi – determinando, si badi, lo scioglimento del matrimonio – nel caso in cui sia mancata la consumazione del medesimo: cfr. *dictum post* C. XXVII, q. II, c. 28.

28 GOFFREDUS TRANENSIS *Summa super titulis decretalium*, Aalen 1992 (rist. dell'ed. Lione 1519), lib. III, tit. *de conversione coniugatorum*, p. 151, n. 1. Il passo di Goffredo è una citazione tratta da un decretale di Alessandro III: cfr. c. *Ex publico, de conversione coniugatorum* (7, X, III, 32).

29 HENRICI DE SEGUSIO CARDINALIS HOSTIENSIS *In Tertium Decretalium librum Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1581, ad c. *Verum*, c. 117, n. 2. L'Ostiense in seguito precisa che la consumazione è richiesta per altri fini che non la perfezione del matrimonio, come ad esempio per significare l'unione di Cristo con la Chiesa o impedire l'ingresso in religione del coniuge senza il consenso dell'altro.

La maggior parte della dottrina non si discosta dalla teoria del puro consenso, ma rimangono sul tappeto problemi insoluti, che spingono verso una riaffermazione del ruolo della *carnalis copula* all'interno del matrimonio.

Gaudemet illustra le indecisioni e il difficile percorso di teologi e giuristi e segnala quale punto di arrivo la riflessione di Duns Scoto, che colloca il *sacramentum* (cui, come detto, è strettamente connessa l'indissolubilità) nello scambio dei consensi[30]. Una tesi, questa, che prevale tra i teologi, ma che trova difficoltà di penetrazione tra i giuristi.

Sullo scorcio del XIV secolo, dunque, ancora si discute sulla necessità o meno della consumazione per avere un matrimonio perfetto. L'eredità grazianea, o meglio, l'importante ruolo svolto dalla congiunzione carnale degli sposi, pesano nella trattazione del problema. Senza contare gli ulteriori impulsi in questa direzione che provengono da molta legislazione statutaria, dove di frequente si rinvengono espressioni equivalenti, quando non identiche, alla dizione dello statuto vicentino («per matrimonium copulata»). E, in effetti, le difficoltà e le incertezze della dottrina emergono soprattutto nel momento della redazione dei *consilia*[31]. È in questo frangente che il *doctor* si trova a dover conciliare i principi del diritto comune con la legislazione statutaria[32],

[30] J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 142. In precedenza (in particolare a partire dalla riflessione del decretista Rufino, negli ultimi anni del XII secolo) teologi e canonisti avevano distinto due tipi di sacramento: il primo, dissolubile, legato allo scambio dei consensi; il secondo, indissolubile, legato alla copula e simboleggiante l'unione 'carnale' di Cristo con la Chiesa. Sulla sacramentalità del matrimonio cfr. J. GAUDEMET, *L'évolution de la notion de «sacramentum» en matière de mariage*, in «Revue de droit canonique», 41, 1991, 2, pp. 71-79; J. WERCKMEISTER, *Le mariage sacrament dans le Décret de Gratien*, in «Revue de droit canonique», 42, 1992, 2, pp. 237-267; E. SCHMITT, *Le «sacramentum» dans la theologie augustienne du mariage. Analyse sémantique*, *ibidem*, pp. 197-213; M. MACCARRONE, *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in R. LAMBERTINI (ed), *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995, pp. 47-110.

[31] C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., pp. 431 ss.

[32] Sui *consilia* come momento di raccordo tra le fonti, cfr. L. LOMBARDI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, cit., pp. 146 ss.

e dunque a dover confrontare le limpide asserzioni della sufficienza del nudo consenso con norme che riconducono alla *copula* gli effetti giuridici del matrimonio.

Baldo, nello svolgimento della consulenza, delinea nelle sue trame essenziali la questione. Dapprima precisa: «unde illa scriptura quos deus coniunxit, homo non separet: exponitur de coniunctione perfecta, scilicet per carnalem copulam»[33].

In seguito non mostra indecisioni sulla interpretazione da dare allo statuto: «certe immo intelligitur per matrimonialem consensum etiam sine copula»[34]. La norma statutaria è dunque interpretata in consonanza con la dottrina prevalente di diritto comune, anche al prezzo di forzarne in parte il dettato, che lascia trasparire una sorta di resistenza ad accogliere il principio consensualista in conformità a quello che doveva essere un comune sentimento: l'uomo sposa veramente la donna solo quando la conosce carnalmente.

Baldo accetta pienamente la tesi consensualista, né ritiene che gli statuti, con le loro ambigue norme, possano rimetterla in discussione. Legge romana e legge canonica sono concordi nel ritenere che il solo consenso sia sufficiente alla perfezione del matrimonio. Sulla base di questa asserzione, il diritto al lucro dotale del marito dovrebbe sorgere al momento dello scambio dei consensi ed è questa la tesi che Baldo propone commentando la l. *Deo nobis* del Codice:

> «Sed iusto hoc pone, quod matrimonium est contractum per verba de praesenti, et annuli immissionem, et sunt ambo legitimae aetatis, ita quod matrimonium habet essentialem perfectionem ratione consensus, et ratione personarum: uxor tamen non est adhuc traducta ad domum viri, nec ab eo carnaliter cognita modo quaeritur, si moritur, utrum habeat bonum pactum, vel statutum lucrandae dotis. Breviter dico, quod sic»[35].

[33] Baldi de Perusio *Tertia pars consiliorum*, cit., consilium CLXXXII, c. 39vB.

[34] *Ibidem.*

[35] Baldi Ubaldi *In Primum, Secundum et Tertium Libri Codicis Commentaria*, cit., ad l. *Deo Nobis, de episcopiis et clericis* (C. 1, 3, 54), c. 59vA, n. 8. Cfr. anche C. Valsecchi, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*», cit., p. 442.

Se questa è la soluzione fornita in linea di principio, conseguente dal ritenere perfetto il matrimonio in virtù del solo scambio dei *verba de praesenti* (in assenza di impedimenti), un'opinione differente è espressa dallo stesso Baldo di fronte a una norma statutaria che consenta al marito di lucrare la dote solo nel caso in cui la moglie sia stata da lui «per matrimonium copulata»:

«Sed quid si erat uxor, tamen nondum traducta ad domum, sed verba statuti dicunt in matrimonio copulata? Respondeo ut haec adiectio, copulata, aliquid operetur, exigo quod matrimonium sit carnaliter consummatum: nam copula ponitur pro coniunctione actuali, non pro abituali, loquendo in materia matrimonii, licet substantia consensus non stet in copula, ut no. in l. nupt. ff. de re. iur. [D. 50,17,30] et ita consului Vincentiae. Et ratio est, quia ante ductionem vir non sustinet onera ergo nec lucra, quia lucrum dotis non debet esse merum lucrum ... nisi statutum vel pactum expressum disponeret aliter, vel nisi stetisset per mulierem»[36].

Il caso tratteggiato, in occasione del quale Baldo testimonia la consulenza vicentina, appare corrispondere a quello del *consilium* in esame, dove la soluzione suggerita al giudice cittadino è la medesima: «melior ergo ratio est quod si vir non sustinuit onera matrimonii non lucrari dotem»[37].

La via che tra molte contraddizioni si tenta di percorrere per uscire da una pericolosa *impasse* è quella della scissione tra la disciplina della conclusione del matrimonio e quella del diritto al lucro dotale. Nessun dubbio sul fatto che il matrimonio si perfezioni con il solo consenso e che non sia ammissibile che la legislazione statutaria possa su questo punto sovrapporsi alla normativa di diritto comune; ma il diritto del marito alla dote non sorgerà per effetto del solo scambio delle formule nuziali, se lo statuto prevede la necessità della consumazione.

Al problema della necessità della *carnalis copula* si sovrappone quello della *ductio*. Concettualmente i due fenomeni restano

[36] Baldi Ubaldi Perusini *In Sextum Codicis Libri Commentaria*, cit., ad l. *Non sine, de bonis quae liberis* (C. 6, 61, 5), c. 199rB, n. 1.

[37] Baldi de Perusio *Tertia pars consiliorum*, cit., consilium CLXXXII, c. 39vB.

distinti[38], ma assumendo la *ductio*, cui ovviamente segue la convivenza, la veste di presunzione (valida fino a prova contraria) della consumazione[39], si arriva per questa via ad un avvicinamento dei due concetti, per cui Baldo può ben ricondurre le parole dello statuto «per matrimonio copulata» alla necessità della *traductio*, piuttosto che alla necessità della copula.

Si separa pertanto il momento della perfezione del matrimonio e quello a partire dal quale il marito acquista il diritto di lucrare la dote. Il puro consenso, che non richiede alcuna formalizzazione, né deve essere obbligatoriamente prestato di fronte a una autorità (religiosa o civile che sia), è requisito umbratile. Nessuna meraviglia che il legislatore statutario cerchi di ancorare la disciplina dei rapporti patrimoniali a fatti più facilmente dimostrabili in processo e meno soggetti a distorsioni. Un'esigenza di certezza che nutre profondamente anche il *doctor iuris* medievale, sempre attentissimo al versante processuale del diritto. È del tutto evidente che la prova di un matrimonio perfezionatosi attraverso un mero consenso verbale risulta essere una *probatio diabolica*. Di qui la necessità, sulla base di un noto principio di logica giuridica, di risalire al fatto da provare attraverso una serie di indizi, sintomatici di esso[40].

Non risponderebbe ad equità, inoltre, ricollegare il lucro al semplice scambio dei consensi: di frequente i primi oneri che un marito si trovava a sostenere erano dovuti al costoso rituale della *traductio in domum* della moglie e questo è un altro motivo per cui poteva sembrare opportuno collegare a questo rituale (o alla consumazione che nella normalità dei casi presupponeva *ductio* e convivenza) talune conseguenze giuridiche del matrimonio (principalmente di carattere patrimoniale).

[38] C. DONAHUE, *Was There a Change in Marriage Law in the Late Middle Ages?*, cit., p. 58.

[39] J. KIRSHNER, «*Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue*», cit., pp. 113 ss.

[40] Sul tema della prova indiziaria si veda I. ROSONI, *Quae singula non prosunt, collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995.

La soluzione non è nuova, ma si inserisce pienamente nel solco di una consolidata tradizione. Azzone, uno degli ultimi esponenti del movimento dei glossatori, professore di diritto civile a Bologna nei primi anni del XIII secolo, si era trovato ad affrontare le medesime difficoltà. In un passo della sua *Summa Codicis*, egli mostrava di accogliere la distinzione di Pietro Lombardo tra consenso *per verba de presenti* e *per verba de futuro*, dichiarando esplicitamente che «consensus initiat et perficit matrimonium»[41]. Aggiungeva però alle sue considerazioni il seguente inciso: «licet exigatur traductio quantum ad prohibitionem donationum»[42]. Anche in questo caso una precisa conseguenza giuridica, il divieto di donazioni a favore del coniuge, era ricondotta non tanto al momento del sorgere del matrimonio, come sarebbe lecito attendersi, bensì al momento della «deductio in domum» della moglie[43].

Al di là di tutte le sottili distinzioni di teologi e canonisti, resta il fatto che il principio *consensus facit nuptias* – principio tutto spirituale, conquista di una civiltà raffinata ed evoluta come quella romana classica e fatto proprio da una civiltà a forte impronta religiosa come quella medievale – risulta inadatto alle esigenze del giurista, che necessita di appigli più saldi, ossia dimostrabili, cui agganciare le norme e i loro effetti.

Tornando al nostro caso, è opportuno segnalare che la regola, per la quale il marito non ha il diritto di lucrare la dote se non abbia sopportato gli *onera matrimonii*, non costituisce una novità introdotta da Baldo, essendo ben nota fin dalle prime

[41] AZONIS *Summa Codicis*, Venetiis 1584, in V Librum, ad tit. *de nuptiis*, col. 472, n. 3.

[42] *Ibidem*.

[43] Un principio che avrà vita lunga tanto da essere riaffermato in pieno Quattrocento, dove il debito verso il glossatore è esplicitamente riconosciuto. Cfr. in proposito MARIANI et BARTHOLOMEI DE SOCINIS *Prima pars consiliorum*, Lugduni 1537, consilium CXXIII, c. 151rA, n. 2: «tamen quantum ad prohibitionem donationis non videtur matrimonium perfectum antequam sponsa sit ducta unde et in itinere poterit ei donari et postquam sit ducta si tamen sit inducta separata a viro ... et sic decidit Azo. quod valet donatio facta sponsae de praesenti antequam sit ducta ad domum».

generazioni di glossatori[44], né conoscerà minor fortuna in seguito, quando diverrà una *magis communis opinio*, tanto da essere menzionata ancora in pieno Seicento dal giurista Giambattista De Luca che ne *Il dottor Volgare* (opera del 1673) annota: «in tanto ... al marito sono dovuti i frutti delle robe dotali, in quanto che sopporti i pesi matrimoniali, per i quali se gli dà la dote»[45].

Ma le difficoltà del caso sottoposto al parere del giurista perugino non si esauriscono qui. Infatti, affinché il matrimonio possa dirsi esistente è necessario altresì appurare l'assenza di impedimenti.

Il difetto dell'età legittima è uno di questi. La normativa del diritto canonico prevede che il consenso *de praesenti* prestato da persona minorenne dia luogo non al matrimonio, bensì al fidanzamento[46]. Il fidanzamento è poi suscettibile di trasformarsi in matrimonio una volta raggiunta l'età legale, anche se non *ipso iure*, in virtù del semplice trascorrere del tempo, bensì attraverso il necessario intervento di un rinnovato e consapevole consenso, che può anche essere tacito, nel caso in cui i due fidanzati abbiano convissuto o avuto rapporti sessuali. In quest'ultima eventualità ci si troverebbe di fronte a un matrimonio presunto[47], in nulla dissimile al caso rappresentato dalla stipula di *sponsalia de futuro* seguiti dalla copula.

[44] M. BELLOMO, *Sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 143-161.

[45] M. BELLOMO, *Dote*, cit., p. 22.

[46] J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 147. Il matrimonio in difetto di età costituisce l'argomento di tutto il titolo *De desponsatione impuberum* del *Liber Extra* (X, IV, 2). Il c. *Tuae nobis* (14, X, IV, 2), tratto da una decretale di Innocenzo III, esplicitamente dichiara che il consenso *de praesenti* scambiato tra due impuberi o tra un adulto e un impubere dà vita non al matrimonio, bensì a sponsali: «Respondemus, quod si puella nubilis non erat aetatis, cum saepe fatus vir desponsavit eandem, et aetatem in ea prudentia non supplebat, procul dubio inter eos non coniugium, sed sponsalia contracta fuerunt, quamvis ab ipso viro eadem puella fuerit subarrhata».

[47] La nozione di *matrimonium praesumptum* è introdotta sullo scorcio del XII secolo dal canonista Uguccione: cfr. J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 124.

Evidenti sono le incertezze che possono sorgere da tale situazione. Un caso merita di essere posto in particolare rilievo: che fare quando il rapporto sessuale intervenga prima del raggiungimento dell'età legittima? Il diritto canonico prevede che raggiunta la maggiore età i due *sponsi* possano, se entrambi lo vogliono, separarsi; ma se nel frattempo hanno avuto rapporti, il fidanzamento si converte immediatamente in matrimonio in quanto, come recita una decretale di Alessandro III, il rapporto sessuale anticipa il tempo della pubertà[48]. È il principio per cui «malitia supplet aetatem», principio accolto da tutta la maggiore canonistica negli anni a seguire[49].

La dottrina canonistica sul punto fu agli inizi in netto contrasto con quella civilista. Questa contrapposizione è testimoniata ancora una volta da Azzone. Nella sua opera più importante, la *Summa Codicis*, il giurista bolognese affronta il delicato problema delle nozze contratte e consumate prima che la sposa abbia l'età prevista dalla legge. Azzone menziona l'opinione dei canonisti che ritengono comunque valide le nozze in virtù dell'avvenuta consumazione del matrimonio, ma non esita a dichiararsi completamente in disaccordo:

«Illud potest quaeri, si duxerim in uxorem minorem duodecim annis, et ante duodecimum annum cognoverim eam, an teneat matrimonium? quod dicunt quidam, quasi felici diplomate sim usus ... Ego contradico, et sicut cognatio impedit matrimonium, ita et aetas: et certe imo deberet puniri de stupro, qui violavit eam ut ff. ad leg. Iul. de adult. l. inter liberas [D. 48, 5, 6]»[50].

[48] C. *A nobis, de desponsatione impuberum* (8, X, IV, 2): «Ad quod inquisitioni tuae taliter respondemus, quod pro eo, quod ante nubiles annos coniugalem consensum de sanctorum Patrum non habent auctoritate, usque ad legitimam aetatem expectare tenentur, et tunc aut confirmetur matrimonium, aut, si simul esse noluerint, separentur; nisi forte carnalis commixtio ante intervenerit, quum interdum illa tempus anticipare soleat pubertatis». Il *casus* alla decretale recita: «Item matrimonium non semper consideratur secundum annos; quia aliquando carnalis commixtio anticipat aetatem, et inducit matrimonium praecedentibus sponsalibus, et malitia etiam supplet aetatem».

[49] Sul significato del termine *malitia* è ancora la glossa ordinaria al *Liber Extra* ad illuminarci: «Nota quod malitia supplet aetatem in matrimonio. quod intelligo sapientiam, discretionem, doli capacitatem», *casus* ad c. *De illis, de desponsatione impuberum* (9, X, IV, 2).

[50] AZONIS *Summa Codicis*, cit., ad tit. *de nuptiis*, col. 472, n. 8.

È una durissima presa di posizione a sfavore della legittimità di un tale matrimonio: questo non solo non è validamente contratto, ma chi ha violato una fanciulla minorenne deve essere accusato di stupro[51].

Non si deve però credere che una tale reazione dipenda da una maggiore sensibilità del civilista verso il problema delle fanciulle date in matrimonio dai genitori in tenerissima età[52]. Il ragionamento di Azzone è prettamente giuridico, non inquinato da alcuna considerazione di tipo morale o sociale. Egli parte dalla definizione di stupro, ripresa dal Digesto[53], per cui «stuprum vero in virginem viduamve committitur». L'accusa di stupro, se si parte dal presupposto azzoniano dell'inesistenza di un legittimo matrimonio con una donna minorenne, diviene, allora, conseguenza inevitabile della circostanza di aver avuto rapporti sessuali con una donna non sposata.

Con il trascorrere degli anni si assisterà all'affermazione del principio canonistico, che trova una sua compiuta e puntuale precisazione in Goffredo da Trani:

«Possunt impuberes sponsalia contrahere de futuro. de presenti non nisi essent proximi pubertati ... et malitia sive prudentia suppleat defectum etatis ... duo tantum requiruntur ut suppleatur defectus. proximitas et malicia sive

[51] Nessun dubbio che coloro contro cui si rivolge l'invettiva di Azzone siano i canonisti. Il sicuro riscontro è fornito da un passo del tutto analogo della *Lectura Codicis* dello stesso Azzone, dove il glossatore è più esplicito: «sed posset quaeri, si aliqua non pervenerit ad legitimum tempus, et contrahat cum aliquo, et cognovit eam infra illud tempus, utrum teneat matrimonium. et voluerunt forte Decretistae dicere quod sic, quasi videatur usus felici duplomate»: cfr. AZONIS *Lectura super Codicem*, in *Corpus Glossatorum Juris Civilis*, III, curante JURIS ITALICI INSTITUTO TAURINENSIS UNIVERSITATIS rectore ac moderatore M. VIORA, Augustae Taurinorum, ex Officina Erasmiana, 1966, ad tit. *de nuptiis*, l. *Cum de nuptiis* (C. 5, 4, 1).

[52] A proposito di spose-bambine, si vedano le vicende analizzate da C. Cristellon, *La sposa in convento* e C. Meek, in questo volume.

[53] L. *Inter liberas, ff. ad legem Iuliam de adulteriis coercendiis, et stupro* (D. 48, 5, 6); sulla distinzione anche la l. *Inter stuprum, ff. de verborum significatione* (D. 50, 16, 101): «Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur. Sed lex Iulia de adulteriis hoc verbo indifferenter utitur».

prudentia. Sed queritur quanto tempore prevenitur etas. Respondeo per annum ut in eo. ti. continebatur. Quidam tamen dicunt quod non prevenitur nisi per sex menses ... Secus hoc puto superioris arbitrio relinquendum ut ipse qualitatem persone et prudentiam sive malitiam metiatur. et idem in pubertate obtinet. nam et pubertas plerumque annos anticipat ... et potentia coeundi interdum anticipat pubertatem»[54].

Nel caso vicentino non c'è però stata consumazione, ma solamente il raggiungimento dell'età da matrimonio della *sponsa*, la quale, a quanto pare, viveva nella casa dei genitori e non in quella del marito. La circostanza è prontamente rilevata da Baldo. Perché il matrimonio si perfezioni, una volta venuto meno l'impedimento dell'età, è necessaria la manifestazione di un consenso che rinnovi quello già prestato. Tale manifestazione può essere anche tacita, come avviene nel caso in cui i due *sponsi*, che già convivano, continuino a farlo. Nel nostro caso, invece, Tizio e Berta non convivevano, né dopo il compimento dei dodici anni da parte di Berta vi è stato alcun comportamento da parte della coppia che indicasse la conferma degli *sponsali* precedenti. Ciò che ha ingenerato dubbi e ha portato ad una sentenza in primo grado favorevole al marito è stato il lasso di tempo trascorso dallo scambio dei consensi[55]: nonostante ciò, Tizio e Berta debbono ritenersi solamente fidanzati, poiché il tempo trascorso non può aver determinato da solo la trasformazione del fidanzamento in matrimonio – «nec solo corsu temporis sponsalia transeunt in substantiam matrimonii», come dice Baldo richiamando il capo primo del titolo *de desponsatione impuberum* del *Liber Sextus*[56]. Per quanto la *sponsa* venga a

[54] GOFFREDUS TRANENSIS *Summa super titulis decretalium*, cit., ad tit. *de desponsationem impuberum*, c. 174, n. 2.

[55] C'è unanime consenso in dottrina sulla regola per cui, una volta raggiunta l'età legale, il fidanzamento si trasmuta in matrimonio. L'origine della regola è romana (l. *Minorem, ff. de ritu nuptiarum*, D. 23, 2, 4: «Minorem annis duodecim nuptam, tunc legitimam uxorem fore, cum apud virum explesset duodecim annos») e pertanto pienamente accettata anche dalla dottrina civilista: cfr. AZONIS *Summa Codicis*, cit., ad tit. *de nuptiis*, col. 472, n. 8 («Si autem minorem ductam non cognoverim, tritum est tunc demum perfici matrimonium, cum maior coeperit esse, ut ff. eod. ti. l. minorem [D. 23, 2, 4]»).

[56] *Liber Sextus decretalium Bonifacii Papae VIII*, Lugduni, sumptibus Iohannis Pillehotte, 1613, c. *Si infantes, de desponsatione impuberum* (c. 1, VI, 4, 2).

volte considerata alla stessa stregua della moglie (*uxor*), «istud est verum in suum favorem, non in suum preiudicium»[57].

Nel caso di specie non c'è matrimonio a causa della mancanza di uno dei requisiti – l'età legale; di conseguenza non c'è dote né lucro di questa a favore del presunto marito: l'asserito matrimonio, dice sempre Baldo, non ha «substantiam matrimonii» e detta asserita dote non ha «substantiam dotis», così come «dictum statutum intelligo in muliere que potest dare dotem, non in pupillam».

A conclusione del *consilium* Baldo ribadisce però nuovamente il principio espresso in precedenza: il marito che non abbia sopportato gli oneri del matrimonio non ha diritto a lucrare la dote e questo anche se lo statuto non faccia espressa menzione di tali oneri a carico del marito, per il principio ermeneutico *una clausola aliam declarat*. Dunque, anche se lo statuto non dispone in questo senso, è nella natura della dote che essa debba contribuire agli oneri matrimoniali e, perciò, se il marito non ne ha sostenuto alcuno, cessa la ragione per cui a lui debba spettare il lucro dotale alla morte della moglie.

È significativo che, anche di fronte alla presenza di un impedimento (la giovane età della donna) in forza del quale il matrimonio deve ritenersi come mai sorto, Baldo insista nel richiamo al principio «si vir non sustinuit onera matrimonii non lucrari dotem». Evidentemente ritiene che la sentenza risulti in questo modo maggiormente fondata e consenta al giurista di evitare i pericoli derivanti dalle difficoltà interpretative della normativa sul matrimonio e le secche della *probatio diabolica* di un matrimonio 'incerto'.

La decisione del giudice di primo grado appare pertanto completamente sbagliata e deve essere riformata e corretta «quia fuit lata per errorem iuris ... prout in puncto continetur veritate facti»[58].

[57] BALDI DE PERUSIO *Tertia pars consiliorum*, cit., consilium CLXXXII, c. 39vB.

[58] Un errore di diritto che sicuramente sarà costato caro al giudice che lo ha commesso, nella migliore delle ipotesi ritenuto responsabile della sentenza

In effetti la sentenza di primo grado, almeno alla luce di quelle poche notizie che ricaviamo dal *consilium*, appare forzare non tanto il dettato dello *ius commune* (poiché il diritto di lucrare la dote della moglie premorta in assenza di figli era concesso al marito dallo *ius municipale*), quanto quello dello stesso statuto (che richiedeva la consumazione affinché sorgesse il diritto dell'uomo a lucrare la dote) a testimonianza di una politica comunale che, come è stato notato, durante l'alto e il basso medioevo aveva la tendenza a concedere al coniuge e alla sua famiglia un maggior controllo sulla dote[59].

L'intervento di Baldo riequilibra una situazione nettamente sbilanciata a favore di una delle parti: emerge con chiarezza il ruolo del giureconsulto dell'età intermedia – e con lui di quel diritto comune alla luce del quale lo *ius proprium* va interpretato[60] – che, chiamato a fornire al giudice il supporto della sua dottrina, consente di sottrarre la decisione alle pressioni di ben determinate politiche locali.

Siamo di fronte a uno di quei casi in cui l'*interpretatio* del giurista, lungi dall'essere strumento di abuso e di incertezza, si rivela, in conformità alla migliore tradizione della dottrina dell'età intermedia, uno strumento di giustizia e di resistenza agli interessi della parte politicamente più forte.

a titolo colposo (*ex quasi maleficio*, per imperizia): cfr. D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice e dell'officiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 77-106.

[59] C. DONAHUE, *Was There a Change in Marriage Law in the Late Middle Ages?*, cit., p. 58: «the trend of Italian dotal law in the high and later Middle Ages was to give more control over the dowry to the husband and the husband's family»; cfr. anche M. BELLOMO, *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi*, cit., pp. 252 ss. e J. KIRSHNER, *«Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue»*, cit., pp. 112 ss.

[60] È costante in dottrina l'insegnamento che uno statuto contrario allo *ius commune* vada interpretato *stricte*: cfr. M. SBRICCOLI, *L'interpretazione dello statuto: contributo alla funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 436 ss., nonché D. QUAGLIONI, *Legislazione statutaria e dottrina della legislazione: le «Questiones statutarum» di Alberico da Rosciate*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia»*, cit., pp. 35-75.

BALDI DE PERUSIO *Tertia pars consiliorum*, Lugduni 1584, consilium *Si qua*, CLXXXIIII, c. 39vB

Si qua inquit mulier viro per matrimonium copulabitur. Quaero utrum dicatur per matrimonium copulata virgo que nondum traducta fuit in domo mariti. Et videtur quod sic. ut l. nuptias. ff. de reg. iu. et ff. de dona. inter virum et uxo. l. Seia in prin. ibi dum dicit, matrimonium contractum quod de consensu intelligitur. In contrarium: quia non dicitur coniunctio matrimonialis, seu copula nisi intervenerit carnalis copula consummans matrimonium. ut videtur probari per glo. que est insti. de nup. in prin. unde illa scriptura quos deus coniunxit, homo non separet: exponitur de coniunctione perfecta. scilicet per carnalem copulam de conver. coniuga. c. ii. Certe immo intelligitur per matrimonialem consensum etiam sine copula sine favore religionis. Melior ergo ratio est quod si vir non sustinuit onera matrimonii non lucrari dotem. l. pater ff. de exce. doli. et in casu nostro dicendum est secundum ea que proponuntur quod non debet lucrari: quia ante nubilem etatem non est nec dicitur per matrimonium copulata. ut not. ff. solu. matri. l. si a me. et est expressum ff. quod falso tu. au. an. in partem. et facit ff. de vulg. sub. l. qui habeat ff. de peti. here. l. nec ullam §. omnibus et licet sponsa quondoque censeatur ad instar uxoris. istud est verum in suum favorem. C. de bonis quae libe. in l. non sine. non in suum preiudicium ff. de infamibus l. solet. Cum igitur matrimonium potuerit contrahi refragante etate ut in c. j de despon. impu. lib. vj non habet locum statutum, nec mens statuti et ideo lucrus statuti cessat nec solo cursu temporis sponsalia transeunt in substantiam matrimonii ut in d. c. j. de despon. impube. lib. vj. et ibi est casus quod istud non est matrimonium et per consequens nec dos loquendo proprie sicut debemus loqui in statuto. et hoc potest ex coniunctione duarum legum insti. de nup. in prin. et in l. j. ff. unde vir et uxor. ff. de adul. l. si uxor. §. divus severus. Item dictum statutum intelligo in muliere que potest dare dotem non in pupilla C. de le. tu. l. fi. ff. de iurepa. l. adigere. ß. quamvis. cum igitur dictum assertum matrimonium non habeat substantiam matrimonii et dicta asserta dos habeat essentiam dotis ut in l. fi. ff. de nup. et l. quod

servius ff. de condi ob causam. cum fi. Dico dictum sponsum qui nulla subiit onera matrimonii nil lucrari pretextu dicti statuti cum in eo de oneribus fiat mentio: quia una clausula aliam declarat ff. de pet. here. l. utrum et l. nihil ff. de coniungendis cum emancipa. lib. eius et insti. de rerum divi. §. item lapilli. Et ita dico et consulo ego. Bal. de peru. utriusque iuris doctor et ad fidem me subscripsi et sig. mei nominis sig. Et sententia lata super causa lucrandi debet reformari et corrigi si tempora patiuntur: quia fuit lata per errorem iuris supposita dicti thematis prout in puncto continetur veritate facti.

Un'unione incerta: la vicenda di Neria, figlia dell'organista, e di Baldassino, merciaio pistoiese (Lucca 1396-1397)

di *Christine Meek*

Il processo che verrà qui analizzato appartiene a un gruppo di cause matrimoniali discusse tra la fine del Trecento e i primi decenni del Quattrocento davanti al tribunale ecclesiastico della diocesi di Lucca. Tutte sono accomunate – al di là delle specificità delle singole vicende – da una medesima questione: la validità o meno di unioni che, reclamate come legittime da una delle parti e contestate come invalide dall'altra, restavano incerte fino a che la corte ecclesiastica non si fosse pronunciata. In particolare, si tratta di cause civili in cui è messa in dubbio la qualità del consenso, espresso da spose spesso molto giovani e perlopiù sottoposte a potenti pressioni e ad atteggiamenti coercitivi da parte della famiglia, laddove il diritto canonico attribuiva importanza decisiva al libero consenso dell'uomo come della donna nella stipula del matrimonio[1].

In effetti, se le parti erano in grado di esprimere liberamente e coscientemente il consenso e l'avevano espresso con effetto immediato e non futuro, il matrimonio era senz'altro valido e, in circostanze normali, indissolubile. Dunque, il modo più agevole e funzionale di liberarsi di un vincolo non desiderato era di negare d'avere mai acconsentito e di saper dimostrare l'inefficacia di qualsiasi apparente manifestazione di assenso. Questo tipo di stratagemmi era piuttosto frequente anche a

[1] Sul consenso cfr. M.M. SHEEHAN, *Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 1, 1978, pp. 3-33; J. NOONAN, *The Power to Choose*, in «Viator», 4, 1973, pp. 419-434; A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1891, pp. 97-171.

Lucca e agevolato dal fatto che il matrimonio pre-tridentino si strutturava in due diverse fasi e in due diversi tempi[2]. Nella prima fase avvenivano gli sponsali, poi, nella seconda fase, lo scambio della promessa *per verba de presenti* che legava la coppia in un'unione vincolante, conferendo ai due lo stato di marito e moglie; tuttavia, gli sposi continuavano a vivere separatamente, ciascuno nella propria dimora. Successivamente, dopo un intervallo più o meno lungo (in genere di alcuni mesi, ma talora di alcuni anni), venivano celebrate le nozze, scandite da momenti precisi e contraddistinte dalla partecipazione collettiva: festeggiamenti, visite e banchetti erano accompagnati dal pagamento della dote e dalla consegna del corredo; si solennizzava, quindi, il trasferimento della sposa nella casa del marito e l'inizio della convivenza; si attendeva infine la consumazione del matrimonio. Agli occhi della coppia – e insieme dei parenti e degli amici – le nozze apparivano il definitivo suggello di un legame che era già stato reso valido dalla conclusione della promessa, per quanto compiuta alla presenza di un numero esiguo di testimoni.

Solitamente, le obiezioni in merito alla validità di un matrimonio vengono sollevate appunto nell'intervallo di tempo che separa gli sponsali dalla solennizzazione pubblica; ma c'è un elemento precipuo che rende questi processi oltremodo articolati e complessi anche per il giudice: a Lucca le ragazze si maritavano giovanissime. Infatti, per quanto il calcolo dell'età media di una ragazza lucchese al primo matrimonio sia impresa ardua (quando non impossibile), tuttavia troviamo menzionate spose bambine di dodici, tredici o quattordici anni con una frequenza sufficiente per concludere che contrarre il matrimonio verso l'età canonica di dodici anni non aveva carattere di rarità[3]. Va da sé che questa consuetudine limitava fortemente la possibilità che una donna avesse trovato marito di sua iniziativa. Anche a Lucca, dunque, i matrimoni contestati non sono unioni semisegrete, ossia contratte da giovani donne all'insaputa della famiglia e poi

[2] In proposito si veda anche il contributo di S. Luperini, in questo volume.

[3] In merito alle spose bambine in ambiente veneziano si rinvia al contributo di C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume.

fieramente avversate dai parenti una volta scoperte: si tratta, invece, di unioni regolarmente negoziate da genitori, da parenti e talora da mezzani, le quali venivano contestate solo in un secondo tempo, per ragioni di varia natura – perché la sposa rifiutava il suo consenso, oppure perché i famigliari stessi avevano mutato la loro opinione in merito alla bontà e all'opportunità dell'alleanza nuziale, ricorrendo al pretesto del mancato consenso della sposa per recedere da un contratto non più gradito[4].

Questo è il contesto in cui si colloca anche una causa aperta nell'autunno del 1396 dalla petizione di Neria Martini, che si presentò al tribunale ecclesiastico di Lucca il 16 ottobre, accompagnata dal padre, un maestro organista di Siena, Matteo Martini, il quale figura anch'egli nel processo come parte attrice (benché successivamente tutte le fasi dell'azione giudiziaria risultino intraprese a nome di Neria). La ragazza si qualificò come «impubes» e denunciò di aver concluso *sponsalia de facto* con il merciaio Baldassino Giacobi, residente a Lucca ma originario di Pistoia, agendo non volontariamente, bensì costretta dalle minacce e dalle intimidazioni del padre («non sponte sed coacta mandato minisque terroribus dicti Matthei patris sui ... de facto sponsalia contraxit»)[5]. La petizione dichiarava che il contratto, stipulato otto mesi prima, nel mese di marzo, non era da considerarsi legalmente valido per due ragioni: innanzitutto Neria non aveva pronunciato il suo libero consenso («ratione defectu consensus»); inoltre, anche ammesso avesse acconsentito, in ogni caso non era nell'età legittima per farlo, dal momento che aveva allora appena undici anni («propter etatis defectum»). Di conseguenza, il vincolo necessariamente doveva essere annullato. Neria intendeva negarne *tout court* il valore legale anche come *sponsalia de futuro*, facendo leva su un presunto vizio di

[4] Sui processi matrimoniali a Lucca in questo periodo, cfr. C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese sotto il vescovo Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in «Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento», 1, 2000, pp. 105-142.

[5] Archivio Arcivescovile di Lucca (d'ora in poi AAL), *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili*, 80, c. 68r. In apertura di documento la ragazza è indicata con il nome di Niera, ma negli incartamenti è usata con più frequenza la forma 'Neria' e per questo l'abbiamo assunta in questo contributo.

forma e su elementi di sostanza: nel contratto non si faceva riferimento all'approvazione del padre; inoltre, il consenso era stato estorto attraverso intimidazioni. Tuttavia la petizione della giovanissima sposa dimostra un lato debole, giacché è evidente che la volontà positiva paterna doveva ritenersi scontata.

Il processo Martini-Giacobi è per molti versi rappresentativo, dal momento che riproduce efficacemente gli elementi distintivi delle cause lucchesi coeve prese in esame: come in molti altri processi, anche in questo l'iniziativa legale viene intrapresa dalla parte femminile, tesa a sciogliere il vincolo nuziale precedentemente contratto e impegnata ad addurre ragioni convincenti per raggiungere lo scopo, non di rado di fronte a fidanzati o coniugi che a tratti hanno l'aria di vittime raggirate. Inoltre, ed è anche questa una componente consueta nei processi matrimoniali lucchesi, sono due gli argomenti su cui perlopiù poggiano le petizioni muliebri – l'uno relativo al difetto d'età, l'altro al difetto del consenso –, sebbene ciascuno fosse di per sé sufficiente per compromettere la legittimità di un'unione[6]. Quanto alle minacce, la coercizione allegata da Neria risulta abbastanza contenuta, mentre in altri processi le giovani spose denunciano di aver subito violenze fisiche, schiaffi e bastonature (ma c'è anche chi dichiara di esser stata trascinata con i capelli sul pavimento), perché acconsentissero a pronunciare l'adesione a un legame non desiderato[7].

[6] Più in generale, non risulta inconsueto allegare insieme sia il vizio d'età, sia la coercizione: R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, p. 99.

[7] Per esempio, Maddalena, figlia di Giannetto di Giovanni di Villa Terenzana, accusò il padre di averla picchiata sul viso, sulle spalle e sulla schiena, e di averla trascinata per i capelli, non riuscendo a convincerla attraverso le parole ad accettare il matrimonio; analogamente, Benvenuta, figlia del fu Domenico Colucci di Lucca, accusò la madre di averla minacciata e battuta crudelmente, trascinata per i capelli e presa a pugni sul viso, perché non voleva accettare l'uomo scelto per lei: cfr. rispettivamente AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 92, cc. 51r-60v (29 maggio - 20 settembre 1409) e *Cause Civili*, 102, cc. 77v-78v (2-31 luglio 1427). Si veda in proposito anche C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese*, cit., pp. 114-116. Situazioni analoghe sono riferite da L. Ferrante, in questo volume.

Restava da spiegare al giudice il motivo per cui non di rado genitori tanto insensibili alle inclinazioni delle figlie rinunciassero in seguito alle originarie intenzioni fino ad assumere la difesa delle spose renitenti e disobbedienti. Talora qualche debole tentativo di giustificare il mutamento di prospettiva c'è: si racconta che i genitori erano stati convinti dalla strenua resistenza della ragazza oppure che avevano disperato della possibilità di persuaderla a cedere[8]. Non si resta immuni dal sospetto che si tratti spesso di ricostruzioni meramente funzionali all'obiettivo di ottenere l'annullamento di un vincolo divenuto sgradito anche alle famiglie. Infatti, di frequente siamo di fronte a padri denunciati come violenti e crudeli che, però, accompagnano le figlie in tribunale, divengono i migliori patrocinatori e i testimoni più diligenti. Così farà anche l'organista di Siena, accusato dalla figlia ma con lei presente in tribunale, procuratore premuroso e teste attento. Nel caso di Neria, poi, le presunte minacce subite e la paura appaiono formule alquanto vaghe, che mancano dell'apporto di dettagli precisi e significativi: manca, ci sembra, la volontà di insistere sulle intimidazioni per renderle davvero convincenti – è un fatto che né Neria né i suoi genitori aggiungono chiarimenti in merito al mutato atteggiamento nei confronti di Baldassino Giacobi, oltre alle due classiche argomentazioni in merito al libero consenso e all'età legittima. Solo di sfuggita Neria accenna all'insufficiente *status* sociale e patrimoniale dell'uomo: dato che, invece, ci appare il motivo reale per cui i Martini adiscono le vie legali.

Al momento della sua apparizione in tribunale, dunque, stando alla petizione, Neria non aveva ancora raggiunto l'età legittima. Di fronte al vicario la ragazza sottolineò che avrebbe compiuto i dodici anni solo nel marzo successivo e che non era ancora arrivata alla pubertà. Volle, inoltre, precisare che difettava di quella «malitia» che in qualche modo avrebbe potuto compensare la sua minore età («tunc in ea aetatem malitia non suppleret»)[9]. Il suo stesso aspetto fisico – riteneva – palesava la sua giovanissima

[8] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 92, cc. 51r-60v (29 maggio - 20 settembre 1409) e *Cause Civili*, 102, c. 83r (31 luglio 1427).

[9] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, c. 22v.

età, ora come otto mesi prima, quando aveva subito il volere paterno; aggiungeva, poi, che nella contrada di San Martino a Lucca, dove era nata e abitava, tutti – parenti e vicini – conoscevano i suoi anni: potevano confermarlo i genitori, in primo luogo, e due sacerdoti; ma, insisteva, era fatto di pubblico dominio. Poi proclamò ripetutamente la sua avversione nei confronti degli sponsali con Baldassino Giacobi, come già aveva fatto di fronte al padre ostinato e sordo alla sua volontà («reclamat ... quod nolebat nec vult habere dictum Baldassinum in eius maritum vel coniugem nec cum eo de novo matrimonium contrahere cum pervenit ad annos actos matrimonio contrahendo»)[10]. Esprimeva anche il timore che durante i sei mesi che mancavano al suo dodicesimo compleanno, nel marzo 1397, la si sarebbe costretta a dare il consenso, magari ingannandola con qualche stratagemma, o indotta a compiere atti che si sarebbero potuti interpretare come un tacito consenso. Supplicò che almeno, durante quei lunghi mesi di attesa, non le venisse intimata la convivenza con Baldassino né l'obbligo di sposarlo o di agire in modo tale da compromettere la propria condizione. Sapeva, evidentemente, che solo con l'età canonica avrebbe potuto ottenere un giudizio definitivo. Chiese infine al vicario una sentenza che la liberasse dal vincolo con il Giacobi e la dichiarasse libera di sposare chi voleva, una volta raggiunta l'età legittima. Il vicario generale ordinò che la petizione venisse letta, spiegata e tradotta in volgare dal notaio, affinché le parti potessero pienamente comprenderla.

Successivamente, in presenza di maestro Matteo e forse di Neria stessa, Baldassino chiese una copia della petizione e che venisse fissato un termine per la sua risposta. Fu stabilito il 23 ottobre; le parti sarebbero dovute comparire in tribunale quel giorno, all'ora del vespro. Baldassino consegnò la sua risposta al vicario nel giro di ventiquattro ore. Contestò la ricostruzione di Neria e sostenne che la petizione non era in consonanza né con i fatti né con la legge; che il matrimonio era stato contratto «secundum formam iuris et sacrorum canonum»[11]; che Neria, anche

[10] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, cc. 22v-23r.

[11] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 80, c. 69v.

ammesso che all'epoca del contratto avesse davvero l'età che ella asseriva di avere – circostanza che egli riteneva falsa, molto probabilmente a ragione –, non aveva mai ritirato esplicitamente il consenso, nemmeno quando aveva raggiunto – fatto di cui si mostrava sicuro – l'età canonica e, dunque, così facendo lo aveva tacitamente convalidato. Il merciaio pistoiese chiedeva, pertanto, una dichiarazione che riconoscesse la validità del matrimonio e lo stato di coniuge di Neria. Il vicario, con l'autorità del suo ufficio, doveva ordinare alla ragazza e al padre di desistere dalle loro contestazioni e sollecitare affinché si procedesse alla consumazione del matrimonio.

Il 23 ottobre Baldassino ripresentò al tribunale la sua replica in forma più articolata, integrandola con alcune informazioni chiarificatrici: il matrimonio con Neria era legalmente e fattualmente valido e a corroborare la sua tesi invocava ora anche un'antica consuetudine lucchese («prefatum matrimonium per verba de presenti contractum valeat et teneat de iure et de facto ac de approbata et antiqua consuetudine lucanorum»)[12]. Secondo la versione del merciaio, era uso corrente in Lucca contrarre il matrimonio *per verba de presenti,* anche se la «sponsa» non aveva l'età legittima, purché intervenisse il consenso del parente responsabile – circostanza che in questo caso sussisteva, essendo stato il padre di Neria presente allo scambio della promessa che aveva senza dubbio voluto e sostenuto. In verità, tra i molti processi matrimoniali analizzati, questa di Baldassino è l'unica menzione di tale consuetudine e ha il sapore di un'arbitraria e funzionale interpretazione di comportamenti che in ogni caso a Lucca dovevano essere quotidiani. In effetti, non è difficile credere che i lucchesi non si preoccupassero eccessivamente dell'età di una sposa ancora bambina, se avesse raggiunto o meno l'età canonica quando veniva negoziato il contratto nuziale per lei; ma altra cosa, alquanto azzardata, è ritenere che il difetto d'età potesse essere formalmente colmato dal consenso paterno (o parentale) al vincolo. Tale prassi, infatti, si sarebbe evidentemente e pericolosamente scontrata con le norme del diritto canonico, con quella decisamente incompatibili: quand'anche

[12] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 80, c. 70r.

fosse stata davvero diffusa, un matrimonio concluso sulla base di una simile consuetudine e in seguito contestato difficilmente avrebbe trovato riscontri positivi presso la corte ecclesiastica. Lo sposo rifiutato volle concludere la sua risposta richiamando l'attenzione del giudice sul noto passo del *Vangelo* che solennemente ammonisce chi osasse separare la coppia che Dio eternamente unisce attraverso il matrimonio («Baldassinus ... petit per ... dominum vicarium ... attentis etiam verbis dicentibus quos autem deus coniuncsit, homo non separet»)[13].

Va peraltro sottolineato che, mentre in altri processi coevi incontriamo sposi controversi che adducono i doni nuziali – anelli, vestiti, cinture e ciondoli che la sposa aveva accettato e indossato – a dimostrazione del loro *status* di mariti riconosciuti come tali da spose renitenti, Baldassino, al contrario, non fece menzione di regali nuziali per sostenere la sua posizione[14]. Diversamente, egli sottolineò il rapporto confidenziale e intimo che lo legava a Neria, la quale, secondo la versione dell'uomo, era già «sponsa», ma «non dum transducta», cioè non ancora trasferita dalla casa paterna alla casa del marito. Racconta, Baldassino, come lui e Neria si tenessero per mano, si scambiassero effusioni e mangiassero insieme, anche alla presenza di maestro Matteo («ad robur et firmamentum predicti matrimonii in quo predicti Baldassinus maritus et ipsa Niera sponsa et uxor perseverantes et usum iungendi manus cotidie et oschulandi nec non simul et una cum Mattheo eius patre comedendi»)[15]. Dunque, negli otto mesi che erano intercorsi tra la stipulazione del contratto e l'inizio del processo, Baldassino era stato invitato a condividere i pasti come marito di Neria, nella casa di lei, considerato e trattato come marito da parte di Neria e riconosciuto come genero dall'organista. In questo lasso di tempo, poi, Neria aveva

[13] AAL, *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili*, 80, c. 70v.

[14] Cfr., per esempio, AAL, *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili*, 88, cc. 29r-29v e 35r-37v (25 maggio - 9 giugno 1403); inoltre C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese*, cit., pp. 111-112. In merito ai doni nuziali e al loro forte valore simbolico si rinvia anche al contributo di L. Ferrante, in questo volume.

[15] AAL, *Tribunale Ecclesiastico, Cause Civili*, 80, c. 70r.

certo raggiunto l'età canonica, sempre che non l'avesse raggiunta prima. Baldassino aggiunse che assieme al futuro suocero aveva affidato a un pistoiese, come lui residente a Lucca, tale Piero di Nicola, il compito di stabilire le modalità della *transductio*: occorreva fissare l'ammontare della dote e definire il corredo che maestro Matteo avrebbe assegnato alla figlia; inoltre, si doveva stabilire la data delle nozze e del trasferimento della sposa in casa del coniuge. L'accordo, ricordò Baldassino, era stato rogato il 2 ottobre 1396 da un notaio lucchese molto stimato, ser Antonio di ser Iacobo Nicolai[16], in un documento che Baldassino si impegnò a presentare in tribunale su eventuale richiesta del vicario; rammentava, inoltre, che in quella circostanza il futuro suocero aveva agito come procuratore di Neria. Non c'è motivo per ritenere falsa la testimonianza: una conferma indiretta sembra il fatto che alla presenza del futuro suocero e in casa di costui, il merciaio avesse ottenuto 25 fiorini in prestito, verosimilmente necessari ai preparativi per le nozze; il futuro suocero era nominato tra i fideiussori[17]. Fino al 3 ottobre, dunque, i rapporti tra Baldassino Giacobi e la famiglia Martini erano ancora buoni. Poi, tredici giorni dopo, la petizione di Neria depositata in tribunale. Per quale ragione?

Da quando Neria si era promessa, nel marzo 1396, quasi certamente in età legittima (contrariamente alla sua testimonianza), tutto era proseguito nel migliore dei modi: la sposa avrebbe continuato ad abitare nella casa paterna fino alle nozze; lo sposo veniva invitato a sedere alla mensa della famiglia Martini; la coppia si scambiava baci anche alla presenza del padre di lei. I problemi erano emersi quando Baldassino e Matteo Martini avevano intrapreso i negoziati per la dote, il corredo e il trasferimento della sposa e formalizzato l'accordo di fronte al notaio Nicolai, il 2 ottobre. Fu allora che l'organista aveva scoperto che Baldassino non era il buon partito che aveva creduto; perciò,

[16] Ser Antonio di ser Iacobo Nicolai è un notaio che troviamo spesso citato nei documenti lucchesi: sebbene i suoi rogiti siano andati perduti, emerge con evidenza che la sua clientela era numerosa e importante.

[17] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 80, c. 70r-v e *Libri Antichi*, 42, c. 50v (3 ottobre 1396).

immediatamente, il 16 ottobre, Neria aveva presentato assieme al padre la petizione per essere liberata dal vincolo, denunciando di non aver mai acconsentito volontariamente agli sponsali e di non avere l'età canonica. Non ci sono molti dubbi sul fatto che il povero Baldassino fosse stato ingannato. Se la famiglia di Neria non avesse compreso che il pistoiese si trovava a un livello sociale più modesto di quanto ritenuto e che le sue possibilità finanziarie non erano quelle presunte, gli sponsali sarebbero approdati alle nozze, avendo Neria, molto probabilmente già dodicenne, espresso il suo consenso al legame, e noi non avremmo mai sentito parlare né di lei né di Baldassino. La giovane doveva esser stata ben istruita in merito ai requisiti previsti dal diritto canonico: in tribunale si mostra piuttosto informata e la sua presentazione appare molto ordinata. Possiamo immaginare che il padre, organista della cattedrale, fosse in una posizione di prestigio sufficiente per poter chiedere un rapido consiglio a ecclesiastici competenti in materia.

Uno dei procuratori della giovanissima «sponsa», il notaio Gherardo Zeloni[18], fece citare tra i testimoni anche un frate, Francesco di Pisa, priore di San Paolo, per la seduta del 4 novembre. Ma a questo punto si interrompe il verbale della prima parte del processo, che riprenderà solo dal 31 marzo 1397: la sospensione del verbale causa qualche lacuna, che, almeno in parte, si riesce a colmare attraverso i riferimenti presenti nella seconda fase del processo. Non casualmente, la seduta fu fissata per il 31 marzo 1397: una data significativa, perché secondo Neria era questo il giorno del suo dodicesimo compleanno[19]. Compiendo dodici anni, finalmente era in grado di esprimere i suoi reali desideri, di acconsentire alle nozze o di rifiutarle. D'altra parte, il vicario stesso le aveva ordinato di attendere i dodici anni compiuti, prima di esprimere un eventuale consenso[20]. La seduta fu però

[18] Un secondo procuratore di Neria fu il notaio Fino Bartolomei (i due procuratori furono nominati in data 26 ottobre 1396).

[19] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, c. 22r.

[20] Questa circostanza è omessa nel verbale relativo alla prima fase del processo; pertanto, essa è nota solo attraverso un riferimento contenuto nel verbale del 1397.

aggiornata: Baldassino non si era presentato. Dodici giorni dopo, il 12 aprile, Neria replicò la petizione dell'ottobre precedente e aggiunse un'ulteriore spiegazione in merito alla sua riluttanza al matrimonio con Baldassino. Confermava che all'epoca del contratto aveva meno di undici anni e ammetteva che nel marzo 1396 aveva effettivamente contratto *sponsalia*, esprimendo un consenso strappato con le minacce; ma precisò – quasi *en passant*, come un elemento che sapeva non rilevante nel processo, ma che tuttavia sembrava rattristarla – che le era stato fatto credere che Baldassino fosse benestante e di posizione sociale più elevata di quanto fosse nella realtà[21]. Solo in seguito aveva scoperto che l'uomo non godeva di una significativa condizione sociale né di un decoroso patrimonio. Ora che aveva dodici anni ed era in grado di contrarre matrimonio, ripeteva che non intendeva acconsentire al matrimonio con Baldassino. Chiese di nuovo di essere dichiarata liberata dal vincolo impostole e di poter sposare chi desiderava. Sottolineiamo la circostanza che Neria e i famigliari sembrano consapevoli del fatto che il motivo reale della rottura, ossia il basso profilo sociale e finanziario del merciaio pistoiese, non costituiva una ragione legalmente valida per reclamare l'annullamento del vincolo e che sarebbe stata respinta dalla corte, anche a fronte di un reale inganno[22].

Baldassino, dal canto suo, si era opposto alla citazione dei testimoni chiamati in causa da Neria[23], dal momento che tra i quattro testimoni nominati per parte muliebre vi erano i genitori, di cui

[21] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, c. 22v.

[22] Un matrimonio poteva essere annullato per gravi ragioni di *status* – se, ad esempio, uno degli sposi fosse stato ingannato circa la condizione servile dell'altro e sposasse perciò una persona creduta libera: cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 312-317 e 325-335; R. HELMHOLZ, *Marriage Litigation*, cit., p. 212.

[23] È probabile che l'esame dei testimoni e la pubblicazione della loro testimonianza abbiano avuto luogo durante il mese di ottobre dell'anno1396, dal momento che Neria fu subito chiamata a rispondere alle obiezioni di Baldassino, quando il processo riprese, il 31 marzo 1397. Secondo la prassi vigente a Lucca, i testimoni erano esaminati a parte e le loro deposizioni non venivano incluse nel verbale del processo. Di conseguenza, non può esservi certezza sui contenuti delle loro dichiarazioni.

pure era facile contestare l'inaffidabilità di fronte alla corte. Ma la risposta di Neria era pronta: benché, in effetti, i genitori non potessero testimoniare a favore dei figli in cause criminali o contrattuali, essi dovevano tuttavia essere accolti come testimoni nelle cause matrimoniali, come prevedeva lo stesso diritto canonico nel punto in cui si esaminava il caso di persone che rifiutassero un matrimonio e la qualità dei testimoni che in tali cause potevano essere esibiti[24]. In ogni caso, Neria era in grado di citare testimoni non meno convincenti. Inoltre, il suo procuratore presentò come prova anche un documento notarile, a suo dire rogato all'atto del contratto del discusso matrimonio, anche se, purtroppo, non fu più esplicito in merito ai contenuti, limitandosi ad avanzare il sospetto di un non meglio precisato atto di corruzione.

Come non di rado accadeva, anche il vicario di Lucca volle un colloquio con la sposa ribelle. Interrogò Neria («ipsam diligenter examinavit»)[25], sotto giuramento, per comprendere se davvero agiva sotto coercizione, se era impedita nel libero agire dal contesto famigliare, se erano attendibili le dichiarazioni che rilasciava di fronte alla corte. Doveva sapere che la sopraffazione paterna denunciata dalla ragazza per il passato poteva persistere nel presente con analogo vigore. Neria, però, restò ferma nella sua posizione: assicurò che agiva esprimendo liberamente la sua volontà. Dichiarò ancora che mai aveva elaborato nel suo intimo un vero consenso al matrimonio con il merciaio pistoiese. Quanto a Baldassino, egli era comparso in tribunale e aveva energicamente difeso la sua posizione nell'ottobre 1396, ma non si presentò nella primavera dell'anno successivo.

[24] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, c. 23v. Sulla possibilità legale di poter citare parenti come testimoni nel contesto di dispute matrimoniali, cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, cit., pp. 195- 196; C. DONAHUE, *Proof by Witnesses in the Church Courts of Medieval England: an Imperfect Reception of Learned Law*, in E. MORRIS - E. ARNOLD (edd), *On the Laws and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, Chapel Hill (NC) 1981, pp. 127-158, in particolare pp. 147-154.

[25] AAL, *Tribunale Ecclesiastico*, *Cause Civili*, 81, c. 24r. Sulla consuetudine dei tribunali ecclesiastici di saggiare la reale volontà delle giovani coinvolte nei processi matrimoniali si vedano i contributi di C. Cristellon, *La sposa in convento*, e di C. La Rocca, in questo volume.

Finalmente, il vicario riassunse i vari momenti del processo in una lunga sentenza a favore di Neria. Il vincolo contratto con Baldassino aveva avuto solo natura di *sponsalia* e anche come tale non era valido. Neria era di nuovo libera. Su Baldassino ricaddero le spese del processo.

Tratteniamoci ora un poco sui protagonisti della vicenda. Qualcosa sappiamo a proposito di maestro Matteo Martini che, come anticipato, fu organista. Era emigrato da Siena e giunto a Lucca nel 1356 circa; qui aveva preso dimora definitiva, tanto che nel 1380 ottenne la cittadinanza lucchese e a Lucca morì nel 1401 (o al più tardi nel 1402)[26]. Come organista e insegnante, maestro Matteo godeva di una certa stima e fama: Siena gli aveva proposto di tornare e la circostanza aveva permesso al Martini di ottenere condizioni più favorevoli per la sua permanenza a Lucca[27]. Matteo Martini fu capostipite di una famiglia che assunse il cognome 'degli Organi' avendo fornito alla città almeno tre generazioni di musicisti. Anche il figlio Lorenzo raggiungerà un certo prestigio come organista: accusato di interessarsi a pratiche di magia, nel 1415, avrebbe ricevuto il sostegno di personaggi di spicco[28]. Tuttavia, i Martini non erano particolarmente ricchi: maestro Matteo percepiva un salario mensile di 12 fiorini all'anno come organista della Cappella degli Anziani, cui (forse) si aggiungevano altri 12 fiorini per ogni

[26] Matteo Martini stesso, in una sua petizione risalente all'anno 1376, riferisce di risiedere a Lucca da vent'anni: Archivio di Stato di Lucca (d'ora in poi ASL), *Consiglio Generale*, 7, c. 76r (30 dicembre 1376, stile lucchese 1377) e c. 30v, concessione di cittadinanza (21 febbraio 1380). Risale al 1401 l'ultima registrazione relativa al salario dell'organista: ASL, *Camarlingo Generale*, 111, c. 54r (1401).

[27] ASL, *Consiglio Generale*, 6, c. 76r (30 dicembre 1376, stile lucchese 1377): «... et puovi dare fede e testimonansa d'assai persone come in ella sua terra di Siena [maestro Matteo Martini] puote avere grandi vantagi et d'essere là».

[28] Si tratta di Ciucchino di Guglielmo degli Avvocati e Giovanni di Michele Guinigi: cfr. ASL, *Archivio de' Notari*, 453, «Protocolli di ser Nicoloso Pauli di ser Nicoloso Michaeli de Lucca», c. 18r (18 luglio 1415). Per questa vicenda si veda C. MEEK, *Men, Women, and Magic: Some Cases from Late Medieval Lucca*, in C. MEEK (ed), *Women in Renaissance and Early Modern Europe*, Dublin 2000, pp. 43-66, in particolare pp. 51-56.

anno; il medesimo stipendio fu stabilito per il figlio[29]. Anche se è probabile che altre entrate arrotondassero quelle cifre decisamente modeste (nel 1392 il Martini fu in grado di prestare 200 fiorini a un mercante lucchese)[30], per Neria non si riuscì a offrire una dote superiore ai 100 fiorini, un capitale inferiore a quello che molti artigiani di Lucca potevano permettersi per accasare le proprie figlie.

Non è stato possibile, invece, ricostruire un profilo biografico, per quanto scarno, di Baldassino. Egli è menzionato in alcuni documenti contemporanei, ma non in un contesto che permette di giudicare la sua situazione sociale o finanziaria. Comunque sia, la sua posizione dovette essere davvero molto modesta – come lascia trapelare anche la petizione di Neria. Sappiamo che le sopravvisse e, a quanto pare, prosperò. Fatto è che Neria gli aveva preferito un altro uomo. La ragazza si sposò tra il 1397 e il 1400 con un personaggio altrimenti sconosciuto, Santino Luporini, un sarto con cittadinanza lucchese, residente in Lucca, nella contrada di Santa Maria in Via. Ma il matrimonio fu bruscamente interrotto nel giro di poco tempo: nell'ottobre del 1400 sia Santino che Neria risultano deceduti, probabilmente a causa della peste che dilagò quell'anno. Prima soccombette Santino, poi Neria, senza figli.

Dopo il decesso della giovanissima vedova, maestro Matteo dovette impegnarsi molto per ottenere la restituzione della dote, che secondo gli statuti cittadini gli spettava. Incontrò, infatti, notevoli difficoltà presso la corte civile del podestà nel tentativo di recuperare la dote e il corredo della figlia dagli eredi del genero[31]. Un superstite elenco di oggetti affidati da Santino

[29] AAL, *Archivio Capitolare*, *PP1*, c. 6r (1409) e *PP3*, c. 27r (1416); inoltre *Archivio Capitolare*, *GG2*, c. 27r (9 dicembre 1418).

[30] AAL, *Libri Antichi*, 42, c. 19v (25 settembre 1395 e riferimento al 24 novembre 1392) e ASL, *Consiglio Generale*, 7, c. 76r (30 dicembre 1376, stile lucchese 1377).

[31] Il 7 novembre 1400 il Martini citava, presso la corte del podestà, Antonio del fu Boccello, residente nel Comune di Pieve San Paolo (distante qualche chilometro da Lucca), come il congiunto più prossimo del defunto sarto Santino. Il convenuto risultò contumace e perciò fu concessa a maestro Matteo

Luporini a un collega e vicino, il sarto Giovanni di Stefano, probabilmente rappresenta il modesto corredo di Neria. Nella piccola cassa chiusa a chiave, dipinta e coperta di tessuto – si legge nel documento –, si tenevano custoditi due sacchi e un sacchetto, un po' di biancheria, alcuni indumenti, del lino (o della canapa) e del filo bianco, una borsa di seta, una benda di cotone e un filo di paternostri. Tra questi oggetti, alcuni sono indicati come quasi nuovi, come potevano essere appunto quelli di una sposa da poco tempo coniugata[32]. Se è vero che il 31 marzo 1397 Neria compì il suo dodicesimo compleanno – ma più probabilmente il tredicesimo, come affermava Baldassino –, allora all'incirca a quell'età si sposò e morì avendo poco più di quindici, al più sedici anni.

licenza di sequestrare i beni di Antonio per la somma di 40 fiorini, come porzione della dote di Neria, dote che ammontava a 100 fiorini. L'anno successivo, probabilmente ancora nel tentativo di recuperare la dote della figlia defunta, il Martini cercò di impossessarsi di una porzione di terra di Antonio e per questo fu intentata una causa: ASL, *Potestà di Lucca*, *Curia Civile*, 739, c. 31r-v (7 novembre 1400) e *Curia Civile*, 742, c. 17r (18 maggio 1401). L'esito del processo contro Antonio non è indicato.

[32] ASL, *Potestà di Lucca*, *Curia Civile*, 747, c. 92r (16 ottobre 1400).

La sposa in convento (Padova e Venezia 1455-1458)

di *Cecilia Cristellon*

Premessa

Per quanto il processo matrimoniale[1] abbia una struttura bifronte – nel senso che ognuna delle due parti presenta la propria versione dei fatti, insieme alla lista dei testimoni in grado di avvalorarla –, nella prassi avviene spesso che uno dei contendenti sia in grado di addurre testimonianze convincenti, mentre l'altro non riesce a sostenere una versione coerente[2], oppure viene, in parte[3],

Ringrazio Luca Faoro, Serena Luzzi e Cecilia Nubola per la lettura critica della prima versione di questo contributo. Salvo nei casi di volta in volta indicati, la documentazione alla quale ci si riferisce è conservata nell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia (d'ora in poi ASPV), nella *Sezione Antica* del fondo *Curia*. Le quattro principali serie alle quali si fa riferimento sono indicate con le sigle *CM* (*Causarum matrimoniorum*), *AMP* (*Actorum, mandatorum praeceptorum*), *FC* (*Filciae causarum*), *S* (*Sententiarum*). La documentazione conservata in registri non cartulati o in fascicoli non numerati è segnalata con la data e il nome dei contendenti. Il processo matrimoniale tra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (*CM*, vol. 1, fasc. 13) è indicato come «Processo».

[1] Il processo matrimoniale segue la procedura del processo civile canonico classico, per la quale cfr. W.M. PLÖCHL, *Storia del diritto canonico*, II: *Il diritto canonico della civiltà occidentale, 1055-1517*, Milano 1963, pp. 334-339.

[2] Cfr., ad esempio ASPV, *AMP*, regg. 3 e 4, Lazzaro Cortese da Scutari *vs* Caterina, 20 febbraio 1426-27 giugno 1427; reg. 30, Antonio de Francischis *vs* Helena Rizo, 11 settembre 1467; *CM*, vol. 12, Margherita de Amicis *vs* Aloysio battilauro, 1512.

[3] Cfr. il processo trascritto da C. CRISTELLON, *Tra foro ecclesiastico e foro civile. Caterina de Medici da Verona e le sue vicende (1518-1582)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997; ma anche il caso presentato da E. ORLANDO, «I processi matrimoniali padovani del Trecento: alcune anticipazioni», comunicazione al

o del tutto[4], smentito dai suoi stessi testi. Nel caso che coinvolse Maddalena di Sicilia e Giorgio Zaccarotto la struttura dicotomica della fonte risulta invece particolarmente evidente, perché le due versioni contrapposte si equilibrano in fatto di plausibilità. L'equilibrio che caratterizza questo caso è una delle ragioni che ci hanno indotto a sceglierlo come oggetto di analisi.

Una seconda ragione è stata l'imprevedibilità del percorso euristico che ha permesso di dare un epilogo alla storia di Maddalena e di Giorgio. Il fascicolo processuale al quale è affidata la vicenda di questi due giovani padovani risulta, infatti, lacunoso: non solo è privo di sentenza, ma presenta solamente le versioni antitetiche dei due protagonisti, non corroborate da testimonianze. La familiarità con il *modus operandi* del tribunale che l'ha prodotto e la dimestichezza con un numero elevato di procedimenti di tipo analogo non sono stati di aiuto nell'interpretazione del caso[5], che ha invece ricevuto luce risolutiva grazie al reperimento della sentenza. Il felice esito cui si è approdati, grazie all'estensione della ricerca archivistica a un fondo poco connotato dell'Archivio di Stato di Padova, evidenzia, peraltro, il fatto che la documentazione di questi procedimenti si sedimenta talora in serie, in fondi o addirittura in archivi diversi rispetto alla serie processuale e alla sua sede naturale di conservazione[6].

settimo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 12-13 dicembre 2000.

4 ASPV, *CM*, vol. 14, «Margherita Traguriense de confinio Sancti Martialis cum Alexandrio Aurio quadernarium officii dominorum advocatorum communis», 1514: due testi, chiamati dalla donna a deporre, dichiarano in giudizio di aver ricevuto da lei una lettera, nella quale li invitava a testimoniare a suo favore, promettendo loro «multa, presentim domum Venetiarum in vita sua», se avessero dichiarato che aveva sposato Alessandro, fatto del quale non erano in realtà a conoscenza.

5 S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 15-94, in particolare pp. 59-84. Per i dati quantitativi dei procedimenti studiati cfr. *infra*, nota 7.

6 Cfr. il contributo di P. Benussi, in questo volume.

Infine, la complessità procedurale di una vicenda che vede lo scontro frontale fra parte attrice e giudice – fino alla ricusazione del magistrato[7] – ha promosso un'attenta lettura storico-giuridica del documento, predestinandolo all'approccio interdisciplinare.

Le singolarità che contrassegnano questa vicenda e la raccomandano all'analisi saranno oggetto dei due contributi specifici che seguiranno[8]. Il mio discorso, invece, verterà, – dopo una sommaria ricostruzione dei fatti e delle due diverse versioni – su un aspetto che accomuna il procedimento padovano-veneziano a un cospicuo numero di casi analoghi e gli conferisce un valore rappresentativo rispetto a una folta serie di documenti trecenteschi, quattrocenteschi e cinquecenteschi: mi riferisco alle cause che coinvolgevano spose di età acerba, alle liti che mettevano in scena bambine appena giunte alla soglia dell'adolescenza[9].

[7] È questo un fatto del tutto eccezionale: dei 653 casi di conflittualità matrimoniale da me studiati, relativi al periodo 1420-1500, un solo secondo processo presenta la ricusazione del giudice (ASPV, *AMP*, reg. 29, *quinternus sententiarum*, 14 marzo 1466, «Pasqualina cum Guidone Trevisano, interveniente Isabetta»). Per il periodo indicato, lo spoglio sistematico delle quattro principali serie che documentano la conflittualità matrimoniale perseguita riguarda le serie *CM*, *AMP*, *FC*; per la serie *AMP* lo spoglio copre il periodo che va dal 1420 al 1466.

[8] Cfr. i contributi di P. Benussi e G. Minnucci, in questo volume.

[9] Cfr. C. Meek, in questo volume; inoltre S. SEIDEL MENCHI, *La fanciulla e la clessidra. Note sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 105-155, in particolare pp. 142-145 e 152-155. Per il XVI secolo cfr. L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927, in particolare pp. 914 ss. Sull'età del matrimonio a Venezia e a Firenze nei secoli XV e XVI sono fondamentali gli studi di S. CHOJNACKI, ora raccolti in *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore - London 2000, in particolare *Measuring Adulthood: Adolescence and Gender in Renaissance Venice*, *ibidem*, pp. 185-205, e di A. MOLHO, *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Harvard 1994.

L'atteggiamento assunto da Maddalena di Sicilia è infatti tipico delle protagoniste femminili di processi per matrimonio presunto, soprattutto delle spose giovanissime, reclamate da sedicenti mariti. I silenzi di queste fanciulle, ovvero la loro totale eterodipendenza e la loro docile pieghevolezza a contraddittorie manovre famigliari[10] costituiranno il punto di partenza della mia analisi.

La documentazione veneziana permette di concepire un'idea forse ardita come quella di analizzare il silenzio femminile[11], proprio perché a Venezia il tribunale reagiva a quei silenzi, si opponeva alla strumentalizzazione delle fanciulle, contrastava la loro eterodipendenza[12]. Nelle procedure adottate dai patriarchi veneti per sottrarre le bambine ai condizionamenti famigliari, nel tono scelto dai vicari per interrogare le giovanissime spose, negli accorgimenti messi in atto per incoraggiarle a esprimere la loro reale scelta, o almeno una preferenza, l'analisi storica coglie di riflesso quelle ansie di conformità, quelle trepidazioni infantili, quelle paure di abbandono[13], che il tribunale cercò – per lo più invano – di combattere in nome della libera espressione del consenso nuziale.

[10] C. MEEK, *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese sotto il vescovo Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in «Quaderni lucchesi», I, 2000, pp. 105-142, in particolare pp. 114-119.

[11] I documenti processuali stimolano ad andare molto oltre le considerazioni di P. BURKE, *The Art of Conversation*, Cambridge 1993, qui citato nella traduzione tedesca, *Reden und Schweigen. Zur Geschichte sprachlicher Identität*, Berlin 1994, pp. 70-73.

[12] L'atteggiamento del tribunale veneziano si presenta analogo presso il tribunale lucchese, sia pure in forma meno consapevole e meno profilata: conscio del pericolo che le ragazze giovani fossero condizionate dalle famiglie, tentava di contrastare questa influenza e di ottenere deposizioni e dichiarazioni libere e sincere da parte delle giovani protagoniste di matrimoni controversi: cfr. C. MEEK, *Liti matrimoniali*, cit., pp. 117 ss.

[13] Cfr., per esempio, ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507; vol. 11, Helisabeth Cristophori textoris *vs* Jacobo de la Zotta, 1510; vol. 12, Clara Marcello *vs* Francesco de Orlandis, 1512.

1. *Giorgio e Maddalena: storia di un matrimonio controverso*

Le due versioni dei fatti presentate dai protagonisti di questo processo hanno ben pochi punti in comune. Su questi elementi convergenti si baserà la ricostruzione della storia.

Maddalena, che alla data del processo aveva circa dodici anni, era l'unica figlia del defunto Cosma di Sicilia. Nata da un rapporto di concubinato – la madre era una serva – e in seguito legittimata, era stata istituita dal padre quale unica erede di un ingente patrimonio[14]. Prima di morire, egli aveva nominato tutore della figlia lo speziale Giovanni a Minuzamine, al quale, durante il processo, venne attribuita, non si sa con quale fondamento, la volontà di impadronirsi dei beni della fanciulla. Anche il giovane Giorgio Zaccarotto e – soprattutto – il padre di lui, Jacopo[15], si mostrarono interessati alla cospicua eredità della ragazza.

[14] Cfr. il contributo di P. Benussi, in questo volume. Sul concubinato cfr. H. LECLERCQ, *Concubinat*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie*, XIII, Paris 1914, pp. 2494-2500; A. MARONGIU, *Unioni e convivenze more uxorio in Sardegna prima e dopo il concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 52, 1979, pp. 5-17; M. DEWREWE FOURCADE, *Le concubinage*, Paris 1992, pp. 12-14; L. FERRANTE, *Legittima, concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed Età moderna*, in A. BIONDI (ed), *Modernità: definizioni ed esercizi*, Bologna 1998, pp. 123-141; A. ESPOSITO, *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici*, cit., pp. 499-517, in particolare pp. 500-504. Sui servi cfr. J. HEERS, *Esclaves et domestique au Moyen Age dans le monde méditerranéen*, Paris 1981; V. OTTANELLI, *I servitori domestici della casa borghese toscana nel basso medioevo*, Firenze 1982; C. KLAPISCH-ZUBER, *Le serve a Firenze nei secoli XIV e XV*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 253-283; N. TAMASSIA, *La famiglia italiana nei secoli XV e XVI*, rist. anast. Roma 1971, pp. 220-224 (sulla figura della serva-concubina nel medioevo), e pp. 351-372; G. L. BARNI, *Un contratto di concubinato in Corsica nel XIII secolo*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 12, 1949, pp. 131-155; A. MARONGIU, *La famiglia italiana nell'Italia meridionale (secoli VIII-XIII)*, Milano 1954, pp. 89 ss.

[15] Jacopo Zaccaria era stato istituito *ad vitam* della carica di vicario nelle vicarie del distretto di Padova: cfr. in proposito il contributo di P. Benussi, in questo volume. Nel 1405, in seguito alla dedizione di Padova a Venezia, la città fu costituita in podesteria e la provincia suddivisa in 7 podesterie e 6 vicarie: cfr. A. GLORIA, *Della agricoltura nel Padovano. Leggi e cenni storici*, II, parte II, Padova 1855, pp. CCCXXIII-CCCLIV.

Con l'aiuto della sorella uterina di Maddalena, padre e figlio riuscirono ad attirare la giovane in casa del padrino di lei, Niccolò Grezoti, e a celebrare una sorta di cerimonia nuziale, durante la quale Giorgio le infilò un anello al dito. Non è chiaro se Maddalena si rendesse conto di quanto stava accadendo e se fosse consapevole dell'importanza del gesto che si stava compiendo; non è certo neppure se conoscesse Giorgio. Certo è che, qualunque cosa fosse accaduta, non fu gradita al tutore della giovane. Ne nacque un conflitto che ebbe come effetto il confinamento di Maddalena nel monastero padovano di San Mattia, ad opera del vescovo di Padova.

Era, questo, un espediente frequentemente usato, in casi di matrimoni controversi, per sottrarre le giovani donne all'influenza dell'ambiente che le circondava, per consentire loro di scrutare il proprio animo e di dichiarare liberamente la verità, quando si sarebbero trovate a rispondere in giudizio[16] – in ottemperanza a una norma del diritto canonico che richiama esplicitamente il principio per cui il matrimonio si fonda sul libero consenso dei contraenti[17].

[16] «Ut securiori animo possit respondere veritatem» si annota in ASPV, *AM*, vol. 16, Marinus f. magistri Iohannis cercheri *vs* Serena, 1515. Altri casi di confino in monastero durante il processo, ad esempio, in *AMP*, reg. 30, «Causa matrimonialis Paule pupile, q. spectabilis domini Dominici Balbi», 8 gen-naio 1467; *CM*, vol. 3, fasc. 9, Giovanni Nascimbeni *vs* Ursolina, 1473; vol. 4, Stanetta *vs* Alberto, 1476; vol. 4, Giovanni Antonio Venedego *vs* Tarsia de Bertapalia, 1477. Costituisce un provvedimento eccezionale il far custodire la ragazza durante il processo in una casa privata, come accade in *AMP*, reg. 30, Bartolomeo Trevisano *vs* Lucia, 14 gennaio 1467, e in vol. 6, Francesco da Avila *vs* Elena Grinerio, 1495 («presso una donna onesta, in un luogo sicuro»).

[17] Cfr. *Decretales Gregorii Noni*, Venetiis 1566, lib. IV, tit. I *de sponsalibus*, cap. XIV: «Cum locum non habeat consensus, ubi metus vel coactio intercedit, necesse est, ubi assensus cuiusque requiritur, coactionis materia repellatur. Matrimonium autem solo consenso contrahitur: et ubi de ipso quaeritur, plene debet securitate ille gaudere, cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere, quod odit, et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire. Quocirca mandamus, quatenus puellam de cuius matrimonio quaestio ventilatur, in domo in qua nihil eam temere oporteat, facias honeste teneri, donec praedicta causa terminata fuerit, et sententia sine contradictione cuiusquam valeat executioni mandari».

La permanenza in monastero avviò Maddalena alla scelta – precedentemente non contemplata – della monacazione: il 19 aprile del 1456 la ragazza vestì l'abito delle novizie nel monastero di San Mattia. Lo stesso giorno, durante la messa, ebbero luogo la benedizione e la vestizione solenne, alla presenza di molti chierici e laici, tra i quali anche Giorgio e Jacopo Zaccarotto. Il rito si svolse ordinatamente fino a quando Jacopo, durante la consacrazione, ordinò al sacerdote di deporre l'ostia («ste' firmi, mìtti zuso!»)[18] e incaricò un notaio di leggere una protesta composta da Giorgio: una grave iniziativa, che darà agio alla parte avversa di invalidare l'azione di padre e figlio, in quanto colpiti da scomunica maggiore «propter turbam divinorum»[19].

Ne seguì una complessa vicenda processuale che si svolse tra Padova, Roma e Venezia e vide come reali protagonisti non i due sposi, bensì i procuratori e tutori dei due giovani, il vescovo di Padova, il patriarca di Venezia con i rispettivi vicari e il convento di San Mattia[20]. Durante il processo matrimoniale, due punti apparirono particolarmente controversi: la consumazione del matrimonio e l'età della ragazza – Maddalena era maggiore o minore di dodici anni al momento della stipulazione del vincolo? Se alla data delle nozze la ragazza non avesse ancora compiuto dodici anni, il matrimonio poteva essere dichiarato nullo; se tra gli sposi non fossero intercorsi rapporti sessuali, la sposa poteva entrare 'in religione', nonostante l'opposizione del marito[21].

[18] ASPV, *CM*, Processo, c. 8.

[19] ASPV, *CM*, Processo, c. 8. In merito alla scomunica cfr. E. BRAMBILLA, *Confessione, casi riservati e giustizia 'spirituale' dal XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50), Bologna 1999, pp. 491-540, in particolare p. 499; si vedano inoltre le considerazioni di G. Minnucci, in questo volume.

[20] Per la ricostruzione della vicenda processuale si rimanda al saggio di G. Minnucci, in questo volume.

[21] Cfr. in proposito ancora il contributo di G. Minnucci e la bibliografia ivi citata. A questo estremo espediente ricorrono talora le mogli per sottrarsi a un matrimonio indesiderato: cfr. ad esempio ASPV, *AMP*, reg. 30, 6 luglio 1467; *CM*, vol. 2, fasc. 2, Giovanni de Deodatis *vs* Isabetta Condulmerio, 1458; vol.

2. *La versione di Giorgio: matrimonio ripetuto, importanza della consumazione, età legittima, accuse di «herbaria»*[22]

Secondo la versione di Giorgio, lui e Maddalena si erano sposati «prima vice» in casa del padre di lei, malato, davanti a numerosi testimoni; la coppia aveva quindi consumato il matrimonio. La ragazza stessa avrebbe raccontato più volte l'accaduto, facendo sì che se ne diffondesse la fama[23]. Poiché in seguito la giovane aveva però ammesso di non aver ancora compiuto dodici anni, Giorgio avrebbe deciso di sposarla nuovamente. Gli Zaccarotto, Maddalena e la sorella di lei si sarebbero riuniti in casa del padrino della ragazza; quindi, alla presenza di numerosi testimoni, sarebbe stata celebrata una seconda cerimonia, festeggiata con un pranzo; ritiratisi gli ospiti, i due sposi, rimasti soli davanti al camino, avrebbero consumato il matrimonio. Giorgio riferì del turbamento che la consumazione aveva suscitato nella sposa bambina.

In base a questa versione, Giorgio avrebbe sposato Maddalena due volte. Questo elemento – assieme ai frequenti riferimenti a matrimoni reiterati che si incontrano nella documentazione veneziana pre-tridentina – è una spia dell'incertezza che vigeva circa la stipulazione del vincolo[24]: il ripetersi delle cerimonie ne

3, fasc. 9, Giovanni Nascimbeni ab Auro *vs* Ursolina, 1473; vol. 15, Antonio Barbaro *vs* Helisabeth Raimundo, 1514-1516; ma si danno anche casi di ingresso in religione in seguito a separazione consensuale tra gli sposi: cfr. *AMP*, reg. 32, Francesco fabbro *vs* Franceschina, 8 giugno 1472. In *AMP*, reg. 8, Caterina de Luse *vs* Giovanni Pansa, 20 giugno 1439, il patriarca, esasperato dall'atteggiamento di Caterina, che non intende vivere con il marito nonostante due successive sentenze di validità del matrimonio, dichiara che la donna può evitare la convivenza con Giovanni solo con l'ingresso in monastero.

[22] ASPV, *CM*, Processo, c. 8.

[23] La pubblica fama del matrimonio, per di più diffusa da chi in giudizio nega il vincolo, è uno dei più comuni *topoi* dei processi per preteso matrimonio. Sugli espedienti usati per creare «l'effetto di reale» (R. BARTHES, *L'effet de reél*, in *Le bruissement de la langue*, Paris 1984, pp. 137-149) si veda N. DAVIS, *Fiction in the Archives. Pardon Tales and Their Tellers in Sixteenth-Century France*, Stanford 1987; trad. it. *Storie d'archivio: racconti di omicidio e domande di grazie nella Francia del Cinquecento*, Torino 1992.

[24] Alcuni esempi in ASPV, *CM*, vol. 2, fasc. 5, Petrus de Amatis *vs* Laura de Triultiis, 1461; *AMP*, reg. 26, Maria Sanador e Giorgio (Alegreto) da Sibinico

garantiva l'esistenza. La distinzione fra promessa e sposalizio era tutt'altro che chiara: il termine 'matrimonio' veniva applicato indifferentemente tanto alla prima quanto alla seconda (e perfino alla terza)[25] cerimonia. In quanto contratto, il matrimonio si consolidava con la ripetizione; in quanto sacramento, poteva essere amministrato più volte.

Nel caso di Giorgio e Maddalena, la reiterazione del rito si era resa necessaria a causa di un vizio di forma, dovuto alla minorità della ragazza; ma l'uso del termine 'matrimonio' – tanto a proposito del vincolo stipulato con la prima cerimonia quanto a proposito di quello stipulato con la seconda – si spiega con l'enfasi posta sul rapporto sessuale, che sarebbe seguito non solo all'unione suggellata in età legittima, ma anche a quella stretta quando Maddalena aveva appena undici anni.

Se il primo matrimonio poteva essere dichiarato nullo per il fatto che Maddalena, non ancora dodicenne, non era considerata per legge *viripotens*, almeno secondo la dottrina[26], l'eventuale

vs Dioniso Gabrieli, 13 gennaio 1466, deposizione di Ceco Manzan; *CM*, vol. 2, fasc. 15, Francischina Britti *vs* Francisco Agnusdei, 1465-1466; vol. 7, Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto, 1500-1501; vol. 7, Argentina *vs* Augustino del Zonta, 1505; vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507, e Domenico di Lorenzo Michelis a Lectis *vs* Andriana Bono *quondam* Alexandri, 1507-1509; vol. 11, Angelo Badoer *vs* Cecilia di Asolo, 1510, e Clara Brano *vs* Baldessare Penzino, 1511; vol. 12, Giovanni Vitturi *vs* Ursa Barbaro, 1512; vol. 13, Elena de Stefani *vs* Hieronimo marangon, 1513; vol. 15, Salamona Salamono *vs* Filippo Minio, 1514. I casi di matrimoni ripetuti non vanno confusi con quelli che presentano il rituale del 'matrimonio a tappe', per i quali cfr. per Venezia F. BRANDILEONE, *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906, pp. 119 ss., e, più in generale, J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 139.

[25] ASPV, *CM*, vol. 10, Elena relicta Aloysii barbitonsoris *vs* Aloysio a Braxchio aurifice, 1508.

[26] Non così secondo la prassi del tribunale di Venezia: ad esempio, in ASPV, *CM*, vol. 5, Luca Semitarius *vs* Lucia Jacobi a Fenestris, 1488, la sentenza dichiara che il matrimonio è nullo a causa della giovane età di Lucia, nonostante gli sposi abbiano convissuto per 18 mesi. Non si fa alcun cenno alla consumazione del matrimonio, evidentemente non ritenuta condizione sufficiente per convalidare o invalidare l'unione. Analogamente in *CM*, vol. 6, Cassandra Badoer *vs* Niccolò Venier, 1491: in questo caso i due sposi avevano convissuto e Niccolò corrispondeva a Cassandra gli alimenti.

consumazione avrebbe reso molto più difficile la dichiarazione di nullità, in base al principio per il quale «in matrimonio carnalis malitia suppleat aetatem»[27].

È dunque manifesto che Giorgio voleva sottolineare la legittimità dell'unione con Maddalena sin dalla prima celebrazione di matrimonio; la seconda cerimonia, avvenuta dopo il compimento del dodicesimo anno, si era svolta esclusivamente per cautela e il rapporto sessuale ad essa seguito aveva reso il matrimonio impossibile da sciogliere.

Tuttavia, la versione di Giorgio presenta alcune incongruenze. Lo sposo, infatti, non riferisce di turbamenti suscitati nella giovane sposa a seguito del rapporto sessuale consumato dopo la prima cerimonia, mentre insiste nella descrizione dello smarrimento provocato in Maddalena dall'unione sessuale avvenuta ormai in età legittima, dopo il secondo rito nuziale. Giorgio racconta che l'intensità del turbamento era stata tale da risultare evidente e da spingere il tutore della ragazza a chiedere l'aiuto di una persona esperta in medicamenti e incantesimi, perché non si potesse in seguito accertare che Maddalena era stata conosciuta carnalmente.

L'intenzione dello Zaccarotto ci pare evidente: in primo luogo, dimostrare l'esistenza di un matrimonio perfetto che non può essere in nessun modo sciolto – nemmeno se la sposa vuole 'entrare in religione'; in secondo luogo, screditare e diffamare la parte avversaria, rea di ricorrere a pratiche magiche allo scopo di eliminare le prove fisiche dell'avvenuto rapporto[28];

[27] Cit. da J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 148.

[28] L'accusa di praticare riti magici, rivolta alle parti o ai loro testimoni, è presente in altri processi matrimoniali coevi e permette di ipotizzare l'esistenza di un legame tra processi matrimoniali e processi inquisitoriali, nel corso dei quali i capi d'accusa sono in buona percentuale per «herbaria», ossia per il ricorso a filtri magici, medicamenti e incantesimi usati e messi in atto per scopi amorosi (12 dei 23 processi conservatisi relativi al periodo 1461-1518): cfr. ASPV, *Criminalia SS. Inquisitionis*, vol. 1, «Contra Georgium clericum et Franciscam», 1461; «Contra Catharinam Sclavonam», 1477; «Contra Catharinam Bontempo», 1477; «Contra Helisabeth Estensem», 1500; «Contra Mariam Gradenigo», 1514; «Contra Antoniam Clabinam», 1515; «Contra Aloysiam

infine, prevenire i risultati negativi di una perizia ostetrica, cui si ricorreva generalmente nei casi di consumazione controversa[29].

Grecam», 1516; «Contra Christinam matrem et Tharsiam eius filiam», 1516; «Contra Mariam Perseghinam», 1516; «Contra Lucretiam, Florinam, Faustinam et Thadeam», 1518; «Contra Catharinam et Luciam», 1518; «Contra mulierem vocatam 'la Turca'», 1518. Alcuni esempi di accuse per «herbaria» nel corso di processi matrimoniali anche in *CM*, vol. 1, fasc. 14, Clara Matafar *vs* Michele Giustiniani, 1455-1456; vol. 7, Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto, 1500-1501; vol. 10, Paola de Mastellis *vs* Michele Leono, 1508-1510; vol. 11, Leonarda filia Bernardini da Bergamo *vs* Agostino de Tarsia, 1510-1511; inoltre, cfr. S. CHOJNACKI, *Il divorzio di Cataruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici*, cit., pp. 371-416, in particolare p. 389. In *CM*, vol. 3, fasc. 1, Samaritana *vs* Antonio Passetto, 1468, si accenna all'uso di espedienti medici per nascondere i segni non solo della consumazione, ma anche del parto. Il legame tra processi matrimoniali e processi inquisitoriali è illustrato, per la seconda metà del XVI secolo, nel contributo di D. Hacke, in questo volume. Sul ricorso alla perizia ostetricia, si vedano anche le considerazioni di G. Minnucci, in questo volume.

[29] ASPV, *CM*, vol. 2, fasc. 4, Franciscus strazarolus de Padua *vs* Paula Furlani, 1459, e vol. 11, Helisabeth Christophori textoris *vs* Jacobo de la Zotta, 1510. Che sia stata svolta una perizia attestante la verginità di Maddalena è confermato dalle accuse rivolte dagli Zaccarotto al vescovo di Padova e alla badessa del monastero nel quale Maddalena era rinchiusa, accuse secondo le quali la perizia era avvenuta in assenza di Giorgio e senza averlo citato, e a opera di matrone sospette. Sull'attività di collaborazione con il tribunale di «comari» o «mammane» (che a Venezia vengono generalmente definite «matrone»), si veda A. PASTORE, *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998, pp. 129-148, in particolare pp. 129-131 per quanto riguarda la prova della verginità (lo studio di Pastore si riferisce al tribunale penale). Sulla perizia ostetrica si veda anche G. POMATA, *Barbieri e comari*, in *Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Medicina, erbe e magia*, Milano 1981, pp. 175-178. Nel XVI secolo un autorevole chirurgo militare, Ambroise Paré, contesta l'esistenza dell'imene e, conseguentemente, l'attendibilità delle perizie di verginità attuate dalle ostetriche, in base alle quali spesso i giudici emettono delle sentenze «commettendo un grave abuso»: cfr. G. SISSA, *La verginità materiale, evanescenza di un oggetto*, in «Quaderni storici», 75, 1990, pp. 739-756, in particolare pp. 752-753. Dello stesso avviso T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento disputationuum tomi tres*, Venetiis, typis Iohannis Baptistae Tramontini, 1685, lib. VII de *impedimentiis matrimonii*, disputatio XIV, q. 1 (in quo consistat signaculum virginalem, an sit aliqua membranula).

3. *La versione di Maddalena*[30]

Secondo la versione di Maddalena – che si ricava dalle risposte fornite alle *positiones* dell'avversario –, la ragazza sarebbe stata vittima di un inganno, ordito da Giorgio, dal padre di lui e dalla sorella uterina di Maddalena stessa. Con un espediente, la sorella sarebbe riuscita a sottrarla alla custodia della madre e a condurla a casa del padrino, dove l'aspettavano gli Zaccarotto. In quella casa un uomo a lei sconosciuto (Giorgio) le avrebbe infilato un anello al dito, dopo che lei stessa, su imposizione della sorella, aveva mentito sulla propria età, affermando di avere dodici anni compiuti. Sempre per obbedienza verso la sorella, si sarebbe fermata a pranzo. Confermò che, terminato il banchetto, i convitati l'avevano lasciata sola con lo sposo, ma negò la consumazione. Dichiarò di essere successivamente entrata in monastero, senza intenzione di monacarsi, e di avere poi scelto la via del chiostro per decisione spontanea, indipendentemente dalle pressioni o dall'influsso delle monache. Doveva essere stata ben addestrata prima di affrontare questo interrogatorio, perché precisò che le monache – al pari della badessa e dello speziale suo tutore – non perdevano occasione di ammonirla che non avrebbe dovuto prendere i voti se avesse effettivamente avuto rapporti sessuali con Giorgio[31].

4. *Complotti? L'attacco al giudice da parte di Giorgio*[32], *marito rifiutato da più mogli*

Nella misura in cui ci è pervenuta, la documentazione si riferisce quasi esclusivamente alla procedura del processo, che presenterò sommariamente, prestando particolare attenzione alla strategia adottata dagli Zaccarotto.

[30] ASPV, *CM*, Processo, c. 32.

[31] In base alle dichiarazioni del suo procuratore, Maddalena era entrata in religione dopo che la visita di alcune matrone aveva stabilito che era vergine: ASPV, *CM*, Processo, c. 6.

[32] ASPV, *CM*, Processo, cc. 19-23 e 25.

Nel 1456 Jacopo Zaccarotto, in qualità di procuratore e amministratore del figlio Giorgio, presentò al patriarca di Venezia, Maffeo Contarini, una bolla papale che conferiva al patriarca stesso il ruolo di giudice nel processo matrimoniale vertente tra Giorgio e Maddalena, dopo che gli Zaccarotto avevano accusato di parzialità il vescovo di Padova Fantino Dandolo, ordinariamente competente a giudicare in merito alla controversia. Accettato l'incarico, il patriarca, «pluribus negociis impeditus», decise di delegare a propria volta la causa. Per quanto gli Zaccarotto cercassero di influenzare la sua scelta, proponendo i nomi di alcuni prelati e pievani e, infine, del vicario patriarcale Niccolò delle Croci, Maffeo Contarini non tenne conto delle loro richieste[33]. Con un procedimento piuttosto inconsueto nei processi matrimoniali veneziani – durante i quali il patriarca affidava la causa esclusivamente al proprio vicario – egli indicò come suo delegato inizialmente l'abate del monastero di Santa Giustina di Padova[34] e solo in un secondo momento il vicario Domenico de Groppis – scartando dunque il nominativo proposto dagli Zaccarotto.

Il seguito del processo è scandito dalle opposizioni e dalle eccezioni dell'una e dell'altra parte. Quelle presentate dagli Zaccarotto, però, prendono ben presto la forma di un vero e proprio attacco frontale al giudice. Infatti, dopo che il patriarca ebbe delegato la causa, gli Zaccarotto misero in atto un sistematico tentativo di delegittimazione del giudice, agendo su un duplice

[33] Sulla figura di Maffeo Contarini cfr. F. Meneghetti, *Contarini Maffeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma 1985, pp. 235-237. Su Fantino Dandolo cfr. G. Gullino, *Dandolo Fantino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXII, Roma 1986, pp. 460-464; per quanto riguarda Niccolò delle Croci cfr. E.A. Cicogna, *Delle iscrizioni veneziane*, II, Venezia 1987, p. 76, commento all'iscrizione n. 22.

[34] Il documento non rivela il motivo alla base della decisione del magistrato. In ASPV, *AMP*, reg. 30, Alvise Triulcis *vs* Maria Britti, 23 febbraio 1467, la causa viene delegata all'abate del monastero dei Santi Filippo e Giacomo di Venezia per maggiore comodità delle parti e per poter trattare la causa con più discrezione «pro onore partium». In questo caso, però, è il vicario a delegare la causa; se la causa viene generalmente affidata dal patriarca al vicario, l'escussione e il giuramento dei testimoni sono invece spesso affidati al cancelliere o al notaio.

binario: innanzitutto accusarono il vescovo di Padova, Fantino Dandolo, di essere decisamente favorevole alla parte avversa. Secondo queste accuse il vescovo si sarebbe personalmente recato al monastero di San Mattia per convincere Maddalena a farsi suora e l'avrebbe fatta visitare da ostetriche a lui gradite, senza che Giorgio ne fosse informato. Già accusato di parzialità da Giorgio, e prima della pubblicazione del processo, il Dandolo aveva dichiarato la ragazza sciolta da ogni vincolo matrimoniale e quindi libera di farsi monaca; per indurla a compiere questo passo, si sarebbe servito dell'aiuto della badessa, la quale diffamava sia Giorgio – un povero monco cui erano state amputate le mani, diceva, incapace di provvedere al sostentamento della sposa –, sia il padre di lui, che era accusato dalla badessa di aver avvelenato la moglie e trasmesso al figlio l'istinto uxoricida. Infine, quando la causa gli era stata tolta, il vescovo si sarebbe recato più volte a Venezia per convincere il patriarca a non assumere il ruolo di giudice.

Gli Zaccarotto insinuarono, quindi, il sospetto e poi formularono apertamente l'accusa che il patriarca e il suo vicario fossero conniventi con il vescovo di Padova e, dunque, a loro volta parziali. La loro complicità con il vescovo si sarebbe manifestata nel rifiutare come giudice delegato il vicario proposto da Giorgio e nel permettere che Maddalena, nonostante le recise obiezioni di Giorgio, rimanesse nel monastero di San Mattia di Padova e fosse interrogata lì, dove Fantino Dandolo esercitava una notevole influenza. Tale connivenza sarebbe stata solo velata da una parvenza di legalità, poiché il vicario patriarcale aveva concesso a Giorgio un colloquio con la giovane e gli aveva consentito di prender visione degli atti del processo svoltosi a Padova, ma non ancora pubblicati (senza peraltro curarsi di procedere contro la badessa e i notai della curia padovana, inadempienti).

Giorgio chiese che si eleggessero degli arbitri, i quali avrebbero dovuto stabilire se il vicario patriarcale fosse giudice sospetto o meno. Proponendo che uno degli arbitri venisse eletto dal vicario stesso, lo Zaccarotto dimostrò apertamente di ritenere il magistrato alla stregua di un avversario in giudizio, dal momento che, secondo la norma, gli arbitri – che potevano essere due

o quattro – dovevano essere scelti in numero pari da ciascuno dei contendenti[35].

A questo punto, la documentazione veneziana si interrompe. Le ricerche dovranno proseguire a Padova[36].

Fra le accuse che gli Zaccarotto sollevano contro la badessa del monastero di San Mattia, c'è quella di aver diffamato Giorgio, presentandolo come affetto da gravi menomazioni fisiche. Non sappiamo quanto l'immagine che s'intravede dietro questa testimonianza corrispondesse alla apparenza corporea di Giorgio. Certo è che Giorgio ebbe una vita matrimoniale instabile: quattordici anni dopo il processo intentato contro Maddalena, lo troveremo nuovamente alle prese con una moglie riluttante, la nobile veneziana Barbarella de Pastis[37]. Eppure Giorgio apparteneva a una famiglia padovana di giuristi[38], non priva di prestigio[39]. Ma se l'alleanza matrimoniale con la famiglia Zaccarotto doveva senz'altro essere appetibile socialmente, assai meno allettante doveva però essere, per una giovane donna, la prospettiva di sposare proprio Giorgio Zaccarotto. È interessante osservare che, in questo secondo caso, il matrimonio tra Giorgio e Barbarella venne celebrato per procura: lo sposo, infatti, non fu presente – circostanza, questa, del tutto inedita[40]; Barbarella si

[35] Per quanto riguarda la normativa giuridica e la giurisdizione arbitrale si veda G. Durandus, *Speculum iudiciale*, Basel 1574, rist. anast. 1975, lib. I, part. I: «De arbitro et arbitratore», §§ 1-10, pp. 102-132.

[36] Cfr. il contributo di P. Benussi, in questo volume.

[37] ASPV, *AMP*, reg. 32, 15 febbraio 1472.

[38] La difesa di Giorgio fu condotta con ogni mezzo, spesa e perizia, senza ricorrere all'ausilio di altri avvocati o procuratori, sia nel processo che contrappose Giorgio a Margherita, sia nel successivo processo con Barbarella: ASPV, *CM*, vol. 3, fasc. 3, Barbarella de Pastis *vs* Giorgio Zaccarotto, 1470.

[39] Cfr. *supra*, nota 15.

[40] I processi matrimoniali menzionano solo eccezionalmente matrimoni per procura, nei quali peraltro l'assente è la donna: cfr. il caso presentato da E. Orlando, «I processi matrimoniali», cit. Gli sponsali sono generalmente celebrati dai genitori degli sposi o dallo sposo e dal padre della sposa: cfr. ASPV, *CM*, vol. 12, Camilla de Dardanis *vs* Aloysio Donato, 1512; inoltre F. Brandileone, *Saggi sulla celebrazione del matrimonio*, cit. p. 119; C. Valsecchi,

era sposata toccando la mano del cognato Zaccarotto, mentre ancora non conosceva l'uomo che sarebbe divenuto suo marito[41]. Pochi mesi dopo, però, la nobildonna è fermamente intenzionata a porre fine al suo matrimonio e adduce a motivo la condotta bigama dello sposo, già coniugato con tale Margherita figlia di un macellaio[42]. Stando agli atti del processo intentato dalla de Pastis, Margherita, stranamente, non si era opposta al matrimonio del marito con Barbarella, né aveva diffamato il coniuge rivendicando il proprio ruolo di moglie. Di più, citata da Barbarella come testimone, fu riluttante a presentarsi in giudizio per ammettere le nozze e finalmente si decise, ma solo sotto minaccia di scomunica e di censure ecclesiastiche.

Per quali ragioni Margherita aveva accettato, senza reagire, le nozze tra Giorgio e Barbarella, che pure avrebbero compromesso il suo *status*, se non il decoro? E perché Barbarella de Pastis chiese l'annullamento del suo matrimonio, per quanto socialmente congruo? Forse alla base dell'atteggiamento delle due donne – Margherita e Barbarella (ma prima di loro anche Maddalena) – furono sgraditi tratti personali dello sposo – gli incartamenti processuali non lo rivelano –, verosimilmente caratteristiche che non potevano costituire una ragione giuridica di per sé sufficiente a rendere nullo il matrimonio[43], ma bastanti forse a togliere ogni motivazione che potesse spingere la remissiva Maddalena a resistere alle pressioni di chi voleva sottrarla al

«Causa matrimonialis est gravis et ardua». 'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580, in particolare p. 527, nota 307 e la bibliografia ivi citata.

41 Nella conclusione del matrimonio i procuratori usano le stesse formalità generalmente seguite dagli sposi: cfr. P. Rasi, *La conclusione del matrimonio prima del concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 16, 1943, pp. 235-281, in particolare p. 285.

42 Il matrimonio tra Giorgio e Barbarella era stato celebrato a gennaio; il processo è documentato a partire dal mese di ottobre di quello stesso anno.

43 Solo l'impotenza o la follia anteriori al matrimonio sarebbero stati motivo di annullamento: cfr. J. Gaudemet, *Il matrimonio in Occidente*, cit., pp. 148 e 188-189 (per quanto riguarda l'impotenza) e p. 137 (per quanto riguarda la follia).

marito; capaci di indurre Margherita ad accettare di buon grado il matrimonio del coniuge con un'altra donna; tali da spingere Barbarella a procedere contro il marito con l'accusa forte di bigamia, nel tentativo di sciogliere definitivamente un vincolo indesiderato. Per Barbarella le probabilità di successo erano molte: nel periodo pre-tridentino, accampare a motivo di nullità un precedente matrimonio era uno degli espedienti più frequenti e destinati a una vittoria pressocché certa presso il tribunale veneziano, che si trovava a esaminare moltissimi casi di poligamia, connessa alla mobilità sociale, alla fluidità della prassi matrimoniale e alla fragilità dei vincoli che ne derivavano[44].

[44] Dei 117 processi di nullità individuati nel periodo 1420-1500, ben il 65% è relativo a casi di nullità per precedente matrimonio (per i dati quantitativi cfr. *supra*, nota 7). Questa percentuale cresce ulteriormente se si considerano i casi in cui la parte comparente si difende invocando un matrimonio precedente. I termini 'bigamia' e 'poligamia' vengono qui usati per maggior chiarezza. Nel periodo del quale ci stiamo occupando (e almeno fino al secondo decennio del XVI secolo, quando cioè la documentazione registra il sorgere di una diversa sensibilità da parte del tribunale ecclesiastico) pare non esistere il concetto di bigamia: il termine in questione non viene mai usato e il tribunale ecclesiastico non prende alcun provvedimento punitivo in materia, limitandosi a sentenziare sulla validità o invalidità del primo matrimonio e sulla conseguente sussistenza o insussistenza di quello successivo: cfr. C. Cristellon, «Aspetti della prassi matrimoniale a Venezia (1420-1520)», comunicazione al sesto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 22-24 giugno 2000. Diverso l'atteggiamento delle autorità laiche: cfr. M. Roberti, *Le magistrature giudiziarie veneziane e i loro capitolari fino al 1300*, Venezia 1911, p. 45, relativo ai Capitolari dei Signori di notte. Per il caso romano cfr. A. Esposito, *Convivenza e separazione*, cit., p. 501 e nota 5. La vicenda matrimoniale di Giorgio e Barbarella rimane misteriosa, essendo lacunoso il fascicolo processuale cui essa è affidata. I verbali di curia, a più di un anno da questo processo, registrano un'istanza di Giorgio contro la validità del suo matrimonio con Barbarella, per mancato rispetto delle condizioni (non altrimenti menzionate) alle quali il vincolo sarebbe stato subordinato. La sentenza, che segue di solo un mese e accoglie le richieste di Giorgio, non è in alcun modo collegata al precedente processo, che non è menzionato. La celerità di quest'ultimo procedimento, il fatto che entrambe le parti approvino la sentenza e l'assenza di qualunque accenno a una precedente istanza inducono a ipotizzare che si fosse precedentemente giunti a un accordo tra le parti (cfr. ASPV, *AM*, reg. 32, Giorgio Zaccarotto *vs* Barbarella de Pastis, 15 febbraio - 18 marzo 1532). La vicenda non ha potuto trovare luce risolutiva attraverso altri documenti: nel fondo notarile dell'Archivio di Stato di Venezia non sono reperibili i testamenti di Barbarella e delle persone a lei vicine durante il processo. I de Pastis, dei quali è stato reperito il testamento, non hanno legami

5. *Il giudice e le ragazze: assensi e dissensi femminili*

Nel processo matrimoniale la parte attrice può legittimamente demandare ai suoi procuratori la messa a punto e la presentazione al giudice della propria versione dei fatti. Il convenuto, invece, deve intervenire personalmente – unica fase del processo in cui la sua presenza è obbligatoria – per replicare sotto giuramento alle *positiones* dell'avversario[45]. I giudici sono estremamente restii a concedere eccezioni – pur previste dalla normativa[46] – anche nei casi in cui il pericolo di subornazione è molto remoto[47], o quando la parte conferisce al proprio procuratore, tramite mandato, la facoltà di compiere ogni atto giuridico in sua vece, compresa l'emissione del giuramento[48]. L'obbligo di presentarsi a deporre in prima persona – alla sola presenza del

con la donna: cfr. Archivio di Stato di Venezia, *Notarile*, *Testamenti*, b. 190, n. 444 e b. 216, n. 147.

[45] G. DURANDUS, *Speculum iudiciale*, cit., lib. II, § 6, n. 5: «Item nota quod licet positiones sint de consilio advocatorum formandae, non tamen responsiones, sed solum a partibus sunt faciende». Per quanto riguarda il giuramento, la dottrina prevede che anche la versione della parte attrice sia presentata mediante giuramento – prestato dalla parte stessa o dal suo procuratore «in animam principalis», cfr. *ibidem*, lib. II, part. II: «de positionibus», § 5, n. 14, p. 587; nella prassi, però, le *positiones* della parte attrice erano talvolta presentate – e accolte dal giudice – senza giuramento: si veda, ad esempio, ASPV, *CM*, vol. 3 fasc. 1, c. 18, Antonio Pasetto *vs* Samaritana, 1468, e vol. 3, fasc. 2, c. 2, Margherita Manica *vs* Giuliano de Sanctis, 1468; in *CM*, vol. 2, fasc. 16, Maria Sanador *vs* Dionigi Gabrieli e Allegretto, 1465 e vol. 3, fasc. 7, Antonio da Genova *vs* Suordamor Malabotta, 1471, il giuramento dell'attore non è menzionato neppure come ipotesi.

[46] La possibilità di sostituire il proprio principale nella risposta alle *positiones* è riconosciuta dallo stesso giurista, che attenua la perentorietà della disposizione precedentemente menzionata: cfr. G. DURANDUS, *Speculum iudiciale*, cit., lib. II, part. II: «de positionibus», § 6, n. 18, p. 588: «In summa notandum est quod licet principalis persona debeat positionibus respondere, sed tamen si per procuratorem litiget, tunc procurator positionibus respondebit».

[47] ASPV, *AMP*, reg. 24, «Franceschina Venier contro Paolo Priuli», 7 gennaio 1463. Il convenuto era un nobile, assente da Venezia perché impiegato in affari: il suo rappresentante in giudizio non era un parente, ma il procuratore ordinario della curia.

[48] ASPV, *CM*, vol. 6, Giovanni di Luchino a Serico *vs* Cassandra de Marconibus, 1492-1493.

giudice (o, in sua vece, del cancelliere) e del notaio – intende garantire alla parte la possibilità di rilasciare una deposizione libera da pressioni e da condizionamenti esterni. Il solenne rituale del giuramento, che colloca la deposizione nella sfera del sacro, oppone a quelle pressioni e a quei condizionamenti la forza del timore di Dio[49]. Con la citazione in giudizio, dunque, anche a fanciulle come Maddalena di Sicilia, giovanissime e incapaci non si dica di ribellione, ma persino di esternare un desiderio o una preferenza, veniva concessa un'opportunità – a volte l'unica – per esprimersi e operare una scelta. Che si trattasse di un'occasione concreta, e non di una mera formalità, è chiaramente attestato dall'unico caso in cui una ragazza, Cassandra de Marconibus, si avvalse risolutamente della *chance* che il tribunale le offriva di convalidare una scelta propria e opporsi a quella che la sua famiglia cercava di imporle con ogni mezzo. Presenteremo brevemente questo caso, emblematico per quanto riguarda le possibilità che si schiudevano con la citazione in giudizio[50].

[49] Il giuramento veniva prestato sul Vangelo, cui la dottrina attribuiva un potere quasi magico, e di fronte al quale alcuni testimoni si dimostravano atterriti (per quanto riguarda il potere magico del Vangelo cfr. C. CASAGRANDE - S. VECCHIO, *I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale*, Roma 1987, pp. 275 e 288 n. 86. Sul «valore magico» del giuramento cfr. A. PROSPERI, *Fede, giuramento, inquisizione*, in P. PRODI (ed), *Glaube und Eid* (Schriften des Historischen Kollegs, 82), pp. 157- 171, in particolare pp. 158-159. Sulla reazione atterrita di alcuni testimoni cfr. ASPV, *CM*, vol. 14, Margherita da Traù *vs* Alessandro Aurio, 1514. Va inoltre considerato che, nel periodo e nel tribunale del quale ci stiamo occupando, i termini 'giuramento' e 'sacramento' vengono usati indifferentemente come sinonimi: si vedano ad esempio ASPV, Processo, c. 32; *CM*, vol. 1, fasc. 9, c. 6, Natale da Castelfranco *vs* Clara Restia; vol. 1, fasc. 15, c. 40, Antonia Giordani *vs* Iosaphat Rubeo, 1456; vol. 2, fasc. 3, c. 8, Vittore de Sanctis *vs* Maria, 1459; vol. 2, fasc. 7, cc. 10 e 18, Ursina Basso *vs* Alvise Soncino, 1461; *FC*, Giovanni di Luchino a Serico *vs* Cassandra de Marconibus, 1492-1493; *AMP*, reg. 47, Pietro cimatore *vs* Elena di Giorgio de l'Arta, 14 e 21 maggio 1494. Sull'uso del termine *sacramentum* per *iuramentum*, ben oltre la precisazione della teologia sacramentaria, avvenuta tra il XII e il XIII secolo, cfr. anche P. PRODI, *Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'Occidente* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 15), Bologna 1992, p. 65.

[50] Il processo si trova in ASPV, *CM*, vol. 6, Giovanni di Luchino a Serico *vs* Cassandra de Marconibus, 1492-1493.

Cassandra e Giovanni di Luchino a Serico si erano sposati pur sapendo che la famiglia di lei non avrebbe approvato la loro unione. Sicuri come erano della validità del vincolo stipulato con il reciproco scambio del consenso, si erano presi gioco dell'opposizione parentale: «Se tuoi fradelli te dirà che tu vadi munega, dili che loro vadano frati et che tu non voi andar munega perché tu ha marido», aveva detto Giovanni, provocando l'ilarità della giovane sposa[51]. La spensieratezza della ragazza non durò a lungo: poco tempo dopo la ritroviamo nel monastero di San Jacopo di Murano, con il nome di Filippa. Giovanni, deciso a far valere i suoi diritti e consapevole dell'influenza che la famiglia poteva esercitare sulla giovane, chiese e ottenne dal giudice ecclesiastico che Cassandra fosse trasferita in un monastero veneziano. Diffidando della forza di resistenza della moglie – e forse consigliato da quegli avvocati che tanto spesso si trovavano di fronte a giovanissime spose disposte a rinnegare i matrimoni stipulati – presentò al giudice una versione che arricchiva i fatti con una serie di *topoi* propri dei processi matrimoniali, tesi a dimostrare la pubblica fama del matrimonio e il tentativo operato dai parenti della giovane di impedire che tale fama si diffondesse, e insieme volti a predisporre le cose per favorire l'eventuale ricorso a testimoni compiacenti. Quest'ultimo espediente, tuttavia, si rivelò inutile. La strategia della famiglia di Cassandra, infatti, aveva avuto buon esito finché la ragazza era rimasta nel convento di Murano, dove si trovavano anche due sue sorelle monache, incaricate di custodirla e di controllarla: quando Giovanni si era presentato alla grata per parlare alla sposa, lei gli aveva confessato la sua paura e la decisione di rinunciare al matrimonio. Uscita da quel convento e giunta al cospetto del vicario, però, Cassandra fu pronta a parlare: pur smentendo risolutamente i *topoi* cui aveva fatto ricorso Giovanni, confessò il matrimonio, raccontò del terrore provato, delle minacce di morte rivoltele dalla madre, dello stretto controllo cui la sottoponevano le sorelle.

[51] Cassandra «nihil respondit, sed ridens recessit»: ASPV, *FC*, Giovanni di Luchino a Serico *vs* Cassandra de Marconibus, 1492-1493).

I famigliari non si rassegnarono neppure di fronte a queste rivelazioni: tentarono tutti – madre, sorelle, parenti – di recuperare il controllo su di lei, attraverso incontri e colloqui, e di prendere in mano la causa in sua vece, redigendo un appello da presentare alla Santa Sede. Il giudice, però, non volle decidere alcunché senza aver interpellato prima Cassandra, senza averle chiesto, di volta in volta, se si fosse espressa in piena libertà. La giovane, dal canto suo, fu irremovibile nel confermare le proprie dichiarazioni e nel rifiutarsi di incontrare i parenti; a entrare in monastero non pensava affatto, voleva invece andare a vivere con il marito. Il magistrato rispettò ogni sua decisione; l'appello al papa non fu inoltrato[52].

Il lucido e determinato atteggiamento mantenuto da Cassandra durante tutto il processo è assolutamente eccezionale: il giudice si trova generalmente di fronte a giovani donne, spesso bambine, docilmente propense a sottomettersi alla volontà famigliare. Per questo motivo, nei casi in cui il tenore della sentenza dipende unicamente dalle dichiarazioni di queste giovani – per la debolezza delle prove addotte dall'avversario –, il magistrato non si limita a garantire la correttezza formale dell'interrogatorio: può decidere di escutere personalmente la parte e di assumere un ruolo attivo[53]. In tali occasioni egli cerca di instaurare un dialogo

[52] Che la parte direttamente interessata dovesse ratificare l'appello presentato a suo nome è attestato anche in ASPV, *AMP*, reg. 34, Antonia *quondam* Alegreti *vs* Giorgio da Cattaro, 16 gennaio 1475: Antonia, a sentenza pubblicata, si presenta dal vicario per dichiarare che l'appello ad essa seguito era stato richiesto contro la sua volontà e che lei non intendeva ratificarlo. Il vicario accoglie la sua richiesta.

[53] Il giudice interroga quasi sempre solo la donna, dichiarando di farlo «donec et quousque mens dicte puelle ... indagetur» (ASPV, *CM*, vol. 12, Marietta *quondam* Petri Bon tuschani *vs* Federico Petri de Fornariis, 1512); volendo «perscrutari animum et mentem ipsius» (vol. 12, Lucretia Fosco *vs* Angelo Cima, 1512); «pro informatione mentis sue» (vol. 12, Camilla de Dardanis *vs* Aloysio Donato, 1512); «ad inquisitionem veritatis» (vol. 7, Maria *quondam* Andree de Matheis *vs* Vincentio Dragano, 1503). Fanno eccezione: vol. 12, Clara Marcello *vs* Francesco de Orlandis, 1512, e vol. 13, Giovanni Mammoli *vs* Lucia d'Este, 1513: qui entrambe le parti sono esaminate. Questo genere di interrogatori dipende dalla discrezionalità del magistrato e trova giustificazione giuridica in G. DURANDUS, *Speculum iudiciale*, cit., lib. II, part. I: «de interrogationibus», § 1, p. 543: «Sciendum est igitur, quod generaliter

con l'interlocutrice, di conquistarne la fiducia, di accorciare le distanze. Eccolo allora rivolgersi alle giovani con tono familiare, chiamandole spesso per nome; invitarle ad abbandonare «ogni rispetto»[54] e prospettare loro il sollievo che assicura la sincerità[55] ma anche minacciare un destino di dannazione eterna[56]; eccolo interrogare le ragazze in momenti e luoghi diversi[57], ma senza imporre il proprio arbitrio; dimostrarsi consapevole delle pressioni alle quali possono essere sottoposte[58], palesare i propri sospetti[59], sondare le loro inclinazioni, chiedere a una sposa contesa da due mariti «cui eorum cupit magis adherere»[60].

Certo, se questo genere di interrogatori – in processi di diversa tipologia – riesce talvolta ad incrinare la determinazione di chi aveva dato inizio alla causa facendo leva su costrutti legali

iudex potest semper interrogare, ante litis contestationem, et post, et ubicumque; ipsum aequitas movet, etiam postquam fuerit in causa conclusum ...».

[54] ASPV, *CM*, vol. 12, Clara Marcello *vs* Francesco de Orlandis, 1512; «Non habito rispectu ad aliquam personam»: vol. 16, Marino figlio di Giovanni *cercherius vs* Serena, 1515.

[55] «Descarga la tua coscienza»: ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507.

[56] «Fia varda ben l'anima tua che tu non sia periura»: ASPV, *CM*, vol. 13, Elena de Stefani *vs* Hieronimo marangon, 1513.

[57] Il giudice incontra le giovani anche nell'abitazione del vicario: ASPV, *CM*, vol. 16, Marino figlio di Giovanni *cercherius vs* Serena, 1515.

[58] «È stà alcuno de li toi parenti che cum minaze o cun alcun altro modo te abia cercà de indur o persuaderti che tu debi dir altrimenti che la verità?»: ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507.

[59] «Parendone per iustitia che per qualche ziorno tu debbi star sequestrata nel monastero di San Servulo o in qualche altro monastero de oservantia, aciò che tu sii fuora de la potestate de li tuoi parenti et che tu puossi più liberamente e fuorsi cum più sinceritade responder la verità circa le cose predicte, è tu contenta de obedirme?»: ASPV, *CM*, vol. 9. Né in questo né in altri casi le ragazze si oppongono alla richiesta del vicario, cosicché non possiamo sapere se, in caso di risposta negativa, egli avrebbe realmente rispettato la scelta.

[60] ASPV, *CM*, vol. 6, Maffeo da Conegliano *vs* Angela de Mestre, 1491.

escogitati ad arte, e a provocare vere e proprie confessioni[61], non riesce però a eludere il controllo parentale esercitato sulle giovani, tenacemente quanto inutilmente reclamate in spose da sedicenti mariti. Anche quando esse non negano la propria tenera inclinazione verso lo sposo presunto, la loro ansia di conformità vince la forza del sentimento[62]; la volontà personale abdica a favore di quella parentale: «Io voglio quello che vogliono li mei», affermerà la tredicenne Lucrezia Vacca davanti al patriarca[63].

Di fronte a dichiarazioni tanto risolute, i giudici, che devono basare il proprio giudizio su una verità *probabilis*[64], non possono che emettere una sentenza favorevole all'interrogata (o meglio, alle strategie della sua famiglia), pur sospettando fortemente di trovarsi confrontati con astuzie legali non corrispondenti ai

[61] Si veda, ad esempio, ASPV, *CM*, vol. 12, Margherita de Amicis *vs* Aloysio battilauro, 1512, dove la donna, interrogata dal vicario, confessa – senza neppure essere sottoposta al vincolo del giuramento – di aver dato inizio al processo dichiarando il falso.

[62] In particolare in ASPV, *CM*, vol. 9, Martino *quondam* Baptiste Cursi *vs* Giovanna di Giovanni de Liberalis de Arteno, 1507, nel quale la ragazza dichiara: «L'è vero che como fano li inamorati, molte volte io ho parlato de dì >et de nocte< con el dicto Martin palam et publice, perché io li voleva ben a lui e lui a mi ... El nostro amor comenzò el zorno de ogni santo, et serano ani tre a la festa de ogni santo proximo ... et questo amor è durato tra lui e mi fino alla festa de S. Victore proximo passato, et al continuo tuto questo tempo è continuato el nostro amor ... Sì che molte volte ho etiam parlato in secreto cum dicto Martin ... il qual veniva lì a quela villa per amor mio, per vedermi e parlarmi, e parlavami in su la strada passando la zente, et li parlamenti nostri erano che io voleva ben a lui e lui a mi». Cfr. anche ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507.

[63] ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507. Non sappiamo quale fosse l'età di Lucrezia, che viene definita «puella»; in vol. 9, Martino Cursio *vs* Giovanna di Giovanni de Liberalis de Arteno, 1507, la ragazza, dopo aver parlato del suo amore per lo sposo presunto (cfr. la nota precedente), afferma: «... perché havea intention de tuor quelli che mio padre me daria, et s'el me havessi facto domandar a mio patre, haveria cusì tolto lui como uno altro».

[64] Così dichiara il giudice esplicitamente in ASPV, *CM*, vol. 9, Ludovica de Comitibus *vs* Hieronimus de Verona physicus, 1507; cfr., inoltre, la nota successiva.

fatti: pertanto, dichiarano il matrimonio nullo davanti alla chiesa militante, ma rimettono la responsabilità di tale decisione alla coscienza delle parti, poiché esse sole sanno se è stato stipulato un matrimonio valido in coscienza e davanti alla chiesa trionfante[65].

I frequenti rinvii alla coscienza, in questi processi, riflettono la consapevolezza del limite che separa il foro interno dal foro esterno: per quest'ultimo soltanto è competente il giudice ecclesiastico[66].

Torniamo ora alla vicenda di Maddalena di Sicilia: la sua voce giunge fino a noi solo di riflesso. Gli atti processuali ci restituiscono il profilo di una bambina acquiescente e facilmente manovrabile. Maddalena non assunse mai un ruolo attivo: nelle circostanze che la videro protagonista, si assoggettò al volere della sorella; subì passivamente la cerimonia nuziale che l'avrebbe legata a un uomo a lei estraneo; di costui accettò la vicinanza, se non l'intimità. Con pari passività attraversò il processo: si predispose senza proteste al trasferimento nel monastero padovano, si adeguò alle aspettative del convento che la ospitava[67], verosimilmente interessato alla sua ingente

[65] La dottrina opera un'importante distinzione tra gli «elementi essenziali, che devono sussistere perché si addivenga ad un valido e legittimo matrimonio, sacro e indissolubile sul piano spirituale, e la valutazione che di tali elementi viene compiuta in ambito processuale»: C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., p. 420. Il principio per il quale il magistrato deve giudicare secondo le prove giudiziali, e non secondo la propria coscienza, si fissa nel corso dei secoli XII-XIII: cfr. M. TURRINI, *Il giudice della coscienza e la coscienza del giudice*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima*, cit., pp. 279-294, in particolare pp. 288-289.

[66] Esempi di rinvio alla coscienza in ASPV, *CM*, vol. 7, Andrea de Ballino de Brixia *vs* Helisabeth filia Petri de Flandria, 1504, e Niccolò *quondam* Dominici Cortesii *vs* Angela filia Sebastiani Cavazza, 1503-1508; vol. 9, Isotta, filia adoptiva magnifiici Aloysio Michael *vs* Marco Antonio Caravello, 1507, e Ludovica Calbo *vs* Marino da cà Viniani, 1509; vol. 11, Andrea Marzari *vs* Bernardina Vincentina, 1510, e Helisabeth Cristofori textoris *vs* Jacobo de la Zotta, 1510. Su questi temi si veda E. BRAMBILLA, *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000.

[67] Il monastero di San Mattia si schierò come parte in causa a fianco della giovane, assumendo a nome proprio e di Maddalena un procuratore la cui

eredità[68]. C'è da credere che la norma di legge che le impedì di incontrare gli Zaccarotto[69] e di avere con loro un colloquio l'abbia salvaguardata da un'ulteriore manipolazione dall'esterno, da un'ulteriore eterodipendenza[70].

Più che il compimento di una vocazione[71], l'approdo conventuale fu, nel caso qui ricostruito, una misura pragmatica e probabilmente istintiva di autodifesa. Appena adolescente, orfana di padre, priva del sostegno materno[72], non tutelata dal tutore[73],

perizia, garantita dalla sua fama e posizione, è chiaramente attestata dal tenore della difesa riservata alla ragazza. Si vedano in proposito anche i contributi di P. Benussi e G. Minnucci, in questo volume.

68 Con l'entrata in convento la ragazza avrebbe redatto testamento a favore del monastero ospitante: gesto simbolico, per chi sceglieva lo stato monacale, della scelta di un distacco dal mondo pari a quello segnato dalla morte: cfr. il contributo di P. Benussi, in questo volume.

69 Cfr. per questo aspetto il contributo di G. Minnucci, in questo volume.

70 In ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507, la famiglia della ragazza manifesta apertamente il timore di interferenze esterne.

71 È la ragazza stessa a chiarire che il confino nel convento non aveva in alcun modo coinciso con una vocazione monacale, in realtà maturata solo in seguito, contestando così il *topos* che riconduceva la vocazione agli anni della più tenera infanzia: cfr. A. Benvenuti Papi, *Bambine sante nell'Italia dei secoli XIII e XIV: quando la santità non è una scelta*, in A. Benvenuti Papi - E. Giannarelli (edd), *Bambini santi. Rappresentazioni dell'infanzia e modelli agiografici*, Torino 1991, pp. 85-98, in particolare pp. 91-92; M.L. King, *La donna del Rinascimento*, in E. Garin (ed), *L'uomo del rinascimento*, Roma - Bari 1997, pp. 273-327, in particolare p. 300; M. Fumagalli Beonio Brocchieri, *Ildegarda, la profetessa*, in F. Bertini (ed), *Medioevo al femminile*, Roma - Bari 1996, pp. 145-169, in particolare p. 147.

72 La madre, figura completamente assente durante tutto il processo, univa alla già fragile condizione di donna, oltretutto priva della protezione di un uomo, il fatto di essere una serva. Un caso analogo è analizzato da C. Rensi, *Il processo matrimoniale di Andriola e Doctrina Victuri nell'Archivio Patriarcale di Venezia (1470-1478)*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999: la madre della giovane protagonista appartiene a uno strato sociale di molto superiore a quello della madre di Maddalena e dimostra, a differenza di questa, una forte intraprendenza. Più in generale cfr. M.L. King, *La donna nel Rinascimento*, cit.

73 Non è chiaro il movente che spinse il tutore a volere la giovane in monastero: più comprensibile sarebbe stata la sua opposizione al matrimonio tra

Maddalena di Sicilia aveva come risorsa una eredità cospicua. Quando però il detentore della ricchezza era totalmente inerme, i suoi averi non lo tutelavano, ma lo esponevano alle brame dei pretendenti, alle macchinazioni di tutori non disinteressati, ai raggiri dei consanguinei stessi (in questo caso la sorella). Agli occhi di un essere così poco protetto, il convento dovette apparire come un solido rifugio, che, per di più, offriva «un senso di appartenenza e un'identità permanente come membro di una comunità» [74].

Maddalena e Giorgio per dare la ragazza in sposa ad uno dei suoi figli - fatto del quale peraltro venne inizialmente accusato dagli Zaccarotto. Ma, in questo caso, stipulare il matrimonio non gli sarebbe stato probabilmente difficile, considerando che la giovane era appunto sotto la sua tutela e custodia, e abitava sotto il suo tetto. È possibile che gli Zaccarotto lo avessero semplicemente preceduto, riuscendo a celebrare una cerimonia nuziale quando Maddalena si trovava ancora in età illegittima, mentre il tutore, fiducioso che la sua remissiva pupilla non avrebbe osteggiato i suoi piani, attendeva che compisse dodici anni per poterla dare in moglie al figlio. Venuta meno la possibilità di realizzare tali progetti, egli aveva probabilmente preferito vedere Maddalena in convento piuttosto che sposa di Giorgio, le cui trame gli avevano impedito di assicurare alla propria famiglia una cospicua dote.

[74] G. POMATA, *Storia particolare e storia universale*, in «Quaderni storici», 74, 1990, pp. 341-385, in particolare p. 358; cfr. inoltre G. ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, p. 51; F. MEDIOLI, *Lo spazio del chiostro: clausura, costrizione e protezione nel XVII secolo*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile*, cit., pp. 353-376, in particolare p. 371.

Oltre il processo: itinerari di ricerca intorno al matrimonio controverso di Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458)

di *Paola Benussi*

1. *Tasselli mancanti*

Il fascicolo processuale relativo alla causa matrimoniale tra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Cosma di Sicilia, dibattuta davanti al tribunale patriarcale di Venezia tra il 1456 e il 1457, conserva gli atti di una parte soltanto – peraltro squisitamente 'tecnica' – del più ampio procedimento giudiziario volto ad accertare l'esistenza del vincolo matrimoniale tra le due parti, ma è privo di indicazioni, se non nella forma indiretta del riferimento o dell'allusione, sull'inizio e la prima fase del processo, svoltasi presso il tribunale vescovile di Padova, diocesi di appartenenza di entrambi i giovani. Gli atti, inoltre, lasciano aperti lo sviluppo e la conclusione della vicenda al momento del ricorso al pontefice, adito, per opposte ragioni, dai due contendenti[1].

Molteplici sono gli aspetti che nel loro insieme hanno imposto all'attenzione il caso[2]: la sua singolare complessità procedurale;

Ringrazio per i numerosi suggerimenti e consigli Gilda P. Mantovani ed Emilia Veronese.

[1] Il fascicolo è conservato presso l'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Curia, II, Causarum matrimoniorum*, vol. 1, fasc. 13 (d'ora in poi ASPV, *CM*, Processo). Esso è stato individuato e trascritto da C. Cristellon che lo illustra nel suo contributo, *La sposa in convento*, in questo volume, cui si rinvia per la ricostruzione della vicenda e la sua disamina nell'ambito delle altre cause matrimoniali coeve presentate al tribunale patriarcale di Venezia.

[2] Si veda, oltre al citato contributo di C. Cristellon, G. Minnucci, in questo volume, per l'analisi della causa sotto il profilo giuridico.

lo spiegamento di competenze giuridiche sfoderato dalle parti per minare il procedimento stesso nella sua legittimità, anche al di là della ricostruzione dei fatti, ricusando ripetutamente i giudici o protestando della loro incompetenza quanto a giurisdizione; non ultima, la particolarità della vicenda – un matrimonio contratto in età non legittima, complicato dalla volontà della pretesa sposa di entrare in religione durante lo svolgimento della causa. Questi stessi elementi hanno suggerito di intraprendere la ricerca in ambito padovano, per cercare di recuperare gli atti mancanti della causa e completare i tasselli della vicenda giudiziaria. I risultati della ricognizione, pur lasciando indefiniti vari momenti della vertenza, hanno comunque consentito di dare una conclusione al processo e alla storia e nel contempo hanno fatto emergere ulteriori documenti, anche non direttamente connessi al processo, che da un lato contribuiscono a chiarire l'ambiente e le circostanze in cui maturarono gli avvenimenti e dall'altro offrono indizi con cui saggiare le opposte e inconciliabili versioni proposte dalle parti, incrinandone in qualche punto l'apparente equilibrio. Sugli esiti di questo itinerario di ricerca dà conto il contributo che segue.

2. *Nel tribunale vescovile: gli «Actorum civilium» della curia di Padova*

L'indagine condotta nell'archivio della curia vescovile padovana, nel cui tribunale la causa fu presentata, ha dato un esito modesto, almeno per quanto concerne il reperimento di documenti direttamente appartenenti al processo: nulla infatti rimane dei registri del notaio Francesco Rogati che ne verbalizzò gli atti[3] e che, a una più ravvicinata considerazione delle fonti, risulterebbe essere il notaio che curava la redazione degli atti dei procedimenti civili demandati al giudizio di Antonio Ducci[4],

[3] ASPV, *CM*, Processo, c. 19: «Franciscus Rogatus, notarius episcopatus Padue et notarius medius in dicta causa».

[4] Su Antonio Ducci, fiorentino, vicario generale in più diocesi venete, a Padova appunto in qualità di vicario generale di Fantino Dandolo dal 1451 al 1456, e docente nello Studio di «Lectura Decreti», si vedano L. PESCE,

per quegli anni uno dei due vicari generali del vescovo Fantino Dandolo[5], cui era stata affidata la cognizione della causa. Una sola carta erratica[6] – probabilmente la carta iniziale del fascicolo che conteneva la trascrizione di tutti gli atti della causa – dà conto dell'avvio del procedimento: il 6 settembre 1455, su istanza di Giorgio Zaccarotto, viene citata a comparire in tribunale «ad respondendum» Maddalena «filia*m* quondam egregii iuris doctoris domini Cosme de Cicilia»; la citazione le viene notificata nella casa «magistri Iohannis aromatarii», dove però il messo della curia, recatosi per ben due volte, non trova né la ragazza né lo speziale[7]. Il giorno stesso, «in iudicio» davanti al vicario del vescovo compare, alla presenza di Giovanni speziale, Giorgio Zaccarotto, il quale dichiara di voler presentare causa matri-

Ludovico Barbo vescovo di Treviso (1437-1443): cura pastorale, riforma della chiesa, spiritualità (Italia sacra, 9), I, Padova 1969, pp. 74-83, e dello stesso autore, *La Chiesa di Treviso nel primo Quattrocento* (Italia sacra, 37), I, Roma 1987, *ad indicem*; A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV: profili bio-bibliografici e cattedre* (Ius comune: Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte. Sonderhefte, 28), Frankfurt a.M. 1986, p. 326.

[5] Per gli anni che interessano, nella serie *Actorum civilium* della curia padovana risultano conservati solo i registri relativi all'attività di giudice di Diotisalvi da Foligno, anch'egli vicario generale del Dandolo, che operò contemporaneamente al Ducci. Per la struttura attuale del complesso documentario degli atti del tribunale ecclesiastico della curia padovana – in cui, per il XV secolo, al servizio dei vicari generali si trovavano più notai contemporaneamente, ciascuno dei quali redigeva gli atti delle sedute del tribunale su registri propri – si rinvia alla specifica introduzione redatta da chi scrive nell'inventario dell'Archivio della curia vescovile di Padova nell'ambito del progetto «Ecclesiae Venetae» (Ministero per i Beni e le Attività culturali - Regione Veneto), diretto da Francesca Cavazzana Romanelli, cui si farà riferimento per tutte le segnature di quell'Archivio: «Archivio della Curia vescovile di Padova, censimento ed inventariazione dei fondi», a cura di P. BENUSSI - C. LESTANI - E. ORLANDO, consulenza e supervisione di mons. C. BELLINATI, 1997-2000.

[6] Archivio della Curia Vescovile di Padova (d'ora in poi ACVP), *Curia, Actorum civilium*, b. 24, fasc. 95, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», carta sciolta n.n.

[7] Il «preco» della curia vescovile si era recato «ad domum magistri Iohannis aromatarii bis causa citandi infrascriptam Madalenam; cui fuit responsum quod ipse magister Iohannes non erat in domo nec etiam erat dicta et infrascripta Madalena et quod nesciebant ubi esset ipsa Madalena».

moniale contro Maddalena e che «quamvis sit minor annis vigintiquinque nichilominus vult subire iudicium ut maior et se maiorem asserit». Segue la formula che introduce la presentazione della petizione, e a questo punto, purtroppo, il documento si interrompe.

Si tratta, dunque, solo delle battute iniziali del processo che però, pur nella brevità e frammentarietà del testo, consentono di aggiungere o verificare degli elementi che compaiono nella documentazione veneziana: in primo luogo si appura che l'azione giudiziaria intentata dal presunto marito ha inizio non molto tempo dopo la asserita celebrazione del matrimonio e la morte del padre di Maddalena[8]; inoltre, si ha un'indicazione di massima sull'età di Giorgio, che in questa prima fase compare personalmente e non rappresentato dal padre; infine, si delinea l'ambito sociale di appartenenza delle due famiglie. L'individuazione di Maddalena quale figlia del defunto dottore in legge Cosma «de Cicilia» («fili*a* quondam egregii iuris doctoris domini Cosme de Cicilia») consente infatti di identificare con maggior sicurezza il padre con quel «Cosmas de Veronisiis de Sicilia», di origine catanese, giunto a Padova come studente di diritto dopo una *peregrinatio academica* iniziata più di dieci anni prima e quindi lì stabilitosi, probabilmente intraprendendo la carriera nell'ambito degli uffici dell'amministrazione veneziana e stringendo legami all'interno del ceto giuridico e notarile cittadino[9]. Se dunque

[8] Secondo gli Zaccarotto, la prima celebrazione del matrimonio era avvenuta verso il 18 giugno 1455, quando il padre di Maddalena era già malato; la successiva dopo il 10 agosto di quello stesso anno (ASPV, *CM*, Processo, c. 32).

[9] Per la ricostruzione degli anni studenteschi di Cosma di Sicilia, 'scolare' e vicerettore dei giuristi citramontani dal 1412 al 1414, si veda G. PACE, *«Cosmas de Veronisiis de Sicilia» studente a Padova*, in «Rivista internazionale di diritto comune», I, 1990, pp. 193-199, con bibliografia precedente; tracce sulla sua carriera, che consentono di ipotizzarne l'attività a seguito dei rettori e podestà veneti a Rovigo, Ravenna e Vicenza e negli uffici giudiziari padovani, si desumono prevalentemente dalla documentazione conservata nell'archivio del monastero di San Mattia, di cui si dirà in seguito. Indicazioni sulle sue frequentazioni nel periodo post-universitario sono probabilmente adombrate nella sua presenza «tra 'nob(iles)' e 'doctores' patavini», fra cui il giurista Paolo di Castro, a una laurea nel 1439: cfr. G. ZONTA - G. BROTTO (edd), *Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini ab anno MCCCCVI ad annum MCCCCL*, Patavii 1922, pp. 290-291, n. 1361, e G. PACE, *«Cosmas de Veronisiis»*, cit., qui

Maddalena è di ragguardevole condizione, pure Giorgio è definito «filius honorabilis civis Patavini ser Iacobi Zacharie»[10], appartenente a una famiglia originaria di Arquà, ma «allignata rigogliosamente a Padova e nel padovano fra il secolo XV e il XVI»[11].

3. *Le benedettine di San Mattia: l'archivio del monastero padovano*

L'assenza di più copiosa documentazione nel luogo naturale di sedimentazione delle carte del processo ha portato a rivolgere l'interesse ai documenti del monastero padovano di San Mattia, dove, secondo gli atti giudiziari veneziani, Maddalena era stata posta, *pendente lite*, e dove aveva vestito l'abito monacale nell'aprile del 1456, con le conseguenze giudiziali che anche per il monastero ne erano seguite. E proprio a partire dalle carte custodite in quell'archivio si rivela, quasi inatteso, l'esito della vicenda processuale: è infatti lì conservata la sentenza che l'11 marzo 1458 concluse la causa[12]. Inoltre, altri documenti confluiti

p. 199, e nella scelta dei suoi commissari testamentari, per i quali si veda oltre nel testo. Altri dati in E. FORIN, *Storia dell'Università di Padova nel secolo XV: professori, studenti, libri, ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova, voll. 481-524*, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Magistero, rel. prof. P. Sambin, a.a. 1960-1961, 3 voll., III, p. 632; I, doc. n. 1038; II, doc. n. 2176; M. GUIOTTO, *Storia dell'Università di Padova nel secolo XV: professori, studenti, libri, ecc. Notizie tratte dall'Archivio notarile di Padova e illustrate*, tesi di laurea, Università di Padova, Facoltà di Magistero, rel. prof. P. Sambin, a.a. 1961-1962, 2 voll., I, parte II, p. 770; II, parte I, doc. n. 966 e parte II, docc. nn. 1451-1452.

[10] Nella documentazione il cognome oscilla tra Zaccaria e Zaccarotto: si può ipotizzare che il cognome Zaccarotto sia derivato a Nicolò e Jacopo dal patronimico Zaccaria: nel testamento di Nicolò, dettato nel 1453, il testatore è denominato «Nicolaus dictus Zacharoto quondam ser Zacharie»: Archivio di Stato di Padova (d'ora in poi ASP), *Notarile*, vol. 1574, notaio Francesco dalle Conchelle, c. 14.

[11] E. MENEGAZZO, *Ricerche intorno alla vita e all'ambiente del Ruzante e di Alvise Cornaro*, in «Italia medievale e umanistica», VII, 1964, pp. 180-220, in particolare p. 199.

[12] ASP, *Corporazioni religiose soppresse, San Mattia*, b. 109. La busta in cui è compreso il documento, come le due che la precedono, corrispondenti ai

nell'archivio monastico padovano, riguardanti in via diretta o indiretta la stessa Maddalena, permettono di ricostruire più nitidamente la situazione famigliare della ragazza e di delineare con maggior precisione i contorni della vicenda.

Non è questa la sede per considerare i risvolti giuridici della sentenza, da altri più pertinentemente analizzati[13]; pare, invece, opportuno sottolineare, da un punto di vista prettamente archivistico, come la presenza del documento nell'archivio di San Mattia trovi piena giustificazione nel coinvolgimento in giudizio dello stesso monastero, stante il mandato patriarcale che diffidava la badessa dal procedere alla consacrazione di Maddalena finché non fosse stata decisa la causa[14].

Per ritornare al merito del documento e agli indizi che se ne possono trarre in vista della ricostruzione della causa, va rilevato

mazzi VI-VIII dell'archivio, contiene, secondo l'indicazione dell'inventario che attualmente serve il fondo, «Istrumenti, bolle e ducali stralciati dai tomi in occasione della separazione delle carte diplomatiche in gran parte pergamenacee», estratti dai volumi in cui la documentazione era stata ripartita per materia nel Settecento e di cui costituisce la chiave d'accesso il catastico («Catastico delle carte del venerando monistero di San Mattia di Padova fatto sotto li gloriosi auspicii dell'illustrissima e reverendissima domina Giustina Zambelli abbadessa dignissima del venerando monistero sudetto nell'anno 1735») con il suo indice, oggi regg. 2 e 3 del fondo. Sulle operazioni di catasticazione settecentesca negli archivi monastici veneziani, validi in generale per l'area veneta, si veda F. CAVAZZANA ROMANELLI, *Archivi monastici e illuminismo. 'Catastici' e ordinamenti settecenteschi in area veneziana*, in G. FARNEDI - G. SPINELLI (edd), *Settecento monastico italiano* (Italia benedettina, 9), Atti del I Convegno di studi sull'Italia benedettina, Cesena 9-12 settembre 1986, Cesena 1990, pp. 599-626; pubblicato anche in «Studi veneziani», NS, XX, 1990, pp. 133-162.

[13] Si veda in proposito il contributo di G. Minnucci, in questo volume.

[14] Il senso, però, della presenza della pergamena, anomala rispetto alle tipologie di atti usualmente presenti negli archivi monastici, si doveva essere successivamente perduto, se un attergato di mano verosimilmente seicentesca recita in modo che pare vagamente dubbioso «Super quadam matrimoniali causa». La mano è riconoscibile in quella dell'ordinatore seicentesco dell'archivio, il notaio Bartolomeo Tullio, che nel 1685 operò una revisione e integrò il «Registro de' parte delle scritture delle reverende monache de Sancto Matthia de Padoa», precedente repertorio degli atti dell'archivio risalente alla metà del XVI secolo: ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, reg. 1.

che le circostanze espresse nella sentenza in merito a un'ulteriore ricusazione del giudice tentata da Giorgio Zaccarotto mediante appello al pontefice[15] – appellazione non ammessa, in quanto invocata quando il giudice non aveva ancora compiuto alcuna azione in giudizio – permettono di assegnare alla causa anche un secondo foglio erratico degli *Actorum civilium* della curia padovana[16], in cui il 4 marzo 1458 il vescovo Fantino Dandolo, in qualità di giudice apostolico delegato, respinge appunto una ricusazione, presentata per la seconda volta, della sua qualità di giudice, nonché l'appello al pontefice da parte di un non meglio precisato Giorgio, che però dalla coincidenza di date e circostanze sembra possa identificarsi proprio con lo Zaccarotto.

Un altro aspetto che viene illuminato dalla sentenza è il coinvolgimento nell'azione giudiziaria non solo di Giorgio e del padre Jacopo, quest'ultimo ritenuto il «machinator» dell'intera vicenda[17], ma anche di un fratello di Giorgio, altrimenti mai menzionato nel complesso della documentazione processuale fin qui rinvenuta. Giorgio, infatti, non si avvale di un procuratore professionista[18]: salvo poche occasioni in cui è presente personalmente in giudizio, è rappresentato dal padre durante tutto lo svolgimento veneziano della causa. Pur non disponendo di elementi che consentano di accertare la competenza legale di Jacopo Zaccarotto, pare plausibile ipotizzare che tra gli altri

[15] «Viso termino dato suprascripto Georgio ad opponendum et allegandum de iuribus suis in quo termino idem Georgius licet nulliter ac cavilose et frustratorie appellavit ad sanctissimam Sedem apostolicam et ad sanctissimum dominum nostrum papam, nundum per nos aliquo acto in hac causa facto nec aliquo gravamine ipsi Georgio illato, propter quod possit appellari cui appellationi tamquam frivole et inani ac frustratorie non detulimus quia inaniter ac frustratorie facta dictis et oblatis apostolicis refutatoriis ipsi Georgio». In merito si vedano anche i contributi di C. Cristellon, *La sposa in convento*, e G. Minnucci, in questo volume.

[16] ACVP, *Actorum civilium*, b. 28, fasc. 15, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», carta sciolta n.n.

[17] Così nella supplica sottoposta al pontefice a nome di Maddalena, riportata integralmente nella sentenza.

[18] Cfr. C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume.

suoi figli di cui si ha notizia, Cristoforo e Zaccaria[19], sia proprio quest'ultimo il fratello associato a Giorgio e a Jacopo nella condanna. Zaccaria, infatti, si addottorò in diritto proprio negli anni in cui si svolse la parte finale della causa, tra il 1457 e il 1458[20], anno in cui fu inoltre immatricolato nel collegio dei giuristi padovani[21], mettendo in seguito a frutto la sua competenza nel diritto dapprima come procuratore[22] poi come editore di testi giuridici[23]. Sul suo ruolo di suggeritore delle strategie processuali può far fede il suo coinvolgimento più o meno

[19] E. MENEGAZZO, *Ricerche intorno alla vita e all'ambiente del Ruzante*, cit., p. 199.

[20] Il 2 aprile 1457 Zaccaria Zaccarotto è nominato tra i «legum scholaribus» presenti alla laurea in diritto civile del veronese Paolo Andrea dal Bene; il 29 luglio dell'anno successivo compare come dottore in legge alla laurea di «Battista de Sancto Blasio nati ser Antonii de Padua»: M.P. GHEZZO (ed), *Acta graduum Academicorum Gymnasii Patavini ab anno 1451 ad annum 1460* (Fonti per la storia dell'Università di Padova, 12), Padova 1990, rispettivamente p. 147, n. 465, e p. 165, n. 522.

[21] ANGELO PORTENARI, *Della felicità di Padova ... libri nove*, Padova 1623, p. 285.

[22] E. FORIN, *Storia dell'Università*, cit., III, pp. 227-228.

[23] Sull'attività di Zaccaria Zaccarotto come editore cfr. E. RIGONI, *Stampatori del secolo XV a Padova*, in «Atti e memorie della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti in Padova», NS, L, 1933-1934, pp. 284-286 e 289; A. SARTORI, *Documenti padovani sull'arte della stampa nel secolo XV*, in A. BARZON (ed), *Libri e stampatori in Padova. Miscellanea di studi storici in onore di monsignor G. Bellini tipografo editore libraio*, Padova 1959, documenti nn. 36, 42, 44, 45, 47, 60, 62, 65, 72, 76-80, 82-87; G. MARDESTEIG, *La singolare cronaca della nascita di un incunabolo. Il commento di Gentile da Foligno all'Avicenna stampato da Pietro Maufer nel 1477*, in «Italia medievale e umanistica», VIII, 1965, pp. 263-264. La sua attività è attestata anche da un'edizione del *Digestum novum* con la glossa ordinaria di Accursio, stampata a Padova nel 1479, nel cui colophon si legge: «Opus Digesti novi preclarissimum solerti cura emendatum generosisque ac insigni iuris civilis doctoris domini Zacharie de Zacharotis Patavini impensa nec non magistri Petri Maufer Gallici divina arte impressum Padue feliciter explicit MCCCCLXXVIIII»; per la descrizione dell'incunabolo si vedano: *Gesamtkatalog der Wiegendrucke*, hrsg. von der KOMMISSION FÜR DEN GESAMTKATALOG DER WIEGENDRUCKE, VIII, Leipzig 1938, n. 7704; *Indice generale degli incunaboli delle biblioteche d'Italia*, a cura del CENTRO NAZIONALE D'INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE, III, Roma 1954, p. 189, n. 5451; M.E. COSENZA, *Biographical and Bibliographical Dictionary of the Italian Humanists and of Classical Scholarship in Italy, 1300-1800*, IV, Boston 1962, n. 3732.

esplicito e diretto in altre successive cause davanti a tribunali ecclesiastici, in cui compaiono membri della sua famiglia[24].

Direttamente connesso all'esito della causa che decise la nullità del matrimonio è un altro documento conservato nell'archivio di San Mattia: il testamento che Maddalena dettò il 4 marzo 1458. In esso la ragazza, ora «honesta et devota domini Iesu ancilla soror Iustina que prius Madalena vocabatur, filia olim egregii legum doctoris domini Cosme de Scicilia», desiderando pronunciare i voti religiosi secondo la regola benedettina «cum post professionem fingatur mortua mundo», lascia erede, come d'uso, il monastero, salvi due modesti legati alla sorella e a un cugino[25]. Il testamento precede di una settimana la sentenza che chiuderà il processo revocando anche la proibizione a Maddalena di entrare in religione fino alla pronuncia del giudice, circostanza che insinua il dubbio che nel monastero si fosse già pressoché certi della soluzione favorevole alla propria parte, probabilmente sulla base del rigetto dell'opposizione avanzata da Giorgio, avvenuto quello stesso giorno. E una certa urgenza di far pronunciare i voti a Maddalena, nel probabile intento di chiudere definitivamente la questione con gli Zaccarotto, sembra trasparire anche dalla professione di lei, avvenuta il

[24] Zaccaria patrocina il fratello nella seconda causa matrimoniale che coinvolse Giorgio a Venezia nel 1470 circa l'annullamento del matrimonio chiesto da Barbarella de Pastis per precedente matrimonio dello sposo (per cui si veda il citato contributo di C. Cristellon, in questo volume); inoltre, in uno spezzone padovano di quella causa – l'escussione dei testimoni a favore di Giorgio residenti a Padova e nel distretto – in cui invece Giorgio è rappresentato dal padre, sono di mano di Zaccaria l'elenco dei testi da esaminare e i capitoli su cui sono chiamati a rispondere (ACVP, *Actorum civilium*, b. 59, fasc. 255, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», fasc. «Processus in causa vertenti ... inter dominam Barbarelam ex una et Georgium filium ser Iacobi Zacharoti ex alia»). Egli inoltre rappresentò anche il figlio Girolamo, sacerdote, in un processo in materia beneficiaria (ACVP, *Actorum civilium*, b. 113, fasc. 495, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», fasc. «... inter dominum presbiterum Paulum [de Martinis] ex una et dominum presbiterum Hieronymum Zacharotum ...».

[25] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109, pergamena sciolta, 4 marzo 1458, notaio «Antonius quondam Nicolai de Benolis de Monteflore»; del documento è conservata una più tarda copia cartacea nella b. 108 dello stesso fondo.

12 marzo 1458, appena il giorno seguente la conclusione del processo, atto[26] cui diede fede pubblica lo stesso notaio che redasse la sentenza, Battista Dedo, segretario del vescovo Fantino Dandolo[27].

D'altro canto, neppure gli Zaccarotto si dovettero definitivamente arrendere, pur di fronte a una sentenza del tutto sfavorevole alla loro parte: infatti, si può forse spiegare come conseguenza di un nuovo tentativo di adire vie giudiziarie da parte della famiglia del preteso marito la nomina, il 27 gennaio 1459, quale procuratore del monastero, di Tiso Buzzacarini, fratello della badessa di San Mattia – al quale gli Zaccarotto avevano peraltro attribuito la mira di voler dare in moglie Maddalena a uno dei suoi figli[28] –, nomina espressamente intesa a rappresentarne il capitolo «in causa vel causis quam vel quas soror Iustina in seculo appellata Magdalena quondam nobilis viri Cosme seu dictum capitulum, monasterium et canonicatus habet vel habere intendit cum egregio viro ser Iacobo Zacharoto vel eius filiis vel alter eorum»[29]. Non è dato sapere, in assenza di altra più esplicita documentazione, su quali basi gli Zaccarotto volessero riprendere l'azione legale: forse alla scelta dei tempi potrebbe non essere del tutto estranea la morte del vescovo

[26] Il documento non è tramandato in integro, ma se ne ha memoria dal catastico cinquecentesco dell'archivio del monastero, ove al n. 426, con data 12 marzo 1458, è registrata la «Profession fatta per la reverenda madre suor Iustina in seculo ditta Madalena fiola del quondam messer Cosma da Cecilia habitante in Padoa nel monastero di San Mathia in publica forma, nodaro ser Battista di Dedi da Feltre quondam ser Vettore»: ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San. Mattia*, reg. 1, «Registro de parte delle scritture delle reverende monache de Sancto Matthia de Padoa», sec. XVI metà con seguiti al 1685.

[27] Su Battista Dedo si veda E. BARILE, *Contributi su Biagio Saraceno, copista dell'Eusebio marciano Lat. IX.1 (3496) e cancelliere del vescovo di Padova Fantino Dandolo*, in F.G.B. TIROLESE (ed), *Studi di storia religiosa padovana dal Medioevo ai nostri giorni. Miscellanea in onore di mons. Ireneo Daniele* (Fonti e ricerche di storia ecclesiastica padovana, XXV), Padova 1997, p. 157, nota 56.

[28] ASPV, *CM*, Processo, c. 19.

[29] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109, pergamena sciolta, notaio Francesco di Domenico dalle Conchelle.

Dandolo, avvenuta nel febbraio 1459, e la nomina alla cattedra padovana di un nuovo vescovo, Jacopo Zeno, nel 1460[30].

Ma l'archivio di San Mattia conserva anche altre pergamene che riguardano Maddalena, quelle cioè relative ai titoli di proprietà dei beni pervenuti al monastero attraverso la sua eredità. Mentre per il catasticatore seicentesco vi era stata qualche perplessità nel dare ragione della presenza della sentenza nell'archivio del monastero, ben più piana apparve, a lui e al suo omologo settecentesco, la permanenza di quei documenti, che giustificavano i tramiti giuridici per cui Maddalena era entrata in possesso del patrimonio paterno e ne precisavano la consistenza: un piccolo archivio personale di Maddalena[31], dunque, che, se agli ordinatori della carte di San Mattia interessò – e fu pertanto conservato – esclusivamente per i suoi risvolti patrimoniali, ora si rivela fonte di nuovi elementi che illuminano la vicenda in cui fu coinvolta la fanciulla[32]. In primo luogo riveste particolare importanza la patente di legittimazione di Maddalena[33], che risulta essere figlia naturale di Cosma e di «Bona Albanens*is*

[30] Il seguito di qualche iniziativa giudiziaria pare confermato anche da un frammento di documento, probabilmente un appunto del tribunale del 1461, in cui si accenna ancora alla stessa causa: ACVP, *Curia*, *Actorum civilium*, b. 35 (il documento mi è stato segnalato da C. Cristellon, che ringrazio). Forse un analogo indizio in tal senso è fornito da un attergato, purtroppo mutilo, apposto alla sentenza: «Presentata per dominum Henricum de Saxonia die 14 mensis aprilis 14[5?.]».

[31] Oltre ai documenti di cui si farà menzione, presso l'archivio di San Mattia sono conservati altre 5 pergamene e un fascicolo, pure pergamenaceo, tutti attestanti titoli di proprietà di beni del patrimonio di Maddalena: ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109. Sulla presenza di nuclei documentari privati all'interno di archivi monastici, pur in un differente ambito cronologico, si veda R. MOROZZO DELLA ROCCA - A. LOMBARDO, *Documenti del commercio veneziano nei secoli XI-XIII*, I, Torino 1940, pp. XVI-XVII, nota 1.

[32] In ragione degli spostamenti delle carte non è possibile ricostruire con sicurezza se la documentazione fosse conservata insieme o variamente distribuita. Nell'attuale condizionamento le pergamene non sono contigue.

[33] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 107, fasc. 35, «Bolle papali et indulgenze antiche», notaio Lorenzo Mazato *quondam* Biagio, cancelliere del conte palatino Giovanni Francesco Capodilista. Un attergato attesta che il documento fu prodotto il 6 settembre 1455 nella causa matrimoniale intentata dagli Zaccarotto a Maddalena.

soluta eius concubina»[34]: la legittimazione fu ottenuta dal padre il 4 novembre 1446 in assenza di figli legittimi e motivata dal conte palatino «considerantes nobilitatem et virtutes prefati domini Cosme nec non intuentes aspectum et suavem indolem ipsius Magdalene que est misericordie digna». Nel documento si precisa pure che la bambina aveva allora due anni e tre mesi, dato che permette di stabilirne la nascita nell'estate del 1444, verosimilmente proprio il 22 luglio, giorno di Santa Maria Maddalena, come lei stessa avrebbe detto agli Zaccarotto[35]: di conseguenza, si può anche dedurre che al momento del presunto matrimonio era solo undicenne, confermando così la tesi sostenuta dal tutore.

La situazione famigliare di Maddalena appare ancora più precisamente delineata nel testamento del padre, dettato il 22 luglio 1454[36]: si chiarisce, infatti, che la madre della ragazza non soltanto non era moglie di Cosma di Sicilia, ma era serva in casa sua, dove viveva anche un'altra figlia di lei, Giovanna, sorellastra di Maddalena. Le due donne, Bona e Giovanna, sono entrambe ricordate dal testatore non solo per sollecitudine nei loro confronti, ma ancor più per assicurare tranquillità e decoro alla figlia Maddalena: a Giovanna viene infatti destinato un legato perché si curi amorevolmente della sorellastra Maddalena («ut dulciter, benigne et bene amore fraterno tractet Mariam Magdalenam eius sororem et filiam dicti testatoris»); a Bona viene assegnato una sorta di vitalizio purché viva «caste et honeste in statu viduali ... pro honore filie sue Marie Magda-

[34] Emblematico delle vicende delle donne immigrate «dalle regioni adriatiche e ioniche», numerose nella Padova del Quattrocento, è il caso di una omonima della madre di Maddalena, Bona dell'Albania, serva di Benedetta Vitaliani, nel cui testamento del 1450 è menzionata, «che il marito della testatrice prelevò ancora bambina a Venezia e poi condusse a Padova al suo servizio, con l'impegno di farle la dote a titolo di rimunerazione salariale»: cfr. S. COLLODO, *Una società in trasformazione: Padova tra XI e XV secolo*, Padova 1990, pp. 412 e nota 12, 410-411 e 413.

[35] ASPV, *CM*, Processo, c. 32.

[36] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109, notaio Pietro Malgarise. Si vedano anche le due registrazioni nei protocolli del notaio relative agli atti rilasciati a «Iohanni a Menuzamine commissario» e all'erede, in ASP, *Notarile*, vol. 723, notaio Pietro Malgarise, cc. 379r-383v e 432v-436r.

lene». Quanto a Maddalena, istituita erede del patrimonio paterno costituito da immobili ubicati a Padova e a Venezia, il padre si preoccupa di garantirne l'educazione, anche con l'ausilio di un'altra donna «bene morigeratam, italicam et non forensem», qualora la madre non si fosse rivelata sufficiente al compito, e di assicurare una rigida custodia sulla ragazza, quasi presagendo quanto si sarebbe potuto verificare alla sua morte: infatti proibisce espressamente di ricevere in casa alcuno[37] fino al matrimonio della figlia, all'infuori dei commissari testamentari, cui conferisce l'onere di scegliere un marito adeguato, vietando categoricamente che Maddalena entri in monastero[38]. Una così recisa determinazione era quasi certamente motivata dal fatto che la ragazza era l'unica erede e la sua monacazione avrebbe comportato, come di fatto avvenne, la consegna dell'intero patrimonio a un monastero, rendendo così vana la legittimazione, probabilmente assai onerosa, con cui Cosma di Sicilia aveva ovviato alla mancanza di una discendenza legittima.

La situazione delineata nel testamento di Cosma spiega così la particolare vulnerabilità della giovane, evidente anche al genitore, causata non solo dall'età, ma dal contesto famigliare stesso in cui Maddalena si sarebbe trovata una volta orfana del padre: affidata a una madre il cui ruolo non poteva aver peso, in ragione del suo discutibile stato sociale di concubina e serva[39]; alle prese con una sorella, probabilmente maggiore di lei, la cui situazione economica e sociale disuguale[40] avrebbe potuto

[37] In particolare, Cosma di Sicilia fa menzione di un congiunto, tale Domenico fu Francesco «telarolo», figlio di Speranza (quest'ultima pare doversi ritenere un'altra figlia illegittima di Cosma, da lui già dotata), disponendo la revoca del legato concessogli in forma di remissione di un debito, qualora lui o la madre «insidiarentur vel moverent litem contra Mariam Magdalenam».

[38] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109, notaio Pietro Malgarise: «Et iussit quod ... Mariam Magdalenam numquam monasterium intret».

[39] Sorge il dubbio che la madre sia deceduta prima della fine della causa, dato che la figlia, che pure istituisce due legati a favore della sorella e di un cugino, non la nomina nelle sue ultime volontà.

[40] Nel testamento di Maddalena la sorella risulta moglie di un tale Nicolò sarto.

indurla, magari allettata da promesse di guadagno, a raggirare la ragazza, elevata con la legittimazione a un rango ben più rispettabile.

In questo quadro, da cui gli Zaccarotto sembrano voler trarre profitto, acquista maggior spessore – benché non si chiarisca completamente – anche la figura di Giovanni del fu Luca speziale, detto «a Minuzamine»[41], tutore di Maddalena, nei cui confronti Jacopo Zaccarotto ribalta l'insinuazione di volersi impossessare della dote della ragazza, dandola in moglie a uno dei figli. In realtà, nel testamento di Cosma, Giovanni «a Minuzamine» appare destinatario di un legato e definito «compatrem meum»; in quello stesso atto appare chiamato all'onere di commissario testamentario, alla pari di altri più illustri concittadini, quali il noto giurista Alvarotto degli Alvarotti[42], figlioccio del testatore, e i notai Bartolomeo dagli Statuti e Pietro Malgarise, quest'ultimo rogatario dell'atto[43]. Ma negli ultimi mesi della vita di Cosma, proprio in coincidenza con le manovre degli Zaccarotto, lo speziale assunse un ruolo ben più rilevante: fu infatti lui che, il 3 luglio 1455 – cioè pochi giorni dopo il primo matrimonio tra Giorgio e Maddalena, secondo la versione degli Zaccarotto – fece registrare a nome di Cosma presso la cancelleria del Comune di Padova, per garantirne gli effetti

[41] Potrebbe trattarsi di un soprannome non particolarmente gradito allo speziale, dal momento che viene usato costantemente per indicarlo solo dagli Zaccarotto, mentre egli stesso si qualifica esclusivamente come «Iohannes quondam Luce speciarius», nome con cui è citato anche nel testamento di Cosma di Sicilia.

[42] Su Alvarotto degli Alvarotti, giurista e docente dello Studio patavino, cfr. A. FANO, *Notizie storiche sulla famiglia e particolarmente sul padre e sui fratelli di Sperone Speroni degli Alvarotti*, in «Atti e memorie della Regia Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova», XXIII, 1907, p. 221; M. BLASON BERTON, *Una famiglia di giuristi padovani: Pietro, Giacomo e Francesco Alvarotti (Speroni) e la loro biblioteca di diritto (1460)*, in «Bollettino del Museo civico di Padova», 53, 1964, 2, pp. 122-124; A. VENTURA, *Nobiltà e popolo nella società veneta del '400 e '500*, Bari 1964, pp. 64 e 84, nota 101; A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel sec. XV*, cit., p. 345.

[43] Si tratta di due notai, ben inseriti nel ceto dirigente padovano, membri del Consiglio cittadino: cfr. A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., rispettivamente p. 78, nota 88, pp. 81 e 96. Altro commissario fu il non meglio noto «Aloisius de Senago draperius».

giuridici, quei documenti che dovevano assicurare la successione della figlia ai beni paterni[44], cioè la legittimazione di Maddalena, la carta dotale e il testamento della defunta moglie di Cosma di Sicilia tramite cui era pervenuta al giureconsulto la parte più cospicua dei beni di cui disponeva[45]. Inoltre, come risulta dal processo, Giovanni «a Minuzamine» venne effettivamente nominato tutore di Maddalena per un anno – a ulteriore riprova che la ragazza doveva essere a quella data all'incirca undicenne – con un codicillo al testamento di Cosma: non pare una mera coincidenza che il codicillo sia stato dettato il 4 settembre 1455[46], alla vigilia o nel giorno stesso della morte di Cosma; che il 5 seguente, morto Cosma, Giovanni ottenga la ratifica della tutela di Maddalena[47] e che, immediatamente a ridosso, il 6 settembre, Giorgio Zaccarotto presenti la sua petizione al tribunale vescovile. Certo, non si può sapere se l'atteggiamento del tutore sia stato dettato dalla volontà di proteggere Maddalena o piuttosto da un meno nobile interesse per i beni da lei ereditati: si può solo rilevare che almeno fino al 1444 la situazione finanziaria dello speziale, anche tenendo conto delle usuali tecniche elusive impiegate nell'autodichiarazione a fini fiscali, era quasi rovinosa

[44] ASP, *Notarile*, *Tabulari*, reg. 39, 1455-1460, cc. 124v-126r; così alla c. 124v: «Cosmas infrascriptus sive Iohannes speciarius eius nomine presentavit die iovis tercio iulii millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto infrascripta sua instrumenta quorum tenor sequitur». Benché tradizionalmente ascritti all'archivio notarile per il contenuto degli atti, i registri costituirebbero più propriamente serie dell'archivio del Comune (cfr. anche per l'ascrizione all'archivio notarile R. Baggio Collavo, *Archivio di Stato di Padova*, in *Guida generale degli Archivi di Stato italiani*, III, Roma 1986, pp. 253-254).

[45] Si veda il confronto tra i beni dotali della moglie, quali si ricavano nei documenti conservati nell'archivio di San Mattia (di cui alla nota 31), e la polizza d'estimo presentata da Cosma di Sicilia l'8 febbraio 1443 (ASP, *Archivio civico antico*, *Estimi*, *Estimo 1418*, vol. 233, «Polizze della città», 8). La dote di Maddalena consisteva di due case in Padova e due in Venezia. Il documento dotale della moglie di Cosma di Sicilia è conservato anche in ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109.

[46] L'atto fu rogato dal notaio padovano Giovanni Andrea di Francesco da Urbino, di cui non risultano conservati documenti per quegli anni; esso è tuttavia citato nel documento di tutela redatto il 5 settembre 1455 «ad officium Victualium»: ASP, *Notarile*, vol. 723, notaio Pietro Malgarise, c. 624.

[47] ASP, *Notarile*, vol. 723, notaio Pietro Malgarise, c. 624.

a fronte di una famiglia assai numerosa, della cui composizione egli stesso, per ottenere l'esenzione dagli oneri fiscali, fornisce un dettagliato elenco[48].

4. *Congiure e inimicizie*

Se questi possono essere i contrapposti motivi di interesse che muovono gli Zaccarotto e Giovanni «a Minuzamine», non del tutto priva di fondamento appare l'accusa, o quanto meno il timore espresso dal preteso marito e dalla sua famiglia che nel monastero la ragazza potesse subire condizionamenti da parte della badessa, la quale, a loro dire, si dimostra animata da tenace livore nei loro confronti. Al di là delle strategie e delle schermaglie processuali messe in opera dalle due parti, non è improbabile che effettivamente ci fossero motivi di avversione nei confronti della famiglia di Giorgio da parte della badessa di San Mattia. Infatti, Jacopo Zaccarotto, il padre di Giorgio, nel 1435 era stato, insieme al fratello Nicolò e al patrigno Conte da Piove[49], tra i delatori che avevano consentito di sventare la congiura antiveneziana organizzata per riportare un Carrarese, Marsilio da Carrara, alla signoria della città[50]. Per questa sua

[48] ASP, *Archivio civico antico*, *Estimi*, *Estimo 1418*, vol. 236, polizze nn. 27 (1437), 81 (1444) e 69 (1471): nella polizza del 1437 Giovanni dichiara di non aver «inviamento al presente nessuno de spiciaria» e chiede di essere esentato per l'estrema povertà; nel 1444 risulta disporre solo di un capitale di 200 lire «in la mercadantia de spiciaria»; soltanto nel 1471 denuncia invece casa e bottega propri, campi e chiusure, ma anche in questo caso chiede una parziale esenzione a causa del carico della famiglia, allegando «la descrition de le boche», da cui risulta che egli aveva 60 anni e la famiglia era costituita dalla moglie, da un figlio sposato, dalla nuora e da una nipote e da altri 6 tra figli e figlie di età compresa fra 10 e i 18 anni.

[49] Il personaggio è quasi certamente da identificare con quel «Comes de Plebe habitator Padue in contrada Sancti Georgi super flumen» allibrato nell'estimo padovano nel 1433: ASP, *Archivio civico antico*, *Estimi*, *Estimo 1418*, reg. 377, c. 50r.

[50] Sulla congiura cfr. E. PIVA, *Venezia, Scaligeri e Carraresi. Storia di una persecuzione politica del XV secolo*, Rovigo 1899, in particolare pp. 94 e 108; A. SEGARIZZI, *Contributo alla storia delle congiure padovane*, in «Nuovo Archivio Veneto», NS, XXXI, 1916, pp. 48-78; L. BERTALOT, *Iacobi Zeni descriptio*

prova di fedeltà alla Repubblica, lo Zaccarotto aveva ottenuto dal Consiglio di Dieci, al pari dei suoi congiunti, l'esenzione da tasse e gravezze, il porto d'armi e il vicariato perpetuo a Padova, vale a dire il diritto di assumere ogni anno, a rotazione, la carica in una delle vicarie del distretto di Padova[51], cioè uno dei non molti uffici remunerati nell'ordinamento cittadino[52]. Tale scoperta azione in favore della dominazione veneziana, se gli procurò i vantaggi economici di cui si è detto[53], gli dovette creare pure forti inimicizie, a dar credito alle sue reiterate richieste di porto d'armi per sé e per i figli maschi, anche a seguito dell'asserito assassinio di una figlia per odii politici[54]. E certo

coniurationis Patavine (Das Ende der letzten Carrarensen 1435), in «Quellen und Forschungen aus Italienischen Archiven und Bibliotheken», XX, 1928-1929, pp. 334-358, e dello stesso autore, *Padua unter Venetianischer Herrschaft 1435. Ein zeitgenössischer Bericht*, *ibidem*, XXIV, 1932-1933, pp. 188-206.

[51] Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Consiglio di Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 11, c. 121v, 30 marzo 1435; e per il rapporto di parentela con Conte di Piove: reg. 13, c. 114r, 2 gennaio 1448; in proposito cfr. anche E. PIVA, *Venezia, Scaligeri e Carraresi*, cit., p. 108.

[52] R. BAGGIO COLLAVO, *Archivio di Stato di Padova*, cit., p. 232. Sull'accesso a tali cariche si veda anche A. VENTURA, *Nobiltà e popolo*, cit., pp. 84-85.

[53] Una certa resistenza da parte della città di Padova nel far valere tale remunerativo privilegio dello Zaccarotto pare adombrato dalla 'parte' dello stesso Consiglio dei Dieci del 2 gennaio 1448 m.v., che conferma a Jacopo il vicariato di Teolo contro le opposizioni sorte in seno al Consiglio cittadino: ASV, *Consiglio di Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 13, c. 114r. Lo Zaccarotto continuò tuttavia a far valere il privilegio fino alla morte, avvenuta tra il 1476 e il 1478 (la notizia del termine *ante quem* per la morte di Jacopo Zaccarotto è fornita da E. MENEGAZZO, *Ricerche intorno alla vita e all'ambiente del Ruzzante*, cit., p. 199): lo si trova infatti vicario a Conselve all'epoca della causa, quindi nel 1464 e nel 1468 vicario di Arquà, nel 1470 di Teolo, nel 1471, nel 1475 e 1476 nuovamente di Conselve: ASP, *Archivio civico antico, Vicarie*, b. 9, fasc. «1434-1487. Scrutinia pro vicariatibus», alle date. Degli spostamenti tra le diverse vicarie del padovano danno conto anche le testimonianze contenute nel fascicolo processuale padovano per la successiva causa matrimoniale tra Giorgio e Barbarella de Pastis, per cui si veda alle note 24 e 80.

[54] ASV, *Consiglio di Dieci, Deliberazioni miste*, reg. 13, c. 103r: deliberazione non approvata del 31 settembre 1448 con cui si richiedeva il porto d'armi per uno dei figli; cfr. inoltre reg. 14, c. 5v, alla data 23 settembre 1450: licenza di porto d'armi, questa volta concessa, richiesta da Jacopo Zaccarotto per i figli «quod filia sua ex odio inimicorum suorum iugulata fuit, ex quo timens ne filiis suis masculis iddem fiat»; reg. 14, c. 115v, alla data 14 giugno 1452: rinnovo

a tali odii lo Zaccarotto si espose ulteriormente chiedendo l'estensione ai figli dei privilegi da lui goduti, tanto da suscitare una vivace reazione nell'ambito del consiglio cittadino, che inviò appositi ambasciatori a Venezia per reclamare, con successo, la revoca della concessione[55]. Se questa circostanza connota in modo forte la famiglia, probabilmente anche a distanza di un quarto di secolo, per le ricadute economiche e sociali che ne derivarono, risulta ancor più significativo il fatto che gli unici nobili padovani giustiziati come partecipi alla congiura di Marsilio da Carrara erano stati Ludovico Buzzacarini e il figlio Francesco, esponenti di una famiglia di consolidata fedeltà ai Carraresi, cui apparteneva anche Caterina, la badessa di San Mattia[56].

E una certa, quasi eccessiva, ostinazione della badessa nel ribadire la volontà di Maddalena di entrare in religione appare già nella prima procura, che il monastero rilasciò a Enrico di Sassonia e al notaio Jacopo fu Donato per rappresentare «soror Iustina» e il monastero stesso nel processo con gli Zaccarotto: all'interno delle formule di rito proprie dell'atto si insinua un inciso, che sembra inteso a rimarcare anche in questo contesto la volontà maturata in Maddalena di abbracciare lo stato claustrale. Ultima nell'elencazione delle monache che compongono il capitolo di San Mattia e concorrono pertanto alla formazione della volontà nell'atto appare appunto anche suor Giustina, con la precisazione che non ha voce in capitolo, in quanto non

della licenza di porto d'armi per i figli. Di altre inimicizie degli Zaccarotto è testimonianza un'ulteriore deliberazione dello stesso consiglio: reg. 14, c. 121v, alla data 1 agosto 1452.

[55] La grazia era stata concessa «propter fidelia opera patris» il 31 marzo 1462 e venne revocata l'11 gennaio 1463 m.v. su richiesta degli ambasciatori della città di Padova Gabriele Capodilista e Lodovico Bertoldo: ASV, *Consiglio di Dieci*, *Deliberazioni miste*, reg. 16, cc. 58v e 112r; per la revoca del privilegio cfr. anche il testo della ducale di Cristoforo Moro ai rettori di Padova in data 29 gennaio 1463 m.v. in ASP, *Archivio civico antico*, *Ducali,* reg. 2, Registro I delle ducali alla cancelleria civica detto Libro Rubeo, c. 166v.

[56] Non si tratta tuttavia dello stesso ramo famigliare. Ringrazio Mariella Magliani per le verifiche genealogiche nei fondi della Biblioteca Civica di Padova.

ancora professa («licet vestes monacales assumpserit, asserens tamen et cupiens ipsa soror Iustina tempore debito facere professionem suam prout sic hore proprio declaravit animum suum in dictorum testium et mei notarii presentia»)[57].

D'altro canto, non sembrano deporre a favore della neutralità di Caterina Buzzacarini circa le professioni nel monastero da lei governato e la gestione delle entrate così ottenute dal cenobio né il processo intentatole da una monaca di Santa Margherita di Salarola (monastero dal 1459 unito a quello di San Mattia), Stella, trasferitasi al monastero del Beato Antonio Pellegrino, cui la badessa di San Mattia, pur essendovi tenuta, non intendeva fornire gli alimenti[58]; né le critiche mosse nei suoi confronti, ormai nel 1481, dalle consorelle, che lamentano, oltre a comportamenti non conformi alla regola, la prevaricazione di aver disposto la vestizione di tre «puellae» contro la volontà del capitolo e l'intenzione di ripetere l'abuso[59].

5. *Altri processi, stessi raggiri*

Nulla è invece possibile inferire, allo stato attuale delle conoscenze, circa un'effettiva parzialità dei giudici chiamati a decidere sul caso – per interessi o inimicizie personali – a scapito degli Zaccarotto. Pur non potendo escludere nulla a priori, parrebbe però sorprendente un accanimento nei confronti della famiglia da parte di ben quattro ecclesiastici, tutti di stimata e spiccata competenza giuridica e di alto profilo anche politico quali erano Antonio Ducci, definito dalla storiografia «un prototipo del

[57] ASP, *Notarile*, b. 1574, notaio Francesco dalle Conchelle, cc. 542r-544r. Alla procura, rilasciata il 3 giugno 1456, si fa cenno anche nel fascicolo processuale veneziano. Non è invece noto chi abbia rappresentato Maddalena nella fase padovana del processo, dal momento che nell'unico documento rimasto compare solo il tutore.

[58] ACVP, *Curia*, *Actorum civilium*, b. 42, fasc. 177, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», fasc. «Pro domina Stella contra abbatissam Sancti Matthie», 1464.

[59] ACVP, *Curia*, *Visitationes*, vol. 3, cc. 13v-15r; la visita si svolse il 23 settembre 1481.

vicario generale dell'Italia nord-orientale»[60], noto ai suoi giorni come «famosus decretorum doctor» tanto da essere conteso dai vescovi veneti per la sua competenza nell'ambito giudiziario[61]; Maffeo Contarini, investito dallo stesso pontefice della conoscenza di delicate cause ecclesiastiche[62]; Domenico Groppi, vicario patriarcale ma anche cancelliere ducale[63]; infine, Fantino Dandolo, uomo di vasta esperienza politica, prima di abbracciare lo stato ecclesiastico, impegnato come vescovo anche nella riforma disciplinare del clero e concretamente attento alla vita spirituale della diocesi affidatagli[64].

A rendere meno probabile l'accusa di un complotto sollevata dagli Zaccarotto è anche la conformità di almeno due sentenze pronunciate in quegli stessi anni dal tribunale vescovile pado-

[60] R. BRENTANO, *Vescovi e vicari generali nel basso medioevo*, in G. DE SANDRE GASPARINI - A. RIGON - F. TROLESE - G.M. VARANINI (edd), *Vescovi e diocesi in Italia dal XIV alla metà del XVI secolo* (Italia sacra, 43), Atti del VII convegno di storia della Chiesa in Italia, Brescia 21-25 settembre 1987, 2 voll., Roma 1990, I, pp. 547-567, qui p. 554.

[61] L. PESCE, *Ludovico Barbo vescovo di Treviso*, cit., p. 79.

[62] F. MENEGHETTI, *Contarini Maffeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXVIII, Roma 1983, pp. 235-237.

[63] La qualifica è nel testamento dettato nel 1507: ASV, *Notarile*, *Testamenti*, b. 1227, n. 119 e b. 1229, n. 359; cfr. anche ASPV, *Parrocchia di Santa Maria del Carmelo, Fabbriceria, Chiesa succursale di San Barnaba. Atti generali*, b. 17, fasc. 70. Con i medesimi titoli è indicato anche nell'elenco dei pievani della chiesa veneziana di San Barnaba in F. CORNER, *Ecclesiae Venetae antiquis monumentis nunc etiam primum editis illustratae ac in decades distributae*, V: *Decas septima et octava*, Venezia 1749, p. 383.

[64] Su Fantino Dandolo cfr. G. GULLINO, *Dandolo Fantino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXII, Roma 1986, pp. 460-464; M.L. KING, *Umanesimo e patriziato a Venezia nel Quattrocento*, II: *Il circolo umanistico veneziano. Profili*, Roma 1989, pp. 517-520; D. GIRGENSOHN, *Kirche, Politik und adelige Regierung in der Republik Venedig zu Beginn des 15. Jahrhunderts* (Veröffentlichungen des Max-Plank-Instituts für Geschichte, 118), II, Göttingen 1996, pp. 709-724; specificamente sulla sua attività nella diocesi di Padova: P. GIOS, *Aspetti di vita religiosa e sociale a Padova durante l'episcopato di Fantino Dandolo (1448-1459)*, in G.B.F. TROLESE (ed), *Riforma della Chiesa, cultura e spiritualità nel Quattrocento veneto* (Italia benedettina, 6), Atti del convegno per il VI centenario della nascita di Ludovico Barbo (1382-1443), Padova - Venezia - Treviso 19-24 settembre 1982, Cesena 1984, pp. 161-204.

vano in casi confrontabili a quello che oppose Maddalena a Giorgio: un dato che induce pure a ritenere che la pratica di raggirare giovani fornite di una dote ragguardevole, ma prive di un'adeguata tutela da parte della famiglia, non dovesse essere così infrequente nella Padova di quegli anni. Proprio nello stesso 1455[65], infatti, si svolse la causa che vide coinvolta «Mathi*a* pupill*a* olim nobilis viri Frigerii de Lanzarotis» dell'età di undici anni e sette mesi, attirata «sub specie patrocinii» nella casa del nobile Leone de Lazara, dove fu fraudolentemente sposata dal figlio di lui Nicolò, «paterna ductus astutia», come recita il breve pontificio che commise al vescovo di Padova di dichiarare, con procedura sommaria, la giovane libera dal vincolo, riproponendo esattamente la stessa espressione che ricorre, riferita a Giorgio Zaccarotto, nel breve impetrato dal procuratore di Maddalena[66].

Ma ancora più sorprendentemente simile al caso della figlia di Cosma di Sicilia – nelle circostanze, ma anche nello sviluppo della causa – è il processo matrimoniale svoltosi nel 1458 tra Lorenza, figlia del defunto notaio padovano Lorenzo Mazato,

[65] ACVP, *Curia*, *Actorum civilium*, b. 24, fasc. 95, «Materiali processuali attinenti a procedimenti diversi», 2 fascicoli, il primo privo di intitolazione, il secondo recante il titolo «Oppositiones et exceptiones Nicolai de Lazara contram Matiam de Lanzarotis contra breve apostolicum ac contra testes Matie cum allegacionibus iuris cause matrimonialis vertentis inter eos», marzo-luglio 1455. La causa, dapprima presentata al vicario generale Diotisalvi da Foligno, poi con breve apostolico delegata al vescovo Fantino Dandolo, presenta non poche analogie col caso di Maddalena e Giorgio: la celebrazione ripetuta del matrimonio – una prima volta l'8 settembre 1454, una seconda un mese dopo, l'8 ottobre; la circostanza che Mattea fosse figlia naturale, poi legittimata, affidata in questo caso alla madre in qualità di tutrice; la rappresentanza del preteso marito sostenuta dal padre; l'opposizione al breve pontificio, questa volta da parte del preteso marito, con l'asserzione, tra l'altro, che il documento era viziato in quanto impetrato da persone scomunicate, nonché ottenuto omettendo nella supplica alcuni fatti determinanti per la decisione pontificia (su quest'ultimo aspetto si veda il saggio di G. Minnucci, in questo volume). Dalla ricostruzione dei fatti proposta da Nicolò, Mattea sarebbe stata 'rapita' nottetempo dalla casa dei de Lazara, dove già viveva, a opera di persone inviate dalla tutrice e, ritrovata il giorno dopo, era stata riconsegnata al rettore di Padova; *pendente lite* la ragazza fu posta nel monastero padovano di Santa Maria di Betlemme.

[66] ACVP, *Curia*, *Diversorum I*, reg. 28, c. 56v, 6 giugno 1455.

e Jacopo di Giovanni «del Vantio»[67]. Anche in questo caso la bambina, circa undicenne[68] e orfana del padre, morto di peste, era stata attratta fuori di casa con il pretesto di preservarla dall'epidemia e sposata con l'inganno, allo scopo di impadronirsi della dote; anche questa volta si registra la connivenza del padre del giovane («fretus astutia dicti magistri Iohannis») e il concorso disonesto di altri «attinentibus suis sub dolis ac fraudis et lenocinii huismodi participibus». Durante la causa che ne seguì, Lorenza fu affidata al monastero padovano delle Sante Agata e Cecilia, secondo la disposizione espressa dal padre nel testamento: come esecutori delle sue ultime volontà, con l'incombenza pure di scegliere il marito per la figlia quando questa avesse compiuto i quattordici anni, aveva nominati due notai e la badessa di quel monastero. Jacopo del Vanzo aveva però richiesto la «amotione» di Lorenza dal cenobio padovano in quanto sospetto, istanza accolta dal giudice, il vicario generale del vescovo Fantino Dandolo, Diotisalvi da Foligno[69]. Ma tale determinazione aveva suscitato l'immediata reazione del procuratore della ragazza che, appellatosi al pontefice, ottenne la delegazione della causa «auctoritate apostolica» al vescovo di Treviso; questi, agendo come il patriarca Maffeo Contarini nella causa tra Maddalena e Giorgio, subdelegò la causa a un ecclesiastico padovano, il priore di Santa Maria in Vanzo, ricusato tuttavia come sospetto da Jacopo. Si addivenne anche in questo processo all'elezione di arbitri per valutare tale opposizione al giudice di una delle parti, ma poiché il collegio arbitrale non si pronunciò entro i termini fissati, il procedimento principale fu ripreso dal giudice subdelegato. Questi annullò il decreto di rimozione di Lorenza dal monastero, accogliendo

[67] ACVP, *Curia*, *Actorum civilium*, b. 28, reg. 114, *Liber actorum*, marzo-settembre 1458.

[68] Secondo il procuratore «nondum primum mensem duodecimi anni sue etatis exegerat».

[69] Su Diotisalvi da Foligno, benché intesi a ricostruirne la figura prevalentemente nell'ambito delle visite pastorali da lui condotte, si vedano P. Gios, *Aspetti della vita religiosa e sociale a Padova*, cit., e dello stesso autore, *Vita religiosa e sociale a Padova: la visita pastorale di Diotisalvi da Foligno alle parrocchie cittadine, 1452-1458*, Padova 1997.

le argomentazioni del procuratore di lei, che aveva sostenuto, oltre alla volontà espressa dal padre nel testamento, anche il desiderio maturato dalla ragazza di prendere il velo proprio in quel monastero; infine, accertate la minore età e la verginità della ragazza[70], appurato che il matrimonio era avvenuto «incaute» e non era stato consumato, sentenziò la nullità del vincolo e quindi la possibilità per Lorenza, quando fosse giunta all'età legittima, di sposarsi o monacarsi.

Mentre il procuratore di Jacopo del Vanzo, Federico da Vigonza, tentò di avvalersi, come gli Zaccarotto, della ricusazione del giudice, il procuratore di Lorenza ripropose la stessa linea di condotta adottata nel processo di Maddalena, suggerendo la medesima chiave di lettura degli avvenimenti – cui diede colore quasi con gli stessi termini[71] – mostrandosi irremovibile in merito all'allontanamento della ragazza dal monastero. Anche in questo caso si profila un possibile sbocco della vicenda, con l'asserita volontà di Lorenza di entrare in religione. E ciò non sorprende essendo il procuratore quello stesso Enrico di Sassonia di cui è stata sottolineata la singolare perizia e dottrina nel costruire la linea di condotta del processo in favore di Maddalena[72]. Doti, queste, che si possono spiegare anche con la sua non estemporanea frequentazione con la curia vescovile padovana: Enrico Luberti di Sassonia – questo il suo nome per esteso – originario di Halbertstadt, da cui si era trasferito a Padova per ragioni di studio, dopo un breve periodo al servizio del canonista Giacomo Zocchi come copista di testi giu-

[70] A differenza che nel caso di Maddalena, si fa qui esplicito riferimento all'immaturità fisica di Lorenza e alla sua statura «pusilla», dati su cui si fondò l'accertamento che la ragazza non era «viripotens». Analoghi e ancora più dettagliati resoconti dei risultati delle ispezioni fisiche effettuate nel già citato processo di Mattea «de Lanzarotis».

[71] Nel caso di Giorgio, si fa riferimento al coinvolgimento del padre e di altre persone con le espressioni equivalenti contenute nella supplica al pontefice, riportata nella sentenza: «paterna forsitan fretus astutia» e «mediantibus duabus aliis mulierculis et earum maritis subdolis et fraudibus el lenocinii participibus».

[72] In proposito si veda il contributo di G. Minnucci, in questo volume.

ridici[73], fu nominato notaio di curia ancor prima della laurea in arti, conseguita nel 1446, e quindi divenne cancelliere del vescovo Pietro Donato[74]. Dopo la morte di Donato non risulta più inserito organicamente nella cancelleria, mentre pare aver svolto principalmente l'attività di «causidicus», rivelandosi il professionista cui si affidò pure il vescovo Dandolo in più occasioni, conferendogli procure sia generali[75], sia per singoli processi che lo riguardarono[76].

6. *Oltre il processo*

Questi gli inaspettati esiti della ricerca che, sullo sfondo della Padova del medio Quattrocento, inseriscono in un quadro più ampio e chiaroscurato vicende e protagonisti, lasciano trasparire mire e inimicizie, permettono di intravvedere divisamenti e azioni conformate a modelli che travalicano il singolo caso.

Non molto, infine, è dato sapere della vita di Maddalena dopo la sentenza e la professione religiosa che immediatamente la seguì: è citata come «soror Iustina de Padua» in una pergamena della fine dell'anno 1459[77], poi non compare più nei documenti

[73] L. MONTOBBIO, *Quattro codici di Giacomo Zocchi*, in «Benedictina», X, 1956, pp. 49-60, in particolare pp. 52-53.

[74] ACVP, *Curia*, *Diversorum I*, regg. 20 e 21 (1436-1443).

[75] ACVP, *Curia*, *Diversorum I*, reg. 28, c. 127v, 22 marzo 1457, «sindacaria» e procura del vescovo Fantino Dandolo «in personam egregii artium doctoris et iurisperiti domini Henrici Luberti de Saxonia civis Padue» per tutte le cause del vescovo e del vescovado davanti a giudici civili ed ecclesiastici a Padova e a Venezia.

[76] ACVP, *Curia*, *Diversorum I*, reg. 29, c. 54r, 1 giugno 1457: Enrico di Sassonia è procuratore del vescovo, in causa contro la badessa del monastero di Santo Stefano di Padova; reg. 28, c. 127v, 5 febbraio 1459: lo stesso è procuratore nella causa con Giulio fu Girolamo Contarini davanti al vescovo di Treviso.

[77] Ritengo possa identificarsi con Maddalena la «soror Iustina de Padua» elencata per ultima quale componente del capitolo di San Mattia: ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109, pergamena sciolta, 27 novembre 1459 (nomina del procuratore del monastero).

tra le componenti il capitolo di San Mattia. I suoi beni, tuttavia, pervennero al monastero, dato che i titoli di proprietà, come si è visto, furono conservati nell'archivio monastico, catasticati e raccolti nel Settecento nei volumi relativi alle proprietà in Padova[78].

Diversa invece la vicenda di Giorgio che, dopo altre traversie matrimoniali ancora tra Venezia e Padova[79], compare infine sposato con Margherita[80], da cui avrà sette figli[81]: uno di essi, forse il maggiore, Jacopo, sarà uno dei sodali di Alvise Cornaro, immortalato come «lo Zaccarotto» nel *Dialogo facetissimo* di Ruzante[82].

[78] Dal catastico settecentesco del monastero i documenti risulterebbero essere stati almeno in parte compresi nei 'tomi' IV e V dell'archivio, ora disciolti, relativi ai beni posseduti in città: ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 2.

[79] Cfr. il contributo di C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume.

[80] Sembra verosimile sia proprio quella Margherita originaria di Arquà, figlia di un macellaio e di Pasqua, serva degli Zaccarotto nelle loro 'peregrinazioni' per le vicarie del padovano, che Barbarella de Pastis indica come moglie di Giorgio, nel processo intentato contro il marito per precedente matrimonio (per cui cfr. ancora il citato contributo di C. Cristellon). Zaccaria e Jacopo, rappresentanti di Giorgio, tentarono di dimostrare che Margherita non poteva assolutamente essere la moglie, sia sostenendo che la madre di lei era stata per lungo tempo concubina di Giorgio, sia rimarcando l'assoluta disparità di condizione tra Giorgio, «ex parte patris et matris de nobilli progenie», e Margherita, di condizione «rustica».

[81] ASP, *Notarile*, b. 1305, notaio Vincenzo Giasone, c. 11r-v, 12 febbraio 1507. L'atto, segnalato in E. Menegazzo, *Ricerche intorno alla vita e all'ambiente del Ruzante*, cit., p. 199, nota 2 come termine *ante quem* per la morte di Giorgio Zaccarotto, è la vendita di un terreno in Arquà, dove allora la famiglia risiedeva, disposta da Jacopo e Antonio figli del defunto Giorgio anche a nome del fratello Giovanni e dei fratelli minori Paolo e Girolamo, cui consentono la madre Margherita e le sorelle Marietta e Lucrezia, che rinunciano ai loro diritti sul bene.

[82] Sullo «Zaccarotto» di Ruzante si veda E. Menegazzo, *Ricerche intorno alla vita e all'ambiente del Ruzante*, cit., pp. 198-201 e 207-209.

«Simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii»

Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica

di *Giovanni Minnucci*

I.

Mi è stato assegnato il compito, forse un po' arduo, di commentare sotto il profilo storico-giuridico la causa matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia: un processo particolarmente interessante e complesso, che avrebbe richiesto, per una illustrazione esauriente, una lunga e approfondita indagine. Cercherò, comunque, di sottolinearne, brevemente, i dati salienti.

Maddalena, figlia del fu Cosma di Sicilia, dopo essersi congiunta in matrimonio con Giorgio Zaccarotto, in età presumibilmente minore di dodici anni e forse senza aver consumato il matrimonio, decide di entrare in monastero. La causa verte, quindi, sulla validità del matrimonio contratto fra i due soggetti che, a tal proposito, assumono posizioni diametralmente opposte: Giorgio per la validità; Maddalena, ovviamente, per la nullità.

Ma esaminiamo la documentazione a nostra disposizione[1]. Maffeo Contarini, patriarca di Venezia, giudice unico delegato

Riproduco, con le opportune modifiche e l'apparato di note, il testo della relazione tenuta in occasione del seminario.

[1] Essa è conservata nell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Curia, II, Causarum matrimoniorum*, vol. 1, fasc. 13 (d'ora in poi ASPV, *CM*, Processo) e nell'Archivio di Stato di Padova (d'ora in poi ASP), *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109.

dalla Sede apostolica, notifica le disposizioni di papa Callisto III, contenute in un rescritto[2] del 10 maggio 1456, a Fantino Dandolo, vescovo di Padova, a Maddalena del fu Cosma di Sicilia, cittadina di Padova, e a Giovanni da Minuzamine, tutore della predetta Maddalena.

Nella parte narrativa il pontefice specifica le motivazioni del suo intervento, fondate su una petizione di Giorgio Zaccarotto. Questi asseriva di aver sposato, *per verba de praesenti*, Maddalena del fu Cosma di Sicilia, dell'età di dodici anni circa, e di essersi in seguito congiunto carnalmente con lei, malgrado Giovanni da Minuzamine, nominato da Cosma tutore di Maddalena, avesse deciso di farla sposare a uno dei suoi figli, al solo scopo di conseguire un notevole vantaggio economico, giacché la giovane, rimasta nel frattempo orfana, era diventata erede universale del cospicuo patrimonio paterno.

Giorgio Zaccarotto affermava, inoltre, che Giovanni da Minuzamine aveva ottenuto dal pontefice un breve, fondato su alcune false affermazioni. In particolare, secondo la posizione assunta dal suo tutore, Maddalena avrebbe contratto matrimonio con Giorgio, all'età di undici anni e due mesi, senza poter liberamente esprimere il suo consenso: il matrimonio, pertanto, alla luce dell'opinione espressa dalla parte avversa, sarebbe stato da considerare nullo. Giorgio asseriva, infine, che il vescovo di Padova, Fantino Dandolo, investito della causa, invece di procedere all'accertamento della verità, aveva volutamente dilazionato i tempi processuali, determinando contestualmente di far rinchiudere Maddalena in un monastero nel quale, a seguito delle suggestioni e delle subornazioni delle monache, la stessa aveva deciso di vestire l'abito religioso.

Il papa, pertanto, in ragione del fatto che il vescovo di Padova, sulla base di quanto affermato da Giorgio Zaccarotto, poteva essere considerato *iudex suspectus*, avocava a sé la cognizione

[2] ASPV, *CM*, Processo, cc. 1-2. Sul *rescriptus* cfr. P. LANDAU, *L'evoluzione della nozione di «legge» nel diritto canonico classico*, in A. CIANI - G. DIURNI (edd), *«Lex et Iustitia» nell'utrumque ius: radici antiche e prospettive attuali*, Città del Vaticano 1989, pp. 265-267.

della causa, affidandone la prosecuzione, all'uopo delegandolo, al patriarca di Venezia Maffeo Contarini il quale, sulla base del rescritto pontificio, citava in giudizio tutte le parti interessate.

II.

Prima ancora di esaminare gli ulteriori passaggi processuali, occorre fermare l'attenzione sulla parte dispositiva della decisione pontificia; il testo, infatti, risulta particolarmente interessante non solo per le necessarie considerazioni di fatto e di diritto sulla ricusazione del giudice padovano, ma anche per il particolare tipo di procedura che viene attivata[3]. Quali sono, infatti, le ragioni che inducono Giorgio ad affermare che il vescovo di Padova, ordinariamente competente a giudicare della controversia, sia da considerare *iudex suspectus*? E perché il pontefice aderisce alla richiesta formulata dal giovane padovano, avocando a sé la causa, e nominando giudice delegato il patriarca di Venezia? Pur in assenza di esplicite motivazioni da parte del papa, come del resto era usuale nella procedura dell'epoca[4], è a queste domande che cercheremo di fornire una prima risposta,

[3] «... Nos igitur, de premissis certam noticiam non habentes, huiusmodique supplicationibus inclinati, causam ipsam ad nos harum serie advocantes, fraternitati tue, cum dictus Georgius prefactum episcopum, cui in hac parte scribendum foret, habeat ut asserit in hac parte non modicum suspectum, per apostolica scripta mandamus quatenus, vocatis episcopo, Johanne et Magdalena prefactis, et aliis qui fuerunt evocandi, de premissis omnibus et singulis summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, te informes, et si per informationes huiusmodi ea reperieris veritate subiuncte, causam ipsa in eo statu in quo coram dicto episcopo remansit, auctoritate predicta resumens, eam ulterius audias et quod canonicum fuerit auctoritate eadem decernas, ac in causa huiusmodi inter partes ipsas procedas aliaque facias prout de iure fuerit faciendum ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 2).

[4] Sul tema della motivazione della sentenza si veda F. MANCUSO, *Exprimere causam in sententia. Ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico* (Quaderni di «Studi senesi», 89), Milano 1999. Sul punto si veda anche M. ASCHERI, *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni Storici», 101, 1999, pp. 355-387, in particolare p. 359 e nota 22 ove, però, inesatta indicazione bibliografica.

desumendola dalla fattispecie dedotta in giudizio, dalle disposizioni normative e dalla riflessione che la dottrina aveva elaborato su queste particolarissime tematiche[5].

Il comportamento assunto dal vescovo Fantino Dandolo, così come risulta dalla memoria prodotta da Giorgio Zaccarotto, poteva far legittimamente presumere che egli avesse assunto una posizione di parte. In particolare, la scelta di Maddalena di entrare in monastero, fosse o meno frutto della sua autonoma determinazione, modificava profondamente il rapporto fra i soggetti processuali. Il vescovo di Padova, infatti, veniva a trovarsi nella posizione di *dominus* di una delle parti in causa (Maddalena, nel frattempo, era entrata in noviziato assumendo il nome di suor Giustina), il che era profondamente in contrasto con i principi generali del processo romano-canonico[6]. Le determinazioni assunte in qualità di giudice, pertanto, avrebbero potuto generare, del tutto legittimamente, il sospetto che Fantino Dandolo avesse tutelato non tanto il supremo interesse della giustizia, quanto quello molto più prosaico del monastero che, accogliendo Maddalena, avrebbe potuto acquisire la ricchissima dote che la giovane portava con sé.

Il protrarsi dei tempi processuali, lamentato da Giorgio Zaccarotto, ed il fatto che, a suo avviso, la scelta di Maddalena non era stata autonoma, ma forzata dal vescovo e dalle monache[7], costituivano, inoltre, ulteriori elementi perché il pontefice

[5] Sulla ricusazione del giudice si veda L. FOWLER, *Recusatio iudicis in civilian and canonist Though*, in «Studia Gratiana», 15, 1972, pp. 717-785; I. PÉREZ DE HERÉDIA Y VALLE, *Die Befangenheit des Richters im kanonischen Recht* (Münchener Theologische Studien, III; Kan. Abt. vol. 37), St. Ottilien 1977.

[6] Cfr., ad esempio, X 1. 29. 17: «Causam quae inter nobiles viros F. et R. de Ardenna, quondam filium Agathae, de nativitate Agathae vertitur, vobis, fratres episcopi, et venerabili fratri nostro Londonensi episcopo sub certa forma commisimus terminandam. Verum quoniam idem F. de Ardenna praefatum Londonensem episcopum omnino habeat suspectum, pro eo, quod dominus est praedicti R., ipsum amovendum, et te, fili abbas, loco ipsius duximus subrogandum ...».

[7] «... prefactus episcopus dictam puellam in quodam monasterium monialium sequestrari fecit, in quo per ipsas moniales subornationibus et sugge-

determinasse di avocare a sé il procedimento. Egli, quindi, ne affidava la prosecuzione al patriarca di Venezia con la formula seguente: «... de premissis omnibus et singulis summarie, simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii, sola facti veritate inspecta, te informes ...»[8].

Pur senza rinviarvi in modo espresso, appare del tutto evidente che Callisto III riproduce, alla lettera, il dettato delle clementine *Dispendiosam* (1312)[9] e *Saepe* (1312-1314)[10], le costituzioni emanate da Clemente V al fine di snellire il processo e di evitare manovre dilatorie, attraverso l'eliminazione del libello introduttivo della lite e della *litis contestatio*, limitando contestualmente e in modo drastico l'ammissibilità di eccezioni e di appelli incidentali («exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo»). In tal modo Maffeo Contarini, patriarca di Venezia, veniva nominato giudice delegato a proseguire la trattazione della causa, senza peraltro dover seguire la procedura ordinaria: attraverso un processo sommario, per sua natura piuttosto celere, affidato a un giudice diverso da quello ritenuto *suspectus*, Callisto III riteneva di aver individuato il mezzo per accertare al più presto la verità.

stionibus multis dicte Magdalene ut earum habitum assumat et ordinem earum expresse profiteatur persuadetur ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 1).

[8] ASPV, *CM*, Processo, c. 1.

[9] «Dispendiosam prorogationem litium, quam interdum ex subtili ordinis iudiciarii observatione causarum docet experientia provenire, restringere in subscriptis casibus cupientes statuimus ut in causis super electionibus, ... nec non super matrimoniis ... procedi valeat de cetero simpliciter et de plano, ac sine strepitu iudicii et figura ...» (*Clem.* 2. 1. 2).

[10] «Saepe contingit, quod causas committimus, et in earum aliquibus simpliciter et de plano, ac sine strepitu et figura iudicii procedi mandamus; de quorum significatione verborum a multis contenditur, et qualiter procedi debeat dubitatur. Nos autem dubitationem huiusmodi (quantum nobis est possibile) decidere cupientes, hac in perpetuum valitura constitutione sancimus, ut iudex, cui taliter causam committimus, necessarium libellum non exigat, litis contestationem non postulet, tempore etiam feriarum, ob necessitates hominum indultarum a iure procedere valeat, amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciat breviorem, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo, partium, advocatorum et procuratorum contentiones et iurgia, testiumque superfluam multitudinem refrenando ...» (*Clem.* 5. 11. 2). Su queste due costituzioni cfr. G. SALVIOLI, *Storia della procedura*

III.

Il 21 giugno 1456, nel palazzo patriarcale di Venezia compare Enrico di Sassonia, in qualità di procuratore delle monache di San Mattia, di Maddalena e di Fantino Dandolo vescovo di Padova. Dopo aver precisato, come procuratore di quest'ultimo, che lo stesso non intende costituirsi in giudizio e che riconosce esplicitamente la competenza del patriarca di Venezia, Enrico di Sassonia assume la difesa di Maddalena e delle monache e ottiene di poter controdedurre alle affermazioni di Giorgio Zaccarotto.

La memoria, che consente fra l'altro di ricostruire con maggior cognizione di causa e dovizia di particolari lo *status quo ante* della lite, appare molto ben elaborata, sia per l'amplissima ed argomentata linea difensiva, sia per la grande conoscenza delle fonti. Ciò che colpisce, però, è il tentativo, compiuto in via preliminare, di invalidare il processo di fronte al patriarca di Venezia, sulla base di una serie di considerazioni sulle quali occorre fermare immediatamente l'attenzione. Introducendole, con la formula rivolta a Maffeo Contarini «non potestis neque debetis procedere nec pronunciare vos esse iudicem competen-

civile e criminale, II, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. Del Giudice, III.2, Milano 1927, pp. 299 e 333-334; S. Kuttner, *The Date of the Constitution «Saepe», the Vatican Manuscripts and the Roman Edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV (Studi e Testi, 234), Città del Vaticano 1964, pp. 427-452 (rist. in *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law* [Variorum Reprints, Collected Studies Series 126, nu. XIII], London 1980); D. Williman, *Summary Justice in the Avignonese Camera*, in S. Kuttner - K. Pennington (edd), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law* (Berkeley [CA], 28 july - 2 august 1980) (Monumenta Iuris Canonici, Series C: Subsidia, 7), Città del Vaticano 1985, pp. 438-441; E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 372-373 e bibliografia ivi citata; K. Pennington, *The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley - Los Angeles - London 1993, pp. 165-201; dello stesso autore, *Due Process, Community and the Prince in the Evolution of the «ordo iudiciarius»*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 9, 1998, pp. 9-47, in particolare pp. 38-39. Sulle origini della procedura sommaria è fondamentale il contributo di C. Lefebvre, *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XIIe et XIIIe siècles*, in «Ephemerides Iuris Canonici», 12, 1956, pp. 149-197.

tem, immo debetis pronunciare vos non esse iudicem competentem»[11], Enrico di Sassonia passa a elencare le ragioni per le quali il processo di fronte al patriarca risulta viziato in radice.

Il rescritto pontificio, infatti, la cui autenticità viene fra l'altro revocata in dubbio «ratione falsi»[12], risulterebbe fondato su una richiesta proveniente da soggetti giuridicamente incapaci di agire: Giorgio Zaccarotto e suo padre, che ne ha assunto la difesa, debbono essere considerati *excommunicati* perché la domenica 18 aprile 1456, mentre si celebrava la Messa nella chiesa del monastero di San Mattia, durante la quale Maddalena entrava formalmente nel noviziato assumendo il nome di suor Giustina, avevano interrotto la celebrazione al momento dell'elevazione, rivolgendo parole sconvenienti, in modo offensivo della *divina maiestas*, e facendo leggere una *protestatio* da parte di un notaio[13].

Lo scopo perseguito da Giorgio e Jacopo Zaccarotto era evidente: rendere pubblica una situazione di irregolarità nella quale,

[11] ASPV, *CM*, Processo, c. 6.

[12] «... Item etiam impugno dictum rescriptum ratione falsi, quia abrasum et aliis patitur defectus multiplices, prout ex eius inspectione apparet ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6).

[13] «... fuerunt et sunt excomunicati maiori excomunicatione propter turbam divinorum. Nam, ipsa dominica die, que fuit decimaoctava mensis aprilis proxime preteriti, cum solennis missa celebrabatur in ecclesia dicti monasterii Sancti Matthie, et presbiter celebrans elevare vellet sacratissimus corpus Domini nostri Jehsu Christi consecratum ipsi, cum impeto vociferantes, dixerunt sacerdoti: 'Ste firmi, mitte' zuso!' et versus alios dixerunt 'Aldì! Aldì!' et fecerunt ibi per notarium legi quandam protestationem, et plura verba obprobriosa protulerunt alta voce in offensam divine maiestatis ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6); «Item quod dicti dominus Jacobus et Georgius plura alia verba obpropriosa ibi tempore elevationis sacri sacramenti palam protulerunt in offensa divine maiestatis et in iniuriam tam domine abatisse et monialium dicti monasterii, quam predicte Magdalene, quam etiam sacerdotum et clericorum ibi divina celebrantium ... Item quod, propter premissa, dictus presbiter, volens ut premittitur hostiam sacratam elevare, ut a Christi fidelibus ibi astantibus adoraretur, coactus fuit eam deponere et expectare quousque predicti ab huiusmodi turbatione divini cultus cessarent, et ita fecit ... Item quod ipsi dominus Jacobus et Georgius, propter huiusmodi turbationem divinorum officiorum, meruerunt sententiam et penam excomunicationis ipso iure prout in exceptionibus meis latius deduxi ...» (Processo, c. 8).

a loro avviso, incorreva Maddalena che, pur essendo congiunta in matrimonio, entrava in noviziato contro la volontà del suo legittimo sposo. Il luogo prescelto e i modi da loro adottati, pur garantendo la massima pubblicità, non potevano non suscitare la reazione della parte avversa che, sulla base di una serie di riferimenti normativi[14], invocava la sanzione di questo comportamento con l'irrogazione della scomunica maggiore: da essa derivava una assoluta incapacità di adire il giudice e la conseguente nullità di tutti gli atti susseguenti posti in essere dall'autorità giudicante, ancorché adottati, come nella fattispecie, dal pontefice e, successivamente, dai giudici suoi delegati[15]. Ne conseguiva, secondo Enrico, che il rescritto papale sarebbe stato privo di efficacia, perché Jacopo e Giorgio avevano richiesto l'intervento pontificio trovandosi nello *status* di *excommunicati*[16].

[14] Il comportamento di Jacopo e Giorgio Zaccarotto poteva essere considerato un vero e proprio sacrilegio («Si quis in hoc genus sacrilegii inruperit, ut in ecclesia catholica inruens sacerdotibus et ministris, uel ipsi cultui locoque aliquid inportet iniuriae etc.» [C. 2 q. 1 c. 7, § 7]) sanzionabile con la scomunica («De persona Ianuarii episcopi sciendum est grauiter omnino et contra leges actum, ut uiolenter de ecclesia traheretur; dum si quamlibet iniuriam a quocumque episcopus passus fuerit in ecclesia, iniuriantem lex capitali pena percutiat, et sicut maiestatis reum omnibus det illum accusandi licentiam, ut huius legis series loquitur codicis lib. I cap. III constitut. 11» [cfr. C. 2 q. 1 c. 7, § 6 con espresso rinvio a Cod. 1. 3. 10: «Si quis in hoc genus sacrilegii proruperit, ut in ecclesias catholicas inruens, sacerdotibus et ministris vel ipso cultu locoque aliquid importet iniuriae, quod geritur, a provinciae rectoribus animadvertatur»]), da cui derivava, per i laici, il divieto di agire in giudizio (cfr., sul punto, D. SCHIAPPOLI, *Diritto penale canonico*, in E. PESSINA (ed), *Enciclopedia del Diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, Milano 1905, pp. 613-961, in particolare pp. 809-810 e 813). Cfr., inoltre, VI 3. 23. 2. 1: «Nullus in locis eisdem, in quibus cum pace ac quiete vota convenit celebrari, seditionem excitet, conclamationem moveat, impetumve committat ... §. Ordinarii locorum hoc faciant observari, suadenda suadeant, interdicta huis canonis auctotitate compescant, ad hoc alios etiam in ecclesiis ipsis magis assiduos et ad praemissa idoneos deputando».

[15] «... Et sic ipsum rescriptum et dicta vestra citatio, tamquam pro excommunicatis et per excommunicationem impetrate, fuerunt et sunt nulle nulliusque valoris et momenti, et sic nullam vobis tribuunt iurisdictionem ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6).

[16] Fra le norme che avrebbero consentito a Enrico di Sassonia di eccepire sulla capacità di agire in giudizio degli Zaccarotto, *ratione excommunicationis*,

Enrico di Sassonia aggiunge ulteriori elementi che inficierebbero la validità del rescritto papale. Redatto in contrasto con lo *stylus curiae romanae*[17] e contro le regole della Cancelleria apostolica[18], il documento pontificio risulta complessivamente viziato sotto il profilo formale e sostanziale. Il procuratore di Maddalena e delle monache di San Mattia lamenta, infatti, che nell'individuazione del giudice delegato a giudicare della controversia in luogo del vescovo di Padova, dichiarato *suspectus*, si sarebbe dovuto scegliere un giudice della stessa circoscrizione territoriale e non, come nella fattispecie, *extra provinciam litigatorum*; che, inoltre, la citazione in giudizio di Maddalena (suor Giustina) avrebbe dovuto contenere l'indicazione dell'ordine di appartenenza[19]; che, infine, Jacopo e Giorgio, nel redigere la petizione al sommo pontefice, non solo avevano dichiarato il falso, ma avevano omesso di raccontare quelle parti della vicenda a loro sfavorevoli, vale a dire di aver agito a suo tempo nei confronti di Maddalena, investendo della causa Antonio de Duciis, vicario generale del vescovo di Padova. Dall'istruttoria di quel processo, nel quale erano stati ascoltati più di venti testimoni, era emerso, secondo

va segnalata una decretale di Innocenzo IV accolta nel *Liber Sextus* (VI 2. 12. 1): «Pia consideratione statuit mater ecclesia, quod maioris excommunicationis exceptio, in quacunque parte iudiciorum opposita, lites differat, et repellat agentes, ut ex hoc magis censura ecclesiastica timeatur, communionis periculum evitetur, contumaciae vitium reprimatur, et excommunicati dum a communibus actibus excluduntur, rubore suffusi ad humilitatis gratiam et reconciliationis affectum facilius inclinentur ... Dum enim in causis ecclesiasticis frequentius haec exceptio per malitiam opponitur, contingit interdum differri negotia, et partes fatigari laboribus et expensis ... Si quis igitur excommunicationem opponit, speciem illius et nomen excommunicationis exprimat, sciturus eam rem se deferre debere in publicam notionem, quam infra octo dierum spatio ... probare valeat apertissimis documentis ...».

[17] Vale a dire in contrasto con la giurisprudenza dei tribunali della curia romana: cfr., sul punto, J. GAUDEMET, *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Torino 1998, p. 596.

[18] Su questo tema si veda A.M. STICKLER, *Historia Juris Canonici Latini. Institutiones Academicae*, I: *Historia Fontium*, Roma 1950, pp. 346-350.

[19] Cfr. X 1. 3. 6: «... Si contra vos super decimis vel aliis, quae ordini vestro specialiter sedes apostolica indulsit, non facta mentione Cisterciensis ordinis, literae fuerint a sede apostolica impetratae, per eas minime teneamini respondere».

Enrico di Sassonia, che Maddalena, sottoposta ad un'apposita *inspectio corporis*, risultava ancora *virgo incorrupta*, ed inoltre che la decisione di entrare in monastero era frutto della sua autonoma e incondizionata determinazione[20]: una scelta, quella della giovane padovana, del tutto legittima, perché ammessa dalla legislazione canonica vigente[21]. Enrico concludeva, quindi, chiedendo al patriarca di Venezia di dichiararsi incompetente[22]

[20] «... Item (etiam impugno dictum rescriptum) ratione defectus seu taciturnitatis ... quia tacuit negocii processum et seriem cause huiusmodi agitate coram domino Antonii de Duciis generali vicario reverendissimi domini episcopi Paduani, coram quo ipse adversarius traxit in causam dictam Magdalenam et libellum produxit super quo lis extitit contestata, fuerunt producte exceptiones, replicationes, allegationes, positiones, articuli, et assignate partibus plures dilationes ad probandum, et in causa ipsa examinati fuerunt testes xxiii vel circa, et inspecta fuit ipsa puella per expertas matronas an fuit corrupta vel integra, et fuit reperta integra et habens omnia signa verginitatis, propter qua obtenta licentia, ingressa est religionem, in qua intendet perseverare, que si expressisset, profecto dictum rescriptum non obtinuisset ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6).

[21] Qualora il matrimonio non fosse stato consumato, era consentito che uno dei due coniugi, malgrado il parere contrario dell'altro, potesse assumere i voti religiosi: «Verum post consensum legitimum de praesenti licitum est alteri, altero etiam repugnante eligere monasterium, sicut etiam sancti quidam de nuptiis vocati fuerunt, dummodo carnalis commixtio non intervenit inter eos ...» (cfr. X 3. 32. 2). Sul punto si veda, inoltre, il pensiero di Bernardo da Pavia: «Duae sunt species coniugatorum, scil. sponsi et cogniti vel carnaliter coniuncti. Sponsus autem sine sponsae licentia potest ad religionem transire, similiter et sponsa sine consensu sponsi, etiam si fuerit desponsatio de praesenti ...» (cfr. BERNARDI PAPIENSIS *Summa decretalium*, ed. E.A.Th. LASPEYRES, Regensburg 1860, rist. anast. Graz 1956, p. 112, § 1), e quello del cardinale Ostiense: «Dic ergo quod haec potest reddi ratio, quia ante carnis copulam vinculum Dei et fidelis animae, quod coniunctione animarum repraesentatur, non minuitur, sed per religionis introitum de bono in melius, quod fieri potest argumentatur ... Sacramentum autem Dei et Ecclesiae quod significatur per matrimonium dissolvi non potest ... Potest ergo sponsus ante coniunctionem corporum alio invito religionem intrare, quia non solvitur sacramentum unionis Dei vel fidei sed potius argumentatur, nec solvit legem sed adimplet, sicut et Christus, desponsando Ecclesiam, non venit legem solvere sed adimplere. Verum post coniunctionem corporum hoc non potest, quia nec conformitas quae constat in carne inter Christum et Ecclesiam rumpi valet ...» (cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1929, p. 145, nota 1).

[22] Appare di grande interesse sottolineare come Enrico di Sassonia dimostri una profondissima conoscenza delle fonti anche nella redazione della parte finale della sua memoria. Egli, infatti, come risulta evidente dalla seguente

a giudicare della lite e di condannare la parte avversa alle spese processuali.

Il 30 giugno 1456 Jacopo e Giorgio Zaccarotto replicano alle affermazioni di Enrico di Sassonia. Dopo aver negato la legittimità della procura redatta dalle monache di San Mattia (perché le stesse non possono rivestire la qualità di parte, in quanto la vestizione di Maddalena, come novizia, deve essere considerata nulla), essi si limitano a confermare la validità dell'avvenuto matrimonio e la susseguente consumazione. Affermano, in particolare, che al momento delle nozze Maddalena aveva sicura-

tabella, per richiedere che il patriarca di Venezia si dichiari incompetente, riproduce, *verbis alio modo aptatis* (evidenzio in corsivo le parti identiche o palesemente parafrasate), il dettato di una decretale di Innocenzo III (X 2. 27. 20):

«... tum *quia causae suspicionis* in iure *propositae frivolae videbantur, quas etiam tanquam dilatorias ante litis ingressum opponere debuissent, quibus* coram delegatis eisdem *subeundo iudicium renunciasse* videtur; tum etiam quoniam de privilegiis apostolicae sedis et processu negotii usque ad publicationes testium *coram* primis iudicibus nihil in secundis literis dicebatur, quod si fuisset *expressum, obtinere minime* potuissent, non obstante sententia, quae pro monasterio Sancti A. dicebatur fuisse prolata, quae tamen nobis ostensa non fuit ...» (cfr. X 2. 27. 20).

«... Item *quia* asserte *cause suspitionis*, quas asseruit *proposuisse*, manifeste *videntur frivole, quas etiam tamquam dilatorias ante litis ingressum opponere debebat, quibus* dilatoriis *subeundo iudicium* coram dicto domino vicario, et ipsum quasi usque ad finem prosequendo sine dubio *renunciavit*, nam ipse adversarius partem meam *coram* dicto domino vicario et non pars mea ipsum traxit in causam, *que* etiam si *expressisset*, profecto dictam commissionem *non obtinuisset* ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6).

Il procuratore sottolinea, in particolare, come Jacopo e Giorgio, che avevano agito in precedenza contro Maddalena di fronte al vicario del vescovo di Padova, non avessero ricusato il giudice *ante litis ingressum*, contravvenendo così alle norme processuali; al contrario, avevano atteso che la lite volgesse verso la sua naturale conclusione: solo in quel momento, viste le risultanze a loro sfavorevoli, avevano deciso di mutare strategia processuale, inoltrando una *petitio* al sommo pontefice per far dichiarare il vescovo di Padova *iudex suspectus* e far assegnare così il processo ad un altro giudice, omettendo però di informare il papa che la lite era pressoché conclusa e che le testimonianze e le prove raccolte erano a loro sfavorevoli. Ad avviso di Enrico, pertanto, sulla base della richiamata decretale, qualora il pontefice avesse avuto piena cognizione dello stato dei fatti, avrebbe senz'altro respinto la domanda di Jacopo e Giorgio Zaccarotto.

mente compiuto i dodici anni. Infatti, malgrado nel testamento paterno, con il quale si nomina tutore Giovanni da Minuzamine, si dichiari che la giovane sia di età inferiore, Jacopo e Giorgio sottolineano che per costituire un procuratore, come Maddalena ha fatto nella persona di Enrico di Sassonia, è necessario aver compiuto quell'età[23]. Non negano, invece, quanto affermato dalla parte avversa in relazione al comportamento tenuto in occasione della vestizione di Maddalena, né rispondono all'obiezione di aver celato al pontefice l'esistenza di un processo prossimo alla conclusione.

Il 9 ed il 16 luglio 1456 le parti controreplicano ulteriormente, rimanendo sostanzialmente sulle posizioni ormai delineate. Mentre Enrico persevera nel richiedere al patriarca di dichiararsi incompetente e conferma che Maddalena, al momento del matrimonio, non aveva ancora compiuto l'età minima per contrarlo legittimamente, e che lo stesso non era stato consumato, Jacopo e Giorgio chiedono a Maffeo Contarini di dichiarare la sua competenza e che il matrimonio deve essere considerato valido[24].

IV.

Il 17 luglio 1456 Maffeo Contarini porta a conclusione la fase preliminare del processo vertente fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia, dichiarando la propria competenza a giudicare sulla controversia. Intima, inoltre, a Fantino Dandolo, vescovo di Padova, e alle monache del monastero di San Mattia di non procedere all'ordinazione monastica di Maddalena sino a quando

[23] Che Enrico di Sassonia fosse il procuratore di Maddalena lo si evince, in maniera indiretta, dalla documentazione processuale. Non sappiamo, però, se vi sia stato un atto di procura da parte della giovane o se, a tal fine, abbia provveduto il suo tutore, perché nelle successive memorie Enrico non afferma nulla al riguardo. In ogni caso, la normativa prevede, per i minori di 14 anni, la possibilità di agire nelle cause spirituali (e il matrimonio va senz'altro compreso tra queste) per mezzo di un procuratore nominato dal giudice (cfr. VI 2. 1. 3).

[24] ASPV, *CM*, Processo, cc. 13-15.

non sia terminata la lite[25]. Prima ancora di esaminare l'ulteriore incartamento processuale, ed in considerazione del fatto che il Contarini non motiva la sua decisione, occorre tentare di individuare le ragioni per le quali egli non accoglie la richiesta formulata dal procuratore di Maddalena.

Fondata su numerose fattispecie dedotte in giudizio, tutte utili a dimostrare l'incompetenza del patriarca di Venezia, la memoria di Enrico di Sassonia che, come abbiamo già sottolineato, appare frutto di una profonda conoscenza delle fonti, si sviluppa su alcuni elementi principali: la *petitio* rivolta a Callisto III, in particolare, risulterebbe viziata perché avanzata da soggetti incapaci di agire in giudizio, nonché fondata su affermazioni false e su una parziale rappresentazione degli eventi.

Che il comportamento tenuto da Jacopo e Giorgio in occasione della cerimonia di ammissione al noviziato di Maddalena, alla luce della ricostruzione proposta da Enrico di Sassonia, fosse da considerare sacrilego, non vi è dubbio alcuno[26]; si trattava, però, di affermazioni di parte tutte da verificare. In un processo ordinario, qualora il patriarca di Venezia avesse ritenuto presumibilmente fondata ed ammissibile l'eccezione formulata dal procuratore di Maddalena, avrebbe dovuto aprire un procedimento incidentale, investendo della causa il giudice competente *ratione loci commissi delicti*, vale a dire il vescovo di Padova, Fantino Dandolo, nella cui giurisdizione l'evento criminoso aveva avuto luogo. Si sarebbe così verificato l'assurdo che un giudice, considerato *suspectus*, avrebbe potuto emettere una sentenza di scomunica nei confronti di quei soggetti che lo avevano ricusato[27].

25 «... pronumptiamus nos fore iudicem competentem in hac causa et procedendum fore ad ulteriora ... Mandamus quatenus in virtute sancte obedientie non debeat ordinare nec ordinari facere aut permittere quod dicta Magdalena aliquam emittat professionem, nec in dicto monasterio Sancti Mathie nec alibi ... huiusmodi lite sic coram nobis indecisa pendente, donec et quousque per nos vel subdelegandum a nobis huiusmodi causa fuerit sine debito fine terminata ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 16).

26 Sul punto cfr. *supra*, nota 14.

27 Il problema si sarebbe posto anche nel caso in cui Jacopo e Giorgio fossero incorsi nella scomunica *latae sententiae*: in tal caso, infatti, sarebbe stata

La ricostruzione della vicenda, così come appariva nel testo della petizione rivolta a Callisto III, non era sicuramente conforme alla verità. La ricusazione del giudice padovano, proposta da Jacopo e Giorgio quasi al termine del procedimento instaurato di fronte a quella magistratura, senza peraltro fare alcuna menzione del processo in atto, era stata ritenuta da Enrico di Sassonia, sulla base di una serie di disposizioni normative, elemento sufficiente perché il patriarca di Venezia si dichiarasse incompetente. Occorre sottolineare, però, che l'applicazione di alcune di quelle norme incontrava un ostacolo nel fatto che esse erano riferite a *res iudicatae*[28]. Non così per la fattispecie in esame che, come si è visto, non era mai stata decisa. Sicuramente fondata, invece, sotto il profilo della procedura ordinaria, era l'obiezione derivante dal fatto che la richiesta di dichiarare *suspectus* il giudice padovano fosse stata presentata in ritardo: la procedura romano-canonica, infatti, riteneva ammissibile quel tipo di domanda *ante litis contestationem*[29], mentre Jacopo e Giorgio Zaccarotto l'avevano formulata a processo pressoché concluso.

Ma le eccezioni formulate da Enrico di Sassonia che, in gran parte, risultavano sostanzialmente fondate, qualora fossero state accolte dal patriarca di Venezia avrebbero generato una serie di gravi problemi sotto il profilo procedurale, difficilmente risolvibili in tempi brevi. Egli, infatti, avrebbe tradito la lettera e lo

necessaria una sentenza dichiarativa da parte del vescovo di Padova (cfr. W.M. Plöchl, *Storia del diritto canonico*, II: *Il diritto canonico della civiltà occidentale, 1055-1517*, Milano 1963, p. 368). Ma sulla inammissibilità di questa eccezione nel processo sommario cfr. *infra*, nota 30.

[28] Cfr., ad esempio, C. II q. VI c. 41 VIII pars, § 4: «Item si sententia lata fuerit contra res prius iudicatas, a quibus provocatum non est, sententiae auctoritatem non obtinebit, et ideo ab ea appellari non est necesse»; per il testo della decretale di Innocenzo III, riprodotta da Enrico di Sassonia, senza farvi espresso rinvio, cfr. *supra*, nota 22.

[29] Cfr., ad esempio, C. III q. V c. 14, § 4: «Et reuera hinc Iustinianus inperator pius legibus suis promulgasse dinoscitur, dicens: Liceat ei, qui suspectum sibi iudicem putat, antequam lis inchoetur, eum recusare, ut ad alium recurratur», con evidente riferimento a Cod. 3. 13. 4: «Nemo post litem contestatam ordinariae sedis declinet examen». Si veda, inoltre, il testo della decretale (X 2. 27. 20) riprodotta *supra*, nota 22, che ritiene ammissibili le *causae suspicionis*, ancorché dilatorie, *ante litis ingressum*.

spirito della delega pontificia, che gli imponeva di procedere con la cognizione sommaria, vale a dire eliminando tutte quelle eccezioni che avrebbero dilazionato i tempi processuali, con ciò ottemperando alla clementina *Saepe*, al cui dettato, ancorché in modo non espresso, faceva riferimento il rescritto papale[30]. Callisto III, infatti, che aveva dichiarato di non avere piena informazione della lite in atto[31], aveva richiesto, parafrasando il famosissimo testo di Clemente V, che, «simpliciter et de plano, sine strepitu et figura iudicii», si accertasse al più presto la verità. Questo e non altro era lo scopo del rescritto: accertare la validità del matrimonio celebrato fra Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia e ad espletare questo compito, in modo sicuramente conforme alle disposizioni pontificie, si accingeva Maffeo Contarini.

V.

Malgrado il rescritto pontificio obblighi il giudice delegato a procedere celermente, la fase istruttoria della controversia si apre circa un anno dopo. Il patriarca di Venezia, infatti, a causa dei suoi numerosi impegni, subdelega la conduzione del processo dapprima a Mauro, abate del monastero di Santa Giustina di Padova[32], e, più tardi, al vicario generale del patriarcato veneziano, Domenico de Groppis. Finalmente, l'11 marzo 1457, Jacopo Zaccarotto espone nuovamente i fatti, ripetendo pedissequamente quanto esposto in precedenza, ma aggiungendo la richiesta di affidare Maddalena alla cura di un altro monastero affinché, allontanata dalle monache, dalle persone che ne coar-

[30] «... amputet dilationum materiam, litem, quantum poterit, faciat breviorem, exceptiones, appellationes dilatorias et frustratorias repellendo ...» (cfr. *Clem.* 5. 11. 2). Ad esempio, che la *exceptio excommunicationis* fosse una *exceptio dilatoria*, lo si evince dal testo di un'altra clementina: «Excommunicationis exceptio dilatorie in qualibet parte litis opponi potest ...» (*Clem.* 2. 10. un.); essa, pertanto, in ottemperanza alla clementina *Saepe*, non poteva essere accolta in un processo sommario come quello in esame.

[31] «Nos igitur, de premissis certam noticiam non habentes ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 2).

[32] ASPV, *CM*, Processo, c. 4.

tano la volontà e dal vescovo Fantino Dandolo, possa essere interrogata circa il matrimonio con Giorgio e la susseguente consumazione. Il 20 giugno 1457 interviene anche Giorgio in prima persona, presentando una memoria con la quale cerca di ricostruire la storia dell'intera vertenza. Egli accusa il vescovo di Padova, Fantino Dandolo, di aver fatto sequestrare Maddalena nel monastero, di non aver portato a compimento il processo a suo tempo iniziato e di aver convinto la giovane padovana, in ciò coadiuvato dalla badessa, a farsi monaca. Inoltre, malgrado alcune testimonianze provassero l'avvenuto matrimonio e la susseguente consumazione, il vescovo avrebbe ordinato una *inspectio corporis* di Maddalena da parte di donne «di fiducia», le quali, in ottemperanza ai desideri del presule padovano, avrebbero dichiarato falsamente che Maddalena era ancora *virgo incorrupta*. Il vescovo Dandolo, poi, sempre secondo quanto dichiarato da Giorgio, si sarebbe recato nel monastero ordinando a Maddalena di assumere l'abito monastico ed il taglio dei capelli, con ciò compiendo un atto *contra legem*, perché era ancora pendente la causa tendente ad accertare l'avvenuta celebrazione e consumazione del matrimonio.

Ma i comportamenti scorretti posti in essere dal vescovo di Padova, già numerosi e sufficientemente eclatanti, sarebbero proseguiti, secondo la ricostruzione di Giorgio Zaccarotto, anche dopo l'emanazione del rescritto pontificio con il quale il presule padovano veniva dichiarato *iudex suspectus*. Il Dandolo, infatti, così come era nei desideri della parte avversa rappresentata da Enrico di Sassonia, avrebbe dapprima chiesto al patriarca di dichiararsi incompetente; si sarebbe poi recato a Venezia per parlare della causa con il presule di quella città, al fine di ottenere una soluzione conforme ai suoi desideri. Contestualmente, la badessa avrebbe impaurito Maddalena descrivendo Giorgio e la sua famiglia come la peggiore di Padova ed interessata esclusivamente alla sua eredità. In conclusione, i comportamenti assunti dal vescovo di Padova e dalla badessa del monastero di San Mattia, secondo la ricostruzione dei fatti proposta da Giorgio Zaccarotto, non solo confermavano la bontà della decisione pontificia di dichiarare il Dandolo giudice sospetto, ma facevano prefigurare la necessità di sottrarre Maddalena all'influenza del

prelato padovano, sotto la cui giurisdizione, fra l'altro, ricadeva il monastero nel quale si trovava la giovane[33]. Gli Zaccarotto, infatti, ritenendo che la libertà di Maddalena fosse fortemente limitata, avevano chiesto che venisse condotta in un luogo diverso dal monastero, affinché potesse essere interrogata senza subire l'influenza del Dandolo e delle monache.

Malgrado gli elementi prodotti in giudizio possano far effettivamente presumere una limitazione della libertà della giovane padovana, la richiesta formulata da Jacopo e Giorgio Zaccarotto non viene accolta. La motivazione, in assenza di una dichiarazione espressa da parte del giudice, deve essere rinvenuta in una decretale di Bonifacio VIII, con la quale si esclude categoricamente la possibilità che le religiose possano allontanarsi dal monastero per essere ascoltate in giudizio[34].

La decisione assunta dal vicario del patriarcato di Venezia genera, ovviamente, la reazione della famiglia Zaccarotto: leggendo gli incartamenti processuali, si ha la netta sensazione che Jacopo e Giorgio si sentano vittime di una vera e propria congiura ordita a loro danno dal vescovo di Padova che, malgrado sia stato dichiarato «sospetto», ha continuato a interferire nel processo.

Emergono, così, elementi ulteriori, molti dei quali esterni alla vera e propria vicenda processuale, ma ad essa comunque fortemente legati, che evidenziano come l'amministrazione della giustizia sia spesso inficiata dalla capacità delle parti di esercitare pressioni, più o meno evidenti, nei confronti dei giudici. Jacopo, in particolare, fa presente che, al momento di subdelegare la causa, il patriarca ha ritenuto opportuno di non affidarla a un altro dei suoi vicari generali, Niccolò dalla Croce, non essendo questi in relazioni amichevoli con il vescovo di Padova; egli, pertanto, ha preferito assegnarla a Domenico de Groppis che,

[33] Su tutto il punto cfr. ASPV, *CM*, Processo, cc. 18-20.

[34] Cfr. VI 2. 1. 2, § 1: «Ceterum feminae religiosae, praesertim quae debent sub clausura morari, extra suum monasterium vel clausuram non vocentur ad iudicium vel trahantur ex quavis causa personaliter, etiamsi ad hoc voluntas accederet earundem. Decernimus quoque, ut ipso iure sit irritum et inane, si quid contra praemissa contigerit attentari».

infatti, a conferma dei sospetti dello Zaccarotto, risulta titolare di *beneficia* nella diocesi di Padova. Jacopo sostiene, inoltre, che il patriarca, malgrado gli sia stato fatto presente che la nomina di Domenico de Groppis non è gradita, è rimasto fermo nella sua determinazione di subdelegare la causa a persona ben accetta al vescovo di Padova. Aggiunge, infine, che il patriarca, in accoglimento della sua richiesta, gli aveva prefigurato la possibilità di delegare la vertenza a qualche altro prelato, purché fosse incardinato nella diocesi di Padova; ma questa scelta sarebbe stata in ogni caso inficiata dal fatto che si sarebbe comunque trattato di un giudice sottoposto al vescovo dichiarato a suo tempo *iudex suspectus*: un intrico di interessi, caratterizzato da collusioni fra giudice ricusato, giudice delegato, subdelegato e parti in causa, che, qualunque sia l'esito finale della vertenza, getta un'ombra sulla corretta amministrazione della giustizia.

A Jacopo e Giorgio Zaccarotto non resta che compiere un ultimo tentativo: ricusare il giudice subdelegato[35], fondando la richiesta su quanto esposto in precedenza, ma rimarcando soprattutto il fatto che il De Groppis risulta titolare di benefici ecclesiastici nella diocesi di Padova[36]. A ciò essi aggiungono che, nel corso del procedimento, il giudice avrebbe riconosciuto, con propri provvedimenti, la fondatezza di alcune richieste da loro presentate, senza peraltro provvedere a darvi esecuzione: il De Groppis, infatti, ha acconsentito a un colloquio fra Giorgio e Maddalena, sulla base di *consilia* favorevoli redatti da alcuni dottori, ma non ha costretto la badessa ad ottemperare all'obbligo, malgrado le sia stato regolarmente notificato l'atto con

[35] «... Ex quibus causis, et singulis earum, nec astringes me ad probandum nisi necessaria ad victoriam meam obtinendam, petto procedi et procedendum esse ad ellectionem arbitrorum secundum formam iuris, qui habeant cognoscere de veritate et legiptimacione suspicionis contra reverentiam vestram, et in casu quo arbitri ellecti, unus per vos, si intendetis facere vos adversarium, vel per partem adversam, et alius per me, non concordebunt, tunc devenient ad ellectionem tercii ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 23).

[36] «Item quia estis domesticus et beneficiatus in diocessi episcopi Paduani, qui dominus episcopus fuit et est partialis in hac causa et multa enormissima mihi fecit dum esset iudex ordinarius in hac causa ...» (ASPV, *CM*, Processo, c. 22).

il quale si autorizzava l'incontro fra i due sposi[37]. Qualora si fosse seguita la procedura ordinaria, l'ennesima ricusazione del giudice non avrebbe probabilmente sortito alcun effetto. Essendo impraticabile la *petitio* al sommo pontefice, il quale aveva già accolto una prima richiesta nei confronti del vescovo di Padova, e del tutto inutile un'istanza rivolta al giudice delegato – perché questi, secondo gli Zaccarotto, era troppo preoccupato di non recar dispiacere al presule padovano –, non restava che una possibilità: l'elezione di un collegio arbitrale, che dichiarasse il De Groppis giudice sospetto. L'individuazione dei due arbitri, e quella di un terzo nel caso in cui il collegio non raggiungesse una decisione, era rimessa alle parti, vale a dire agli Zaccarotto, da un lato, e al procuratore di Maddalena o al De Groppis, dall'altro[38]. La materia si presentava però oltremodo complessa e la soluzione proposta di difficile attuazione. Infatti, non solo il giudice ricusato non aveva alcun interesse ad accettare la nomina di un collegio arbitrale per farsi eventualmente dichiarare *suspectus*, ma vi era una decretale di Bonifacio VIII che attribuiva al vescovo la competenza circa una causa di ricusazione contro un giudice suo delegato[39]. La richiesta degli Zaccarotto non ebbe, quindi, alcuna possibilità di essere accolta, anche perché ad essa si poteva facilmente opporre che si trattava di un'eccezione dilatoria, in evidente contrasto con il rescritto pontificio con il quale, sulla base della clementina *Saepe*, era stata richiesta un'indagine celere e immediata.

Nel luglio 1457 l'istruttoria del processo giunge finalmente a conclusione. Il sabato 2 luglio Maddalena, dopo aver prestato giuramento, viene interrogata nel monastero di San Mattia su una serie di *positiones* predisposte da Jacopo e Giorgio Zaccarotto. Alle numerose domande, tutte tese a ricostruire gli eventi e sulle quali sarebbe superfluo qui dilungarsi, Maddalena risponde

[37] A questo colloquio si era opposto, fra l'altro, Enrico di Sassonia, in ragione del fatto che, essendo stata Maddalena sottoposta al giuramento confessorio, lo stesso poteva essere in qualche misura inficiato, se ella avesse avuto, in precedenza, un incontro con la parte avversa (ASPV, *CM*, Processo, c. 24).

[38] Cfr. *supra*, nota 35.

[39] «... Quum autem ipse delegatus episcopi recusatur, recusationis causa coram episcopo est probanda ...» (cfr. VI 1. 14. 4).

in maniera coerente. Due sono comunque gli elementi centrali della vertenza: l'età di celebrazione del matrimonio e l'avvenuta consumazione; questioni, queste, per il cui accertamento, in ragione della contraddittorietà delle prove testimoniali, la risposta della giovane padovana poteva assumere un indiscusso rilievo. E Maddalena nega non solo di aver avuto dodici anni al momento della celebrazione del matrimonio, ma nega, altresì, che lo stesso sia stato consumato[40].

Il 4 luglio 1457, infine, le due parti in causa sottopongono all'attenzione del giudice veneziano le proprie memorie con le quali, dopo aver confermato le rispettive posizioni, decidono entrambe di rivolgersi alla Sede apostolica. Infatti, mentre da un lato Enrico di Sassonia continua a ritenere, per le motivazioni più volte addotte, che tutta l'istruttoria è viziata dal fatto che il patriarca di Venezia risulta assolutamente incompetente, dall'altro Jacopo e Giorgio impugnano il giuramento di Maddalena perché reso, a loro avviso, in uno stato di costrizione fisica e psicologica[41].

VI.

Durante i primi mesi del 1458 la vicenda processuale giunge finalmente a conclusione. Il papa, infatti, dopo aver preso visione delle comparse conclusionali redatte dalle parti in lite, il I feb-

[40] ASPV, *CM*, Processo, c. 32.

[41] ASPV, *CM*, Processo, cc. 25-31. Il giuramento di Maddalena, molto probabilmente, poteva essere impugnato sotto il profilo del *defectus aetatis*, perché reso in età inferiore a quella minima di quattordici anni prevista nel Decreto di Graziano («Paruuli, qui sine etate rationabili sunt, non cogantur iurare. Et qui semel periuratus fuerit, nec testis sit post hec, nec ad sacramentum accedat, nec in sua causa uel alterius iurator existat»; «Pueri ante quatuordecim annos non cogantur iurare. Puella quoque, si in puerili etate sita in domo patris, illo nesciente, se iuramento constrinxerit, et pater eius, ut audierit, statim contradixerit, uota eius et iuramenta irrita erunt, et facilius emendabitur» [cc. 14-15, C. XXII q. V]). Nessuno, però, per ragioni diametralmente opposte, aveva interesse a sottolineare l'eventuale esistenza di quel vizio: né Enrico di Sassonia, perché la dichiarazione di Maddalena era confirmatoria di quanto egli aveva sostenuto in sede processuale; né gli Zaccarotto, perché l'interrogatorio di Maddalena, reso su loro richiesta, rappresentava l'ultima possibilità di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni.

braio ne trasmette il testo al vescovo di Padova, affinché decida definitivamente sulla controversia[42]. Malgrado l'ampiezza delle memorie, le richieste di Maddalena, del suo tutore Giovanni da Minuzamine e di Giorgio Zaccarotto appaiono sostanzialmente riassuntive di posizioni già delineate in precedenza: su di esse, pertanto, non appare necessario fermare ulteriormente la nostra attenzione. Le risultanze dell'istruttoria processuale, alla quale il presule padovano fa espresso riferimento[43], non lasciano però molti dubbi sulla conclusione della vicenda. Ancorché fortemente contestati da Giorgio Zaccarotto, che ha tentato, senza successo, di dimostrare il contrario, gli unici dati certi raggiunti al termine del procedimento sono quelli relativi all'età di celebrazione del matrimonio da parte di Maddalena e alla non consumazione dello stesso: è proprio su di essi che occorre spendere qualche ulteriore parola di commento.

Che l'età minima per contrarre un valido matrimonio *per verba de praesenti* fosse stata fissata per le donne a dodici anni[44], era talmente noto che Giorgio Zaccarotto aveva tentato, a più riprese, di dimostrare che Maddalena aveva compiuto quell'età,

[42] «Calistus papa tertius. Venerabilis frater salutem et apostolicam benedictionem. Mittimus tibi supplicationem presentibus introclusam mandantes ut si, vocatis vocandis, tibi per diligentem et summariam informationem constiterit contenta in ea veritate subniti, super petitis iuxta sacrorum canonum sanctiones procedas et rem ipsam debito fine decidas faciens quod iuste decreveris per censuram ecclesiasticam et alia opportuna remedia firmiter observari ita ut omnis altercandi materia penitus succidatur ...» (ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109).

[43] «Visis et diligenter examinatis ipsis petitione et responsione et omnibus aliis scripturis coram vicariis nostris et quibuscumque iudicibus delegatis a sede apostolica et subdelegatis et demum coram nobis productis tamquam iudice apostolico delegato, visis etiam et diligenter examinatis positionibus et capitulis utriusque partis in hac causa ut supra productis et earum responsionibus ...» (ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109).

[44] Sul punto cfr., ad esempio, Bernardo da Pavia: «... Ceterum aetas apta nuptiis est in puella XII. In puero XIV annorum, quod colligitur ex C. xx q. i Firma (c. 1) et qu. 2 Puella (c. 2) et infra de despons. Impub. Si puella (*Comp. I.*, 4. 2. 11) ...» (cfr. BERNARDI PAPIENSIS *Summa decretalium*, cit., p. 131, § 3); inoltre Niccolò dei Tedeschi: «Masculus regulariter debet complevisse annum quartum decimum, femina vero duodecim» (cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, cit., p. 236, nota 2). Si veda anche J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1990, pp. 147-148.

al momento della celebrazione del matrimonio. Ma le affermazioni del giovane padovano, e di alcuni testimoni, avevano trovato un ostacolo insormontabile non solo nelle testimonianze contrarie e nelle dichiarazioni giurate della presunta sposa, ma soprattutto in una prova documentale: il testamento col quale Cosma di Sicilia, nominando Giovanni da Minuzamine tutore di sua figlia, aveva dichiarato che Maddalena aveva poco più di undici anni[45]. Nonostante ciò, il matrimonio poteva essere considerato ancora valido. Gran parte della dottrina canonistica, infatti, anche sulla base delle decretali pontificie, era propensa a ritenere tale il matrimonio contratto da una donna minore di dodici anni, purché fosse stato consumato, o purché allo stesso fosse seguita la coabitazione[46]. Ed era proprio questo il tentativo ulteriore compiuto da Giorgio Zaccarotto: dimostrare, qualunque fosse stata l'età di Maddalena, che alla celebrazione del matrimonio era seguita la consumazione dello stesso. Ma l'*inspectio corporis*, compiuta nella fase istruttoria, da cui risultava che la giovane padovana era ancora *virgo incorrupta*, costituiva un ostacolo insuperabile per il riconoscimento della validità delle nozze celebrate tra i due giovani. L'11 marzo 1458, infine, il vescovo di Padova pronunciava la sentenza definitiva che, come ci si poteva attendere, dichiarava la nullità del matrimonio:

«dicimus, declaramus, pronuntiamus ac determinamus per hanc nostram sententiam in hunc modum videlicet: quia nobis constitit dictam dominam Magdalenam non fuisse etatis legitime tempore predicte desponsationis et per plures diligentes inspectiones expertarum et honestarum matronarum dictam dominam Magdalenam privilegio virginitatis et integritatis constitit gaudere, dicimus et declaramus nullum fuisse matrimonium inter ipsam Magdalenam et dictum Georgium ...»[47].

[45] Cfr. *supra*, paragrafo 3, in fine.

[46] Si veda, sul punto, J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, cit., p. 148; inoltre, X 4. 1. 21: «Ad id, quod per tuas literas nobis intimasti de quadam parochiana tua, quam suus vitricus cuidam Teutonico matrimonialiter copulavit, taliter respondemus, quod, quamvis undecim annos adhuc habens, ab initio invita fuisset et tradita et retinens, tamen, quia postmodum per annum et dimidium sibi cohabitans consensisse videtur, ad ipsum est cogenda redire ...».

[47] ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109. È molto probabile che Fantino Dandolo abbia applicato il dettato di una decretale di Gregorio

Egli disponeva, inoltre, la revoca del provvedimento con il quale Maffeo Contarini, giudice a suo tempo delegato, aveva ordinato alle monache di San Mattia di non procedere all'ordinazione monastica di Maddalena; la giovane padovana poteva così legittimamente emettere la professione perpetua nel monastero dove aveva vissuto per tutta la durata della vertenza[48].

VIII con la quale, in tema di consumazione del matrimonio, si dava valore di prova alle affermazioni giurate della donna, confermate da una *inspectio corporis*, malgrado le dichiazioni contrarie del marito: «Proposuisti nobis, dilecte fili praeposite, quod causa matrimonii, quae inter dilectum filium nostrum O. de Casa nova et S. filiam O. de Pisco mulierem vertitur, tibi fuit de mandato apostolico delegata. Quumque partes essent in tua praesentia constitutae, mulier proposuit, se nec a viro cognitam, nec potuisse cognosci, quod tam proprio iuramento, quam testimonio septem mulierum probavit, quae per aspectum corporis eam esse virginem asseverant; viro autem per iuramentum suum contrarium asserente, vos in negotio procedere minime voluistis, donec de hoc nostrum consilium haberetis. Videtur igitur nobis, quod iuramento puellae et testimonio illarum septem mulierum, quae ipsam per experientiam virginem asseverant, fides est potius adhibenda» (X 2. 19. 4). Si veda, inoltre, quanto affermato in un'altra decretale di Onorio III del 17 settembre 1225, con la quale il pontefice, per una fattispecie analoga a quella qui presa in esame, richiede che l'*inspectio corporis* venga effettuata da «honestas matronas providas et prudentes»: il dispositivo della sentenza, utilizzando *verba* pressoché identiche («et per plures diligentes inspectiones expertarum et honestarum matronarum»), sembra qui echeggiare il contenuto di quella decretale. Su di essa, rifluita dapprima nella *Compilatio V* (*Comp.*, V 2. 13. 2) e, successivamente, nel *Liber Extra* (X 2. 19. 14), si veda, da ultimo, P. NARDI, *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studium Generale* (Orbis Academicus, VI; Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena, 2), Milano 1996, p. 46.

48 «... relaxantes ac penitus revocantes mandatum factum ipsi domine Magdalene ac venerabili domine Caterine abbatisse monasterii Sancti Mathie de Padua a reverendissimo in Christo patre et domino domini domino Mapheo Contereno dignissimo patriarcha Venetiarum apostolica auctoritate quo continetur quod sub pena excommunicationis late sententie dicta domina Magdalena non procedat lite pendente ad professionem expressam nec prelibata domina abbatissa eam admittat ad predictam professionem in dicto monasterio Sancti Mathie de Padua, dantes et concedentes licentiam ipsi domine Magdalene profitendi expresse et ipsi domine abbatisse expresse admittendi ipsam dominam Magdalenam ad professionem in dicto monasterio Sancti Mathie et ibi perpetuo remanendi ...» (ASP, *Corporazioni religiose soppresse*, *San Mattia*, b. 109).

Valori patrizi nel tribunale patriarcale: Girolamo da Mula e Marietta Soranzo (Venezia 1460)

di *Stanley Chojnacki*

I nobili veneziani accettavano l'autorità della Chiesa in materia di matrimonio? La domanda è significante a causa della cruciale importanza che il matrimonio rivestiva nel patriziato veneziano[1], ma assume una rilevanza particolare negli anni intorno alla metà del Quattrocento. Quegli anni videro l'istituzione, nel 1451, del patriarcato come primaria autorità ecclesiastica di Venezia, autorità che assommò in sé le giurisdizioni del più antico vescovato di Castello e del patriarcato di Grado. L'influsso potenziale della nuova istituzione a largo raggio fu corroborato dal prestigio che gli conferì il primo patriarca, il beato Lorenzo Giustinian, che proveniva come i suoi successori da una famiglia patrizia[2]. Per effetto di queste circostanze l'autorità ecclesiastica

Traduzione di Silvana Seidel Menchi e Francesca Bechini

[1] B. BETTO, *Linee di politica matrimoniale nella nobiltà veneziana fino al XV secolo. Alcune note genealogiche e l'esempio della famiglia Mocenigo*, in «Archivio storico italiano», 39, 1981, pp. 3-64; S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, Baltimore 2000, pp. 53-75; D.E. QUELLER - T.F. MADDEN, *Father of the Bride: Fathers, Daughters, and Dowries in Late Medieval and Early Renaissance Venice*, in «Renaissance Quarterly», 46, 1993, pp. 685-711; R. FINLAY, *Politics in Renaissance Venice*, New Brunswick (NJ) 1981, pp. 87-89.

[2] Sul patriarcato si veda P. PRODI, *The Structure and Organization of the Church in Renaissance Venice: Suggestions for Research*, in J.R. HALE (ed), *Renaissance Venice*, London 1973, pp. 409-430. Sul beato Lorenzo Giustinian cfr. P.H. LABALME, *Religious Devotion and Civic Division in Renaissance Venice: The Case of Lorenzo Giustiniani*, in A. VAUCHEZ (ed), *La Religion civique à l'époque médiévale et moderne (Chrétienté et Islam)*, Roma 1995, pp. 297-308.

veneziana ebbe modo di affermare la tradizionale giurisdizione della Chiesa sul matrimonio con più forza che mai. In questo stesso periodo, tuttavia, gli strumenti secolari di controllo del matrimonio diventarono progressivamente più importanti, specialmente per i membri della classe dirigente. A partire dal 1420 il governo promulgò delle leggi intese a rallentare l'incremento delle doti patrizie, che erano in continua ascesa per effetto dell'ambizione delle famiglie di migliorare le loro alleanze sociali, economiche e politiche all'interno della propria classe. Furono perciò approvate delle leggi che facevano del matrimonio, in particolare delle identità e delle qualità personali delle mogli della nobiltà, uno strumento di controllo dell'appartenenza alla classe patrizia[3]. Lo stato stesso di famiglie formalmente designate come patrizie e effettivamente partecipi dei vantaggi dell'appartenenza alla classe dirigente era considerato da tutti i nobili come strettamente connesso con i matrimoni.

Inoltre le implicazioni culturali del matrimonio patrizio vennero ad accentuarsi per effetto di due fenomeni che si profilano verso la metà del secolo. Il primo fu il delinearsi di distinzioni all'interno del patriziato. Anche se gli schieramenti non sono mai stati definiti con precisione, gli storici convengono sul fatto che esistevano tensioni fra un'oligarchia ricca e politicamente influente e la base della classe di governo[4]. Accanto a questa divisione fra ricchi e poveri ve ne era un'altra che differenziava i clan molto antichi, le «case vecchie», dalle «case nuove», che nel tardo Trecento avevano sottratto il Dogato alle famiglie di più lontana origine; nel tardo Quattrocento la rivalità per l'elezione

[3] Si vedano le citazioni della nota 1.

[4] G. Cracco, *Patriziato e oligarchia a Venezia nel Tre-Quattrocento*, in S. Bertelli - N. Rubinstein - C.H. Smyth (edd), *Florence and Venice: Comparisons and Relations*, I: *Quattrocento*, Firenze 1979, pp. 71-98; R. Finlay, *Politics in Renaissance Venice*, cit.; G. Cozzi - M. Knapton, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna: dalla guerra di Chioggia al 1517*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, XII/1, Torino 1986, pp. 117-131; G. Cozzi, *Authority and the Law in Renaissance Venice*, in J.R. Hale (ed), *Renaissance Venice*, cit., pp. 293-345; B. Doumerc - C. Judde De Larivière, *Le Rôle du patriciat dans la gestion des galères marchandes à Venise au début du seizième siècle*, in «Studi veneziani», NS, 36, 1998, pp. 57-84.

del doge divampò fra i due gruppi e la reazione da essa generata si riverberò sulle scelte matrimoniali fatte per i figli[5]. Contemporaneamente – e paradossalmente, se si tiene conto delle tensioni fra le diverse categorie di cittadini – gli stessi decenni vedono la piena maturazione della fama di Venezia come sede di un governo stabile e giusto, il famoso «mito di Venezia», che attribuiva la prosperità politica della Serenissima alla libertà garantita dalla sua costituzione e alla disciplinata saggezza della sua classe dirigente. Ambedue questi fattori della cultura politica di Venezia – la realtà delle divisioni all'interno del patriziato e l'ideologia di un'unanime nobile dedizione ai fini della giustizia collettiva, della libertà e della prosperità – influenzarono le strategie matrimoniali dei nobili e modificarono i loro effetti sulle relazioni interne alla classe nobiliare[6].

La coesistenza di un nuovo e vigoroso patriarcato, che consolidava il suo ruolo di autorità spirituale e morale, e di una classe dirigente, che – collettivamente e a livello di singole famiglie – attribuiva grande importanza al matrimonio, creò una situazione gravida di potenziali conflitti fra gli interessi secolari e quelli della Chiesa. Già nell'età del proto-patriarca Lorenzo Giustinian, mentre egli era ancora vescovo di Castello, si era venuto a creare un contrasto fra le sue esortazioni morali e gli interessi materiali dei nobili, in particolare la prassi suntuaria delle gentildonne. Le tensioni resero necessario l'intervento del doge stesso[7]. Se l'ecclesiastico di punta della Chiesa veneziana suscitava la resistenza dei patrizi quando si limitava a parlare di abiti e di gioielli,

[5] R. FINLAY, *Politics in Renaissance Venice*, cit., pp. 92-96; P.H. LABALME, *Bernardo Giustiniani, A Venetian of the Quattrocento*, Roma 1969, pp. 227-231; S. CHOJNACKI, *Marriage Legislation and Patrician Society in Fifteenth-Century Venice*, in B.S. BACHRACH - D. NICHOLAS (edd), *Law, Custom, and the Social Fabric in Medieval Europe*, Kalamazoo (MI) 1990, pp. 163-184.

[6] Sull'*unanimitas* quale valore-cardine del patriziato si veda M.L. KING, *Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance*, Princeton 1985, pp. 92-95. Sul «mito di Venezia» si veda J.S. GRUBB, *When Myths Lose Power: Four Decades of Venetian Historiography*, in «Journal of Modern History», 58, 1986, pp. 43-94, con bibliografia alla p. 44, nota 2.

[7] Sul conflitto tra il doge e il patriarca cfr. P.H. LABALME, *Bernardo Giustiniani, A Venetian of the Quattrocento*, cit., p. 243.

quanto più gravida di conflittualità potenziale doveva essere la sua rivendicazione della giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio? Questo tema importante merita un'analisi approfondita. Ma i ricchi fondi dell'Archivio Storico del Patriarcato ci aprono prospettive che rivelano una sorprendente complementarità di visioni fra la nobiltà e il tribunale patriarcale in materia di matrimonio. In particolare, il tribunale fornì ai nobili coinvolti in cause relative a matrimoni controversi una piattaforma per dibattere il significato del matrimonio nella società patrizia e nella cultura politica.

In questo contributo esamineremo due cause – una in modo sommario, l'altra più a fondo – portate davanti al tribunale patriarcale da due donne che volevano veder riconosciuta la legittimità del loro matrimonio e imporre ai mariti recalcitranti il riconoscimento del vincolo. La testimonianza fornita da queste cause mette in netto risalto tre elementi della cultura matrimoniale del patriziato: la rilevanza che assumeva il rispettivo *status* delle famiglie contraenti; l'importanza delle caratteristiche personali dei nubendi, soprattutto delle spose; e, cosa assai sorprendente, il manifestarsi dell'ideologia di governo a livello di rapporti privati. Nel dibattere queste cause, le parti coinvolte cercavano di enunciare la loro conformità ai valori patrizi in armonia con i principi del diritto canonico che guidavano l'attività del tribunale ecclesiastico. Ne risultò un'ideologia matrimoniale poliedrica, che combinava le due sfere, ecclesiastica e secolare, della Venezia quattrocentesca.

1. *Giovanni Gabriel e Orsa Dolfin*

Il 2 maggio 1457 Orsa *quondam* Antonio Dolfin, figlia di un gentiluomo, presentò istanza al tribunale patriarcale affinché Giovanni di Jacopo Gabriel, egli pure gentiluomo, onorasse il vincolo matrimoniale che aveva contratto con lei e desse inizio alla convivenza coniugale[8]. Orsa sosteneva che nel marzo

[8] Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Curia, II* (d'ora in poi ASPV), *Causarum matrimoniarum*, b. 2, fasc. 1 (d'ora in poi indicato come *CM*,

1455 suo fratello, Luca Dolfin, aveva stipulato un contratto di matrimonio con Giovanni e che nello stesso mese lei e Giovanni si erano dati la fede e toccati la mano in presenza di testimoni. Nei due anni successivi, però, Giovanni non si era curato di mettere in atto la *transductio* (cioè non aveva portato la sposa a vivere con lui) o di solennizzare il matrimonio. Di conseguenza Orsa chiedeva ora al vicario patriarcale di riconoscere la validità del matrimonio e di imporre a Giovanni di assumere il suo ruolo di marito. Vale la pena di sottoporre questo caso a un rapido esame, perché esso mostra come i nobili dibattessero le loro cause matrimoniali davanti al tribunale ecclesiastico in base ad argomenti tipici del loro ceto, come il rispettivo *status* famigliare e le qualità personali delle spose e degli sposi.

Nella difesa messa a punto dai procuratori di Giovanni – il padre Jacopo *quondam* Zaccaria Gabriel e il nonno materno – tale tattica si dispiega in tutta la sua vivacità. Tre giorni dopo che Orsa aveva presentato la sua istanza, i procuratori di Giovanni reagirono con un feroce contrattacco, che, conformemente alla normale procedura processuale, si configurò come una serie di *positiones* sottoposte al tribunale[9]. La loro argomentazione metteva in questione la validità canonica del matrimonio; ma l'obiettivo dei loro attacchi più violenti era il carattere di Orsa e lo *status* della sua famiglia. In apertura della loro difesa, essi sostennero che il matrimonio non esisteva perché non si trovava nessun contratto. Inoltre affermarono che la rivendicazione era sospetta perché la donna aveva aspettato due anni e mezzo (un'esagerazione), dopo il preteso matrimonio, prima di presentare la sua querela al tribunale patriarcale. Dichiararono poi –

Processo), c. 2r. Su questa causa si veda anche S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 53-56. Orsa è identificata nel documento come «dominam Ursiam, filiam quondam domini Antonii Dolfino ex nobilibus Venetiarum» (ASPV, *CM*, Processo, c. 4r).

[9] ASPV, *CM*, Processo, c. 3r. Normalmente, la parte attrice iniziava il processo con la presentazione della querela, alla quale l'altra parte dava una risposta iniziale. Poi il querelante presentava un dettagliato e enumerato elenco di *positiones*, alle quali il convenuto rispondeva punto per punto. Fu nel corso di questo interrogatorio che Jacopo Gabriel lanciò il suo attacco contro la famiglia e il carattere di Orsa Dolfin.

argomento ancora più rilevante – che «nessuna persona sensata avrebbe prestato fede a un matrimonio del genere, che sarebbe stato squilibrato sotto ogni rispetto»[10]. Seguiva un elenco delle ragioni per le quali un'unione tra Orsa e Giovanni avrebbe violato le convenzioni del matrimonio patrizio.

Non fu un caso che Jacopo Gabriel fosse affiancato dal suocero nel sostenere la causa del figlio: il suocero era infatti Pasquale Malipiero, che ricopriva la prestigiosa carica di procuratore di San Marco e che sarebbe stato eletto doge prima ancora che il vicario generale emettesse la sentenza sull'istanza di Orsa Dolfin[11]. La presenza del Malipiero in tribunale accentuava quella linea di demarcazione che egli e Jacopo Gabriel cercavano di tracciare tra la famiglia di Giovanni e quella di Orsa – cioè tra due categorie di nobili veneziani che avevano poco in comune. I due misero in risalto il fatto che non solo Jacopo aveva sposato la figlia di un uomo destinato a diventare doge di lì a poco, ma un suo zio aveva sposato la figlia del doge Antonio Venier, uno dei suoi fratelli aveva sposato la nipote dello stesso e un altro fratello aveva sposato una donna di quella casa Mocenigo, che nel Quattrocento aveva dato a Venezia ben tre dogi. Tali prestigiosi matrimoni comportavano doti opulente: 2.500 ducati in due casi, 3.000 ducati nel terzo[12]. Queste doviziose doti erano in armonia con la grande ricchezza della casata di Giovanni Gabriel, che Jacopo Gabriel e Pasquale Malipiero descrissero minuziosamente. Il padre e lo zio di Jacopo avevano ereditato un patrimonio di 50.000 ducati, i redditi immobiliari e da investi-

[10] ASPV, *CM*, Processo, c. 3r.

[11] Il Malipiero dichiarò di partecipare nella difesa di Giovanni «cum sit nepos meus ex filia» (ASPV, *CM*, Processo, c. 5r). Fu eletto doge nell'ottobre 1457, cinque mesi dopo l'inizio della causa. Il vicario generale pronunciò il suo verdetto nel settembre 1458.

[12] «Item quod ex dicto domino Zacaria remansimus tres filii, videlicet dominus Marcus qui habuit filiam domini Nicolai Venerio, filii dicti serenissimi ducis, cum ducatis tribus milibus et dominus Ieronimus qui habuit filiam domini Lazari Mozenigo cum ducatis duobus milibus quingentis et ego Iacobus qui habeo filiam magnifici domini Pasqualis [Malipiero], predicti procuratoris Sancti Marci, cum ducatis duobus milibus quingentis» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6r).

menti creditizi di Jacopo e dei suoi fratelli ammontavano a 4.200 ducati l'anno, fornendoli così di un largo capitale «pro faciendo mercantias»[13]. Per concludere, dichiararono orgogliosamente che nessun Gabriel, maschio o femmina, aveva mai disonorato la famiglia con un atto immorale[14].

A questo punto, passarono a contrapporre al loro *status* elitario e al loro comportamento onorevole lo *status* e il comportamento di Orsa e della sua casata. Il padre della ragazza, Antonio Dolfin, e suo fratello erano sempre vissuti «in paupertate», avevano ricoperto cariche governative di poco conto, erano addirittura risultati troppo indigenti per pagare le loro «factiones»[15]. Il nonno, Luca Dolfin, era stato un «vir pauperimus»; il padre stesso era stato così disagiato da riuscire a qualificarsi per un ufficio al quale era stato eletto solo grazie a 80 ducati che aveva ricevuto «amore Dei» dai procuratori di San Marco. Come se questo non bastasse, era eccessivamente dedito al giuoco, in pieno contrasto con gli industriosi fratelli Gabriel e con le loro «mercantiae». La cronistoria matrimoniale dei Dolfin era in conformità con il basso profilo economico e politico della famiglia. La madre di Orsa proveniva da un ramo di ca' Paruta ed era – notava sprezzantemente Jacopo Gabriel – «non nobilem, sed plebeiam»[16]; il fratello di suo padre era sceso ancora più in

[13] «Item quod dictus dominus Zacharias, pater, reliquit nobis tribus filiis, de introitu de affictibus domorum, annuatim ducatos VI^{c} et <de> affictibus fonticorum, ultra domum ad habitandum valoris ducatorum trium milium trecentorum et ducatos ccc annuatim et [*sic*] camera imprestitorum et etiam pecunias in bona quantitate pro faciendo mercantias» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6r).

[14] «Item quod fuit et est absque eo quod aliquis deffectus aut verecundia evenerit in personam alicuius de familia nostra in masculis vel feminis» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6r).

[15] «... ambo fratres semper vixerunt in paupertate et cum minimis officiis, siquidem habuerunt et qui pro nichilo sustinentes factiones» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6r).

[16] «Item quod quondam ser Lucas Delphino fuit vir pauperimus et similiter dominus Antonius, eius filius, qui non potuit ire ad officium Dagni nisi, amore Dei, habuerit ducatis 80 a dominis procuratoribus et habuit in uxorem unam de domo Paruta, non nobilem, sed plebeiam et libenter ludebat et

basso, sposando la figlia di un popolano, un saponaio[17]. Che il padre di Orsa avesse ricevuto dalla sua sposa plebea una dote di 2.000 ducati e lo zio una somma probabilmente equivalente dalla figlia del saponaio furono circostanze che i due procuratori della parte Gabriel omisero di menzionare: omissione non molto sorprendente, dal momento che queste due doti superavano quelle portate al doge Malipiero, a suo figlio e a suo fratello dalle rispettive spose[18]. Jacopo Gabriel si premurò invece di sottolineare che la dote che Orsa offriva a suo figlio, di soli 350 ducati, era ben misera: una dote «niente affatto adeguata a un nobile di buona condizione quale è mio figlio, e che sarebbe inadeguata perfino fra artigiani»[19]. L'obiettivo di Gabriel e di Malipiero era di allargare la frattura che divideva le famiglie di Giovanni e di Orsa. Con il loro elenco di contrapposizioni, essi delineavano il quadro di due categorie radicalmente divergenti: Giovanni Gabriel e la sua famiglia appartenevano alla nobiltà genuina, mentre Orsa discendeva da una linea di ca' Dolfin che sembrava essersi a poco a poco estromessa dalla classe dirigente in tutti i sensi – economico, politico, sociale.

ultra debitum» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6v). *Dagnum* è il nome latino di Va i Dêjës, vicino Scutari, in Albania: cfr. J.G.Th. GRÄSSE, *Orbis latinus: Lexikon lateinischer Namen des Mittelalters und der Neuzeit*, nuova ed. a cura di H. PLECHL - S.Ch. PLECHL, I, Braunschweig 1972, p. 623.

[17] «Item quod dominus Nicolaus habuit in uxorem filiam ser Nicolai de Monte, popularis et saponerii» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6v).

[18] Per essere precisi, la dote della zia di Orsa fu di 1.300 ducati; probabilmente, però, quella cifra rappresentava i soliti due terzi del totale assegnato al marito, che comprendeva anche il corredo. Le cifre indicate per la dote della madre di Orsa e per quelle ricevute dai fratelli Gabriel comprendevano sia la dote che il corredo. Le somme complessive portate dalle mogli del doge Malipiero e di suo figlio furono di 1.600 ducati; quella del fratello del doge fu di 1.400 ducati: cfr. Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Giudici del Proprio, Testimoni*, reg. 4, c. 30 r-v e *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 4, cc. 10v, 34r e 57r. Sui componenti della dote si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 76-94.

[19] «Item quod fuit et est absque eo quod dos quam dicit domina Ursia [*sic*] promisisse ipsi Iohanni, filio meo, de ducatis 350, sit conveniens viri nobili bone conditionis qualis est filius meus, ymo talis dos non esset ferre conveniens inter cerdones» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6v).

Questo vivace rapporto sulla disparità fra le due famiglie avrebbe dovuto persuadere il vicario – tale era l'intenzione e l'aspettativa dei due patrocinatori – che il vincolo matrimoniale rivendicato da Orsa nei confronti di Giovanni Gabriel non era plausibile: le divergenze che esistevano fra le differenti categorie di nobili a livello di prassi sociale secolare avrebbero dovuto sonare convincenti – presumevano Gabriel e Malipiero – anche nel palazzo patriarcale. Ma i due non si fermarono qui. Cercarono di scardinare la plausibilità del matrimonio controverso, richiamando l'attenzione sull'incompatibilità delle caratteristiche personali dei contraenti. Dichiararono che al tempo del preteso matrimonio Giovanni aveva solo venti anni, mentre Orsa era «etatis annorum 33 vel circa»[20]. Se questo fosse stato vero, la disparità di età avrebbe reso l'uno e l'altra ben poco convincenti come partner di un'unione patrizia, e l'unione stessa clamorosamente anomala. Nel Quattrocento l'età matrimoniale preferita per le fanciulle del patriziato si aggirava sui quindici-sedici anni[21]: asserendo che Orsa aveva il doppio di quell'età, Jacopo Gabriel e Pasquale Malipiero la qualificavano come totalmente inadatta ad assumere il ruolo di moglie di un patrizio. Tale inadeguatezza era aggravata dal fatto che al ventenne Giovanni mancava l'esperienza formativa che i giovani nobili normalmente facevano prima del matrimonio, al quale gli uomini generalmente arrivavano, a metà Quattrocento, verso i trenta anni. Senza l'apprendistato formativo che i patrizi generalmente affrontavano fra i venti e i trenta anni, Giovanni non avrebbe avuto l'autorità che competeva al capo di una famiglia patriarcale[22]. Anzi, la sua «puerilitas» lo esponeva – argomentavano Gabriel e Malipiero – ad essere manipolato dall'esperta e subdola Orsa, come testimoniava l'esigua dote che egli – a quanto la controparte asseriva – era disposto ad

[20] ASPV, *CM*, Processo, c. 6r. Giovanni fu formalmente presentato quale nobile all'età di diciotto anni dal padre nel 1453, due anni prima del presunto matrimonio (ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 163, c. 264v).

[21] Più in generale, sulle spose-bambine in ambito veneziano si veda anche il contributo di C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume.

[22] Sulle età degli sposi si veda S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 186-195.

accettare[23]. L'unione di una donna di trent'anni e più con un uomo di vent'anni era inquietante perché scardinava il principio profondamente radicato della supremazia maritale, il quale – come aveva scritto negli anni 1415-1416 Francesco Barbaro nel suo trattato *De re uxoria* – costituiva la pietra angolare dell'intera struttura della vita nobiliare sia pubblica che privata[24].

L'età presuntiva di Orsa Dolfin suggerì a Gabriel e a Malipiero un'accusa ancora più grave. Fra tutte le ragioni che rendevano sospetto il presunto matrimonio – tale la loro argomentazione –, la più importante era che Orsa «non era una donna di buona vita e di onesta reputazione»[25]. Giovanni poteva sì averle fatto visita a casa, ma se lo aveva fatto non era stato con l'intento di sposarla bensì di avere rapporti sessuali con lei, «come fanno i giovani, dal momento che essa è una donna disonesta»[26]. Arrivarono al punto di accusarla di avere una consolidata reputazione di impudicizia[27]. Per dimostrare la loro tesi inclusero nel loro apparato di prove la testimonianza di Lodovico Contarini, camarlingo veneziano a Crema, che riferì come lui e Orsa avessero avuto colloqui d'amore attraverso le finestre delle loro case confinanti, pur senza intrecciare, a quanto sembra, rapporti sessuali. Il testimone aggiunse che un altro innamorato di Orsa,

23 «Item ex quantitate dotis, ex qua constaret de puerilitate istius iuvenis, ut sic voluerint eum decipere» (ASPV, *CM*, Processo, c. 3r).

24 F. BARBARO, *De re uxoria liber in partes duas*, a cura di A. GNESOTTO, Padova 1915. Sul Barbaro si vedano M.L. KING, *Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance*, cit., pp. 92-98, e della stessa autrice, *Caldiera and the Barbaros on Marriage and the Family: Humanist Reflections of Venetian Realities*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», 6, 1976, pp. 19-50.

25 «... et maxime cum ipsa domina Ursa sit non bone nec honeste vite et fame» (ASPV, *CM*, Processo, c. 3r).

26 «... si forte frequentasset ipsam domum, illud fecisset non causa contrahendi, sed causa habendi eam carnaliter, ut faciunt iuvenes, cum ipsa sit inhoneste vite» (ASPV, *CM*, Processo, c. 5r).

27 «Item quod fuit et est absque eo quod ipsa domina Ursia fuerit aut sit pudica tam antequam iret ad Dagnum quam post et hec fuit et est comunis opinio, publica vox et fama apud cognoscentes eam et habentes de ipsa noticiam» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6v).

Bartolomeo de' Rossi, era stato ferito da un parente della giovane donna, probabilmente perché minacciava di disonorare lei e la sua famiglia. Contarini stesso aveva messo fine alla sua relazione con Orsa proprio per paura delle reazioni dei parenti di lei[28].

La plausibilità di Orsa Dolfin come moglie di Giovanni Gabriel veniva esposta in tal modo a un violento duplice attacco: contro la sua famiglia da un lato, contro la sua persona dall'altro. Il fascicolo processuale non contiene testimonianze in suo favore, né intese a confutare le denigrazioni di Gabriel e Malipiero, né intese a corroborare la sua propria asserzione di aver contratto un matrimonio legittimo. Indagini future potrebbero riportare in luce testimonianze del genere; ma allo stato attuale della ricerca la maggior parte della documentazione prodotta da questa causa sembra deporre contro Orsa. È importante rilevare la strategia messa in atto da Gabriel e Malipiero nel sostenere la loro tesi. Non si trattava di negare semplicemente la versione dei Dolfin, secondo la quale era stato contratto un matrimonio. Per quanto considerassero il fatto difficile da credere, essi ammettevano che Giovanni, giovane ed emotivo com'era, potesse essere stato «sedotto e adescato» a compiere la cerimonia[29]. Quello che invece mettevano in risalto erano le circostanze in cui aveva avuto luogo il presunto scambio del consenso. «Anche se il matrimonio dovesse essere provato», sostenevano, «tutte le circostanze lo avrebbero reso sospetto»[30]. Dal momento che la capacità del giovane di consentire liberamente alle nozze era compromessa dalla frode e dall'inganno, risultava compromessa anche la validità del matrimonio[31]. Ma le circostanze assumevano significato solo nel contesto della cultura patrizia del matrimonio, secondo la quale Orsa non poteva essere la sposa di Giovanni,

[28] ASPV, *CM*, Processo, c. 34r.

[29] «... si Ioannes illud matrimonium fecisset, fuisset seductus et circumventus, non autem asseveravimus id quod ignorabamus, imo quod firmiter nullo modo credimus» (ASPV, *CM*, Processo, c. 5r).

[30] «... ex quibus, etiam si probatum esset, adhuc redderetur suspectissimum» (ASPV, *CM*, Processo, c. 3r).

[31] Sulle condizioni che potevano invalidare il consenso si veda J. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., p. 288.

perché un matrimonio fra i due avrebbe violato i principi di quella cultura. In base a quei principi, Giovanni era troppo giovane per stipulare un matrimonio responsabile, Orsa era troppo vecchia e sessualmente screditata per diventare la sposa di un nobile, la disparità economica e sociale tra le due famiglie era troppo grande per rendere plausibile il matrimonio. Per servirci dei termini con i quali Gabriel e Malipiero ricapitolarono la situazione, «non c'è ragione di pensare che questo preteso matrimonio fra Giovanni e Orsa sia equilibrato quanto ad età, stirpe, nobiltà, ricchezza, qualità delle alleanze, esperienza e altre simili caratteristiche; al contrario esso è di grande incongruenza e disparità, come giudicherebbe ognuno che fosse al corrente delle rispettive condizioni»[32].

Fu una strategia astuta. In assenza di un'effettiva confutazione delle denigrazioni di Gabriel e Malipiero contro Orsa e la sua famiglia, oppure di prove cogenti della stipulazione di un vincolo legittimo, il vicario non aveva altra base di giudizio che la verosimiglianza di un matrimonio di quel genere. Conseguentemente il 4 settembre 1458 egli emise una sentenza contraria alla petizione di Orsa[33]. È difficile dire se questa decisione fu influenzata dal resoconto delle virtù dei Gabriel e delle manchevolezze dei Dolfin o se fu semplicemente l'effetto dell'incapacità dei Dolfin di corroborare la loro tesi con prove convincenti. In ogni caso il procedimento mentale del giudice è meno importante dei due principali ammaestramenti che si possono ricavare da questo caso. Il primo ammaestramento è l'efficace delineazione da parte di Jacopo Gabriel e di Pasquale Malipiero di un preciso modello di matrimonio patrizio, che metteva l'accento sulla fisionomia delle famiglie contraenti e attribuiva un'importanza cruciale al carattere dei due sposi. Secondo questo

[32] «Item quod fuit et est absque <eo> quod dictum assertum matrimonium foret equale etate, genere, nobilitate, divitiis, potentia amicorum et similibus, inter dictum Iohannes [*sic*] et dictam Ursiam, ymo omnimoda disparitas et longa inequalitas et ita quilibet sciens utrasque condiciones comuniter iudicaret» (ASPV, *CM*, Processo, c. 6v).

[33] «... dicimus, pronunciamus, deffinimus, sentenciamus et absolvimus dominum Iohannem Gabriel ab impetitione dicte Ursie» (ASPV, *CM*, Processo, c. 33v).

modello, le famiglie nobili degne di questo nome erano ricche, industriose, impegnate in incarichi di governo e collegate fra loro in un'ampia rete di prestigiose alleanze matrimoniali; gli sposi della nobiltà erano di età matura, politicamente ed economicamente attivi e scarsamente esposti all'influsso femminile; le loro spose erano giovani, virtuose, di buona famiglia e fornite di ricche doti. Il secondo ammaestramento è che Gabriel e Malipiero consideravano il tribunale patriarcale come un foro appropriato alla presentazione di questo modello. Essi presentarono la loro tesi con la speranza, se non addirittura con l'aspettativa, che il tribunale ecclesiastico avrebbe tenuto conto di quelli che erano, in definitiva, i valori secolari del patriziato. I fatti dimostrano che la loro speranza era ben fondata. Ed essi non furono i soli patrizi che trovarono nel tribunale matrimoniale del patriarca una cornice adatta all'enunciazione del complesso dei valori patrizi incardinati nel matrimonio. Un'altra causa dello stesso periodo ci fornisce un esempio ancora più incisivo di nobili che proclamano l'ideologia patrizia in un processo matrimoniale dibattuto di fronte al giudice ecclesiastico.

2. *Girolamo da Mula e Marietta Soranzo*

Due anni dopo la sentenza che aveva respinto le rivendicazioni matrimoniali di Orsa Dolfin, il tribunale patriarcale affrontò una causa che presenta molteplici analogie con quella di Orsa, la causa di Marietta del *quondam* Jacopo Soranzo. Il 12 novembre 1460 il fratello di Marietta, Giovanni, e lo zio, Antonio del *quondam* Troilo Soranzo, presentarono istanza al vicario generale, chiedendogli di riconoscere la validità del matrimonio di Marietta con Girolamo di Francesco da Mula e di ordinare a Girolamo di iniziare la convivenza coniugale con lei[34]. A differenza del processo Gabriel-Dolfin, che durò sedici mesi, il conflitto fra Marietta Soranzo e Girolamo da Mula si risolse in tre mesi: il vicario generale emise il suo responso il 13 febbraio

[34] ASPV, *Filciae Causarum*, b. 1, 1446-1499, fasc. Soranzo *vs* da Mula (d'ora in poi *FC*, Processo), 12 novembre 1460. Molti fogli sono privi di numeri; cito per data.

1461. Purtuttavia in questo breve periodo le due parti elaborarono argomenti la cui rilevanza va al di là delle rivendicazioni sociali avanzate da Jacopo Gabriel e da Pasquale Malipiero. Nel processo da Mula-Soranzo le norme canoniche furono relazionate agli ideali di governo e all'ideologia della classe dirigente, che proprio in quegli anni si stavano amalgamando per dar forma al mito di Venezia, ormai nel suo pieno rigoglio. Perciò questo processo dimostra ancora più chiaramente di quello tra Giovanni Gabriel e Orsa Dolfin la compenetrazione di valori patrizi e di norme ecclesiastiche nel tribunale matrimoniale del patriarcato.

Nella loro dichiarazione iniziale al vicario generale, i Soranzo sottolinearono con forza la validità del matrimonio controverso dal punto di vista dei regolamenti ecclesiastici. Era una strategia avveduta, dal momento che in ultima istanza la controversia sarebbe stata risolta in base alle norme della Chiesa. «Con mutuo consenso e parole legittime», dichiararono, Girolamo e Marietta avevano contratto «un vero e indubitato matrimonio secondo il rito e la procedura [*modum*] della religione cristiana e della Santa Chiesa Romana»[35]. Nelle successive ricostruzioni essi avrebbero rafforzato, fornendo un resoconto particolareggiato della cerimonia, la rivendicazione della piena conformità del matrimonio alle norme del diritto canonico. Ma in quella dichiarazione iniziale essi avevano anche inteso mettere in risalto il contrasto morale che si coglieva nel comportamento dei due sposi. «Nonostante questo matrimonio celebrato solennemente e canonicamente», affermavano, Girolamo «persevera – ingiustamente, indebitamente e contro la volontà di Marietta, che desidera essere unita al marito secondo il comandamento divino – nel rifiutare di 'tradurre' [*traducere*] Marietta, sua legittima moglie, portandola ad abitare con lui, e di solennizzare il matrimonio; [questo rifiuto è] una violazione dei sacri canoni e [torna a] non piccolo pregiudizio della sua ani-

[35] «... mutuo consensu ac legitimis verbis quibus, ut dictum est, factus et celebratus fuit et est inter eos contractus veri et indubitati matrimonii secundum ritum et modum Christiane religionis ac sancte Romane Ecclesie» (ASPV, *FC*, Processo, 12 novembre 1460).

ma»[36]. Nella versione dei Soranzo il matrimonio contestato era dunque in sintonia con l'insegnamento della Chiesa, Marietta aveva l'atteggiamento confacente a una sposa cattolica e Girolamo stava colpevolmente trascurando di assolvere i suoi doveri coniugali. Erano dichiarazioni tagliate su misura per trovare accoglienza favorevole nel tribunale ecclesiastico.

L'identità dei procuratori di Marietta è importante. Uno degli aspetti rilevanti della posizione dei Soranzo è la rete di parenti e amici mobilitati a sostegno di Marietta. I processi matrimoniali affrontati con successo da donne del patriziato erano caratterizzati dal sostegno che gli uomini della famiglia, e spesso anche parenti più lontani e amici, erano disposti a prestare alle attrici; nella causa di Orsa Dolfin questo largo appoggio era mancato. Una vantaggiosa collocazione matrimoniale delle donne del casato era d'importanza cruciale per gli uomini e il loro intervento nei conflitti matrimoniali delle proprie consanguinee, a tutela dei larghi interessi famigliari che il matrimonio delle donne coinvolgeva, costituiva un'importante risorsa per le donne che ricorrevano al tribunale patriarcale[37]. Vedremo più avanti che

[36] «Item dicunt quod predictus dominus Hieronimus, non obstante dicto matrimonio solemniter ac canonice, ut predictum est, celebrato, hactenus recusavit et nunc perseveranter recusat – licet iniuste et indebite, contra voluntatem ipsius domine Mariette, cupientis viro suo, secundum divinum preceptum, adherere – traducere eamdem dominam Mariettam, suam legitimam uxorem, ad secum cohabitandum ac matrimonium secum solemnizandum, contra canonica instituta et in non parvum anime sue preiudicium» (ASPV, *FC*, Processo, 12 novembre 1460).

[37] Per altri esempi si veda S. CHOJNACKI, *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in S. SEIDEL-MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 349-384. Anche sull'importanza dei matrimoni delle donne del patriziato per le loro famiglie si veda B. BETTO, *Linee di politica matrimoniale*, cit., p. 54. Per Bologna si veda L. FERRANTE, *Marriage and Women's Subjectivity in a Patrilineal System: The Case of Early Modern Bologna*, in M.J. MAYNES - A. WALTNER - B. SOLAND - U. STRASSER (edd), *Gender, Kinship, Power*, New York - London 1996, pp. 115-130. Per Firenze si veda C. KLAPISCH-ZUBER, *The «Cruel Mother»: Maternity, Widowhood, and Dowry in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family, and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago 1985, pp. 117-131; J. KIRSHNER, *Pursuing*

il reticolato attivato a sostegno di Marietta Soranzo andava ben al di là dello zio e del fratello, perché includeva tanto i parenti acquisiti quanto gli ampi reticolati sociali di questi ultimi. Dall'altra parte il gruppo che si mobilitò a sostegno di Girolamo da Mula fu estremamente ristretto. Inizialmente egli fu rappresentato da Piero Orio, un parente di sua madre, ma solo per un breve periodo; successivamente la causa fu affidata a un avvocato di professione, per essere poi sostenuta dal padre di Girolamo, Francesco da Mula[38]. Il contrasto fra il debole supporto prestato a Girolamo e il largo e attivo impegno di parenti e amici a favore di Marietta è connesso alla diversa politica matrimoniale delle due famiglie. Questa differenza avrebbe influenzato in modo significativo l'esito del processo.

Il 26 novembre 1460 l'avvocato di Girolamo, Antonio da Sicilia, replicava per la parte dei da Mula. Nella sua dichiarazione iniziale egli ricorse, come i Soranzo, a un principio del diritto canonico. Negò recisamente che Girolamo e Marietta fossero sposati, a causa delle circostanze nelle quali il presunto matrimonio aveva avuto luogo. Se fra i due esisteva un contratto, quel contratto era invalido, perché era stato stipulato in base a «persuasioni, promesse e asserzioni false *partis adverse*». Questi raggiri infirmavano il libero consenso di Girolamo. Ma l'avvocato sollevò un'obiezione ancora più grave contro la validità canonica del matrimonio, asserendo che il consenso di Girolamo era stato

Honor while Avoiding Sin: The Monte delle Doti of Florence (Quaderni di «Studi Senesi», 41), Milano 1978; A. MOLHO, *Deception and Marriage Strategy in Renaissance Florence: The Case of Women's Ages*, in «Renaissance Quarterly», 41, 1988, pp. 193-217; H. GREGORY, *Daughters, Dowries, and the Family in Fifteenth Century Florence*, in «Rinascimento», serie II, 27, 1987, pp. 215-37.

[38] Piero Orio si presentò «tamquam affinis et coniuncta persona» di Girolamo due giorni dopo l'inizio dell'azione dei Soranzo, promettendo di procurare la presenza di Girolamo stesso entro otto giorni (ASPV, *Liber actorum 1460*, 14 novembre 1460). Nel 1459 Piero Orio era stato fideiussore dell'iscrizione di Girolamo da Mula alla Barbarella, l'istituzione che rappresentava l'entrata ufficiale di nobili diciottenni nella vita politica del patriziato; la madre di Girolamo è identificata nel documento della registrazione come Maria Orio (ASV, *Avogaria di Comun*, *Balla d'Oro*, reg. 163, c. 342r, 1 dicembre 1459). Per la Barbarella si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 206-226.

ottenuto a forza. Girolamo aveva contratto il matrimonio sotto l'effetto di «un *legitimus timor*, che avrebbe potuto impressionare non solo un giovane di diciotto anni, ma anche un uomo maturo e costante [*virum maiorem et constantem*]»[39]. In tal modo Antonio da Sicilia invocava la classica formula relativa al *iustus metus* e al *constans vir*, che era stata originariamente enunciata da Alessandro III come fattore che comprometteva il libero consenso[40]. Per di più Antonio da Sicilia introduceva l'argomento della giovinezza di Girolamo da Mula, proprio come Jacopo Gabriel aveva fatto riguardo al figlio Giovanni, suggerendo che il fondato timore che un uomo maturo avrebbe potuto provare sarebbe stato ancora maggiore in un diciottenne. L'argomento principale della parte da Mula era dunque che non ci poteva essere stato matrimonio perché non vi era stato libero consenso.

Ma che cosa aveva provocato il timore di Girolamo? Qui Antonio da Sicilia abbandonava il piano del diritto canonico e si addentrava in un territorio che avrebbe introdotto nel processo i principi fondamentali dell'ideologia politica di Venezia. Il timore di Girolamo, disse, era stato provocato «soprattutto dal luogo dove il presunto matrimonio era stato stipulato e dalle persone che vi avevano presenziato, persone che avevano verosimilmente ispirato a Girolamo timore per la sua incolumità

[39] «... ponit dictus procurator quod, si de aliquo contractu matrimonii constiterit per ipsum dominum Geronimum contractum cum dicta domina Marietta, quod ad hoc inductus fuit falsis persuasionibus et promissionibus ac assercionibus partis adverse necnon interveniente legitimo metu qui cadere potuit nedum in iuvenem etatis annorum decem et octo vel circa quinymo in virum maiorem et constantem» (ASPV, *FC*, Processo, 26 novembre 1460). Antonio da Sicilia, l'avvocato di Girolamo, aveva presentato al vicario generale il suo *instrumentum procure* il 21 novembre (ASPV, *Liber actorum 1460*, 21 novembre 1460).

[40] J.A. Brundage, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., pp. 345 e 454; J.T. Noonan Jr., *Power to Choose*, in «Viator», 4, 1973, pp. 419-434, in particolare pp. 432-433. Per quanto riguarda le espressioni *constans vir* e *iustus metus* in processi matrimoniali inglesi durante la stessa epoca, si veda R.H. Helmholz, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, pp. 90-94, in particolare p. 93, nn. 70 e 74. Inoltre, cfr. il contributo di G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

personale», se egli non avesse accondisceso alle proposte dei Soranzo[41]. Antonio e Giovanni Soranzo replicarono prontamente, richiamandosi a una cultura matrimoniale che fondeva elementi religiosi e secolari. Soprattutto ribadirono con insistenza la validità canonica e morale del matrimonio contestato. Sostenere che non c'era stato matrimonio, come faceva Antonio da Sicilia, significava «negare il Vangelo», perché – come essi si proponevano di dimostrare – «esso era stato celebrato con tutta la solennità richiesta dalla legge [e] con ogni religione, decenza, modestia e libertà». Anche l'affermazione che Girolamo era stato indotto al matrimonio da dichiarazioni false era contro la verità, dal momento che il matrimonio era stato celebrato «con tutta la religione e con tutta la santità e modestia che richiede la forma del sacramento». Le accuse dei da Mula non avrebbero mai avuto la forza «di impedire o sciogliere questo matrimonio, che è cosa spirituale e santissima, istituita da Dio onnipotente»[42]. Questo linguaggio era inteso a persuadere il vicario che Marietta e i Soranzo si trovavano sul terreno dell'ortodossia. Ma restava da confutare la seria obiezione che il matrimonio non poteva essere valido perché il consenso di Girolamo era stato coatto. Occorreva scardinare la plausibilità della tesi della coercizione. Perciò la loro argomentazione si spostò dal piano dei valori religiosi a quello dei valori sociali e politici del patriziato.

All'accusa di Antonio da Sicilia che Girolamo era stato adescato e indotto al matrimonio da «dichiarazioni false e fallaci promesse» replicarono che, se la famiglia di Marietta poteva aver giocato d'astuzia, non aveva però messo in atto un'astuzia (*dolus*) nociva, ma invece un'astuzia buona (*bonus dolus*): «perché *dolus* è un

[41] «... attento maxime loco ubi asseritur dictum matrimonium contractum fuisse et nonnullis personis intervenientibus in dicto loco, de quibus et propter quas idem dominus Geronimus verisimiliter timere potuit de salute persone sue» (ASPV, *FC*, Processo, 26 novembre 1460).

[42] «... cum omni solemnitate in eo a iure requisita, cum omni religione, honestate, modestia atque libertate fuit celebratum»; «... cum omni religione, cum omni sanctitate ac modestia prout tale sacramentum ad sui formam requirat»; «... numquid propter hoc impediretur aut solveretur hoc matrimonium que est res spiritualis et sanctissima et ab ipso summo Deo instituta» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

termine neutro [*verbum medium*] adatto [a significare] bene e male». In questo caso si trattava di un'astuzia buona perché «aveva addotto qualcuno a migliorare la sua condizione»[43]. La «conditio» alla quale i due Soranzo facevano riferimento implicava i più alti valori del patriziato veneziano. «Se *dominus* Girolamo, che è un nobilissimo cittadino di questa città, dedito alla vita civile [*vitam civilem*] e a promuovere la repubblica e la sua casa [*domum*], è stato in qualche modo indotto a contrarre questo matrimonio, lo ha contratto con una donna nobilissima, nata da ottimi genitori, casa, famiglia, parentado e [provvista di] beni materiali [*rebus*]». A questo impressionante *pedigree* aggiunsero un profilo di Marietta che ne enfatizzava i tratti religiosamente impeccabili e consoni al matrimonio: caratterizzarono Marietta come una donna dotata «di castità, integrità di vita, ottimi costumi, profonda religiosità». Essa era dunque riccamente fornita delle doti proprie di una moglie, «sicché da una tale unione sarebbero derivati i tre beni del matrimonio: la fedeltà, i figli e il vincolo sacramentale»[44].

La strategia di Antonio e Giovanni Soranzo mirava a istillare nel vicario l'idea che Marietta era la moglie appropriata per un marito nobile. La plausibilità del matrimonio del quale essi cercavano di dimostrare la validità si basava sul consenso riguardo alle figure ideali del patriziato sia in versione femminile che in versione maschile. Ricordavano accortamente al tribunale quel consenso, evocando il modello di vita matrimoniale delineato da Francesco Barbaro nel trattato *De re uxoria* e succes-

[43] «... talis dolus non potest dici malus dolus – est enim dolus verbum medium ad bonum et malum aptum – imo potius bonus dolus propter quem quis est adductus ad faciendum condicionem suam meliorem» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

[44] «Nam, si dominus Hieronymus qui est civis nobilissimus huius civitatis, intentus ad vitam civilem, ad propagandam suam rem publicam ac domum, quomodocumque sit adductus ad hoc matrimonium contrahendum, contraxit cum muliere nobilissima, ex optimis parentibus nata, domo, familia, cognatione, rebus, in primis autem pudicitia, vite integritate, optimis moribus, religione summa, ditissima cum eiusmodi res faciunt mulierem amplissima dote esse dotatam, ut ex tali coniugio tria illa matrimonii bona consequantur, fidem, videlicet, prolem et sacramentum» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

sivamente ripreso da altri scrittori. Quel modello assegnava alla figura maschile il governo della famiglia, combinato con una leale e attiva dedizione alla direzione della repubblica e, complementarmente, alla figura femminile nobiltà di nascita e responsabilità morale nella gestione della famiglia[45]. Se i da Mula volevano che Girolamo corrispondesse al modello maschile – cosa che tutte le famiglie nobili dovevano desiderare per i figli –, allora Marietta sarebbe stata la moglie ideale per lui. L'argomentazione dei Soranzo, peraltro, sarebbe risultata efficace solo se il vicario avesse ammesso la validità del sistema di valori del patriziato in una causa matrimoniale dibattuta nel tribunale ecclesiastico. La loro strategia si basava sul presupposto che l'autorità ecclesiastica e la società nobiliare condividessero una cultura del matrimonio che connetteva valori religiosi e secolari. Antonio e Giovanni Soranzo affermarono questa connessione in modo esplicito: per Girolamo sposare una nobildonna esemplare come Marietta avrebbe significato comportarsi «come fanno altri cittadini di questa gloriosa Repubblica, che vogliono vivere per Dio e per la patria»[46]. Così invece di nuocere a Girolamo, i Soranzo, dandogli in moglie Marietta, lo avevano messo in grado di adempiere il suo pio e patriottico destino di nobile veneziano[47].

Ad Antonio e Giovanni Soranzo restava tuttavia da affrontare l'accusa potenzialmente decisiva che Girolamo avesse sposato Marietta per *iustus metus*, cosicché il suo consenso sarebbe stato coatto e il matrimonio invalido. In particolare, essi dovevano smantellare l'affermazione di Antonio da Sicilia che l'ambientazione del matrimonio e le persone che vi assistevano avevano ispirato a Girolamo timori per la sua incolumità personale, se egli

[45] M.L. King, *Caldiera and the Barbaros on Marriage and the Family*, cit.; S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 244-50.

[46] «... prout ceteri cives huius clarissime rei publice, qui Deo et patrie vivere volunt, faciunt, quid est quod ei possit imputari quod fuerit falsis persuasionibus ad hoc adductus» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

[47] «... rem enim sanctissimam fecit, qualitercumque ad illam faciendam fuerit adductus et ab ipso Deo et ab universa sua re publica approbata, quamvis, ut dictum est, omnia talia penitus cessaverint» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

non avesse portato a termine la cerimonia. Scelsero la tattica di collegare la validità canonica del matrimonio all'ideologia politica veneziana. Nessuno a Venezia avrebbe creduto – affermarono – che una tale paura potesse insorgere «nella più libera delle città»[48]. Ed era sorprendente che l'avvocato di Girolamo pretendesse che il giovane aveva avuto ragione di temere a causa dell'ambiente e degli invitati: «Come se questo matrimonio non fosse stato celebrato in un luogo onestissimo e sicurissimo, e dove ogni sospetto di violenza o di qualsivoglia altra iniquità sarebbe stato del tutto infondato, e cioè nella città di Venezia, in casa della *domina* madre di Marietta. Come se non vi avessero presenziato diversi patrizi veneti, la cui vita, costumi e integrità erano altamente apprezzati dall'intera popolazione della Repubblica veneta. Come se il matrimonio avesse avuto luogo nella roccaforte di un qualche tiranno crudelissimo, in presenza di sgherri e di sicari armati di ferro, minacciosamente incombenti su Girolamo, qualora egli non avesse espresso il suo consenso. In nome di Dio, che tali sospetti restino lontani da questo letto coniugale, che non tocchino uomini nobilissimi e cittadini autorevolissimi, quali sono quelli che hanno stipulato questa alleanza, e le loro famiglie e parentele», persone che neanche mentalmente avrebbero potuto concepire tali atti[49].

Questa importante perorazione rivela che l'ideologia politica di Venezia si stava fissando a livello verbale e che era entrata nel

[48] ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460.

[49] «... et mirandum est quod dicat dominus excipiens quod metus assertus sit causatus ratione loci et ratione personarum et cetera, quasi hoc matrimonium non fuerit celebratum in loco honestissimo et tutissimo ac penitus omni suspicione alicuius violentie aut cuiuscumque alterius improbitatis carente, in civitate scilicet Venetiarum, in domo matris domine Mariette, astantibus viris pluribus, patriciis Venetis, quorum vita, mores, integritas ab universa re publica Veneta iam pridem omni ex parte sit approbata, sed potius quasi in arce alicuius crudelissimi tyranni aut astantibus satellitis et sicariis hominibus, armatis ferro et ense iam iam in caput domini Hieronymi imminentibus, nisi statim pro voto mandantis ipse annuisset: absint pro Deo ab hoc coniugali thoro, cessent tales suspitiones a viris nobilissimis ac gravissimis civibus quales sunt ii qui hoc foedus inierunt et eorum familie et cognationes, a quibus talia non possent cogitari nedum, quod modo aliquo fieri presumerentur» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460). Il latino di alcuni brani di questo testo mi resta oscuro.

vocabolario dei nobili impegnati a perseguire i propri interessi privati, ispirando loro la convinzione che proprio quella ideologia sarebbe risultata convincente nel tribunale ecclesiastico. Il contrasto fra la struttura costituzionale repubblicana di Venezia e quella delle signorie della Terraferma aveva già colpito gli osservatori del secolo XIII; ma solo negli anni in cui si dibatteva la causa Soranzo-da Mula essa venne ad essere enunciata in termini di libertà personale e di leale disciplina del patriziato[50]. La caratterizzazione da parte dei Soranzo delle persone che avevano presenziato al matrimonio di Girolamo e Marietta – persone assennate, onorate, moralmente impeccabili – corrisponde perfettamente all'immagine della repubblica che veniva delineata in quegli anni dagli apologeti impegnati a confutare le accuse di rapacità aggressiva che la politica veneziana di terraferma aveva suscitato negli altri stati della penisola[51]. Così come avevano rovesciato l'accusa dei da Mula che Girolamo era stato adescato e indotto al matrimonio con l'inganno, tracciando un ritratto di Marietta come moglie ideale del patrizio dedito alla «vita civile» e alla «vita domestica», così ora i Soranzo rovesciavano la minacciata violenza contro Girolamo in una proclamazione della conformità della loro famiglia, del loro parentado e dei loro amici ai più alti ideali politici del patriziato.

L'abilità dei Soranzo di trasformare l'atto di accusa dei loro avversari in una dimostrazione della propria dedizione all'ideologia nobiliare è emblematicamente documentata dalla loro

[50] Sullo sviluppo nel Quattrocento del tema della libertà all'interno del discorso del mito di Venezia si vedano E. CROUZET-PAVAN, *Immagini di un mito*, in *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, IV: *Il Rinascimento: politica e cultura*, Roma 1996, pp. 579-601, in particolare pp. 594-596; della stessa autrice, *«Sopra le acque salse»: Espaces, pouvoir et société à Venise à la fin du Moyen Âge*, II, Roma 1992, pp. 977-981. Sul contrasto duecentesco tra Venezia e i signori della Terraferma si veda F. GAETA, *L'idea di Venezia*, in *Storia della cultura veneta*, III: *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, pp. 567-568; per l'articolazione quattrocentesca del ruolo essenziale del patriziato nel governo esemplare della Serenissima, *ibidem*, pp. 578-584.

[51] N. RUBINSTEIN, *Italian Reactions to Terraferma Expansion in the Fifteenth Century*, in J.R. HALE (ed), *Renaissance Venice*, cit., pp. 197-217; F. GAETA, *L'idea di Venezia*, cit., pp. 583-587.

risposta a una domanda relativa alle armi che decoravano la loro casa. In un documento presentato al tribunale il 15 dicembre 1460 Antonio da Sicilia, elencando le domande da porre ai testimoni, chiedeva che essi venissero interrogati, fra l'altro, sulla presenza di «armi d'offesa (*arma ad offendendum*)» nel palazzo Soranzo. Era un altro tentativo di sollevare dubbi sul libero consenso di Girolamo, evocando un'atmosfera minacciosa nella quale il giovane sarebbe stato spinto dalla paura ad accettare il matrimonio[52]. Ma ancora una volta i Soranzo colsero l'occasione di sottolineare il loro *status* nobiliare e la loro fedeltà ai valori della propria classe. Francesco Valier che, come vedremo più avanti, aveva avuto un ruolo importante nella cerimonia nuziale, testimoniò di non aver notato armi d'offesa, ma di aver visto degli scudi pendere dalle pareti, «del genere di quelli che altri nobili hanno l'abitudine di tenere»[53]. Analogamente Bernardo Soranzo, un altro zio di Marietta che aveva presenziato alle nozze, attestò di non aver visto armi; ma riteneva che vi fossero degli scudi nel portico, «come è costume dei nobili che assumono cariche di governo» nei dominî veneziani[54]. Questo richiamo ai doveri d'ufficio del patriziato fu sviluppato nella deposizione della madre di Marietta, Cristina Bon Soranzo, la quale spiegò che le sole armi presenti nella casa erano quelle «che suo figlio, *dominus* Giovanni, aveva portato con sé al ritorno dal suo incarico di castellano di Castelbaldo». Da allora, precisò, quelle armi erano rimaste appese come decorazione e non erano più state spostate[55].

[52] «... et si ibi erant arma ad offendendum, ut, puta, lancee et spedi 'da collo'» (ASPV, *FC*, Processo, 15 dicembre 1460).

[53] «... secundum quod solent tenere alii nobiles» (ASPV, *FC*, Processo, 22 dicembre 1460). Francesco Valier era fratello della moglie di Piero *quondam* Troilo Soranzo, un altro zio di Marietta (ASV, *Giudici del Proprio*, *Diiudicatus*, reg. 2, c. 53r).

[54] «... credit ibi fuisse targones in porticu prout est de more nobilium qui vadunt in regiminibus» (ASPV, *FC*, Processo, 2 [·] dicembre 1460).

[55] «... non erant ibi arma ad offendendum, sed solum erant lancee et panesia que filius suus, dominus Iohannes, portavit de castellanatu Castribaldi. Et dicte lancee sunt super certis perticis, quia non sunt lancere et tres sunt ab una parte et tres ab alia, videre suo. Et ibidem sunt etiam duo spedi 'da collo'. Et ista arma, postquam fuerunt missa de Castrobaldo, steterunt ibi et preerant nec fuerunt mota» (ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre 1460).

Lungi dal rappresentare una minaccia nei confronti di un giovane nobile come Girolamo – suggerivano i testimoni – questa esposizione di armi avrebbe dovuto essergli familiare come simbolo della vocazione politica che egli, Girolamo, in quanto membro della classe di governo, condivideva con gli altri nobili. Anche un altro testimone, un servitore vicentino di Girolamo, Meo Braga, dichiarò che era consuetudine dei nobili che avevano servito come rettori nei dominî veneziani decorare le loro case con questi ricordi dei loro incarichi di governo: raccontò specificamente di aver visto tali esposizioni di armi «in casa del *dominus* Giovanni Barbaro e altresì nelle case del *dominus* Bartolomeo Grimani e di altri. Le armi erano appese come decorazioni nei portici [dei Soranzo] e in altri palazzi»[56].

Queste testimonianze favorivano i Soranzo nel loro obiettivo di dimostrare che Marietta e la sua famiglia si attenevano alle usanze e ai valori del patriziato. Il giorno successivo alle deposizioni di Cristina Soranzo e di Meo Braga, Antonio e Giovanni Soranzo ricapitolavano le testimonianze in una dichiarazione altisonante, nella quale l'orgoglio della casata si combinava con un accorto e insistente richiamo al diritto dei nobili di essere giudicati in ogni tribunale, civile o ecclesiastico, in base ai principî del loro ceto – principî che smentivano le affermazioni dei da Mula. «Essi dichiarano che è noto a tutti che *domina* Marietta appartiene alla casata dei nobili di ca' Soranzo della città di Venezia. Questi nobili sono riconosciuti come patrizi veneziani di questa città, dello stesso grado e condizione degli altri patrizi di questa città. Di conseguenza [a questo grado e condizione appartiene] *domina* Marietta. Dichiarano che è parimenti noto che è consuetudine dei nobili di questa città esporre armi di tutti i generi, d'offesa e di difesa, nei portici e nelle sale delle loro case. Ed

[56] «... ibi erant lancee et targoni et duo spedi, ut credit, prout est de more nobilium qui vadunt ad regimina. Et vidit similiter, in domo domini Iohannis Barbaro. Et apparet sibi quod etiam viderit in domo domini Bartholomei Grimano et aliorum. Et quod predicta arma erant ibi posita pro ornatu porticu, sicut est apud alios» (ASPV, *FC*, Processo, 6 gennaio 1461). Nella sua testimonianza Meo, il cui cognome è reso anche «dalle Brage» e «a Brachis», descrive se stesso e suo fratello Simone quale «domestici et familiares» di Girolamo da Mula.

essi chiedono al vicario di visitare la casa di *domina* Marietta, o inviare un suo emissario, affinché possa accertarsi con i suoi occhi delle armi che sono in detta casa, secondo la consuetudine di altri nobili di questa città»[57].

È possibile che il vicario accettasse l'invito a visitare la casa di Marietta, per quanto il testo non sia chiaro[58]. È chiaro invece che Antonio e Giovanni Soranzo basarono la loro argomentazione *pro matrimonio* sulle credenziali di nobiltà della loro famiglia. Da parte sua, anche Francesco da Mula riconosceva l'inseparabilità dello *status* nobiliare e della validità canonica del matrimonio. Di conseguenza seguì la stessa tattica che Jacopo Gabriel aveva messo in atto con successo contro la famiglia di Orsa Dolfin. Il 23 gennaio, dopo aver preso in mano la causa subentrando all'avvocato, Francesco presentò una serie di obiezioni alle deposizioni rilasciate dai testimoni dei Soranzo durante le settimane precedenti[59]. Asserì che quei testimoni erano tutti parenti o amici dei Soranzo (passò sotto silenzio la dipendenza di Meo Braga da Girolamo in quanto suo servitore). Protestò, in modo alquanto incoerente, che i testimoni si contraddicevano l'un l'altro («varii et in multis discordes inter se»), ma anche che essi avevano concordato le loro deposizioni («premeditatum sermonem quasi instructi et docti»). Accusò la madre di Marietta e lo zio, Bernardo Soranzo, di mentire nell'attestare che Marietta

[57] «Allegaverunt tamquam notorium et pro notorio quod suprascripta domina Marieta est de domo nobilium de cha' Soranzo, civitatis Venetiarum, qui nobiles sunt, tenentur et reputantur patricii Veneti dicte civitatis, eiusdem conditionis et *status* cuius sunt ceteri patricii huius civitatis. Et per consequens dicta domina Marietta. Item similiter allegant pro notorio quod est de more et consuetudine nobilium dicte civitatis tenere arma cuiuscumque generis appensa seu affixa in porticibus sive salis domorum suarum, tam offensibilia quam deffensibilia; requirentes per dictum dominum vicarium, quatinus ipse dignetur vel mittere vel ire personaliter, si placeat, ad videndum domum dicte domine Mariette, in qua ipsa habitat, ut possit habere notitia oculata fide quod huiusmodi arma sunt et in dicta domo secundum more aliorum nobilium huius civitatis» (ASPV, *Liber actorum 1461*, 7 gennaio 1461).

[58] Il testo è incerto: «Quantum autem ad inspectionem domus, dixit non esse quis cum ipse dominus vicarius una mecum viderit domum et arma predicta» (ASPV, *Liber actorum 1461*, 7 gennaio 1461).

[59] ASPV, *FC*, Processo, 23 gennaio 1461.

aveva diciotto o diciannove anni e, facendo eco a Jacopo Gabriel, affermò che ne aveva invece ventiquattro «et ultra».

Insomma Francesco da Mula contrapponeva valori patrizi suoi propri a quelli enunciati dai Soranzo. In un documento del 23 gennaio egli evitava l'argomento canonico della coercizione, cercando invece di mettere in dubbio il preteso matrimonio in quanto discrepante dagli usi del patriziato. Proprio come nella causa di Orsa Dolfin, le qualità personali della donna in questione, in particolare la sua età, erano un aspetto cruciale di quegli usi. Dichiarare che Marietta aveva almeno ventiquattro anni significava inserirla in quella categoria di gentildonne che anche l'autorità pubblica considerava difficili da collocare in matrimonio: le limitazioni della dote imposte al riguardo di spose giovani non valevano per le donne che avessero raggiunto l'età di ventiquattro anni[60]. Negli interrogatori precedenti l'avvocato dei da Mula, Antonio da Sicilia, fra le domande da porre ai testimoni, ne aveva inserite due intese a chiarire se Girolamo fosse stato informato dell'età di Marietta e se i testimoni stessi la conoscessero[61]. Tutti risposero che l'età di Marietta non era stata menzionata, ma che a loro giudizio era sui diciotto anni[62]. Ora Francesco da Mula, asserendo che i testimoni mentivano e che la ragazza aveva almeno ventiquattro anni, cercava di confutare i Soranzo, che l'avevano presentata come sposa ideale per un giovane patrizio. Una gentildonna che aveva superato la ventina non era una sposa adatta a un diciottenne, come i da Mula avevano sottolineato, dichiarando che impressionabilità e timorosità giovanile avevano indotto Girolamo a sposare

[60] Su questa legge si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., p. 61.

[61] ASPV, *FC*, Processo, 3 dicembre 1460.

[62] La madre di Marietta sull'età della figlia dichiarò «quod excessit etatem annorum decemocto» (ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre 1460). Probabilmente lo scriba deve avere omesso per errore un «non», giacché nella sua dichiarazione del 23 genn. 1461 Francesco da Mula accusò Cristina Soranzo di testimonianza falsa per avere attribuito alla figlia «annorum 18 vel 19» (ASPV, *FC*, Processo, 23 gennaio 1461). Bernardo Soranzo, zio di Marietta, «extimaret eam annorum 17 aut 18» (ASPV, *FC*, Processo, 4 o 6 dicembre 1461; buco nel foglio).

Marietta. Come nella causa Gabriel-Dolfin, un matrimonio fra una donna più vecchia e un uomo più giovane costituiva un'inquietante deviazione non solo dalle consuetudini del patriziato, ma dai principî ancora più profondamente radicati dell'autorità e della responsabilità maschile sulla famiglia e per la famiglia[63]. Nel creare l'impressione di una tale deviazione dalle norme matrimoniali del patriziato, Francesco da Mula spostava l'accento della sua argomentazione su valutazioni di tipo culturale.

La cultura alla quale egli si appellava era specificamente veneziana. Riconoscendo evidentemente l'efficacia delle precisazioni dei Soranzo circa la tranquillità e la sicurezza degli ambienti dove erano state stipulate le nozze, Francesco nel suo memoriale del gennaio 1461 attirava l'attenzione del vicario su un altro aspetto inconsueto di quella cerimonia, sul fatto cioè che Girolamo era stato l'unico membro della sua famiglia a parteciparvi. «È uso e pratica corrente a Venezia che, quando vengono stipulati dei matrimoni, i consanguinei delle due parti e di ambedue gli sposi vengono invitati a prendervi parte». Al preteso matrimonio di Girolamo non avevano presenziato né genitori né consanguinei né parenti né amici dello sposo[64]. Qui Francesco da Mula si trovava su un terreno solido. Suntuose cerimonie nuziali con numerosi invitati erano un costante bersaglio della legislazione suntuaria; e la legge del 1526, che impose la registrazione ufficiale di tutti i matrimoni patrizi, stabilì tra l'altro che la stipulazione delle nozze fosse attestata da testimoni appartenenti ad ambedue le famiglie contraenti[65]. Sposarsi in presenza dei soli parenti della sposa, come i testimoni dei Soranzo riconobbero che avevano fatto Girolamo e Marietta, era, fra nobili, inconsueto[66]. Peraltro

[63] Per i diversi criteri dell'età di uomini e donne si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 185-205.

[64] ASPV, *FC*, Processo, 23 gennaio 1461.

[65] Sulla legislazione che limitava il numero dei convitati si veda G. BISTORT, *Il Magistrato alle Pompe nella Repubblica di Venezia*, Bologna 1912, rist. 1969, pp. 90-99. Sulla legge del 1526 si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 65-66.

[66] Nelle loro deposizioni, i testimoni nominarono chi era stato presente alle nozze; i loro elenchi naturalmente escludevano i da Mula. Meo Braga fu l'unico testimone a indicare, rispondendo a un apposito interrogatorio di

il riferimento di Francesco da Mula a questa anomalia è rilevante perché lascia intravedere la convinzione che il vicario avrebbe considerato una tale deviazione dalla prassi nobiliare come importante per l'esito del processo. Egli supponeva che gli usi e le consuetudini patrizie avessero il loro peso nel tribunale ecclesiastico – e non soltanto gli usi e le consuetudini, ma l'intero sistema di valori della classe di governo, inclusa la sua gerarchia di prestigio e d'influenza.

Facendo eco a Jacopo Gabriel, Francesco mise in discussione la plausibilità del matrimonio, confutando le asserzioni dei Soranzo sull'eleggibilità di Marietta come sposa patrizia. Non era soltanto l'età troppo avanzata a rendere improbabile il matrimonio – dichiarò –, ma anche la disparità tra le due famiglie. «Non solo vi è una grande disparità di ricchezza fra *dominus* Girolamo e *domina* Marietta e fra le loro famiglie, ma la famiglia di Girolamo supera di gran lunga quella di Marietta in prerogative di onore e di nobiltà, secondo la valutazione che di queste cose viene fatta nella nostra patria»[67]. Se l'argomentazione di Francesco da Mula fosse stata accettata dal tribunale ecclesiastico, la validità canonica di un matrimonio fra nobili sarebbe dipesa dalle distinzioni interne al patriziato, autentiche o presunte che fossero. Con questi argomenti la parte da Mula lanciava una sfida in un duello che opponeva l'una all'altra non solo due famiglie patrizie, ma due sistemi di valori patrizi. Il tribunale patriarcale diventava così una lizza nella quale la questione della validità del matrimonio fra Girolamo e Marietta sarebbe stata decisa in base all'accettazione da parte del vicario di una delle due configurazioni alternative della cultura del patriziato. Antonio e Giovanni Soranzo rappresentavano una cultura del consenso. Ammantavano se stessi e Marietta dei più insigni tratti del mito di Venezia, presentando la cerimonia nuziale e il matrimonio nei

Antonio da Sicilia, «quod non interfuit pater dicti domini Hieronimi nec aliqui quem testis sciret esse affines vel consanguineos ipsius domini Hieronimi» (ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460).

[67] «... ipse dominus Hieronymus et eius parentes maxime excedunt in facultatibus et divitiis ipsam dominam Mariettam et eius parentes necnon, secundum consuetudinem patrie, in prerogativa honoris et nobilitatis» (ASPV, *FC*, Processo, 23 gennaio 1461).

termini dell'ideologia patrizia della cooperazione, secondo la quale gli sposi e le spose del patriziato si votavano collettivamente alla famiglia e alla repubblica, per preservare quel clima di libertà, sicurezza e giustizia che distingueva Venezia dagli altri stati[68]. A questa invocazione dei valori comuni che univano tutti i nobili, Francesco da Mula contrappose le divisioni interne al patriziato e lo speciale prestigio che la sua famiglia rivendicava per sé stessa, analogamente alla famiglia Gabriel. In fondo, la differenza principale che essi vantavano era la ricchezza, nella quale, asseriva Francesco, i da Mula «superavano di gran lunga» il casato di Marietta, proprio come Jacopo Gabriel aveva screditato i Dolfin come «impari» alla sua famiglia «in ricchezza, nobiltà e prestigio». Queste distinzioni di accenti rispecchiano divisioni reali all'interno del patriziato, divisioni che nel Quattrocento si stavano accentuando. Al più basso livello, esse differenziavano i nuovi casati emergenti dagli antichi clan, il cui influsso e prestigio venivano scalzati dal potere economico dei comparativamente nuovi arrivati[69].

Le disparità di ricchezza erano una fonte inquietante di tensioni politiche che si protrassero fino al Cinquecento inoltrato[70]. Ma la nobiltà era divisa anche da considerazioni di prestigio. Il vanto di una maggiore ricchezza che i da Mula si attribuivano non può essere verificato, ma i Soranzo appartenevano (come i Dolfin) alla frazione più antica del patriziato, le ventiquattro cosiddette «case vecchie» o «Longhi», che fino al tardo Trecento avevano dominato il governo, ma che ora, nel Quattrocento, vedevano la loro antica supremazia, incluso il monopolio del dogato, sfidata dalle nuove case, come i da Mula[71]. In questo

[68] Sul tema di *unanimitas* nella cultura patrizia si veda M.L. KING, *Venetian Humanism in an Age of Patrician Dominance*, cit., pp. 92-95.

[69] S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 53-59; dello stesso autore, *Marriage Legislation and Patrician Society*, cit.

[70] Si vedano G. COZZI - M. KNAPTON, *La Repubblica di Venezia nell'età moderna*, cit., pp. 117-131; R. FINLAY, *Politics in Renaissance Venice*, cit., pp. 59-81.

[71] Sulla collocazione dei Soranzo tra le casate più antiche si veda S. CHOJNACKI, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in G. ARNALDI - G. CRACCO - A.

clima Antonio e Giovanni Soranzo avevano ragione di attribuire a Marietta lo *status* di «mulier nobilissima», nata da un eminente casato e famiglia («ex optimis parentibus nata, domo, familia, cognatione»). Lo *status* dei Soranzo si basava sulla loro antichità e sulla loro associazione con la storia mitica di Venezia[72]. Essi avevano anche ragione di affermare che la dote di Marietta non consisteva in beni materiali, ma in quei pregi di nascita e in quelle virtù personali che Francesco Barbaro aveva qualificato come il corredo più prezioso di una sposa patrizia[73]. La documentazione del caso non attesta l'entità della dote promessa a Girolamo; ma le doti portate dalle rispettive mogli al padre di Marietta, Jacopo Soranzo, e ai suoi fratelli Nicolò e Piero erano di mediocre entità (rispettivamente di 780, 800 e 500 ducati)[74]. Erano dunque di gran lunga inferiori non soltanto a quelle doti di 2.500 e 3.000 ducati che – stando alle dichiarazioni di Jacopo Gabriel – Jacopo e i suoi fratelli avevano ricevuto dalle rispettive spose, ma anche molto al di sotto di quella cifra di 1.230 ducati, che le spose patrizie portavano in media ai mariti verso la metà del Quattrocento[75]. La famiglia di Marietta Soranzo non disponeva perciò di una ricchezza corrispondente alla sua antichità. In mancanza di

TENENTI (edd), *Storia di Venezia dalle origini alla caduta della Serenissima*, III: *La formazione dello stato patrizio*, Roma 1997, pp. 641-725, in particolare pp. 662-671.

[72] Per il significato del passato leggendario come base del mito della eccezionalità costituzionale di Venezia, si veda E. MUIR, *Civic Ritual in Renaissance Venice*, Princeton 1981.

[73] Cfr. *supra*, nota 44.

[74] Per la dote di Cristina Bon, vedova di Jacopo Soranzo e madre di Marietta, cfr. ASV, *Procuratori di S. Marco, Commissarie Miste*, b. 62a, Giacomo del fu Troilo Soranzo, pergamena. Per quella di Dandola, vedova di Nicolò *quondam* Troilo Soranzo, ASV, *Giudici del Proprio, Vadimoni*, reg. 8/1, c. 29v; per quella della moglie di Piero *quondam* Troilo Soranzo, ASV, *Giudici del Proprio, De Giudicato*, reg. 2, c. 53r.

[75] S. CHOJNACKI, *Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo et età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 461-492, in particolare p. 464. La cifra media di 1.230 ducati comprende la sola dote, non il *corredum*. È perciò paragonabile alle cifre di 180, 800 e 500 ducati delle doti ricevute dai figli di Troilo Soranzo.

informazioni sul patrimonio della famiglia di Girolamo da Mula, non siamo in grado di valutare la veridicità dell'informazione che i da Mula superavano «di gran lunga» i Soranzo in ricchezza[76]. Ma è chiaro che Marietta Soranzo non era in grado di portare una dote di entità tale da suscitare l'entusiasmo del potenziale suocero.

Le obiezioni che i da Mula sollevarono contro la plausibilità di Marietta come moglie di Girolamo non avevano a che fare solo con il discredito della sua famiglia, ma si riferivano anche alle qualità personali della ragazza. Abbiamo già riportato l'argomento dell'età. I da Mula insinuarono anche che Marietta non era attraente. Negli interrogatori del 15 dicembre formulati dal loro avvocato Antonio da Sicilia figura la domanda, che il vicario avrebbe dovuto porre ai testimoni, se Marietta fosse «di alta, bassa o media statura»[77]. Evidentemente il vicario non autorizzò questa richiesta di informazione, perché nessuno dei testimoni reagì ad essa. Ma nel lanciare il tema dell'aspetto fisico della sposa, la parte da Mula cercava di istillare nella mente del vicario un altro dubbio circa la plausibilità della volontaria accettazione, da parte di Girolamo, di un matrimonio con Marietta. Tuttavia la madre della ragazza, Cristina, – con una mossa caratteristica della gestione del caso da parte dei Soranzo – aveva già prevenuto e sventato ogni tentativo dei da Mula di fare dell'aspetto della figlia un tema del processo. Nella sua deposizione del 4 dicembre, interrogata se Girolamo fosse stato libero di lasciare la casa, Cristina Soranzo aveva risposto che Girolamo aveva addirittura detto a Marietta «Si tu fossi sta' più bruta de quel che tu è, non te haveria refudada», una frase riportata anche da Francesco Valier[78]. Per di più, lei e altri

[76] Cfr. *supra*, nota 67.

[77] «... interogentur cuius stature sit predicta domina Marietta, an magne vel parve vel mediocris» (ASPV, *FC*, Processo, 15 dicembre 1460). Questi interrogatori del 15 dicembre erano i secondi presentati dai da Mula, sicché era necessario che fossero riesaminati i testimoni dei Soranzo, i quali avevano già fornito le loro prime testimonianze, insieme alle risposte ai primi interogatori dei da Mula.

[78] «... dominus Hieronimus ... dixerat: 'Si tu fossi sta' più bruta de quel che tu è, non te haveria refudada', loquendo sponse in presentia illorum de

testimoni deposero che, quando Marietta era stata presentata a Girolamo, immediatamente prima dello scambio dei consensi, egli aveva dichiarato – secondo la testimonianza di Bernardo Soranzo – che «la ge piaxeva»[79].

Un altro atteggiamento personale e un'altra consuetudine patrizia che giocarono un ruolo nel processo furono messi in campo dal vicario stesso. Nella loro relazione delle nozze, alcuni testimoni avevano deposto che i due sposi avevano reagito in modo diverso alla domanda se si accettavano l'un l'altra come marito e moglie: mentre Girolamo aveva risposto immediatamente: «Miser sì», Marietta era stata più esitante. Tutti e cinque i testimoni dichiararono che, allorché Francesco Valier, che officiava la cerimonia, le aveva chiesto: «Madona Marietta, ve piaxe miser Hieronimo da Mula de miser Francescho per vostro legitimo spoxo e marido, come comanda Dio e la santa madre Giexia?», la ragazza non aveva risposto. Solo quando il Valier aveva ripetuto la domanda aveva risposto: «Miser sì»[80]. Questo particolare poneva al vicario il grave problema del consenso – non il consenso di Girolamo messo in dubbio dai da Mula, ma paradossalmente il consenso di Marietta. Rientrava fra i compiti della Chiesa, da tempo definiti dalla dottrina canonica, appurare e garantire il valido consenso delle donne, esposte a violente pressioni perché si sposassero secondo le strategie sociali delle famiglie[81].

domo». Francesco Valier testimoniò «quod audivisset ibi dici quod dominus Hieronimus volebat eam habere etiam si esset turpis» (ASPV, *FC*, Processo, rispettivamente 4 e 6-7 dicembre 1460).

[79] ASPV, *FC*, Processo, tra 4 e 6 dicembre 1460 (buco nel foglio). Cfr. anche le testimonianze di Cristina Soranzo, Francesco Valier e Meo Braga (ASPV, *FC*, Processo, 4-7 dicembre 1460).

[80] «Et successive immediate fuit interogata dicta domina Marietta per eundem dominum Franciscum, eodem modo, videlicet: 'Madona Marietta, ve piaxe miser Hieronimo da Mula de miser Francescho per vostro legitimo spoxo e marido, come comanda Dio e la santa madre Giexia?'; que respondit, non in prima, sed in seconda vice interogata: 'Miser sì'» (ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre: testimonianza di Cristina Soranzo). Cfr. le quasi identiche testimonianze di Bernardo Soranzo, Jacopo Gradenigo, Francesco Valier e Meo Braga (ASPV, *FC*, Processo, 4-7 dicembre 1460).

[81] J.T. NOONAN Jr., *Power to Choose*, cit. Si veda anche D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno». Matrimoni forzati e conflitti generazionali*

All'inizio del febbraio 1461, in vista dell'imminente conclusione del processo, il vicario convocò Cristina Soranzo. Voleva farle ripetere la deposizione riguardo alla risposta di Marietta a Francesco Valier: in particolare voleva sapere se la teste confermava la dichiarazione che «la prima volta [Marietta] non respoxe alguna cosa, ma la segonda volta la respoxe: 'Miser sì'»[82]. Cristina confermò l'affermazione originaria, dopodiché il vicario convocò fra Andrea de Ingeneriis di San Tomà, il pievano di Cristina, che egli stesso aveva incaricato di raccogliere la testimonianza originaria della nobildonna. Fra Andrea convalidò la testimonianza di Cristina, ma proseguì spiegando al vicario, originario di Treviso, che era consuetudine delle spose veneziane non rispondere, la prima volta, alla domanda se volevano sposarsi: «Allora vengono interrogate una seconda o anche una terza volta, finché rispondono»[83].

Ancora una volta, un potenziale svantaggio dei Soranzo si rovesciava in un vantaggio. Grazie alla preoccupazione del vicario circa il consenso di Marietta e alla sua scarsa familiarità con le consuetudini veneziane, Marietta compare nel fascicolo processuale come una tipica sposa veneziana, che dimostra con il suo silenzio una pudica riluttanza a entrare nel rapporto carnale del matrimonio. Questa riluttanza trova il suo grazioso *pendant* nell'impazienza nuziale di Girolamo, che tutti i testimoni descrivono dettagliatamente, smentendo clamorosamente quell'accusa di consenso coatto che era stata mossa da Francesco da Mula. In effetti, il comportamento di Girolamo, così come attestato nel fascicolo processuale, è la chiave del paradosso che troviamo al cuore del caso Soranzo e dell'esito del processo.

a Venezia tra il 1580 e il 1680, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 195-224; L. FERRANTE, *Marriage and Women's Subjectivity in a Patrilineal System*, cit.

[82] ASPV, *FC*, Processo, [·] febbraio 1461.

[83] «... dixit quod consuetudo est in hac civitate quod, quando sponse interogantur in pledo, nichil respo[ndunt ...] in prima vice. Et propterea interogantur secunda [vice ...] in tertia vice, donec respondeant» (ASPV, *FC*, Processo, 1-6 febbraio 1461, foglio strappato). Il vicario generale era «Simone Montona de Tarvisio» (ASPV, *FC*, Processo, 12 novembre 1460).

Per quanto Antonio e Giovanni Soranzo basassero la loro presentazione dei fatti sulla speranza che il vicario avrebbe reagito favorevolmente alla conformità della loro famiglia ai più alti canoni della vita pubblica e privata del patriziato, la rivendicazione di un matrimonio valido esigeva che Girolamo da Mula figurasse come un trasgressore di quei medesimi ideali. Per essere un marito ideale «dedito», secondo le loro parole, «alla vita civile, a promuovere la repubblica e la sua casa» in un matrimonio con Marietta come sposa ideale, Girolamo doveva violare uno dei principi cardinali della cultura patrizia, l'autorità determinante dei padri sull'avvento dei figli all'età adulta e sul loro ingresso nella vita sociale e politica della classe dirigente[84].

I testimoni non lasciarono dubbi sul fatto che Girolamo, lungi dall'essere costretto, era entusiasta del matrimonio. Stando alla deposizione di Francesco Valier, a cerimonia conclusa Girolamo «a madonna Crestina molto se alegra»[85]. Il servitore di Girolamo, Meo Braga, depose che, a nozze concluse, il suo padrone era rimasto quattro giorni in casa Soranzo e che durante quel periodo aveva «voluto avere un arpista e un cantante, e avevano suonato l'arpa e cantato ed erano stati tutti in letizia con *dominus* Girolamo e la sua sposa»[86]. Meo Braga e Cristina dichiararono anche che dopo le nozze Girolamo si era trasferito in casa Soranzo, dove aveva dormito con il fratello di Marietta, Giovanni. Dopo aver trascorso così la notte di nozze – raccontarono i due testi – il mattino successivo era tornato alla casa paterna, aveva preso i suoi vestiti e aveva ingaggiato un facchino per farsi aiutare a trasportarli a casa Soranzo, dove, stando alle

[84] Sull'autorizzazione da parte del governo nei confronti dei padri per quanto riguarda l'educazione politica e l'inserimento sociale dei loro figli, si veda V. Crescenzi, *«Esse de maiori consilio». Legittimità civile e legittimità politica nella Repubblica di Venezia (sec. XIII-XVI)*, Roma 1996; S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., in particolare pp. 185-256.

[85] «... e daposa dicto miser Hieronimo a madonna Crestina molto se alegra [se alegrò?]» (ASPV, *FC*, Processo, 6-7 dicembre 1460).

[86] «Et ibi dictus dominus Hieronymus pransus fuit et stetit a die lune usque ad diem iovis de mane. Et dominus Hieronymus voluit habere unum arpistam et unum cantatorem et pulsaverunt arpam et cantaverunt et steterunt omnes in gaudio cum dicto domino Hieronimo et sponsa, illis diebus» (ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460).

dichiarazioni di Giovanni e Antonio Soranzo, «aveva affidato la cura dei suoi vestiti a sua moglie, *domina* Marietta»[87]. L'impresa peraltro non era stata facile, perché Girolamo aveva dovuto arrampicarsi in casa attraverso una finestra per portare via i vestiti all'insaputa del padre[88]. Il furtivo trasferimento degli abiti segnalava il pieno coinvolgimento di Girolamo nel matrimonio, che egli aveva concluso contravvenendo alla volontà del padre. Questo dissenso fra padre e figlio influenzò la decisione del tribunale.

I testimoni furono unanimi nell'attribuire interamente a Girolamo l'iniziativa del matrimonio, e perfino nel riferire delle sue insistenze di fronte ai consigli di moderazione dei Soranzo. Meo Braga rivelò che quando lui e suo fratello, Simone Braga, su richiesta di Girolamo, avevano interpellato per la prima volta Giovanni Soranzo proponendogli il matrimonio, Giovanni non si era dimostrato interessato («ostendit se non curare»), cosicché Girolamo stesso aveva dovuto persuadere il futuro cognato, perché, come egli stesso disse a Meo, «era determinato ad avere Marietta 'ad ogni muodo'»[89]. Alla domanda se Girolamo fosse stato libero di lasciare casa Soranzo, Cristina Soranzo aveva risposto che il giovane non solo aveva avuto quella libertà, ma che aveva «una gran fretta [di sposarsi], ed era così bramoso che avrebbe voluto concludere il matrimonio un giorno prima.

[87] «... in quam domum etiam ipse, post dictum matrimonium contractum, portavit quasi omnes vestes suas et alias res suas de domo patris sui, quas ipse assignavit prefate domine Mariette, utpote uxori sue, custodiendas atque gubernandas ab ea» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

[88] «... pro eundo ad accipiendum res suas quas habebat in domo patris, ita quod eius pater non possit advertere de hoc. Et dixit ivisse per certam fenestram in domo patris et accepit certas res suas in uno saculo, videlicet diploides et camisias et alia pluria, et misit omnia predicta per certum fachinum» (ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre 1460: testimonianza di Cristina Soranzo).

[89] «Et tunc ipse dominus Hieronimus rogavit ipsum testem ut alloqueretur dominum Iohannem. Tandem, post multas infestationes dicti domini Hieronimi, ipse testis fecit verbum incidenti, cum fratre suo Simone, dicto domino Iohanni qui ostendit se non curare. Et postea, ipse dominus Hieronimus invenit dominum Iohannem et solus locutus est secum de hac causa, prout ipse dominus Iohannes habuit postea referre dicto testi. Et ex post, dictus dominus Hieronimus dixit ipsi testi quod deliberaverat accipere dictam dominam Mariettam 'ad ogni muodo'» (ASPV, *FC*, Processo, 6 gennaio 1461).

Ma [Cristina] non aveva acconsentito: gli aveva detto che aveva troppa fretta e che doveva aspettare il giorno seguente»[90]. Uno zio di Marietta, Bernardo Soranzo, depose che prima del matrimonio lui e il fratello Antonio avevano avuto una discussione con Girolamo, nel corso della quale Antonio aveva ammonito il giovane: «Meté mente: vui se' zovene, queste cose se vuol far con benevolentia, con sapuda del padre e di parenti»[91]. E Meo testimoniò che il contratto nuziale stipulato tra le due parti era stato letto a voce alta, perché Giovanni Soranzo voleva che Girolamo ne avesse ben chiari i termini, in modo che non ci fosse ragione di asserire che era stato «frodato o assassinato»[92].

Queste dichiarazioni corroborano la tesi dei Soranzo che essi non avevano forzato Girolamo al matrimonio, ma rivelano anche la loro implicita consapevolezza dell'obiezione che Francesco da Mula avrebbe sollevato, e cioè che queste nozze non corrispondevano al modello corrente del matrimonio patrizio, specialmente a causa della giovinezza di Girolamo e del man-

[90] «Interogata respondit quod, quando fuit contractum matrimonium, dictus dominus Hieronimus habuit liberum exitum de domo prefata. Et, si voluisset recedere sine contractu matrimoniali, non habuisset aliquod impedimentum. Et quod fuit in libertate faciendi dictum matrimonium, sed ipse multum festinabat et cum maxima aviditate etiam volebat die anteriori concludere dictum matrimonium, sed dicta testis noluit. Et dixit quod multum festinabat et quod differre deberet ad diem sequentem. Et semper fuit in libertate etiam ante promissionem. Et poterat ire quo volebat sine aliquo timore» (ASPV, *FC*, Processo, 6 gennaio 1461).

[91] «Interrogatus respondit quod ante dationem manus et contractum dicti matrimonii, dictus dominus Hieronimus habuit colloquium cum ipso teste et domino Antonio, fratre ipsius testis, cui ipsi dixerunt, precipue dictus dominus Antonius dixit: 'Meté mente: vui sé zovene, queste cose se vuol far con benevolentia, con sapuda del padre e di parenti' et multa alia similia verba» (ASPV, *FC*, Processo, 4-6 dicembre 1460).

[92] «Et ibi fuerunt scripta pacta dotalia per dominum Franciscum Valerio in presentia domini Iohannis predicti et domini Hieronimi in camera depicta ad pedem planum, que pacta fuerunt lecta et de ipsis utraque pars vocavit se contentam. Et hoc fuit factum quia dictus dominus Iohannes habuit dicere quod volebat quod dominus Hieronimus posset esse clarus de facto suo et quod nullus posset dicere quod fuisset defraudatus vel assassinatus» (ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460).

cato coinvolgimento di suo padre nelle trattative che l'avevano preceduto. Ciò nondimeno, il principale effetto di queste testimonianze fu di scalzare la tesi della coercizione accampata da Francesco da Mula, mettendo in risalto l'impazienza di Girolamo di concludere quelle nozze. Quanto più il suo comportamento deviava dall'ideale patrizio dell'obbedienza filiale, tanto più esso rispondeva ai requisiti canonici relativi al consenso. In effetti, Girolamo era pienamente consapevole di stare contravvenendo alla volontà di suo padre. Aveva detto a Meo Braga che «non poteva continuare a vivere con suo padre»[93]; e quando Antonio Soranzo lo aveva esortato a informare il padre dei suoi progetti, aveva risposto: «Aponto: e' non voio che mio padre ne sapia niente de questo infin a che le non son fate, perché el desconzarave el fatto mio»[94]. Subito dopo la cerimonia aveva chiesto a tutti i presenti di tenere il segreto finché non avesse portato via i vestiti dalla casa paterna; dopo il trasloco aveva esclamato in tono di sfida: «Or sapia mio pare zo che voia»[95]. Ben presto, peraltro, aveva preso un atteggiamento più conciliante e, dopo aver aspettato diversi giorni per «lasar passar la furia» del padre, si era incontrato con un prete, che aveva assunto l'incarico di persuadere Francesco da Mula a «riconciliarsi con lui [Girolamo] e a dargli la sua benedizione»[96]. Il fatto che Girolamo avesse preventivamente parlato con un sacerdote della sua intenzione di sposare Marietta è un'altra prova della spontaneità del suo consenso. Il suo desiderio, debitamente attestato, di riconciliarsi con il padre *post factum* suggerisce inoltre che il giovane fosse consapevole della inquietante anomalia di un

[93] ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460.

[94] ASPV, *FC*, Processo, 7 e 4-6 dicembre 1460. Per «desconzar» come «sconciare» o «guastare», si veda G. Boerio, *Dizionario del dialetto veneziano*, Venezia 1856, p. 227.

[95] ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre 1460: testimonianza di Cristina Soranzo.

[96] «Ipse magister Nicolaus promiserat se facturum quod pater dicti domini Hieronimi pacificaret se cum eo et daret ei benedictionem suam» (ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460: testimonianza di Meo Braga). Il riferimento alla «furia» di Francesco è nella testimonianza di Cristina Soranzo (ASPV, *FC*, Processo, 4 dicembre 1460).

matrimonio stipulato contro la volontà paterna, pur sottolineando al tempo stesso la sua determinazione ad agire in modo autonomo.

I riferimenti alla mediazione di «magister Nicolaus» introducono nella vicenda una nota religiosa, che armonizza con l'asserita validità canonica del matrimonio. Questa validità fu il terzo punto di forza della presentazione della causa da parte dei Soranzo, accanto alla dimostrazione del pressante desiderio di sposarsi manifestato da Girolamo e alla proclamata rispondenza di Marietta e di ca' Soranzo ai requisiti necessari per un'alleanza matrimoniale con lui. Per il vicario la validità canonica era un elemento cruciale e i Soranzo la misero in grande risalto nelle loro *positiones* e nelle deposizioni dei loro cinque testimoni. Sei diversi resoconti esposero come Francesco Valier (la cui mano elegante e il fluido eloquio sono evidenti nel testamento autografo) stese il contratto matrimoniale e pronunciò la formula nuziale («dir il piedo»)[97]. Rievocarono il rito in modo preciso e circostanziato, come in questa testimonianza del Valier: «'Miser Hieronimo da Mula de miser Francescho, ve piaxe madonna Marietta Soranzo *quondam* miser Jacomo e de madonna Crestina al presente per vostra legitima spoxa e moier, come comanda Dio e la sancta Giexia?'. Respoxe che sì, poi domandai: 'Madonna Marietta Soranzo *quondam* miser Jacomo e de madonna Crestina, i ve piaxe miser Hieronimo da Mula de miser Francescho per vostro legitimo spoxo e marido, como comanda Dio e la santa Giexia?'. Non respoxe alguna cosa la prima volta, poi repplicai con queste soprascritte parole medeme». Allora Marietta si inginocchiò per ricevere la benedizione della madre, «e subito se dete la mani ... miser Hie-

[97] Nella sua testimonianza Francesco Valier raccontò come «per el dicto [Antonio Soranzo] fo arecordado de scriver i patti raxonadi tra loro. Et cusì rechiesto da i dicti, scripsi et annotai, come de mia man chiaramente apar, dé et mese et anno et, lecto ad intrambe le parte i dicti patti, tutti confermò esser contenti e star bene»; e poi, dopo la presentazione di Marietta a Girolamo, «fuit dictum: 'Chi dirà il piedo?' et ipse testis dixit pledum» (ASPV, *FC*, Processo, 6-7 dicembre 1460). Il Valier scrisse il suo testamento «de mia propria man» il 2 novembre 1492 (ASV, *Notarile*, *Testamenti*, b. 1186, notaio Groppi, n. 48).

ronimo da Mula con madonna Marietta Soranzo»[98]. Questi elementi – la meticolosa attenzione a identificare esattamente i protagonisti della scena, la scrupolosa registrazione dei *verba de presenti*, il riconoscimento del magistero della Chiesa e il simbolico tocco delle mani, il tutto in presenza di testimoni che resero deposizioni concordanti – costituivano gli ingredienti incontestabili di un matrimonio canonicamente valido[99]. L'elemento determinante, della cerimonia e del matrimonio, nonché del processo, fu la volontaria dichiarazione di presente consenso da parte di ambedue i contraenti; e le testimonianze fornirono ampia dimostrazione che tale consenso era stato effettivamente scambiato.

Nel valutare questa unanimità delle deposizioni, dobbiamo tener conto della eventualità di false testimonianze. Tutti i resoconti provenivano dalla parte dei Soranzo. Per quanto Jacopo Gradenigo dichiarasse di non avere relazione con la famiglia della sposa, la sua presenza alle nozze implicava almeno un rapporto di amicizia con essa; gli altri testimoni patrizi erano consanguinei o affini dei Soranzo. Di conseguenza la testimonianza di queste persone non poteva essere assunta senz'altro come un accurato resoconto delle nozze[100]. Faceva eccezione Meo Braga, ma l'eccezione era più apparente che reale: Meo, oltre ad essere il servitore di Girolamo, aveva agito, insieme al fratello, come mediatore matrimoniale su richiesta del suo padrone. Aveva perciò interesse alla conclusione dell'alleanza, anche in senso materiale: Marietta lo aveva ricompensato con

[98] ASPV, *FC*, Processo, 6-7 dicembre 1460.

[99] Sul primato del consenso sopra la consumazione quale elemento-chiave di un matrimonio valido e indissolubile, si veda J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society*, cit., pp. 351-55; inoltre J.T. NOONAN Jr., *Power to Choose*, cit., p. 430.

[100] Oltre a Cristina e Bernardo Soranzo, madre e zio di Marietta, c'era Francesco Valier, fratello della moglie di uno dei suoi zii paterni. Jacopo Gradenigo dichiarò «quod non est consanguineus nec affinis alicuius partium», ma ammise che un suo parente, Domenico Gradenigo, era stato avvocato «istorum de cha' Superantio» in una lite «cum istis de Mula» (ASPV, *FC*, Processo, 6 dicembre 1460). Sulla veridicità di testimonianze in una causa si veda T. KUEHN, *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, in «Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-34.

un fazzoletto e Girolamo gli aveva promesso, a matrimonio concluso, un taglio di seta sufficiente a confezionarsi un mantello[101]. La protesta di Francesco da Mula che i testimoni erano prevenuti è perciò ben comprensibile.

Purtuttavia l'insieme delle testimonianze ebbe un effetto risolutivo per tre ragioni. La prima ragione è già stata discussa: l'assenza dei parenti dello sposo era così inconsueta nei matrimoni patrizi che Francesco da Mula poté avvalersene per sollevare una fondata obiezione contro la credibilità del matrimonio stesso. D'altronde, la presenza di rappresentanti di ambedue le famiglie non era richiesta per la validità canonica del vincolo, per quanto fosse consueta nei matrimoni nobiliari; e nel tribunale patriarcale i principi del diritto ecclesiastico prevalevano sulla cultura del patriziato. Inevitabilmente, la deviazione dalla prassi del matrimonio patrizio rappresentata dall'assenza dei da Mula – che i testimoni attribuirono alla ferma decisione dello stesso Girolamo – tornò a tutto vantaggio dei Soranzo. La seconda ragione è che lo schieramento dei nobili che presenziarono alle nozze e deposero al processo corroborò la rivendicazione di rispettabilità patrizia da parte dei Soranzo e di conseguenza la credibilità di Marietta come moglie di un nobile. Era possibilissimo che la famiglia di Girolamo da Mula avesse superato la discendenza di Troilo Soranzo in ricchezza e prestigio, come Francesco asserì; ma il vicario aveva visto fra i testimoni dei Soranzo uomini di nobile lignaggio, la cui identità e partecipazione garantiva la congruenza di questo matrimonio fra nobili.

La terza ragione era l'assenza di Girolamo dal processo. Girolamo era l'unico da Mula la cui testimonianza avrebbe potuto smentire le eventuali false testimonianze della controparte. In particolare egli avrebbe potuto modificare l'andamento stesso

[101] «... et respondit quod non est attinens nec affinis alicuius partium et non debitor nec creditor alicuius partium nisi in tantum quantum ex ordinatione dicti domini Hieronimi habuit pro munere a dicta domina Marietta unam fazoletam et promisit ipse dominus Hieronimus se largiturum tantum pannum serici quod posset sibi facere unam diploidem, post perfectionem huius tractatus matrimonialis» (ASPV, *FC*, Processo, 7 dicembre 1460).

del processo, corroborando con la sua deposizione personale la tesi del padre, che egli cioè era stato minacciato o comunque intimidito dai parenti di Marietta. Avrebbe certamente potuto confutare i riferimenti alla sua fretta di sposarsi e alla sua deliberata sfida all'autorità paterna. La sua astensione, il suo silenzio, è un enigma che disorientò e contrariò il vicario. Il 25 gennaio 1461 questi intimò a Francesco di «prendere tutte le misure necessarie perché detto *dominus* Girolamo compaia personalmente come principale della causa, in modo che il vicario possa esaminarlo per chiarirsi le idee»[102]. Girolamo avrebbe dovuto comparire in tribunale il martedì successivo, ma non comparve; dodici giorni dopo, il 6 febbraio, il vicario inviò i suoi nunzi a casa di Francesco per intimare a Girolamo di presentarsi il lunedì seguente[103]. Invano. Perfino il giorno dell'emissione della sentenza il vicario dovette inviare un nunzio con una copia della stessa a casa da Mula, «perché *dominus* Girolamo si tiene nascosto in casa e non si fa trovare, e non ha mai voluto comparire personalmente davanti al ... vicario, nonostante le richieste del vicario stesso alla parte da Mula»[104].

Perché Girolamo non comparve? Non solo la sua assenza indebolì la sua causa, ma il suo rifiuto di obbedire a un mandato di comparizione provocò, come suggerisce l'ultima citazione, la contrarietà del vicario. Sappiamo che non scomparve né fu vittima di qualche infortunio o invalidità: meno di due anni dopo fu eletto come «avvocato» nel tribunale dei Giudici del Proprio[105].

[102] «Et interim quod spectabilis dominus Franciscus, pater ac spectabilis procurator dicti domini Hieronimi, procuret et det operam faciendi comparere personaliter dictum dominum Hieronimum, principalem tanquam de causa, melius informatum examinandum per ipsum dominum vicarium pro declaratione mentis sue» (ASPV, *Liber actorum 1461*, 25 gennaio 1461).

[103] ASPV, *Liber actorum 1461*, 6 febbraio 1461.

[104] «Et hoc fit quoniam ipse dominus Hieronimus latitat habitationem et non permittit se reperiri, nec umquam comperere voluit personaliter coram ipso domino vicario, licet requisitur pars sua in dicta causa ventilata ut supra» (ASPV, *Liber actorum 1461*, 13 febbraio 1461).

[105] ASV, *Avogaria di Comun*, *Prove d'età*, reg. 169/1, c. 121v, 12 ottobre 1462. Al momento della verifica delle sue qualificazioni, fu Francesco da Mula a giurare che il figlio aveva l'età legittima.

La causa della sua assenza dal processo era stata già suggerita da una delle *positiones* dei Soranzo: «Dopo la stipulazione delle nozze, *dominus* Girolamo, fino a quando gli fu concesso di esercitare liberamente la sua volontà e non fu impedito dal padre e da altri che agivano per ordine del padre, è rimasto giorno e notte in casa Soranzo»[106]. In tal modo i Soranzo insinuavano che era Francesco da Mula, non loro, a forzare il consenso di Girolamo, riprendendo il controllo fisico del figlio e poi allontanandolo dalla città oppure, come implica la dichiarazione del vicario sopra citata, tenendolo confinato nella residenza famigliare. Uno stato di effettivo sequestro spiegherebbe infatti la sua assenza dal processo, altrimenti inesplicabile. Francesco doveva sapere che il figlio era determinato a tener fede al matrimonio con Marietta e che perciò la sua testimonianza avrebbe radicalmente infirmato la tesi che il suo consenso era stato coatto. Impedire a Girolamo di testimoniare era una strategia rischiosa dal momento che, come indica la contrarietà del vicario, non vi era ragione perché il protagonista della causa non comparisse. Ma se non altro era una strategia più promettente che sentire Girolamo dichiarare in tribunale di aver stipulato il matrimonio di sua piena volontà e di desiderare la solennizzazione dello stesso tanto quanto lo desideravano i Soranzo.

Purtuttavia il vuoto al centro della costruzione legale dei da Mula, combinato con la destrezza dei Soranzo nel ribattere ogni tentativo di Francesco di presentare l'unione come socialmente ed economicamente improbabile, ebbe l'effetto previsto. Il 13 febbraio 1461 il vicario emise la sentenza. Passò accuratamente in rassegna tutte le fasi del processo: la presentazione dell'istanza da parte di Marietta, la replica dalla parte di Girolamo, i *capitula* presentati dai Soranzo, le deposizioni dei testimoni dei Soranzo, le obiezioni sollevate contro di loro da Francesco da Mula e, per concludere, «i *consilia* di famosi giuristi di Padova». Alla fine di questa rassegna, la sentenza: «Dichiariamo, pronunciamo e sentenziamo che tra il detto *dominus* Girolamo da Mula e

[106] «... post contractum dictum matrimonium, ipse dominus Hieronymus, quousque sibi licuit et liber fuit et in sua potestate positus et non impeditus a patre et ab aliis iussu patris, die noctuque versatus est in domo predicta» (ASPV, *FC*, Processo, 28 novembre 1460).

domina Marietta Soranzo è stato contratto un vero e indubitabile matrimonio; chiediamo e imponiamo a detto *dominus* Girolamo da Mula di tradurre [portare a casa] la detta Marietta a coabitare con lui come sua legittima moglie e di solennizzare il matrimonio come si addice a veri e legittimi sposi»[107]. Questa sentenza non fa riferimento alla consumazione, né il fascicolo processuale indica che Girolamo e Marietta avessero rapporti sessuali nei giorni successivi al matrimonio, mentre Girolamo viveva in casa Soranzo. Ma lo scambio dei consensi *per verba de presenti* bastava a creare un matrimonio valido, e i testimoni avevano deposto chiaramente e senza contraddizioni che tale scambio aveva avuto luogo. Il riferimento alla solennizzazione significava presumibilmente che la coppia, per quanto legittimamente sposata, avrebbe dovuto ricevere la benedizione ecclesiastica *in facie ecclesiae* per annunciare pubblicamente la risoluzione del conflitto circa l'esistenza del matrimonio[108].

Nonostante il netto verdetto del vicario, i postumi del processo presentano delle incertezze. Cinque giorni dopo la sentenza Francesco da Mula presentò un appello, adducendo come ragione il rifiuto del vicario di concedere alla sua parte un rinvio per provare certe obiezioni (presumibilmente quelle del 23 gennaio) e chiedendo l'annullamento della sentenza[109]. Il protocollo non contiene ulteriori documenti circa l'appello: o Francesco da Mula non lo proseguì oppure l'appello non ebbe esito favorevole. Quanto al matrimonio stesso, non è finora

[107] Il testo della sentenza è pubblicato *infra*, nell'Appendice.

[108] Come si è visto, anche i procuratori di Orsa Dolfin richiesero che il vicario costringesse il presunto sposo a «solennizare» il matrimonio. Anche nelle cause matrimoniali inglesi dell'epoca gli sposi all'interno di un matrimonio dichiarato valido erano normalmente costretti a solennizzare la loro unione *in facie ecclesiae*: cfr. R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, cit., pp. 25-73; M.M. SHEEHAN, *Marriage, Family, and Law in Medieval Europe*, Toronto 1996, pp. 38-76.

[109] «... per eundem dominum Hieronymum sive eius procuratores producta fuerunt nonnulla capitula pro parte ipsius domini Hieronymi et petitus fuit terminus cum maxima instantia per dictum dominum Hieronymum sive eius procuratores ad probandum capitula producta, qui terminus fuit per vos dominum vicarium denegatus nec eius probationes super dictis capitulis recipere voluistis» (ASPV, *FC*, Processo, 18 febbraio 1461).

emersa nessuna prova dell'esistenza di figli. Tuttavia nel suo testamento del 1465, di quattro anni posteriore al processo, Cristina Soranzo legò il reddito di 1.000 ducati in prestiti del monte a «mia figlia Marietta consorte di *dominus* Girolamo da Mula» per tutto il tempo della vita della medesima[110]. Per parte sua, Girolamo proseguì la sua attività di governo negli anni Sessanta e Settanta del Quattrocento, fungendo come funzionario a Venezia e come podestà nei possedimenti di terraferma, con almeno due incarichi come giudice nel tribunale supremo della Quarantia[111]. Marietta visse fino al 1515, ma se lei e Girolamo coabitassero come marito e moglie rimane incerto[112]. L'unico indizio che parla a favore di una coabitazione è che, mentre nel testamento di Cristina Soranzo Marietta ricevette il reddito dei prestiti, il *residuum* del patrimonio fu legato a un'altra figlia, Castellana, una pinzochera; e sebbene ambedue le figlie fossero nominate esecutrici del testamento materno, l'autorità decisiva fu conferita a Castellana. Tali disposizioni suggeriscono che Cristina considerasse Marietta come economicamente sistemata nel matrimonio, ma che non desiderasse che il genero Girolamo influisse indirettamente sulla destinazione del proprio patrimonio. Ma comunque si fosse risolta la questione della coabitazione, il processo e il suo esito significano che Marietta e Girolamo erano sposati agli occhi della Chiesa. Per effetto dell'autorità sacramentale della Chiesa, il loro matrimonio ottenne anche il riconoscimento della società patrizia: lo troviamo infatti registrato nel cinquecentesco *Libro di nozze patrizie* di Marco Barbaro[113].

[110] «Mariete suprascripte, filie mee, consorti domini Ieronimi de Mula» (ASV, *Procuratori di S. Marco, Commissarie miste*, b. 74, Cristina Soranzo vedova di Giacomo). Per «consorte» quale sinonimo di sposa si veda S. CHOJNACKI, *Women and Men in Renaissance Venice*, cit., pp. 161-163.

[111] ASV, *Segretario alle voci*, reg. 6, cc. 8v, 44v, 64r e 65r; *Avogaria di Comun, Prove di età*, reg. 170/2, cc. 145v e149r.

[112] La morte di Marietta il 6 dicembre 1515 è annotata nella *commissaria* di sua madre: ASV, *Procuratori di S. Marco, Commissarie miste*, b. 74, Cristina Soranzo vedova di Giacomo, reg. I, c. 1r.

[113] Biblioteca Nazionale Marciana, *Codici italiani*, classe VII, 156 (8492), cc. 270v e 404r.

Questo esito è appropriato perché i Soranzo riuscirono a ottenere il riconoscimento del matrimonio nel tribunale patriarcale, presentando abilmente l'unione come conforme ai più alti valori pubblici e privati del patriziato e collegando strettamente questa argomentazione culturale con la dimostrazione della rigida osservanza dei requisiti canonici della stipulazione del vincolo. L'eventualità che il vicario accettasse un'argomentazione basata esclusivamente sulla cultura patrizia è un'ipotesi sostanzialmente non dimostrabile. Quello che risulta dal protocollo del processo è che tanto i da Mula quanto i Soranzo perorarono la loro causa con una combinazione di argomenti canonici e di principî nobiliari. I Soranzo si avvalsero di ambedue questi motivi con maggior successo. Ebbero la meglio nelle questioni religiose del consenso e della ritualità corretta, che avevano un peso decisivo. Ma anch'essi combinarono la sottomissione all'autorità della Chiesa con il richiamo ai valori più alti del sistema e della classe dirigente alla quale fieramente proclamavano di appartenere. La loro efficace difesa della causa di Marietta rivela un'armoniosa combinazione di valori patrizi e di autorità ecclesiastica nella cultura matrimoniale del patriziato del Quattrocento.

Testo della sentenza relativa alla causa Girolamo de Mula contra Marietta Soranzo (13 febbraio 1461)

Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Curia*, *Sezione antica*, *Liber actorum 1461*, alla data 13 febbraio 1461

In Christi nomine amen. Nos, Symon de Montona, decretorum doctor, apostolice sedis subdiaconus, reverendissimi in Christo patris et domini domini Andree Bondimerio miseratione divina, patriarche Venetiarum vicarius generalis, cognitor et decisor cuiusdam cause matrimonialis coram nobis agitate et nuper vertentis inter nobilem domicellam dominam Mariettam, filiam quondam domini Jacobi Superantio de contracta Sancti Thome Venetiarum sive viros nobiles dominos Antonium, patruum et Iohannem Superantio, fratrem necnon egregium legum doctorem dominum Iacobum de Perleonibus, eiusdem Mariette procuratores ex una parte agentes et petentes ac nobilem iuvenem dominum Hieronimum domini Francisci de Mula de contracta Sancte Marie Matris Domini sive egregium doctorem dominum Baldessarem de Piscia, plebanum Sancti Benedicti ac legum doctorem Antonium de Sicilia, doctores et prefatum virum nobilem doctorem Franciscum, patrem, procuratores et advocatos ex alia parte se tuentes et respondentes, cupientes, Altissimo permittente, huic cause iam finem imponere et iustitia habenti ministrare, visa in primis petitione coram nobis in scriptis iuditialiter producta, cuius tenor talis est: 'Coram vobis, reverendo domino Symone Montona de Tarvisio etc.'; visa etiam responsione pro parte dicti domini Hieronimi similiter coram nobis producta, cuius tenor sequitur et est talis: 'Coram vobis, venerabili et circumspecto decretorum doctore domino Symone etc.'; visa replicatione ad dictam responsionem pro parte dicte domine Mariette; visis deinde certis capitulis coram nobis similiter productis pro parte dicte domine Mariette Superantio et interrogatoriis ex adverso factis; visis preterea et diligenter examinatis dictis et attestationibus testium nominatorum et productorum ad instantiam dicte domine Mariette; visis insuper et diligenter discussis oppositionibus factis ad instantiam prefati domini Hieronimi contra personas et dicta testium pro parte dicte domine Mariette examinatorum; visis etiam et auditis allegationibus h[incinde?] pro utraque parte coram nobis tam oretenus quam

in scriptis factis; demum visis et examinatis consiliis quorumdam famossissimorum doctorum Padue legentium; premissis itaque omnibus et singulis aliisque videnda et consideranda fuerunt, superinde mature et diligenter visis, examinatis et bene discussis, participato nichilominus parere et iuditio prefati reverendissimi domini patriarche, visa insuper monitione per nos facta procuratoribus utriusque partis pro hac die et hora ad hanc nostram sententiam audiendam, Christi eiusque gloriose genetricis Marie nominibus pro suffragio imploratis, sedentes pro tribunali ad nostrum solitum banchum iuris in patriarchali palatio Venetiarum, hora causarum consueta, solum Deum pre oculis habentes, per hanc nostram diffinitivam sententiam quam ferrimus in his scriptis, dicimus, pronuntiamus, sententiamus et diffinitive declaramus inter predictos dominum Hieronimum de Mula et dominam Mariettam Superantio fuisse et esse verum et indubitatum matrimonium prefatumque dominum Hieronimum de Mula cogendum esse et compellendum, quem ita cogimus et compellimus ad traducendum dictam Mariettam, tamquam legitimam suam uxorem, ad secum cohabitandum et cum ea dictum matrimonium solemnizandum prout decet veros et legitimos iugales, et iura in similibus fieri debere voluerit et mandavit, victum victori in expensis legitimis condemnantes ...

Il «matrimonium meticulosum» in un «consilium» di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475)

di *Giuliano Marchetto*

Il consenso prestato alle nozze ha sempre rappresentato nel matrimonio cristiano[1] un elemento essenziale ed imprescindibile. In particolare a partire dalla riflessione di Pietro Lombardo la dottrina canonistica vide nell'elemento spirituale del *consensus* l'unico requisito necessario e sufficiente al fine del sorgere del matrimonio, in assenza di impedimenti o proibizioni di legge[2].

Poiché il matrimonio deve essere libero e frutto di una deliberata scelta, ne è logica conseguenza l'invalidità nel caso in cui uno dei nubendi sia stato costretto da minaccia o altro a prestare un assenso che altrimenti non avrebbe dato:

> «Matrimonium autem solo consensu contrahitur: et ubi de ipso quaeritur, plena debet securitate ille gaudere: cuius est animus indagandus, ne per timorem dicat sibi placere, quod odit et sequatur exitus, qui de invitis solet nuptiis provenire»[3].

Emerge la preoccupazione della Chiesa per le conseguenze di un consenso forzato: con le nozze ci si vincola per la vita e

[1] Il consenso è elemento portante anche del matrimonio romano, ma in senso completamente diverso: non un consenso iniziale che poi vincola per il futuro, una sorta di consenso continuo al perdurare del quale è legato il perdurare del matrimonio stesso: cfr. E. VOLTERRA, *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, Milano1975, pp. 726-807.

[2] G. LE BRAS, *Mariage. Gratien et Pierre Lombarde*, in *Dictionnaire de Théologie catholique*, IX, Paris 1927, 2, coll. 2149 ss.; J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, pp. 132 ss.

[3] *Decretales Gregorii IX*, Lugduni, sumptibus Ioannis Pillehotte, 1613, c. *Cum locum, de sponsalibus* (c. 14, X, IIII, 1).

solo se si contraggono con la coscienza della portata di questo impegno si eviteranno le conseguenze nefaste di un matrimonio che col trascorrere del tempo diverrà un giogo insostenibile, ma da cui non ci si può liberare. Inevitabilmente attorno alla nozione di consenso e alla validità della sua espressione doveva concentrarsi l'attenzione della dottrina e degli avvocati nei processi.

Il *metus*, concetto mutuato dalle fonti romanistiche, rappresenta uno dei vizi che, colpendo l'espressione di una libera volontà del nubendo, costituiscono motivo di annullamento della celebrazione del sacramento[4]. L'accertamento della nullità del matrimonio per intervenuta minaccia costituisce un momento estremamente delicato non solo per la sua portata sociale e religiosa, ma anche – dall'angolo visuale del diritto – per la complessità e la difficoltà della sua prova all'interno del processo.

È quanto emerge dall'esame del *consilium* di Bartolomeo Cipolla[5], nel quale il celebre giureconsulto è chiamato a fornire il

[4] Sul tema è da segnalare il fondamentale lavoro di G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1943 (rist. anast. Milano 1998), con l'avvertenza che le numerose pagine dedicate dall'Autore alla dottrina di diritto comune risentono di un'impostazione che non privilegia la ricostruzione storica, bensì instaura un dialogo con le fonti al fine (dogmatico) di una puntuale ricostruzione e corretta interpretazione della normativa canonistica contemporanea in tema di *metus*. Ciò non toglie che l'opera possa essere con profitto letta e meditata anche dallo storico.

[5] O. RUFFINO, *Cipolla Bartolomeo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXV, Roma 1981, pp. 709-713. Cipolla nacque a Verona presumibilmente verso l'anno 1420, si laureò *in utroque* a Padova nel 1445; fu professore, soprattutto a Padova, dove tenne dal 1458 la cattedra di diritto canonico e dal 1461 quella di diritto civile. Partecipò attivamente alla vita pubblica della sua città, Verona, dove collaborò alla stesura della nuova redazione degli statuti del 1450 e svolse numerosi incarichi per il Comune, in particolare come oratore presso il doge di Venezia. Nel 1470 fu insignito delle dignità di cavaliere e conte palatino dall'imperatore Federico III, mentre nel 1471 partecipò nella qualità di ambasciatore veneziano alla dieta di Ratisbona (solo per alcuni mesi). Oltre ad esser stato professore e uomo politico, egli fu avvocato celeberrimo. Morì a Padova nel 1475. Sul giurista anche A. BELLONI, *Professori giuristi a Padova nel secolo XV. Profili bio-bibliografici e cattedre*, Frankfurt a.M. 1986, pp. 153-161; A. MAZZACANE, *Lo Stato e il Dominio nei giuristi veneti durante il «secolo della terraferma»*, in *Storia della cultura veneta*, III/1: *Dal primo Quattrocento al Concilio di Trento*, Vicenza 1980, pp. 577-650; F. TODESCAN, *La giurisprudenza sistematica. Il «De interpretatione legis extensiva» di Barto-*

suo parere in una causa volta a stabilire l'esistenza o meno di un matrimonio, la cui celebrazione pare essersi svolta in circostanze tali da indurre il sospetto di una qualche irregolarità.

La causa in esame verte intorno all'accertamento dell'esistenza del matrimonio tra tale «domina Ursina», figlia di Gaspare Basso, e «dominus Alvisius de Sonzino»[6]. La donna, parte attrice, chiede al giudice (il vescovo della città di Padova) di dichiarare l'avvenuto matrimonio e dunque di obbligare il convenuto ad adempiere ai suoi doveri di marito. Alvise non nega la circostanza dello scambio dei consensi «per verba de praesenti», ma eccepisce che il matrimonio debba ritenersi invalido in quanto «meticulose contractum». Il tema centrale della vertenza diviene così la dimostrazione da parte del convenuto della fondatezza della sua eccezione. Il Cipolla scrive il *consilium*[7] a sostegno delle ragioni della donna.

La dimostrazione della celebrazione delle nozze, a carico della parte attrice, non presenta soverchie difficoltà: confermano il

lomeo Cipolla, in *Giurisprudenza veneta nell'età umanistica*, Milano 1984, pp. 1-28, pubblicato in precedenza come *Logica e «scientia iuris» a Padova nel Quattrocento. Il «De interpretatione legis extensiva» di Bartolomeo Cipolla*, in A. POPPI (ed), *Scienza e filosofia all'Università di Padova nel Quattrocento*, Padova - Trieste 1983, pp. 463-489; V. PIANO MORTARI, *Sulla nobiltà del Quattrocento. Bartolomeo Cipolla e Buono de' Cortili*, in «Clio», XXIII, 1987, pp. 185-229, ora in V. PIANO MORTARI, *Itinera juris. Studi di storia giuridica dell'età moderna*, Napoli 1991, pp. 1-65; G.M. VARANINI, *Il giurista, il Comune cittadino, la Dominante. Bartolomeo Cipolla legato del Comune di Verona a Venezia (1447-1463)*, in G.M. VARANINI, *Comuni cittadini e stato regionale. Ricerche sulla terraferma veneta nel Quattrocento*, Verona 1992, pp. 361-384; si veda anche dello stesso autore, *Gli statuti delle città della terraferma veneta nel Quattrocento*, in G. CHITTOLINI - D. WILLOWEIT (edd), *Statuti, città, territori in Italia e Germania tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 30), Bologna 1991, pp. 247-318; G. ROSSI, *«Duplex est ususfructus». Ricerche sulla natura dell'usufrutto nel diritto comune*, II: *Da Baldo agli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Padova 1996, pp. 171-192.

[6] Gli atti del processo matrimoniale tra Alvise Soncin e Ursina Basso sono stati rinvenuti da Cecilia Cristellon a cui si rimanda per un interessante parallelo: cfr. C. Cristellon, *Ursina Basso*, in questo volume. Si ritiene opportuno avvertire che il presente lavoro è limitato ad un'analisi dottrinale del *consilium*, non avendo l'Autore letto gli atti del processo. I riferimenti alla vicenda trovano pertanto la loro fonte esclusiva nel Cipolla e nel suo *consilium*.

[7] Il *consilium* risulta rilasciato a Vicenza il 18 maggio 1461.

fatto alcune testimonianze e lo stesso Alvise, che però sostiene di non ritenersi vincolato dal consenso espresso, poiché solo spinto dal timore per la sua vita avrebbe dichiarato di voler prendere in moglie Ursina[8].

La questione preliminare che deve essere affrontata dagli avvocati delle parti è attraverso quali sistemi di prova si possa dimostrare o meno l'esistenza di un libero consenso. Il tema non è di poco conto. I difensori di Alvise (è il Cipolla a darci notizia delle argomentazioni della controparte) sostengono che il *metus*, in quanto stato d'animo, può essere provato attraverso «coniecturae et praesuppositiones»:

> «Et dicunt Domini advocati ipsius Alvisii quod sic, ad quod probandum adducunt unam regulam, quae est, quod ad probandum metum sufficiunt coniecturae et praesuppositiones, ut no. Bar. in l. de pupillo. §. si quis ipsi praetori. ff. de nov. ope. nun. [D. 39, 1, 5] nec est iurandum: quia etiam aliis causis sufficit probatio per coniecturas, ut in c. forus. §. causa. extra de verb. signifi. [10, X, V, 40] et no. gl. in c. pe. extra de clericis peregrinis [3, X, I, 22]»[9].

La dottrina giuridica di diritto comune, in tema di prova, distingue tra prove artificiali e prove inartificiali[10]. La prova inartificiale (c.d. *probatio vera*) non è mediata dal giurista o dall'oratore, ma promana direttamente dalla cosa, come è il caso della testimonianza, della confessione, del giuramento. La prova artificiale (o *probatio ficta*) conduce invece alla conoscenza della verità attraverso un ragionamento o un giudizio («in arte con-

[8] BARTHOLOMAEI CAEPOLLAE *Consilia*, Venetiis, ad signum iurisconsulti, 1575, consilium II, c. 5, n. 1.

[9] *Ibidem*, consilium II, c. 6, n. 4. Il giuramento (suppletorio) è deferito dal giudice alla parte che abbia fornito solo un principio di prova, insufficiente al giudizio: cfr. gli accenni all'istituto in R. PROVINCIALI, *Giuramento decisorio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 103-127, in particolare p. 107.

[10] La distinzione è di origine aristotelica, come segnala, affrontando l'argomento della prova indiziaria in diritto comune, I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995, pp. 52 ss.; sulla prova nel processo, a partire dall'età classica, cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1971.

sistit»)[11]. Tra le prove artificiali vanno ricomprese le presunzioni, le congetture, gli indizi. A questa distinzione è in parte collegata quella tra prove piene e semipiene. La prova piena è quella di per sé bastante a convincere il giudice della verità di un fatto, mentre la semipiena è una prova insufficiente e può consistere o in una prova diretta viziata in qualche elemento (la testimonianza di un solo testimone, per esempio) o in una prova indiziaria. I singoli indizi presi isolatamente non consentono di raggiungere la prova di un fatto, mentre ciò potrà avvenire se essi vengono riordinati per convergere verso un'unica soluzione: l'operazione di riordinamento degli indizi è compiuta attraverso l'argomentazione, al fine, più che di provare la verità di un fatto, di convincere il giudice della verità del fatto[12]. Infatti se la prova vincola la decisione del giudice, gli indizi non hanno questo potere, tanto che la loro valutazione dovrà essere rimessa all'*arbitrium* dell'organo giudicante[13].

[11] I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., p. 59.

[12] *Ibidem*, pp. 73 ss.

[13] È evidente come di fronte a questi margini di valutazione lasciati al giudice l'argomentazione possa svolgere un ruolo di primo piano. Si deve altresì rammentare che l'arbitrio spettante al giudice non va inteso come libertà di aderire alla tesi di una delle parti in causa in base ad una preferenza personale. La nozione di arbitrio, per il giurista medievale, è strettamente legata a quelle di *aequitas*, *ratio* e *iustitia* e pertanto il giudice dovrà lasciarsi 'convincere' dall'argomentazione (intesa come opera di riordino e presentazione di indizi e congetture) che appaia più razionale e giusta. Correlata al potere di arbitrio, la responsabilità del giudice – «la teoria medievale dell'*interpretatio* ci risulta incomprensibile, se ignoriamo la dottrina relativa alla responsabilità del giudice. Il potere discrezionale affidatogli è bilanciato da pesanti responsabilità»: A. GIULIANI - N. PICARDI, *La responsabilità del giudice*, Milano 1995 (rist. aggiornata), qui p. 30; cfr. anche U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica nell'età comunale*, Padova 1955, pp. 119 ss.; nonché D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice e dell'officiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato (1314-1357)*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 77-106. Sulla nozione di *arbitrium* cfr. M. MECCARELLI, *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998. Da segnalare la proposta di un'idea di *arbitrium* alternativa a quella della tradizione e fondata sull'educazione filosofica del giurista avanzata, negli anni del Cipolla, da Leon Battista Alberti: cfr. G. ROSSI, *Un umanista di fronte*

Gli avvocati di Alvise, evidentemente in mancanza di prove piene con cui supportare la tesi del *matrimonium meticulosum* e soprattutto per la difficoltà di provare *directe* uno stato d'animo, spostano la controversia sul piano 'argomentativo'. Emblematica di quanto detto la citazione del canone *Forus est*, del *Liber Extra*:

«Causa, aut argumento, aut probatione constat. Argumentum nunquam testibus, nunquam tabulis dat probationem, sed sola investigatione invenit veritatem; unde dictum est argumentum, quasi argute inventum»[14].

La glossa *argumento* precisa ulteriormente: l'argomento consiste in una *naturalis probatio*[15].

Di tenore analogo l'altra decretale citata[16], che tratta il tema della prova dell'avvenuta ordinazione del chierico. Una tale prova può avvenire attraverso la testimonianza «vel alia [*probatio*] legitima»[17]. Tra la altre prove legittime ammissibili viene di nuovo posta in primo piano l'argomentazione, «quia per argumenta

al diritto: a proposito del «De iure» di Leon Battista Alberti, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», LXXII, 1999, pp. 77-154, in particolare p. 124.

[14] C. *Forus est, de verborum significatione* (10, X, V, 40).

[15] Gl. *argumento*, *ibidem*. È riconducibile all'insegnamento di Cicerone l'attenzione verso le prove artificiali, da questi preposte anche a quelle inartificiali – «apud bonum iudicem plus argumenta valent quam testes» (*De Rep.*, I, 38, 59): cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, cit., pp. 97 e 125 ss. Giuliani sottolinea anche come «l'orientamento ciceroniano di risolvere 'tout court' la prova giuridica *in argumentum* rappresenta però una tendenza che, nonostante il suo indubbio influsso, non è mai riuscita a trionfare per la resistenza di quelle che tradizionalmente erano state ritenute le prove giuridiche per eccellenza: testimonianza, giuramento, ecc.». L'idea ciceroniana della prova come *argumentum* è trasmessa ai medievali grazie soprattutto all'autorità di Boezio (nel quale si trova la definizione anch'essa ciceroniana di prova come «ratio rei dubiae faciens fidem»). La medesima definizione è riportata anche da Alberico da Rosciate nel suo *Dictionarium iuris*, alla voce *argumentum*: cfr. ALBERICI A ROSATE *Dictionarium*, Lugduni 1548; dal principio retorico ciceroniano deriverebbe la teoria della presunzione come sostituto dialettico della prova: cfr. I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., p. 219.

[16] C. *Tuae fraternitatis, de clericis peregrinis* (3, X, I, 22).

[17] Gl. *Per testes*, c. *Tuae fraternitatis*, cit.

sive per indicia probatur aeque sicut per testes»[18]. Anche l'ultima citazione, che si riferisce a Bartolo, conferma la possibilità di provare, attraverso presunzioni e congetture, il *metus*[19]. La tesi troverebbe indiretto riscontro in un passo di Baldo, dove si dice che gli stati d'animo dell'uomo non possono essere oggetto di una prova *directa*, ma si debbono provare «ex indiciis perspicuis»[20].

La prima e preliminare discussione verte dunque sul tema della prova del *metus*. Il Cipolla non nega la tesi avversaria, secondo la quale il *metus* può essere provato attraverso congetture e presunzioni; ma, facendo ampio ricorso alla migliore dottrina, la limita fortemente fino a ridurla ad ipotesi del tutto residuale: «si enim non potest clare probari recurritur ad coniecturas, ex quibus iudex habet arbitrari»[21].

È nuovamente l'autorità di Baldo, richiamato dal Cipolla, a confermare che la prova attraverso congetture non costituisce la regola, ma l'eccezione[22].

Si deve a questo punto compiere un passo indietro e lasciata momentaneamente l'eccezione considerare la regola. Come si prova il *metus*? E, preliminarmente, quando siamo in presenza di un *iustus metus*?

Una prima risposta si trova nella l. *Interpositas*, titolo *de transactionibus*, del Codice. Il tema è quello della transazione viziata

[18] Gl. *Per argumenta*, c. *Inter quatuor, eo. tit.* (2, X, I, 22). Questo *capitulum* è richiamato dalla gl. *Per testes*, cit.

[19] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In Primam ff. novi Partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1570, ad l. *De pupillo, ff. de operis novi nunciatione, §. si quis ipsi praetori* (D. 39, 1, 5), c. 10v.

[20] BALDI UBALDI *In Primum, Secundum et Tertium Codicis Librum Commentaria*, Venetiis 1599, ad l. *Dolum*, C. *de dolo malo* (C. 2, 21, 6), c. 149rB: «Nota quod ea, quae consistunt in animo, non possunt probari directo, sed probantur ex indiciis perspicuis».

[21] *Ibidem*, ad l. *Interpositas*, C. *de transactionibus* (C. 2, 4, 14), c. 120rB, n. 5.

[22] Confermando anche che le congetture e gli indizi debbono sottostare al potere di *arbitrium* del giudice.

per effetto di una minaccia. Al fine di farne dichiarare la nullità è necessario provare l'intervento di un *metus* tale «qui salutis periculum, vel corporis cruciatum contineat»[23]. Il *metus* deve quindi avere precise caratteristiche, prima fra tutte quella di comportare un serio pericolo di morte o di danno fisico per chi lo subisce e pertanto, sul piano probatorio, sorge la necessità di dimostrare questo pericolo[24]. Precisa Baldo degli Ubaldi:

> «nota quod non sufficit allegare, vel probare generaliter, ubi requiritur specifica probatio. Unde non sufficit probari metum in genere, sed debet species probare, et qualitas metus, scilicet quod imminebat ex eo salutis periculum, vel corporis cruciatus et est ar. quod ad rescindendum contractum tanquam usurarium non sufficit probare quod contrahens erat usurarius, nisi probetur specifice de illo contractu»[25].

La prova del *metus* non può mai essere generica, ma deve essere specifica, affinché conduca alla dimostrazione dell'esistenza di un pericolo serio per la vita o l'integrità fisica di chi lo subisce. Ciò stabilito risulta più chiaro l'inciso citato in precedenza, in cui si afferma la possibilità di raggiungere la prova del *metus* attraverso congetture, rimesse alla valutazione arbitraria del giudice: queste dovranno comunque essere indirizzate verso la prova dell'esistenza di detto pericolo e non limitarsi ad indurre il giudice a credere all'esistenza di un timore qualsiasi. Particolarmente rigorosa dovrà essere la prova del *metus* in materia negoziale. Sempre Baldo afferma che «requiritur certa et clara probatio» per porre nel nulla un contratto, poiché «ad rescindendum contractum non sufficiunt contrariae hominis coniectu-

[23] L. *Interpositas*, C. *de transactionibus* (C. 2, 4, 14) (*Codicis Dn. Iustiniani*, Lugduni, apud Hugonem a Porta, et Antonium Vincentium, 1558).

[24] Per provare il quale, dice la glossa (gl. *qualitas*, ad l. *Interpositas*, cit.), non è sufficiente che sia verosimile la sua esistenza, in virtù della particolare causa del negozio. Si fa l'esempio di una transazione in una causa facilmente vincibile: è verosimile che il consenso a transigere di colui che poteva ottenere in processo la completa vittoria sia stato forzato; ma in mancanza di una prova specifica il sospetto non è sufficiente a far dichiarare l'invalidità del negozio.

[25] Baldi Ubaldi *In Primum, Secundum et Tertium Codicis Librum Commentaria*, cit., ad l. *Interpositas*, C. *de transactionibus* (C. 2, 4, 14), c. 120rA, nn. 2-4.

rae ... quod ubi nihil efficaciter probatur contra contractum, statur contractui»[26].

Il tema probatorio ci conduce direttamente alla considerazione degli elementi sostanziali di un *metus* atto a togliere a chi lo subisce ogni libertà di esprimere nel consenso la sua volontà (*iustus metus*). Il primo requisito, lo abbiamo appena visto, è dato dalla presenza di un serio ed imminente pericolo di morte o ferita. Il danno minacciato può anche essere futuro, ma il timore deve essere presente. Esemplare la definizione di Azzone, ancora valida a distanza di un paio di secoli:

«Est autem metus instantis, vel futuri periculi causa mentis trepidatio ... et nota, quod licet non sit necessarium periculum esse praesens, tamen exigit metum esse praesentem saltem pro futuro periculo: nota non sufficit suspicari eum inferendum»[27].

Il *metus*, poi, deve essere «talis qui caderet in constantem virum»[28]. La minaccia del danno alla persona (*periculum mortis vel corporis cruciatus*) deve cioè essere tale da indurre timore a una ipotetica figura di uomo, che non si lasci spaventare troppo facilmente[29]. Non è *vir constans* né colui che possiede un coraggio superiore alla media o è uomo temerario, né l'uomo timoroso di tutto; è invece *constans* l'uomo non soggetto per indole ad alcun *supervacuus timor*[30], dove ovviamente un timore non *supervacuus* può essere solo quello indotto da una minaccia reale di morte o ferita. Conferme giungono dalla l. *Metus autem*, titolo *ex quibus*

[26] *Ibidem*, c. 120rA, n. 6.

[27] AZONIS *Summa Codicis*, Venetiis 1584, ad tit. *De his, quae vi, metusve causa gesta sunt*, c. 101, n. 2.

[28] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 7A, n. 11: «Tertio praemitto, quod non omnis metus impedit matrimonium, sed debet esse talis qui caderet in constantem virum».

[29] *Digestum Vetus*, Lugduni, apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1558, l. *Metum, ff. de eo quod metus causa* (D. 4, 2, 6): «Metum autem non vani hominis, sed qui merito et in homine constantissimo cadat ad hoc edictum pertinere dicemus».

[30] L'espressione si ricava dalla l. *Hoc edictum, ff. ex quibus causis maiores* (D. 4, 6, 2). Sul senso dell'espressione *vir constans* si vedano anche le osservazioni di G. DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio*, cit., pp. 336 ss.

causis maiores, del Digesto, che pare riassumere quanto detto sui caratteri che deve avere il *metus*, con un accenno anche al ruolo del giudice nella valutazione di esso:

«Metus autem causa abesse videtur, qui iusto timore mortis, vel cruciatu corporis conterritus, abest: et hoc ex affectu eius intelligitur. sed non sufficit quolibet terrore adductum timuisse: sed huius rei disquisitio iudicis est»[31].

Di notevole interesse appare una *additio* alla glossa accursiana, che ci fornisce un ulteriore tassello del quadro che si viene componendo:

«Cum glossa dicit quod minae faciunt iustum metum: intellige quando minae illatae a persona verisimiliter timenda, ut a quodam tyranno»[32].

Parimenti utile alla valutazione della serietà del *metus* è dunque la qualità della persona che lo incute. Chi minaccia deve infatti essere persona *timenda*, tale cioè da ritenere verosimile che possa porre in atto ciò che dichiara L'esempio classico è quello del tiranno, figura da temersi più che mai, in considerazione della sua posizione e dunque della sua capacità, quando anche non attitudine, a realizzare le sue minacce[33]. Bartolo da Sassoferrato con chiarezza rileva:

«Ex solis minis non probatur metus, nisi fuerit deventum ad actum ... quando minae inferuntur debet inspici persona inferentis minas. sunt nota quidam potentes, et ita mali, quod illud, quod dicunt, consueti sunt facere, tunc esset iustus metus ex minis, et iactationibus»[34].

[31] L. *Metus autem, ff. ex quibus causis maiores* (D. 4, 6, 3).

[32] *Additio* ad gl. *quolibet*, l. *Metus*, cit.

[33] Si vedano in proposito le osservazioni di D. QUAGLIONI, *La responsabilità del giudice e dell'officiale nel pensiero di Bartolo da Sassoferrato*, cit., pp. 102 ss.; si veda anche dello stesso autore, *'Tiranno' e 'Tirannide' nel commento a C. 1, 2, 16 di Alberico da Rosciate (c. 1290-1360)*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia»*, cit., pp. 15-34; nonché, dello stesso autore, *«Quilibet in domo sua dicitur rex» (In margine ad alcune pagine di Francesco Calasso)*, in «Studi Senesi», LXXXIX, serie III, XVI, 1977, 3, pp. 344-358, in particolare pp. 355 ss.

[34] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1570, ad l. *Metum, ff. de his quae vi, metusve causa gesta sunt* (C. 2, 20, 9), c. 80vA, n. 1.

Diversamente non si può affermare l'esistenza di un *iustus metus* di fronte alle vuote minacce di chi non è solito portarle a realizzazione: «Si vero erat quidam homo, qui consuevit multum dicere, et modica facere, tunc non esset iustus metus»[35]. Baldo si pone sulla medesima linea del maestro:

«Quaero nunquid sit verum, quod iactationes, vel minae, non inferant iustum metum? Respondeo hoc debet perpendi ex qualitate personarum: nam si persona est potens, et consuevit verba sua deducere ad effectum, tunc iustus est timor, et metus ... Si autem non est ita potens, quod possit facile exequi minas, tunc non inducunt iustum metum»[36].

Tra le fonti citate dal Cipolla a fondamento della sua difesa non manca il diritto canonico. Va segnalato il c. *Cum dilectus* del *Liber Extra*, dove compare una definizione del *iustus metus* perfettamente corrispondente a quella vista[37]. Non solo, ma un'*additio* alla citata decretale riporta un verso che elenca le giuste cause per cui può sorgere in un *vir constans* un giusto timore: «Excusat carcer, status, et mors, verbera, stuprum. Excusare metus hos posse puta, quia nescis»[38].

Naturalmente spetta poi al giudice valutare la corretta entità e qualità della minaccia, nonché la sua idoneità a sopprimere ed annullare la volontà di una persona *constans*: «Unde videtur relinquendum arbitrio iudicis, an verba, vel minae, vel potentia

[35] *Ibidem.*

[36] BALDI UBALDI *In Primum, Secundum et Tertium librum Codicis Commentaria*, cit., ad l. *Metum, ff. quod metus causa* (C. 2, 20, 9), c. 148vA.

[37] C. *Cum dilectus, de iis, quae vi, metusve causa fiunt* (6, X, I, 40): «Non obstante violentia, quae proponebatur illata, cum neque metum mortis, neque cruciatum corporis contineret, et ideo non debuerat cadere in costantes». Non è questa l'unica citazione dal diritto dei canoni. Accanto al c. *Cum dilectus*, infatti, il Cipolla cita anche il c. *Veniens, de sponsalibus* (15, X, IIII, 1) sempre in tema di *metus* che deve cadere «in constantem virum», e il c. *Consultationi, eo.* (28, X, IIII, 1), gl. *constantem*: «Et talis metus continet mortis periculum aut corporis cruciatum».

[38] *Ibidem.* Il verso si legge già nell'opera di canonisti quali Vincenzo Ispano e Tancredi, come segnala S. KUTTNER, *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935 (rist. anast. 1973), p. 312.

hominis sit iusta causa metus»[39]. L'esame di altre fonti conferma la piena convergenza sul punto della riflessione dei giuristi della Chiesa e dei cultori delle *leges*. Scrive Innocenzo IV: «iustus est metus mortis, vel cruciatus corporis ... et si negetur iustus metus, arbitrio iudicis relinquitur»[40].

Anche Antonio da Budrio (1338-1408)[41], uno dei canonisti assieme ad Innocenzo IV più citati dal Cipolla, insiste sulla necessità di considerare sia la qualità della persona che infligge il *metus*, «et nota, quod ad inferendum iustum timorem, plus potentia operatur, quam nobilitas secundum Ho. [*Ostiense*] Not. 2 practicam probandi iustum metum, ut articuletur in probanda comminatione mortis, quod evaginato gladio in loco solitario minatus est: et sic ad actum propinquum morti est deventum»[42], sia quella di chi lo subisce, con particolare attenzione alla differenza tra uomo e donna nella definizione della figura del *vir constans*:

«dicit gl. quod in arbitrando metu, hoc relinquitur arbitrio iudicis, attenta qualitate personarum, et facti ... Attendenda tamen est qualitas personae: quia levior metus iudicabit cadere in constantem, quo ad feminam, qua est fragilior, quam quo ad hominem»[43].

Ripetutamente si insiste sul fatto che in tema di *metus* non si può prescindere da un margine di libera valutazione (*arbitrium*), che deve essere lasciato al giudice.

Il Cipolla, quindi, con ampio richiamo di dottrina civilista e canonista (non si deve scordare che la causa si svolge dinanzi

[39] Gl. *metum mortis*, c. *Cum dilectus, de iis, quae vi, metusve causa fiunt* (6, X, I, 41).

[40] INNOCENTII IV *In Quinque Decretalium Libros Commentaria*, Venetiis, apud Bernardinum Maiorinum Parmensem, 1570, ad. c. *Cum dilectus, de his, quae vi, metusve causa fiunt* (6, X, I, 40), c. 107vA, n. 1.

[41] L. PROSDOCIMI, *Antonio da Budrio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, III, Roma 1961, pp. 541-542.

[42] ANTONII A BUTRIO *Super Secundam Primi Decretalium Commentarii*, II, Venetiis, apud Iuntas, 1578, ad c. *Perlatum, de his, quae vi, metusve causa fiunt* (1, X, I, 40), c. 117, nn. 3-4.

[43] *Ibidem*, ad c. *Cum dilectus, loc. ult.*, cit., c. 120A, n. 11.

ad un giudice ecclesiastico) ha preparato il terreno alla discussione delle prove presentate dalla controparte. Lo ha fatto, non attaccando frontalmente quanto gli avvocati avversari avevano sostenuto in tema di prova del *metus*, bensì cercando anzitutto di ridurre l'ambito di azione della prova congetturale[44] e poi precisando che le congetture debbono comunque indirizzarsi verso la prova del «periculum mortis vel corporis cruciatus». Se è vero che uno stato d'animo si può provare solo per presunzione, è anche vero che l'accertamento del *metus* si concreta nella dimostrazione della situazione di pericolo, dalla legge a grandi linee predefinita come quella da cui il *vir constans* può trarre un giustificato timore di morte o danno fisico. Questa la dottrina.

Il *consilium*, però, per il suo carattere di atto che si inserisce nell'*iter* processuale, consente anche di verificare l'uso concreto che il giurista fa dei principi appresi e/o insegnati nella scuola, attraverso l'interpretazione dei testi romani e lo studio della tradizione precedente.

Come già detto, gli avvocati di Alvise si propongono di dimostrare l'invalidità del matrimonio per vizio del consenso attraverso una serie di congetture che dovrebbero convincere il giudice dell'esistenza del *metus*. Prendiamo qui rapidamente in considerazione le principali, quelle su cui i legali di Alvise sembrano impostare la strategia processuale.

Alvise fu sorpreso *in facinore*, ossia in atteggiamento compromettente con Ursina, dal cugino della stessa, Pietro. Questa circostanza avrebbe posto il convenuto in una posizione di debolezza e di timore per la sua stessa incolumità. Il negozio posto in essere in una situazione in cui si teme per la propria vita non può essere considerato valido, poiché si presume sia stato contratto *per metum*. Non importa che Pietro non avesse, per legge, il diritto di uccidere Alvise per averlo colto in amorosa

[44] È chiaro l'intento del Cipolla: l'onere di provare il *metus* spetta alla difesa di Alvise e, dunque, riducendo il margine di operatività delle congetture si riducono le possibilità di successo per la controparte. Una prova insufficiente del vizio del consenso condurrebbe direttamente alla vittoria della causa, poiché l'esistenza della cerimonia nuziale, come detto, non è più in discussione, ma è un fatto ormai provato.

conversazione con la cugina, poiché in tale frangente si può ragionevolmente temere anche un'azione illecita, dettata dall'ira di chi si sente offeso. Su questa argomentazione, annota il Cipolla, gli avvocati avversari «faciunt magnum fundamentum»[45].

Un'altra presunzione è data dal fatto che, durante la cerimonia nuziale svoltasi in casa Basso, il cugino della sposa (il già citato Pietro) custodiva l'uscio nel chiaro intento di impedire una possibile fuga di Alvise. Una dimostrazione che lo sposo non era libero, non potendo esimersi dal prestare il suo consenso: infatti «clausura ostii praesumitur metus fuisse»[46].

Un testimone, un tale Francesco da Ferrara, dichiara di avere udito minacce e clamori provenire dalla casa in cui si celebrava il matrimonio; avrebbe inoltre distintamente sentito Alvise esclamare: «che volivu che faza», da cui si deduce una *magna praesumptio* della situazione di grave timore in cui lo stesso si sarebbe venuto a trovare[47].

Sempre secondo la testimonianza di Francesco da Ferrara, al momento della cerimonia Pietro Basso era armato; inoltre, quando Alvise si recò a casa di Ursina il giorno del matrimonio, egli vide due uomini, là nei pressi, uno dei quali aveva una spada in mano e la strisciava su un muro con atteggiamento minatorio: «unde propter illam armorum delationem praesumitur metus fuisse in dicto Alvisio»[48].

Il fatto che Pietro Basso fosse armato, poi, induce a pensare che egli avesse cattive intenzioni. Si traccia un parallelo con il caso

[45] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 6A, n. 5. Si allega a riprova la l. *Nec timorem, ff. de eo quod metus causa* (D. 4, 2, 7).

[46] Si cita la l. *Succurritur, ff. ex quibus causis maiores* (D. 4, 6, 9), legge del Digesto in tema di prigionia, alla quale è posta un'*additio* di Baldo che traccia una distinzione tra una prigionia pubblica e una privata: nella pubblica non è lecito fuggire, neppure se vi è la porta aperta, mentre nel caso della prigionia privata è lecito evadere non appena se ne presenti l'occasione. Un'occasione, sembra sottolineare la difesa, che ad Alvise non è stata data.

[47] B. CAEPOLLAE *Consilia*, consilium II, c. 6B, n. 5.

[48] *Ibidem*.

affrontato dai *Libri Feudorum*, al titolo *De pace tenenda*[49], dove si autorizza il mercante a portare armi allo scopo di difendersi nel viaggio dai predoni, purché durante l'attività di negoziazione le tenga sul carro o nella sella e non le porti con sé; in caso contrario si deve presumere che abbia un *malevolus animus*. Il testimone Francesco da Ferrara afferma, poi, di avere visto un Alvise pallido ed impaurito uscire dalla casa dei Basso, dopo la cerimonia.

Il matrimonio fu contratto *clam*[50], il che fa presupporre la sua irregolarità: è evidente che l'aver tenuto nascosto il matrimonio e averlo celebrato in segreto, quasi fosse improvvisato, induce il sospetto di una qualche illiceità; come dicono le Sacre Scritture, «qui male agit odit lucem»[51].

Un ulteriore elemento: i due sposi non sono della medesima condizione. Questa, anche viste le circostanze in cui il matrimonio si è celebrato, costituirebbe una presunzione a favore della irregolarità delle nozze.

L'ultima congettura portata dai legali di Alvise consiste nella fama che si era sparsa nella città di Padova, secondo la quale il matrimonio fu *meticulosum*, e «fama facit semiplenam probationem»[52]. Dette presunzioni, a giudizio dei legali di Alvise, concorrono e sono sufficienti a dimostrare che il matrimonio è *meticolosum* e dunque invalido.

Esaurita l'enunciazione delle argomentazioni della controparte, il Cipolla passa ad illustrare la sua opinione sul caso e dunque le

[49] Gl. *Non ut quem, Libri Feudorum*, tit. *de pace tenenda*, §. *Si quis rusticus* (*Volumen*, Lugduni, apud Hugonem a Porta et Antonium Vincentium, 1558).

[50] Il richiamo dottrinale è al titolo *de clandestina desponsatione* del *Liber Extra* (X, IV, 3).

[51] Gv 3, 20. Gli avvocati di Alvise traggono però il passo evangelico da una decretale (C. *Consuluit, de officio et potestate iudicis delegatis*, 24, X, I, 29), dove si afferma che il giudizio ecclesistico deve iniziare ad un'ora congrua, in modo da poter finire prima di notte. Se si svolgesse *in tenebris* si potrebbe presumere che esso anziché essere momento di verità sia momento di menzogna.

[52] B. CAEPOLLAE *Consilia*, consilium II, c. 7A, n. 8.

ragioni che militano a favore della validità del matrimonio[53]. La fonte di maggior preoccupazione per il giurista veronese è data dalla circostanza della presenza delle armi in occasione della cerimonia. È evidente che, se il giudice dovesse ritenere credibile il fatto, il *metus* risulterebbe pressoché dimostrato. Va pertanto assolutamente negato che i parenti di Ursina abbiano partecipato armati alle nozze.

Esistono testimoni che affermano di non aver visto alcuna arma in mano a Pietro, cugino della ragazza, né prima, né durante il matrimonio. Alvise non ha alcun testimone, nemmeno uno, che provi il contrario, ma solo congetture e presunzioni.

Il Cipolla insiste molto sulla circostanza che la parte avversa non possa contare su nessun testimone[54] e forse questa insistenza si può in parte spiegare facendo ricorso al suo *Tractatus cautelarum*. Occorre spendere qualche parola su quest'opera. Trattasi di una raccolta di accorgimenti pratici, di astuzie avvocatesche, dettate da una profonda conoscenza del diritto vigente e soprattutto dei meccanismi della giustizia. Il *Tractatus* risultò fonte di aspre discussioni: numerose furono le polemiche e le rampogne piovute da più parti sul Cipolla, che divenne l'emblema di un ceto di giuristi spregiudicati e pronti a distorcere la verità a 'scopo di lucro'. Tra i critici più feroci il caustico Rabelais:

«De quoy diable donc ... servent tant da fatrasseries, de papiers et copies que me balliez? N'est-ce le mieux ouyr par leur vive voix leur débat que lire ces babouyneries icy, qui ne sont que tromperies, cautelles diabolicques de Cepola et subversions de droict?»[55].

[53] *Ibidem*, c. 7A, n. 12: «His praemissis dico, quod pro parte dicti Alvisii non est probatus metus aliquis in spetie».

[54] *Ibidem*, c. 7B, n. 12: «nam per aliquem testem non est hoc probatum, quia nullus de hoc testificatus est».

[55] F. RABELAIS, *Pantagruel, Roy des dipsodes*, cap. X, in J. BOULENGER (ed), *Oeuvres complètes*, Paris 1955, pp. 215-216. Il francese non se la prende solo con il Cipolla: nel prosieguo dell'opera inveisce, attraverso il personaggio di Pantagruel, contro tutta la tradizione giuridica italiana. Sulla contrapposizione tra il cosiddetto *mos italicus* e il nuovo modo di guardare al diritto e in particolare al sistema delle fonti, rappresentato dal *mos gallicus*, appunto, si vedano F. CALASSO, *Umanesimo giuridico*, in *Introduzione al diritto comune*, Milano

Il *Tractatus cautelarum* fu certamente fonte di turbamento per il realismo, condito da un pizzico di cinismo, che esprimeva e ha sicuramente fornito argomenti a chi sosteneva che il giurista, più che ministro e sacerdote delle sacre leggi, fosse piuttosto una sorta di 'stregone' capace di maneggiare a proprio vantaggio il diritto attraverso misteriose ed incomprensibili alchimie di *auctoritates* e *opiniones*.

Riprendendo le fila del nostro discorso, torniamo al problema della testimonianza. La cautela n. 144 del *Tractatus* affronta il tema della prova del *metus*[56]. Ivi il giurista veronese ricorda di avere difeso alcuni studenti che, sorpresi in colloquio amoroso

1970, pp. 181-205; inoltre, dello stesso autore, *Bartolismo*, in *Enciclopedia del diritto*, V, Milano 1959, pp. 71-74; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, I, Milano 1982, pp. 146 ss.; V. PIANO MORTARI, *Gli inizi del diritto moderno in Europa*, Napoli 1980, pp. 281 ss.; R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987, pp. 155 ss. Una spaccatura netta tra giuristi di *mos italicus* e giuristi di *mos gallicus* risulta, di fronte a puntuali ed approfondite indagini, alquanto riduttiva e semplificante, riflesso più di alcune posizioni polemiche che di una realtà, in verità molto più sfaccettata e sfumata. Le prime indicazioni in questo senso provengono da D. MAFFEI, *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956, pp. 15 ss.; di recente una penetrante dimostrazione della fallacia di un'interpretazione così schematica, che conduce ad un appiattimento, sullo sfondo della tradizione bartolista di taluni giuristi cosiddetti di *mos italicus*, si legge in D. QUAGLIONI, *Tra bartolisti e antibartolisti. L'Umanesimo giuridico e la tradizione italiana nella «Methodus» di Matteo Gribaldi Mofa (1541)*, in F. LIOTTA (ed), *Studi di storia del diritto medioevale e moderno*, Bologna 1999, pp. 185-212.

[56] B. CAEPOLLAE *Tractatus cautelarum*, in *Tractatus ac repetitiones d. Bartholomaei Caepollae*, ex officina Francisci Laurentini de Turino, Venetiis 1563, cautela n. CXLIIII, c. 233. La cautela è molto breve e vale la pena di riportarla per intero: «Cautela pro illo qui matrimonium per metum contraxit. Tempore meo duo scholares Paduae ambo de Forolivio fuerunt conati desponsare suas amasias cum eis reperti in domo a consanguineis minantibus eis etc. pro quibus est casus in c. cum olim. de spons. [14, X, IIII, 1] Sed pro eis erit optima cautela, quod inveniant etiam unum testem, qui deponeret de metu, quia licet alii plures testes deponant de voluntate, magis creditur illi soli: ita not. dicit Bal in l. observare §. proficisci in xiii q. ff. de offi. proconsu. et legat. [D. 1, 16, 4]: domi Ludovic. Pont. in rub. de arbi. in vi colum. post Inno. in c. cum super de re iudica. [17, X, II, 27] Nec refert an metus praecesserit ante tempus contractus matrimonii, per nota in l. j §. quae honorandae ff. qua re accu. non datur [D. 44, 5, 1] et per Bart. in l. fi. ff. si quis ali. test. prohi. [D. 29, 6, 3] et Bal. in l. j. C. eodem [C. 6, 34, 1]».

con le fidanzate, furono costretti a sposarle dai parenti di queste. Il suggerimento che egli si sente di fornire a chi si dovesse trovare in una situazione simile è quello di procurarsi almeno un testimone che possa dichiarare l'esistenza del *metus*, poiché l'esperienza dice che nelle cause di questo tipo il giudice è solito credere anche ad un solo testimone. Il Cipolla ci mostra come, al cospetto di una regola generale sempre affermata – per cui ad un solo testimone non si può mai dare piena fede[57] – in singoli casi concreti il giudice potesse decidere diversamente, sentenziando a favore di una parte solo sulla base di una testimonianza. Nel caso presente ciò avveniva nei processi di riconoscimento di matrimonio, a fronte dei quali si eccepiva l'intervenuto *metus*[58].

E in effetti il Cipolla insiste molto nel suo *consilium* sulla circostanza della mancanza assoluta di testimoni a favore del convenuto. In seguito si preoccuperà anche di sconfessare l'unico testimone a favore di Alvise, ovvero quel Francesco da Ferrara che avrebbe visto i parenti di Ursina (precisamente il padre e il cugino) assistere armati alla cerimonia nuziale. La demolizione della deposizione di Francesco avviene sia mediante la contrapposizione di testi contrari, sia soprattutto andando a colpire la sua credibilità: egli infatti lo dichiara non «maior omni exceptione», poiché risulta aver subito ben tre condanne per maleficio:

[57] È il principio che si esprime col brocardo *unus testis, nullus testis*. Sul tema A. PADOA SCHIOPPA, *«Unus testis nullus testis». Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in «Studia Ghisleriana», serie I, 1967, 4, pp. 334-357.

[58] Giovanni Nevizzano d'Asti, nella sua *Sylva nuptialis* (1518), riporta una cautela (analoga a quella del Cipolla) nella quale però si richiedono almeno due testimoni a favore del *metus*: «Et ideo sit cautus tali casu ut possit saltem habere duos testes qui deponant quod contractus matrimonii fuit meticulosus, quia plus credetur duobus deponentibus de metu, quam centum deponentibus de sponte»: IOANNIS DE NEVIZANIS *Sylva nuptialis*, Lugduni, apud Ioannem Lertout, 1602, liber secundus, c. 200, n. 119. In questo caso, la regola secondo la quale per provare un fatto sono necessari almeno due testimoni è rispettata; viene invece confermata una generalizzata tendenza del giudice a prestare maggior fede alle testimonianze in favore dell'esistenza della minaccia.

«nam testibus singularibus non est credendum ... Item non est omni exceptione maior, quia potest etiam opponi quod fuit ter condemnatus in arengo pro maleficio»[59].

Innanzitutto si ripropone il principio per cui ad un solo testimone non si deve credere. Come detto, è questa una regola che non viene mai negata e solo dalla *cautela* vista in precedenza abbiamo saputo che, in determinati casi, era prassi giudiziale non attenervisi in maniera puntuale. Ciò non toglie che il Cipolla possa comunque avvalersene in sede di disquisizione sul caso all'interno del *consilium* dato alla parte; tanto più nel caso di specie, dove il testimone in oggetto risulta avere dei precedenti con la giustizia e dunque non risulta essere *maior omni exceptione*, espressione che designa coloro, «quibus nulla exceptio potest opponi»[60]. Il valore della testimonianza non va dunque disgiunto dalla considerazione delle qualità personali del testimone: la persona deve essere credibile in virtù di sue caratteristiche peculiari, che possono non aver nulla a che fare con l'oggetto della testimonianza da rendere: «Tales enim debent testes esse sine omni suspicione infamiae 2 q. 7, testes»[61]. E il citato testo del Decreto di Graziano conferma: «Testes absque ulla infamia aut suspicione, vel manifesta macula, et verae fidei plenitudine, instructi esse debent»[62].

Dunque nessuna prova a favore dell'invalidità del matrimonio è portata di fronte al giudice da Alvise, ma solo alcune congetture, le più importanti delle quali vengono a cadere in seguito alla non credibilità del testimone su cui si fondavano. Il Cipolla, già nella prima parte della sua replica alle congetture di parte

[59] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 10B, n. 19.

[60] *Ibidem*, c. 10B, n. 20. Sul senso dell'espressione *maior omni exceptione* anche la glossa *maiores*, c. *Ex litteris, de consanguinitate et affinitate* (1, X, IV, 14): «Illi dicuntur omni exceptione maiores, qui repelli non possunt aliqua exceptione».

[61] Gl. *fama*, c. *Insuper, qui matrimonium accusare possunt* (4, X, IV, 18); la decretale è citata dal Cipolla nel *consilium*: cfr. B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 10B, n. 20.

[62] *Decretum Gratiani*, Lugduni, sumptibus Petri Rousselet, 1613, c. *Testes*, c. 39, C. II, q. VII.

avversaria, ha rimarcato come, per giungere alla conclusione che un negozio (nel caso, un matrimonio) sia *meticulosum*, si debba provare la situazione di imminente pericolo di vita o di danno fisico, tale da spaventare e tale da coartare il consenso di un uomo non facilmente suggestionabile.

Preparato il terreno, ora pare sferrare l'attacco decisivo alle argomentazioni degli avvocati di Alvise. Il Cipolla, infatti, pone all'attenzione del giudice come risulti provato, in virtù di alcune attendibili testimonianze, il fatto che nessuno dei familiari di Ursina era armato nel momento che aveva preceduto la cerimonia nuziale e, dunque, come non si sia configurata la predetta situazione di pericolo per lo sposo:

«His praemissis dico, quod pro parte dicti Alvisii non est probatus metus aliquis in spetie, quia licet deducat in capitulis suis, quod pater do. Ursinae, et do. Petrus habebant enses longos, et sibi minati sunt de ipsum occidendo si non desponsaret ipsam d. Ursinam, tamen istud non est probatum aliquo modo, imo est probatum contrarium pro parte d. Ursinae, videlicet quo tempore fuit contractum matrimonium nullus habebat arma, ut dicunt praedicti tres testes, qui initio interfuerunt ... deponit Margarita ... quae dicit quod dicti scilicet pater Ursinae et dominus Petrus non habebant arma, quando ingressi sunt domum, nec etiam quando dictus dominus Petrus ingressus fuit cameram, in qua fuit contractum matrimonium, ut dicit dicta Margarita, unde ex hoc solo debuit Alvisius succumbere, ex quo non probatum fuit metum in specie deductum, et est probatum contrarium, imo dico fortius quod nec etiam probatus est aliquis alius metus in specie, vel in genere qui caderet in constantem virum, sic probari debebat, ut dixi»[63].

Qui si vince o si perde la causa. Questa infatti è l'argomentazione portante di tutta la difesa condotta dal Cipolla. La situazione di pericolo, che avrebbe indotto Alvise a sposarsi controvoglia e che si riduce alla presenza alla cerimonia dei parenti armati, non risulta affatto provata; al contrario, testimonianze plurime e concordi provano che nessuna arma fu usata al fine di minacciare lo sposo. Solo per questa mancata prova (si deve ricordare che la prova del *metus* incombe su chi lo invoca)[64] Alvise dovrebbe

[63] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 7A, n. 12.

[64] Sull'onere della prova nel processo dell'età intermedia cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, cit., pp. 107 ss.; dello stesso autore, *Prova*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, pp. 518-579, in particolare pp. 521 e 533;

perdere la causa. La conclusione è secca e consegue di necessità dalle premesse poste: «si ergo non habebant arma, non praesumitur metus illatus»[65], come dimostra anche la l. *Metum* del Digesto, per la quale il *metus* non sorge dal semplice sospetto o timore di un pericolo, ma dalla sua esistenza concreta e dalla sua imminenza[66].

Non risulta, in effetti, che il cugino di Ursina, Pietro Basso, fosse armato quando entrò nella stanza in cui si erano appartati i due amanti e li sorprese assieme. Egli non si mostrò affatto adirato e anzi salutò cortesemente sia la cugina che Alvise. Se fosse stato in preda all'ira non avrebbe affatto salutato, ma avrebbe agito ben diversamente[67].

Ma il Cipolla non pare accontentarsi di aver mostrato come le tesi degli avvocati di Alvise a favore del *matrimonium meticulosum* siano infondate e dunque questo non risulti provato. Addirittura egli ritiene di poter provare che il matrimonio fu contratto liberamente e che il consenso dell'uomo fu del tutto spontaneo. È una prova difficilissima e il nostro non se lo nasconde.

I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit., p. 103. La regola dell'onere della prova appartiene pienamente al modello isonomico del processo, che è un modello eticamente orientato in cui non tutte le probabilità hanno eguale valore. Esempi sono: la presunzione dell'esistenza di un matrimonio, piuttosto che la sua inesistenza; la presunzione di innocenza piuttosto che di colpevolezza. L'onere della prova non svolge alcun ruolo invece nel processo asimmetrico o di stampo prettamente inquisitorio, dove il giudice supplisce alle parti nella confezione delle prove.

[65] I. ROSONI, *Quae singula non prosunt collecta iuvant*, cit.

[66] L. *Metum, ff. de eo quod metus causa gestum erit* (D. 4, 2, 9). Nel *casus* alla legge è posto un esempio che chiarifica il senso del dettato normativo e che pone così il discrimine tra un'autentica situazione di pericolo e un timore ingiustificato: «Dum eram in vinea mea, videbam homines armatos transeuntes per viam: et fugi. non habet locum hoc edictum, nec interdictum unde vi. non enim videor vi deiectus. sed si in vineam meam intraverint et me quaerebant, et per aliam partem fugi: locum habet hoc edictum».

[67] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 7B, n. 12: «videlicet quod dictum dominus Petrus usus est bonis verbis, quia quando ingressus est cameram in qua erat dictus Alvisius et dicta Ursina eam salutavit dicendo: 'Dio te salva, cosina', per quam salutationem non praesumitur malus animus ... Si enim fuisset iratus, non salutasset eam. Item etiam verba quae protulit versus Alvisium non fuerunt minatoria, quia dixit: 'Che fatu qui, Alvise'».

Due testimoni affermano che Alvise si sposò liberamente e volentieri. Questa costituirebbe una prova piena della validità del matrimonio e toglierebbe al tempo stesso ogni valore alle presunzioni e congetture avversarie poiché «praesumptio succumbit probationi»[68]. All'ammissibilità di una tale prova non sarebbe d'ostacolo quanto sostiene Innocenzo IV, per il quale nessun testimone può provare la libera intenzione di una persona, non essendo possibile ad alcuno capire dall'esterno le intenzioni che stanno riposte nell'animo umano[69]. Lo stesso Innocenzo, infatti, pare ammettere che la prova della libera volontà possa essere raggiunta se la testimonianza è suffragata da circostanze che fanno propendere per l'assenza di ogni costrizione[70]. Ecco perché Cipolla si dilunga ancora nell'elencazione delle presunzioni proprie e nella confutazione di quelle di controparte. In particolare insiste sulla circostanza delle armi, poiché questa è certamente provata dai testimoni: il fatto che i parenti di Ursina, padre e cugino, non portassero armi è circostanza che induce a credere ad un consenso non coartato, poiché manca quella circostanza esterna che avrebbe fatto presumere il *metus*[71].

Un'altra presunzione che può suffragare la testimonianza in favore del libero consenso al matrimonio, presunzione che il Cipolla non esita a definire «urgentissima», quasi una «vera probatio», consiste nella confessione dello stesso Alvise[72], che

[68] *Ibidem*, c. 8A, n. 13.

[69] *Ibidem*, c. 8A, n. 14: «nec huic conclusioni obstat quod dicit Innocen. in d. ca. super hoc extra. de renun. ubi dicit quod periculosum est admittere testes ad probandum voluntatem spontaneam». Sul problema dei fondamenti logico-filosofici della prova testimoniale in relazione all'oggetto stesso della testimonianza si veda D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia»*, cit., pp. 107-125, in particolare pp. 113 ss.; più in generale, sul ruolo della prova testimoniale nel processo cfr. A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, cit., pp. 177 ss.

[70] INNOCENTII IV *In Quinque Decretalium Libros Commentaria*, cit., ad c. *Super hoc, de renunciatione* (5, X, I, 9), c. 58rA, n. 2.

[71] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 8A, n. 14.

[72] La confessione stragiudiziale in realtà può valere solo come semplice indizio: cfr. P. FIORELLI, *Confessione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano 1961, pp. 864-870, in particolare p. 868.

avrebbe dichiarato di sposare liberamente Ursina e a conclusione della cerimonia avrebbe baciato la sposa di sua spontanea volontà, nell'intento di mostrare a tutti i convenuti la sua gioia e le sue vere intenzioni nei confronti della moglie. Il fatto è narrato da ben tre testimoni e dunque è indiscutibile. Il bacio è indice di libera volontà e non certo di costrizione e violenza: «Nam ex illo osculo apparet quod non stat vi vel metu, sed volens et libenter et cum amore, quia osculum est signum pacis, et amoris et benevolentiae»[73].

Non solo: «osculum significat consensum volontarium ... Et ista est urgentissima et violenta praesumptio»[74]. Lo stesso significato è attribuibile alla stretta di mano che Alvise dispensò ai presenti, al termine della cerimonia nuziale: anche questa costituisce una congettura da cui dedurre la sua volontà di sposarsi[75].

Alvise, poi, non apparve a due delle persone presenti né pallido, né spaventato, così come aveva al contrario sostenuto l'unico teste a suo favore, quel Francesco da Ferrara di cui si è già detto; poiché «duobus magis est credendum quam uni», senza contare la scarsa credibilità di detto Francesco, si deve ritenere che Alvise non fosse affatto atterrito e dunque non si sentisse in alcun modo minacciato ed in pericolo, al momento di concludere le nozze.

Un'altra circostanza depone a sfavore della tesi del *matrimonium meticulosum*: Alvise non fuggì quando ne ebbe l'occasione, ma, dopo che i testimoni se ne furono andati, rimase in casa della sposa e si trattenne con lei dimostrando così la sua volontà di sposarsi. Se davvero fosse stato costretto a farlo, sarebbe fuggito immediatamente dopo.

[73] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 8B, nn. 15-16. Naturalmente, anche a riprova di questo fatto si allegano autorità, in particolare citando la l. *Domestici*, C. *de domesticis et protectoribus* (C. 12, 17, 1) e il c. *Cum olim, de privilegiis* (12, X, V, 33).

[74] *Ibidem*, c. 8B, n. 16.

[75] *Ibidem*, c. 8B, n. 17: «Quinta praesumptio est, quia dictus Alvisius tetigit manum omnibus praesentibus post dictam desponsationem, prout fieri solet in nuptiis, qui tactus manuum significat amorem et consensum volontarium».

Adempiere volontariamente ad un negozio contratto *per metum* significa sanare la situazione invalida. Bartolo, citato dal Cipolla, lo dice chiaramente: «Solutio spontanea purgat vitium metus adhibiti tempore promissionis»[76].

Nel caso di specie, quale tipo di *solutio* si può pensare possa sanare il *metus* precedente? La risposta è contenuta negli altri passi di dottrina allegati dal Cipolla. Egli infatti cita due decretali del *Liber Extra*, dove si tratta del matrimonio contratto contro la volontà della sposa. Il matrimonio, di per sé invalido, persiste per un certo lasso di tempo, durante il quale tra la coppia intercorrono rapporti sessuali. A giudizio del papa, interpellato nei due casi, il tempo trascorso dopo la conclusione delle nozze e i rapporti intercorsi tra gli sposi sanano l'invalidità, tanto che il legame non può più essere messo in discussione e a nulla vale che solo ora, dopo molto tempo, la moglie si lamenti e protesti il fatto di non aver mai acconsentito a quelle nozze[77]. Soprattutto dalla seconda delle decretali citate si evince come la *copula*, o anche solo la coabitazione tra i due novelli sposi, abbia per effetto la regolarizzazione del matrimonio[78].

Nel caso di Alvise e Ursina non risulta, però, che vi sia stato tra i due un rapporto carnale o una qualche forma di coabitazione, dopo la cerimonia. Semplicemente, Alvise si sarebbe trattenuto per un altro po' di tempo a casa della novella sposa. Questo spiega perché il Cipolla non insista troppo su questa circostanza, dal momento che da un punto di vista probatorio non ha molto valore, non essendovi i presupposti per poter dichiarare sanato

[76] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In Primam Codicis partem Commentaria*, cit., ad l. *Cum te*, C. *de his quae vi, metusve causa gesta sunt* (C. 2, 20, 2), c. 79rB, n. 1.

[77] C. *Ad id, de sponsalibus* (21. X, IV, 1); c. *Insuper, qui matrimonium accusare possunt* (4, X, IV, 18). In questo secondo caso si accentua il ruolo della copula molto più di quello del tempo trascorso, cfr. gl. *Copula carnali*: «Ex quo enim carnali copulae consensit, omnis violentia sublata intelligitur, et matrimonium tenet ... et ita ratihabitio confirmat, sive validum facit quod ab initio non valebat».

[78] Un caso di *matrimonium meticulosum* 'sanato' da una successiva coabitazione (per una sola notte) è oggetto di un altro interessante *consilium* del Cipolla: B. CAEPOLLAE *Consilia* cit., consilium IIII, cc. 16 ss.

il matrimonio. La causa si gioca sempre sulla dimostrazione del *metus* e non sulla dimostrazione di un successivo, questa volta valido, consenso. Ciò non toglie che, nel contesto di un processo in cui il convincimento personale del giudice (*rectius* l'arbitrio) svolge un ruolo importante, il Cipolla trovi utile soffermarsi su un episodio dallo scarso valore probatorio, ma tale da evocare la possibilità di una consumazione del matrimonio. Il giurista, infatti, presenta l'accaduto amplificandone la portata sia attraverso l'accostamento con i casi richiamati (in cui appunto c'era stata la coabitazione per un certo tempo o vi erano stati rapporti sessuali), sia lasciando trapelare il sospetto che qualcosa tra Alvise e Ursina sia accaduto nel momento in cui sono rimasti pressoché soli in casa (circostanza sottolineata opportunamente dal Cipolla)[79]. Del resto, non ci sarebbe da meravigliarsi del fatto che i novelli sposi possano aver approffittato della circostanza per concedersi qualche attimo di intimità[80].

Alcuni testimoni affermano di aver udito Alvise chiedere a coloro che presenziarono alle nozze di mantenere segreta la cerimonia per alcuni giorni, affinché egli potesse avere il tempo di preparare la sua famiglia alla notizia dell'avvenuto matrimonio. La notizia dell'opposizione della famiglia di Alvise (in particolare il padre e il fratello) all'unione con Ursina compare solo verso la fine del *consilium*, tra le ultime presunzioni a favore del matrimonio. Eppure non v'è dubbio che sia un dato importante nella comprensione della vicenda. Secondo un altro testimone, Alvise si sposò volontariamente e l'indomani, dopo aver comunicato al

[79] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 9A, n. 18: «facta desponsatione recesserunt ipse et alii testes relicto Alvisio in dicta camera cum dicta domina Ursina».

[80] Successivamente il Cipolla inserisce tra le presunzioni a favore della validità del matrimonio anche la «secuta copula carnalis» tra Alvise ed Ursina. È del tutto evidente che se il fatto fosse provato si incorrerebbe in una delle ipotesi sopra accennate e il matrimonio risulterebbe convalidato proprio dal rapporto sessuale intercorso tra i due. Poiché tale rapporto, stando al Cipolla, risulta solamente da alcune testimonianze indirette, evidentemente non così precise da essere attendibili quanto piuttosto vicine al pettegolezzo o alla malignità, il giurista cita il fatto molto brevemente come undicesima presunzione, senza riconnettergli soverchia importanza nella sua strategia processuale: B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 9B, n. 18.

padre e al fratello la notizia del matrimonio, fece la *protestatio* su istigazione dei medesimi. Questo spiegherebbe il contraddittorio comportamento dello sposo, che prima si trattenne con la sposa e si mostrò felice del suo matrimonio, mentre solo poche ore più tardi ne denunciò l'invalidità[81].

La circostanza appare verosimile e del resto il caso non doveva essere infrequente: un giovane si innamora di una ragazza di condizione sociale inferiore, incorrendo così nella disapprovazione della sua famiglia; decide di sposarla ugualmente e di nascosto per porre i parenti di fronte al fatto compiuto, ma in seguito viene dagli stessi costretto a non riconoscere il matrimonio denunciandone il carattere *meticulosum*. È possibile che le cose siano andate così anche per Alvise e Ursina. Se questo retroscena famigliare appare di grande importanza ai fini della comprensione della vicenda, non lo è altrettanto nel *consilium*. Il Cipolla sa bene di non avere alcuna prova di questo fatto, conosciuto in base ad alcune testimonianze *de auditu*, dunque non facenti fede. Sarebbe un gravissimo errore impostare la difesa sulla dimostrazione di una circostanza che, per quanto centrale, non è possibile provare. Egli si limita pertanto a menzionarla tra le presunzioni in favore del libero consenso dello sposo, affinché il giudice non dimentichi questa chiave di lettura della vicenda al momento della sentenza[82].

Infine, un'ultima presunzione: il tentativo di subornazione di un testimone da parte di Alvise. Pare, infatti, che questi abbia chiesto ad un teste di allontanarsi dalla città per alcuni giorni, al fine di non prestare testimonianza, offrendogli 10 ducati più un cavallo. La subornazione fa presumere che si agisca in processo avendo torto e dunque deve comportare la soccombenza

[81] Il Cipolla aggiunge come altra presunzione anche una testimonianza, secondo la quale lo stesso Alvise avrebbe confessato, parlando con amici, di aver fatto la *protestatio* solo in quanto costretto dal padre e dal fratello.

[82] Appare chiara la valenza 'argomentativa' della circostanza: la testimonianza *de auditu* non fa prova, ma al massimo può essere declassata a presunzione, che contribuisca al convincimento del giudicante; resterà rimessa all'*arbitrium iudicis* la valutazione di essa. Sul ruolo della testimonianza *de audito* si vedano le osservazioni di A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, cit., pp. 163 ss.

nella causa[83]. Le conclusioni sono, a questo punto, facilmente immaginabili:

«Ex istis itaque duodecim praesumptionibus constat satis evidenter, quod dictum matrimonium contraxerit Alvisius cum dicta domina Ursina libenter et volens, non vi nec metu aliquo deductus. Et licet deductae sunt aliae praesumptiones in contrarium per dominos advocatos Alvisii, tamen praedictae 12. sunt plures, meliores et urgentiores quam illae quae sunt Alvisii: ergo standum est praesumptionibus dominae Ursinae tanquam validioribus, quia tollunt alias incontrarium»[84].

Appare provato che il matrimonio tra i due si è liberamente contratto. Le presunzioni a favore di un matrimonio valido sono «plures, meliores et urgentiores quam illae quae sunt Alvisii»: dunque si deve prestar fede a queste, che tolgono ogni validità alle presunzioni avversarie.

Il Cipolla accenna nuovamente al potere arbitrale del giudice, potere che deve aver luogo quando si tratti di giudicare delle congetture e delle presunzioni, in assenza di una prova certa che ne condizioni la decisione senza concedere un varco a sue personali valutazioni (come, ad esempio, sarebbe stata la confessione di una parte). Si comprende così come lo spazio che nella presente causa è lasciato all'argomentazione risulti, in fondo, da insufficienze dell'apparato probatorio fornito dalle parti (certamente causato anche dalla particolare natura della circostanza da provare, ossia il *metus*) all'interno di una concezione della verità, che va perdendo i suoi caratteri di 'verità pratica', assumendo in loro vece i caratteri di una verità evidente, che consegue da una dimostrazione, intesa come passaggio da un fatto ignoto ad un fatto noto «basato sul calcolo analitico delle probabilità»[85]. Lo indicano chiaramente lo sfoggio di una ormai compiuta classificazione dei tipi di prova (dalla *probatio violenta* al semplice indizio), frutto del tentativo di limitare i

[83] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 9B, n. 18: «Ex qua subornatione seu voluntate volendi subtrahere probationes adversario est praesumptio, quod foveat causam iniustam et etiam si foveret causam iustam deberet succumbere».

[84] *Ibidem*, c. 9B, n. 19.

[85] A. GIULIANI, *Prova*, cit., p. 541.

margini di libera valutazione del giudice, la quale viene sempre più ancorata a criteri prefissati, e l'insistenza su criteri di tipo aritmetico. Così le presunzioni a favore della validità del matrimonio sarebbero non solo migliori e più convincenti, ma *plures*.

Le congetture avversarie, poi, «sunt verae nec in facto nec in iure»: Alvise non fu sorpreso *in facinore*, ma solo a parlare con la donna, circostanza da cui non può discendere alcun timore; il *metus* poteva derivare solo dall'esibizione di armi a titolo di minaccia, ma questa circostanza non risulta assolutamente provata; nemmeno risulta che il padre custodisse l'uscio, che era invece aperto e consentiva a chiunque di uscire a piacimento; il fatto di aver udito Alvise pronunciare le parole «che volivo che facia» è riportato solamente da Francesco da Ferrara, un unico teste, cui peraltro, come visto, non si può prestar fede e per di più non «maior omni exceptione», poiché già condannato tre volte per maleficio; allo stesso modo Francesco non è degno di fede quando parla dello studente con la spada, poiché la teste Margherita afferma di non conoscere detto studente; la migliore condizione sociale di Alvise non è di ostacolo, essendo superata dalla sua volontà[86].

Merita una qualche considerazione in più la confutazione della presunzione costituita dalla clandestinità del matrimonio. Gli avvocati di Ursina sostengono che la candestinità sia un sintomo dell'irregolarità del matrimonio. Il Cipolla, invece, mostra di voler evitare il confronto su questo punto (la clandestinità del matrimonio) e lo fa ritorcendo contro gli avvocati di parte avversaria la loro stessa allegazione. La decretale che contiene il passo citato dagli avvocati di Alvise – «qui male agit odit lucem» – proibisce al giudice delegato di tenere un processo di notte[87]. Il processo canonico, infatti, deve mirare alla luce della verità e non pare consono a questa sua funzione che si svolga di notte, proprio per la presunzione che chi agisce male o, peggio, criminosamente non ama farlo alla luce del sole, ma preferisce le tenebre.

[86] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 10A-B, nn. 19-20.

[87] C. *Consuluit, de officio et potestate iudicis delegatis* (24, X, I, 29).

La difesa del convenuto utilizza l'immagine della assenza di luce (cui è equiparabile la clandestinità), estrapolandola dallo stretto contesto in cui si trova (la materia del processo), per suggerire al giudice il carattere sospetto di un matrimonio contratto *clam*. Il Cipolla, invece, fa mostra di ignorare il significato metaforico della citazione, che ricolloca nel suo contesto (il divieto di tenere processi di notte), e tracciando un parallelo con il caso di Alvise e Ursina afferma che tale presunzione è da respingere perché il matrimonio non si è svolto di notte, bensì quando ancora sulla terra c'era luce:

«Septima etiam coniectura non est vera, quia illud matrimonium sic factum clandestinum seu in tenebris, quia erat circa hora tertiarum, ut dicunt testes, nam quando sol est super terram, cessant tenebre et dies est»[88].

L'argomentazione del Cipolla appare in verità speciosa, sintomo della difficoltà di superare la pericolosa presunzione avversaria. L'ultimo indizio a favore dell'invalidità del matrimonio portato dagli avvocati di Alvise è costituito dalla fama: dopo il matrimonio si era sparsa per la città la voce secondo cui Alvise era stato costretto a sposare Ursina con la minaccia. Secondo la miglior dottrina, la fama da sola non costituisce una prova, ma ha piuttosto la funzione di confermare ciò che si è provato in altro modo:

«dicitur fama confirmare i. cum alio firmare: non quod per se fama non sufficiat, sed respectu assertionis partis. quam assertionem fama confirmat ... sed regulariter non sufficit famam probare»[89].

Nel caso in cui confermi un'asserzione, la fama «facit ... probationem semiplenam: unde facit deferri iuramentum»[90] e dunque essa rappresenta uno strumento probatorio importante, anche se non decisivo. Su posizioni analoghe la canonistica, come emerge dall'esame del c. *Dilecti* del *Liber Extra*[91], citato dal Cipolla:

[88] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 10B, n. 20.

[89] Gl. *Confirmat*, l. *Testium fides, ff. de testibus* (D. 22, 5, 3).

[90] *Ibidem*.

[91] C. *Dilecti, de appellationibus* (1, X, II, 28).

«famam per se non sufficit ... sed cum aliis adminiculis, puta cum teste uno, aut aliis legitimis»[92].

La fama costituisce uno di quegli strumenti a disposizione del giudice da utilizzarsi in tutti quei casi in cui le prove piene siano deficitarie e non consentano la risoluzione della causa: ecco allora la necessità di ricorrere a criteri supplettivi che vengano in aiuto, come la *dignitas* del teste, il numero dei testimoni che supplisce alla qualità degli stessi e, ovviamente, la fama[93].

Dopo aver delineato ruolo e limiti della fama nel processo, il Cipolla passa alla considerazione della presunzione avversaria, consistente nella *publica vox* secondo la quale il matrimonio fu contratto *meticulose*.

La presunzione è confutabile per tre ordini di motivi. In primo luogo, la fama del *metus* intervenuto nel matrimonio, della quale si vuole giovare Alvise, non ha alcun valore in quanto superata dalla fama contraria e posteriore che Alvise si sposò liberamente. È infatti principio noto ed affermato che una pubblica voce è sconfessata da una contraria e posteriore, come insegna Bartolo:

«Item no. quod iusta causa credendi est fama publica, quod facit ad multa, et maxime si accusator non probat maleficium, reus vero probat se non commisisse maleficium et publica fama erat, quod ille commiserat maleficium quod excusator calumnia et falsitate, quod est verum, nisi tempore accusationis esset publica fama in contrarium, nam tunc sequens fama tollit effectum primae»[94].

Ancora più puntuale e preciso sul punto si mostra Baldo, che pone all'attenzione del lettore i diversi casi che si possono presentare al giudice. Innanzi tutto afferma che nel caso di pubbliche voci contrastanti debba avere la prevalenza quella che sorge da causa certa. Nel caso in cui non sia possibile appurarne la causa,

[92] Gl. *Famam*, c. *Dilecti*, cit.

[93] L. *Testium fides*, cit. La Glossa si preoccupa di fornire indicazioni intorno alla prova dell'esistenza della *fama*: «haec autem fama probatur per duos testes cum iurant maiorem partem populi ita sentire» (gl. *Confirmat*, cit.).

[94] BARTOLUS A SAXOFERRATO, *In tres Codicis libros*, Venetiis, apud Iuntas, 1570, ad l. *Praeses*, C. *si servus aut libertus* (C. 10, 32, 2), c. 19rB, n. 4.

si deve porre una distinzione: se le due voci contrastanti hanno origine nello stesso luogo (nel medesimo villaggio, ad esempio), allora prevale la fama posteriore che toglie ogni efficacia a quella anteriore. Nel caso in cui le voci in contrasto traggano origine da luoghi diversi, prevale quella che proviene dal luogo più vicino al fatto da dimostrare, poiché «vicini scientiam praesumuntur habere»[95].

In secondo luogo, la fama del matrimonio *meticulosum* può essere stata diffusa solo dalla famiglia dello sposo – come dimostra il fatto che tutti i testimoni nel processo hanno deposto in favore del libero matrimonio –, e dunque non ha alcun valore[96].

La pubblica voce del carattere *meticulosum* del matrimonio è altresì priva di valore in considerazione del fatto che si sparse dopo l'inizio del processo. È del tutto evidente come quella, per essere credibile, avrebbe dovuto precedere e non seguire l'inizio della vertenza giudiziaria[97].

La causa pare dunque risolversi in una vera e propria 'guerra' di indizi e presunzioni, in assenza di prove davvero incontrovertibili a favore di una o dell'altra ipotesi. I margini lasciati all'*arbitrium iudicis* aumentano di conseguenza ed è per questo che l'argomentazione, intesa come ordinata esposizione delle presunzioni, gioca un ruolo rilevante. Ciò spiega perché il Cipolla non si sia accontentato di suggerire al giudice che la prova del *metus* non era stata raggiunta (motivo sufficiente a chiudere il processo in favore di Ursina), ma si sia adoperato dapprima a raccogliere le presunzioni in favore del libero consenso, poi a confutare una ad una quelle avversarie.

[95] BALDI UBALDI *In Feudorum usus Commentaria*, Venetiis, apud Iuntas, 1580, tit. *de his, qui fudum dare possunt*, *§. Notandum est autem*, c. 9vA, n. 4: «Quaero quid de fama, an posterior tollat priorem. Respondeo, illa praevalet quae ex certa causa nata est ... Et ideo si non apparet de causa, aut sunt duae famae contrariae in eodem vico, et praevalet posterior, aut in diversis, et praevalet illa quae est in loco contractus, vel delicti, vel alterius casus puta mortis, vel in loco viciniori, quia vicini scientiam praesumuntur habere».

[96] B. CAEPOLLAE *Consilia*, cit., consilium II, c. 11A, n. 21.

[97] *Ibidem*.

Ciò fatto può presentare le sue conclusioni. In assenza di una prova certa del *metus*, ritenute le presunzioni a favore della validità del matrimonio prevalenti (per numero e qualità) rispetto a quelle contrarie, risultando provata (con prova piena e indiscutibile) la cerimonia nuziale, invita il giudice a sentenziare l'esistenza del matrimonio tra Alvise e Ursina e ad obbligare lo stesso «ad praestandum obsequia maritalia ipsi dominae Ursinae»[98].

[98] *Ibidem*.

Ursina Basso contro Alvise Soncin: il «consilium» respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti del processo (Padova e Venezia 1461-1462)

di *Cecilia Cristellon*

Premessa

Risulta estremamente convincente la requisitoria cui Bartolomeo Cipolla, evidentemente fiero del proprio lavoro, aveva conferito con la pubblicazione un valore esemplare[1]. Il lettore del *consilium*, infatti, è indotto a credere che il parere del noto giureconsulto veronese – elaborato a favore della parte attrice, Ursina Basso – abbia potuto determinare le decisioni dei magistrati. Ma, al contrario, i giudici ecclesiastici non accolsero i contenuti del *consilium*: tanto in prima quanto in seconda istanza stabilirono che Ursina Basso e Alvise Soncin non erano uniti in matrimonio, come apprendiamo dagli atti del processo di secondo grado, dibattuto a Venezia davanti al patriarca Andrea Bondumier, delegato apostolico[2].

Ringrazio Paola Benussi per i suoi preziosi consigli, che hanno facilitato il mio lavoro presso l'Archivio della Curia Vescovile di Padova (d'ora in poi ACVP), e Giuliano Marchetto, con il quale ho discusso diversi aspetti di questo contributo. I documenti conservati nell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia (d'ora in poi ASPV) appartengono alla *Sezione Antica* del fondo *Curia*. Le serie vengono indicate con le seguenti abbreviazioni: *CM* (*Causarum matrimoniorum*), *AMP* (*Actorum, mandatorum, praeceptorum*), *FC* (*Filciae causarum*).

[1] Per l'esame dettagliato del *consilium* di Bartolomeo Cipolla, elaborato per la causa Basso-Soncin che qui si presenta, si rinvia al contributo di G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

[2] ASPV, *CM*, vol. 2, fasc. 7, Ursina Basso *vs* Alvise Soncin, 1462 (d'ora in poi Processo), c. 86. Sul patriarca Bondumier cfr. G. Ferrarese, *Bondumier Andrea*,

Non è possibile porre direttamente a confronto le argomentazioni del giurista con gli elementi che determinarono il tenore della sentenza nel processo di prima istanza, celebrato a Padova, dal momento che i relativi incartamenti sono andati perduti[3]. Tuttavia, il felice esito della ricerca d'archivio, conclusasi con il reperimento della causa d'appello – che, come vedremo, riprende in vari punti quanto era stato dibattuto a Padova – inserisce il *consilium* nel contesto processuale che lo ha originato e illumina da una diversa angolazione la contesa che oppose Ursina ad Alvise. In effetti, gli atti del processo matrimoniale, pur lacunosi, ci restituiscono una visione più equilibrata dei fatti: se è possibile che, come asserì il Cipolla, Alvise non avesse provato il *metus*[4], Ursina, dal canto suo, non aveva provato sufficientemente il matrimonio; durante il processo, inoltre, la giovane sembra vacillare. Quale di questi fattori sia risultato decisivo per l'esito della causa rimane necessariamente nel campo delle ipotesi, poiché il magistrato non lo esplicitò[5]. Qui si intende

in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XI, Roma 1969, pp. 739-740; inoltre A. NIERO, *I patriarchi di Venezia*, Venezia 1961, pp. 33-36; G. MUSOLINO - A. NIERO - S. TRAMONTIN, *Santi e beati veneziani. Quaranta profili*, Venezia 1963, pp. 224 - 227.

[3] Gli atti del processo di prima istanza non sono reperibili presso la curia padovana: cfr. ACVP, *Actorum civilium*, bb. 28-37, 1458-1462; invece, vi si conservano stralci della corrispondenza tra il patriarca di Venezia e il vicario del vescovo di Padova, Diotisalvi da Foligno, preposto al vaglio e all'escussione dei testi in loco, relativa al processo di secondo grado: ACVP, *Actorum civilium*, b. 35, regg. 146-147, 23 aprile - 29 luglio 1462. Per la struttura attuale del complesso documentario relativo agli atti del tribunale ecclesiastico della curia padovana, cfr. l'introduzione di P. Benussi, nell'inventario dell'Archivio della curia vescovile di Padova nell'ambito del progetto «Ecclesiae Venetae» (Ministero per i Beni e le Attività culturali - Regione Veneto), diretto da Francesca Cavazzana Romanelli: «Archivio della Curia vescovile di Padova, censimento ed inventariazione dei fondi», a cura di P. BENUSSI - C. LESTANI - E. ORLANDO, consulenza e supervisione di mons. C. BELLINATI, 1997-2000. Su Diotisalvi da Foligno cfr. P. GIOS, *Vita religiosa e sociale a Padova: la visita di Diotisalvi da Foligno alle parrocchie cittadine, 1452-1458*, Padova 1997.

[4] Sul concetto di *metus* si sofferma G. Marchetto, nel già citato contributo, in questo volume.

[5] Il giudice si limita a sentenziare che «per prefatum reverendum dominum episcopum paduanum bene fuisse et esse pronuntiatum et sententiatum; pro

presentare gli elementi che Ursina addusse a sostegno del matrimonio e che Bartolomeo Cipolla tacque nel suo *consilium*, e analizzarne quindi il valore probatorio.

La strategia adottata da Alvise Soncin nel processo che lo contrappose a Ursina Basso, gli elementi addotti a disonore dei testimoni dell'attrice e le accuse intese a minarne la credibilità accomunano questo caso a una nutrita serie di processi matrimoniali quattrocenteschi e cinquecenteschi, in cui si dibatte in merito a un matrimonio presunto. La battaglia per la delegittimazione del teste è resa tanto più aspra dalla prassi stessa, propria del tribunale ecclesiastico, che vede la corte assumere un atteggiamento flessibile nei confronti dei testimoni prodotti a sostegno del matrimonio[6]. Presentare le strategie di delegittimazione del teste e gli accorgimenti messi in gioco dagli avversari per contrastarle – attraverso il confronto con la normativa giuridica e la prassi del tribunale che regolamentavano l'ammissibilità dei testimoni e ne valutavano la credibilità – è un secondo scopo di questo contributo.

1. *Il matrimonio*

Durante il processo di primo grado, i Soncin avevano impugnato la validità del matrimonio adducendo l'impedimento del *metus*, che avrebbe viziato la cerimonia nuziale e, di conseguenza, reso nullo il vincolo. Al processo d'appello Ursina non menzionò le nozze. Intendeva evidentemente dimostrare *ex silentio* che

parte antedicte Ursine male fuisse et esse ad sedem apostolicam appelatum in suprascripta causa matrimoniali»: ASPV, *CM*, Processo, c. 86. È probabile che, invece, la sentenza di primo grado – della quale non si è conservata documentazione – specificasse, com'era prassi, se il matrimonio non era valido perché contratto *per vim*, oppure perché non sufficientemente provato.

[6] C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*». *'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580, qui p. 477. Sul rispetto del principio del *favor matrimonii* cfr. *infra*, note 8 e 15; inoltre G. DURANDUS, *Speculum iuris*, Basel 1574 (rist. anast. 1975), lib. II, part. II: «de confessionibus», § 2, n. 5, p. 605.

la cerimonia – comunque si fosse svolta – non aveva avuto alcun peso nella costituzione del vincolo: a conferire al matrimonio sostanza e validità era stato il consenso precedentemente espresso dai due giovani e più volte rinnovato[7]. Il fatto che da tempo Alvise chiamasse Ursina «uxor» ne era una dimostrazione. Rispettando il *topos* più comune nei processi matrimoniali, Ursina sostenne che la notizia del matrimonio era ormai di dominio pubblico e che lo sposo stesso ne aveva diffuso la fama[8], manifestando così l'intenzione di *desponsare* pubblicamente la ragazza, a onore di entrambi[9]. Durante la causa d'appello la donna conferisce concretezza al racconto, ripercorrendo alcuni momenti della relazione con Alvise: ricorda il giovane in casa propria, mentre rivendica il diritto di far visita alla moglie di fronte alla madre che, ancora ignara del matrimonio, protestava per la sua presenza[10]; racconta di essere stata invitata a visitare la nuova abitazione dei Soncin; descrive Alvise mentre la accoglie «hilariter» e la conduce attraverso i locali della casa in costruzione e nell'orto; lo rammenta orgoglioso di mostrare agli

[7] D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250, in particolare pp. 215-218.

[8] La fama, se provata da due testi, assume il valore di prova semipiena: cfr. C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., p. 494. La confessione extragiudiziale veniva considerata come indizio di matrimonio: cfr. G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. II, part. II: «de confessionibus», § 3, n. 19, p. 611: «Confessio coniugium contra matrimonium facta non nocet, sed pro matrimonio facta sic». Attesta che la confessione contro il matrimonio non avesse peso in giudizio anche ASPV, *CM*, vol. 7, «Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto», 1507: il giudice afferma qui esplicitamente che il convenuto non poteva avvalersi con successo della confessione extragiudiziale della moglie, durante la quale la donna aveva negato di essere sposata con lui. Sul tema si vedano anche le considerazioni di G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

[9] ASPV, *CM*, Processo, c. 13: «Idem Ludovicus pluries ac sepius confessus fuit pluribus et diversis personis quod predicta domina Ursina erat uxor sua et quod nichilominus causa honoris utriusque volebat eam publice desponsari».

[10] ASPV, *CM*, Processo, c. 13: «Domina taceatis! Nam ex bona causa et honesta veni ad filliam vestram, que est uxor mea, contraxi (sanctum) matrimonium cum ea».

astanti la camera destinata agli sposi e nell'atto di ostentare una «moltitudinem formenti pro victo suo»; lo rievoca mentre, attento alle frequentazioni della sposa, invita gli ospiti a visitare nuovamente la moglie, dopo la *traductio*. A sottintendere l'onestà delle intenzioni di Alvise, Ursina fa notare che la visita si era svolta di giorno; rileva, inoltre, che i vicini l'avevano vista e riconosciuta e sottolinea come, nel rivolgersi a lei, il giovane abbia sempre usato l'appellativo di «uxor» – particolare significativo, questo, che, se dimostrato, poteva valere a Ursina la vittoria[11].

Si presentano a deporre i testimoni. Margherita, che aveva accompagnato Ursina alla casa dei Soncin, conferma pienamente la sua versione. In occasione della visita, Alvise aveva promesso alla giovane di rendere pubblica la loro unione: «Io te sposerò tosto», aveva assicurato. Durante i controinterrogatori, Margherita non si smentisce: rivolgendosi a Ursina, Alvise aveva proprio usato il termine «uxor». La teste non può però negare che la visita, pur non segreta, non aveva avuto alcun carattere di ufficialità: la casa era in costruzione, nessuno dei Soncin era presente, i famigliari di Ursina non sapevano dove si trovasse la ragazza. Attraverso queste specificazioni i Soncin volevano evidentemente sminuire la valenza simbolica che la visita della giovane poteva rivestire agli occhi del giudice ed evitare che essa potesse essere non si dica confusa, ma anche solo associata alla

[11] L'appellativo di *uxor*, infatti, poteva essere considerato confessione extragiudiziale di matrimonio. La forza indiziaria dell'uso dell'appellativo di moglie è attestata anche in ASPV, *CM*, vol. 7, «Bernardina de Guzonibus *vs* Bernardino conte di Collalto», 1507 – su questa causa si veda anche S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 15-94, in particolare pp. 82-83. Che il termine usato da Alvise per rivolgersi ad Ursina fosse di fondamentale importanza è confermato dall'insistenza con la quale fu indagato in proposito dai Soncin nei loro controinterrogatori, allo scopo di dimostrare che il convenuto non aveva mai usato il termine «uxor», ma si era sempre rivolto a Ursina chiamandola per nome. Analogamente in ASPV, *CM*, vol. 14, «Margherita Traguriense de confinio Sancti Martialis *vs* Alexandrio Aurio», 1514.

transductio, rituale che costituiva una fortissima presunzione di matrimonio. Interrogata su chi fosse presente quel giorno, Margherita indica come conteste una tale Caterina. Dichiara inoltre che, mentre tutte si trovavano nell'orto in compagnia di Alvise, il gruppo era stato visto da un tale Marsilio, dalla moglie di costui, Giovanna, e dalla figlia Cortesia, affacciati a un poggiolo che sporgeva verso l'orto di Alvise. Vengono tutti chiamati a deporre[12].

Caterina conferma di aver accompagnato Ursina e Margherita alla casa dei Soncin, dove le attendeva un giovane a lei precedentemente sconosciuto (Alvise), che mostrò loro la casa. Nega però che egli si sia rivolto a Ursina con l'appellativo di «uxor» – lei, per lo meno, non l'aveva sentito – e che Ursina si sia recata nell'orto. Nemmeno le risultava che qualcuno l'avesse scorta. Su alcuni punti, dunque, Margherita e Caterina sono testi discordanti[13]. Non dimostrano, inoltre, che Alvise aveva confessato pubblicamente il matrimonio: il fatto che le due donne confermassero la posizione di Ursina – secondo cui si era divulgata *pubblica vox et fama* del matrimonio – non poteva in alcun modo essere rilevante: perché la fama avesse peso in giudizio era necessario che i testi indicassero precisamente le persone che l'avevano diffusa, affinché si potesse determinare se aveva avuto origine da persone oneste e veritiere. Solo questo distingueva la fama dalla *vana vox populi*, facendone una prova semipiena[14]. Quanto alla promessa di matrimonio – quell'«Io te sposerò

[12] L'iniziativa si deve alla stessa Ursina; non fu promossa *ex officio*, come accade talora, se i testimoni nominano dei contesti.

[13] In circostanze simili, «testes discordantes de loco, tempore et personis, vel sibi contrarii, non probant»: G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», n. 82, p. 285.

[14] Lo affermerà esplicitamente il giudice Antonio Surian in ASPV, *CM*, vol. 9, Ludovica de Comitibus *vs* Hieronimus da Verona physicus, 1507: «Requiritur quod testes deponentes de fama exprimant nominatim personas a quibus audiverint dici ea de quibus est fama, vel saltem aliquos ex eisdem personis, ut apparere possit quod fama habuit originem a personis honestis et veridicis, et non leviter se moventibus ad reddendum vel dicendum aliquid, sicut a iure requiritur a similibus personis famam traxisse originem, ut mereatur dici fama et non vana vox populi».

tosto» detto da Alvise in occasione della visita di Ursina –, solo Margherita dichiara d'averla sentita pronunciare; ma le parole di un solo testimone non potevano avere peso determinante in giudizio[15]. Quanto a Marsilio, l'uomo che avrebbe scorto i quattro dal poggiolo, egli non può confermare né smentire la versione di Ursina, essendo deceduto. Moglie e figlia vengono interrogate in casa, in rispetto al loro lutto[16]. La deposizione di Cortesia non avvalora la versione dell'attrice, perché la ragazza non aveva potuto identificare le persone che erano nell'orto in compagnia di Alvise: a giudicare dai vestiti, le era sembrato che fossero due donne. Proseguendo nel suo racconto, si sofferma su un particolare decisamente sfavorevole a Ursina, giacché aveva formulato un'ipotesi sull'identità della donna che accompagnava Alvise: «Esset ne la Roxina?», si era chiesta. Insomma, i vicini di casa di Alvise, vedendolo in compagnia di una donna, non la associavano alla persona di Ursina. Alla Basso perciò risultava difficile dimostrare la fama del matrimonio, dal momento che non era sostenuta da una delle condizioni necessarie a provarla, ossia la notorietà dell'atto presso i vicini[17]. Se la figlia era incerta,

[15] Sul valore della testimonianza singolare cfr. il contributo di G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume. Inoltre, G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 11, n. 7, p. 335 e n. 8, pp. 335-336, per le eccezioni del caso. La letteratura consulente ritiene valida alla prova di matrimonio la deposizione di un unico teste, se unita a fortissime presunzioni di matrimonio: cfr. C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., p. 477.

[16] ASPV, *CM*, Processo, c. 39. La possibilità che i testi siano interrogati in casa è prevista dalle norme di diritto: cfr. 8, X, 2, 20: «Si qui testium valetudinarii sunt, et senes, vel debilitate confecti, aut paupertate depressi, ita quod non possint ad vestram presentiam adduci, ad ipsos recipiendos mittatis personas idoneas et discretas»; inoltre G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 3, n. 22, p. 310: «Potest etiam iudex mittere notarium cause, vel alium pro voluntate partium ad testes diligenter recipiendos, si hoc viderit expedire ... puta quod testis est infirmus, senex, vel ita pauper, quod commode nequit venire ... vel est honesta mulier ... vel episcopus, aut alia sublimi praeditus dignitate ... vel alias est egregia persona ...».

[17] Cfr. in proposito in ASPV, *CM*, vol. 9, Ludovica de Comitibus *vs* Hieronimus de Verona physicus, 1507, le dichiarazioni del magistrato, che contesta l'esistenza della fama, in quanto non è riscontrato «aliud necessarium ... requisitum ad concludentem probationem fame, scilicet quod ita dici audiverint

la vedova di Marsilio non aveva visto nulla. Della visita in casa Soncin, Giovanna era a conoscenza solo nella misura in cui gliene aveva riferito Cortesia e per questo era una teste *de auditu alieno*: la sua testimonianza non poteva essere rilevante, indipendentemente dal valore probante dei fatti narrati[18]. Evidentemente, le deposizioni delle due donne contrastano con quella di Margherita, la quale aveva affermato che alla visita di Ursina aveva assistito tutta la famiglia, dal poggiolo. Cortesia, al contrario, aveva dichiarato di esser stata la sola diretta testimone e che aveva guardato non dal balcone, bensì dalla finestra, come si curarono di precisare i Soncin[19].

A proposito della visita in casa Soncin riferisce anche uno studente, Angelo figlio di Rolando, da Astiano, il quale non menziona le due donne che ne avevano parlato in precedenza, né viene nominato da loro. Non è dunque chiaro se egli alluda qui ad un'altra visita – non menzionata nelle posizioni di Ursina – o se i testimoni rilasciano delle dichiarazioni discordanti riguardo ai contesti. Angelo conferma che Alvise aveva più volte dichiarato, precedentemente, di voler adibire una camera «de aurata, ad complacentiam ipsius Ursine» nella nuova casa. Prima ancora di essere interrogato dalla controparte, specifica però che Alvise non si era mai rivolto a Ursina con l'appellativo di «uxor», come aveva già dichiarato Caterina.

a maiori parte vicinie et aliorum qui verisimiliter de matrimonio huiusmodi asserto debuissent». Cfr. anche G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. II, part. I: «de notoriis criminibus», § 4, n. 5, p. 47 («nam fama est communis viciniae acclamatio») e § 3, n. 4, p. 46 («ubi autem iudex de ea dubitat, quaerat a vicinis»). Sul principio che prendeva atto del fatto che i vicini avevano una possibilità maggiore di essere informati, cfr. 8, X, 2, 23. Sulla fama nel pensiero dei giuristi medievali cfr. F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985, in particolare pp. 45-83.

[18] D. QUAGLIONI, *Il procedimento inquisitorio contro gli Ebrei di Trento*, in A. ESPOSITO - D. QUAGLIONI, *Processi contro gli Ebrei di Trento (1475-1478)*, I, Padova 1990, pp. 1-51, in particolare pp. 35-37; A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano 1971, p. 163.

[19] Cfr. *infra*.

2. *Credibilità dei testi*

La natura del processo matrimoniale, durante il quale due distinte schiere di testimoni sono presentate perché avvalorino due versioni contrapposte[20], subordina il tenore della sentenza alla credibilità dei testi[21]. In particolare, il tribunale veneziano attribuisce alla prova testimoniale un valore che sovrasta quello della prova documentale, accettata solo a integrazione e sostegno della prima[22]; la valutazione delle prove testimoniali spetta al giudice, sulla base di una rigida casistica messa a punto dalla dottrina[23].

Le testimonianze a favore di Ursina Basso sono decisamente deboli. Veniamo ora alla credibilità dei testi. Si tratta di un uomo e di quattro donne, le quali, in quanto tali, sono testimoni di poco peso: esiste una cultura giuridica che, pur non escludendo la testimonianza femminile, la considera con diffidenza, in base al principio per il quale *varium et mutabile verbum saepe foemina producit*[24]. Tuttavia, va detto che nel processo matrimoniale la

[20] S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., pp. 59 ss.

[21] R. HELMOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, p. 156; T. KUEHN, *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, in «Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-534, in particolare p. 532.

[22] ASPV, *AMP*, reg. 10, Niccolò da Conegliano *vs* Polissena di Pietro, 20 novembre 1444; *CM*, vol. 13, Filomena Tinelli *vs* Angelo e Franceschina, 1514.

[23] A. GIULIANI, *Il concetto di prova*, cit., pp. 175-189; sugli aspetti dottrinali cfr. D. QUAGLIONI, *Diritto e teologia nel «Tractatus testimoniorum» bartoliano*, in D. QUAGLIONI, *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 77-106.

[24] G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 15, p. 287. Questo adagio è citato, ad esempio, in ASPV, *CM*, vol. 1, fasc. 10, Hermanus Teutonicus *vs* Agnese, 1454. Sul ruolo della donna nella giurisprudenza dei secoli XV-XVI e sulla sua capacità processuale cfr. A. BELLONI, *Die Rolle der Frau in der Jurisprudenz der Renaissance*, in P.G. SCHMIDT (ed), *Die Frau in der Renaissance*, Wiesbaden 1994, pp. 55-98, in particolare pp. 68-78 (sulla testimonianza); inoltre G. MINNUCCI, *La capacità processuale della donna nel*

deposizione positiva di due donne è ritenuta sufficiente a provare la sussistenza del vincolo[25]. In ogni caso, non ci si trova di fronte a testi *omni exceptione maiores*[26]. Riguardo a Margherita, non è certo che sia in età legittima per deporre: secondo i Soncin non avrebbe ancora dodici anni compiuti, sebbene non siano in grado di dimostrare l'affermazione e la ragazza li contraddica – pur ammettendo di essere stata minorenne all'epoca dei fatti. Si tratta di un dettaglio sostanziale: un teste *impubes* non può deporre[27], mentre può farlo chi abbia raggiunto la maggiore età,

pensiero canonistico classico, 2 voll., Milano 1989-1994; e dello stesso autore, *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia Gratiana», 29, 1998, pp. 641-660; si veda anche T. KUEHN, *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 431-460, in particolare p. 435. I tribunali matrimoniali cattolici, pur attribuendo minor peso alla testimonianza femminile, la ammisero sempre; non così i tribunali riformati: cfr. K. BECK, «Zürcher Ehegerichtsprotokolle unter Berücksichtigung der Zeugenaussagen», comunicazione tenuta al settimo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 12-13 dicembre 2000. Infine, sull'atteggiamento verso la testimonianza femminile nel processo penale a Venezia cfr. G. BUGANZA, *Il potere della parola. La forza e la responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI- XVII)*, in J.C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI (edd), *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 124-138, in particolare p. 132.

[25] C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., p. 477.

[26] Sulla definizione – «qui repelli non possunt aliqua exceptione» (1, X, IV, 14) –, si rinvia al già citato contributo di G. Marchetto, in questo volume.

[27] Il minore di quattordici anni non poteva prestare giuramento (c. 15, C. XXII, q. 5) e il teste non giurato «non valet»: G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 34, p. 290. Sulla base delle dichiarazioni dei Soncin, i quali insistono sul fatto che Margherita non aveva ancora dodici anni, si può dedurre che l'età richiesta per la deposizione sia quella della pubertà (anche nel testo giuridico citato si parla infatti di teste «pubes» o «impubes»), età che il diritto canonico aveva fissato, nel XIV secolo, a quattordici anni per i maschi e a dodici per le femmine (J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, p. 147). Di prassi, peraltro, il giuramento è imposto non solo alle ragazze che non hanno ancora compiuto quattordici anni (cfr. ASPV, *AMP*, reg. 9, Jacopo Franco *vs* Agnesina de l'Orsa, 4 ottobre 1441), ma anche a bambine delle quali si dubita che abbiano compiuto l'età canonica (cfr. *CM*, vol. 1, fasc. 13, Giorgio Zaccaria *vs* Maddalena di Sicilia, 1456-1457). G. BUGANZA, *Il potere della parola*, cit., pp.

per riferire su quanto ha conosciuto in età non legittima – così come il servo, una volta libero, può deporre su quanto aveva appreso in schiavitù e il cieco riferire in giudizio su quel che aveva osservato finché era stato in grado di vedere[28]. Incapaci di addurre prove sull'età della ragazza, i Soncin chiedono che il giudice ne dichiari l'età *per inspectionem*[29]. Obiettano, poi, che Margherita era stata serva di Ursina e dello zio di lei, Albertino, il quale – lo vedremo – aveva particolarmente a cuore l'esito del processo: pertanto, la teste era *familiaris persona* di Ursina e quindi sospetta[30].

I Soncin non si soffermano unicamente su quanto per legge avrebbe reso Margherita inadatta alla testimonianza. Fanno anche leva su un pregiudizio condiviso – come dimostrano altri processi –, verosimilmente capace di influenzare negativamente il magistrato: sottolineano l'origine «sclavona» della ragazza, opponendosi al fatto che si definisca invece «tarvisina» (cioè, originaria da Treviso)[31] – un particolare che, oltretutto, dava loro

131-132, nota che nel processo penale veneziano venivano ammessi a deporre testimoni di età inferiore ai quattordici anni e che il tribunale assegnava un peso talora determinante alle loro dichiarazioni.

[28] G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 35, p. 290. I Soncin presentano comunque come elemento negativo il fatto che i testi depongano «de hiis que viderunt in pupillari etate»: ASPV, *CM*, Processo, c. 64.

[29] Si tratta di una prassi non eccezionale per il tribunale veneziano e legittimata dalla normativa giuridica, in un'epoca in cui l'età era conosciuta per lo più in modo approssimativo: cfr. G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, *de actore*, § 1, n. 5, p. 167 («Probatio aetatis ex aspectu iudicari potest a iudice, ubi negative ab utraque parte probatur»). Sul problema si veda anche la vicenda riportata nel contributo di P. Benussi, in questo volume.

[30] «De familia» ad 24, X, 2, 20: «Familiares appellantur consanguinei, colonus, ascriptitius, mercenarius, filius in potestate, libertus et servus, et omnes habitantes in domo».

[31] Secondo i Soncin, Margherita era «sclavona quondam Iohannis de Sclavonia, et ut sibi melius fides adhiberetur ... appellavit in hac causa tarvisinam»: ASPV, *CM*, Processo, c. 35. L'origine straniera appare talora presentata a disonore del teste: cfr., per esempio, ASPV, *CM*, vol. 1, fasc. 13, Giorgio Zaccaria *vs* Maddalena di Sicilia, 1456, dove il procuratore della parte avversa sottolinea come l'attore avesse presentato «plures testes albanenses»; inoltre, vol. 14, Margherita Traguriense de confinio Sancti Martialis *vs* Alexandrio

agio di accusare la teste di falso e di invalidarne la deposizione, resa ulteriormente dubbia dal fatto che la donna era mendace quando aveva asserito che i vicini di casa avevano visto Ursina nell'orto di Alvise dal loro poggiolo. Non esisteva alcun poggiolo che dalla casa di Marsilio si affacciava sull'orto dei Soncin.

L'obiezione circa l'età della ragazza non portò alla ricusazione della teste: in prima istanza, infatti, gli stessi Soncin l'avevano chiamata a deporre; poiché in quella occasione l'avevano indicata come «approbata persona», come tale dovevano riconoscerla anche ora[32]. Per quanto inefficaci a impedire l'ammissibilità della teste, le loro accuse circa il legame che la univa a Ursina la rendevano però sospetta agli occhi del giudice[33]. Il fatto è che Margherita era la testimone più importante per l'attrice, dal momento che, sola, aveva sentito Alvise chiamarla «uxor» e vincolarsi a lei con la promessa di sposarla «tosto». Ursina stessa

Aurio, 1514, dove ci si oppone ai testi «ne detur causa peccandi et periurii in producendo assertos testes viles et pauperes et nationis barbare que est conterminans sive confinans cum Turchis»; vol. 15, Helisabeth Gurgura *vs* Francisco de Nigris, 1514- 1515: di alcuni testi e della sposa stessa si dice che sono «forenses, natione greca, et degens in hac civitate Venetiarum tamquam forensis et alienigena».

[32] Lo afferma lo stesso vicario padovano, in qualità di «commissarius» delegato: ASPV, *CM*, Processo, cc. 20 e 41; inoltre, *Codicis domini Iustiniani*, Augustae Taurinorum, apud haeredes Nicolai Bevilaquae, MCLXXVI, l. *si quis, de testibus* (C. 4, 20, 13): «Si quis testibus usus fuerit, iidemque testes adversus eum in alia lite producantur, non licebit ei personas eorum excipere, nisi ostenderit inimicitias inter se et illos postea emersisse, ex quibus testes repelli leges praecipiunt ...»; G. DURANDUS, *Speculum iuris*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 5, p. 334: «Testem quem induco pro me, teneor recipere contra me» e nn. 6-9, in merito alle diverse distinzioni.

[33] Per la ragione opposta, i Basso tentarono di svilire agli occhi del magistrato il forte legame che univa la ragazza alla loro famiglia e di dimostrare che già da sei mesi non era più al loro servizio, né viveva più con loro; tuttavia, si trattava di particolari ormai superflui per garantirne l'ammissibilità. Per quanto riguarda l'aggravante della coabitazione della serva presentata come testimone cfr. le dichiarazioni del giudice in ASPV, *CM*, vol. 9, Isotta Aloysii Michael *vs* Marco Antonio Caravello, 1507: tra gli elementi che rendono poco credibile la testimonianza della serva di Marco Antonio, oltre al fatto di essere donna e di nascita illegittima, vi è anche il fatto che «fuit et est domestica et familiaris dicti Marci Antonii, et in eius domo habitavit, et habitat ad unum panem et unum vinum, ut vulgo dicitur».

fu chiamata a rispondere in giudizio riguardo alla circostanza che la teste aveva mentito sulla sua origine e sul balcone di Marsilio[34], ma le sue dichiarazioni vennero ritenute insufficienti[35]. E quando i Soncin pretesero che fosse interrogata nuovamente, Ursina si mostrò insicura e i Basso cercarono di risparmiarle un nuovo interrogatorio, presentando appello al patriarca contro la decisione del vicario del vescovo di Padova, che lo esigeva. La posizione della giovane si faceva difficile: poteva essere accusata di induzione allo spergiuro[36]. Solo l'intervento del patriarca, così riteniamo, evitò che si procedesse su questa linea.

I Soncin presentano eccezioni anche contro Caterina, di cui riescono a minare la credibilità, se non l'ammissibilità. La parte avversaria, infatti, conduce a deporre testimoni al di sopra di ogni sospetto, per di più vicini di casa e quindi maggiormente degni di fede[37], i quali attestano che Caterina e il marito vivono unicamente di elemosina[38]. In seguito a queste dichiarazioni, il vicario del vescovo di Padova, preposto al vaglio e all'escussione dei testimoni, invia al patriarca il verbale della deposizione di Caterina, invitandolo a non concederle eccessiva fiducia, dal momento che la donna è «constituta in extrema paupertate» e «de presissime vite» – un teste povero era meno attendibile

[34] I Soncin presentarono in seguito dei *capitula* per provare che alcuni testi avevano deposto il falso e che avevano motivi di odio nei confronti di Alvise. Non ci sono pervenute le dichiarazioni di Ursina, di cui abbiamo notizia solamente attraverso le opposte richieste e obiezioni che in merito vennero presentate dai Soncin e dai Basso, e dalle decisioni del vicario.

[35] Come attestò il vicario Diotisalvi da Foligno, in qualità di *comissarius delegatus*, «dicto interrogatorio non esse sufficienter responsum, et responderi debere pure et simpliciter»: ASPV, *CM*, Processo, c. 61.

[36] Sull'induzione allo spergiuro (5, C. XXII, q. 5): «Ille qui hominem provocat ad iurationem, et scit falsum iuraturum esset, vincit omicidam, quia homicida corpus occisurus est, ille animam, imo duas animas et eius animam quem iurare provocavit, et suam».

[37] Cfr. *supra*, nota 15. Sul peso della testimonianza dei vicini cfr. in particolare ASPV, *CM*, vol. 1, fasc. 11, Isabetta Amedei *vs* Jacopo da Marignano, 1454 e vol. 7, Argentina *vs* Augustino del Zonta, 1505.

[38] Secondo i testi, Caterina e il marito chiedevano ogni giorno l'elemosina proprio davanti alla sede dell'episcopato di Padova: ASPV, *CM*, Processo, c. 36.

perché ritenuto più facilmente corruttibile[39]. Le parole di Caterina non avevano svolto un ruolo determinante a sostegno della versione di Ursina: avrebbero potuto rafforzare la testimonianza di Margherita, ma erano rese vane dalla scarsa credibilità della teste.

Anche la plausibilità di Giovanna e Cortesia era in discussione. Il fatto di essere vicine di casa di Alvise ne accresceva l'attendibilità[40]; entrambe, però, non erano «testes omni exceptione maiores». La documentazione è lacunosa circa le ragioni che rendevano sospetta Cortesia, ma è lecito supporre che valessero per lei le obiezioni mosse alla madre convivente: si trattava anche in questo caso di una donna poverissima, che viveva di elemosina e riceveva il necessario proprio da Ursina. Se le dichiarazioni delle due donne avevano avuto una qualche rilevanza, poi, l'avevano avuta in negativo. Non stupisce che, come avremo modo di notare, Bartolomeo Cipolla non le menzioni nella sua requisitoria finale a sostegno del matrimonio[41].

Quanto alla deposizione dello studente Angelo da Astiano, la parte avversaria la ritenne invalida, indicando il testimone come nemico capitale di Alvise, perché da lui accusato di furto. I

[39] ASPV, *CM*, Processo, c. 20: «dictam autem dominam Caterinam teutonicam declaravit esse admittendam, denuntiando domino executori apostolico ipsam esse constitutam in extrema paupertate, et esse de presissime vite, ut dominatio prelibati reverendissimi domini executoris sciat quantam fidem adhibere debet». Sul fatto che un teste povero fosse considerato meno credibile cfr. ASPV, *CM*, vol. 14, Margherita Traguriense *vs* Alexandro Aurio, 1514, la requisitoria dell'avvocato, secondo il quale la povertà spirituale e volontaria non è «damnanda et vituperanda, quia Christus et apostuli fuerunt pauperes voluntarie, et dixit Christus nisi quis renuntiaverit omnibus que possidet non potest meus esse discepulus, et mandavi omnia vendi et dari pauperibus, sed paupertas in laico inducit presumptionem rapine et corruptionis ut dicunt doctores et canoniste».

[40] Esempi molto significativi del controllo sociale esercitato dai vicini e, in particolare, dell'autorità del vicinato in materia di costumi in J. ROSSIAUD, *La prostituzione nel medioevo*, Roma - Bari 1996, pp. 42-81; inoltre E. SHORTER, *The Making of the Modern Family*, New York 1975; trad. it. *Famiglia e civiltà*, Milano 1978, pp. 42-47.

[41] Cfr. *infra*, nota 72 e G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

Soncin non addussero alcuna documentazione; presentarono invece due studenti che deposero circa il rancore nutrito da Angelo nei confronti di Alvise. Raccontarono che, quando ancora si dibatteva la causa di primo grado, una sera, all'ora in cui gli studenti amavano passeggiare *sine capa*, Angelo aveva manifestato l'intenzione di deporre al processo in favore di Ursina e aveva dichiarato che attraverso Ursina egli mirava a ferire Alvise nel suo onore di uomo e di marito[42]: non appena Ursina fosse stata riconosciuta come sposa di Alvise, Angelo intendeva «supponere eam cum suis bonis compagnonis», rendendo così il Soncin un «reale becho»[43]. Dai controinterrogatori rivolti ai testi reprobatori non emerse alcun elemento che potesse rendere gli studenti sospetti agli occhi del giudice[44].

[42] La rilevanza del tema dell'onore per la comprensione della divisione sessuale dei ruoli nelle società mediterranee è stata evidenziata in primo luogo dall'antropologia: cfr. in proposito la bibliografia citata in L. FERRANTE - M. PALAZZI - G. POMATA, *Introduzione*, in L. FERRANTE - M. PALAZZI - G. POMATA (edd), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino 1988, pp. 7-56, in particolare p. 50 e nota 23. Tra i lavori con approccio storico cfr. S. CAVALLO - S. CERUTTI, *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni Storici», 44, 1980, pp. 346-383; G. RUGGIERO, *«Più che la vita caro»: onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento*, in «Quaderni Storici», 66, 1987, pp. 753-775; L. FERRANTE, *Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d'onore (Bologna sec. XVII)*, in G. FIUME (ed), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1989, pp. 105-127; C. CASAGRANDE, *La donna custodita*, in C. KLAPISCH-ZUBER (ed), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma - Bari 1995, pp. 88-128; S. BURGHARTZ, *Geschlecht, Körper, Ehre. Überlegungen zur weiblichen Ehre in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Baseler Ehegerichtsprotokolle*, in K. SCHREINER - G. SCHWERHOFF (edd), *Verletzte Ehre. Ehrkonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar - Wien 1995, pp. 214-234; C. POVOLO, *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997, in particolare pp. 355-393.

[43] Per quanto riguarda gli insulti a sfondo sessuale cfr. P. BURKE, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, Bari 1988, pp. 118-137, in particolare p. 120 (sul termine 'becco'); inoltre A. BLOK, *Rams and Billy-Goats. A Key to the Mediterranean Code of Honour*, in «Man», 16, 1981, pp. 427-440.

[44] Trattandosi di studenti, sia nel caso di Angelo da Astiano, sia dei testi reprobatori, ricordiamo la suggestiva ipotesi – ancora bisognosa di verifica, per ammissione dello stesso autore – che esistesse tra gli studenti di diritto, frequentemente presenti come testimoni nei processi matrimoniali padovani,

3. «*Metus*»

Oltre ad addurre prove indiziarie di matrimonio, Ursina cercò di dimostrare che il *matrimonium meticulosum* era stato una mera escogitazione di Alvise, intesa a placare la violenta reazione di padre e fratello alla notizia delle nozze: «Io te farò cazar ale forche a mio padre!», avrebbe minacciato il fratello. Del fatto c'erano testimoni indiretti: pre' Guglielmo, cappellano del duomo di Padova, e pre' Giovan Antonio Formiga. Secondo la loro ricostruzione, Alvise aveva confessato di amare Ursina, di averla resa gravida e di averla in seguito sposata[45]. Esortato a dire ogni cosa ai famigliari, lo aveva fatto, però mistificando la realtà e sostenendo di essere stato costretto al matrimonio – secondo quanto in seguito egli stesso aveva ammesso.

Esaminiamo ora i testi. A proposito del sacerdote Giovan Antonio Formiga, i Soncin riuscirono a dimostrare – documenti alla mano – che si trattava di un loro nemico capitale. Era stato accusato di furto dallo stesso Alvise e incarcerato per furto a Mantova dietro istanza di Giovanni Soncin, consanguineo di Alvise; inoltre, il fratello di Alvise aveva testimoniato contro di lui in una causa «criminale e capitale». Si tratta, in effetti, di fatti gravissimi, tali da comportare la non ammissibilità del teste – un provvedimento eccezionale presso un tribunale, che di prassi ammetteva a deporre tutti i testimoni, riservandosi di valutare la loro credibilità dopo averli escussi[46]. Quanto a pre'

una sorta di 'mercato della testimonianza', favorito dalla loro competenza giuridica, dal bisogno di denaro e dall'essere sradicati da un contesto (quello di origine) che attuasse una funzione di controllo sociale: cfr. E. ORLANDO, «I processi matrimoniali padovani del Trecento: alcune anticipazioni», comunicazione al settimo seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 12-13 dicembre 2000.

[45] ASPV, *CM*, Processo, c. 23: «Adamavi Ursinam, et illam ingravidavi et postea desponsavi». Le rivelazioni di Alvise erano state confidenziali, non si erano svolte nel contesto della confessione sacramentale. Nei processi matrimoniali si danno casi di confessori citati a deporre su quanto avevano appreso in confessionale, con licenza del penitente: cfr. ASPV, *CM*, vol. 9, Marco Antonio de Stefani *vs* Lucretia *quondam* Simonis Vacha, 1506-1507.

[46] La formula di ammissione dei testimoni conteneva la riserva «salvis et servatis oppositionibus et exceptionibus tam contra dicta quam contra personas

Guglielmo, anche contro di lui furono esposte accuse rilevanti: aveva partecipato a *mattinate*, ossia al rituale del *charivari*[47]; aveva violato case e monasteri, attentando all'onore di donne sposate e di monache; girava di notte armato e mascherato; si accompagnava ai laici, partecipando a feste e dando luogo a spettacoli decisamente sconvenienti per un sacerdote – con l'aggravante che tutto questo era accaduto in tempo di Quaresima[48]. Si tratta di accuse molto comuni, che trovavano facile riscontro nei costumi del clero del tempo[49]. Il giudice, nel valutare la qualità dei testi chiamati a deporre sulla condotta di pre' Guglielmo, dovette probabilmente considerare che, se erano attendibili in quanto testimoni diretti, tuttavia la loro

ipsorum testium». In ASPV, *AMP*, vol. 9, Isotta filia adoptiva magnifici Aloysii Michael *vs* Marco Antonio Caravello, 1507, il giudice è più preciso e si richiama all'autorità dell'Aretino («servato nobis arbitrio in fine cause deliberandi circa personas et dicta testium et cuilibet earum, an et quanta fides tam coniunctim quam divisim illis esset adhinbenda»). In *CM*, vol. 11, Zinevra filia Nicolai barbitonsori *vs* Hieronimus Baldigara, 1509-1510, il magistrato ammette due testi, una delle quali è la madre dell'attrice, «salvis et reservatis ... oppositionibus et exceptionibus dicto Hieronimo competentibus etiam ab initio repellentibus ... quod si probabuntur exceptiones contra predicta militantes, earum dicta non solum probationem non faciant verum etiam nec inditium aut animum iudicis animum moveant ...». Il pericolo insito in questa modalità di procedere è ben presente agli avvocati: cfr., per esempio, *CM*, vol. 16, Cornelia Zabarella - Buzacarino de Buzacarinis, 1515. Il procuratore di Buzacarino si era opposto all'adozione di questa prassi «quia testes qui non debent examinari, si examinerentur et si non plene probent et etiam possent repelli post examinationem, tamen possunt facere inditium et inducere maximam presumptionem in mentem iudicis, ex quo infertur gravamen irreparabile per appellationem a diffinitiva».

[47] ASPV, *CM*, Processo, c. 71.

[48] ASPV, *CM*, Processo, c. 66: «dictus presbiter Guilielmus non est bone vite, nec morum bonorum, nec vivit moraliter et secundum quod facere deberent sacerdotes, videlicet transit de nocte armatus, solicitando alienas domos ac uxores et moniales ... et tempore carnis privi ... transit sepissime larvatus cum laicis cantando cantilenas, et se immiscet actibus mulierum et virorum, tripudiando et alia multa lasciva faciendo contra honestatem clerichalem». Il *tripudio* era una tradizionale danza di carnevale veneziana, abolita negli anni Sessanta del Seicento perché considerata indecorosa dal governo: cfr. P. BURKE, *Scene di vita quotidiana nell'Italia moderna*, cit., p. 233.

[49] Basti qui rinviare a O. NICCOLI, *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma - Bari 2000, pp. 23-30.

credibilità veniva compromessa dal disonore che derivava loro dall'aver partecipato alle azioni di cui si trovavano a testimoniare. Uno di loro, peraltro, aveva ammesso di essere amico dei Soncin e di aver abitato in casa loro. Indipendentemente dalla sua condotta, difficilmente si sarebbe potuto ritenere pre' Guglielmo testimone credibile, stante l'amicizia che lo legava a Giovan Antonio Formiga, teste respinto perché nemico capitale dei Soncin. La circostanza stessa che il Formiga non era stato ammesso a deporre rendeva pre' Guglielmo un teste le cui dichiarazioni non potevano avere peso determinante in giudizio[50]. Bartolomeo Cipolla, per sostenere il valore probatorio della deposizione del sacerdote, non poté che appellarsi al fatto che si trattava di una dichiarazione giurata[51]. L'intento e il significato di tale affermazione non sono del tutto chiari: il giuramento poteva infatti avere un valore decisivo se emesso dalla parte che aveva fornito un principio di prova insufficiente al giudizio[52], o se pronunciato dall'attore in caso di irreperibilità del convenuto[53]; inoltre, al giuramento dei testimoni, abitualmente imposto[54], il

[50] Cfr. *supra*, nota 15.

[51] ASPV, *CM*, Processo, c. 10: «Probatum est per dominum presbiterum Gulielmum qui deposuit per sacramento».

[52] Sul giuramento suppletorio cfr. R. PROVINCIALI, *Giuramento decisorio*, in *Enciclopedia del diritto*, XIX, Milano 1970, pp. 103-127, in particolare p. 107. Si veda, inoltre, ASPV, *FC*, vol. 1, Pasqua da Cherso *vs* Giovanni Corner, 1493: l'attrice chiede che non le sia imposto il giuramento, ma che venga invece deferito al convenuto, il quale nega immediatamente il matrimonio, determinando con la sua decisione il tenore della sentenza. Esempi simili a Xanten (principato vescovile di Colonia) e ad Augusta, dove, nei casi di processi per matrimonio clandestino senza testimoni, lo sposo renitente (solo raramente la sposa) era sottoposto a giuramento purgatorio: cfr. rispettivamente J. LÖHR, *Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiakonats Xanten am Ausgange des Mittelalters*, in «Kirchenrechtliche Abhandlungen», 59-60, 1909, e L. ROPER, *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford 1989; cfr. inoltre S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, cit., p. 28.

[53] Cfr., per esempio, ASPV, *AMP*, reg. 6, Jacopo da Vicenza *vs* Lucia, 17 e 27 luglio 1437.

[54] Rappresenta un'eccezione, tra i processi esaminati (per i quali si rimanda al contributo di chi scrive, *La sposa in convento*, in questo volume), ASPV, *FC*, vol. 1, «Flornovella contro Vittore», 1458.

tribunale non riconosceva alcun valore probante[55]. Trattandosi qui di un ecclesiastico – e in considerazione del fatto che la dottrina raccomandava grande cautela nell'esigere giuramenti dai religiosi[56] – è probabile che il Cipolla intendesse sottolineare la particolare solennità che connotava il giuramento di pre' Guglielmo, con l'intenzione di annettervi un valore intrinseco tale da legittimarne e convalidarne la deposizione. Si può ritenere che il giudice, invece, non abbia valutato il giuramento del sacerdote diversamente da come aveva valutato quello espresso dai testimoni laici, secondo una prassi consueta[57].

Infine, dobbiamo menzionare un ultimo testimone presentato da Ursina, noto solamente attraverso le accuse che gli mossero i Soncin: ser Albertino Tubeta, zio dell'attrice. Non conosciamo l'argomento sul quale era stato chiamato a deporre, ma verosimilmente era stato interrogato sui nuclei portanti della versione della nipote: il consenso al matrimonio e l'invenzione del *metus*, almeno a giudicare dalla determinazione con la quale i Soncin attaccarono la sua credibilità e dallo sforzo sostenuto, per fini opposti, dai Basso. Quale consanguineo di Ursina, ser Albertino era di per sé un teste fortemente sospetto[58] (oltretutto

[55] Semplicemente, era ritenuta priva di valore la deposizione non giurata (per cui cfr. *supra*, nota 27).

[56] Cfr. 26, X, 2, 24.

[57] Così avvenne in tutti i processi durante i quali si trovarono a deporre degli ecclesiastici, ai quali peraltro il giuramento fu demandato – ed espresso – senza particolari solennità o cautele: cfr., per esempio, ASPV, *CM*, vol. 12, fasc. 4, Giovanni Domenico Ceto *vs* Camilla e Angelica, 1512-1513, dove a deporre è addirittura il vicario patriarcale. Diverso il caso dei frati che, essendo legati al voto di obbedienza, dovevano avere licenza dal superiore per testimoniare e quindi per giurare: cfr. G. DURANDUS, *Speculum iudiciale*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 29, p. 289; inoltre, ASPV, *CM*, vol. 11, Ambrosina de Blasonibus *vs* Marco Antonio Bacinetto, 1509 e ACVP, *Actorum civilium*, b. 35, «Frater Bartolomeus de Ancona ...», carta sciolta.

[58] I Soncin fanno notare che lo zio dell'attrice sarebbe ammissibile solo se l'oggetto del contendere fosse l'esistenza di un vincolo di consanguineità fra gli sposi: il richiamo è evidentemente al principio enunciato in 3, X, 4, 18, «in causa matrimoniali super consanguinitate et contractu, testificari possunt consanguinei et parentes». Questo dispositivo trova riscontro nella prassi di trasmissione orale della memoria famigliare, per la quale cfr. R. MERZARIO, *Il*

la ragazza abitava presso di lui)[59]: durante il processo aveva inequivocabilmente palesato il proprio coinvolgimento nella causa, facendosene promotore, come dovettero testimoniare lo stesso procuratore di Ursina, Enrico di Sassonia, e il notaio preposto alla redazione degli atti[60], ma anche due servi del vescovo. In base alle loro dichiarazioni, egli aveva pagato personalmente la mercede di procuratore e notaio, sollecitando il loro lavoro. I servi, poi, avevano più volte assistito ai colloqui durante i quali Albertino aveva raccomandato al vescovo la causa della nipote[61]. Albertino Tubeta non fu ammesso a deporre[62].

4. *Condizione sociale e rapporto sessuale*

Un matrimonio è plausibile se tra i contraenti vi è parità di *status*[63]. In un processo per preteso matrimonio la credibilità

paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-XVIII, Torino 1981, in particolare pp. 35 ss.

[59] Sull'aggravante della coabitazione contro i parenti presentati a deporre cfr. le parole usate dal giudice Antonio Surian in ASPV, *CM*, vol. 9, Ludovica de Comitibus *vs* Hieronimus da Verona physicus, 1507: «cohabitatio multum auget suspicionem contra personas coniunctas»; cfr. inoltre vol. 9, Isotta Aloysii Michael *vs* Marco Antonio Caravello, 1507: il giudice, al momento di valutare la testimonianza della madre di Marco Antonio, sottolinea che «dicta domina Maria est unica et singularis et mater carnalis dicti Marci Antonii, et eidem cohabitans».

[60] La deposizione del notaio non è del tutto inusuale: cfr., per esempio, ASPV, *CM*, vol. 13, Filomena Tinelli *vs* Angelo e Franceschina, 1514.

[61] ASPV, *CM*, Processo, c. 28: «pro defensione predicte cause principalis, et eam sibi recommittebat».

[62] ASPV, *CM*, Processo, c. 20.

[63] Al punto che, secondo Bartolo, la convivenza tra un uomo e una donna appartenenti allo stesso ceto sociale costituisce presunzione di matrimonio: cfr. J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian Society in Medieval Europe*, Chicago - London 1987, p. 436; L. FERRANTE, *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice*, in A. BIONDI (ed), *Modernità: definizione ed esercizi*, Bologna 1998, pp. 123-141, in particolare p. 124. La diversità di *status* viene spesso sottolineata nei processi per preteso matrimonio per sostenere la non verosimiglianza del vincolo: cfr., per esempio, ASPV, *CM*, vol. 1, fasc. 15, Antonia Giordani *vs* Iosaphat Rubeo ebreo, 1456; vol. 2, fasc. 1, Ursina Dolfin *vs* Giovanni Gabrieli, 1457; vol. 2, fasc. 10, Caterina de Varda *vs* Matheo Permarino,

di testi *familiares* è maggiore o minore a seconda che l'unione controversa sia o meno socialmente congrua[64].

Ursina cerca perciò di dimostrare che padre e fratelli sono «notabiles cives», di buona parentela e ottime frequentazioni (si accompagnano ai nobili); sostiene che possiedono beni mobili e immobili, che vivono in casa propria, che non esercitano alcuna arte e possiedono cani, come è proprio dei notabili. La volontà di evidenziare ricchezza e nobiltà pari a quelle dello sposo è particolarmente evidente nel momento in cui la parte attrice preme perché sia ammesso a deporre lo zio di Ursina, il già citato ser Albertino[65].

Ma vi è un secondo decisivo elemento, oltre allo *status*: la consumazione del rapporto. Pre' Guglielmo, durante la sua deposizione, aveva accennato a una gravidanza di Ursina, che invece

1462-1465; vol. 2, fasc. 12, Helena *vs* Aloysio Cavazza, 1462-1463; vol. 3, fasc. 2, Barbarella de Pastis *vs* Giorgio Zaccaria, 1462. In vol. 1, fasc. 11, Isabetta *vs* Jacopo da Marignano, 1454, la donna difende la plausibilità del proprio matrimonio con un uomo di rango più elevato sostenendo che il marito, per espiare i suoi peccati, aveva fatto voto di sposare una donna senza dote. Inoltre, per analogie si veda il contributo di P. Benussi, in questo volume.

[64] Cfr., per esempio, ASPV, *AM*, vol. 9, Lucia de Ponticis *vs* Aloysio Bollani, 1507-1508: l'avvocato oppone alla credibilità di un teste, oltre al fatto di essere fratello dell'attrice, la diversa condizione («stante notoria et apertissima, que sic etiam allegatur ad effectum premissum disparitatis inter ipsos litigantes»). In questo caso la norma cui si fa riferimento è 22, X, 2, 20: «Cum mater filiae semper incrementum et honorem videtur diligere, ubi vir superius est divitiis et nobilitate, potentia vel honore, testimonium eius videtur esse suspectum, et ideo non esse aliquatenus admittendus»; cfr. anche gl. *cum mater* ad 22, X, 2, 20. La parità di condizioni, peraltro, non fuga ogni sospetto: G. DURANDUS, *Speculum iudiciale*, cit., lib. I, part. IV: «de teste», § 1, n. 5, p. 283 e p. 286 («pater et mater in testimonio contractus matrimonialis censetur suspecti, etiam si contrahentes sunt pares»); inoltre ASPV, *CM*, vol. 16, Helisabeth Gurgura *vs* Francesco de Nigris, 1514-1515.

[65] ASPV, *CM*, Processo, c. 57. Sulla questione furono probabilmente interrogati alcuni testimoni, noti solamente attraverso un elenco presentato da Ursina. Se – come è verosimile – furono ascoltati dal giudice, le loro deposizioni non servirono a fare dello zio di Ursina un testimone ammissibile, né Bartolomeo Cipolla se ne servì per strutturare la propria requisitoria finale. Nella requisitoria di Cipolla immediatamente precedente la sentenza si ricordano solamente i testi che potevano avvalorare il matrimonio e invalidare la versione delle nozze *meticulosae*.

non ne aveva fatto menzione, nel presentare la sua versione dei fatti – in questo adottando la strategia di Alvise. In effetti, entrambe le parti avevano validi motivi per tacere sul frutto della loro unione: un figlio predisponeva il giudice a considerare il legame tra le parti come liberamente concluso e stabile – la stabilità, in un'epoca di vincoli fragili dai contorni non definiti, era spesso considerata presunzione di matrimonio (per questo molte donne, durante i processi matrimoniali, adducono i figli a prova di matrimonio, spesso senza specificare il sesso, l'età né il numero)[66]. Non stupisce dunque che Alvise e Ursina, per ragioni opposte, abbiano cercato di far passare la gravidanza sotto silenzio. Anche Ursina, infatti, aveva buoni motivi per tacere la circostanza, giacché la sua ricostruzione sarebbe apparsa del tutto priva di fondamento: durante il processo di primo grado aveva cercato di contrastare la versione del *matrimonium meticulosum*, dichiarando che non vi erano ragioni che potessero indurre Alvise al timore; lo stesso atteggiamento assunse durante il processo di secondo grado, quando menzionò l'incontro casuale avvenuto in casa tra il giovane e la madre di lei come sola circostanza che effettivamente avrebbe potuto creare ad Alvise qualche difficoltà. Pur non sorpreso in intimità con Ursina, Alvise aveva sentito la necessità di giustificare la propria presenza, rivendicandola come un diritto e presentandosi come marito della giovane. La situazione non era certo tale da impaurire un *vir constans*[67]. Con una gravidanza, però, lo scenario cambiava completamente: Alvise avrebbe avuto seri

[66] Non è sempre chiaro se come prova di matrimonio siano i figli in sé o i rituali mediante i quali i figli venivano riconosciuti o legittimati. Alcuni esempi in ASPV, *CM*, vol. 1, fasc. 7, Laura Piacentini *vs* Thadeo Quirini, 1452; vol. 2, fasc. 11, Matteo barilario *vs* Margherita: in questo caso Margherita, per dimostrare che Matteo era già sposato con una tale Coletta, presenta tra gli elementi a sostegno del precedente matrimonio il fatto che Matteo aveva avuto una figlia con la donna; analogamente in vol. 2, fasc. 12, Helena *vs* Alvise Cavazza, 1462-1463; vol. 4, fasc. 8, Marina Burgi *vs* Nicolao Avonal, 1476-1477; *FC*, vol. 1, Giovanni Gerliq *vs* Rosa, 1451: in questo caso è il marito a ricorrere a questo elemento, a sostegno del precedente matrimonio della moglie; infine, vol. 1, Agnese *vs* Francesco e Niccolò di Niccolò, 1455.

[67] Sulla definizione del concetto di *vir constans* si veda G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

motivi per temere una reazione violenta da parte dei famigliari di Ursina.

Le implicazioni del rapporto sessuale – e tanto più di una gravidanza – sull'onore di una donna erano tali da condizionare la credibilità dei testi *familiares*: la dottrina riteneva che solo in caso di parità di *status* tra gli sposi, e quando non fossero intercorsi rapporti sessuali, i parenti potevano essere considerati testimoni corretti giacché, deponendo a favore del matrimonio, miravano unicamente al trionfo della verità[68]. Diversamente, le loro dichiarazioni potevano tendere all'accrescimento del proprio prestigio o nutrire il solo scopo di evitare il disonore, che si sarebbe esteso dal singolo a tutto il reticolato parentale[69]. Probabilmente per questo motivo Ursina non aveva mai neppure accennato al fatto che il preteso matrimonio era stato consumato. Quanto al Cipolla, egli aveva dovuto necessariamente parlarne, a seguito della deposizione di pre' Guglielmo, che non aveva

[68] ASPV, *CM*, vol. 9, Ludovica de Comitibus *vs* Hieronimus de Verona physicus, 1507. Qui le affermazioni del giudice si basano sull'autorità dell'Aretino, di Alessandro da Imola e di Tommaso d'Aquino: «quando in casu in quo parentes vel consanguinei aut affines testificantur, concurrunt copulative tot et tales circumstantie que nulla subest suspitio nimie et inhordinate affectionis in huiusmodi testibus, ut puta quando huiusmodi coniuncte persone essent valde honeste et inter partes esset perspicua paritas condictionis et non esset secuta copula, et denique nulla alia appareret conici posset causa seu ratio cur parentes aut similes persone coniuncte affectarent talem matrimonium, nisi pro exoneratione conscientie; sed quando est disparitas inter partes prout in casu isto disparitatem esse inficiari non potest, et secuta est copula divulgata et diffamata apud plurimos et per totam viciniam, negari non potest cum contra huiusmodi coniunctas personas sit vehemens suspitio que inordinate affectent matrimonium ... effectum ad tollendam iniuriam et purgandam infamiam qua in omnis parentela alioquin affecta remaneret».

[69] Cfr., oltre al passo citato nella nota precedente, ASPV, *CM*, vol. 9: il giudice, al momento di valutare le deposizioni della sorella e del cognato dell'attrice, richiamando Giovanni d'Andrea e Alessandro da Imola sottolinea che «licet frater et soror non semper repelantur in totum a testimonio ferendum, sed solummodo eis fide diminuantur, tamen in causa civili ardua, in qua agitur de gravi preiuditio testii, et similiter in causa habente annexam relevationem ab iniuriam illata fratri vel sorori, quia diffunditur etiam in consanguineos et coniunctos repeluntur», riferendosi invece a Felino Sandeo: «inter fratres et sorores fit quadam comunicatio honoris et bone fame vel etiam infamie et vituperii et iniuriarum in vita civili et politica».

più consentito di proseguire sulla linea del silenzio, inizialmente adottata[70].

La debolezza delle prove addotte in appello da Ursina, le dichiarazioni contraddittorie e la dubbia credibilità dei testi presentati a deporre, la fragilità stessa della giovane – stremata da anni di contenziosi tesi a garantirle lo *status* di moglie – sancirono inevitabilmente il successo processuale di Alvise. Il patriarca, che pure era intervenuto con un'inibitoria rivolta al vicario padovano, per evitare che si agisse in pregiudizio della giovane e per avocare a sé la competenza su ogni fase del contenzioso[71], dovette infine respingere l'istanza di Ursina. A nulla valse il tentativo di Bartolomeo Cipolla di dimostrare che il matrimonio era stato provato «clarissime et manifeste» e che non risultava viziato da *vis* o da *metus*[72].

[70] Cfr. la *positio* relativa alla confessione dell'avvenuto matrimonio fatta da Alvise: «[Alvise] ivit ad quosdam amicos suos et petiit ab eis consilium si ipse debebat dicere patri et fratri suo illud quod fecerat, idest quod desponsaverat dictam dominam Ursinam, qui dederunt sibi consilium quod cum aliquo honesto modo ipse diceret et patri et fratri suo ...». Interrogato su questo *capitulus*, pre' Guglielmo aveva riferito della gravidanza: ASPV, *CM*, Processo, c. 17.

[71] ASPV, *CM*, Processo, cc. 75-76: «Venerabilis vir doctor eximie comparens hodie coram nobis Gasparis Bassus pater et procurator Ursine conquestus est quod reverentia vestra propter formam litterarum et commissionis nostre procedit ad plurimos actos iuridicos dicte Ursine valde preiudiciales ad instantiam Aloysii de Soncino axadverso principalis. Quare petiit de huiusmodi litteris a nobis interveniri nos itaque re[secare] volentes omnis causam querelle, vobis inhibemus ne in causa predicta vigore aliquarum litterarum a nobis emanatarum ulterius procedatis et quidquid hucusque actum est et gestum in illa velletis sub sigillo vestro autentice nobis transmitere citari ac moneri faciendo utramque partem principalem quatenus infra terminum octo dierum post citationis huiusmodi sibi facte immediate sequentis peremptorie coram nobis comparere studeat per se vel procuratores legitimos ad videndum procedi ad expeditionem dicte cause in executionem mandatorum apostolicorum. Valete in Domino, ex Venetiis, die XV ianuarii 1462, Andreas Bondimerius patriarche Venetiarum in ac parte delegato apostolico».

[72] ASPV, *CM*, Processo, cc. 10-11. Il giurista veronese pronuncia la propria requisitoria appellandosi innanzitutto all'autorità del *consilium* emesso in prima istanza. Sostiene, quindi, che Margherita e Caterina avevano provato che Alvise «sepe et sepius» aveva confessato il matrimonio e dichiarato che intendeva «desponsare» Ursina «honoris cause». Il matrimonio non necessitava di ulteriori dimostrazioni: la confessione dei coniugi ne era prova sufficiente. Le due donne avrebbero, inoltre, dimostrato che Alvise aveva promesso di

Stabilendo che Ursina Basso e Alvise Soncin non erano uniti in matrimonio, la sentenza – emessa il 4 maggio 1462 – condannava la ragazza e la sua famiglia al disonore. Era una prospettiva inaccettabile, di fronte alla quale il padre della giovane protestò «viva voce», appellandosi ancora una volta alla Santa Sede. Il patriarca, che pure aveva criticato il ricorso di Ursina contro la sentenza di prima istanza, assegnò all'appello «apostolos reverentiales», che avrebbero rimesso la causa al giudice superiore.

Ricerche future permetteranno di stabilire se i Basso proseguirono effettivamente nell'appello[73]. Erano stati assistiti da un causidico del calibro di Enrico di Sassonia e da un giurista di chiara fama all'apice della sua carriera, qual era Bartolomeo Cipolla[74]; avevano messo in gioco le energie e le risorse di un intero reticolato parentale, ma questo non era bastato ad assicurare loro la vittoria. Forse non erano più in grado di sostenere gli oneri del lungo contenzioso, se il 29 luglio 1462 il patriarca chiese al vescovo di Padova di costringere Gaspare Basso, «sub censuris ecclesiasticis», a pagare le spese di cancelliere e notaio, minacciando la scomunica[75].

sposare Ursina, il che costituiva presunzione del fatto che le nozze seguite fossero determinate dalla promessa *propter quam tenebatur*, e non da timore. Margherita, Caterina e Angelo da Astiano avrebbero quindi dimostrato che Alvise, in occasione della visita della giovane alla casa dei Soncin, aveva indicato una camera come destinata a sé e a Ursina: l'uomo dunque trattava quest'ultima come sua moglie, giacché «isti actus conveniunt iugales». Pre' Guglielmo avrebbe invece dimostrato con giuramento che Alvise aveva confessato la relazione e le nozze con Ursina e esternato il timore di fronte alla prospettiva di raccontare l'accaduto ai famigliari: questo costituiva prova a un tempo di matrimonio e di assenza di costrizione, poiché, se Alvise fosse stato forzato alle nozze, non avrebbe avuto di che temere dal padre e dal fratello, la cui indignazione si sarebbe rivolta contro la famiglia di Ursina. Lo stesso testimone avrebbe quindi dimostrato che Alvise aveva escogitato ad arte la versione del *matrimonium meticulosum*, avendogli Alvise confessato di averla architettata per paura dei suoi parenti.

[73] Il processo di terza istanza potrebbe essere depositato presso l'archivio della Sacra Rota Romana.

[74] Sulla figura di Enrico di Sassonia e di Bartolomeo Cipolla, cfr. rispettivamente i contributi di P. Benussi e di G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume.

[75] ACVP, b. 35, 29 luglio 1462.

«Evidentemente gravida». «Fides oculata», voce pubblica e matrimonio controverso in Valsugana (1539-1544)

di *Anna Maria Lazzeri* e *Silvana Seidel Menchi*

Il 6 febbraio 1539 il vicario vescovile di Feltre, Giovanni Battista Romagno, si trovò di fronte in udienza una giovane donna, Fiore dalla Piazza, che era venuta da Tenna – sul lago di Caldonazzo[1] – per chiedere l'intervento dell'autorità ecclesiastica nella controversia che la opponeva al «suo marito e sposo» Domenico Baruchelli[2]. Con Domenico la querelante aveva contratto matrimonio – così suonava l'esposto –, pronunciando le parole di rito; ora chiedeva al vicario di riconoscere la legittimità di quel legame e di obbligare lo sposo renitente a «tradurla», cioè a insediarla nella sua casa e a conferirle pubblicamente lo stato sociale e patrimoniale di moglie che le competeva. Questa comparsa segnò l'inizio di una vicenda giudiziaria la quale, pur raggiungendo la durata piuttosto eccezionale di cinque anni

Ringraziamo Marcello Bonazza per le integrazioni e le rettifiche da lui generosamente apportate a questo contributo. Anche a Cecilia Cristellon e a Luca Faoro va la nostra gratitudine per la loro lettura critica del testo.

[1] La piccola comunità di Tenna, teatro della vicenda, apparteneva alla pieve di Pergine. Questa rientrava nella diocesi di Feltre, fino all'annessione alla diocesi di Trento nel 1786.

[2] Presso la Biblioteca Comunale di Trento è stato da poco depositato l'archivio della famiglia Baruchelli (collocazione provvisoria *Nuovi manoscritti*, 346-347). Esso contiene pergamene a partire dal 1482: la documentazione relativa alla prima metà del '500 è costituita prevalentemente da atti di compravendita, stipulati dal padre e dai fratelli di Domenico. Allegato all'archivio vi è un albero genealogico redatto recentemente, dal quale si evince che Agostino Baruchelli ebbe tre figli: Domenico, Bernardino e Matteo; è segnalato anche un figlio di Domenico, Girardo, mugnaio in Pergine (il bambino di Fiore?).

(1539-1544), rappresenta solo la fase direttamente documentata di un intreccio ultradecennale, che il fascicolo processuale permette di ricostruire con una precisione, a tratti, cronachistica: un incontro-scontro a livello personale, un processo di addomesticamento-estraniamento a livello famigliare e di clan, i 'tira-e-molla' di una negoziazione turbolenta e, sullo sfondo, una comunità che vigila, che funge coralmente da testimone, che si erige a giudice[3].

Fra i procedimenti per matrimonio controverso dell'età pretridentina conservati nell'Archivio della Curia Vescovile di Feltre – notoriamente ricco di questa categoria di fonti[4] –, la causa tra Fiore dalla Piazza e Domenico Baruchelli spicca per tre tratti caratterizzanti: la chiarezza con la quale – sia pure in assenza di una sentenza argomentata – vi si manifesta l'atteggiamento dei giudici pre-tridentini nei confronti del matrimonio a consumazione immediata, quando questo si risolveva in un rapporto durevole; la precisione e la vivacità dei quadri che vi illustrano, in sequenza dettagliata, l'itinerario di formazione della coppia in ambiente rurale; l'efficacia anche semantica con la quale vi troviamo attestate ed evidenziate sia la funzione di controllo che il contesto sociale esercitava sulla formazione della coppia, sia l'incidenza che la *publica vox et fama* – cioè il giudizio della comunità – aveva sulle decisioni dell'autorità laica ed ecclesiastica. Per concludere, la particolare struttura di questo fascicolo incoraggia a sottolineare la più grossa incognita del processo matrimoniale come fonte per la storia sociale – il problema dell'esecuzione della sentenza. Questi quattro motivi costituiranno i fili conduttori della ricostruzione che segue.

[3] Archivio della Curia Vescovile di Feltre (d'ora in poi ACVF), vol. 20, cc. 247r-278r, *Causa matrimonialis inter Florem quondam Dominici de Platea de Tena plebis Perzini ex una et Dominicum filium Augustini Marchioret de eodem loco ex altera.*

[4] P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, pp. 235-281; dello stesso autore, *La conclusione del matrimonio prima del Concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 16, 1943, pp. 233-321; G. CORAZZOL - L. CORRÀ, *Esperimenti d'amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento*, Vicenza 1981; G. CORAZZOL, *Francesca Canton: Feltre 1510-1544*, Feltre 1987.

1. *Elementi di una vicenda giudiziaria*

Immediatamente dopo l'apertura del processo, la lite si polarizzò sul tema del consenso. Costitutivo delle nozze era il consenso reciproco – enunciò il procuratore del convenuto, il suo difensore –, a condizione che esso fosse espresso «libero animo et mente spontanea». Se il consenso espresso dallo sposo presunto non era stato né libero né spontaneo, il matrimonio non sussisteva: in tal modo la difesa anticipava i capisaldi di una strategia argomentativa fondata sull'assioma che «le nozze stipulate controvoglia non sogliono avere buon esito»[5]. Il processo sembrava così entrato nel vivo, quando subì un'interruzione di oltre due anni – dal 27 febbraio 1539 al 10 giugno 1541 – per cause non dichiarate. Allorché un lontano parente e sostenitore della presunta sposa, Antonio Motter[6], comparve nella curia di Feltre nel 1541 per chiedere che il procedimento venisse ripreso, il vicario venne a sapere che la ragazza aveva nel frattempo partorito un figlio. Il bambino non era stato riconosciuto come legittimo, anzi il padre presunto, Domenico, si era reso irreperibile per sottrarsi alla ripresa del processo; ma l'opinione pubblica gli attribuiva la paternità di quel bambino con tale insistenza e convinzione che il vicario di Pergine, cioè il rappresentante dell'autorità secolare investito del potere giudiziario[7], cedendo

[5] ACVF, vol. 20, c. 248v («cum invitae nuptiae soleant malos exitus sortiri»). La citazione rinvia alle Decretali di Innocenzo III raccolte nel *Liber extra*, C. *Cum iocum, De sponsalibus* (14, X, IV, 1). Cfr. G. Marchetto, *Il «matrimonium meticulosum»*, in questo volume, p. 247.

[6] Antonio Motter si dichiarò «consanguineus» dell'attrice (ACVF, vol. 20, c. 249v), ma il suo rapporto di parentela con Fiore dalla Piazza non risulta certo (cfr. *infra*, nota 16). Quanto al nome della famiglia, nel testo del processo la grafia presenta una sola 't', ma attualmente (il cognome è ancora in uso) presenta la grafia Motter.

[7] Dal 1531 Pergine si trovava sotto la giurisdizione secolare del principe vescovo di Trento a seguito di una permuta conclusa dal cardinale Bernardo Cles con il re dei Romani e conte del Tirolo Ferdinando I (il quale aveva ricevuto in cambio la piena giurisdizione su Bolzano). Il vescovo esercitava la giustizia civile e criminale per mezzo di un vicario, mentre la giurisdizione militare era affidata a un capitano responsabile tanto verso il vescovo, quanto verso il conte del Tirolo (K. AUSSERER, *Persen: Schloss und Gericht*, Wien 1915-1916; G. GENTILINI, *Tra gli Asburgo e Bernardo Clesio. Pergine e gli sta-*

alla *vox populi*, impose ai fratelli del fuggitivo – Bernardino e Matteo Baruchelli – di provvedere a far battezzare il neonato, sotto minaccia della ragguardevole multa di 100 ragnesi[8]. Il vicario vescovile a sua volta – con una decisione rivelatrice del quadro che, prima ancora di ascoltare i testimoni, si era fatto della vicenda – emise un mandato che obbligava i fratelli Baruchelli a pagare a Fiore dalla Piazza, per intero, il consistente risarcimento da lei richiesto per l'allattamento del neonato[9].

Ancora più rivelatore è il fatto che lo stesso Domenico Baruchelli non osò sconfessare questa paternità né autorizzare il suo procuratore a ricorrere all'espediente obbligato, quasi canonico – accusare la madre di promiscuità –, di cui in casi simili si avvaleva la difesa. La pressione morale esercitata dall'opinione pubblica avrebbe anzi indotto il marito e padre recalcitrante a prendersi in casa il lattante, se i dalla Piazza, o «Piazzarol», non avessero rifiutato di consegnarglielo – a meno che egli non «menasse a casa» anche la madre «per sua muier»[10].

tuti del 1516, Venezia 1992, pp. 40-44). La giurisdizione spirituale rimaneva invece assegnata al vescovo di Feltre.

[8] ACVF, vol. 20, cc. 258r e 260r. Il ragnese, o fiorino renano, era la principale valuta in area trentino-tirolese e si trovava in rapporto di cambio di circa 2/3 rispetto al ducato veneziano. Per quantificare l'entità relativa della multa si consideri che 100 ragnesi corrispondevano a circa 500 giorni di lavoro di un falegname e a 800/1.000 giorni di lavoro di un operaio giornaliero, o che con la stessa somma si potevano acquistare a metà Cinquecento circa 14 vacche: cfr. W. KÖFLER, *Land, Landschaft, Landtag. Geschichte der Tiroler Landtage von den Anfängen bis 1808*, Innsbruck 1985, pp. 618-619.

[9] ACVF, vol. 20, c. 250r: «Ulterius quoniam equum est quod dictum puerum, ex dicta Flora natum et, ut ipsa asserit, filium tuum, educare debeas, ... mandamus Matheo et Bernardino fratribus tuis quatenus de bonis et introitibus tuis dare et respondere debeant singulis mensibus a die partus, usque quo dictus puer lactabit et ubera siccabit, rainensem unum dictae Flori matri pro alimonia dicti pueri». L'emissione del mandato è in sé un atto dovuto; ma l'imposizione così precisa e circostanziata di un pagamento è una misura che non ha paralleli nella documentazione a noi direttamente nota.

[10] ACVF, vol. 20, cc. 262r, 264v e 266v. In realtà i padri naturali erano considerati responsabili del mantenimento dei figli, quando erano i defloratori della madre: cfr. D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001, p. 323. In questo processo non si fa menzione della deflorazione dell'attrice.

La ripresa della lite non segnò svolte risolutive. Le due parti produssero *positiones* e *interrogatoria*; ma prima che si arrivasse all'escussione dei testimoni il procedimento subì un'altra interruzione di due anni abbondanti – dal 30 luglio 1541 al 4 settembre 1543 –, anch'essa non motivata. La trattativa extragiudiziaria – che correva parallelamente all'azione legale e le faceva da contrappunto «sub spe deveniendi ad exequtionem matrimonii»[11] – contribuisce a spiegare le lunghe pause di una lite, alla quale la parte attrice avrebbe di gran lunga preferito una composizione amichevole, sempre che questa salvaguardasse l'«onore» della ragazza e della sua famiglia, cioè prevedesse l'insediamento della sposa nella casa maritale[12]. Ma è probabile che l'avanzamento della causa fosse ostacolato anche dai costi rilevanti che essa comportava per la parte attrice, tenuta a pagare ai propri testimoni le spese del viaggio da Tenna a Feltre – tre giorni fra andata e ritorno[13] – e a risarcirli del mancato guadagno. Questa supposizione risulta avvalorata dal fatto che, allorché la causa si rimise finalmente in moto, la ripresa avvenne in concomitanza con la visita pastorale del vescovo Tommaso Campeggi e del vicario Giovanni Battista Romagno nel territorio dell'alta Valsugana[14]. Fiore e i suoi cugini dalla Piazza, che si erano fatti tutori dell'onore della famiglia (la giovane era orfana di padre),

[11] ACVF, vol. 20, c. 250r: «Usque huc prorogatam fuisse causam vertentem inter dictam Florem ... et Dominicum ... sub pretextu et spe deveniendi ad exequtionem matrimonii et inter se concordandi, quid factum non fuit ex culpa dicti Dominici».

[12] ACVF, vol. 20, c. 247r.

[13] ACVF, vol. 20, cc. 276r-277(bis)v.

[14] Per gli abitanti della pieve di Pergine, in particolare durante il periodo 1512-1559, le visite pastorali rappresentarono una preziosa opportunità per chi intendeva dirimere una questione coniugale controversa: in effetti, almeno un terzo delle vertenze appare concluso nell'ambito di una visita pastorale (ACVF, vol. 20, cc. 1160r-1171v; vol. 25, cc. 706r-707v), o avviato in questa circostanza (vol. 20, cc. 77r-88v e 247r-278r; vol. 21, cc. 188r-214r). Era lo stesso vicario a suggerire alle parti di sfruttare l'occasione della sua presenza vicino a casa per proseguire con minori spese il processo già iniziato: «Monuitque eosdem ad deducendum de suis iuribus superinde coram reverendissimo domino domino episcopo vel coram offitio ipsius reverendi domini vicarii quam primum ipse reverendissimus Perzinum in visitatione se contulerit cum de proximo illuc se conferre intendat» (vol. 20, c. 80r).

poterono agevolmente presentare al vicario, ora a portata di un'ora di viaggio, la lista dei loro testimoni e ottenere da lui – cui mancava il tempo di condurre personalmente gli interrogatori – la concessione che le deposizioni fossero raccolte *in loco* dal cancelliere Giovanni Zanetelli. In effetti, tre settimane dopo, a fine settembre, il cancelliere fu inviato a Pergine per assolvere questo incarico[15].

L'andamento spedito che la lite prese a partire da questa data fu certo favorito dal fatto che il clan dei «Piazzarol» aveva ormai perso ogni speranza di un accomodamento extragiudiziario con i Baruchelli in generale e con Domenico in particolare.

L'escussione dei testimoni delineò una situazione processuale fortemente sbilanciata a favore della parte attrice. Cinque deposizioni concordi di altrettanti testimoni oculari, in parte amici e addirittura parenti della parte avversa, e due testimonianze più marginali ma anch'esse concordanti, vennero a corroborare e a sostanziare di concretezza quella cronaca di un amore bucolico e di un matrimonio d'istinto, che Fiore dalla Piazza aveva schizzato nelle sue *positiones*[16]; di contro, la variante del *matrimonium meticulosum* – del matrimonio stipulato per paura e sotto la minaccia delle armi –, che Domenico Baruchelli fornì a propria difesa, suona decontestualizzata e alquanto artefatta, priva come è di riscontri esterni[17].

[15] Tra le cause matrimoniali dell'Archivio della Curia Vescovile di Feltre del periodo 1512-1559, che coinvolgono abitanti della pieve di Pergine, questo è l'unico caso in cui il giudice, il vicario Giovanni Battista Romagno, accettò di affidare l'escussione dei testimoni al suo cancelliere, Giovanni Zanetelli. Prima di allora, infatti, egli aveva più volte rifiutato di far esaminare i testimoni da altri, fossero anche il fidato cancelliere o il pievano di Pergine, ritenendo che «in huiusmodi causis matrimonialibus pro animarum salute maxima est adhibenda diligentia» (ACVF, vol. 23, c. 656r).

[16] I cinque testimoni oculari sono i tre fratelli Bortolo, Nicolò e Antonio dalla Piazza, cugini di Fiore da parte di padre (e imparentati con Domenico da parte di madre), Floriano dalla Piazza, anch'egli probabilmente cugino di Fiore, e Leonardo di Antonio capraio, bracciante agricolo (ACVF, vol. 20, cc. 256r-258v e 260v-268v).

[17] Il giudice sottolineò questa debolezza della difesa nel suo monitorio a Domenico Baruchelli del 21 luglio 1544: «dictos assertos vim et metum tibi illatos ... hucusque probare non curaveris» (ACVF, vol. 20, c. 270v).

La totale assenza di testimonianze in difesa – Domenico non produsse alcun teste[18] – stava rallentando ancora una volta i tempi del procedimento e alimentando sospetti di dilazioni e sotterfugi nella parte lesa, quando un fatto nuovo precipitò la vertenza verso una soluzione fulminea. Era il 28 luglio 1544. Vistosamente incinta, Fiore dalla Piazza ricomparve a Feltre all'ora dell'udienza. «Ex apparentia – protocollò il coscienzioso Zanetelli – videtur pregnans»[19]. Quell'«apparentia» metteva sotto gli occhi del tribunale la divergenza fra la logica del discorso legale e la logica del vissuto. L'avversario di Fiore, che davanti al vicario disquisiva sulla paura e sulla violenza che gli avevano imposto quelle nozze controvoglia, fuori della curia vescovile non si peritava di «accostarsi» alla sposa sconfessata, «di coabitare con lei» e «di consumare liberamente il matrimonio» che proclamava coatto[20]. «Per la seconda volta», ricapitolò il giudice con una vibrazione d'impazienza, «da te, suo marito, è stata ed è resa gravida»[21]. Non c'era bisogno di ulteriori testimonianze: gli occhi facevano fede («fides occulata»). Il giudice decise peraltro di sottoporre l'ambivalente marito a un interrogatorio diretto. La mossa alquanto inconsueta[22] – tant'è vero che il giurista

[18] Secondo il diritto canonico, sia la parte attrice, sia la parte comparente avevano la facoltà di presentare dei testimoni. Nelle cause matrimoniali conservate nell'Archivio della Curia Vescovile di Feltre, peraltro, si dà raramente il caso che la parte comparente presenti dei testi per provare la propria versione dei fatti.

[19] ACVF, vol. 20, c. 272r.

[20] ACVF, vol. 20, cc. 270v-271v: «Novissime autem pro parte dictae Floris nobis fuit expositum quod tu ad dictam Florem uxorem tuam accedere non destitisti, nec desinis, sed ad eam accedendo cum ea cohabitasti et matrimonium inter vos legittime contractum libere consumasti, ita quod nunc etiam abs te marito suo fuit et est iterum reddita pregnans». È un passo del monitorio che il vicario diresse il 21 luglio 1544 a Domenico Baruchelli, alla prima informazione (indiretta) della seconda gravidanza di Fiore dalla Piazza.

[21] ACVF, vol. 20, cc. 270v-271r e 272r (cfr. il testo citato *supra*, nota 20).

[22] Nel gruppo dei processi che riguardano la pieve di Pergine durante la prima metà del Cinquecento si riscontrano altri due casi in cui il vicario Giovanni Battista Romagno ricorre all'interrogatorio delle parti prima di emanare la sentenza (ACVF, vol. 25, cc. 713v-715r; vol. 33, c. 636r-v).

sentì il bisogno di giustificarla[23] – non mancò il suo effetto: pianamente, senza tergiversare, Domenico Baruchelli confessò di essersi «accostato» più volte a Fiore nel corso dell'inverno precedente. Quando aggiunse che l'aveva pagata, la controparte lo smentì: non si era trattato di una transazione finanziaria, ma dell'esercizio di un diritto maritale[24].

Un solo giorno intercorse fra la confessione del convenuto e la promulgazione della sentenza. Il 29 luglio Giovanni Battista Romagno sentenziò che Fiore dalla Piazza e Domenico Baruchelli avevano contratto un matrimonio legittimo e impose allo sposo di accogliere in casa la sposa senza ulteriori indugi e di «trattarla come moglie ... con affetto maritale tanto nel letto quanto a mensa»[25]. La minaccia di scomunica, alla quale Domenico si esponeva in caso di inadempienza, era stata formulata in termini concretamente evocativi, tali da mettere in risalto l'infamia pubblica e l'ostracismo sociale che quella cerimonia solenne, prevista per un giorno festivo durante la messa grande, avrebbe comportato. Per di più, la sentenza condannava il vinto a rimborsare alla vincitrice le spese legali nelle quali essa era incorsa.

Fu su questo ultimo punto che s'innestò il postludio della controversia. Le spese del processo, minuziosamente registrate nei libri di conti di Bortolo dalla Piazza – il più anziano e autorevole dei cugini di Fiore –, ammontavano alla sostanziosa cifra di 140 lire e 18 soldi di moneta veneta; ad esse si assommava il salario del giudice, che era proporzionato ai costi del processo nell'ordine di 2 soldi per lira. La cifra che Domenico Baruchelli avrebbe dovuto pagare saliva in tal modo a 154 lire e 2

[23] ACVF, vol. 20, c. 272r: «Et quoniam, sicut dixit, offitium iudicis debet exuberare in huiusmodi causis matrimonialibus, ubi de periculo animarum agitur, ideo duxit interrogandum et interrogavit dictum Dominicum».

[24] ACVF, vol. 20, c. 272r: «Qui ... Dominicus constitutus coram ipso reverendo domino vicario confessus fuit et non negavit cognovisse carnaliter dictam Florem pluries hieme proxima preterita, sed ei numos dedisse. Presente ibidem dicta Flore ... et dicente se permisisse ab eo cognosci carnaliter tamquam a marito suo legittimo neganteque numos habuisse a dicto Dominico».

[25] ACVF, vol. 20, c. 271r.

soldi[26]. Ora il vicario Romagno era sicuro – doveva avere le sue ragioni – che Domenico non avrebbe pagato se non per forza. L'intervento del braccio secolare gli apparve indispensabile. Il 3 ottobre 1544 egli chiese al «vicedominus» di Pergine – il vicario insediato a Pergine dal principe vescovo di Trento e dotato di competenze giurisdizionali secolari – di costringere Domenico Baruchelli, per via di pignoramento dei beni o per qualsivoglia altra via opportuna, a risarcire sollecitamente Fiore dalla Piazza almeno delle spese processuali (Fiore sosteneva, e possiamo crederle, che questa vicenda le era costata molto di più)[27].

Il Romagno sottolineava che Domenico Baruchelli non aveva interposto appello e che di conseguenza la sentenza del 29 luglio era passata in giudicato; ma ammetteva che il potere ecclesiastico non aveva la forza di mandarla ad esecuzione. «Queste due spade, la spirituale e la temporale – scriveva conciliante al «vicedominus» –, sogliono qualche volta aiutarsi reciprocamente; e forse nelle attuali circostanze la spada temporale saprà farsi valere più della spada spirituale»[28].

Con l'invocazione del braccio secolare si chiudono gli atti della causa «Piazzarol»-Baruchelli. Forse la spada temporale seppe farsi valere circa l'obiettivo minore, il pagamento delle spese processuali; certo la spada spirituale non aveva saputo farsi valere circa l'obiettivo maggiore, la «traduzione» della sposa. Perché il vicario di Feltre era così sicuro che Domenico Baruchelli non avrebbe risarcito gli avversari delle spese legali, se non per il fatto che egli – almeno fino al 3 ottobre 1544 – non si era curato della scomunica?

[26] Vale a dire circa 31 ragnesi (sul cui valore reale cfr. *supra*, nota 8).

[27] ACVF, vol. 20, cc. 277(bis)v-278r: «Et quoniam dicta Flos satisfieri desiderat, quas [expensas] et multo maiores, ut asserit, suportavit ...».

[28] ACVF, vol. 20, cc. 277(bis)v-278r: «Et isti duo gladii, spiritualis videlicet et temporalis, solent aliquando invicem adiuvari, nuncque forsan magis macro formidabitur temporalis quam spiritualis».

2. *«Domenico ge tochò la man a Fior et la tolse per moier»: la versione di Fiore dalla Piazza*

Si andava insieme a pascolare le pecore; ci si immergeva nel rigoglio della vigna d'agosto; si scherzava nelle veglie d'inverno; ci si incontrava «alla fontana comuna». Si rideva molto, si parlava per ore, ci si faceva «bona ciera». Erano sintomi che la comunità conosceva: era «il costume degli inamorati»[29]. Il processo di addomesticamento durò anni[30].

Nel 1535 la familiarità dei due giovani di Tenna sboccò in un matrimonio a consumazione immediata, uno di quei matrimoni a caldo che nei processi matrimoniali pre-tridentini hanno un ruolo cruciale[31]. In una notte d'estate la ragazza aveva accolto nel suo letto l'innamorato, a condizione che egli «ge tochasse la man de esser suo marí». Docile, cedevole, l'innamorato le aveva toccato la mano; ma era stata lei a parlare, a esplicitare il significato di quel gesto: «Ve tocho la man che siadi me marì»[32]. Fiore dalla Piazza considerava quel tocco di mano come costitutivo del matrimonio. Sennonché le assenze del «marito» le ricordavano continuamente la fragilità di un legame che Domenico non aveva alcuna premura di trasformare in convivenza coniugale[33]; egli aveva anzi confidato la storia del

[29] ACVF, vol. 20, cc. 261r, 263r, 256r, 267v e *passim*.

[30] ACVF, vol. 20, c. 258v (deposizione di Jacobo Motter, che fa risalire il «voler ben della Fiore a Menego» e viceversa al 1532).

[31] L. MEGNA, *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina: sponsali e matrimonio tra XVI e XVII secolo*, in C. POVOLO (ed), *Bolzano Vicentino: dimensioni del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secc. XIV-XIX)*, Bolzano Vicentino 1985, pp. 309-335, qui p. 325 (legge veneziana del 15 gennaio 1578); ANDREA BARBAZZA, *Consiliorum sive responsorum volumen I-IV*, Venetiis 1581, I, cons. 6, n. 10, c. 25r; IV, cons. 26, cc. 79v-83r.

[32] ACVF, vol. 20, c. 259v.

[33] ACVF, vol. 20, c. 259r, deposizione di Jacobo Moter: «[El] anno del 1535, al tempo della vendema, ... essendo mi testimonio et la Fior ... a custodir le piegore ..., vedeva che questa Fior stava de mala voia, et ge domandai quello lei haveva. Et ella me disse che la stava de malla voia, perché Menego ... era andà via, che l'era suo marí, perché una notte lui era andado a trovarla al letto et voleva haver da far cum ella, et che ella non voleva consentir s'el

matrimonio notturno a un confessore e ne aveva ricevuto un'assoluzione che – nella sua interpretazione – lo aveva sciolto da ogni obbligo morale nei confronti della giovane donna[34]. La famiglia di lei, intanto, vedeva registrava aspettava[35].

Il matrimonio fu reiterato circa un anno e mezzo dopo, in circostanze più drammatiche. Era il 17 gennaio 1537. Dopo mesi di paziente attesa, la famiglia dalla Piazza aveva deciso che era tempo di assumere il controllo di quegli incontri notturni. L'episodio che i testimoni descrivono come una combinazione di circostanze fortuite fu in realtà – il documento non lascia molti dubbi in proposito – un classico agguato a orchestrazione famigliare. Tempestivamente allertati dalla zia vedova che divideva la camera da letto con Fiore[36], i quattro cugini dalla Piazza (che rappresentavano i consanguinei patrilineari adulti della ragazza) si armarono di pali, di forche e di una spada, svegliarono il fratello di Fiore (troppo giovane, probabilmente, per agire in proprio, ma importante per l'autorità che gli competeva sulla sorella, in assenza di un padre), si assicurarono la presenza di un testimone esterno alla famiglia e circondarono il letto nel quale la coppia dormiva o fingeva di dormire. Gli uomini dalla Piazza, cugini di Fiore da parte di padre, erano cugini di Domenico da

non ge prometeva la sua fe' de esser suo marì. Et lui ge promesse la fe' de esser suo marì et ella sua moier et che, fatta questa promission, ella el lassò andar in letto cum ella, et lui havé che apiacer el volse da ella cognosendola carnalmente. Et che per questo la stava de mala voia, essendo andato via».

[34] ACVF, vol. 20, c. 259v.

[35] ACVF, vol. 20, c. 263r, deposizione di Nicolò dalla Piazza: «Orsola, fo muier de Mathio dalla Piazza, mia cusina, ... che dormiva in quella medema camera dove dormiva la Fior, ... sentite che Menego disse ch 'l prometeva alla Fior de torla per sua muier, et che su queste parolle la Fior el lassò andar a dormir cum ella, et che doppo qualche volta questo Menego andava de notte a dormir cum la Fiore, et ge diseva a l'Orsola che lui andava a dormir cum la Fiore. Et ella ge respondeva: 'Tu pol ben andarge se la è toa!'». Cfr. anche c. 265v (Orsola ad Antonio dalla Piazza).

[36] ACVF, vol. 20, c. 265v, testimonianza di Antonio dalla Piazza: «De l'anno 1537, la notte de Santo Antonio de zenaro, questa Orsola me chiamò ... et me disse ...: 'Toni, adverti che Menego Baruchel è sul letto cum la Fiore; et anchora che lori diseno che se hano tolto per marì et muier, pur serìa bon veder la verità'».

parte di madre[37]. Violenza e minacce non erano nelle intenzioni di nessuno. Quello che si voleva era un confronto diretto fra maschi adulti che potevano definirsi «amici»[38]. Le armi sottolineavano la serietà di questa intenzione e l'urgenza del confronto: se Domenico avesse tentato di sottrarvisi con la fuga, i maschi dalla Piazza lo avrebbero trattenuto anche con la forza[39].

Spettava a Bortolo, capo riconosciuto del clan dalla Piazza, dare il tono alla scena[40]. Il tono fu, date le circostanze, piuttosto pacato. Appellandosi al diritto, al proprio ruolo di custode del buon nome della famiglia, all'«onestà» di Domenico e al comportamento conveniente a un «homo da ben»[41], Bortolo aprì una trattativa, alla quale Domenico Baruchelli accedette prontamente: «Non ve cerco vergogna niuna ... E ho rason de star qui, perché la Fior è mia muier»[42]. Era un avvio promettente; ma i «Piazzarol», mobilitati in forze, avevano bisogno di qualcosa di più di una assicurazione verbale. Chiesero che la promessa-matrimonio[43] fosse ripetuta in loro presenza e in presenza del quinto testimone appositamente convocato: «Menego, tòchage la man [alla Fior], et chiamala per tua muiere, che tu non ge ne habbi a tor d'altra fin che vive uno o l'altro»[44].

Il rito nuziale assunse questa volta una forma più solenne: al tocco della mano si aggiunse infatti un trasferimento di denaro

[37] ACVF, vol. 20, cc. 264v e 268r.

[38] ACVF, vol. 20, c. 263v (deposizione di Nicolò dalla Piazza: «Menego disse che stessemo saldi che eremo amisi»), cc. 264r e 266r.

[39] ACVF, vol. 20, cc. 257v, 261v, 263v, 264r e 265v.

[40] ACVF, vol. 20, c. 265r (Bortolo «era patron de casa»).

[41] ACVF, vol. 20, c. 267v (deposizione di Bortolo dalla Piazza: «Lo domandai che rason l'haveva de star lì», «ge dissi ben che mi non voleva vergogna in casa mia»), cc. 267(bis)v e 265v (deposizione di Antonio dalla Piazza: «Bortolo disse a Menego: 'Me pareria honesto che tu la sposasse'), cc. 263v e 264r.

[42] ACVF, vol. 20, cc. 265v e 267v; concetto analogo viene espresso alla c. 261r: «Me pertendo de vegnir qua quando voio, perché la è mia muier la Fior».

[43] Sulla ambiguità della terminologia si veda il contributo di S. Seidel Menchi, in questo volume, pp. 35-41.

[44] ACVF, vol. 20, c. 263v.

dallo sposo alla sposa: 3 scudi d'argento equivalenti a 24 carantani[45]. Il significato del gesto fu spiegato al cancelliere dai testimoni con singolare concordanza di termini: Domenico aveva dato a Fiore il denaro «in testimonianza del matrimonio che havevano fatto insieme, segondo che è la usanza nostra, qui in questi logi, che quando doi se toleno per marì et muier, se dano danari in segno del matrimonio»[46]. Bortolo dalla Piazza chiuse la cerimonia, del cui valore legale si sentiva evidentemente responsabile, con l'ammonimento: «Seré testimoni tutti voi al presente come Menego ge ha tocha' la man alla Fiore per sua muier»[47]. Particolare valore viene attribuito, nelle ricostruzioni, alla testimonianza di Leonardo di Antonio capraio, che Domenico aveva designato come proprio «compare»[48].

A cerimonia conclusa, le due parti proseguirono il colloquio, amichevolmente, intorno al fuoco. Per sottolineare la sua buona fede e il carattere vincolante del suo impegno, Domenico raccontò di aver «toccato la mano» a Fiore in precedenza e di averla «tolta per muier»[49], ma chiese ai cugini dalla Piazza e al «compare» di tenere segreta l'intesa, per paura di suo padre. Parlando ancora una volta a nome di tutto il clan, Bortolo gli rispose che i dalla Piazza lo consideravano ora un membro della famiglia: «Se tuo padre non te vol là su, vien pur qua zo, che ge ne serà ben pan anche per ti»[50]. La sua relazione con Fiore – chiarì ancora Bortolo – poteva continuare alla luce del sole: la casa della ragazza gli era aperta a tutte le ore del giorno e

45 Si tratta di una cifra piuttosto esigua, di carattere simbolico (il carantano, o grosso, equivale a 1/60 di ragnese; 24 carantani rappresentano dunque meno della metà di un ragnese).

46 ACVF, vol. 20, c. 267(bis)r; testimonianze analoghe da parte degli altri testi sono registrate più avanti, nota 73. Su questo rito nuziale cfr. *infra*, note 72 e 77.

47 ACVF, vol. 20, cc. 266r, 261r e 265v.

48 ACVF, vol. 20, c. 267(bis)r.

49 ACVF, vol. 20, c. 263v.

50 ACVF, vol. 20, c. 257r; analoghe deposizioni alle cc. 257r e 266r: «Quando suo padre el chazzasse fora de casa, el dovesse vignir a casa nostra, che quello che havessamo noi, l' haveria ancora lui».

della notte, «che niuno non ge guarderia drio, che la era sua la Fior»[51].

La libertà che a partire dal gennaio 1537 Domenico Baruchelli godette di frequentare Fiore aveva peraltro dei limiti di carattere simbolico. I rapporti sessuali erano leciti nella misura in cui cadevano sotto il controllo domestico, nel quadro legittimo e legittimante della casa famigliare. Allorché la coppia fu sorpresa, poco più tardi, nella stalla di un vicino, fra Bortolo dalla Piazza e Domenico Baruchelli scoppiò una lite così violenta da allarmare il vicinato. «Per che cosa vatu tirando così la Fior, mia cusina, in le stale? Non votu far da homo da ben?». Questa volta il tono di Bortolo era aggressivo: quel «tirar [Fiore] in le stale» confermava la voce che Domenico avesse «comenzà a denegar», rafforzava il timore che egli volesse «più presto lassarse amazzar che sposarla»[52]. Il «romore» sarebbe degenerato in una rissa, se il padrone della stalla non fosse intervenuto con i suoi braccianti, dicendo di non voler scene di violenza sotto il suo tetto, e non avesse sottratto Domenico agli uomini dalla Piazza offrendogli asilo in casa sua[53].

La certezza che il presunto marito non aveva intenzione di «tradurre» Fiore, il sospetto che ci fosse in lui una renitenza invincibile a questo parentado, indussero i cugini «Piazzarol» a consultare il pievano di Pergine – da cui Tenna dipendeva religiosamente – sulla validità del matrimonio di Fiore dal punto di vista canonico[54]. Il responso del pievano li incoraggiò a rivolgersi al tribunale vescovile di Feltre. Fu così che ebbe inizio la causa.

[51] ACVF, vol. 20, c. 264r; analoghe deposizioni alla c. 267(bis)v: «Niuno ge feva la guarda, pensando ch'el non denegasse mai el matrimonio, ma che la sua fede valesse», e alla c. 266v: «Dominicus post antedictum festum Sancti Antonii veniebat ad dormiendum cum ... Flore ad eius beneplacitum et ... saepe veniebat».

[52] ACVF, vol. 20, cc. 262r e 267(bis)v.

[53] ACVF, vol. 20, cc. 262r e 257v.

[54] ACVF, vol. 20, c. 276v.

3. «*Minime arguitur matrimonium ex concubitu solo*»: *la versione di Domenico*

L'idillio agreste, alpestre, bucolico che Fiore e i suoi testimoni avevano evocato davanti al tribunale si trasforma, nella versione di Domenico, in un duro rapporto di concubinato[55]. Fiore veniva confinata nel ruolo di seduttrice (era lei che andava a trovare l'amante «in campagna et ad una sua stalla»)[56]; dal *concubitus* notoriamente non si arguiva il matrimonio; i padri naturali non erano obbligati ad alimentare i figli illegittimi – anche se lui, Domenico, era disposto, «per un certo sentimento di giustizia», ad alimentare il bambino, un maschio, partorito da Fiore – «non però come figlio legittimo, ma come nato da concubinato» –, assoldando una balia che lo allattasse[57].

Il preteso matrimonio, stipulato la notte del 17 gennaio 1537, era coatto: il convenuto era caduto in una trappola tesagli dall'attrice, si era trovato – lui inerme – circondato da uomini armati di bastoni, aveva – per paura – dichiarato che Fiore era sua moglie e obbedito all'imposizione di toccarle la mano, «temendo che li ... parenti della Fior ... lo amazzasseno»[58]. Un'altra pennellata venne successivamente a precisare il quadro e a svelarne la dinamica: la seduttrice bramava «collocarsi in matrimonio» a tutti i costi, Domenico non era la prima vittima delle sue «diffamazioni»[59].

[55] La versione di Domenico si ricava dalle risposte alle *positiones* di Fiore e dagli *interrogatoria* ai quali l'avvocato di Domenico chiese che il vicario sottoponesse i testimoni della parte avversa (ACVF, vol. 20, cc. 248r-v e 250v-253r).

[56] ACVF, vol. 20, c. 251v: «Credit cognovisse Florem carnaliter, quia, sicut dixit, 'La è vignuda a trovarme mi in campagna et ad una mia stalla'» (il verbo *seducere* e i suoi composíti non figurano negli atti del processo).

[57] ACVF, vol. 20, c. 250v.

[58] ACVF, vol. 20, cc. 250v-251v, 252r-v, 254v-255r e 269r-v.

[59] ACVF, vol. 20, c. 270r. Un *capitulum* aggiuntivo della difesa sosteneva che Fiore «diffamavit alios [oltre a Domenico] divulgando quod sibi promiserant ad invicem ea promissione efficaci, que facit matrimonium» e che essa «est solita diffamare homines sibi visos convenire studio se in matrimonio collocandi».

I tratti seccamente convenzionali di questa versione si animano, articolandosi, in alcuni passaggi dell'azione difensiva. In particolare il controinterrogatorio dei testimoni – messo a punto dalla difesa – lascia intravedere un intreccio relazionale più complesso e un duello di volontà più consapevole rispetto alla variante elaborata ad uso del tribunale.

La donna vuole legare a sé l'innamorato; l'uomo vuole l'innamorata, ma rifiuta il legame. Ambedue conoscono il potere della parola. Sanno che il vincolo si crea attraverso l'espressione verbale del consenso[60]: ed è nell'espressione verbale del consenso che il loro comportamento diverge. In ambedue i matrimoni consecutivi che i testimoni rievocano, la formula del consenso è pronunciata solo da Fiore[61]; Domenico non dice niente, oppure parla sì, ma evitando con cura di pronunciare la formula di rito[62].

Che questi silenzi non fossero casuali si arguisce dal tenore dell'interrogatorio al quale il vicario Romagno sottopose, per conto di Domenico, i testimoni di Fiore. Proprio la formula di rito fu il tema delle domande più circostanziate e insistenti. Con quali «formali parole» era stato stipulato il matrimonio presunto? Che cosa aveva detto «precisamente» Domenico, toccando la mano a Fiore? Chi l'aveva sentito pronunciare espressamente la formula «accipio te in uxorem»[63]?

[60] «Non est matrimonium sine verbis»: INNOCENTII IV *In Quinque Decretalium Libros Commentaria*, Venetiis 1570, c. 276v. Cfr. D. BIZZARRI, *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in F. PATETTA - M. CHIUDANO (edd), *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 611-629.

[61] ACVF, vol. 20, c. 259v («Ve tocho la man che siadi me marì», nel 1535) e c. 263v («Ve tocho la man sì come me marì», nel 1537).

[62] ACVF, vol. 20, cc. 259v, 262r, 263v, 264v, 265v, 266v e 267(bis)v; cfr. inoltre C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua». 'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580, in particolare pp. 428 s., 471 s. e 491 s.

[63] ACVF, vol. 20, c. 252v e passi citati nella nota precedente.

Non l'aveva sentito nessuno. I cinque testimoni oculari di Fiore, scandagliati minuziosamente dal cancelliere, dovettero rispondere di no a una domanda alla quale avrebbero voluto rispondere di sì[64]. Domenico era stato molto attento. Di mogli, egli lo sapeva bene, «non se ne pol tor più che una»[65]. Forse all'origine della riserva mentale con la quale egli gestì la lunga storia con Fiore vi era questa riflessione. L'opposizione ora del padre ora della madre, con la quale giustificava la sua renitenza matrimoniale, non era che un pretesto[66].

Fra i clienti dei tribunali ecclesiastici ve ne erano di quelli che disponevano di informazioni abbastanza precise sulle regole e sulla prassi processuale e che se ne avvalevano per raggiungere i loro scopi: sappiamo di donne che inducevano l'innamorato a pronunciare una promessa di matrimonio a portata delle orecchie di testimoni da loro stesse nascosti nella stanza accanto[67]; sappiamo di mariti che chiedevano l'annullamento del matrimonio per incesto, adducendo una relazione antecedente della moglie con il proprio fratello[68], e così via.

Domenico Baruchelli apparteneva probabilmente alla categoria dei protagonisti di cause matrimoniali che cercarono di preve-

[64] Le risposte alla domanda se i testimoni avessero sentito Domenico pronunciare la frase «accipio te in uxorem» si trovano alle cc. citate sopra, nota 62. Qualcuno dei testi cercò di dare una risposta equivalente a un sì, ma nessuno poté affermare di avere sentito Domenico pronunciare quella frase.

[65] ACVF, vol. 20, c. 263v.

[66] ACVF, vol. 20, cc. 259v, 263v, 265v-266r, 266v e 267(bis)r (opposizione del padre); c. 264v (opposizione della madre). Che l'opposizione paterna fosse un pretesto si inferisce dal fatto che, dopo la morte del padre, Domenico non divenne più incline, ma più rigidamente ostile al matrimonio. L'opposizione vera o pretestuosa del padre costituiva spesso un alibi di comodo per sposi di per sé renitenti a stipulare o a solennizzare il vincolo: cfr. ASPV, *CM*, vol. 18, «Maria f. Laurentii *vs* Franciscus de Thomasiis», 1516.

[67] Archivio Vescovile di Verona, *Matrimoniorum (Processi matrimoniali)*, 1560-1566, b. 9, «Libera Pontana versus Giovan Matteo Zucchi», 1564, cit. da V. CHILESE, «I processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Verona», comunicazione al sesto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 22-24 giugno 2000.

[68] D. HACKE, *Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice c. 1570-1700*, Ph.D. Dissertation, University of Cambridge, 1997, p. 135.

nire, con l'ambiguità degli atteggiamenti che assunsero e dei segnali che emisero, una sentenza favorevole al matrimonio[69].

4. *Il giudice e il villaggio*

Le parole del matrimonio non erano state dette; ma i gesti erano stati compiuti. Proprio nei gesti si leggeva, secondo i testimoni, l'«intenzione» matrimoniale di Domenico Baruchelli[70]. Il gesto che significava il consenso irreversibile era, nella percezione dei contemporanei, il tocco della mano[71]. Domenico aveva toccato la mano a Fiore almeno due volte; inoltre le aveva spontaneamente consegnato 3 scudi. Il passaggio di denaro dallo sposo alla sposa era una tradizione nuziale a corso locale che – in un territorio in cui forte era la tradizione giuridica germanica e il sistema degli assegni maritali aveva largo seguito[72] – può essere vista come una

[69] C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., pp. 471 s. e 502-503; S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 15-94; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., cap. V. Cfr. anche Archivio Vescovile di Verona, *Matrimoniorum (Processi matrimoniali)*, 1569-1570, b. 12, «Giacomo De Nigris vs Isabetta Volpati», 1570, cit. da V. CHILESE, «I processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Verona», cit.

[70] ACVF, vol. 20, c. 264r, deposizione di Jacobo dalla Piazza: «Mi non so l'animo suo [di Domenico], ma Bortolo ge disse: 'Tòchege la man per tua muiere', et se trattava là de matrimoni. Et credo mi ch'el ge tochasse la man cum intention de matrimonio tra loro».

[71] P. RASI, *L'applicazione delle norme del Concilio*, cit., pp. 264 s.; L. MEGNA, *In margine ad alcune carte processuali*, cit., pp. 317-318 e 320 s.; D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250, in particolare p. 230 e nota 24; C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., p. 486; C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi e della conflittualità matrimoniale a Venezia fra il 1420 e il 1520», comunicazione al sesto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Trento, 22-24 giugno 2000; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 197-210; inoltre S. Seidel Menchi, in questo volume, pp. 40 s.

[72] Sull'uso di una moneta, o di monete, come dono nuziale cfr. E. CHÉNON, *Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux*, in «Nouvelle revue historique

emanazione del matrimonio germanico contratto «per solidum et denarium». Forse proprio per effetto del suo radicamento territoriale, questo rito faceva vibrare la corda dell'identità paesana e stimolava la loquacità dei testimoni. Il peso che le loro deposizioni attribuivano a quel «segno di matrimonio» – o «caparra» che, una volta data, «poi non se pol più denegar» – proiettava gli usi nuziali della Valsugana al centro del campo di osservazione del giudice[73].

Quale valore legale assumeva il rituale consuetudinario come *signum* del consenso in un processo per matrimonio controverso o presunto[74]? Si può dire con sicurezza che i linguaggi rituali e la loro interpretazione aprivano al giudice ecclesiastico uno spazio discrezionale, che poteva configurarsi in maniera molto diversa secondo la cultura del giudice stesso e secondo le tradizioni del tribunale in cui egli operava. A Venezia, per esempio, il tribunale non considerava il tocco delle mani come equivalente all'espressione di un libero consenso, nemmeno se la cerimonia aveva avuto carattere pubblico: almeno per tutto il Quattrocento

du droit français et etranger», 36, 1912, pp. 573-660, in particolare pp. 623 s., e inoltre R. CORSO, *La moneta nuziale*, in «Rivista di Antropologia», 19, 1914, pp. 3-11, in particolare pp. 3-5. Sulla permanenza del sistema germanico degli assegni maritali nel principato vescovile di Trento nel secolo XVI cfr. S. LUZZI, *Alle porte dell'impero. Tedeschi a Trento tra i secoli XV e XVII*, tesi di dottorato, Venezia 1998, pp. 49-54. Cfr. anche *infra*, nota 77.

[73] ACVF, vol. 20, c. 257r: «Ho ben inteso dir de fora via da più persone, che quando se fa un matrimoni, se ge dà danari per capara, et poi non se pol più denegar»; c. 261r: «Qua da nui è questa usanza, che quando doi se promette et se toleno per marì et muier, se dano danari in testimonio del matrimonio»; c. 263v: Domenico «dette [alla Fiore] vintiquattro carantani ... in segno del matrimonio contratto ... segondo la nostra usanza, che quando doi se toleno per marì et muier, se dano danari in segno del matrimonio»; c. 265v: «Et Menego donò alla Fiore vintiquattro carantani, cioè tre marcei d'arzento, in testimonianza del matrimonio, segondo che è la usanza qua da nui, che se dà danari in testimonianza quando doi se prometteno et se toleno per marì et muier»; c. 267(bis)r (cit. *supra*, nota 46).

[74] Sugli *alia signa* con i quali il consenso nuziale poteva venire manifestato cfr. A. ESMEIN, *Le mariage en droit canonique*, cit., p. 304 (citazione di Pietro Lombardo, *Sententiae*, lib. IV, d. XXVII, secondo il quale il consenso si esprime «verbis vel aliis certis signis»); C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*», cit., pp. 420 e 423 s.; importanti considerazioni in D. BIZZARRI, *Per la storia dei riti nuziali*, cit., pp. 616 s.

«un matrimonio contratto *per tactum manuum* veniva dichiarato nullo in favore di un matrimonio successivo contratto *per formam verborum* (1446)»[75]. A Feltre, invece, il tocco della mano e gli altri gesti di solennizzazione dell'unione, come il bere insieme, costituivano un elemento importante della valutazione di un vincolo controverso ed influenzavano come elementi presuntivi le decisioni del giudice[76]. Nel vicario Giovanni Battista Romagno il rituale tradizionale aveva trovato un investigatore particolarmente attento e un rilevatore tanto più vigile, quanto più inconsuete erano le forme che assumevano quelle tradizioni: i verbali dei processi da lui gestiti registrano scrupolosamente il trasferimento rituale di denaro dallo sposo alla sposa, anche nelle sue varianti (come quella di piegare con i denti la moneta che passava di mano, per sottolinearne il valore simbolico)[77].

Il matrimonio tradizionalmente ritualizzato gode del riconoscimento della collettività: questa è l'idea implicita nelle formule con le quali i testimoni di questo processo enfatizzano il radicamento locale dell'uso delle monete («è la usanza qua da nui», «è la usanza nostra qui in questi loci», «segondo la nostra usanza», etc.) e chiamano in gioco l'opinione pubblica[78]. Nel caso di Fiore e di Domenico la ritualità tradizionale sancisce effettivamente la conclusione dell'itinerario canonico di formazione della coppia. La comunità vede i due giovani «farsi l'amor insieme», giu-

[75] C. CRISTELLON, «Aspetti della prassi matrimoniale», cit.

[76] A.M. LAZZERI, *«La voleva andar ... a Feltre» a «trovar la verità e la rason»: 15 vicende coniugali perginesi del '500*, tesi di laurea, Università di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999; M. POIAN, «La statistica dei processi matrimoniali dell'Archivio Vescovile di Feltre», comunicazione al quarto seminario della serie «I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani», Firenze, Villa i Tatti, 9-10 settembre 1999; S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali*, cit., pp. 69-81.

[77] *Ibidem*, p. 54, nota 160. La moneta piegata come pegno di matrimonio è attestata anche in Inghilterra: cfr. L. STONE, *Uncertain Unions and Broken Lives: Intimate and Revealing Accounts of Marriage and Divorce in England*, Oxford - London 1995, p. 21. Un'altra testimonianza di consegna di denaro da parte dello sposo alla sposa in segno di matrimonio in R.H. HELMHOLZ, *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambridge 1974, p. 205.

[78] Cfr. *supra*, nota 73.

dica l'unione socialmente congrua ed equilibrata dal punto di vista personale, segue le fasi dell'avvicinamento, prende atto dello scambio di doni tradizionali (una dozzina di stringhe, la «festa»)[79]. Lungo tutto questo itinerario la giovane donna è accompagnata dal supporto comunitario: può contare sull'alleanza del pievano, non subisce ostracismi sociali, non viene colpevolizzata o limitata dalla famiglia nella sua libertà di movimento, non considera il suo rapporto con Domenico come trasgressivo, non prova vergogna, non si sente in peccato[80]. Una rete di solidarietà si tende intorno a lei: non solo i cugini, ma anche parenti lontani e semplici conoscenti sono pronti a mobilitarsi in suo favore, ad andare per lei a Feltre a sollecitare un monitorio del tribunale, a salire sul banco dei testimoni per dichiarare di volerla vedere vincitrice della causa[81].

Il giudizio della comunità sulla controversia legale che costituiva, a Tenna, l'argomento del giorno, era pressoché unanime. «Fior deve esser so muier de Menego ... et lui marì de ella»; «Fior et Menego deveno esser marì et muier»; «la mazor parte delle persone lì in la villa diseno che la Fior è muier de Menego et Menego marì della Fior»; «là a Tena aquasi tutti dise publicamente che questa Fior è sua muier de Menego ... et che besognerà ch'el la toglia a casa». La lite si dava per perduta per lui: perfino i suoi parenti gli consigliavano di cedere[82].

[79] ACVF, vol. 20, c. 263r.

[80] La specificità (pre-tridentina) di questo atteggiamento risulta particolarmente evidente se si confronta il processo qui analizzato con quello (post-tridentino) commentato da L. Faoro, in questo volume.

[81] ACVF, vol. 20, cc. 249v e 260r (interventi di Antonio Motter e di Jacopo Motter, legati a Fiore da una parentela incerta e in ogni caso molto lontana); inoltre cc. 270v, 276v e 262v (Floriano dalla Piazza: «vellet quod ... Flos victoriam reportaret in ista causa, si habet potiora iura quam ... Dominicus, pro honore ipsius Floris»). Questa ultima dichiarazione è insolita, anche se non rarissima: i testi venivano istruiti dai procuratori a dichiararsi neutrali.

[82] ACVF, vol. 20, cc. 258r, 260r-v, 262r, 262v, 264v, 260r e 264v (deposizione di Nicolò dalla Piazza: «audivit patrueles dicti Dominici reprehendentes ... dictum Dominicum et sibi dicentes: 'Menego, tu faria meio andar et torla, la Fiore, et menartela a casa; et se tu vorà menar litte, voremo che tu spendi del tuo'»).

La sentenza emessa dal tribunale coincise con il giudizio della comunità. Già il monitorio che l'aveva preceduta di otto giorni – 21 luglio 1544 – dichiarava legittima l'unione contratta da Domenico Baruchelli e da Fiore dalla Piazza e imponeva a Domenico di corroborarla con altri due riti pubblici, la *subarratio anuli* e la *transductio* della sposa.

Certo il fatto che precipitò la sentenza fu, né avrebbe potuto essere altrimenti, la seconda gravidanza di Fiore e la relativa confessione di Domenico. La coabitazione coniugale spontanea e la libera consumazione del matrimonio, delle quali quella gravidanza era il frutto, sgominavano senza residui di dubbio – argomentò il giudice – la teoria del timore:

«E non ti sarà possibile addurre [a tua difesa] una qualche forma di ... timore e violenza, dal momento che, dato e non concesso che timore vi sia stato – ché mai vi è stato –, di esso ti sei liberato nella coabitazione che, in tutta libertà e spontaneità, hai messo in atto con lei»[83].

La paura che Domenico pretendeva che gli fosse stata ispirata dai cugini «Piazzarol» non era dunque – a giudizio del vicario – mai esistita[84]. La durezza dell'inciso contrasta con il tono equilibrato e sorvegliato che i tribunali ecclesiastici costantemente adottavano nella formulazione di precetti, monitori e sentenze matrimoniali:

[83] ACVF, vol. 20, c. 271r (la frase precedente a quella citata nel testo è riportata sopra, nota 20). La decisione di Romagno è perfettamente consona alla norma canonica: una decretale stabiliva che il rapporto sessuale intervenuto in un matrimonio invalido, o del quale si contestava la validità – perché stipulato *per uim et metum* –, sanava l'invalidità stessa, sicché il legame non poteva più essere messo in discussione, cfr. *Decretales Gregorii IX*, lib. IV, tit. I, cap. XXI (21, X, 4,1), e inoltre lib. IV, tit. XVIII, cap. IV (4, X, 4, 18). Un'altra decretale sentenziava: «Si alter contrahentium utitur verbis dubiis, animo decipiendi mulierem, et eam postmodum cognoscit carnaliter, iudicatur pro matrimonio in foro iudiciali; secus in poenitentiali», lib. IV, tit. I, cap. XXVI (26, X, 4, 1). Lo stesso concetto ribadisce T. SANCHEZ, *De sancto matrimonii sacramento*, liber IV: *De consensu coacto*, disp. 18, n. 16 (ma anche 12 e 13), qui cit. nell'edizione di Lione, 1669, p. 372.

[84] Vale la pena di sottolineare il fatto che il convenuto non registrò nemmeno la presenza di una spada (sia pure «ruzinolenta») nelle mani dei suoi assalitori: Domenico e il suo procuratore parlarono solo di bastoni, ma il vicario sapeva che uno dei cugini dalla Piazza aveva in mano una spada, un altro una forca da letame (ACVF, vol. 20, cc. 260v e 264r).

una brusca rottura di stile, un'anomalia, un indizio che – prima ancora che l'«apparentia» di Fiore portasse la causa verso la conclusione – il giudizio del tribunale era già fermo[85].

Se poi Domenico Baruchelli «traducesse» Fiore dalla Piazza resta oscuro[86].

[85] Nella sentenza il vicario Romagno tornò a un linguaggio più neutro: «Ex quo, sicut eadem Flos asserit, idem Dominicus non cessat cohabitare cum ipsa Flore eam carnaliter cognoscendo, ita quod iterum ipsam reddidit pregnantem, ex quibus sequitur ipsum Dominicum a vi et metu assertis et per eum capitulatis recesisse ...» (ACVF, vol. 20, c. 274v).

[86] Sull'esecuzione delle sentenze dei tribunali vescovili in materiale matrimoniale e i mezzi di coercizione dei quali disponevano mancano ricerche sistematiche. Abbiamo però indizi del fatto che, di fronte a una tenace renitenza, il potere ecclesiastico era impotente a imporre la convivenza (ASPV, *CM*, vol. 16, «Pietro Dandolo *vs* Quirina Bollani»: la sentenza del patriarca impose la solennizzazione del matrimonio e la convivenza; ma l'assenza di figli è indizio, a nostro avviso, della mancata esecuzione di quella sentenza. Cfr. anche S. Chojnacki, in questo volume, pp. 241 s.

Gli sposi contesi. Una vicenda bolognese di metà Cinquecento

di *Lucia Ferrante*

1. *Le incertezze pre-tridentine*

Il medioevo, per quanto riguarda il matrimonio, dura fino al 1563, quando, nelle ultime battute del Concilio di Trento, la Chiesa cattolica stabilisce la nuova disciplina matrimoniale che, pressoché invariata, regola ancora ai nostri giorni il matrimonio religioso[1]. Si tratta dunque di un lungo medioevo, ben al di là della data che convenzionalmente ne stabilisce la fine. Infatti, le vicende che emergono dagli incartamenti dei processi matrimoniali anteriori al 1563 hanno ancora il sapore delle storie antiche, in cui gli atti giuridici e i rituali non si misurano con le certezze del Tridentino. In esse, al contrario, si riflette la complessità di una situazione in cui una Chiesa che non ha ancora acquisito la piena ed esclusiva competenza in fatto di questioni matrimoniali, né ha tracciato il percorso obbligato per la realizzazione del vincolo coniugale, si deve confrontare con una mentalità prevalente, pervicacemente legata a una visione laica, contrattualistica e clanica, che esprime regole, consuetudini, tradizioni in grado di condizionare fortemente le relazioni sociali. Questa mentalità, che prevede il controllo da parte del gruppo di appartenenza sulla costruzione dell'alleanza matrimoniale, non è certamente in sintonia con un diritto canonico che ha fatto propria una interpretazione così radicale

[1] *Concilium Tridentinum*, Sessio XXIV, *Canones super reformationes circa matrimonium*, C. I, in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, edd. G. ALBERIGO - G.L. DOSSETTI - P.P. JOANNOU - P. PRODI, consulenza di H. JEDIN, Bologna 1973, p. 755.

del consensualismo romano da riconoscere validità a unioni basate soltanto sul mutuo consenso[2]. L'applicazione delle norme tridentine supererà, col passare del tempo, tale dicotomia[3]. Ma durante gli anni che ne precedono l'emanazione, comportamenti individuali trasgressivi, rispetto a tradizioni consolidate e a norme socialmente condivise, trovano accoglienza nella Chiesa, che persegue l'indebolimento di quelle norme e di quelle tradizioni. Infatti, in esso vede la possibilità di fondare la propria strategia di dominio su un momento tanto cruciale per la vita sociale quale è la formazione del vincolo coniugale.

Sul tema del consenso si incentra una competizione plurisecolare. Da quando, al tempo di Alessandro III, la Chiesa non ritiene necessario altro che il consenso degli sposi per riconoscere la validità di un'unione, si sono aperti inusitati spazi per l'affermazione di una individualità che la cultura e la mentalità dell'epoca sono ben lungi dal riconoscere[4]. Ma una terribile incertezza pesa sull'esistenza: la qualità e la validità di rapporti spesso frutto di sentimenti intensi quanto mutevoli, di passioni travolgenti quanto aleatorie.

I processi matrimoniali del periodo pre-tridentino, per loro stessa natura destinati a mettere in luce comportamenti eterodossi e contraddizioni, danno conto della tensione, talvolta spasmodica, tra un mondo di regole consolidate da un'antica tradizione e individui che ad esse si oppongono con una fermezza inaspettata; tra una mentalità laica, che vede nella famiglia la sede unica del potere decisionale per quanto riguarda le alleanze matrimoniali, e la Chiesa, che invece sempre di più cerca di esserne il giudice

[2] G. LE BRAS, *La doctrine du mariage chez les théologiens et les canonistes depuis l'an mille*, alla voce *Mariage*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, Paris 1927, coll. 2123-2317.

[3] D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250.

[4] C. DONAHUE, *The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage*, in S. KUTTNER (ed), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (Monumenta Juris Canonici, C 5), Città del Vaticano 1976, pp. 251-281.

unico. Questi conflitti, pur scanditi dai ritmi della procedura dei processi di diritto canonico, svelano l'esistenza di sistemi di valori e di norme diversi da quelli propugnati dalla Chiesa e con questi destinati a competere ancora per buona parte dell'età moderna.

Le famiglie dunque, insieme agli individui, sono le protagoniste di queste vicende processuali; ovviamente, famiglie in crisi, in cui l'ordinato svolgersi della vita è stato interrotto: i ruoli sessuali, le relazioni affettive, gli scambi simbolici, i rapporti di potere ed economici vengono colti nel momento in cui smettono di funzionare regolarmente. Di qui una visione della realtà in cui sentimenti e passioni, forza e debolezza, dipendenze e solidarietà fanno irruzione, rompendo schemi abituali[5]. A differenza delle fonti che ci danno una rappresentazione ordinata della società, in queste noi troviamo il disordine, l'imprevisto, le reazioni di gente comune. Le singolarità hanno la possibilità di emergere rispetto a stereotipi culturali che di per sé tendono ad escluderle a priori.

Gli incartamenti processuali che mi accingo ad analizzare si riferiscono ad avvenimenti accaduti alla fine degli anni Quaranta del Cinquecento: coinvolgono individui e famiglie appartenenti a un gruppo socio-professionale preciso, quello degli ortolani che vivono nella «guardia» di Bologna, cioè nei poderi situati appena fuori le mura della città. Tutti appartengono a parrocchie cittadine, oppure tanto prossime alla cerchia che oggi appaiono inglobate nella prima periferia[6]. Proprio questa collocazione permette loro un rapporto privilegiato con la città: essi forniscono, infatti, il mercato di ortaggi e di altri prodotti freschi. Alcuni componenti della famiglia vendono direttamente nella

[5] S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 15-23.

[6] L. DAL PANE, *Economia e società a Bologna nell'età del Risorgimento*, Bologna 1969, p. 123: «Nei dintorni di Bologna era visibile la cerchia a coltura orticola. Filippo Re la ritiene più avanzata di quanto potesse credersi».

piazza e un po' tutti fin dall'infanzia hanno nel loro orizzonte lavorativo, ma anche mentale e culturale, il profilo delle due torri. Si tratta quindi sì di contadini, ma appartenenti a un mondo tutt'altro che chiuso e isolato; i loro comportamenti si iscrivono in una cultura non alternativa a quella urbana.

Gli accadimenti danno origine a ben tre contenziosi, che si sviluppano in tre vicende processuali autonome, ma collegate, di cui una appare principale e le altre due secondarie. La sede dei dibattimenti è il foro vescovile di Bologna, negli anni tra il 1549 e il 1550[7]. Si tratta di vicende complesse, che coinvolgono un numero piuttosto rilevante di contendenti e di testimoni e che non sarà facile restituire al lettore in modo agevole. Mi propongo quindi di cimentarmi nella ricostruzione dei fatti seguendo la cronologia degli atti processuali, ma avvertendo che la ricostruzione veritiera degli eventi non è nelle mie possibilità. La verità processuale, quella che decidono i giudici, appare sintetizzata nella sentenza che in questo caso, per fortuna, esiste. Per il resto avanzerò soltanto qualche ipotesi interpretativa, nella consapevolezza che l'attrattiva di queste fonti sta soprattutto nel fatto che i racconti che ne costituiscono la struttura devono essere abbastanza verosimili per essere credibili agli occhi dei giudici. E la verosimiglianza, nel contesto di un mondo tanto lontano dal nostro, è sufficiente a fare di questi documenti una fonte di straordinario interesse[8].

[7] Gli atti del processo principale, quello per lo scioglimento della promessa tra Maria e Andrea, sono presso l'Archivio Arcivescovile di Bologna (d'ora in poi AAB), *Foro Arcivescovile*, *Sgabello II*, cartone 6, fasc. 19. Dai riferimenti interni ai testi si tratterebbe del *Liber Actorum*. All'interno di questo fascicolo sono trascritti i documenti relativi al processo per lo scioglimento della promessa tra Dorotea e Camillo, di cui non conosciamo la collocazione autonoma. Le escussioni dei testi per Maria sono in AAB, *Cancelleria Vecchia*, *Matrimoni*, 1, fasc. 53; le escussioni dei testi per Andrea sono nel fasc. 54; l'incartamento processuale per il matrimonio forzato tra Dorotea e Bertocco è nel fasc. 57. La ricostruzione di queste vicende è stata resa possibile dallo spoglio dei diversi fondi e dal fortunato reperimento dei relativi incartamenti processuali.

[8] S. Seidel Menchi, *I processi matrimoniali*, cit., pp. 59-68.

2. *Quattro personaggi per tre promesse di matrimonio*

Il 30 di marzo del 1549 Maria da Reggio e Camillo Buganelli si presentano al foro vescovile di Bologna per rivendicare la promessa di matrimonio che si sono scambiati nell'agosto dell'anno prima e che una successiva promessa di Maria ad Andrea Lappi, fatta «verso la festa di San Martino», rischia di vanificare[9]. Nella denuncia la posizione dei due giovani è chiarissima: vogliono assolutamente rispettare l'impegno preso e chiedono, pertanto, che vengano sciolti i voti che legano Maria ad Andrea, frutto dell'autorità paterna cui lei non è stata capace di opporsi. Interrogata sulla ragione per cui non aveva voluto rivelare al padre che si era già promessa, Maria risponde: «Per che io non me attentai de dirlo, per che havea paura che mio padre me desse».

Casi del genere non sono eccezionali in quegli anni e i giudici possiedono gli strumenti per affrontarli[10]. Ma nel giro di qualche giorno la situazione si fa più complessa: l'11 aprile viene presentata nel foro ecclesiastico una petizione, cioè una denuncia, di Dorotea da Paderno che a sua volta rivendica la promessa fattale tempo addietro da Camillo Buganelli. La comparsa sulla scena di Dorotea dà l'avvio a un secondo procedimento, perché i giudici devono appurare anche la legittimità delle sue pretese[11].

[9] È abbastanza difficile ricostruire con precisione la cronologia degli avvenimenti, dal momento che le indicazioni sono quanto mai approssimative e anche contraddittorie. Tuttavia, i riferimenti certi per le varie fasi che hanno segnato la conclusione della promessa tra Maria e Andrea sono la festa dei Santi Simone e Giuda (28 ottobre), la festa di San Martino (11 novembre) e infine la data del contratto dotale (16 novembre) rogato dal notaio Nicolò Panzacchi. Quest'ultimo documento si trova presso l'Archivio di Stato di Bologna (d'ora in poi ASB), *Atti dei Notai*, Nicolò Panzacchi, ottobre-novembre 1548.

[10] L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927.

[11] Gli atti di questo processo non ci sono pervenuti autonomamente, ma sono stati trascritti, almeno per la gran parte, in quelli relativi al processo tra Maria e Andrea.

Lo stesso giorno in cui Dorotea incomincia la sua battaglia per Camillo, il giudice, su richiesta di Andrea Lappi, blocca i regali che questi dice di aver donato a Maria da Reggio: una filza di coralli, una cintura di velluto nero guarnita d'argento, una cuffia intessuta d'oro. Ma il padre della ragazza, Pietro da Reggio, pur promettendo di presentarli, anche in forma di deposito, ogni volta che il vicario ne farà richiesta, rivendica la proprietà dei suddetti doni, che erano stati comprati con i 25 scudi che egli stesso aveva consegnato ad Andrea perché acquistasse gli oggetti ora reclamati, come anticipo della dote pattuita.

Dunque, ancora una volta, amore, denaro, tradimento sono gli ingredienti fondamentali della storia. Quello che cambia è il contesto ed è appunto questo che cercheremo di ricostruire per trovare il senso di gesti e di parole altrimenti difficili da interpretare. Le tre promesse di matrimonio di cui doveva giudicare il vicario vescovile – tra Camillo e Maria, tra Camillo e Dorotea, tra Maria e Andrea – non erano affatto uguali tra loro per i modi, per i tempi e per le circostanze in cui erano state concluse.

Camillo Buganelli e Maria da Reggio si erano dati reciprocamente la fede di prendersi come marito e moglie un giorno dell'agosto 1548, sulla pubblica via, mentre tornavano a casa provenienti dalla piazza, dove presumibilmente erano stati a vendere i loro prodotti. Entrambi erano ortolani e abitavano nella medesima parrocchia di San Giuliano, che si estendeva al di qua e al di là delle mura a sud-est della città. Camillo aveva poco più di trent'anni, era benestante, lavorava e viveva in comune con i fratelli; il padre era morto da qualche tempo. Maria era molto più giovane, aveva giusto vent'anni; anche lei apparteneva a una famiglia di ortolani piuttosto agiata, composta, oltre che dai genitori, anche da due fratelli maschi (di cui uno adulto e sposato in casa), e da una sorella maggiore di lei, coniugata da sette anni. La promessa tra Camillo e Maria era stata senz'altro spontanea e quindi valida per la Chiesa, ma era stata espressa senza testimoni e senza l'accordo delle famiglie – priva pertanto di quella solennità e legittimità che era conferita dal tocco della mano, compiuto davanti alle famiglie riunite e agli intermediari che avevano negoziato i termini dell'unione,

e suggellata dal consumo di vivande e dalla bevuta, come la tradizione imponeva.

Il rapporto rivendicato da Dorotea da Paderno si iscrive in un'esperienza di vita molto più matura. La donna, anche lei ortolana nella stessa parrocchia, ha più di quarant'anni, è vedova e ha una figlia. Le sue condizioni economiche non ci sono note, però non dovevano essere misere, perché Dorotea dispone autonomamente di denaro liquido. Secondo il suo racconto, negli ultimi quattro anni Camillo Buganelli le aveva promesso più e più volte di sposarla e lei, in quanto futura sposa, ne aveva frequentato la casa al tempo in cui il padre di Camillo era ancora in vita e era stata anche presente nel momento del suo decesso. Proprio a seguito della promessa, gli aveva anticipato una parte della dote e aveva acconsentito a conoscerlo carnalmente allorché, in diverse occasioni, aveva dormito a casa sua. Quello che in realtà Dorotea rivendica è un vero e proprio matrimonio, anche se non lo dichiara apertamente: secondo il diritto canonico, una promessa di matrimonio seguita da rapporto sessuale si trasformava in un matrimonio presunto[12]. La sua denuncia va letta in stretta connessione con quella di Maria e Camillo, presentata soltanto una decina di giorni prima. È probabile che Dorotea, abitante nella stessa parrocchia dei due innamorati, essendo venuta a conoscenza della loro iniziativa abbia deciso di far valere quelli che riteneva i propri diritti, prima che il fedifrago potesse realizzare il suo progetto. In questo caso però, come era prevedibile, Camillo non conferma affatto le parole di Dorotea; anzi, replica sprezzantemente, affermando di non averle mai promesso alcunché, mentre ammette di averla conosciuta carnalmente e di aver ricevuto dei soldi da lei – ma si era trattato soltanto di un prestito, che ora è pronto a saldare immediatamente.

Infine la terza vicenda: il giudice deve prendere in esame la promessa che impegna Maria e Andrea Lappi. Andrea è un

[12] J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christan Society in Medieval Europe*, Chicago - London 1987, p. 354. La dottrina sviluppata da vari commentatori, secondo la quale il consenso al matrimonio non doveva essere esplicito, ma poteva essere presunto dal consenso al rapporto sessuale seguito alla promessa, viene fatta propria da Gregorio IX.

giovanotto di ventidue anni, da poco tempo orfano di padre, che vive con la madre e un fratello con il quale, in comune, tiene in enfiteusi un piccolo appezzamento di terreno per il quale paga un canone annuo al priore della chiesa di Sant'Antonio di Bologna. A detta di tutti i testi, le sue condizioni economiche sono nettamente peggiori di quelle di Maria; la madre stessa ammette che il figlio ha almeno 30 lire di debiti. La promessa conclusa tra Andrea e Maria presenta gli elementi propri della promessa solenne: è stata scambiata in casa di Maria, di fronte alla sua famiglia e ai parenti e intermediari di Andrea; alla cerimonia è seguito il versamento di una parte della dote e la consegna dei doni maritali, nonché la stesura del contratto dotale davanti a un notaio, Nicolò Panzacchi, il 16 novembre 1548[13]. Le varie fasi sono state suggellate dal coinvolgimento di diversi parenti dell'una e dell'altra parte, con lo scambio di altri doni simbolici e con la consumazione di pasti in comune. Eppure è in dubbio il libero consenso a questo impegno da parte di Maria: questo è il nucleo del processo che si rivelerà essere il principale.

Il giudice del foro vescovile fu chiamato a valutare accuratamente tutti gli elementi che caratterizzavano in modi così differenti le unioni rivendicate o contestate. Se avesse ritenuto che il rapporto tra Dorotea e Camillo andava considerato a tutti gli effetti come un'unione matrimoniale, le richieste di Maria e di Camillo sarebbero state assolutamente vane e a Maria sarebbe convenuto accettare Andrea. Viceversa, se non fosse stata riconosciuta l'esistenza di un legame matrimoniale tra Dorotea e Camillo, per Maria sarebbe valsa la pena insistere per ottenere lo scioglimento della promessa fatta ad Andrea.

3. *Il matrimonio forzato di Dorotea*

Il 3 giugno 1549 ricompare in scena Dorotea da Paderno. Non erano ancora trascorsi due mesi da quando aveva rivendicato il suo rapporto con Camillo, ed eccola denunciare un grave

[13] ASB, *Atti dei Notai*, Nicolò Panzacchi, ottobre-novembre 1548.

sopruso: ha inizio il terzo processo. Il suo avvocato, Giovan Battista Ferro Ramponi, denuncia che la sua cliente è stata costretta a sposare contro la sua volontà, *per vim et metum*, un tale Bertocco Rossi, con la complicità del fratello di lei. Non solo: la si era costretta in tal modo a violare lo stesso dettame del giudice, che aveva ammonito lei e Camillo a non contrarre matrimonio fino a quando non fosse stata chiarita la loro reciproca posizione. Il fatto denunciato sarebbe avvenuto senza che fossero pronunciate le parole rituali e senza che fosse stato stipulato, come di solito accade, alcun contratto dotale. L'avvocato di Bertocco afferma che il gesto violento con il quale il fratello aveva immobilizzato il braccio di Dorotea – affinché il Rossi potesse infilarle l'anello al dito – andava ricondotto alla consuetudine e al costume bolognese, che prevedeva il sostegno di un parente al braccio della sposa nel momento della consegna dell'anello[14]. Le parole del legale esprimono in maniera quanto mai esplicita una mentalità che prescinde ancora, con orgoglio, dai valori propugnati dalla Chiesa.

I successivi interrogatori e le deposizioni ci riferiscono che il matrimonio forzato tra Dorotea e Bertocco era stato celebrato pochi giorni dopo che la donna aveva denunciato l'abbandono da parte di Camillo – forse addirittura il 18 o, al più tardi, il 28 aprile. La contiguità temporale suggerisce una connessione causale: viene subito in mente l'eventualità che responsabile del sopruso subìto da Dorotea sia stato lo stesso Camillo, desideroso di rimuovere un serio ostacolo alla realizzazione del suo progetto matrimoniale con Maria. In fondo, possiamo comprendere che egli abbia pensato a questo stratagemma per vanificare le pretese, forse non troppo infondate, della vecchia Dorotea, per essere libero di sposare quella Maria che tanto aveva fatto per resistere all'autorità paterna e per essergli fedele. Tuttavia, quando andiamo ad analizzare le testimonianze relative al matrimonio

[14] C. KLAPISCH-ZUBER, *Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 109-151, qui p. 117. Al di là della violenza usata in questo caso, le consuetudini bolognesi, cui credo il legale facesse riferimento in maniera comunque veritiera, ricordano i più antichi rituali fiorentini, nei quali la mano della sposa era sorretta dal notaio.

imposto a Dorotea, scopriamo che l'ipotesi sopra abbozzata resta plausibile, ma non è sufficiente a spiegare completamente la vicenda. Infatti, l'unione fra Dorotea e Bertocco è stata promossa con grande determinazione da Nicola, fratello di Dorotea, e con lui vari altri personaggi hanno concorso alla sua conclusione. Tra questi notiamo un Peregrino Pillati, che era stato intermediario tra Camillo e il padre di Maria – a riprova del fatto che Camillo non era estraneo alla vicenda; tra gli altri, troviamo anche quel Sebastiano alias Lolo Lappi, parente di Andrea, che aveva negoziato l'unione tra lui e Maria ed era stato presente alla stesura del contratto matrimoniale. Per di più, Bertocco, definito da un teste «alquanto vechio», abita in una casa di proprietà del procuratore Iacopo Boccamazzi, avvocato di Andrea. Insomma sembra proprio di intravedere un accordo assai più largo, inteso a togliere di mezzo la povera Dorotea: certamente Camillo, che non era più interessato all'ex-amante; ma anche la famiglia di Andrea – su probabile consiglio dell'avvocato Boccamazzi; forse lo stesso clan da Reggio aveva tramato perché Dorotea accettasse il vecchio Bertocco Rossi. Dopo che Maria e Camillo si erano rivolti al tribunale, è plausibile che tra le parti sia intervenuto un qualche accordo extragiudiziale al fine di risolvere la questione, favorendo il matrimonio tra Maria e Camillo e compensando Andrea con un congruo risarcimento. Probabilmente il Boccamazzi tentava di imporre il prezzo più alto, che avrebbe avuto un forte valore simbolico oltre che materiale, per uno scioglimento consensuale e rapido del vincolo. Il fattore tempo giocava infatti tutto a favore di Andrea, perché un conflitto che si fosse protratto per un lungo periodo davanti a un tribunale avrebbe fortemente danneggiato la reputazione della ragazza. D'altra parte, se Maria e Camillo avessero pensato di risolvere la situazione sposandosi, cosa in teoria possibile, sarebbero incorsi in una forte multa. Infatti in quel tempo a Bologna rompere una promessa di matrimonio poteva costare molto caro: gli statuti imponevano ben 200 lire di sanzione sia alla donna, o a chi ne aveva la potestà, che sposava un uomo diverso da quello cui era stata promessa, sia all'uomo che la prendeva in moglie, a meno che da parte del foro ecclesiastico non fosse intervenuto un giudizio di scioglimento della prece-

dente promessa[15]. I legislatori bolognesi sapevano che la rottura di una promessa matrimoniale era fonte di gravissimi disordini ed eterne inimicizie; il rifiuto di onorare l'impegno preso aveva dato origine, sembra, alla lotta tra guelfi e ghibellini[16]. L'intenzione dei legislatori bolognesi era evidentemente di diminuire le potenzialità distruttive di politiche matrimoniali troppo disinvolte, senza tuttavia punire necessariamente chi rifiutava un matrimonio indesiderato. Il governo della città da un lato sentiva il dovere di intervenire su un terreno foriero di gravi conflitti, ma dall'altro non poteva contraddire uno dei principi fondamentali della disciplina matrimoniale della Chiesa, cioè la libertà del consenso. Pertanto la sanzione prevista dagli statuti cadeva quando la promessa era sciolta dal tribunale ecclesiastico; ad ogni modo, non era previsto alcun risarcimento per l'uomo abbandonato[17]. Il problema però esisteva: un noto giurista bolognese della fine del XIV secolo, Bartolomeo da Saliceto, sosteneva che un uomo che avesse speso del denaro per i preparativi di un matrimonio poi andato in fumo aveva diritto a chiedere i danni[18]. Inoltre, secondo una consuetudine del basso impero, spesso gli strumenti dotali prevedevano una quota di denaro come garanzia del compimento del contratto – quota che sarebbe stata consegnata con valore raddoppiato, a titolo di indennizzo, alla parte che avesse subito, senza una giustificazione legale, l'eventuale rottura della promessa[19]. E un caso

[15] *Statutorum inclitae civitatis Bononiae*, ed. A. MONTERENZI, liber IV: «De dotibus restituendis et ipsarum patre lucranda et fructibus rerum paraphernalia», Bologna 1561, pp. 279-280.

[16] D. OWEN HUGHES, *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 5-61, qui p. 10.

[17] Le complessive 400 lire di multa andavano per metà alla Camera di Bologna e per metà ad altre magistrature: cfr. *supra*, nota 15.

[18] J.F. BESTOR, *The Groom's Prestations for the Ductio in Late Medieval Italy: A Study in the Disciplining Power of Liberalitas*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 8, 1997, pp. 154-155.

[19] P. RASI, *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli 1958, pp. 67-68; per la diffusione di questa pratica in Toscana si veda J. KIRSHNER, *«Maritus lucretur dotem uxoris sue premortue» in Late*

fiorentino del 1450 testimonia che sia i doni maritali contenuti nel «forzierino» sia l'acconto dotale potevano essere considerati pegni nell'eventualità che l'accordo matrimoniale fallisse[20].

La pratica dei pegni a garanzia del compimento dell'alleanza matrimoniale era però oggetto di discussione tra i giuristi: ad alcuni sembrava uno stratagemma per aggirare il divieto degli statuti di infliggere pene a chi si sottraeva a un matrimonio indesiderato. Infatti il timore della consistente perdita economica avrebbe potuto indurre lo/a sposo/a recalcitrante ad accettare un coniuge non voluto. Non a caso, del resto, il diritto canonico, estremamente attento a preservare la libertà del consenso, equipara, condannandoli entrambi, le pene e i pegni[21].

Nel contratto dotale di Maria e Andrea non appare traccia di clausole che tendano a garantire la parte vittima di un eventuale abbandono, ma è probabile che il legale di Andrea facesse riferimento a pratiche non sconosciute a Bologna quando doveva aver organizzato l'accordo extragiudiziale che si è ipotizzato. Tra le due famiglie era avvenuta una serie di scambi di notevole valore economico, oltre che simbolico, che costituiva una base concreta per tentare un accomodamento soddisfacente per entrambe le parti. Ricordiamo infatti che tra il 28 ottobre (data intorno alla quale avviene il «tocco» delle mani) e il 16 novembre del 1548 (data del contratto dotale) Pietro da Reggio aveva sborsato 25 scudi, cioè la metà dell'intera dote destinata a Maria: una prima volta in casa propria, alla presenza del notaio Nicolò

Medieval Florence, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», 77, 1991, pp. 111-155, in particolare p. 119; inoltre cfr. C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*». *'Consiliatores' e matrimonio fino al Concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580, in particolare p. 462.

20 I. CHABOT, «*La sposa in nero*». *La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni Storici», 86, 1994, pp. 421-462, in particolare p. 427.

21 P. RASI, *La conclusione del matrimonio*, cit., pp. 69-75 e C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*», cit., p. 522.

Panzacchi, aveva dato 18 scudi a Mengo Martini, parente e intermediario per Andrea, e una seconda volta, presso l'abitazione dello stesso notaio, aveva versato i rimanenti 7 scudi direttamente a Ursulina, madre del ragazzo, a compimento dell'acconto dotale. A saldo della somma pattuita sarebbero stati consegnati altri 25 scudi nel momento in cui i due giovani fossero andati a vivere insieme come marito e moglie. Tuttavia di questo *iter* per la corresponsione della prima metà della dote, che viene raccontato in maniera circostanziata dai testi, non c'è traccia nel contratto dotale. Dal documento sembra infatti che l'intera somma di 25 scudi venga versata nella data in cui esso è ufficialmente redatto, il 16 novembre. Una domenica, dopo il primo versamento relativo alla dote, Ursulina, la madre di Andrea, era tornata a casa di Pietro con i tradizionali doni maritali per Maria: una collana di coralli, una cintura di velluto nero guarnita d'argento, una cuffia bianca intessuta di fili d'oro, nonché altri regali di minor valore destinati anche alla madre di Maria; Maria, dal canto suo, aveva donato agli intermediari dei fazzoletti da naso.

Il coinvolgimento sia in termini economici che simbolici, soprattutto per la famiglia della ragazza, era stato assai alto; è dunque plausibile che si tentasse di ricomporre il conflitto in modo che il danno per entrambe le famiglie fosse minimo: un matrimonio per Maria e una somma di denaro per Andrea avrebbero probabilmente calmato gli animi e fatto tacere le malelingue.

Per sistemare la faccenda occorreva agire in fretta e con discrezione e eliminare l'unico ostacolo che si frapponeva ancora: le pretese di Dorotea, che avrebbe potuto impedire la realizzazione dell'intesa. Di qui l'intrigo, complice il fratello della poveretta, per farle sposare l'anziano Bertocco, inquilino dell'avvocato di Andrea. Dorotea, però, non era donna da accettare passivamente che altri decidessero del suo destino e si era rivolta al tribunale per denunciare la violenza subita. L'accordo, allora, era saltato e le parti si erano rimesse all'abilità dei rispettivi avvocati. La giustizia ecclesiastica, comunque, aveva escluso che tra Dorotea e Camillo sussistesse alcun vincolo coniugale; pertanto, le vicende della donna da questo momento in poi intraprendono

un percorso autonomo, che qui non seguiremo[22]. Il terzetto, intanto, continua a combattere le sue battaglie legali: è di questo che converrà ora parlare.

4. *Le schermaglie legali*

Il 24 settembre 1549 riprendono le udienze dedicate allo scioglimento della promessa tra Maria da Reggio e Andrea Lappi. Fino al 14 ottobre si susseguono gli interventi degli avvocati, interventi che si articolano in tre tipi di atti: la «scrittura», in cui vengono espresse la tesi fondamentale che si intende sostenere e le richieste che ne conseguono; le *positiones*, vale a dire una serie di asserzioni da sottoporre alla parte avversa, che replica con la formula *credit/non credit*; i *capitula*, che consistono in una decina di articoli, nei quali vengono svolte le argomentazioni a favore del proprio cliente.

La prima «scrittura» è quella dell'avvocato di Andrea, Iacopo Boccamazzi, in risposta alla petizione presentata il 30 marzo dall'avvocato di Maria. Boccamazzi afferma che gli sponsali sono stati contratti liberamente e spontaneamente da entrambi gli sposi e evidenzia gli elementi fondamentali che rendono questi sponsali validi e legittimi: la libertà del consenso, il giuramento, il rispetto della forma canonica – dunque la piena legittimità del contesto. Sottolinea, inoltre, che gli sponsali sono stati reiterati, confermati e ratificati per mezzo di tali e tanti atti che si può dire di essi «transivisse in vim matrimonii». L'avvocato di Andrea prosegue chiedendo che Maria sia costretta a osservare la fede giurata: che sposi Andrea *per verba de presenti* e con l'anello e che si trasferisca nella casa dello sposo. Nel caso, però, in cui gli sponsali fossero sciolti, si chiede che i doni fatti a Maria

[22] Da una serie di riferimenti interni ai testi capiamo che non è stata riconosciuta alcuna validità al rapporto con Camillo rivendicato da Dorotea; ma, come già detto, non siamo in possesso dell'incartamento dell'intero procedimento e le nostre informazioni sono desunte dagli atti trascritti all'interno di quello relativo alla causa tra Maria e Andrea. Il processo per l'annullamento del matrimonio tra Dorotea e Bertocco si interrompe invece il 17 luglio 1550 e non ne conosciamo l'esito.

vengano restituiti al donatore, oppure che egli venga risarcito del denaro speso. Infine, si chiede il risarcimento dei danni subiti dal Lappi, il rimborso delle spese affrontate per il processo e la condanna di Maria al pagamento corrispondente.

Nelle *positiones* il Boccamazzi pone a Maria una serie di domande, che tendono sostanzialmente a dimostrare l'esistenza degli elementi atti a sostenere che, essendo avvenuta la copula, tra i due ora esiste un vero matrimonio. Lei nega recisamente ogni cosa. Nei *capitula* le tesi sono riassunte e argomentate, articolate con dovizia di particolari. L'avvocato afferma che Maria «libenti animo accepisse in eius sponsum et virum dictum Andream eumque intenso et carnali amore amasse et amare».

La risposta dell'avvocato di Maria, Angelo Ruggeri, si basa, ovviamente, sul fatto che gli sponsali non sono stati liberi né spontanei; osserva, poi, che i regali sono stati acquistati con il denaro del padre della ragazza e che perciò non devono essere restituiti. Ma, soprattutto, gli sponsali tra Maria e Andrea non possono e non devono essere tenuti in alcun conto, perché Maria – all'insaputa del padre e perciò senza il suo consenso – non soltanto aveva già espresso la sua fede a Camillo Buganelli, ma gli aveva anche manifestato il suo consenso alle nozze *per verba de presenti*. Infine, conclude chiedendo che gli sponsali con Andrea vengano sciolti e che ricadano su di lui le spese sostenute.

Attraverso le *positiones* l'avvocato di Maria mira a ottenere da parte di Andrea l'ammissione della sua malafede: che era al corrente dell'unione stretta *per verba de presenti* tra Maria e Camillo; che in fondo sarebbe contento di lasciare libera la ragazza, se fosse certo di intascare i 25 scudi a lui anticipati in conto di dote e poi spesi per i doni rituali. Ma Andrea afferma risoluto che Maria è sua moglie, sottintendendo che l'ha deflorata, e rifiuta l'accordo che gli viene prospettato – di sciogliere la sua unione con Maria in cambio di denaro – pur ammettendo di avera acquistato i doni con la somma datagli da Pietro.

Nei *capitula* il legale di Maria ribadisce l'assoluta contrarietà della sua cliente alle nozze con Andrea, testimoniata dalla stessa violenza più volte esercitata su di lei dal padre, nonché dalla

riluttanza a indossare i doni maritali. La sintesi del discorso di Ruggeri è opposta a quella di Boccamazzi: «Maria ... nollebat consentire habere dictum Andream, iuvenem simplicem et stollidum, in eius sponsum et maritum».

Vorrei analizzare le strategie processuali prendendo spunto dalle due opposte valutazioni espresse dai due legali in merito ai sentimenti provati da Maria – valutazioni che nulla hanno a che fare con il linguaggio giuridico, ma che, con ogni evidenza, sono quelle con cui gli avvocati si sforzano di qualificare i rapporti tra Maria e Andrea. Il legale dell'uno afferma che la ragazza aveva amato il suo compagno di «intenso et carnali amore»; al contrario, il difensore dell'altra replica che mai Maria aveva voluto quel giovane «simplicem et stollidum». Una parte intende dimostrare che il rapporto sessuale era stato non solo possibile, ma certo, stante la forte attrazione fisica; l'altra nega ogni possibile interesse, di qualsivoglia natura.

Il punto cruciale, sul quale si scontrano i legali, è la possibilità di dimostrare la plausibilità di un rapporto sessuale, che avrebbe tramutato la promessa in matrimonio presunto. Qui sta la drammaticità del percorso che conduceva all'unione coniugale in età pre-tridentina: non esisteva una formula in grado di garantire le parti nel caso in cui si verificasse la rottura degli sponsali *per verba de futuro*, a meno che a questi non fosse seguita la copula, che li trasformava in matrimonio presunto[23]. Le interpretazioni delle decretali dedicate agli sponsali e al matrimonio produssero nel tempo numerose riflessioni dei canonisti, le une più flessibili, le altre più restrittive[24]. Analogamente, nella pratica si sono assunti, in tempi e luoghi diversi, atteggiamenti più o meno coercitivi da parte dei giudici ecclesiastici per convincere i recalcitranti a mantenere le promesse fatte. D'altra parte, era molto più difficile distinguere nella vita quotidiana

[23] A. Esmein, *Le serment promissoire dans le droit canonique*, in «Nouvelle Revue de droit français et étranger», XII, 1888, pp. 248-277 e 311-352, qui p. 318; dello stesso autore, *Le mariage en droit canonique*, I, Paris 1891, pp. 139 ss.

[24] *Corpus Iuris Canonici, Decretalium Collectiones*, ed. E. Friedberg, liber IV: «De Sponsalibus et Matrimoniis», Leipzig 1881.

l'impegno contratto per il futuro da quello pronunciato per il presente, di quanto non lo fosse nella teoria. La Chiesa, per parte sua, non ritenne di dover obbligare qualcuno al matrimonio, salvo imporre delle sanzioni spirituali e delle ammende per chi si sottraeva all'impegno preso, consapevole com'era che da nozze aborrite nascevano soltanto guai[25].

Per questa ragione Iacopo Boccamazzi insiste sul carattere solenne e giurato della promessa ad Andrea, ma poi cerca di dimostrare l'avvenuto rapporto sessuale tra i due[26]. La promessa solenne, suggellata dal giuramento, rafforzava indubbiamente il patto tra le parti, ma non imponeva necessariamente il matrimonio[27].

Per il legale di Maria, al contrario, era importante insistere sulla coazione agli sponsali con Andrea, i quali acquistavano maggior vigore in virtù del contesto solenne in cui erano stati celebrati, rispetto a quelli del tutto informali che avevano unito la ragazza a Camillo. Ma il successo dell'operazione riposava nel contrapporre agli sponsali giurati un vero e proprio matrimonio contratto in precedenza *per verba de praesenti*, ancorché illegittimamente[28]. Egli aveva, poi, voluto sottolineare l'estraneità del padre alla vicenda per sollevarlo dalla colpa di avere promesso la figlia al Lappi, pur sapendo che essa si era già unita a un altro uomo.

[25] J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989, pp. 123-127.

[26] A. ESMEIN, *Le serment promissoire*, cit., pp. 258-259. In epoca medievale la promessa solenne fatta mediante il tocco della mano aveva, nel diritto consuetudinario, il valore di una promessa giurata e come tale, almeno per un certo periodo, fu considerato anche dalla Chiesa. Sulla consuetudine del tocco della mano si veda anche il contributo di S. Luperini, in questo volume.

[27] GIOVANNI DI ANDREA, *Capitula Tractatuli de Sponsalibus et Matrimonii*, s.l., 1499: si veda il capitulum V: «In quibus casibus sponsalia dissolvuntur»; HENRICI CARDINALIS HOSTIENSIS *Summa Aurea*, Venezia 1480, liber IV: «De sponsalibus et matrimoniis, et qualiter dissolvatur».

[28] P. VACCARI, *Bernardo da Pavia e la distinzione tra sponsali e matrimonio*, in «Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 1940, pp. 427-434, in particolare pp. 428 e 433.

Un secondo nodo cruciale alla base dell'offensiva di entrambi i legali è quello economico: l'uno invoca la restituzione dei doni fatti dal suo cliente a Maria e un risarcimento per i danni subiti, mentre l'altro sottolinea che i doni appartengono al padre della ragazza, Pietro da Reggio, perché, come riconosce lo stesso Andrea, sono stati acquistati con il denaro dotale. Della dote e dei doni maritali parlano molto anche i testimoni.

5. *Le testimonianze a favore di Andrea*

Il 16 ottobre 1549 incominciano le escussioni dei testimoni per l'una e per l'altra parte. I testi invitati a deporre – parenti e conoscenti delle parti – sono sei per Andrea e sei per Maria; a ogni deposizione segue un contro-interrogatorio dell'avvocato della parte avversa, il quale mira ad appurare se il teste narra di fatti a cui ha assistito o di cui è al corrente soltanto «de audito». La testimonianza di parenti stretti e genitori non era in genere ammessa, ma in questi casi era praticamente impossibile avere testi esterni alla famiglia, che fossero sufficientemente informati sulle circostanze; inoltre, in virtù del *favor matrimonii*, anche testi 'deboli' come le donne venivano ammessi, quando si trattava di confermare l'esistenza di un legame matrimoniale[29].

Va da sé che, trattandosi di persone molto vicine alle parti, sono inevitabilmente coinvolte negli avvenimenti e in diversi modi interessate. I testimoni di Andrea – la madre, una zia paterna, un cugino, una cugina con il marito, un ex-lavorante – sono concordi nell'attribuire a Maria stessa e alla sua famiglia l'iniziativa per la realizzazione degli sponsali. Secondo le loro deposizioni, per diverso tempo un mediatore dei da Reggio aveva avanzato delle richieste che avevano addirittura infastidito la madre di Andrea, Ursulina; anzi, la madre stessa di Maria, poi Maria e infine suo padre Pietro avevano chiesto che si decidesse l'al-

[29] SILVESTRO DA PRIERIO MANZOLINI, *Summa Silvestrina*, II, Lugduni 1545, p. 309. Di norma, i testi non devono essere né affini né consanguinei, ma le cause matrimoniali rappresentano un'eccezione, «quia in matrimoniis aliquando admittuntur parentes»; cfr. inoltre C. VALSECCHI, *«Causa matrimonialis est gravis et ardua»*, cit., pp. 477-479.

leanza. Ad affermare di essere state oggetto delle reiterate proposte dei da Reggio sono la madre, la zia e la cugina di Andrea, le quali erano divenute le principali interlocutrici, essendo – come donne – membri relativamente poco rappresentativi del lignaggio. Un eventuale insuccesso non avrebbe compromesso i rapporti tra le famiglie, poiché i maschi non si erano esposti e l'affare, perciò, non aveva mai assunto un valore formale. Ma la morte del padre di Andrea, Salvatore Lappi, aveva lasciato alla vedova Ursulina uno spazio importante nelle decisioni, che tuttavia sembrano assunte insieme ai parenti paterni.

Particolarmente significativa appare la deposizione della zia Osanna, la quale ricorda di aver incontrato a Bologna Maria, che le si era avvicinata dicendo: «O ben, che se fa de questa cosa? Quando se finirala? Dite Andrea che io lo voglio per marito e quella fede che io ho, io ve la do a voi e datela Andrea, che io lo voglio per marito e non voglio altro. E diteli che mio padre li darà lire dusente vinte cinque e, oltra questo, io voglio un guardacor da trenta o quaranta lire». Osanna prosegue: «Cusì me pigliò la mano e me dete la sua fede, che io la desse ad Andrea e cusì, quando io fui a casa, io mandai a chiamar Andrea, il qual vene da mi et io li dise: 'Andrea, la Maria me ha trovato e me ha toco la mano e data la fede, che io te la dia a te, ché lei te vol per marito e vol che la fede vada innanzo'e cusì io li tocai la mano». Il gesto descritto dalla zia di Andrea rimanda a un'antica modalità di suggellare una promessa solenne, a un gesto che si voleva equivalente a un giuramento e che sappiamo costituire l'atto simbolico col quale si dava inizio a una nuova unione[30]. In questo caso, però, appare singolare che il rito – la formula pronunciata e i gesti del giuramento – venga compiuto per delega, per così dire, attraverso la mediazione di Osanna.

La cugina di Andrea, Diamante, racconta che Maria si era rivolta anche a lei in lacrime, perché insieme al marito si adoperasse con lo scopo di concludere positivamente il negozio. Insomma, le testimonianze lasciano intendere che Maria era tanto desiderosa di unirsi al Lappi da chiedere direttamente ai parenti di lui

[30] Si veda *supra*, nota 26.

che l'aiutassero a realizzare quello che sembra un autentico sogno d'amore, in qualche modo ostacolato, forse per il fatto che Andrea era decisamente più povero di lei. Ma le condizioni economiche del giovane non rappresentavano un reale impedimento: lo aveva assicurato Maria stessa a Diamante, quando le aveva confidato che «el m'è stato ditto che l'è povero, ma io ho speranza in Dio, che, s'el mi tuole, che diventaremo ricchi, per che io faria della roba in suso un sasso; et mio padre me ha promesso che, oltra le dusente libre, che vuol farme un guardacoro con le maniche de seda, che prima non volìa».

Le dichiarazioni rilasciate in tribunale ci restituiscono il profilo di una ragazza assai determinata, che non si lascia facilmente intimidire e che, anzi, è in grado di gestire con padronanza situazioni difficili. Siamo quasi portati a credere che davvero Maria desiderasse l'unione con Andrea.

Questi sono gli elementi su cui punta l'avvocato di Andrea per dimostrare la malafede e la mancanza di serietà nella giovane, che – sostiene – si è sventatamente promessa a due uomini contemporaneamente. Iacopo Baccamazzi non perde occasione per descrivere – e far descrivere – Maria come una «mulier audax», come una donna che non disdegna discorsi e comportamenti sconvenienti. In tutti i contro-interrogatori ai testi per Maria, Boccamazzi introduce il tema dell'audacia per ricondurlo ad abitudini di Maria che egli considera evidentemente disdicevoli, solidi indizi della sua colpevolezza.

Da molti anni, forse dieci, Maria va e viene da Bologna da sola, per vendere al mercato i prodotti dell'orto – un'attività, questa, che non era ritenuta confacente a una giovane nubile, perché la metteva in un sospetto contatto con la clientela e la esponeva al rischio di comportamenti biasimevoli. La promessa clandestina tra Maria e Camillo era stata pronunciata proprio sulla strada di casa, mentre tornavano insieme dal mercato. Tuttavia, le insinuazioni del Boccamazzi vengono rifiutate dai testi: Maria è certamente una ragazza decisa e intraprendente, che sa il fatto suo, ma per chi ben conosce i ritmi di vita e di lavoro degli ortolani e delle loro famiglie, nulla di indecoroso può esserci in una donna che si reca sola a Bologna per vendere i prodotti

della terra. A questo proposito il cognato di Maria, che intuisce la strategia posta in atto dall'avvocato per screditare la ragazza, puntualizza: «Ma de sì, lei gli è venuta [a Bologna] sola et accompagnà et soa madre è quella che vende e lei vende anchora, ma chiare volte»[31].

L'immagine di una Maria ansiosa di avere Andrea come suo sposo viene offuscata proprio da un testimone del giovanotto, il cugino acquisito Domenico Martini, detto Mengo, marito di Diamante. Egli ha avuto un ruolo rilevante nella positiva realizzazione dell'accordo, ma narra di un approccio non immediatamente soddisfacente con Pietro da Reggio, pur confermando di essersi mosso stimolato dalla moglie su richiesta di Maria stessa. Al primo incontro per ottenere il consenso di Maria in favore di Andrea, Pietro lo aveva indirizzato verso la figlia, perché lui stesso verificasse la disponibilità della ragazza, che si era poi rimessa alla decisione paterna. Pietro allora – secondo la consuetudine – aveva atteso otto o dieci giorni, prima di comunicare la sua decisione. Quando Mengo era tornato a casa dei da Reggio, questa volta accompagnato dal cognato Sebastiano Lappi, Pietro aveva ammesso che «non era troppo ben da cordo con le sue donne» e loro se ne erano partiti «in discordia». Mengo e il Lappi se ne stavano andando, quando Pietro, mutata subito la sua opinione, li aveva rincorsi, secondo il Martini, e aveva asserito: «Quello che io ve ho promesso son contento de farlo» e da allora si era sempre dimostrato fermo nell'intenzione di portare a compimento l'unione. Tuttavia, quando aveva consegnato, allo stesso Mengo, i 18 scudi come anticipo della dote, si era rivolto a Maria, chiedendole ancora se era contenta che sborsasse quel denaro per la sua dote. Lei aveva risposto che lo era. Evidentemente l'uomo non doveva essere del tutto sicuro che l'operazione intrapresa sarebbe andata a buon fine e aveva voluto rendere la figlia corresponsabile dell'iniziativa.

[31] M. PALAZZI, *Donne sole. Storia dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea*, Milano 1997, qui p. 134. Ancora alla fine del Settecento era disdicevole per le giovani nubili dedicarsi ad attività commerciali.

6. *Le testimonianze a favore di Maria*

I testimoni per Maria sono un fornaio, un sarto, un vicino di casa, un cugino per parte di madre, il cognato e un ex-lavorante. L'assenza di donne e di parenti stretti tra i testi per la ragazza rispecchia la necessità di esibire dei testi 'forti' al fine di negare l'esistenza del vincolo[32]. Il personaggio chiave della vicenda è il cugino, Peregrino Pillati, il solo a gettare un fascio di luce sulla storia tra Maria e Camillo, di cui sembra un collaboratore fidato, ma anche interessato. Il Pillati, anch'egli ortolano, risulta da tempo in lite con Pietro, non sappiamo per quale ragione. Il suo comportamento, non privo di ombre, va osservato tenendo conto proprio di questi due elementi: la parentela con Taddea, che difende e appoggia la figlia e il suo amore per Camillo, e la lunga e dispendiosa lite con Pietro – un contrasto che ne rende ambiguo e passibile di letture contrapposte ogni comportamento. Pillati diventa intermediario per Camillo nell'estate del 1548, dopo che per due volte aveva fallito un vicino di casa, Antonio Azzolini. Tra agosto e settembre egli si rivolge due volte a Pietro, l'ultima delle quali, a suo dire, in questi termini: «Pietro, io me meraviglio di te che tu non dii la Maria a Camillo. Lui è giovene da bene et sta bene di roba et ha gran volontà di fare parentà costì et dice che vuol essere una medesima cosa con tieco; el me pareria che tu lo facessi stare in pace. Tu sai che havemo litigato in siemi tanto, ti e mi, sì che è bona cosa il stare in pace». Nel linguaggio usato dal teste troviamo piena aderenza alla concezione del matrimonio come alleanza tra due lignaggi. Le parole che ci sembrerebbe dovessero essere riservate all'amata sono qui dirette al padre, perché la fusione auspicata è quella tra le due famiglie. L'intermediario non può parlare di passione, ma deve rispettare lo schema socialmente condiviso che vuole protagonisti delle alleanze matrimoniali i gruppi parentali e non gli individui; tuttavia, sappiamo che, in questo caso, si tratta sicuramente di una *captatio benevolentiae* che tenta di mascherare una realtà tanto nota quanto sgradita all'interlocutore. Pietro, infatti, risponde ancora negativamente.

[32] C. VALSECCHI, «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*», cit., pp. 477-479.

Tra la fine di ottobre e la metà di novembre viene perfezionata la promessa tra Maria e Andrea, ma Camillo non si dà per vinto e durante la quaresima del 1549 contatta ancora il Pillati; sembra deciso a portare a termine il suo disegno a qualunque costo: «Io voglio a ogni modo finire questa cosa con la Maria – gli dice – et ne voglio cavare li piedi o a dritto o a riverso!». Sembra che il giovane stia pensando a un matrimonio clandestino e Pillati, avendo intuito le intenzioni di Camillo, lo esorta: «Ch'el guardasse de non fare cosa che fosse in dishonore et danno suo et di detto Pietro». Il matrimonio clandestino, valido per la Chiesa, viene percepito come un'offesa all'onore della famiglia di Maria, oltre che un danno per lo stesso Camillo, che non potrebbe più pretendere alcuna dote. La dottrina consensualistica della Chiesa trova un argine imponente nel sistema culturale dell'onore, oltre che nelle norme statutarie che in quel sistema affondano le proprie radici. Infatti a Bologna, come altrove, per combattere i matrimoni clandestini erano state promulgate leggi che imponevano la perdita della dote alla donna che si sposava contro il volere di chi ne aveva la potestà e una pesante sanzione a carico dell'uomo che la prendeva in moglie[33].

Pillati, che successivamente parteciperà all'intrigo per far sposare Dorotea a Bertocco, si conferma come vero pronubo, anche se non è facile intuirne le ragioni: infatti, il suo atteggiamento potrebbe costituire tanto un favore ben remunerato a vantaggio di Camillo, ma anche della cugina Taddea, quanto un modo astuto e spregiudicato per regolare la lunga lite con Pietro. Sta di fatto che egli organizza in casa propria un incontro tra i due giovani, alla presenza di un fratello di Camillo e di una cognata di Maria. La presenza di quest'ultima insinua il dubbio che l'operazione non sia stata condotta all'insaputa di Pietro, come del resto affermerà lo stesso Andrea, che forse si era deciso a uscire da quella situazione, senza tuttavia farsi personalmente coinvolgere.

[33] A. MONTERENZI, *Sanctionum ac provisionum inclitae civitatis Bononiae*, Bologna 1574, liber V: «De poena personam aliquam alteri subiectam desponsantis, vel de domo extrahentis sine voluntate eius cui subiecta esset», p. 144; *Statutorum inclitae civitatis Bononiae*, cit., liber IV: «De dotibus restituendis», cit., p. 270; inoltre D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., p. 217.

Dunque Peregrino Pillati, davanti ai due testimoni, chiede alla giovane: «Voi tu quello che tu hai promesso qui a Camillo attenderlo?». La risposta di Maria è chiarissima: «Sì, mi, perché non posso mancare». Alla stessa domanda Camillo risponde in modo altrettanto inequivocabile: «Quello che ho promesso non posso né voglio mancare». Si tratta di una importante conferma e di una progressione sulla strada di quello che dalla gente viene considerato ancora un percorso legittimo, che conduce al matrimonio. L'uomo che ha compiuto il «rito», Peregrino Pillati, non parla di matrimonio, ma si preoccupa di agire per rendere possibile un vero matrimonio e ottenere quel giudizio ecclesiastico che sgombera il campo dalla minaccia della multa prevista dagli statuti. E quindi prosegue dicendo: «Poi che noi siamo tutti qui, io voglio che andiamo in logo dove che se habia da dividere et cussì venissimo da cordi da vicario et parlassimo con lui»; è il 30 marzo 1549.

A questo punto è chiaro che Pietro aveva concesso la mano di Maria non senza incertezze e ripensamenti, dovuti all'atteggiamento ostile della giovane e della moglie; ma molti altri aspetti della storia restano poco chiari. Per esempio: perché i Lappi avrebbero dovuto cercare di concludere il matrimonio tra Andrea e Maria? E perché Pietro avrebbe deciso di far sposare la figlia con un uomo che certo non rappresentava un buon partito? La ragazza era sicuramente una moglie appetibile per Andrea Lappi, che invece difficilmente avrebbe potuto aspirare alla mano della ragazza – il suo stesso intermediario Mengo ne parla come di «un povero compagno» –, se non si fossero verificate delle condizioni eccezionalmente favorevoli. Stando ai testimoni di parte, la circostanza favorevole è l'intenso desiderio di Maria – un sentimento che pare non essere ricambiato dal ragazzo, il quale si limita a rimettersi passivamente al volere dei parenti. C'è però da dubitare che la giovane avesse perso la testa per il Lappi. Assai più probabile, invece, è che Maria avesse davvero perso la testa per Camillo. Ma la passione travolgente per un uomo già noto alla famiglia e malvisto a causa di una vita sentimentale irregolare doveva aver preoccupato moltissimo il padre, che aveva sempre risolutamente dato una risposta negativa alle richieste più volte espresse da diversi intermediari

di Camillo di concedergli la figlia. Forse i Lappi videro in questa situazione l'occasione propizia per farsi avanti, forse anche incoraggiati da qualche gesto di Pietro, che voleva scongiurare un eventuale matrimonio clandestino della figlia con Camillo, sebbene sapesse che essa gli si era già promessa. L'inaspettata determinazione di Maria aveva, però, reso evidente a tutti che sarebbe stato assai difficile concludere il matrimonio a lei sgradito. Pietro tenta di realizzare quanto crede giusto e opportuno per distogliere la figlia da un amore sbagliato e ritiene di avere il diritto di imporre la sua scelta, in virtù del suo ruolo. Quando la moglie Taddea, che media tra il marito e la figlia, gli aveva svelato che la ragazza si era già promessa a Camillo e che quindi non la si poteva costringere a unirsi ad Andrea, lui aveva risposto «se tantum velle quantum ius suadet». Pietro, insomma, era convinto che un altro diritto – diverso rispetto alle norme stabilite dalla Chiesa, che riconosceva validità anche ai matrimoni clandestini – gli permettesse di proseguire per la strada che aveva intrapreso[34]. Egli era sicuro di agire per il bene della figlia e della propria famiglia: se da un lato picchiava Maria, perché accettasse quello sposo indesiderato, dall'altro cercava di convincerla, rassicurandola – «se bene li mancasse alle volte del formento, della farina, io sempre te aiutarò». E quando aveva accompagnato Andrea per acquistare i coralli, nel tentativo di farle cosa grata aveva voluto scegliere una bella filza e aveva esclamato: «La Maria se contenterà ben mo'!».

Tuttavia, le regole da lui imposte non avevano piegato la determinazione di Maria: il disordine e la discordia regnavano nella sua casa; solo il figlio Giovan Battista l'assecondava, mentre la moglie era contro di lui. I rapporti gerarchici della famiglia

[34] D. FRIGO, *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«Economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985. Da questo lavoro, che pure indaga l'ideologia dei padri di famiglia appartenenti a ceti sociali sicuramente più alti di quello di Pietro, emerge tuttavia la complessità dei diritti, ma anche dei doveri e delle responsabilità che ogni capofamiglia doveva sentire come propri. A proposito del *paterfamilias* si veda anche M. CAVINA, *«Paterfamilias» - «Princeps» nella tradizione teologica e giuridica bassomedievale. Alcuni sondaggi nelle fonti e nella storiografia*, in P. LANDAU - J. MUELLER (edd), *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law* (Monumenta Juris Canonici, 10), Città del Vaticano 1997, pp. 1137-1153.

patriarcale erano profondamente in crisi, i rapporti affettivi anche, così che, quando Pietro si era accorto che tra Maria e Andrea l'incompatibilità era sconfinata nello scontro fisico – i due erano venuti addirittura alle mani –, si dovette porre il problema di come uscire da una condizione divenuta infelice per tutti, fino a risolversi ad aderire, probabilmente, all'accordo extragiudiziale ipotizzato, che aveva poi condotto al matrimonio forzato tra Dorotea da Paderno e Bertocco Rossi. Dunque, al di là delle dichiarazioni e degli atti ufficiali che si discutono davanti alla corte, molte cose succedono al di fuori delle aule di giustizia: incontri, scontri, accordi, tentativi di mediazione e patteggiamenti – pratiche che emergono soltanto faticosamente e in maniera imperfetta dalle testimonianze e che corredano la storia che cerchiamo di narrare.

7. *I doni maritali «non debent estenuare dotes»*

Vari testimoni per Maria affermano che Pietro non aveva risposto immediatamente in maniera affermativa e sopratutto insistono sul fatto che era stato necessario ricorrere alla violenza sia per far accettare alla giovane gli sponsali con Andrea sia perché lei indossasse gli ornamenti che il suo promesso le aveva regalato. Giovan Francesco Barati, un giovane sarto che era solito frequentare la casa dei da Reggio per confezionare abiti, aveva assistito a un alterco tra Maria e suo fratello Battista, il quale le urlava: «Tu lo torai [Andrea]!»; poiché lei rifiutava cocciuta, quello l'aveva picchiata con pugni e calci e perfino con un mattarello, mentre la sorella continuava a ripetere: «Io non lo torrò mai a mia iusta possanza! Et se io lo toglio, io lo toglio al mio dispetto! Io non voglio altro marito che Camillo!». Analogamente Matteo Cuolli, che era stato *famulus* presso i da Reggio all'epoca dei fatti, racconta di essere stato testimone di uno scontro tra Maria e il padre: una domenica mattina, «el detto Pietro volse che la Maria se mettesse intorno le sue polidezze, le quali lei se messe intorno mal voluntiera et poi le depose et Piero li dette delli schiaffi et prese una brocca et li dette anchora certe botte con quella brocca». La riluttanza di

Maria a indossare le «polidezze», cioè i doni maritali di Andrea, è un tema che compare più volte a suffragare l'ostilità di Maria nei confronti di Andrea. Ancora Matteo Cuolli racconta di come «da lì a tre o quattro o cinque giorni, una festa che lei voleva andare a messa, el detto Pietro li dette delle botte, perché lei non si voleva pulire e credo che lei non si pullesse mai volta che lui non le desse delle botte, perché le portava malvolentieri [le polidezze]». In almeno due occasioni Bartolomeo Tinarelli, genero di Pietro e cognato di Maria, aveva visto la ragazza rifiutarsi di portare la collana di coralli e il «cinturino» nero e argento che le aveva regalato Andrea, scatenando così le ire del padre e del fratello. In un giorno di festa, ritornata dalla messa, Giovan Battista aveva notato che la sorella non si era ornata coi regali maritali, e perciò le aveva chiesto spiegazioni: «Perché non avevi il cinturino e i coralli?» e lei gli aveva risposto: «Perché non voglio portarli!»; lui aveva insistito: «Perché non vuoi portarli?» e la ragazza, lapidaria: «Perché non voglio Andrea!».

L'ostinata resistenza di Maria esasperava il padre, che tra urla e percosse ripeteva: «Io voglio che tu le porti, perché sono mie et le ho pagate dei miei denari, perché io li ho dati li denari da comprarle!». Le parole di Pietro si contrappongono nettamente alle dichiarazioni dei testimoni di Andrea, secondo i quali quei doni da sposa erano stati sollecitati e scelti da Maria stessa. La cugina di Andrea, Diamante, che aveva raccontato come la ragazza l'avesse avvicinata chiedendole di agire per favorire l'unione, ricorda bene anche i dettagli: «Et più me pregò anchora che io pregassi Andrea che non guardasse a spendere et che li dovesse torre un bel col de curiai et un bel cinturino, che del resto non se curava». Il fratello di Diamante, Sebastiano alias Lolo, interrogato dall'avvocato di Maria se la ragazza avesse voluto vedere e scegliere i regali – una pratica, questa, probabilmente comune –, spiega che l'orefice che aveva venduto il cinturino gli aveva riferito che Maria era andato a vederlo, evidentemente prima dell'acquisto. E a detta della madre di Andrea, Maria l'aveva abbracciata e baciata, ringraziandola quando le aveva portato i doni. A proposito di doni è importante osservare cosa ne dice una teste: «el se costuma cussì, – spiega in tribunale Osanna, la zia di Andrea – le quale [cose] se hanno

poi a portare quando va a stare a casa dil sposo et il sposo poi ne ha da fare quello gli piace».

Queste dichiarazioni, al di là della loro aderenza al vero, ricostruiscono in maniera assai precisa i passaggi che realizzano lo scambio simbolico tra i due lignaggi degli sposi, come messo magistralmente in luce da Christiane Klapisch: per riequilibrare i rapporti tra la famiglia della donna che dà la dote e quella dell'uomo che la riceve, quest'ultimo è obbligato a fare dei doni alla futura consorte[35]. Tuttavia, una volta che la moglie è entrata nella casa del marito e che gli ornamenti hanno esaurito la loro funzione simbolica, è possibile, come dice anche zia Osanna, che il marito se ne impossessi di nuovo per utilizzarli come ritiene più opportuno[36]. Infatti, negli ultimi secoli del medioevo, di pari passo con la costruzione di una società basata su gruppi parentali di tipo patrilineare, si era andata sviluppando una giurisprudenza che tendeva a salvaguardare soprattutto il patrimonio della famiglia del marito, a discapito di quello della moglie[37]. Pertanto le più antiche prestazioni maritali a favore della moglie, spesso anche cospicue, tanto quelle di origine romana quanto quelle di matrice germanica, erano state drasticamente ridimensionate e il loro stesso significato era stato stravolto: le antiche *donationes propter nuptias* erano divenute *donationes ad usum*, cioè un trasferimento di beni mobili (ornamenti, vesti, gioielli) per l'uso, ma non in proprietà[38]. La motivazione giuridica di tale vistoso cambiamento, che giustificava

[35] C. KLAPISCH-ZUBER, *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento*, cit., pp. 154-191, qui p. 166. Sulla funzione dei doni maritali si vedano inoltre J.F. BESTOR, *The Groom's Prestations for the Ductio*, cit.; dello stesso autore, *Marriage Transactions in Renaissance Italy and Mauss's Essay on the Gift*, in «Past and Present», 164, 1999, pp. 6-46; N. DAVIS, *The Gift in Sixteenth-Century France*, Madison (WI) 2000, pp. 17-18, 27-29 e 143-144.

[36] C. KLAPISCH-ZUBER, *Il complesso di Griselda*, cit., p. 166.

[37] J.F. BESTOR, *The Groom's Prestations for the Ductio*, cit., p. 130. Il discorso è ovviamente connesso a quello sul sistema dotale, sul cui significato ha aperto la discussione D. OWEN HUGHES, *From Bride Price to Dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», 3, 1978, pp. 262-296.

[38] J.F. BESTOR, *The Groom's Prestations for the Ductio*, cit., pp. 165-168.

l'idea che il marito, concluso il matrimonio, potesse riprendersi le gioie con pieni diritti, derivava dalla interpretazione di alcuni passi contenuti nel *Digesto*. Posto che il dono, per essere veramente tale, deve essere fatto con *animus donandi* e per genuina *liberalitas,* i giuristi non ravvisavano nessuna delle due condizioni nei doni maritali[39]: infatti l'*animus donandi* escludeva che il dono potesse servire a chi l'aveva fatto, mentre invece, in questo caso, secondo Ulpiano si trattava di ornamenti che conferendo maggior onore alla moglie aumentavano in realtà l'onore del marito, il reale beneficiario del trasferimento degli oggetti; secondo Modestino, poi, il dono non doveva essere frutto di alcuna costrizione, mentre comunemente si riteneva che i doni maritali fossero, come sosteneva Pietro da Ancarano, assolutamente necessari per concludere l'alleanza matrimoniale[40]. Da qui l'idea, sviluppata in primo luogo da Bartolo, che essi dovessero essere intesi soltanto come prestiti[41].

Gli statuti di Bologna non si discostano da questa impostazione, imponendo – alla moglie come al marito – che qualunque bene mobile non facente parte della dote (dato, donato, concesso in uso, prima o dopo le nozze) debba essere restituito al donatore o ai suoi eredi, una volta conclusosi il matrimonio[42]. Monterenzi, il dottore dello Studio cui poco dopo la metà del Cinquecento il Senato di Bologna affida l'edizione commentata degli statuti quattrocenteschi ancora in vigore, nelle sue glosse sottolinea il carattere non irrevocabile dei doni: uno degli argomenti a sostegno di questa tesi è appunto il fatto che, nel caso in cui il matrimonio non giunga a conclusione, i doni vengono restituiti al donatore; al contrario, se si trattasse di doni propriamente detti, allora dovrebbero essere lasciati al donatario, anche nella circostanza in cui l'accordo non andasse a buon fine[43]. Disco-

[39] *Ibidem*, p. 161.

[40] *Ibidem*, pp. 163-164.

[41] *Ibidem*, pp. 143 e 166.

[42] *Statutorum inclitae civitatis Bononiae*, cit., liber IV: «De dotibus restituendis», p. 261.

[43] A. De Benedictis, *Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento.

standosi da abitudini radicate e diffuse tanto a nord quanto a sud degli Appennini, il giurista bolognese afferma, basandosi sull'autorità di Andrea Alciato, che il marito non può sottrarre i doni ornamentali alla moglie finché il matrimonio perdura[44].

Nella vicenda bolognese che abbiamo preso in considerazione vediamo il meccanismo incepparsi: il matrimonio non ha luogo e, ovviamente, non può aver luogo nemmeno lo scambio simbolico tra dote e doni maritali. La situazione appare subito complessa, perché rivendicano la proprietà degli ornamenti tanto il mancato marito quanto il padre della sposa. Infatti, alla richiesta di Andrea Lappi di riavere i regali a suo tempo fatti a Maria, Pietro risponde affermando che, in realtà, essi sono stati comprati con l'acconto dotale e che, quindi, gli appartengono. Si ricordi a tale proposito che il giovane, in una deposizione, conferma di aver acquistato i doni con il denaro anticipato dal futuro suocero, mentre il suo avvocato continua a sostenere che gli ornamenti appartengono al suo cliente e che gli devono essere restituiti, senza tuttavia mai alludere alla restituzione dell'acconto dotale. Per quanto riguarda la richiesta di indennizzo, che pure viene avanzata, il legale non insiste in modo particolare ed essa appare di secondaria importanza rispetto alla rivendicazione della proprietà degli oggetti in questione. Infatti, una volta fallito l'accordo extragiudiziale, che riteniamo sia stato tentato – e che andava probabilmente nella direzione di un accomodamento che avrebbe dovuto risarcire il Lappi del mancato matrimonio –, il conflitto ritorna in tribunale, dove l'avvocato Boccamazzi, legale di Andrea, mira soprattutto alla rivendicazione della proprietà dei doni e alla loro restituzione.

Gli statuti bolognesi, seguendo il diritto romano, affermano che i denari consegnati dalla famiglia della donna allo sposo per vestire la moglie debbano essere considerati *parafernalia* e quindi non vanno in alcun modo computati all'interno della dote[45].

Monografie, 23), Bologna 1995, p. 227; *Statutorum inclitae civitatis Bononiae*, cit., liber IV: «De dotibus restituendis», p. 261, Scholium g.

[44] *Ibidem*, Scholium e.

[45] *Ibidem*, p. 263.

Ciò significa che nel caso in cui la moglie fosse premorta al marito, senza che sopravvivessero figli comuni, gli ornamenti dovevano essere restituiti integralmente al padre della donna assieme alla sola metà della dote[46]. In una glossa a questo passo Monterenzi, profondo conoscitore del costume e delle consuetudini bolognesi, discute il caso, evidentemente non infrequente, in cui il padre di uno sposo, avendo ricevuto la dote per il figlio, ne spenda una parte per l'acquisto di vesti, anelli e gioielli per la futura nuora. Si tratta proprio del caso che stiamo analizzando: Ursulina, mancando il marito, aveva ricevuto per il figlio l'acconto dotale, con il quale erano stati acquistati gli ornamenti consueti che poi lei stessa aveva portato alla futura nuora[47]. I comportamenti dei nostri personaggi non sono dunque affatto eccezionali: rappresentano invece modalità di interazione tra i lignaggi sulle quali la giurisprudenza è chiamata a esprimersi. Vediamo il pensiero del commentatore ufficiale degli statuti cittadini: egli pone il quesito se tali acquisti debbano essere computati come parte della dote e approda a una conclusione decisamente negativa. I gioielli che per consuetudine si regalano alla sposa «pertineant ad impensam viri ... tanto magis, quia haec impensae non sunt necessariae, sed potius voluptuariae, quae non debent estenuare dotes»: insomma, trattandosi di oneri che per tradizione spettano all'uomo e che non sono affatto indispensabili, non devono intaccare la dote della donna[48].

Va detto che probabilmente a metà Cinquecento la disciplina ecclesiastica del matrimonio aveva ormai declassato vesti e gioielli a consuetudini sì importanti, ma non necessarie al compimento dell'accordo, come invece erano in precedenza. Dobbiamo però chiederci perché, secondo Monterenzi, l'acquisto dei gioielli avrebbe intaccato la dote. Una risposta plausibile credo stia nell'uso che di essi veniva fatto: questi ornamenti venivano dati alla sposa come doni maritali, ma, in quanto tali, essi erano considerati alla stregua di prestiti, la cui proprietà spettava al

[46] *Ibidem*, pp. 230-231.

[47] *Ibidem*, p. 263, Scholium a.

[48] *Ibidem*.

marito. Sembra di capire che si era arrivati al punto che non solo i doni fatti dal marito alla moglie erano ritenuti come semplici prestiti; ma la tendenza a favorire la famiglia dell'uomo rispetto a quella della donna aveva fatto sì che venisse utilizzata parte della dote per acquistarli. Anche a Firenze venivano usati talvolta i denari della dote per 'vestire' la sposa, ma sembra trattarsi di un espediente pratico per superare le difficoltà derivanti dalla momentanea mancanza di liquidità del marito[49]. In questa prospettiva si intuisce anche la ragione per cui nel rogito dotale non esiste traccia del primo versamento dell'acconto da parte di Pietro da Reggio: almeno formalmente la dote era versata dopo che la famiglia del marito aveva provvisto all'acquisto dei doni, per separare il più possibile questa operazione dall'acquisizione del denaro proveniente dalla famiglia della donna[50]. Insomma, si stava ben attenti a salvaguardare il valore simbolico dello scambio, mantenendo distinti i momenti che ne costituivano la realizzazione, anche se le risorse necessarie provenivano da una parte sola.

I rituali, gli atti ufficiali, gli scambi, le pretese di Andrea si iscrivono dunque tutti all'interno della pratica che Monterenzi condanna. Nella Bologna della prima età moderna, quello che, nella Firenze medievale, era stato un modo per riequilibrare a livello simbolico il rapporto tra due lignaggi si è modificato fino a diventare uno strumento poderoso per la costruzione di una società patrilineare. Ma un meccanismo di questo genere, così evidentemente penalizzante per la famiglia della donna, poteva funzionare solo quando il matrimonio aveva luogo e se al suo scioglimento sopravvivevano eredi comuni ai due coniugi, cioè i loro figli. Quando invece il corso degli eventi procedeva diversamente, come nel nostro caso, era inevitabile che maturassero tensioni anche profonde attorno a questa questione. È probabile che nel condannare tale pratica Monterenzi abbia dato autorevole voce a un sentire comune, che la percepiva come ingiusta e soprattutto pericolosa per una tranquilla convivenza.

[49] C. Klapisch-Zuber, *Il complesso di Griselda*, cit., p. 163.

[50] Cfr. *supra*, nota 13.

8. *L'epilogo: l'animo umano è incostante*

Il 25 agosto 1550 il tribunale vescovile emana la sentenza di scioglimento della promessa tra Maria da Reggio e Andrea Lappi. Infatti essa non si è mai trasformata in matrimonio e, «suasionibus et persuasionibus», non è stato possibile indurre Maria a sposare Andrea; né sarebbe stato legittimo costringerla ad accettare un marito che non ama, poiché da nozze non volute derivano cattivi esiti.

I due sono finalmente liberi di sposare chi vogliono, ma Maria viene condannata, «in expensis legitimis», a pagare 6 libbre di cera per la cattedrale e – questa volta insieme ad Andrea – alle pene previste dalle costituzioni sinodali per coloro che non contraggono matrimonio *de presenti* entro i termini stabiliti dalle medesime costituzioni. La corte, che non quantifica alcuna di queste sanzioni, si riserva eventualmente di moderarle in seguito, ma non si pronuncia sulle questioni economiche. A questo punto, finalmente, Maria e Camillo sono liberi di celebrare il matrimonio. Ma l'animo umano è incostante. Il primo ottobre Camillo ricompare davanti al giudice per chiedere lo scioglimento della promessa che lo lega a Maria. Il vicario sembra incredulo di fronte alla richiesta e fa venire Maria, «volens melius se informare». Maria conferma di avere avuto sempre la reale intenzione di sposare Camillo, di aver rifiutato per questa ragione Andrea e di aver creduto che Camillo intendesse sposarla. Di nuovo interrogata da un giudice che forse vorrebbe sentirsi dire cose diverse, la ragazza afferma che tra lei e Camillo non sono intercorsi né *verba de presenti* né è avvenuta la *anuli subharatio*: solo, sono state scambiate parole di futuro. Infine, richiesta se sappia per quali ragioni Camillo voglia ora recedere dalla promessa, Maria risponde di non saperlo; mentre sa bene, perché è a tutti noto, che Camillo è solito prima illudere e poi deludere le donne: si racconta che ne abbia illuse parecchie altre. Remissiva ormai, Maria si dichiara disposta ad accettare qualunque giudizio della corte.

Lo stesso giorno Camillo è di nuovo sottoposto a un interrogatorio durante il quale si ripercorre tutta la vicenda. Il compa-

rente non nega nulla di quanto aveva precedentemente detto, compreso il fatto di aver avuto effettivamente l'intenzione di sposare Maria; in seguito, però – dichiara – ha cambiato parere. Quando il giudice gli chiede se non considera che l'onore, la fama, la reputazione di Maria, ma anche dei suoi genitori e dei consanguinei, escono da questa vicenda offuscati e vilipesi, replica di non saper rispondere. Ancora una volta si era creata una situazione difficile, dai risvolti sociali drammatici, frutto del conflitto tra la dottrina consensualistica, garante di inusitate libertà individuali, prevalsa nella Chiesa a proposito delle norme relative al matrimonio, e quella cultura dell'onore che considerava sì predominanti le ragioni della famiglia su quelle dell'individuo, ma gli forniva anche regole certe, modelli comportamentali sicuri, in grado di condurlo con relativa tranquillità attraverso i momenti cruciali dell'esistenza.

L'ultima sentenza, emessa otto giorni dopo, il 10 ottobre 1550, alla presenza del solo Camillo, esprime chiaramente il rammarico del giudice che la promulga. Il vicario dichiara che, nonostante il progetto matrimoniale fra Camillo e Maria fosse stato promosso «quam pluribus monitionibus, suasionibus et cominationibus», lo sposo designato non si era piegato: «nec animum suum – ammette rassegnato il giudice – a dicta duritia revocare valuisse». Gli sponsali vengono pertanto sciolti e Camillo viene condannato a pagare una multa di 50 lire alla camera apostolica, 6 libbre di cera per la cattedrale e tutte le spese processuali, salvo una successiva riduzione della pena.

La promessa sotto accusa (Pisa 1584)

di *Sara Luperini*

1. *Uno sguardo d'insieme*

Per tutta l'età moderna la diocesi di Pisa registra un'alta frequenza di cause matrimoniali e di cause criminali basate sugli sponsali: sponsali che una delle parti intende revocare, o dei quali nega addirittura l'esistenza, mentre la parte avversa sostiene tenacemente il contrario.

Cause di questo tipo possono arrivare a livelli di complessità notevoli, come ci mostra l'intricata vicenda presentata da Lucia Ferrante in questo volume, e coinvolgere simultaneamente non solo più persone, ma anche più di una coppia nel corso dello stesso processo. Accanto ai processi per promessa disattesa (ovvero per annullamento della stessa), numericamente più rappresentativi, si trovano, nella seconda metà del XVI secolo, i cosiddetti 'processi per matrimonio clandestino'. Si badi che per 'clandestino' non si intende qui un matrimonio segreto[1] o 'a sorpresa' (così ben descritto dal Manzoni nei *Promessi Sposi*), bensì un matrimonio 'aformale' o, se vogliamo, 'tradizionale'.

[1] A.C. Jemolo, *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993, pp. 387-388. Per matrimonio segreto la dottrina canonica intende un matrimonio celebrato con l'omissione delle formalità previste – presente, però, il parroco –, previa autorizzazione dell'arcivescovo, che esamina il caso e decide se permettere o meno la celebrazione. I motivi più comuni alla base della procedura segreta erano la tenace opposizione delle famiglie alle nozze oppure la volontà di evitare uno scandalo pubblico, quando la coppia veniva ritenuta da tutti come sposata, anche se in realtà non lo era. La cerimonia celebrata con queste caratteristiche, registrata in un apposito libro e depositata nell'archivio segreto della curia, fu istituita solo nel 1741, per disposizione di Benedetto XIV, e non ha nulla in comune con il matrimonio clandestino, per il quale si poteva essere incriminati e, come vedremo, anche severamente condannati.

Il matrimonio in questione, cioè, viene celebrato senza seguire la norma tridentina che, dal 1563, rendeva obbligatoria la cerimonia davanti alle porte della chiesa, preceduta dalle apposite denunce e officiata dal parroco degli sposi, alla presenza di due o tre testimoni.

Era considerato clandestino ogni matrimonio in cui, per fraudolenza oppure per ignoranza, se non per leggerezza, non era stato scrupolosamente seguito, senza una valida ragione, il rituale che tuttora noi conosciamo. Il decreto tridentino *Tametsi*, divenuto attivo nel breve arco di trenta giorni dalla sua pubblicazione in ogni diocesi, andava a innestarsi su un terreno, quello della celebrazione matrimoniale, ancora variegato e regolato dalle consuetudini locali[2]. Infatti il matrimonio poteva venire celebrato privatamente dai diretti interessati, davanti ai loro famigliari e vicini, oppure davanti a una persona di Chiesa o davanti al notaio, come testimonia una causa pisana discussa negli anni immediatamente successivi alla promulgazione del suddetto decreto[3].

[2] Si vedano T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Marriage in Italy: 1300-1650*, Cambridge 1998 e, in particolare per Firenze, C. KLAPISCH-ZUBER, *Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana fra Giotto e il Concilio di Trento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1995, pp. 109-151. Studi più datati ma di grande utilità sono quelli di P. RASI, *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XXVI-XVII, 1953-1954, pp. 189-208, e di D. BIZZARRI, *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in F. PATETTA - M. CHIAUDANO (edd), *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 611-629.

[3] Archivio Arcivescovile di Pisa (d'ora in poi AAP), *Acta Criminalia 1559-1574*, cc. 424v-438r e 446v-449v. Si tratta di un processo particolarmente interessante, intentato nel 1567 da una sposa, Cassandra, che chiede l'annullamento del matrimonio appena contratto, perché il suo consenso alle nozze non sarebbe stato libero, bensì estorto con la forza dai suoi famigliari. La donna, scappata di casa e reclamata dal marito, cerca di far valere le proprie ragioni insistendo sul pesante clima di minacce che aveva reso inevitabile la conclusione del matrimonio. Non viene mai preso in considerazione, né dall'avvocato né da Cassandra, il fatto che il matrimonio era stato celebrato laicamente dal notaio, come più testimoni avevano ribadito descrivendo il giorno della cerimonia, e che pertanto come tale avrebbe potuto essere dichiarato nullo. Anche il vicario non presta alcuna attenzione a questo non trascurabile dettaglio, riconoscendo l'unione senz'altro valida (il matrimonio era stato, infatti, consumato), obbligando così la donna a tornare dal marito.

I matrimoni clandestini facevano parte – come l'adulterio, il concubinato e la bigamia –, dei crimini di interesse pubblico e come tali venivano trattati e perseguiti. Essi, perciò, erano di competenza del tribunale criminale, che si differenziava da quello civile proprio per la possibilità di ricorrere a procedure coercitive durante lo svolgimento del processo (l'incarcerazione degli imputati era prassi comune; nei casi di reticenza ostinata, poi, si poteva ricorrere alla tortura) e per la specificità delle pene imposte, che potevano essere notevolmente severe[4].

Nelle cause civili lo scopo è quello di ottenere un risarcimento della parte lesa, in quelle criminali il fine principale è invece la punizione del colpevole. Per questo i processi criminali non hanno bisogno dell'istanza di una delle parti per mettersi in moto; anzi, nella maggioranza dei casi, i procedimenti si aprono *ex officio*. Non appena il vicario è informato della possibile esistenza di un crimine, il tribunale stesso diviene il promotore della causa. Tuttavia, queste distinzioni non sempre vengono riscontrate nella prassi ordinaria, perché esistevano anche delle procedure miste. Ad esempio, in alcuni processi pisani per promessa disattesa si procede per via criminale (il presunto fidanzato viene cioè torturato nella speranza che egli confessi di aver promesso di sposare la giovane che lo ha citato in tribunale), ma la conclusione del contenzioso è sempre civile e i futuri sposi – che cambiavano idea, o che forse venivano solo ingannati – non vengono puniti. Il peggio che potesse capitare loro era, infatti, il pagamento della dote a favore della ragazza abbandonata, pagamento che andava inteso come un risarcimento e non come una condanna da scontare.

Finché, però, i matrimoni non vennero ufficialmente registrati in libri speciali, come previsto dal Concilio di Trento, e inseriti

Se consideriamo che il decreto *Tametsi* era stato introdotto e pubblicizzato nella diocesi pisana tre anni prima, l'indifferenza manifestata dal giudice nei confronti di un matrimonio presieduto da un uomo di legge è fatto notevole, tanto più che ai due non fu neppure imposto di celebrare nuovamente la cerimonia, come veniva invece ordinato a coloro che erano stati inquisiti proprio per non avere rispettato qualche formalità.

[4] A. Lefebvre-Teillard, *Les officialités à la veille du Concile de Trente*, Paris 1973, pp. 45-86.

all'interno di un contesto pubblico standardizzato (la cerimonia in chiesa preceduta da tre pubblicazioni), equivoci, fortuiti quanto deliberati, e ambiguità erano all'ordine del giorno. Poteva pertanto accadere che una delle parti in causa avesse creduto in buona fede di essere sposata a chi non condivideva affatto quest'idea; mancando spesso i testimoni o comunque prove tangibili, tali contenziosi erano di ardua risoluzione, potendo basarsi solo sulla «pubblica voce et fama» e sulle testimonianze dei diretti interessati.

2. *Una novità destabilizzante?*

Dopo il Concilio di Trento, che tante energie aveva riposto nella regolamentazione del matrimonio, l'invocazione del decreto *Tametsi* poteva anche rivelarsi un'arma a doppio taglio contro la stessa istituzione matrimoniale. Ad esso, infatti, si poteva ricorrere in modo strumentale per chiedere lo scioglimento di una convivenza matrimoniale non più gradita. Apprendere che il proprio matrimonio non era stato celebrato secondo la nuova normativa poteva rivelarsi una via inaspettata per liberarsi del coniuge indesiderato; ma, paradossalmente, si poteva apparire agli occhi del giudice scrupolosi nell'applicazione della nuova legge. Ciò suscitava naturalmente l'imbarazzo generale della corte diocesana, che si trovava a essere consultata sulla validità o meno dei matrimoni, spesso nella consapevolezza di un uso distorto e disonesto della nuova norma.

Una vicenda pisana significativa a tal proposito è quella che vide coinvolti, nell'estate del 1593, il macellaio pisano Giovan Antonio e Giulia, conosciuta come 'la Cipollina'[5]. La donna era ricorsa al tribunale ecclesiastico per far valere i suoi diritti di moglie, poiché, dopo un matrimonio trentennale, si era vista mettere alla porta dal marito come una concubina, senza ricevere peraltro alcun sussidio.

Giulia dimostrò di sapere bene il fatto suo, protestando a gran voce contro l'ingiustizia subita, «non parendogli verisimile che

[5] AAP, *Acta Criminalia 1592-1597*, cc. 152v-196v e 415v-417v.

un'huomo habbia a tenere una donna 28 o 30 anni come sua moglie et poi dire che non fu né è sua moglie»[6], solo per aver appreso che i veri matrimoni andavano ora celebrati in chiesa alla presenza del proprio parroco. Il processo andò avanti finché Giovan Antonio confessò in lacrime la verità: aveva davvero sposato Giulia legittimamente, secondo le consuetudini pisane pre-tridentine, ma, avendo egli scoperto una tresca fra la moglie e il giovane garzone, si era risolto a cacciarla di casa, senza sentirsi per questo obbligato a versarle gli alimenti (cosa che invece fu obbligato a fare dal giudice, nell'eventualità non intendesse perdonarla, né accoglierla di nuovo in casa). Per quanto uno degli intenti principali delle gerarchie ecclesiastiche fosse proprio promuovere l'affermazione del vincolo nuziale contro lo scioglimento (il concilio tridentino aveva solennemente riaffermato l'indissolubilità del matrimonio), talora la corte era costretta, paradossalmente, a giudicare nulla un'unione perché uno degli elementi decisivi presentati per ottenere l'invalidazione era il mancato rispetto di alcune formalità.

È in questo contesto che si muove anche l'abile madama Lucia di Domenico da Lucca. Nel luglio 1567 la donna si presentò davanti al vicario esponendo la sue ragioni per ottenere di vivere separata dal marito, accusato di sottoporla alle più terribili sevizie[7]. Il caso si protrasse per circa sei mesi, poi l'intraprendente Lucia escogitò una nuova tattica: non si limitò più a chiedere l'interruzione della convivenza ma addirittura l'annullamento del legame, denunciando che il matrimonio aveva avuto luogo senza le tre pubblicazioni e senza il parroco. Sulla base di questi elementi il giudice accolse la sua richiesta dichiarando non valido il legame, divenuto troppo turbolento. La sentenza sembrerebbe soddisfare le aspettative della donna; in realtà, il vicario impose ad entrambi il divieto di contrarre nuove nozze con terzi, fintanto che uno dei due fosse ancora in vita. Evidentemente, così facendo, egli riteneva più opportuno evitare un'applicazione troppo rigida del decreto, che sembrava causare scompigli e ostacolare seriamente l'auspicata moralizzazione.

6 AAP, *Acta Criminalia 1592-1597*, c. 153v.

7 AAP, *Acta Criminalia 1559-1574*, cc. 418v-486r, 470v e 640v.

Tale compromesso – conforme più a una sentenza di separazione che ad un annullamento di matrimonio – si può forse spiegare con il fatto che l'appello al decreto *Tametsi* era stato palesemente formulato in modo del tutto strumentale. Quando, infatti, Lucia cominciò a temere le conseguenze della sua strategia, e cioè una condanna per aver contratto clandestinamente l'unione a cui voleva ora porre fine, scrisse una richiesta preventiva all'arcivescovo, raccomandandosi che non la punissero, dal momento che il matrimonio era stato celebrato prima del decreto conciliare. Se consideriamo che la norma tridentina non poteva avere effetto retroattivo, risulta decisamente strano che il giudice non si fosse preoccupato di appurare questo importante dettaglio mentre la causa era ancora in corso.

Il vicario dovette sentirsi a disagio, di fronte alla prospettiva di dover annullare un'unione per il mancato rispetto delle normative tridentine, e per questo optò per una soluzione senz'altro ambigua. D'altra parte, non possiamo escludere che il tribunale stesso ricorresse a quella medesima strategia per rendere possibile l'interruzione di una coabitazione divenuta difficile. Se non altro, l'obbligo di non contrarre altri matrimoni ebbe l'effetto sempre sperato dalle corti diocesane: la riconciliazione della coppia. Dopo cinque anni, infatti, i due contendenti chiesero e ottennero il permesso di potersi sposare, impegnandosi a seguire tutte le formalità ora richieste.

Bisogna specificare che questa tipologia di cause – intraprese sulla base delle nuove disposizioni in materia matrimoniale – non è molto frequente; spesso, infatti, non solo i fedeli restano all'oscuro rispetto alle novità introdotte in merito agli sponsali, ma gli stessi curati – specie in ambito rurale – non si mostrano aggiornati[8], sebbene la pubblicazione delle norme tridentine richiedesse la loro contestuale diffusione e applicazione.

[8] Il tema è stato affrontato da P. Rasi, che ha riscontrato per l'area veneta il mancato ricorso a questo *escamotage* per liberarsi da un matrimonio contrastato: P. Rasi, *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1940-1941, pp. 235-281, in particolare p. 254, e, dello stesso autore, *La separatio tori e le norme del Concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», XXI, 1948, pp. 230-259.

Tutti i matrimoni celebrati secondo le antiche usanze furono tuttavia confermati dal tribunale pisano, quando le parti dimostrarono la volontà di essere marito e moglie. Alla coppia si impose, in questi casi, solo la ripetizione del rito, eseguito in modo assolutamente corretto sul piano formale, accompagnata talora da una multa, più simbolica che reale. Questa fase di tolleranza e di lento adeguamento alle nuove norme matrimoniali si protrasse nella diocesi di Pisa per almeno un ventennio dopo il Concilio di Trento.

3. *Fidanzati, coniugi o concubini? La vicenda e il suo contesto*

A complicare una situazione già di per sé ambigua – perché, se la promulgazione conciliare segnò uno spartiacque dal punto di vista del diritto canonico e delle procedure giudiziarie, non riuscì però a incidere immediatamente sulle consuetudini e sulle pratiche quotidiane dei fedeli –, si aggiungeva il fatto che sponsali e matrimonio non erano nettamente distinti nella mentalità popolare, come erano invece nella dottrina, almeno in quella post-tridentina. Infatti, in passato, gli sponsali potevano trasformarsi istantaneamente in matrimonio attraverso la sola unione sessuale, in virtù della teoria del matrimonio presunto. Si presumeva, cioè, che la volontà di due fidanzati di unirsi sessualmente equivalesse allo scambio dei consensi *per verba de praesenti* e che dunque, dopo tale unione, la coppia fosse di fatto marito e moglie[9].

L'origine delle cause per promessa disattesa derivava spesso proprio dal fatto che, specie quando non c'erano in gioco ricchezze consistenti da trasmettere in dote, il matrimonio aveva inizio nella promessa stessa. La cerimonia in chiesa talora altro non era che la conferma, e un'ulteriore pubblicità, di un'unione che in realtà era già stata contratta.

Se in una prima fase i matrimoni tradizionali, celebrati nell'ignoranza della nuova normativa, ricevettero comprensione e

[9] J. GAUDEMET, *Il matrimonio in Occidente*, trad. it., Torino 1989, pp. 180-183.

benevolenza dalla corte pisana, attenta a non creare ulteriori scompigli, confermando (e dunque implicitamente riconoscendo valide) le unioni incriminate, non altrettanto si può dire per la tappa successiva del programma di 'clericalizzazione' del matrimonio. Quest'ultima si affermò quando i fedeli ebbero ormai accettato l'imposizione imperante della cerimonia religiosa che, però, procrastinavano, rivelando ancora una scarsa considerazione del significato simbolico e sacrale del nuovo rito come unico atto realmente legittimante lo *status* della coppia.

Ecco che dopo vent'anni di linea morbida, durante i quali la Chiesa pisana si era comunque strenuamente impegnata a sradicare i matrimoni tradizionali, con esito positivo, i suoi sforzi si indirizzarono al ridimensionamento della concezione popolare della promessa. Si cominciò cioè a criminalizzare abitudini prima socialmente accettate e riconosciute come legittime: l'intima frequentazione dei promessi sposi e, comportamento particolarmente esecrabile agli occhi della corte, l'inizio anticipato della vita in comune sotto lo stesso tetto, accompagnato magari dalla nascita del primo figlio. Il cambiamento di rotta cominciò nei primi anni Ottanta del XVI secolo e si protrasse lungo tutto il decennio successivo.

Che la Chiesa condannasse tali pratiche (e continuò a farlo fino al XVIII secolo) è noto dai resoconti delle visite pastorali e dalle costituzioni sinodali, ma non è forse altrettanto noto fino a quale punto potessero spingersi le autorità ecclesiastiche nel prendere provvedimenti contro tali usanze, ormai divenute non solo vergognose, ma una minaccia per l'istituzione del matrimonio religioso[10]. Solo questo doveva essere riconosciuto e accettato come l'unico contesto legittimo in cui potevano avere luogo i rapporti sessuali e la coabitazione. Conclusa la

[10] D. BARATTI, *Lo sguardo del vescovo. Visitatori e popolo in una pieve svizzera della diocesi di Como. Agno, XVI-XIX sec.*, Comano 1989, pp. 97-103; G. GRECO, *Il Cappello di Santa Bona. Note sulla cultura folklorica pisana nell'età della Controriforma*, in «Ricerche Storiche», I, 1992, pp. 21-62, in particolare p. 39; A.C. JEMOLO, *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodi italiane post-tridentine*, in «Archivio di diritto ecclesiastico», I, 1939, pp. 6-31, in particolare p. 12; A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996, p. 654.

fase di transizione, contraddistinta dall'applicazione graduale e indulgente delle nuove regole, l'atteggiamento della Chiesa pisana mutò: essa cessò di riconoscere valide le unioni matrimoniali sospette, per quanto il nucleo famigliare si fosse già formato e nonostante i suoi componenti fossero risoluti a non volerlo sciogliere.

Le peculiarità che distinguono il processo che qui presento, rispetto agli altri inclusi in questo volume, sono la ferma volontà dei protagonisti di vivere come coniugi; la medesima condizione sociale degli stessi (elemento che trova il consenso di tutti i famigliari coinvolti); l'assenza di impedimenti canonici che potevano ostacolare la realizzazione del matrimonio; la procedura giudiziaria adottata, che è quella criminale e non civile. Nella vicenda che stiamo per esaminare, abbastanza inusuale per la verità, il tribunale pisano, anziché sanare le irregolarità e riconfermare la coppia (come aveva fatto fino a quel momento), suscitò invece gravi disordini, sia famigliari sia sociali, decidendo nella rigorosa osservanza delle nuove regole di smembrare una famiglia, per quanto questa fosse ormai ben consolidata.

Il processo risale alla primavera del 1584 e si focalizza proprio sul limite labilissimo fra sponsali e matrimonio, così come era nella concezione degli sfortunati protagonisti, e sulla condanna, oserei dire spietata, delle antiche consuetudini da parte del tribunale ecclesiastico.

Le parti in causa sono una coppia di coniugi (per il momento usiamo questo appellativo) di Livorno, originari delle campagne dell'immediato entroterra livornese: Salvestro di Michele Casini da Lari e Caterina di Giovanni da Fauglia, la quale abitava però a Salviano, prima di trasferirsi nella cittadina costiera per raggiungere colui che lei considera senza dubbio suo marito. Dopo sei mesi di pacifica convivenza, coronata dall'imminente nascita del primo figlio, i due, credendo in buona fede di essere già marito e moglie e comportandosi come tali, si trovano intrappolati nelle maglie giudiziarie; questa sventura, come vedremo, cambierà drammaticamente le loro vite.

Il processo inizia quando Salvestro, durante la confessione pasquale, ha la malaugurata idea di confessare al proprio parroco

anche di aver iniziato a convivere con Caterina senza che la cerimonia in chiesa avesse ancora avuto luogo. Salvestro aveva quindi sollecitato il parroco ad unirli in matrimonio, ma il sacerdote, per eccesso di zelo, aveva più volte rifiutato di celebrare il rito perché le pubblicazioni non erano state fatte fare a Fauglia, paese d'origine della donna prima del suo trasferimento a Salviano.

I rifiuti del parroco non avevano scoraggiato i due promessi sposi che, stanchi di rimandare, si erano dichiarati l'un l'altra la reciproca volontà di essere marito e moglie davanti a un paio di conoscenti, in privato. Si erano quindi presentati all'intera comunità di Livorno come una coppia legittima, vivendo alla luce del sole come una famiglia. Il parroco, venuto a conoscenza del fatto, sollecitò Salvestro a rivolgersi personalmente all'arcivescovo di Pisa, non ritenendo opportuno concedergli lui stesso l'assoluzione e sospettando, probabilmente, che potesse trattarsi di un peccato riservato, cioè di esclusiva competenza del vescovo. Per evitare la condizione di scomunicato, che escludeva il fedele dalla vita sociale isolandolo dalla comunità, Salvestro si presentò spontaneamente a Pisa davanti al vicario, il quale, dopo aver ascoltato brevemente il suo resoconto, ne ordinò l'immediata carcerazione. Oltre a Salvestro (ormai divenuto imputato) fu arrestata anche Caterina che, rimasta a Livorno, fu lì catturata e imprigionata. Inoltre, tutti i loro averi furono diligentemente inventariati e sequestrati.

Appurato da entrambi (interrogati separatamente, l'uno a Pisa e l'altra a Livorno, dal capitano di giustizia) che Salvestro aveva donato un anello a Caterina promettendo di sposarla, che i due avevano consumato lo stesso giorno quello che loro chiamavano «matrimonio» e che da allora abitavano nella stessa casa, il vicario deliberò la condanna immediata degli imputati per aver concluso un «matrimonio clandestino» – così la sentenza definisce il rito descritto dalla coppia, in quanto celebrato senza la presenza del parroco. Il vincolo fu annullato. A Salvestro furono imposti due anni di lavori forzati nei malsani territori della Maremma, nel forte di Grosseto, e un tratto di fune da eseguirsi nella pubblica piazza di Livorno. Si noti che le stesse pene sarebbero spettate, anche se quantitativamente (ma non qualitativamente) inferiori,

ai testimoni maschi, i quali riuscirono a sfuggire agli sbirri, che rassicurarono il vicario in merito al loro impegno a reperire i latitanti; ma in un'altra causa, come vedremo, i testimoni non sarebbero riusciti a mettersi in salvo in tempo. A Caterina toccarono invece in sorte tre anni di esilio dalla diocesi, sebbene fosse incinta, e la pena umiliante di stare inginocchiata all'entrata della pieve con una candela accesa in mano, durante la funzione religiosa domenicale.

Le pene umilianti inflitte a Salvestro e a Caterina sono fra le più severe applicate dal tribunale diocesano pisano, superate in durezza solo dalla condanna ai triremi (comminata per i colpevoli di bigamia, sodomia e incesto).

Le pene durissime furono mitigate solo in un secondo momento dalla grazia concessa prima in favore di Salvestro (che, perché non abbandonasse il figlio tredicenne avuto dalla prima moglie e non lasciasse incolto il suo campo, scontò solo il pagamento di una multa) e, successivamente, anche in favore di Caterina, dopo sei mesi ormai trascorsi in esilio. La donna comunque non usufruì di una piena indulgenza, dato che non fu annullato l'obbligo di restare lontana dalle terre del Capitanato di Livorno, mentre le fu concesso di riunirsi alla famiglia d'origine nelle campagne meridionali della diocesi di Pisa. Considerato che quando Caterina, aiutata da un parroco, scrisse la supplica per chiedere la revoca del confino si trovava sola con un neonato e lontana da casa, è facile immaginare il suo estremo bisogno di ricongiungersi ai parenti rimasti, per assicurare la sopravvivenza di sé stessa e del figlio.

È interessante notare che nella concessione della grazia (domandata anche dalla madre e dalla sorella di Caterina) l'arcivescovo non accennò mai alla sorte del neonato come a una valida ragione per concedere alla donna il ritorno a casa, così come nella sentenza emanata sette mesi prima il vicario non aveva mostrato alcun riguardo nei confronti della gravidanza della malcapitata. Non è, peraltro, da scartare l'ipotesi che il figlio concepito con Salvestro non fosse mai nato o che fosse stato abbandonato all'Ospedale dei Trovatelli; tuttavia, il silenzio sul frutto della gravidanza (durante lo svolgimento del processo

l'inquisita era al terzo mese) nella sentenza finale è indice della scarsa considerazione per le sorti femminili; nello stesso tempo, la voluta omissione accentua la condanna nei confronti della donna, lasciando solo sulle sue spalle la responsabilità di provvedere al figlio o di liberarsene. Oltretutto, sgravarsi dall'onere di allevare dei figli, depositandoli presso le istituzioni per esposti, era una pratica all'epoca ancora largamente tollerata e diffusa, tanto per quelli legittimi che per gli illegittimi[11].

Soffermiamoci sulla sentenza. Il caso in questione fu archiviato e classificato come «matrimonio clandestino», anche se dalle deposizioni degli inquisiti emerge abbastanza chiaramente che la cerimonia avvenuta fra i due non era un matrimonio, per quanto 'aformale', ma piuttosto la celebrazione degli sponsali – certo, dal punto di vista della coppia le differenze dovevano essere solo di natura formale.

Le deposizioni furono rilasciate in due città diverse, ma concordano nel dichiarare che era stato proprio il fidanzamento a dare inizio alla convivenza e non un matrimonio clandestino nel senso inteso dal giudice, che pure cerca di spingere Salvestro a confessare di essersi voluto sposare senza intervento del parroco.

«Interrogato: Se l'ha sposata et in presenza di chi.
Risponde: Io non l'ho sposata in presentia di nissuno, ma l'ho impromisso di sposarla ogni volta che io habbi fede che stia a Salviano.

Interrogato: Chi l'ha domandato questa fede.
Risponde: Il piovano di Livorno che non ha voluto intervenire allo sposalitio.

... Interrogato: Perché non volse intervenire allo sposalitio il piovano.
Risponde: Perché voleva che si facesse dire tre volte a Fauglia.

Interrogato: Se è stato detto a Fauglia.
Risponde: Signore no.

Interrogato: Dove hoggi stia questa donna.
Risponde: Sta a Livorno proprio in casa mia.

[11] G. Arrivo, *Legami di sangue, legami di diritto*, in «Ricerche Storiche», 2, 1997, pp. 231-261, che tratta dell'ospedale per esposti di Pisa in età moderna; A. Bianchi, *La deresponsabilizzazione dei padri (Bologna sec. XVI-XVII)*, *ibidem*, pp. 263-286, riguardo alla questione del mantenimento dei figli illegittimi.

Interrogato: Se ha hauto che fare seco carnalmente.
Risponde: Da poi che l'ho presa, ho hauto da far seco carnalmente.

Interrogato: Se ha hauto che far seco come sua moglie.
Risponde: Come con mia moglie ho hauto che far seco et in quel modo la tengo»[12].

Si noti, a questo punto, l'insistenza del vicario nel tentativo di far emergere la differenza fra l'essere solo fidanzati o sposati:

«Interrogato: Come può esser sua moglie, se non l'ha sposata?
Risponde: Havendoli data la fede et la parola la tengho per mia moglie.

Interrogato: Che parole usò quando li dette la fede et se li dette l'anello.
Risponde: 'Io ti dono questo anello et prometto di sposarti ogni volta che io possi et che il piovano vogli intervenire'.

Interrogato: Se lui sa che non si può usare con la donna come con sua moglie ogni volta che non li si dà l'anello et contratto il matrimonio in presentia del parroco.
Risponde: Io non lo so et pensavo bastasse la promessa.

... Interrogato: Che dica meglio la verità. Disse alla moglie quando li dette l'anello: 'Io ti sposo'?
Risponde: Io dissi come ho detto sopra et lei rispose che farebbe quello volessi io.

Interrogato: Se altri sapevano come stava questo fatto prima che lo dicessi al piovano come ha detto sopra.
Rispose: Si sapeva che stava con esso meco et pensavano la gente che fusse mia moglie et per tale la tengho»[13].

Il vicario, per stabilire la natura del rapporto che unisce le parti in causa, cerca di recuperare le parole scambiate al momento del dono dell'anello, ma dimostra di attenersi anche a coordinate schiettamente pre-tridentine quando si informa sull'intenzione al momento del primo rapporto sessuale. Resta il fatto che l'imputato si mostra consapevole di avere solo promesso di contrarre un matrimonio e che la cerimonia in chiesa era da lui considerata come un passo importante da compiersi: infatti, aveva solennemente promesso a Caterina che l'avrebbe sposata alla presenza del parroco, come d'altronde prevedeva il suo progetto originario. Questa precisazione è preziosa perché rivela

[12] AAP, *Acta Criminalia 1583*, cc. 129v-148r e 156, qui c. 139v.

[13] AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 139r.

una ricezione abbastanza profonda delle norme tridentine, che Salvestro aveva cercato di seguire, almeno fino a quando, spazientito dai rifiuti del prete, a suo parere immotivati (a Livorno erano state eseguite regolarmente tutte le denunce), non aveva cercato una soluzione alternativa: «non havendo volutoci intervenire [il piovano] allo sposalitio, io me la menai a casa et ho usato seco».

È significativo che i termini «moglie» e «sposalizio» non sono usati in senso univoco, così come li useremmo noi oggi: il primo viene usato da Salvestro per definire Caterina, a prescindere dal fatto di averla o meno regolarmente sposata, e il secondo indica tanto il fidanzamento ufficiale che il matrimonio. Nella concezione di Salvestro, ciò che faceva di Caterina sua moglie era la volontà di vivere con lei e di dare origine a un nuovo nucleo famigliare; questo era il vero inizio del matrimonio, inteso come un processo per tappe protratto nel tempo, che solo nell'ultima fase approdava alla cerimonia in chiesa[14]. I momenti della promessa e quello successivo del matrimonio sembrano ben distinti sul piano della celebrazione, anche se spesso non risultano poi differenti i comportamenti che li seguono.

Il vicario, però, non si arrende, cercando di portare in luce un matrimonio clandestino che nella realtà sembra non sia mai avvenuto. Raccomanda, infatti, al capitano di Livorno, che interrogherà Caterina, quanto segue:

«La interroghi come è passato il matrimonio in fra lei et detto Salvestro; se l'ha sposata et in presentia di chi, dove et quando; se vi fu il piovano o altri preti; se si è detto in chiesa et quante volte, e dove et quanto tempo è et se hanno consummato il matrimonio; et se l'hanno consumato come moglie et marito, che parole usassino quando feceno detto sposalitio et se li toccò la mano; quanto tempo è che habitano insieme»[15].

Anche la versione di Caterina, pur insistendo sul valore vincolante della promessa, rivela chiaramente che preliminare al dono dell'anello (rituale comune tanto al fidanzamento quanto al

[14] In merito al carattere processuale del matrimonio in epoca post-tridentina si veda anche il contributo di D. Hacke, in questo volume.

[15] AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 142v.

matrimonio vero e proprio) era stato lo scambio della promessa di sposarsi in chiesa in un futuro non bene determinato:

«Salvestro in casa sua mi detti alli 13 di settembre passato un anello donandomelo et promettendomi di sposarmi et, se bene non fu il piovano o altro prete a questo parendato, il piovano stesso l'havea ricordato tre volte in San Antonio al principio di settembre et haviamo consumato il matrimonio et mi ritrovo gravida di tre mesi et nel donarmi l'anello disse: 'Ti dò questo per fede di sposarti quando io poterò et che il piovano ci vorrà credere' et mi toccò la mano et da quel tempo in qua siamo continuamente stati insieme»[16].

Emerge da questa testimonianza un nuovo elemento: il tocco della mano, gesto che per eccellenza suggellava l'unione fra uomo e donna, sia in occasione degli sponsali sia in quella del matrimonio[17]. Caterina ricorda questo momento della cerimonia, taciuto o dimenticato invece nella deposizione di Salvestro, proprio a garanzia del suo onore; probabilmente per ribadire che non come concubina, ma nello *status* di moglie legittima (presente o futura poco importava) aveva accettato di installarsi in casa del compagno e di avere rapporti sessuali con lui.

Tenendo conto del fatto che entrambi erano vedovi e che si trattava dunque di seconde nozze, a maggior ragione vigeva l'usanza di seguire un rituale più semplice e riservato, tale da coinvolgere solo i diretti interessati, piuttosto che le loro famiglie, data l'età matura dei contraenti. Fra l'altro, una cerimonia più veloce e senza clamore era una buona tattica per evitare gli schiamazzi e le burle – il *charivari* – che potevano spesso accompagnare le nozze dei vedovi, soprattutto se anziani[18]. Queste considerazioni non rappresentarono un'attenuante. Le pene furono severissime.

[16] AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 144v.

[17] Per quanto riguarda l'importanza della gestualità si veda O. NICCOLI, *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. BERTELLI - M. CENTANNI (edd), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Firenze 1995, pp. 224-244.

[18] Cfr. lo studio recente sui gruppi giovanili protagonisti di questa pratica popolare di N. SCHINDLER, *I tutori del disordine. Rituali della cultura giovanile agli inizi dell'età moderna*, in *Storia dei giovani*, II, Roma - Bari 1994, pp. 303-374.

L'inusitata durezza della corte necessita di una spiegazione. Che le concubine e le adultere, gli incestuosi, i ruffiani e i bigami incappassero in duri provvedimenti era prassi comune anche nelle corti arcivescovili, ma la grave condanna inflitta a una coppia che aveva seguito una procedura in fondo consueta non è in linea con l'attività dei tribunali diocesani italiani e neppure con quella generalmente svolta dallo stesso tribunale pisano.

Il fatto è che una severità tale era possibile solo classificando il rapporto fra Caterina e Salvestro come un matrimonio clandestino e non altrimenti. Il Concilio di Trento, infatti, prevedeva per gli sposi clandestini l'annullamento del legame e pene a discrezione del giudice; ma non aveva legiferato riguardo agli sponsali e alla precoce unione fisica dei fidanzati. Naturalmente la disciplina post-tridentina aveva accentuato il ruolo del matrimonio, unica sede legittima dell'esercizio della sessualità, senza che, però, si fosse introdotto in sede conciliare un provvedimento atto a regolare l'azione penale, nonché la condanna dei fidanzati incontinenti che avessero dato inizio o meno alla vita in comune.

D'altronde, non era certo possibile definire, e di conseguenza condannare, Salvestro e Caterina come concubini, data la loro ripetuta volontà di essere marito e moglie: i due si ritenevano sposi legittimi. Troppi elementi rendevano improponibile questa classificazione del reato, soprattutto il dono dell'anello e il pubblico tocco della mano davanti a coloro che erano stati i promotori del matrimonio (coloro, cioè, che avevano messo in contatto e fatto incontrare i due pseudo-coniugi). Peraltro, considerando che i concubini maschi erano in genere condannati soltanto al pagamento di una multa (e raramente destinati all'esilio; di solito quando la povertà era tale da non permettere neppure il versamento di una misera somma) e non alla pena umiliante della pubblica strattonata alla fune, la condanna per concubinato avrebbe riservato a Salvestro una sentenza tutto sommato lieve. Per Caterina le cose non sarebbero state invece molto differenti, giacché le concubine rischiavano sempre il bando dalla diocesi pisana (ma è anche vero che il bando veniva imposto solo quando colte in flagrante per la terza volta e

quindi dopo ripetute ammonizioni a desistere dalla scandalosa relazione).

L'altra possibile incriminazione per i protagonisti del nostro caso era quella di fornicazione (i due non potevano commettere adulterio, essendo entrambi vedovi). Il numero esiguo dei processi per fornicazione è testimone dell'atteggiamento estremamente indulgente mostrato dal vicario nei confronti dei rei. Non si trattava, in breve, di unioni che risultassero alternative o in concorrenza con quelle stipulate e benedette dal parroco[19]. In ogni caso, Salvestro e Caterina avevano diviso quotidianamente il letto e vissuto la sessualità come ovvia componente dell'unione coniugale.

Per concludere, se il vicario era intenzionato a pronunciarsi per la condanna più severa per entrambi, doveva ricorrere all'incriminazione per matrimonio clandestino: sulla base degli elementi che ci risultano, questa sembra proprio la spiegazione più plausibile per giustificare una sentenza tanto aspra quanto poco comune. Possiamo escludere, infatti, che il giudice diocesano abbia scambiato gli sponsali per un matrimonio.

La particolarità di questo processo, il cui scopo è quello di appurare la natura del rapporto fra gli incriminati, che pure sono perfettamente d'accordo nel dichiararsi coniugi, doveva apparire evidente anche al notaio della corte, il quale sempre definisce Caterina con l'appellativo di «moglie». Il processo è aperto da quest'ambiguità sin dalla prima domanda rivolta a Salvestro: «interrogato come passò il caso del matrimonio fra lui et sua moglie»; ma la parola «matrimonio» viene prontamente cancellata. Una qualche incertezza emerge, insomma, anche tra i professionisti del diritto, e non solo nella mentalità popolare, per la quale la donna diviene moglie quando le si manifesta,

[19] Si veda, per esempio, AAP, *Acta Criminalia 1583*, cc. 181v-187v. Il pisano Giovan Maria di Lazaro, acciuffato dagli sbirri in una camera d'osteria in compagnia di una ragazza, venne redarguito se «gli par si convenghi in questi tempi santi andare a dormire con le fanciulle», e dovette versare 2 scudi per riottenere la libertà, dopo aver confessato che in effetti «sa che sta male». L'azione incriminata, più che la breve avventura erotica, è qui l'aver trasgredito allo stile di vita morigerato richiesto durante la Quaresima.

con precisi simboli, la volontà che lo diventi, a prescindere dalla formalizzazione religiosa. Quest'ultima sembra solo ratificare quanto, nella coscienza e nella realtà, ha già avuto inizio: la nascita di un nuovo nucleo coniugale.

Che una confusione tra sponsali e matrimonio potesse talora nascere negli strati sociali meno abbienti della popolazione, specie in quelli rurali, era un fenomeno ancora relativamente comune, dal momento che il matrimonio era tradizionalmente percepito come un processo per tappe e non come un atto istantaneo[20]. Si iniziava con i primi contatti, seguiti dal fidanzamento, che instaurava un periodo più o meno prolungato di reciproca intimità e confidenza. Questa fase si concludeva solo più tardi con la cerimonia religiosa, senza che i due momenti fossero rigidamente separati nel comportamento quotidiano. Anzi, se c'era un momento discriminante questo era proprio lo scambio della promessa, che si doveva preferibilmente effettuare in pubblico (l'elemento della pubblicità ricorre con altrettanta insistenza nei ceti socialmente inferiori come in quelli nobiliari e mercantili). Era questo rituale, infatti, che autorizzava l'inizio di una condotta molto più familiare da parte della coppia, che poteva iniziare a conoscersi anche sessualmente e persino spingersi a vivere insieme. Il comportamento più diffuso non era, però, la convivenza sotto un tetto proprio, ma un regime di semi-coabitazione nella famiglia della giovane donna, presso la quale il fidanzato poteva pernottare e alla quale aveva comunque libero accesso[21].

[20] D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250, e, della stessa autrice, *Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello Stato fiorentino del Cinquecento*, in *Istituzione e società in Toscana in età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze 4-5 dicembre 1992, II, Roma 1992, pp. 787-805. Si veda inoltre lo studio di G. ZARRI, *Il matrimonio tridentino*, in P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483.

[21] In un processo pisano per promessa disattesa, così testimonia una vicina di casa della ragazza che aveva dato inizio al processo querelando il futuro presunto sposo: «Ermellina [la madre dalla ragazza] l'ha conosciuta et la conosce per donna da bene et di buoni costumi et che tiene per certo che se

Tradizionalmente, dopo il tocco della mano accompagnato spesso dal dono di un anello – i rituali erano gli stessi per le due cerimonie, così che era favorita l'associazione dei due successivi momenti: fidanzamento e matrimonio –, la comunità riconosceva come legittima la coppia e tollerava di buon grado la sua nuova intimità.

Questa consuetudine divenne scandalosa nel clima di regolarizzazione dei costumi sessuali imposto dalla Controriforma ed era ben nota alle autorità ecclesiastiche, anche a quelle pisane, a giudicare dai numerosi editti e decreti proclamati in quegli stessi anni per porre fine a una pratica che la Chiesa non intendeva più ammettere. Le visite pastorali condotte sotto la supervisione dello stesso arcivescovo Da Pozzo (il cui vicario condannò tanto severamente Caterina e Salvestro) e una serie di bandi allarmati, volti a scoraggiare tale precoce intimità, rivelano quanto la questione cominciasse a suscitare grande preoccupazione nelle gerarchie ecclesiastiche pisane. Dopo aver minacciato di scomunica i fidanzati che facessero visita alla futura sposa in casa, nel 1573, si proclamò, due anni dopo, un editto draconiano del seguente tenore[22]:

Francesco [il presunto fidanzato] non gli havessi dato intentione di Bartolomea [la querelante] non l'harebbe lassato praticare in casa tanto famigliarmente come faceva ... come soglion far i mariti et domestici et famigliari nelle case loro o quasi loro» (AAP, *Acta Criminalia 1573-1601*, fascicoletto rilegato, numerato dalla c. 38v alla c. 110r, qui c. 70r). Sul libero accesso dei fidanzati alla dimora della promessa sposa si veda anche il contributo di A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume.

22 AAP, *Acta Criminalia 1559-1597*, c. 805v (28 novembre 1575). Successivamente, nel 1581, le costituzioni sinodali pisane ribadirono la minaccia della scomunica, accompagnata da una pena pecuniaria, per tutti i fidanzati che avessero cominciato a convivere prima del matrimonio o che comunque avessero dormito sotto lo stesso tetto. Gli stessi furono, inoltre, ammoniti a contrarre regolare matrimonio in chiesa entro un mese dagli sponsali: Biblioteca del Seminario di Santa Caterina, ms 35, c. 30v. Ancora nel 1599, l'arcivescovo Da Pozzo fece pubblicare un editto con cui si minacciavano i fidanzati e i loro parenti di una pena di 25 scudi, da applicarsi ogni volta che questi facessero visita a domicilio alle proprie future spose (AAP, *Acta Extraordinaria 1590-1607*, cc. n.n.). L'arcivescovo Da Pozzo, in carica dal 1582 al 1607, è uno dei personaggi di maggior spicco nella storia della Chiesa pisana per i suoi intenti riformistici e per l'impegno dimostrato nella riorganizzazione

«Si comanda a ogni et qualunque persona, di qualsivoglia grado o conditione, che havessi contratto matrimonio o sposalitio, che fra giorni quindici dal dì delle pubblicazioni delle presenti devino havere udita la messa del congiunto et per l'advenire universalmente a ciascuno che, doppo la terza denuntia fra un mese, devino haverli dato l'anello et udito la messa et che intanto non habitino o habbino che fare insieme, sotto pena d'annullatione del matrimonio et di essere secondo che sarà di ragione severamente castigati et puniti»[23].

È significativo che questo bando si riferisse soprattutto all'entroterra livornese che, come vedremo, sarà la zona di provenienza dei protagonisti di un altro processo, cominciato *ex officio* per estirpare tali scandalose tradizioni, anche quando queste non erano strumentalizzate in un contenzioso, o comunque origine di un conflitto fra le parti in causa.

Il fatto, poi, che nel bando si ponga l'accento sul suo valore universale, prescindendo dunque dalla condizione sociale, lascia intendere che il comportamento incriminato fosse diffuso in tutti gli strati della società. La ferma volontà di imporre non tanto la cerimonia religiosa formalizzata dai decreti tridentini (da tutti ormai ampiamente recepita) quanto piuttosto una sessualità esclusivamente limitata alla vita matrimoniale consacrata dal parroco può essere una spiegazione plausibile della estrema severità della corte.

Tutto fa credere che lo spostamento del baricentro della questione – dall'imposizione della cerimonia tridentina alla castità pre-matrimoniale – sia la ragione di questa nuova tipologia di processi di cui si occupò la corte arcivescovile nel decennio 1580-1590, volta a imporre non più i giusti rituali ma tempi più rapidi per la celebrazione, per evitare rapporti sessuali precoci e illegittimi. Fino ad allora si era adottata una linea conciliante per introdurre le nuove formalità, mostrando indulgenza e

tridentina della diocesi: si veda A.F. MATTEI, *Ecclesiae Pisanae Historia*, II, Lucca, Venturini, 1772, e il saggio di G. GRECO, *Chiesa locale e clero secolare a Pisa nell'età della Controriforma*, in *Ricerche di storia moderna*, III, Pisa 1984, pp. 232-261. I bandi tornano a ripetersi nel secolo successivo e, ancora nel 1708, le costituzioni sinodali pisane prevedono la scomunica per i fidanzati (e le loro famiglie) che si spingono ad un'eccessiva confidenza prematrimoniale: cfr. A. PROSPERI, *Tribunali della coscienza*, cit., p. 658, nota 21.

[23] AAP, *Acta Matrimonialia 1550-1601*, c. 921v.

comprensione nei confronti dell'ignoranza di quei fedeli che non avevano eseguito correttamente la cerimonia; in seguito, invece, verso la persistenza di altre usanze il tribunale pisano ritenne necessario scendere sul sentiero di guerra[24].

Tra gli atti dei processi è presente una serie (non numerosa) di cause molto brevi, in cui gli inquisiti sono proprio i futuri sposi e i famigliari delle giovani donne, sospettati, o addirittura accusati quelli di aver stretto una certa equivoca intimità e questi di averla permessa accogliendo (se non invitando) il fidanzato nelle loro case, tollerando il suo costante andirivieni.

Lo scopo di questi processi (sempre di rapida conclusione) è appurare, appunto, se ci siano già stati dei rapporti sessuali (o comunque i cosiddetti 'maneggiamenti', ossia i primi approcci sessuali, che non necessariamente approdavano alla consumazione anticipata del matrimonio). A essere ora incriminato è lo stesso gesto del tocco della mano, rito più che mai indiziato, data la sua forte valenza simbolica, atta anche a legittimare i primi contatti fisici. È probabile che la corte cercasse di ridimensionare il significato di questa prima cerimonia in favore delle nozze vere e proprie, mirando a logorare i suoi gesti fondanti, che comunque non furono mai vietati – il fidanzamento non fu a lungo regolamentato dalla normativa ecclesiastica e, pertanto, i rituali consuetudinari poterono sopravvivere indisturbati[25].

[24] Tollerante verso i matrimoni tradizionali si dimostra anche il tribunale bolognese studiato da L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927; analogo l'atteggiamento del tribunale trentino: C. NUBOLA, *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 20), Bologna 1993, pp. 449-452.

[25] Ad esempio, nel febbraio 1584 finirono *ex officio* sotto inchiesta Pierino di Lorenzo da Buti, futuro sposo di Magdalena di Giovanni da Buti, la ragazza stessa e il fratello Cesare, suo tutore. Quest'ultimo, interrogato sulle modalità con cui erano stati contratti gli sponsali fra i due giovani, per evitare ogni possibile complicazione con la giustizia volle specificare che non aveva assistito a nessun comportamento scostumato della sorella, anzi, non avrebbe neppure mai visto Pierino toccarle la mano. Lo stesso interrogatorio fu rivolto al

Che tali casi non abbiano mai dato adito a serie condanne, o comunque a pene diverse dal pagamento di una multa in genere non necessaria, dato che gli imputati spergiuravano sulla loro castità, mostrandosi remissivi e pronti ad adeguarsi di buon grado ai dettami del vicario, non significa comunque che la vicenda di Salvestro e Caterina sia stata un caso esemplare del tutto isolato.

Nella stessa settimana del marzo 1584 troviamo, infatti, il tribunale impegnato in un altro processo, che si può definire gemello e parallelo al primo. Gli inquisiti sono questa volta Jacobo di Guaspari di Menico di Riparbella da Pettori e Caterina di Gulielmo Giuntini di Pettori (ancora una volta la zona di provenienza è la campagna dell'entroterra livornese), colpevoli di aver contratto anch'essi matrimonio clandestino una ventina di giorni prima. Ancora una volta dobbiamo domandarci: si era veramente trattato di un matrimonio laico o, piuttosto, della promessa reciproca di contrarre nozze legittime appena possibile? Aggravanti in questo processo erano anzitutto un non

giovane: «Interrogato: Come è passato il matrimonio contratto in fra di lui et Magdalena. / Risponde: ... all'hora io li dissi [al fratello Cesare] che mi dessi [in dote] quel che voleva et questo lo dissi che ero in casa giù abbasso; il detto Cesare rispose: 'Va che è tua', all'hora io me ne andai a casa mia. / Interrogato: Se gli ha tocco la mano. / Risponde: Signore no. / Interrogato: Se ha dormito seco. / Risponde: Signore no. / Admonito a dire la verità, perché si sa benissimo che lui li ha tocco la mano et che ha hauto che far seco, altrimenti si manderà in prigione et quivi starà tanto che la dica. / Risponde: La verità l'ho detta» (AAP, *Acta Matrimonialia 1550-1601*, c. 379v). Anche l'interrogatorio della giovane donna mira ad appurare solo se «gli è stata tocca la mano da alcuno giovano come da suo marito», per scongiurare ogni possibile rapporto sessuale fra i futuri sposi. Il vicario si mostra sollevato quando Magdalena lo rassicura che nessuno le ha toccato la mano; la causa viene conclusa subito dopo. Si noti che il breve processo, pur essendo inserito in una filza di cause matrimoniali, quindi civili, segue comunque una procedura schiettamente criminale: gli inquisiti vengono tutti citati *ex officio* e rischiano l'incarcerazione, nel caso in cui le deposizioni rilasciate non convincano il giudice. A Ravenna, nel 1593 il sinodo locale si spinse a vietare espressamente il tocco della mano: cfr. A. TURCHINI, *Legislazione canonica e tradizioni locali nella Romagna del XVI secolo in fatto di celebrazione matrimoniale*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», L, 1976, pp. 411-435, in particolare p. 428; per analoghi provvedimenti cfr. anche O. NICCOLI, *Baci rubati*, cit., p. 234. Nonostante le iniziative locali, la Chiesa non arrivò mai a formulare in termini generali questo divieto.

ben chiaro legame di parentela fra il precedente marito defunto di Caterina e il padre di Jacobo (un'eventualità che avrebbe richiesto una speciale dispensa); quindi il periodo quaresimale durante il quale aveva avuto luogo il rituale, seguito (fatto ancora più esecrabile) dalla copula carnale.

Il processo si apre *ex officio*, probabilmente perché il parroco, sentendosi spodestato dal suo ruolo, aveva messo in sospetto la corte riguardo la presunta legittimità della coppia. La cerimonia incriminata appare in tutto e per tutto simile a quella che abbiamo precedentemente incontrato. Dopo i primi accordi intrapresi personalmente dai due giovani, Caterina aveva preteso che venisse manifestata pubblicamente la reciproca intenzione di «volersi». Ecco che vengono convocati i suoi fratelli, alcune donne e un cognato, per procedere a quello che nelle carte del processo viene definito come un «parentado». Questo è il resoconto di Caterina di quanto avvenuto quel giorno:

«Interrogata: In che luogo et in presentia di chi si fece il parentado.
Risponde: In casa di Menico di Mariano, in presentia di Menico, Cammillo e Paulo d'Antonio et non vi era il prete che l'andammo a chiamare che era in letto et non so quello si rispondessi.

... Interrogata: Chi fece le parole quando li toccò la mano.
Risponde: Lui mi disse come lui mi havea dato la fede sua: a tempo che sarà ricordato in chiesa, lui mi sposerà et mi toccò la mano et mi impromisse che non mi vuol mai abandonare né mi vuol mai lassare.

Interrogata: Se la notte dormirono insieme et se consumarno il matrimonio.
Risponde: Signore sì et consumammo il matrimonio.

Interrogata: Se ha dormito seco et se s'è impacciata più seco poi che dormì seco.
Risponde: Hiersera dormii seco et s'impacciò [*sic*] con lui.

... Et al'hora fatta chiamare la detta Caterina et domandatoli se li dette l'anello in dito.
Risponde: È vero che mi misse un anello in dito et lui mi disse: 'Così ti sposo' e l'anello era suo»[26].

Jacobo conferma questa versione, confessando candidamente di essersi sentito legittimato a trascorrere la notte insieme alla donna:

[26] AAP, *Acta Criminalia 1583*, cc. 115v-128v, qui c. 115v.

«Interrogato: Quante volte s'era impacciato seco inanzi la domenica [giorno della cerimonia] con madama Caterina.
Risponde: Mai ho consumato il matrimonio seco inanzi la domenica, ma domenica sera dormii seco et consumai il matrimonio.

Interrogato: Se da poi in qua s'è impacciato seco.
Risponde: Un'altra notte, cioè questa notte passata.

Interrogato: Se sa che non si può far parentadi se prima non si dice in chiesa.
Risponde: Signor no che non lo so»[27].

In questo caso è molto più arduo stabilire se i due avessero intenzione di sposarsi o piuttosto di fidanzarsi, dato che ricorrono entrambi i tempi verbali, il futuro «lui mi sposerà» e il presente «mi disse: 'Così ti sposo'». Certo è che, dopo il pubblico dono dell'anello, la coppia, in buona fede, si era concessa troppe libertà, per quanto Jacobo tenesse a precisare di esssere un uomo d'onore e per questo aveva diligentemente aspettato il giorno della cerimonia prima di concedersele.

In realtà nessuno dei personaggi coinvolti[28] aveva cercato di dare una definizione a quanto era avvenuto, lasciando quindi insoluta la questione. Ma l'impressionante indifferenza con cui fu accolta l'assenza del sacerdote lascia ipotizzare che i due intendessero in quel momento fidanzarsi, relegando la benedizione dell'unione a un futuro imprecisato. Il passo principale era stato comunque compiuto e, essendo Jacobo in partenza, Caterina poteva ritenersi già sua consorte e aspettarlo con fiducia.

I testimoni, dal canto loro, anch'essi imprigionati fino alla proclamazione della sentenza e sottoposti ad un'apposita inquisizione come complici, si difendono sostenendo di non aver assistito alla stipulazione del legame e di aver solamente contribuito a diffondere la notizia dell'avvenuta cerimonia. È oltremodo interessante il fatto che gli interrogati confessino la loro ignoranza in merito alle nuove norme tridentine: ignorano la necessità delle denuncie in chiesa, dell'obbligo della presenza del prete

[27] AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 115r.

[28] Vanno compresi i testimoni maschi, considerato che le donne non venivano incriminate come complici di questo reato.

e del dovere di mantenere un comportamento casto durante la Quaresima.

Ancora nel 1584 si considera del tutto plausibile che un matrimonio venga celebrato dai diretti interessati e che i testimoni abbiano la sola funzione di rendere pubblico e socialmente riconosciuto tale vincolo, validamente e autonomamente contratto dalla coppia. Una simile linea difensiva era stata certamente consigliata da un avvocato (per evitare il reato di complicità; in ogni caso, la mancata conoscenza delle novità conciliari restava ancora una giustificazione plausibile), giacché le risposte appaiono piuttosto stereotipate. Camillo di Mariano aveva giustificato la sua presenza al matrimonio come segue:

«Un giorno che fu della presente quadragesima detto Jacobo chiamò me, mio fratello Menico insieme con Paulo di Giovanni et ci disse che voleva per sua donna Caterina, quali s'erano presi per moglie et marito, et ci disse che andassimo in casa mia; et così andati, detto Jacobo toccò la mano a detta Caterina et ci disse che noi fussimo testimoni come havea preso per moglie detta Caterina et questo lo faceva per più honoranza perché havea andar fuori; et toccatali la mano, li demmo il buon pro et essendosi, come disseno, di già presi, noi come parenti della Caterina ce ne contentammo et acconsentimmo a detto parentado, cioè a quello che detto Jacobo et Caterina gl'haveano detto che s'erano presi, come di sopra ho detto»[29].

Questa deposizione, alquanto contorta e ridondante, rivela l'intenzione di ridurre l'importanza dei testimoni, che non avrebbero assistito a nulla, in quanto tutto era già accaduto prima. Ci si «prende» da soli e solo in un secondo momento lo si rende noto: i testimoni dovevano comunicare l'avvenuta celebrazione del nuovo legame. Si noti che tale pubblica dichiarazione sarebbe stata fatta principalmente «per più honoranza» e non per creare il vincolo, la cui esistenza era ai loro occhi ben anteriore. Tuttavia, dopo la lettura dei capi d'accusa alla fine degli interrogatori, i testimoni rinunciarono al tempo loro assegnato per elaborare strategie più efficaci e si limitarono a confessare l'innegabile presenza alla cerimonia, che ora si configurava come reato:

«È vero che la domenica quarta della presente Quadragesima detti Jacobo et Caterina si toccorno la mano, ma s'erano presi inanzi et con detto Menico et io

29 AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 116v.

[depone ancora Camillo, particolarmente tenace nel ribadire la sua estraneità al reato], come parenti della detta Caterina per honor nostro acconsentimmo al detto parentado et furmo presenti et testimoni insieme con Paulo et non hanno procurato che si facci occultamente et non sa di avere errato né meritare castigo et niente di meno promisse patire»[30].

Qui sembra emergere timidamente una seconda giustificazione: come parenti non potevano ignorare quanto stava accadendo, perché il senso dell'onore imponeva loro la supervisione delle scelte della sorella, che dovevano essere conformi alla volontà dei famigliari. Tuttavia, pur rinunciando a procedere oltre nella loro difesa e dichiarandosi pronti ad accettare la volontà del giudice, tutti gli inquisiti ribadirono la loro perplessità nel doversi riconoscere colpevoli: «non so di havere a meritare castigo ...», «non sa di havere errato né contravenuto a cosa alcuna, nemeno pensa per questo di meritare castico». Anche Caterina e Jacobo ammisero il reato:

«È vero che Jacobo et lei [depone ovviamente Caterina] si son presi per marito et moglie senza dirlo in chiesa, ma questo l'hanno fatto perché non c'era tempo di poterlo dire in chiesa; nemeno vi fu il prete presente. Et fu la quarta domenica della presente Quadragesima, et in questo medesimo tempo hanno consummato il matrimonio, non sapendo che fussi prohibito il farlo in questo tempo et che ha sentito dire che erano in quinto grado parenti et per essere in tal grado l'hanno fatto. Et quello che ha fatto l'ha fatto per non sapere, pensando di non errare. Et niente di meno promisse patire»[31].

Sembra a questo punto chiaro che i due avessero avuto davvero intenzione di sposarsi, evitando temporaneamente la cerimonia religiosa (per la quale era necessario ottenere la dispensa per affinità) che pure ritenevano di dover prima o poi compiere. Jacobo lo aveva solennemente promesso a Caterina prima di darle l'anello. D'altra parte, occorre tener presente che le dispense richiedevano tempo e una certa spesa e che, in questo caso, Jacobo doveva partire al più presto. In questa testimonianza, peraltro, Caterina sembra percepire come un reato maggiore l'aver consumato il matrimonio in tempo proibito, piuttosto

30 AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 116v.

31 AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 118v.

che il fatto stesso di averlo celebrato laicamente. La stessa impressione suggerisce la risposta di Jacobo all'inquisitore:

«Che è vero che detta Caterina et lui si son presi per moglie et marito, ma non sa che sieno parenti et hanno consummato il matrimonio, et fu la quarta domenica della presente Quadragesima, senza fare le denuntie in chiesa et [non] in presentia del prete. Et non sa che sia prohibito farlo in questi tempi; nemeno sa che habbi contravenuto a sacri canoni et quello che ha fatto l'ha fatto per non sapere»[32].

Permane, dunque, uno schietto contesto pre-tridentino, nel quale il parroco non è ancora percepito come una figura indispensabile alla ratificazione del vincolo coniugale. Lo si cerca sempre ma se, per qualche ragione, questi non può prendere parte alla cerimonia, si procede da soli, nella convinzione che ben più importanti siano i rituali socialmente riconosciuti e la loro pubblica esecuzione. Il vero matrimonio può ancora legittimamente essere celebrato dagli stessi protagonisti; la benedizione è sì un qualcosa che si è coscienti di dover un giorno ricevere in chiesa, ma quel giorno può anche essere rimandato perché comunque il vincolo è già stato creato.

Se per noi oggi rimane un alone di dubbio in merito alla natura di quella unione, il vicario non esitò a concludere il processo con una condanna per matrimonio clandestino. Le parti furono giudicate inabili a contrarre matrimonio, che fu pertanto ritenuto nullo e, per scoraggiare altri dal perpetrare un simile delitto, furono inflitte anche in questo caso pene dal carattere esemplare. Jacobo fu condannato, come Salvestro, a due anni di lavori forzati nella Maremma – zona malsana, in cui era facile «in quella malaria lasarci la vita», come precisa uno dei condannati, il testimone Paulo. Quanto a Caterina, essa subì il bando per tre anni dai territori della diocesi; la donna lasciò il paese immediatamente, appena due giorni dopo la pubblicazione della sentenza e dopo essere stata umiliata, con l'assistere inginocchiata alla messa davanti all'entrata della chiesa del paese. Ai testimoni non toccò in sorte un destino migliore: furono anch'essi condannati ai lavori forzati nel forte di Grosseto, anche se per otto mesi

[32] AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 118v.

soltanto. Fu comunque risparmiata loro la pena fisica del tratto di fune sulla pubblica piazza del paese e fu successivamente accordata la grazia di sostituire il confino con una pena pecuniaria da devolvere in beneficenza.

È interessante che nella sua supplica il testimone Paulo, anch'egli condannato ai lavori forzati, riassuma il reato per il quale era stato punito nei seguenti termini: «[chi scrive] è quello ch'è stato in prigione per essere stato presente a veder tocar la mano a quel suo vicino da Pectori donde per tale ignoranza comessa come rozzo contadino prega V.S.R.ma gl'habia compassione per haver suo padre d'anni ottanta et più cieco»[33]. Qui si cita come incriminato solo il gesto, mentre non viene fatto riferimento alcuno al matrimonio clandestino, rivelando ancora una volta che quello era ritenuto il rituale costitutivo del legame coniugale.

4. *Per concludere*

La durezza dimostrata nei processi esaminati non caratterizza, però, la pratica normalmente seguita dal tribunale diocesano pisano; peraltro, dopo gli anni Ottanta, non vi furono più discusse cause per matrimonio clandestino (inteso come matrimonio tradizionale) oppure per sospetta, o accertata, fornicazione pre-matrimoniale. Insomma, il tribunale pisano sul lungo periodo non dimostrò particolare zelo nel reprimere la promiscuità prima del matrimonio. Per quali ragioni, allora, il 1584 fu un anno di così severe iniziative, a scapito di chi ebbe la sfortuna di trovarsi inquisito nella corte criminale? Questa rimane una questione aperta, dal momento che l'arcivescovo e il vicario allora in carica restarono tali anche nel decennio successivo caratterizzato da una certa clemenza.

[33] Jacobo, dal canto suo, rivolse la sua supplica da Grosseto solo diciotto mesi più tardi, quando ormai aveva scontato già i due terzi della condanna: «ritrovandosi suo padre carico di famiglia e povero supplica V.S.Ill.ma et R.ma gli vogli far gratia per l'amor al'Iddio del resto di detto confino, acciò posse tornare a casa et aiutare suo padre et quattro sue sorelle». Ottenne la benevolenza del giudice. Nulla sappiamo di Caterina dopo il suo arrivo nel vicariato di Lari, luogo da lei scelto per trascorrere l'esilio (AAP, *Acta Criminalia 1583*, c. 126v).

Anche nei processi più tardi, in effetti, troviamo una rinnovata indulgenza, in netta contraddizione con i due processi presi qui in esame. Ad esempio, nel novembre 1598 una tale Maria da Lucca e il suo amante Frediano, abitanti nel comune di Pappiana (nelle campagne della Val del Serchio), vengono ammoniti a sospendere i loro incontri illeciti. Sembrerebbe uno dei tanti precetti contro gli adulteri e i pubblici concubinari: in realtà ci troviamo probabilmente davanti a un altro caso di intimità anticipata. Nella primavera dell'anno precedente gli sbirri avevano catturato nottetempo l'intrepido Frediano sul tetto, mentre cercava di lasciare di soppiatto la casa di Maria. Secondo gli atti del processo, questa era ormai la terza volta che la coppia si trovava ad incappare nelle maglie della giustizia, ma il vicario stavolta non si limitò solo a intimidatorie ammonizioni (alla donna era stata infatti ventilata la possibilità di essere bandita, mentre si era cercato di redarguire Frediano con la minaccia di una multa salata di ben 100 scudi) e, immediatamente, i due vennero imprigionati.

Durante l'interrogatorio la coppia si giustifica spiegando che, dopo le due precedenti ammonizioni e dopo il rifiuto del proprio parroco di assolvere Frediano in confessione, si erano infine decisi a compiere il gran passo: il giovane, in presenza di alcuni testimoni, si era recato a casa di Maria e le aveva toccato la mano, ricevendo in cambio il tradizionale dono di un fazzoletto. Il giovane proclama la sua innocenza in tribunale precisando:

«di aver fatto ciò [vale a dire l'aver trascorso la notte con Maria] per havere promesso a Dio di sposarla e anchora a prete Michele ... che lo confessò la settimana avanti la domenica dell'Ulivo. Ed il sabato santo passato andò a casa dove habita Maria e li toccò la mano con fermo proposito di sposarla a suo tempo secondo l'ordine di Santa Madre Chiesa, che altrimenti non haverebbe trasgredito al comando [di non praticare più insieme a lei]»[34].

È interessante notare che gli impenitenti recidivi si confessino rei per aver consumato rapporti sessuali prima del rituale della promessa di matrimonio, mentre ritengono legittimi i rapporti avuti dopo la sua conclusione e si servano di questa linea difensiva fino a ottenere una sentenza favorevole.

[34] AAP, *Acta Criminalia 1573-1601*, cc. n.n.

È sorprendente, poi, come il vicario, appena venuto a conoscenza di questo evento, ordinasse la liberazione immediata della presunta coppia di concubini e si pronunciasse per la sua immediata assoluzione, mostrandosi sicuro del fatto che Maria e Frediano avevano dimostrato sinceramente l'intenzione di convolare a legittime nozze in un futuro indeterminato. Non si impose loro nessun tempo prestabilito entro il quale adempiere a tale formalità, né fu fatta alcuna reprimenda o almeno un ammaestramento sull'importanza della castità prima del matrimonio. Il caso venne rapidamente archiviato con la promessa dei due giovani di effettuare anche il passo successivo al tocco della mano e di provvedere al pagamento di una modesta somma.

Una vicenda come quella appena riportata, che si colloca al limite fra il concubinato e la fornicazione pre-matrimoniale, dimostra la sfuggente natura di alcuni legami, che solo con molta difficoltà si lasciavano incasellare. Il vicario cercava sempre di identificare e di classificare il tipo di relazione in atto, sia per stabilire in quali termini doveva pronunciarsi nella sentenza, sia per riportare all'ordine la moltitudine di coppie unite da rapporti di incerta definizione.

In ogni caso, nonostante l'orientamento della diocesi volto all'accertamento della corretta condotta dei fidanzati, a Pisa non si verificò, e probabilmente neppure nel resto dell'area italiana, quella frenetica attività giudiziaria che caratterizzò i tribunali ecclesiastici inglesi del XVII secolo[35], ma anche quelli della Svizzera tedesca[36]. In Italia i tribunali diocesani sembrano concentrarsi su altri reati, e, anzi, cominciano a perdere progressivamente terreno nella giurisdizione sui laici già dal XVII secolo. Persino il tribunale senese, che pure aveva conosciuto una fase di serrato controllo dei comportamenti sessuali – scatenando

[35] Qui la persecuzione dei promessi sposi già in attesa di un figlio divenne addirittura la tipologia di causa più comune: cfr. M. INGRAM, *Church Courts, Sex, and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge 1987, pp. 222-237.

[36] A Basilea, per esempio, la repressione della cosiddetta fornicazione prematrimoniale assunse proporzioni notevoli: cfr. S. BURGHARTZ, *Tales of Seduction, Tales of Violence: Argumentative Strategies before the Basel Marriage Court*, in «German History», 17, 1999, pp. 41-56.

una caccia contro i concubini e contro il malcostume in genere, di proporzioni simili a quella riservata alle streghe – era rimasto sostanzialmente estraneo all'individuazione e alla punizione dei promessi sposi 'impazienti'[37]. Comunque, il fatto che le misure draconiane, come quelle che abbiamo appena esaminato, debbano essere ritenute eccezionali e non il frutto di una scelta sistematica di dura repressione, nulla toglie alla considerazione che i tribunali ecclesiastici potevano esercitare con insolita inflessibilità il loro potere coercitivo. Essi si rivelano infatti pienamente capaci di sancire e di applicare pene che andavano ben oltre le sanzioni pecuniarie e la condanna morale. Le corti diocesane si pronunciavano sulla validità o meno del matrimonio o della promessa a contrarlo; ma, quando lo ritenevano opportuno, si avvalevano anche della facoltà di incarcerare, di torturare e di condannare i colpevoli, servendosi di provvedimenti di natura schiettamente secolare.

A Pisa ciò fu reso possibile grazie alla stretta collaborazione fra gli agenti di guardia secolari e l'apparato giudiziario ecclesiastico: senza l'aiuto degli sbirri del Bargello pisano non sarebbero stati sempre possibili i pedinamenti e le imboscate messi in atto per reprimere l'immoralità, ma nemmeno le esecuzioni di alcune sentenze – la condanna al supplizio della fune, alle galere, ai lavori forzati, alla cavalcata sull'asino con la mitra in testa, alla gogna e perfino, in un caso, alla perforazione della lingua. Anche le punizioni più lievi, come l'ascolto della messa in ginocchio sulla soglia della chiesa con una candela in mano in segno di espiazione, erano amministrate dalla squadra del Bargello, che informava scrupolosamente l'arcivescovo dell'avvenuta esecuzione.

Per concludere, se pur con un andamento non lineare, il tribunale pisano, come quello senese, conosce fasi di estremo rigore nell'applicazione dei precetti tridentini, dimostrandosi però

[37] O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'età moderna*, Milano 1994; in merito all'attività giudiziaria del tribunale senese si veda anche F.D. Nardi, *Concubinato e adulterio nella Siena post-tridentina*, in «Bullettino senese di storia patria», XCVI, 1989, pp. 10-151.

capace anche di indulgenza e di comprensione laddove fosse ancora possibile contrarre il matrimonio in modo legittimo. Per questa ragione i casi presi in esame sono comunque significativi, anche se rappresentano un'eccezione rispetto alla norma: l'esemplarità delle sentenze pisane ci dimostra, senza ombra di dubbio, fino a che punto potevano spingersi i giudici diocesani nello sforzo di disciplinare i laici e di educarli alla nuova moralità, per quanto atteneva alla sfera sessuale e, più in generale, al sacramento del matrimonio.

La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)

di *Daniela Hacke*

1. *Introduzione*

Gli atti giudiziari possiedono un fascino loro proprio e affatto ambivalente. Consultandoli, gli storici si immergono nell'immediatezza di vicende di vita vissuta da lungo tempo concluse e fino ad ora rimaste inosservate. Tali documenti permettono di irrompere nella vita privata di estranei, i cui destini hanno nondimeno il potere di toccarci e commuoverci; gettano brevi fasci di luce sulle crisi e le rotture che separarono uomini e donne di società del passato; descrivono suggestivamente vicende avverse, spesso anche tragiche, quali erano le promesse di matrimonio disattese, i colpi duri inferti da mariti ingiusti e le violenze perpetrate a danno dei giovani che rifiutavano le scelte matrimoniali alle quali genitori o tutori volevano costringerli.

Certo, gli atti giudiziari forniscono un'immagine estremamente frammentaria e quindi fragile di universi esistenziali in cui la conflittualità occupava un posto di rilievo. A questo proposito si è parlato della forza di seduzione del documento d'archivio, ma è vero che esso rappresenta qualcosa di più che non uno specchio, capace sì di restituirci la realtà, ma in modo decisamente deformato[1]. Tuttavia, anche se i casi giudiziari non riflettono in alcun modo il reale, essi «indicano però ogni volta un particolare adattamento alle forme della costrizione o alle

Traduzione di Mario Zanucchi

[1] Si veda l'introduzione a A. FARGE, *La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIII siècle*, Paris 1986; trad. ted. *Das brüchige Leben. Verführung und Aufruhr im Paris des 18. Jahrhunderts*, Berlin 1989.

norme imposte o interiorizzate»[2]. Gli atti giudiziari rendono possibile in questo senso la ricostruzione dei sistemi assiologici e normativi di società del passato e forniscono informazioni sulla loro affermazione e insieme sulla loro mutevolezza. La stessa analisi del linguaggio utilizzato in sede di giudizio acquista grande importanza, poiché la cornice giuridica nei processi civili e penali formava il sistema di riferimento della rappresentazione verbale e scritta dei conflitti[3].

Queste considerazioni introduttive verranno di seguito sviluppate sulla base di un caso esemplare: il fallito tentativo di matrimonio tra Perina Gabrieli e Giovanni Palazzolo, documentato dal processo intentato nel 1620 dinanzi al tribunale ecclesiastico di Venezia da Perina appunto contro Giovanni, accusato di aver disatteso la promessa di matrimonio. La frammentarietà delle fonti giudiziarie, che consentono allo storico di gettare solo un piccolo sguardo in una vicenda molto complessa, risulterà evidente dall'analisi di un ulteriore processo, nel quale i ruoli appaiono invertiti: ora è Giovanni Palazzolo a denunciare, per l'esercizio di pratiche magiche, Perina insieme alla madre dinanzi al Sant'Uffizio di Venezia e a promuovere un'azione giudiziaria contro di loro.

In effetti, oltre al ricorso alla giustizia terrena – in questo caso giudiziario anche la commissione degli Esecutori contro la Bestemmia fu occupata nell'accertamento della verità, come verrà illustrato più dettagliatamente in seguito –, Perina e la madre cercarono di perseguire i loro scopi anche attraverso pratiche magiche. La vicenda di Perina illustra allora esemplarmente come la soluzione giudiziaria potesse coesistere con tentativi di tipo extragiudiziale per la ricomposizione dei conflitti.

Prima di presentare gli attori protagonisti di questo dramma, sono necessarie alcune brevi considerazioni sulla legislazione

[2] A. FARGE, *Das brüchige Leben*, cit., p. 11.

[3] D. HACKE, *«Non lo volevo per marito in modo alcuno». Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 195-224, con ricca bibliografia.

matrimoniale tridentina e sulle asimmetrie tra i sessi che la caratterizzano.

2. *Dal matrimonio per tappe al matrimonio 'puntuale'*

Nel secolo XVI il matrimonio, la sessualità e i rapporti tra i sessi furono al centro degli sforzi riformatori da parte di entrambe le confessioni. Mentre Lutero dichiarava il matrimonio questione terrena («weltlich Ding»), la Chiesa cattolica si assicurò, con le delibere del Concilio di Trento (1545-1563), l'esclusivo potere di decisione in tutte le questioni riguardanti la forma e il significato di questa istituzione. In opposizione alle posizioni della Riforma sulla questione matrimoniale, fu confermato il carattere sacramentale del matrimonio cattolico e sancito così il rafforzamento della competenza giudiziaria della Chiesa sulle controversie matrimoniali. Per quanto riguarda le pratiche di celebrazione del matrimonio e i rapporti sessuali prematrimoniali, i riformatori cattolici ruppero con la legislazione matrimoniale e definirono nuovi indirizzi: fu stabilito che il carattere pubblico della cerimonia avrebbe determinato la validità di un'unione; quanto alle rimostranze relative alle relazioni sessuali irregolari, dovevano essere affrontate con una nuova concezione del matrimonio, ora vincolato al principio dell'assenso, scambiato verbalmente dagli sposi in pubblico e cioè in presenza di un sacerdote e davanti a due o tre testimoni; di conseguenza, il matrimonio poteva essere legittimamente consumato solo dopo la cerimonia pubblica.

Nonostante la richiesta del carattere pubblico del matrimonio fosse già stata formulata in epoca preconciliare, ciò non era valso ad annullare l'unione matrimoniale stipulata da una coppia privatamente, per così dire, attraverso una promessa di matrimonio, seguita dalla successiva consumazione dell'unione. La caratteristica peculiare del matrimonio nella sua forma preconciliare può essere allora identificata nel carattere processuale della celebrazione del matrimonio, al centro del quale sono lo scambio della promessa di matrimonio e il rapporto sessuale. Con il Concilio tridentino tale modello per tappe fu ridefinito

a vantaggio di un paradigma matrimoniale 'puntuale', che collocò la dimensione pubblica al centro della celebrazione[4]. La trasformazione del matrimonio da accordo stipulato in privato (o in segreto) a imeneo celebrato pubblicamente permise non soltanto di tracciare più nettamente i confini del concetto di matrimonio, ma anche di distinguere le pratiche sessuali legittime o matrimoniali da quelle illegittime o prematrimoniali. In questo modo il matrimonio cattolico divenne un centrale fattore d'ordine sociale, che consentì di differenziare la moralità dal vizio, contribuendo a definire e statuire l'ordine sessuale e sociale. Peraltro, con la nuova concezione post-tridentina del matrimonio si manifestarono anche impulsi contraddittori riguardanti la prassi giudiziaria delle istituzioni ecclesiastiche. È vero che la ratifica del carattere pubblico dell'unione matrimoniale permise una chiara differenziazione tra la promessa di matrimonio propriamente detta (sponsali *de futuro*) e il matrimonio vero e proprio (sponsali *de presenti*), che venne riconosciuto tale solo se celebrato da un sacerdote in presenza di testimoni; tuttavia, tale chiarezza fu offuscata, perlomeno parzialmente, dalla conferma del carattere consensuale del matrimonio cattolico, poiché anche in epoca post-tridentina da una promessa di matrimonio sancita segretamente si sarebbe potuto, perlomeno in via teorica, far discendere in futuro una rivendicazione giuridica[5].

Poco dopo la fine dell'ultima sessione del Concilio di Trento, il 17 settembre 1564, il patriarca Giovanni Trevisani, nella sua *Parte*

[4] U. STRASSER, *Vom «Fall der Ehre» zum «Fall der Leichtfertigkeit»: Geschlechtsspezifische Aspekte der Konfessionalisierung am Beispiel Münchner Eheversprechens- und Alimentationsklagen*, in P. FRIESS - R. KIESSLING (edd), *Konfessionalisierung und Religion*, Konstanz 1999, pp. 227-246, qui p. 231.

[5] Mi limito a nominare qui solamente alcuni titoli: H. JEDIN, *Storia del Concilio di Trento*, 4 voll., Brescia 1949-1973; P. SEED, *To Love, Honour, and Obey in Colonial Mexico. Conflicts over Marriage Choice, 1574-1821*, Stanford 1988. Sul problema delle unioni clandestine cfr. G. COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà sec. XVI - metà sec. XVIII)*, in «La Cultura», 14, 1976, pp. 169-213 e B. GOTTLIEB, *The Meaning of Clandestine Marriage*, in R. WHEATON - T.K. HAREVEN (edd), *Family and Sexuality in French History*, Philadelphia 1980, pp. 49-83. Sulla questione, inoltre, si veda anche il contributo di S. Luperini, in questo volume.

sostantiale delli decreti del sacro et general Concilio di Trento, ordinò la promulgazione dei decreti tridentini a Venezia:

«per ciaschedun piovano, et prete curato di questa nostra città, et per diocese, la prima domenica immediate che li saranno presentati, et successivamente ogni prima domenica di ciaschedun mese, per questo primo anno. Dopo nelle feste di Natale del nostro Signor Giesù Christo, et nelle feste della Santa Ressuretione: per li sequenti anni continuamente nelle sue chiese parochiali: quando la maggior parte del popolo sarà congregato, per udire li divini officii: siano con chiara et intelligibile voce publicati, et letti. Et questo per levare in tutto ad alcuno la occasione di poter iscusare, di non haver inteso quello, che sia la mente nostra osservanza delle cose proposte»[6].

Nello stesso anno, ogni «magistrato, et giudicente in questa nostra città come duca, locotenente, podestà, capitano, baylo, conte, rettor, proveditor, overo altro representante nostro, ... così da parte da terra, come da mar» fu informato sull'applicazione dei decreti tridentini nella Repubblica veneta e sollecitato ad attuarli[7]. Alla nuova concezione del matrimonio si congiunsero impulsi del tutto diversi sulla coppia. Nell'analisi del caso giudiziario Gabrieli-Palazzolo verrà prestata particolare attenzione alle linee argomentative elaborate dai due sessi in conflitti privati divenuti pubblici, nonchè alla costante ricostruzione e ridefinizione in sede di giudizio di specifici stereotipi legati al genere. Si tratterà di dimostrare che il nuovo ordine giuridico matrimoniale incise in misura del tutto diversa sull'uomo e sulla donna.

3. *Dalla norma alla prassi giudiziaria: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 1620)*

Nel maggio 1620 la diciannovenne Perina Gabrieli, figlia del defunto «cimador» Giovanni di Gabrieli e di Donna Nobile,

[6] Biblioteca Nazionale Marciana, Misc. 2689.7, *Parte sostantiale delli decreti del sacro et general Concilio di Trento, che furono pubblicati nel sinodo Diocesano di Venetia di XVII di Settembre*, Venezia 1564, c. 1v.

[7] Archivio di Stato di Venezia (d'ora in poi ASV), *Senato, Deliberazioni Roma Ordinaria*, reg. I (1560-1565), cc. 120v-121r, dove è possibile trovare una copia del decreto. La licenza della pubblicazione dei decreti da parte del patriarca è menzionata in una lettera all'ambasciatore a Roma del 22 luglio del 1524, alla c. 116r.

si rivolse al tribunale ecclesiastico di Venezia per accusare tale Giovanni Palazzolo «commandador» di averla per lungo tempo perseguitata, molestata e infine di averle tolta la verginità, dopo averle promesso di sposarla. Il rapporto era stato consumato di comune accordo, come uno scambio legittimo di parole contro atti, sancito dunque dall'ordine sociale e legale. Dopo tale trasferimento di siffatti beni immateriali – l'integrità sessuale di Perina contro la promessa di matrimonio di Giovanni –, soprattutto quest'ultima era divenuta l'oggetto della contesa, poiché dopo l'unione carnale Giovanni si era rivelato fedifrago e si era sottratto al matrimonio. Perina, dunque, si affidava al tribunale ecclesiastico per ottenere il rispetto dell'impegno con la forza vincolante dell'autorità.

Nell'atto d'accusa, redatto con l'aiuto di un procuratore, la ragazza riepilogò i principali argomenti in ordine cronologico: punto per punto fu delineata un'imputazione abilmente costruita, anche drammaturgicamente, che andava al di là della *vexata quaestio* propriamente detta – ossia lo scambio della promessa di matrimonio contro il rapporto sessuale. Vi appare, infatti, delineato il ritratto di Perina dipinta come donna onesta, dalla reputazione irreprensibile e dalla condotta di vita ineccepibile, che aveva diligentemente imparato «a filare oro» nella casa di una tale Madonna Cornelia Lombarda. Perina era conosciuta nella comunità come vergine e la sua stessa famiglia godeva di un'ottima reputazione: le due sorelle, entrambe provviste di dote, si erano sposate vergini. Il richiamo alle oneste unioni matrimoniali delle sorelle sembra essere di grande importanza soprattutto nel caso di Perina, la quale, orfana di padre, non poteva godere della protezione e delle garanzie che un genitore assicurava alle figlie in età da marito, specie in merito alla loro onorabilità. Era perciò senz'altro un argomento di rilievo il fatto che la ragazza, nonostante la morte del padre, non avesse mai dato «scandalo alcuno della sua persona», vissuta nella modestia conveniente alla sua condizione. Quest'esistenza irreprensibile, tranquilla e operosa era stata turbata solo dall'arrivo di Giovanni Palazzolo. Costui aveva trovato il modo di accedere alla casa di Madonna Lombarda, aveva lusingato e poi molestato Perina, promettendole le nozze.

L'ostinazione del Palazzolo diviene un vero e proprio tormento, non solo per Perina e gli altri inquilini della casa, ma anche per il vicinato. Inizia allora l'odissea di Perina attraverso Venezia: dal momento che le profferte amorose di Giovanni si fanno troppo insistenti e Madonna Lombarda non sa più come difendere il proprio onore, la ragazza si trasferisce presso una certa Madonna Livia. Per tre volte Perina è costretta a un cambio di alloggio, a causa di Giovanni, che continua a essere il motore di indesiderati eventi: chiede con insistenza che Perina si trasferisca con lui nella casa di messer Giacomo Filatogio. La giovane, secondo la sua versione, si rifiuta fermamente di acconsentire ai desideri dell'uomo e di esaudirne le preghiere, ma infine viene da lui deflorata – dopo avergli strappato le parole richieste e ottenuto la promessa di matrimonio. Senza dubbio, il consenso di Perina al rapporto sessuale è strettamente connesso a un fidanzamento o perlomeno a una promessa di matrimonio.

La ricostruzione dei fatti esposta da Perina e dal suo avvocato segue una tipologia argomentativa piuttosto comune. Come hanno mostrato lavori di recente pubblicazione, la cornice istituzionale – il tribunale – plasmava in modo decisivo la rappresentazione dei conflitti: le donne querelanti descrivevano lo scontro con il sesso maschile facendo leva sugli stereotipi della femminilità di allora, ricorrendo alla polarità 'debolezza femminile – aggressività maschile'. Il tribunale era percepito come il luogo in cui le donne potevano impegnarsi strategicamente per far valere i propri interessi[8], ricorrendo a determinati e diffusi temi. Naturalmente, una simile azione strategica poteva funzionare solo se si fosse mossa all'interno di un sistema assiologico condiviso dall'autorità giudiziaria e al quale si orientava il discorso in tribunale. Di violenza sessuale contro le donne agli inizi dell'età moderna, per esempio, si poteva parlare in sede di giudizio solo condannando la volontà maschile, che era responsabile della «sessualità realizzata», e al tempo stesso mettendo in rilievo l'onestà della donna.

[8] R. HABERMAS, *Frauen und Männer im Kampf um Leib, Ökonomie und Recht. Zur Beziehung der Geschlechter im Frankfurt der Frühen Neuzeit*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 109-136, in particolare pp. 110-111.

Il contesto giudiziale determinava non soltanto i caratteri del discorso, ma esercitava anche un'influenza su quanto di fronte ai giudici doveva essere taciuto[9]. In tal senso anche il comportamento di Perina fu descritto come totalmente passivo: il giovane aveva agito, mentre la ragazza si era limitata a reagire alle iniziative e alle azioni del «commandor» Giovanni, tentando invano di sottrarsi alle sue molestie. «L'atto sessuale realizzato» viene, dunque, presentato come l'esito conclusivo di una lunga, ma vana lotta di Perina contro l'ostinato comportamento di Giovanni, come una capitolazione di fronte alle sue insistenze, come un epilogo preceduto però dalla promessa di matrimonio.

Nella sua replica alla lettura dell'atto d'accusa, Giovanni Palazzolo non si scostò totalmente dalla rappresentazione che Perina fece dei fatti giuridicamente rilevanti in questo dramma; ma nella sua versione spostò nettamente gli accenti. Il giovane negò di aver mai promesso di prendere la ragazza in sposa e con una contromossa attaccò la buona reputazione di lei: «Ella andava bordellizando con scandalo di tutta la contrada», dichiarò per screditarla; quindi contestò di averla deflorata: «Io ho havuto da far con Perina ... ma non sotto pretesto di matrimonio, ne meno ho havuto la sua verginità»[10]. Se il rapporto sessuale tra l'accusatrice e l'imputato non era oggetto di controversia giudiziaria, al centro di giudizi discordanti fu la cornice entro la quale il rapporto era stato consumato. Perina Gabrieli e il suo avvocato si erano decisi per un castello accusatorio che si riallacciava alla legislazione matrimoniale pre-tridentina: il succedersi dell'amplesso alla promessa di matrimonio era considerato giuridicamente come compiuta promessa di matrimonio, in forza della quale la validità del matrimonio diventava inconfutabile. In tal senso la perdita della verginità costituiva

[9] S. BURGHARTZ, *Tales of Seduction, Tales of Violence: Argumentative Strategies before the Basel Marriage Court*, in «German History», 17, 1999, pp. 41-56.

[10] Archivio Storico del Patriarcato di Venezia, *Causarum matrimoniorum*, reg. 86, Perina Gabrieli *vs* Giovanni Palazzolo, 1620, cc. n.n.: le risposte di Giovanni rispettivamente al punto decimo del testo dell'accusa e al punto terzo delle *positiones*.

un indizio importante, poiché alla promessa di matrimonio – perlomeno fino al tardo medioevo – era stato attribuito nella prassi giudiziaria un particolare carattere vincolante[11].

Viceversa, con il suo attacco teso a mettere in dubbio la reputazione di Perina, Giovanni Palazzolo rese incerta la relazione processuale tra promessa di matrimonio e atto sessuale. Il suo pesante giudizio in merito all'onore di Perina agì su diversi piani, poiché con il riferimento alla cattiva fama della donna, che egli quindi non avrebbe affatto deflorato, la credibilità di quest'ultima di fronte ai giudici veniva considerevolmente danneggiata. Inverosimile apparve a questo punto la dichiarazione della donna, secondo la quale il giovane le aveva promesso il matrimonio. D'altro lato, Giovanni Palazzolo si servì di un diffuso pregiudizio culturale che dipingeva quello femminile come il sesso incontinente, sempre mosso da un ardente desiderio: evocare l'immagine di uno sfrenato appetito sessuale femminile era tutt'altro che privo di senso nelle scelte argomentative della parte maschile.

Le strategie specifiche del sesso in giudizio si orientavano sulla base delle costruzioni sociali relative ai due generi, ma nel contempo le rielaboravano e le adattavano ogni volta di nuovo, in modo funzionale, nell'ambito del discorso in tribunale[12]. Uomini e donne, fossero accusatori oppure accusati, intervenivano modellando sé stessi nel processo, orientandosi verso gli stereotipi sessuali contemporanei, che utilizzavano strategicamente secondo le loro intenzioni accusatorie. Alla creazione di un'immagine specifica del sesso si associavano modalità specifiche di discorso, con i quali in giudizio veniva trattato il tema della sessualità. Le donne sottolineavano la passività della loro condotta, richiamavano il loro naturale riserbo sulle faccende di sesso e giustificavano l'unione sessuale ricordando la promessa maschile di matrimonio oppure interpretandola come un subìto atto di coercizione.

[11] Si vedano in proposito anche i contributi di A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, di S. Luperini e di C. Meek, in questo volume.

[12] S. Burghartz, *Zeiten der Reinheit - Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit*, Padeborn - München - Wien 1999.

La fondamentale asimmetria dei sessi si manifesta in modo eloquente in questo punto, ovvero nella necessità per le donne di affrontare il tema della sessualità riferendosi solamente al volere maschile e negando un qualsivoglia atto di volontà, se volevano essere considerate come «donne onorate», conformamente al discorso normativo dei sessi. Come non tralascia di rilevare Lyndal Roper, in un importante saggio relativo alla città di Augusta nel XVI secolo, la sessualità maschile e quella femminile venivano percepite nel quadro della coeva coppia oppositiva di «volontà maschile» e «onore femminile» e non diversamente venivano rappresentate anche in sede giudiziaria[13]. Quanto agli uomini, potevano evocare in giudizio gli avvenimenti extragiudiziari sotto forma di narrazione, rinviando legittimamente alla propria volontà nella sfera sessuale, perché l'onore maschile, a differenza di quello femminile, non si basava sull'integrità e la purezza del corpo.

L'argomento è decisivo anche nella vicenda qui presa in esame: in virtù di questo presupposto, infatti, la credibilità di Perina – credibilità determinante per sostenere la tesi della promessa di matrimonio – venne messa in discussione. La figura del seduttore maschile, introdotta dalla parte lesa nel discorso giudiziario, finì così per perdere la sua attendibilità nell'aula del tribunale, poiché la responsabilità del rapporto sessuale ricadde in misura crescente sulla giovane: lei avrebbe dovuto mantenere immacolato il corpo fino al momento dello sposalizio, cosa che in effetti non aveva fatto.

Si può così concludere che, nella misura in cui il Concilio tridentino riconobbe nello sposalizio pubblico – e non più nel rapporto sessuale dopo la promessa matrimoniale – l'inizio vero e proprio del matrimonio, si rafforzò l'asimmetria del rapporto di scambio, già abbozzata nel diritto matrimoniale pre-tridentino. Infatti, aumentò notevolmente il fattore di rischio per la donna

[13] Le fondamentali asimmetrie tra i sessi si condensano nell'osservazione che «only a man's will could be 'done'; a man could not submit to or do a woman's will»: cfr. L. ROPER, *Will and Honour: Sex, Words, and Power in Augsburg Criminal Trials*, in L. ROPER, *Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe*, London - New York 1994, pp. 53-78, qui p. 60.

che avesse concesso il suo onore sessuale in cambio di poche parole[14]. Questa fu anche l'esperienza di Perina Gabrieli. La sentenza che il tribunale ecclesiastico emise nel dicembre del 1620 prosciolse Giovanni Palazzolo dall'obbligo di sposare Perina e ordinò «perpetuum silentium» su tutta la vicenda. Giovanni Palazzolo era ora libero di sposare chi volesse, poiché la sentenza negava l'esistenza di impedimenti, quale avrebbe potuto essere una promessa di matrimonio.

Nonostante l'assenza di una motivazione della sentenza, l'esito di questo processo diviene comprensibile se si considera come nessuno dei molti testimoni ascoltati in giudizio a favore di Perina avesse sentito pronunciare la promessa di matrimonio[15]. Il cognato di Perina, Giulio Cimador, come pure la conoscente Madonna Lombarda poterono confermare l'irreprensibile condotta della ragazza; tuttavia Giulio Cimador non era stato presente quando furono pronunciate quelle parole successivamente disattese. La tesi dell'accusa avrebbe richiesto non soltanto testimoni informati, da parte accusatrice o per notizia diffusa, ma anche la testimonianza diretta, oculare, della promessa di matrimonio. Non era sufficiente che in molti fossero a conoscenza dell'esistenza di una promessa: la vedova Madonna Lorenza della contrada di Santa Giustina, come pure gli altri testimoni di Perina e di sua madre. Il successo della strategia argomentativa maschile è da ascrivere appunto al fatto che Perina poté sì indicare dei testimoni che confermarono la sua versione e il suo buon nome, ma non fu in grado di indicare persona alcuna che avesse davvero udito la promessa di matrimonio pronunciata da Giovanni. Avendo questi negato di aver mai formulato una promessa di matrimonio, i giudici ecclesiastici erano considerevolmente limitati nei loro margini di manovra e discrezionalità, se volevano rispettare il carattere consensuale del matrimonio. Se un uomo – o una donna – in giudizio rendeva pubblica la sua

[14] Cfr., tra gli altri, S. BURGHARTZ, *Jungfräulichkeit oder Reinheit? Zur Änderung der Argumentationsmuster vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition*, cit., pp. 13-40.

[15] *Mutatis mutandis*, si veda anche l'analoga situazione analizzata nel contributo di A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume.

avversione nei confronti di un matrimonio, questo non poteva essere disposto d'autorità: secondo il Concilio tridentino un tale legame, quando sancito da un atto di forza e di coercizione, doveva essere considerato nullo[16].

4. *La giurisdizione secolare: la sentenza degli Esecutori contro la Bestemmia*

Mentre le promesse di matrimonio disattese mettevano i tribunali ecclesiastici di fronte a contraddizioni apparentemente insolubili, i tribunali secolari potevano non tener conto del diritto matrimoniale canonico e quindi trascurare il carattere consensuale del matrimonio. Il loro interesse nella persecuzione della sessualità prematrimoniale aveva come obiettivo la definizione del matrimonio come unico luogo legittimo dei contatti sessuali. I matrimoni non soltanto univano le famiglie le une alle altre, facendo nascere nuovi nuclei famigliari, ma erano anche strettamente legati a una dimensione economica, per via della consegna della dote, della comune conduzione della casa da parte della coppia e della trasmissione ereditaria della proprietà ai figli. Poiché lo Stato veneto vedeva i suoi interessi minacciati dal tribunale ecclesiastico, il Consiglio dei Dieci intervenne nell'agosto del 1577 nella giurisdizione matrimoniale ecclesiastica, per punire quegli «uomini scellerati» che «sotto pretesto di matrimonio pigliano donne con la sola parola de presenti, et con l'intervento di qualcheduno, che chiamano compare, senza osservar le Solennità ordinarie della Chiesa, et dopo violate, et godute per qualche tempo, le lassano, ricercando la dissolutione del matrimonio dalli Giudici Ecclesiastici, dalli quali facilmente la ottengono, per esser tal matrimonii fatti contra li ordini del Sacro Concilio di Trento»[17].

[16] D. LOMBARDI, *Interventions by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth and Seventeenth Century Florence*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Crime, Society, and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 142-156.

[17] *Leggi criminali venete*, edd. E. DELLA GIOVANNA - A. SORGATO, Venezia 1980, p. 63. Cfr. anche ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 54, «Capitolare»,

Solo quattordici anni dopo che il Concilio di Trento aveva assicurato alla Chiesa cattolica la giurisdizione su tutte le pratiche matrimoniali, lo Stato veneto interveniva per punire coloro che non si curavano delle formalità religiose nella celebrazione del matrimonio e decretava come criminale l'inosservanza di una promessa di matrimonio – un provvedimento unico nel contesto europeo. Il Consiglio dei Dieci trasmise a una magistratura secolare, gli Esecutori contro la Bestemmia[18], l'incarico di amministrare la giustizia in casi del genere e le diede il potere di infliggere condanne alla galera o al carcere, il bando (nel caso di mancata comparizione), la celebrazione del matrimonio oppure pene pecuniarie, «secondo la qualità delle persone, come le parerà ricercar la colpa loro»[19]. Una volta al mese il segretario degli Esecutori contro la Bestemmia avrebbe dovuto rendere visita al patriarca o al suo vicario per informarsi su eventuali casi portati dinanzi al tribunale ecclesiastico. A Venezia il provvedimento fu reso pubblico nel centro politico ed economico della città, a San Marco e a Rialto, così come in tutte le contrade «a tempo di maggior concorso del populo all'intelligentia di cadauno»[20]. Pochi mesi dopo, il 15 gennaio del 1578, la legge fu estesa al territorio veneto («città nostre da Terra, et da Mar»)[21].

Il testo della legge individuò il potenziale seducente e fraudolento nel sesso maschile e inscrisse la difesa dell'onore femminile sul suo vessillo. Tuttavia, che tale disegno non sempre fu atteso lo illustra il caso di Perina Gabrieli. Nella prassi giudiziale, anche di fronte all'istanza secolare le donne dovevano rendere credibile la tesi che l'«onesta» unione carnale era avvenuta solo

c. 59r-v e G. Cozzi, *Padri, figli e matrimoni clandestini*, cit., in particolare pp. 184-187.

[18] Sugli Esecutori contro la Bestemmia cfr. R. Derosas, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la Bestemmia*, in G. Cozzi (ed), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, I, Roma 1980, pp. 431-528.

[19] *Leggi criminali venete*, cit., p. 63.

[20] ASV, *Esecutori contro la Bestemmia*, b. 54, «Capitolare», c. 59r.

[21] ASV, *Compilazione delle Leggi*, b. 277, «Matrimonio», c. 424.

dopo una promessa matrimoniale[22]. Questa legislazione può spiegare il motivo per cui negli anni tra il 1577 e il 1700 circa il 30 % delle donne querelanti non ottenne la sentenza sperata[23]. In questa percentuale rientra anche il caso di Perina Gabrieli. Come si può evincere dagli atti del processo celebrato dal tribunale ecclesiastico veneziano, la sentenza degli Esecutori contro la Bestemmia, emessa il 9 settembre del 1620, assolse Giovanni Palazzolo dall'accusa di aver persuaso Perina al rapporto sessuale e di averla deflorata dopo averle fatto una promessa di matrimonio; è interessante osservare che uno degli Esecutori si mostrò di diverso avviso.

Dal momento che per il periodo di tempo che qui interessa non esistono più gli atti processuali di questa magistratura e che la sentenza non contiene motivazione alcuna, si deve supporre che, anche dinanzi a questa magistratura, decisiva per la vittoria di Giovanni fu l'assenza di testimoni oculari in grado di attestare la promessa di matrimonio. Questa sentenza fu emessa con un anticipo di più di tre mesi rispetto alla decisione del tribunale ecclesiastico, per cui entrambi i processi, perlomeno per un certo tempo, furono condotti parallelamente. Peraltro, non è più possibile chiarire perchè gli Esecutori contro la Bestemmia non siano intervenuti a impedire, come era nelle loro competenze, il processo condotto dinanzi al tribunale ecclesiastico.

5. *Pratiche magiche come 'soluzione extragiudiziaria'?*

Il caso di Perina Gabrieli chiarisce come i tribunali ecclesiastici e secolari non sempre rappresentassero fattori d'ordine positivi, poiché non contribuivano necessariamente a una soluzione definitiva dei conflitti d'interesse privati. Il problema dell'onore perduto continuò a porsi prepotentemente per Perina Gabrieli

22 Per il XVIII secolo cfr. M. GAMBIER, *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, in G. COZZI (ed), *Stato, società e giustizia*, cit., pp. 529-575.

23 D. HACKE, *Domestic Disputes. Women, Sex, and Marriage in Counter-Reformation Venice*, in corso di stampa.

anche in seguito, giacchè entrambe le superiori istanze avevano accettato la versione dei fatti presentata da Giovanni Palazzolo. Dunque, per realizzare il proprio obiettivo, accanto all'appello alla giustizia terrena, Perina Gabrieli volle ricorrere anche a pratiche proibite, di carattere magico. Di questo ci informa un terzo processo, intentato nel luglio 1620 – a quell'epoca il processo dinanzi al tribunale ecclesiastico era ancora in pieno svolgimento e il processo dinanzi agli Esecutori contro la Bestemmia era probabilmente già in corso. Qui le parti invertono i loro ruoli: ora è Giovanni Palazzolo a denunciare al Sant'Uffizio di Venezia Perina e la madre, insieme ad altre donne indicate come praticanti esperimenti di magia. Giovanni Palazzolo accusò le donne di valersi di mezzi magici «con intendere di tirar et sforzar me sopradetto Zuane, per indurmi ad amar la predetta Perina et far et adempier tutte le sue voglie, et tutti li suoi desideri; et spezialmente di prenderla per moglie»[24]. Si trattava di un'accusa grave: l'atto di costrizione contro la volontà di una persona era considerata una presunzione contro l'onnipotenza divina.

Non solo in questo caso, ma anche in altri processi il Sant'Uffizio è chiamato ad accertare se le donne e gli uomini querelanti abbiano creduto nell'efficacia della pratiche magiche proibite[25]. Giovanni Palazzolo incolpò le due donne tra l'altro di aver mormorato formule magiche davanti a un fuoco acceso, a torso nudo e con i capelli sciolti, e di aver cotto sul fuoco, inequivocabile tributo al diavolo, una pignatta con del sale, insieme a una giarrettiera e a una «cordella» di Perina. Ma c'era dell'altro. Nella sua denuncia egli affermò pure di esser stato più volte minacciato da Donna Nobile e da Perina: «che se io ... prenderò altra moglie che lei Perina, faranno sì et tal-

[24] ASV, *Sant'Uffizio*, b. 74, Donna Nobile, Perina et al., cc. n.n., 3 luglio 1620, punto quarto del testo dell'accusa. Per mancanza di tempo non mi è stato possibile controllare la trascrizione con il testo originale; desidero pertanto scusarmi per eventuali errori.

[25] Un'ottima sintesi su questo tema offrono R. MARTIN, *Witchcraft and the Inquisition in Venice*, Oxford - New York 1989 e G. RUGGIERO, *Binding Passions. Tales of Magic, Marriage, and Power at the End of the Renaissance*, Oxford - New York 1993.

mente con le diaboliche operationi che et io et la moglie che prenderò moriremo prima che passi un anno dopo presa essa moglie»[26].

Sulla base di questa grave imputazione furono citati in giudizio i testimoni. Essi confermarono che effettivamente Donna Nobile e Perina avevano praticato rituali magici e consultato donne esperte al riguardo. Le due accusate furono messe agli arresti. Mesi dopo, durante l'interrogatorio a cui Perina fu sottoposta il 9 dicembre del 1621, rispondendo alla domanda se fosse consapevole del motivo per cui era stata incarcerata, rispose: «Io era inamorata in un giovine che è commandador chiamato Zuanne Palazzol. Et così mi inamorai di lui: io voleva ben a lui, ma non so se lui mi voleva ben. Et facessimo amicitia insieme»[27]. Convinta da alcune donne del vicinato, Perina aveva recitato diverse «orationi» e fatto ricorso ad altre pratiche magiche per legare a sé Giovanni. Nessun cenno qui a una promessa di matrimonio, né da parte sua né da parte della madre, la quale ai giudici rivelò senza remore la ragione per cui era ricorsa alla magia con il sostegno della figlia: «Giovanni Palazzolo commandador ha tolto a mia fia chiamata Perina la sua verginità, et io volevo che lui la sposasse o me la dotasse per cavarla del peccato»[28].

Come Perina, così anche Donna Nobile descrisse schiettamente le diverse pratiche d'incantamento amoroso, che per disperazione («messi in disperatione») avevano messo in opera. Tra le altre cose, la madre di Perina aveva pronunciato l'orazione di Sant'Antonio stando inginocchiata con una candela in mano di fronte a un'immagine di carta del santo; inoltre, aveva recitato la «Chiave di David»: il testo le era stato dato da un'amica venti anni prima. La «Chiave di David» è un eloquente esempio della ricezione di passi della Bibbia, modificati per renderli atti a

[26] ASV, *Sant'Uffizio*, b. 74, Donna Nobile, Perina et al., cc. n.n., 3 luglio 1620, punto nono della denuncia.

[27] ASV, *Sant'Uffizio*, b. 74, Donna Nobile, Perina et al., c. 9r, 3 luglio 1620.

[28] ASV, *Sant'Uffizio*, b. 74, Donna Nobile, Perina et al., c. 11r, 3 luglio 1620.

suscitare una passione amorosa[29]. Come testimoniano gli atti del Sant'Uffizio, della «Chiave di David» circolavano diverse versioni[30]: tali variazioni non sono solamente una testimonianza di come le pratiche di incantamento amoroso fossero diffuse e si modificassero nel tempo attraverso la loro memorizzazione, ma rinviano anche alla fantasia religiosa dei laici, in virtù della quale le pratiche magiche subivano leggere alterazioni e assumevano forme nuove[31].

Ritornando ora alla dichiarazione di Donna Nobile, ammise diverse altre pratiche, ma contestò energicamente, come prima di lei la figlia, di aver supplicato l'assistenza dei demoni e di aver minacciato di morte Giovanni, se non avesse sposato la figlia. Si era trattato di conquistare la passione dell'uomo, senza tuttavia causare la morte di alcuno.

I processi illustrano così con notevole nitidezza la contemporanea attivazione di forme giudiziali ed extragiudiziali, per quanto piuttosto singolari – ma diffuse –, per la soluzione di conflitti, come pure la varietà dei modelli argomentativi o discorsivi proposti alle istanze superiori, che si attenevano alla cornice legislativa vigente. Di fronte al Sant'Uffizio Donna Nobile e Perina riferirono, anche se solo brevemente, dei loro desideri e dei timori come del motivo che le aveva spinte a ricorrere a mezzi magici, mentre con il tribunale ecclesiastico dei sentimenti

[29] Il testo di questa «Chiave di David» è tratto dall'interrogatorio di Perina (ASV, *Sant'Uffizio*, b. 74, Donna Nobile, Perina et al., c. 9v, 3 luglio 1620): «O cuor de Christo aperto, o sangue de pietà, o casa del bon Gierusalem, o chiave de David. Regina imperial, le porte che noi apristi, nesun le posse più serrar, secondo averzisse (?) il vostro ... monumento, aversi el cuor de Zuane et metté el mio dentro». La citazione si riferisce a Isaia 22,22 e all'Apocalisse di Giovanni 3,7, dove è descritta la consegna delle chiavi di David al servo Eliacim e vengono nominate le porte chiuse. Secondo Ruth Martin, questi passi apparvero anche nella liturgia cattolica e venivano cantati in una delle antifone per il *Magnificat* nei giorni precedenti il Natale: cfr. R. MARTIN, *Witchcraft and the Inquisition*, cit., p. 134.

[30] *Ibidem*.

[31] Mi permetto di rinviare al mio saggio *Von der Wirkungsmächtigkeit des Heiligen: Magische Liebeszauberpraktiken und die religiöse Mentalität venezianischer Laien der frühen Neuzeit*, in «Historische Anthropologie», 3, 2001, pp. 311-332.

provati non parlarono. Infatti, come ben sapeva il procuratore di Perina, secondo le norme del diritto matrimoniale canonico le emozioni non rappresentavano in nessun modo un argomento convincente; pertanto in quella sede si concentrò l'attenzione sulla promessa di matrimonio disattesa e sull'integrità del corpo della ragazza, violata dal compagno mendace. Al contrario, dinanzi al Sant'Uffizio si trattava d'altro: madre e figlia dovettero rispondere dell'accusa di essere ricorse in modo sleale a pratiche magiche e entrambe reagirono con una aperta e completa confessione, che di regola aveva come seguito una mite condanna[32]. In questa sede nessuna delle due menzionò mai la promessa di matrimonio.

6. *Riepilogo*

La storia di Perina Gabrieli e di Giovanni Palazzolo, che abbiamo potuto ricostruire attraverso gli atti processuali, non è narrata da una sola voce: essa si rivela piuttosto un disarmonico accordo di molte versioni che si sovrappongono e si contraddicono. Indipendentemente dalla voce che noi intendiamo seguire, tali casi illustrano con insistente frequenza le tipiche conseguenze che un rapporto sessuale prematrimoniale aveva per le donne e per gli uomini nell'età moderna. Come hanno mostrato in particolare ricerche relative all'area inglese, tedesca e svizzera[33], nelle cause concernenti promesse di matrimonio disattese, relative ai secoli XVI e XVII, le prospettive di vittoria per le donne si ridussero considerevolmente e le donne furono ritenute in misura crescente le sole responsabili dei contatti sessuali prematrimoniali. Per il genere femminile divenne più difficile conciliare l'onorabilità con rapporti sessuali prematrimoniali.

[32] R. MARTIN, *Witchcraft and the Inquisition*, cit.

[33] Per un quadro aggiornato della ricerca cfr. S. SEIDEL MENCHI, *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVII secolo* (Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 15-94, in particolare pp. 15-59.

A Venezia la situazione era decisamente diversa, poiché, grazie all'intervento di una magistratura secolare, gli Esecutori contro la Bestemmia, le promesse di matrimonio disattese vennero dichiarate un reato tipicamente maschile. Tuttavia, nella prassi giudiziaria l'onere della prova continuò a ricadere esclusivamente sulle donne, sia che queste intendessero essere prese in moglie sia che volessero veder ristabilito, previo il pagamento di una dote da parte dell'accusato, l'onore perduto. A essere minacciato, nella prassi, era solo l'onore femminile. Le pratiche magiche alle quali si attribuiva la capacità di suscitare una passione amorosa offrivano soprattutto alle donne una possibilità extragiudiziale per conseguire i propri fini. Il processo svoltosi dinanzi al Sant'Uffizio testimonia come il ricorso alla magia non aveva soltanto una funzione 'extramaritale', ma perseguiva anche lo scopo di forzare un uomo a un matrimonio non voluto; inoltre permette di cogliere in special modo le ansie femminili e la strutturale vulnerabilità delle donne in società di tipo patriarcale. Per donne prive della protezione maschile, così possiamo concludere, la difesa dei propri interessi in sede di giudizio risultava sicuramente più ardua e più difficile era convincere le autorità di non aver fatto ricorso a impropri strumenti di seduzione, bensì di aver acconsentito a un legittimo rapporto sessuale prematrimoniale solo in virtù di una vincolante promessa di matrimonio.

Il cardinale Giovan Battista De Luca giudice rotale e la causa matrimoniale tra Michele De Vaez e Giovanna Maria De Sciart (Napoli 1650)

di *Dea Moscarda*

1. *La Sacra Rota*

Nel 1149 San Bernardo dedicava al pontefice Eugenio III, suo antico discepolo, il trattato *De consideratione*, opera ricca di saggi consigli e di avvedute sentenze sul miglior modo di reggere il pontificato; in essa, tra l'altro, l'autore coglieva l'occasione per rimproverare paternamente al papa un suo troppo indugiare su dispute di poco conto, a danno di faccende ben più importanti[1], consigliandogli di rimettere ad altri quanto fino allora aveva gestito da solo[2]. Questa preziosa testimonianza prova come verso la metà del XII secolo i papi trattassero personalmente le questioni che si agitavano nei loro domini: Eugenio III affidava ai suoi cappellani (detti «notarii» o «scrinarii») l'incarico di ricevere le petizioni e di metterle a verbale, perché poi potessero riferirle a lui per la decisione.

Successivamente, in particolare con Onorio III, il pontefice cominciò a individuare tra i suoi cappellani colui che, con la denominazione di «cappellanus auditor», veniva investito della carica di uditore – secondo la formula «audiat dominum N.N.

[1] «Quaeso te, quale est iste, de mane usque ad vesperam litigare, aut litigantes audire?»: S. BERNARDI *Libri quinque de consideratione ad Eugenium*, in MIGNE, *PL*, CLXXXII, III, I, 3, p. 731.

[2] «Ita nempe non pauca tibi momenta redimes ad vacandum considerationi, quaedam, ut dixi, negotia nec audiendo, quaedam aliis committendo»: *ibidem*, p. 742.

et iustitiam faciat» –, senza che questi assumesse, in ogni caso, le funzioni di vero giudice; i suoi compiti erano, infatti, limitati: ricevere le istanze, udire le controrisposte dell'una e dell'altra parte, comunicarle al papa, che avrebbe pronunciato la sentenza.

Questo può essere considerato il primissimo passo verso la costituzione del tribuanle autonomo della Sacra Rota[3]. Infatti, alla fine del pontificato di Onorio III, l'uditore, preposto all'accertamento e alla valutazione delle questioni da sottoporre all'attenzione del pontefice, acquistò la stabilità della carica e il potere di pronunciare la sentenza, che non aveva però valore giuridico senza la ratifica papale. Con Innocenzo IV, poi, l'uditore cominciò a essere circondato da un numero variabile di altri uditori («auditores generales causarum Sacri Palatii») cui richiedeva il parere prima della pronuncia; costoro, pur non godendo della stabilità della carica, godevano di una certa autonomia e potevano scegliere anch'essi dei collaboratori subordinati.

Fu, però, all'inizio del XIV secolo che il tribunale della Sacra Rota assunse una struttura più definita, alla quale possiamo risalire anche attraverso le Costituzioni papali via via emanate: in primo luogo la Costituzione *Ratio iuris* di Giovanni XXII, risalente al 1326; quindi le due Costituzioni pubblicate da Martino V (*In apostolica dignitate*, nel 1418, e la *Romani pontificis*, nel 1424) ed infine il breve di Sisto IV, *Regiminis christiani*, del 1472.

Tra il 1445 e il 1450 la Rota cominciò a funzionare come tribunale collegiale, così che gli uditori, che fino ad allora avevano esaminato singolarmente ogni specie di causa, furono spogliati della loro autonomia nella gestione delle cause di maggior rilievo

[3] Il nome di Rota fu attribuito proprio da papa Martino V. Sulle origini di questa denominazione vi sono varie ipotesi: la forma a semicerchio dell'aula in cui gli uditori tenevano giudizio; il fatto che le decisioni venivano prese a turni successivi («per rotam vel per turnum»); perché, soprattutto nel XIV secolo, si usava imprimere sui fogli per la compilazione degli atti un emblema a forma di ruota. Oggi quasi concordemente si pensa allo speciale strumento che veniva allora usato nei consessi civili e forensi per sorreggere i libri.

e complessità, la cui trattazione fu da quel momento riservata al collegio riunito; agli uditori rimaneva la giurisdizione indipendente in merito agli atti di minor importanza – tale facoltà fu mantenuta fino al pontificato di Benedetto XIV[4].

I giudici dovevano curare le cause con sollecitudine somma, con l'obbligo del giuramento del segreto, nella proibizione assoluta di ricevere doni; ogni uditore, comunque, aveva a disposizione quattro cancellieri per stendere la causa.

I compiti della Sacra Rota e degli uditori rotali furono successivamente meglio definiti attraverso ulteriori Costituzioni: la *Finis litibus* di Innocenzo VIII, con la quale il pontefice attribuì a questo dicastero la facoltà di amministrare anche le cause civili, oltre che le cause ecclesiastiche; quindi la Costituzione di Pio IV *In trono iustitiae*, del 1561, con la quale furono notevolmente ampliati i poteri della Sacra Romana Rota, indicata come 'tribunale competente per tutto il mondo cristiano'; poi, nel 1612, Pio V, con la Costituzione *Universi agri dominici*, volle estendere la sfera delle attribuzioni anche a tutte le cause beneficiali, matrimoniali e dei santi, nei processi di beatificazione e di canonizzazione.

Occorre peraltro ricordare che nel 1587 Sisto V, con la *Bolla Immensa aeterni Dei*, aveva dato vita a quindici Congregazioni per gli affari di Stato, creando a fianco della Sacra Rota alcuni organismi per la discussione e la soluzione di vari negozi ecclesiastici, giuridici e politici: vennero così introdotte anche la 'Consulta' («Congregatio pro consultationibus negociorum Stati ecclesiastici»), per la revisione delle cause civili in ultimo appello, e la 'Congregazione per l'interpretazione dei canoni del Concilio tridentino' («De sacra Congregatione cardinalium S. Concilii tridentini interpretuum»). Sull'organizzazione e il funzionamento di queste due Congregazioni – definite «così sapienti nelle loro decisioni da poter servire da modello a tutti i tribunali del

[4] Il 9 ottobre 1746 papa Benedetto XIV emanò la Costituzione *Iustitiae et pacis* con cui furono fissati definitivamente i limiti giurisdizionali della Sacra Rota, definendo le cause di competenza di quel tribunale (cause di beatificazione e di canonizzazione e beneficiali e matrimoniali, e tutte le cause riguardanti i tribunali inferiori).

mondo» –, si pronunciò il giurista cardinale Giovan Battista De Luca nella sua *Relatio curiae romanae forensis*[5].

2. *Giovan Battista De Luca e le sue opere*

La *Relatio curiae romanae forensis* affronta l'analisi dell'amministrazione della giustizia nello Stato Pontificio, nella sua qualità di ente politico, ed esprime alcune delle riflessioni tra le più ardite e interessanti di Giovan Battista De Luca, giurista particolarissimo del Seicento, cardinale molto vicino a Innocenzo XI, che lo volle come proprio consigliere e che lo incaricò di studiare e proporre una riforma della Curia stessa.

Il De Luca compie considerazioni rigorose e realistiche, basate sulla constatazione che allora in Europa erano in vigore vari tipi di diritti (naturale, delle genti, comune romano e canonico, legislazioni statali, statuti, consuetudini), determinanti insieme un pluralismo e un particolarismo che gli fanno dichiarare come fosse più difficile operare nella propria epoca che non in Roma antica, dove «unica lex habebatur ab eodem legislatore edita, ideoque non habebatur magna legum ac principum diversitas qualis hodie habetur»[6]. Anzi, in tale pluralismo – e nello spirito di autonomia che questo stato di cose inevitabilmente alimentava, sul piano giuridico come sul piano politico – egli individuava le cause prime del distacco di molte regioni d'Europa dalla Chiesa romana. Il De Luca, con estrema lucidità scientifica e politica, osservava come lo stesso tribunale della Sacra Romana Rota dovesse necessariamente trasformarsi da tribunale supremo per le cause ecclesiastiche di tutta l'Europa cristiana, anzi del mondo (non dimentichiamo le terre conquistate oltreoceano), in tribunale supremo del solo Stato Pontificio, senza per questo dover mutare la propria struttura formale. In buona sostanza, occorreva che la Sacra Rota si adeguasse alle nuove istanze,

[5] *Relatio curiae romanae forensis eiusque Tribunalium et congregationum*, in Io. Baptista De Luca, *Theatrum veritatis et iustitiae*, XV, Lugduni 1697, pars II.

[6] Io. Baptista De Luca, *Theatrum veritatis*, XV, cit., pars I, disc. 35, n. 2.

accettando di configurarsi anch'essa alla stregua dei tribunali supremi di altre organizzazioni statali[7].

Secondo l'«onesto» giurista De Luca, le sentenze del tribunale della Rota Romana potevano essere accolte ovunque come sentenze valide e applicabili in territori diversi solo per specifici ambiti: in particolare, andavano considerate le cause relative al matrimonio e alla famiglia, le successioni e quanto era stato riformato o trattato *ex novo* dal Concilio tridentino[8]. Queste considerazioni finirono per collocare il De Luca in una posizione alquanto isolata e scomoda nell'ambito dello Stato della Chiesa e sollevarono una certa diffidenza nel pontefice stesso – da cui pure aveva sempre ricevuto segni di grande stima – e negli esponenti dell'alta società romana sia laica che ecclesiastica. Alcuni colleghi cardinali sicuramente non lo ebbero molto caro, come il decano del collegio Emerix, che nel suo diario annotò il 5 febbraio 1683, cioè in occasione della morte del De Luca, quanto segue:

«Vir subtilis, sed inquieti ingenii, qui dum cuncta ad normam sui Theatri efformare ac reformare ardenter studuit, in ipso efformandi et reformandi ardore implactus decessit: felicior si ad tantam dignitatem nunquam evectus fuisset ...»[9].

Non solo, subito dopo la sua morte comparvero satire di contenuti anche più aspri: «Joanni Baptista De Luca, sic post mortem invehit infamia. Joannes sine gratia: Baptista sine baptismo, Lucas sine evangelio»[10].

[7] Cfr. a proposito P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 3), Bologna 1982, p. 139.

[8] Nella *Relatio curiae romanae forensis* il De Luca compie un'analisi minuziosa dell'attività, della composizione, delle decisioni di questo tribunale nel discorso XXXII (*De Tribunali seu auditorio Rotae*): IO. BAPTISTA DE LUCA, *Theatrum veritatis*, XV, cit., pars II, pp. 353-369.

[9] E. CERCHIARI, *Cappellani papae et apostolicae sedis auditores causarum sacri palatii apostolici seu sacra romana rota ab origine ad diem usque XX septembris 1870: relatio historica-iuridica*, II, Roma 1919-1921, p. 189; M. TOCCI, *Il diario di Jacob Emerix [de Matthiis] decano della Sacra Romana Rota*, Napoli 1982, p. 155.

[10] Così si legge in L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, II, Napoli 1787, p. 190.

Tuttavia, il ricordo delle sue notevoli cognizioni nella giurisprudenza civile e canonica, del buon senso che egli aveva adoperato nelle difese sostenute, dell'onestà del suo operato fecero sì che a questi versi detrattori un anonimo rispondesse in tono nettamente opposto:

«Sine gratia? Invide: cur nomen tollis, si gratia Joannes? Qui urbe et in orbe micans, nomen et omen habet? Sine baptismo? Forsan tu: is umquam, qui alter Baptista perennes ore hic legis acquas sparsit, ut ille manu. Sine evangelio? Mentiris: nomen Lucas iam convenit: audi: scripsit et ille satis: scripsit et iuste nimis»[11].

In effetti, il De Luca era stato un giurista di grande equilibrio, avvocato prima, poi consulente e magistrato, dotato di uno spiccato senso di indipendenza e capace di notevole modernità di pensiero[12].

Nato nel 1614 a Venosa, dove aveva compiuto studi letterari, si era laureato a Napoli in Giurisprudenza nel 1634; dieci anni dopo era a Roma come avvocato della famiglia Ludovisi. Fu consacrato sacerdote, continuando però ad esercitare con passione

[11] *Ibidem*, p. 190.

[12] Anche se Giovan Battista De Luca è ricordato e lodato dai più noti storici del diritto moderni, fino ad ora pochi sono gli studiosi che hanno dedicato una ricerca più approfondita in merito a importanti momenti della sua immane opera, il *Theatrum veritatis et iustitiae* e *Il Dottor volgare, ovvero, il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, Roma 1673. Per ora A. MAZZACANE, *De Luca Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, XXXVIII, Roma 1990, pp. 340-346 e P. PRODI, *Il Sovrano Pontefice*, cit., sono gli autori che ne hanno messo in luce i tratti originali. Sulle riflessioni giuridiche e politiche del giurista è recentissimo il lavoro di G. ROSSI, *«Del modo di deferire all'autorità de' dottori»: scienza giuridica e «communis opinio doctorum» nel pensiero di Giovan Battista De Luca*, in I. BIROCCHI - M. CARAVALE - E. CONTE - U. PETRONIO (edd), *A Ennio Cortese*, scritti promossi da D. Maffei, 3 voll., Roma 2001, III, pp. 176-203. Alla fine del Settecento gli erano state invece dedicate alcune pagine – che soprattutto lo ricordavano come grande avvocato e diffusore di cultura giuridica, nonché cardinale troppo favorevole alle posizioni gallicane – da L. GIUSTINIANI, *Memorie istoriche*, II, cit., pp. 188-195. Il Giustiniani stesso cita altri numerosi autori settecenteschi (Giovanni Palazzo, Mario Guerracci, Marco Battaglini, l'abate Ladvocat, Carlo Petro ...), che annoveravano il De Luca tra i grandi maestri del diritto, fornendo vari particolari sulla sua vita e sulla sua opera.

e rettitudine la pratica forense[13]; quindi, nel 1681, fu promosso al cardinalato del titolo di San Girolamo degli Schiavoni.

Le sue opere più poderose, di pratica e dottrina insieme, sono il *Theatrum veritatis et iustitiae* e il *Dottor Volgare* (quest'ultima risulta una riproduzione sintetica della prima)[14]. Analizzate nel loro percorso metodologico, testimoniano come il giurista De Luca risenta più della tradizione del *mos italicus*, dell'indirizzo cioè della scuola dei commentatori – cui pure guarda con atteggiamento assai critico, che non della scuola del *mos gallicus* dei giuristi umanisti, che egli, in ogni caso, mostra di apprezzare, nel suo originale approccio al fenomeno giuridico.

Infatti, egli disapprova la cultura giuridica accademica del suo tempo, legata alle «opiniones communes», alla ripetizione di pareri giuridici triti e ritriti, a stereotipi metodologici, e afferma la necessità di ristabilire il nesso vitale tra la giurisprudenza e le umane lettere e la storia (in questo seguendo la posizione degli umanisti). Ma soprattutto egli perora il dovere di affrontare il diritto come espressione dei concreti casi giuridici e dell'attività politica, nell'obiettivo di superare l'opposizione tra lo studio teorico e la pratica forense[15].

In tutta Europa era ormai mutata la realtà degli ordinamenti giuridici; il primato del diritto romano stava tramontando; le fonti normative si erano ampliate in un contesto decisamente complesso. Convinto, oltretutto, che «le leggi si mangiano e

[13] L. Giustiniani, *Memorie istoriche*, II, cit., p. 88: «De Luca ebbe a far risvegliare la memoria degli antichi romani giureconsulti, che dal far del giorno al tramontar del sole impiegati erano a questo fare».

[14] Il De Luca scrisse altri numerosi trattati in cui torna anche a indagare su materie già espresse nel *Theatrum veritatis*. Mi sembrano interessanti e curiosi soprattutto *Il cavaliere e la dama, ovvero discorsi familiari nell'ozio tusculano autunnale dell'anno 1674* (2 voll., Roma 1675), opera dedicata alla regina Cristina Alessandra di Svezia (vi si discute su quali siano i veri cavalieri e le vere dame, accennando anche al problema delle donne nelle successioni dei regni, dei principati e delle baronie); e *La difesa della lingua italiana* (4 voll., Roma 1675), con cui si intende dimostrare che tutte le scienze possono convenientemente essere trattate nella lingua naturale e comune.

[15] Io. Baptista De Luca, *Dottor Volgare*, cit., Proemio.

inghiottiscono nelle scuole ma poi si digeriscono nei tribunali», il De Luca si dedicò appunto a conciliare dottrina e prassi.

Nei quindici volumi del *Theatrum veritatis et iustitiae*, pubblicati tra il 1669 (quando escono i primi cinque libri) e il 1673, ripubblicati poi più volte fino alla fine del Settecento, dal De Luca vengono affrontati ben duemilacinquecento pareri pratici. In particolare, nella quinta parte del quattordicesimo volume trovano posto le *Adnotationes practicae ad S. Concilium tridentinum*, in cui il giurista sottolinea la necessità di prendere in esame e spiegare quanto di più recente era stato espresso giuridicamente dalla Chiesa di Roma.

Nel proemio del *Theatrum veritatis* il lettore viene avvisato che lo scopo della pubblicazione non è certo quello di raggiungere una gloria che l'autore ritiene vana, bensì quello di servire giudici e consulenti, perché essi possano apprendere la difficile arte del ben giudicare, adattando sempre la teoria alla prassi; considerando e rileggendo i casi pratici; annotando le similitudini e le disparità; riesaminando le varie sentenze; obiettando e particolareggiando[16]. È questo il metodo adottato dall'autore stesso nella sua attività forense e alla base delle sue riflessioni. Ecco dunque i suggerimenti del De Luca ai giudici:

> «Iudices et consulentes artem bene iudicandi vel consulendi addiscant; ista vero ars unice et principaliter consistit in bene congrueve adaptando legem facto, iuxta individuorum casuum particulares circumstantias ut ita cum aliorum similium vel dissimilium casuum exemplis, rebusque iudicatis proprium iudicium congrue ad veritatis et iustitiae limites interponi valeat ...».

La necessità di raggiungere la verità attraverso l'indagine e il confronto dei casi particolari – un bisogno vitale per il De Luca – viene spesso tradita da altri giuristi. Per questo il discorso del venosino procede con amarezza:

[16] È proprio con questa lettura frazionata e sezionata delle fattispecie giuridiche (tipica della metodologia scientifica dei giuristi del *mos italicus*) che il De Luca mostra di essere più 'commentatore' che non umanista.

«Maiora sunt responsa quae non ad veritatem sed ad opportunitatem requirentis more dentur. Id etenim perniciosum atque reipubblicae ac iustitiae et veritatis nimium preiudiciale censendum est»[17].

Le cause matrimoniali occupano la seconda parte del libro quattordicesimo del *Theatrum veritatis*, la sezione, cioè, titolata «De matrimonio», in cui l'autore presenta casi, le cui sentenze risolutorie si attestano come generali principi giuridici, modelli astratti per concrete, possibili situazioni analoghe, autorevoli punti di ancoraggio in un contesto giuridico in cui aleggiasse una non risolta questione di certezza del diritto: infatti l'obiettivo è fissare criteri assolutamente validi per tutto il mondo cristiano. Le cause sono trattate in diciassette discorsi, a conclusione dei quali il De Luca aggiunge una *Summa*, in cui vengono ripetuti e sottolineati sinteticamente i requisiti (già esplicati nella discussione dei casi presentati) e le prove stesse necessari per sostenere la validità e la perfezione del matrimonio; inoltre, vengono analizzati gli impedimenti al matrimonio, le motivazioni alla base dello scioglimento, del divorzio e della separazione.

Trattando la materia matrimoniale, il De Luca, sia nel *Theatrum veritatis* sia nel *Dottor volgare,* più volte annota come il Concilio tridentino avesse portato finalmente chiarezza in una materia che «prima si poteva dire molto intricata, se e quando si potesse dire perfettamente contratto il matrimonio. Il Concilio lodevolmente ... ha tolto la radice di questi disordini ...»[18].

3. *La causa matrimoniale tra Michele De Vaez e Giovanna Maria De Sciart*

Il processo matrimoniale da me scelto è l'oggetto del *Discorso II* del «De matrimonio». Il caso presentato dal De Luca – con dettagliate spiegazioni, sottolineature, indicazioni, obiezioni, in un gioco procedurale sempre molto attento al contatto tra la realtà della causa e la dimensione teorica –, è occasione per figurare e fornire i dati tecnici atti a determinare, per casi simili,

[17] Io. Baptista De Luca, *Theatrum veritatis*, cit., Proemio.

[18] Io. Baptista De Luca, *Dottor Volgare*, cit., XIV, pp. 22-23.

criteri perfettamente riconoscibili, relativi alla validità di un matrimonio secondo le regole tridentine.

Il discorso viene avviato con drammaticità teatrale. La scena è rappresentata dalla chiesa parrocchiale di riferimento per Michele De Vaez, duca di Casamassima, figlio del conte di Mola, cioè di un grande feudatario del Regno di Napoli, oltretutto presidente della Regia Camera della Sommaria[19]. Il parroco sta celebrando la messa e nel momento in cui, rivolto ai fedeli, pronuncia il «Dominus vobiscum» vede Michele De Vaez prendere per mano una giovane, tale Giovanna Maria De Sciart, lo sente proclamarla sua moglie davanti a tutti, mentre la donna ripete più volte «signorsì». Il sacerdote, tappandosi le orecchie, corre verso la sacrestia; Michele e Giovanna lo seguono e ripetono gli stessi gesti e le stesse parole di poco prima. Il parroco indignato urla: «Estis excomunicati!».

La situazione è dunque questa: Michele De Vaez, figlio di un potente del regno, di nascosto dal padre vuole sposare, «captus amore», Giovanna Maria De Sciart, di nobili natali ma con una patrimonio decisamente esiguo. Michele sceglie la chiesa parrocchiale, ha a disposizione dei testimoni (sia quelli che ha portato con sé sia i fedeli presenti in chiesa) e pronuncia assieme alla donna le parole di rito, con piena cognizione di quanto il Concilio tridentino aveva definito necessario per un valido matrimonio cristiano cattolico.

L'evento è descritto dal De Luca in modo mosso e vivace, con immagini vivissime e assai simili a quelle che dipingerà Alessandro Manzoni nel sesto capitolo dei *Promessi Sposi*. Proprio in virtù delle grandi affinità tra il contesto manzoniano e la scena proposta dal De Luca, mi piace qui rievocare quanto avviene

[19] La Camera della Sommaria fu creata da Alfonso d'Aragona nel 1442, come supremo organo finanziario per la gestione del patrimonio regio della monarchia meridionale. Fu articolata in due settori, l'uno del controllo dei rendiconti presentati dagli agenti provinciali e l'altro dell'esame delle vertenze insorte in merito al comportamento dei funzionari regi: cfr., tra gli altri, F. RAPOLLA, *Commentariorum de iure regni napoletani*, I, Napoli 1770, pp. 333 e 338 e M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 178-179.

in quelle celebri pagine ... Tutti noi ricordiamo Agnese, la madre di Lucia, suggerire a Renzo il da farsi per organizzare un 'matrimonio a sorpresa' e per costringere don Abbondio a dichiarare i due promessi finalmente marito e moglie:

«Si va dal curato, – spiega Agnese – il punto sta di chiapparlo all'improvviso, che non abbia tempo di scappare. L'uomo dice: 'Signor curato, questa è mia moglie'; la donna dice: 'Signor curato, questo è mio marito'. Bisogna che il curato senta, che i testimoni sentano; e il matrimonio è bell'e fatto, sacrosanto come se l'avesse fatto il papa. Quando le parole son dette, il curato può strillare, strepitare, fare il diavolo; è inutile; siete marito e moglie».

Seguendo le indicazioni di Agnese, la famosa coppia si presenta nella casa del curato con due testimoni: Renzo pronuncia le parole necessarie, mentre Lucia non riesce nell'intento, perché il sacerdote, impaurito e infuriato, le getta addosso un tappeto, ostacolando così ancora una volta quel matrimonio, che si sarebbe concluso solo dopo molte peripezie ... e molti capitoli.

Non escluderei che il Manzoni, accuratissimo ricostruttore dell'ambiente seicentesco, nel creare quest'episodio si sia ispirato proprio al *Discorso II* del *Theatrum veritatis*, dal momento che l'opera del De Luca aveva conosciuto una vasta diffusione e verosimilmente non doveva mancare nella biblioteca della casa dove il Manzoni viveva e che aveva ereditato dal nonno Cesare Beccaria. Il Don Abbondio manzoniano somiglia proprio al parroco napoletano e i criteri di validità del matrimonio tridentino, elencati dal De Luca nella causa in esame, sono recitati pari pari dalla buona Agnese.

Ma torniamo al *Discorso II*. Dopo la movimentata scena nella chiesa, il resoconto evidenzia che per alcuni mesi i due sposi coabitarono; Michele chiamava Giovanna Maria «ducissa» e così voleva che fosse chiamata dai servi. Poi, o perché si era pentito («sive poenitentia ductus») o perché voleva il perdono del padre – rimasto indignato per quanto era stato fatto a sua insaputa («sive ut indignati patris gratiam captaret») – lo sposo aveva abbandonato il tetto coniugale. Richiamato dalla curia arcivescovile alla coabitazione (su probabile denuncia della famiglia De Sciart), egli aveva opposto una richiesta di nullità

del matrimonio («opposuit de matrimonio nullitate»), cui la curia rispose con una sentenza di piena validità.

Grazie all'intervento di un vescovo («per quendam episcopum, delegatum apostolicum»), però, la sentenza fu derubricata dai registri dei processi di nullità e la causa venne sottoposta all'attenzione della sezione rotale del Regno[20], con la clausola dubitativa, «submininistrandis alimentis arbitrio Rotae». Infatti, l'arbitrio rotale non era necessario nel caso in cui l'uomo non avesse ottenuto la dote dalla famiglia della moglie, circostanza che faceva immediatamente decadere l'obbligo degli alimenti; comunque sia, il dubbio dell'obbligo, lasciato all'arbitrio della Rota, sussisteva solo se l'uomo avesse coscientemente sposato una donna povera («indotatam scienter pauperem duxit»), nel qual caso poteva essere anche inoltrata una causa di nullità del matrimonio, magari ipotizzando raggiro da parte della donna nei confronti dell'uomo.

Quali sono, dunque, gli aspetti più interessanti in questa seconda parte dell'esposizione del *Discorso II*? Prima di tutto la sicurezza con cui la curia definisce assolutamente valido il matrimonio. Nel caso presentato, infatti, gli elementi necessari, *ad hoc*, secondo il Sacro Concilio tridentino, ci sono tutti: la celebrazione presso la parrocchia di uno dei due sposi, il parroco spaventato ma con udito buono, i testimoni, il consenso esplicito dei due contraenti. Non solo: la scomparsa stessa della sentenza di validità dai registri, per intervento politico, rappresentava un ulteriore fattore positivo – il delegato apostolico, molto probabilmente intimo amico del potente presidente della Camera della Sommaria, cavillando sulla questione aveva cercato di favorire gli scopi di Michele De Vaez e della sua famiglia, con l'annullamento di quel matrimonio.

In effetti, il quesito relativo alla somministrazione degli alimenti viene vagliato con arguzia, con quella capziosità nefanda, che mostra come spesso la legge possa venir usata in modo «giuridicamente perfetto» ma disonesto, da «Azzeccagarbugli», tanto

[20] Due erano i tribunali rotali, oltre a quello romano: uno con sede a Napoli e l'altro con sede a Ferrara.

per dirla ancora con il Manzoni. Nella sezione rotale di Napoli il dibattito giuridico si concentra sul fatto che Giovanna Maria De Sciart era indotata perché povera; per questo motivo gli alimenti avrebbero dovuto essere somministrati dal marito che conosceva tale situazione al momento del matrimonio. D'altra parte, nell'eventualità che il marito, Michele De Vaez, non avesse avuto niente di suo ma avesse goduto soltanto di quanto gli concedeva delle proprie sostanze il padre, che nulla sapeva del matrimonio, allora occorreva chiedersi se fosse giusto far pagare gli alimenti al genitore, il quale, oltretutto, era stato tenuto all'oscuro dell'affare. Si sarebbe, infatti, beffato in tal caso chi era stato subdolamente danneggiato. Sulla base di queste sottili, insinuanti deduzioni, possiamo ipotizzare che quasi certamente simili annotazioni venivano giuridicamente sostenute in presenza di una ventilata esclusione di Michele De Vaez dall'eredità paterna.

La risoluzione, tuttavia, fu favorevole alla donna: nonostante i tentativi degli avvocati di parte, i De Vaez furono obbligati agli alimenti; inoltre, venne replicata davanti al cardinale Rojas la sentenza di validità del matrimonio. Quanto alla De Sciart, essa («pro confirmatione dictae sententiae solum muliere informante») chiese la «cassazione» di questa sentenza alla Rota romana, che la sottopose all'esame del cardinal Corrado il 13 marzo 1651.

Il De Luca a questo punto rivela di essere stato avvocato di parte dell'uomo in virtù della prassi giurisprudenziale rotale, che rimetteva il caso in discussione, perché fossero evidenziati eventuali elementi in difetto nella procedura, al fine di giungere ad una giusta e definitiva sentenza.

Innanzitutto vengono riconsiderate la clandestinità e la mancanza di pubblicazioni, espressamente richieste dal Concilio («primo de matrimonii clandestinitate ex defectu pubblicationum, ab eodem S. Concilio demandatum»): si propende col ritenere queste omissioni come «leve fundamentum», «non solemnitas substantialis», per cui non potevano essere valutate come fatto grave, tali da determinare la nullità del matrimonio. A proposito il De Luca, seguendo il filone tipico delle «opiniones commu-

nes», cita alcuni giuristi, tra cui il Covarruvias e il Cardinal Bellarmino della Santa Congregazione del Concilio, espressisi contro la tesi della clandestinità e delle mancate pubblicazioni, per circostanze simili.

«Opponebatur item» – prosegue il lavoro degli avvocati di parte – la riconsiderazione della fuga del parroco, apertamente contrario («fuga parochi expresse dissentientis»), ma anche questo elemento è considerato «leve fundamentum»; infatti, non si richiedeva che il parroco fosse consenziente alle nozze: il Concilio tridentino esigeva solo che l'atto si svolgesse davanti a lui («sed solum sufficit ut coram ei actus explicetur»).

«E sebbene io scrivente, quale avvocato dell'uomo, insista che nell'analisi della situazione non è sufficiente osservare solo i dati materiali ed esterni, giacché occorre sostanziare anche l'elemento morale intellettivo ('ita et taliter quod sciant atque intelligant quod agatur') – medita il De Luca – non si può alla fine negare che l'urlo del parroco 'estis excomunicati!' aveva fatto capire molto bene agli astanti che quanto si stava svolgendo era da lui ben compreso e riconosciuto».

Una terza questione che occorreva riesaminare era la mancata espressione del consenso da parte della donna («non explicatur consensum contemporaneum mulieris»): anche per questo aspetto si doveva procedere necessariamente oltre, dal momento che le parole «signorsì, signorsì» pronunciate da Giovanna Maria De Sciart erano sufficientemente eloquenti e anzi inequivocabili per i testimoni nel loro dover cogliere il consenso («verba sufficientia, quoniam licet aliqui testes deponerent de verbis affermativis»).

Si obiettava allora, come ulteriore punto di revisione, che i testimoni erano la madre della sposa e altri congiunti e famigliari della donna. Il De Luca dice che egli stesso, come avvocato, volle insistere su questo punto, giacché nessun testimone apparteneva al gruppo famigliare dell'uomo; ancora una volta, però, la conclusione è: «Istud erat leve fundamentum».

La revisione processuale degli elementi sostanziali del caso comportò l'adeguamento della decisione rotale alla risoluzione della curia napoletana. Il matrimonio di Giovanna Maria De Sciart e di Michele De Vaez era assolutamente valido, anzi la

causa e la sentenza diventavano esemplari per qualsiasi caso simile che avesse potuto verificarsi nel mondo cristiano cattolico.

«Nefandum dogma». Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa trentina del XVII secolo

di *Luca Faoro*

I. Il processo

«La quaresima passata», dichiara Stefano Steffanini, curato di Daone, chiamato a deporre nell'ambito della vertenza promossa da Caterina Armani di Agrone[1] al fine di imporre a Bartolomeo Armani l'adempimento della promessa di matrimonio che aveva segnato il principio di un'illecita relazione carnale, «a petitione et instanza della parte della giovine, mi portai ad Agron in compagnia del signor Lorenzo Papaleoni, del signor Leonardo, suo fratello e del signor don Giovanni Battista Mosca, per veder d'aggiustar le parti e per disponer anco Bortholamio a sposarla, quando havesse havuto interesse con lei e, ritrovandoci noi tutti in canonica d'Agron, nella stuffa cioè, li sopraddetti si fecero ritirrare di fuori nell'andito et io col signor arciprete di Bon e col padre Mancio, predicatore, si trattennessimo nella stuffa, introducendo prima la giovine e poi, doppo d'essa, il putto, per essaminarli sopra di ciò che tra di loro era passato»[2]. Il curato

[1] Il villaggio di Agrone sorge lungo la via che da Trento conduce a Brescia, a breve distanza dal confine meridionale del principato e appartiene, al pari di Bersone, Cologna, Creto, Daone, Por, Praso, Prezzo e Strada, alla pieve di Bono, situata nelle valli Giudicarie interiori. La giurisdizione criminale di prima istanza vi è esercitata dal capitano – talora sostituito dal luogotenente – insediato a Stenico, nelle valli Giudicarie esteriori, mentre la giurisdizione civile di prima istanza è affidata al vicario residente a Tione, nelle valli Giudicarie interiori e, in appello, al consiglio aulico o, ordinariamente, al capitano di Stenico.

[2] Archivio Diocesano Tridentino (d'ora in poi ADT), *Cause Matrimoniali*, 48, c. 99r-v. Il testo dei passi tratti dalla documentazione processuale pre-

spiega come Bartolomeo avesse sostenuto di essersi recato «a trovar Catharina più volte e in diversi tempi, però honoratamente» e precisato di essersi intrattenuto a discorrere con la giovane «come fanno li altri giovini, sempre honoratamente» e ricorda come non avesse esitato a ribadire le proprie affermazioni «alla presenza di tutti li sopranominati e di molti altri ancora che furno introdotti doppo l'essame privato»[3]. L'autorevole tentativo di composizione s'infrange contro la pervicace renitenza opposta da Bartolomeo che, troncando l'estrema speranza di giungere a un accordo, induce Orlando Armani, padre di Caterina, a rivolgersi al tribunale di Stenico, sede del magistrato criminale competente, in prima istanza, per le valli Giudicarie interiori: la vertenza viene sollecitamente rimessa al tribunale ecclesiastico di Trento.

La prima udienza del processo si tiene il 27 aprile 1660, presso il castello del Buonconsiglio, ma solamente il 22 maggio Giovanni Battista Manci, procuratore di Caterina, ha modo di presentare la propria esposizione – *articulata petitio*[4]: lo straordinario documento, articolato in poco meno di 360 punti, s'impone per le qualità evocative di una trama che, eludendo la rigida impostazione dell'ordito giuridico, raggiunge talora l'intensità e il vigore di un testo narrativo.

Due anni erano ormai trascorsi dal tempo in cui Bartolomeo aveva preso a mostrare interesse nei confronti di Caterina, trattenendola a conversare, quando l'incontrava per le vie del villaggio, e traendo vantaggio dall'amicizia del fratello Martino per frequentarne l'abitazione, solerte a cogliere l'occasione per usarle modesti atti di gentilezza. La ritrosia inizialmente opposta da Caterina non aveva disanimato Bartolomeo che era infine riuscito a convincere la giovane della sincerità del proprio affetto. Incoraggiato dal successo, si era fatto ardito: le visite erano divenute via via più fitte e avevano preso a protrarsi sin nel

senta, rispetto alla trascrizione, lievi differenze a motivo degli interventi, puramente formali, attuati al fine d'accrescerne la fluidità e agevolarne la comprensione.

3 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 99v.

4 Cfr. CD-Rom, Allegato 1.

cuore della notte, mentre i frequenti incontri appartati offrivano l'opportunità di osare audaci carezze.

Alla vigilia della Pasqua – 21 aprile – del 1658 Bartolomeo, attento a non lasciarsi scorgere, aveva seguito Caterina e, raggiungendola nella stalla, aveva manifestato il desiderio di prenderla in sposa e aveva dichiarato che l'avrebbe avuta in moglie, se non fosse sopraggiunta la morte a impedirlo. Caterina si era schermita, osservando che non disponeva di una dote adeguata, ma il giovane, con tenace insistenza, l'aveva pregata di accondiscendere a una formale promessa di matrimonio. Caterina aveva infine acconsentito, pur sottraendosi ai suoi abbracci: solo il matrimonio, secondo la ragazza, avrebbe reso attuale il diritto che l'uomo rivendicava. La giovane si era spinta a minacciare la rottura del vincolo contratto, se egli non si fosse risolto a trattare con miglior maniera; Bartolomeo si era ritratto, ripetendo che Caterina gli apparteneva e che le avrebbe impedito di mancare a un impegno cui era deciso ad adempiere a prezzo della vita.

All'inizio del mese di maggio Bartolomeo era di nuovo salito alla stalla, dove aveva trovato Caterina impegnata nel consueto dovere. Ancora una volta la ragazza aveva opposto resistenza di fronte alle insistenti e premature proposte dell'innamorato; ma quando egli aveva rinnovato la promessa, rafforzandola con un giuramento, la sua opposizione si era ammorbidita: il rapporto con il quale quell'incontro si era concluso era stato da Caterina più subìto che accettato.

La domenica successiva al giorno di sant'Antonio – 13 giugno – del 1659 Bartolomeo aveva comunicato a Caterina il desiderio di farle visita, la sera, al tocco dell'avemaria e l'aveva pregata di attenderlo. Caterina si era soffermata a lungo nell'ombra che si andava addensando, ma invano: Bartolomeo aveva dovuto affrontare una violenta discussione con i famigliari ed era giunto all'abitazione della giovane solo a notte inoltrata. La sorella di Caterina, Antonia, avvertendo l'insistente, benché cauto picchio, gli aveva aperto e, pur meravigliata dalla visita inattesa, lo aveva condotto nella stanza che divideva con le sorelle. Quando Antonia e Francesca erano scivolate nel sonno, Bartolomeo si era accostato a Caterina che lo aveva respinto, dubitando di recare

offesa a Dio. Allora Bartolomeo, ostentando indignazione, aveva riaffermato la sincerità del suo affetto e l'impegno e il desiderio di volerla sposare. Assopitisi, si erano risvegliati solo in prossimità dell'alba. Bartolomeo aveva insistito perché la giovane scendesse a chiudere l'uscio; giunto ai piedi della scala, l'aveva stretta tra le braccia e, spingendola contro la parete, non aveva tardato a spezzarne la resistenza.

Il giorno di san Pietro – 29 giugno – era appena trascorso allorché Bartolomeo, scorgendo Caterina e Antonia nel campo al limitare del villaggio, si era soffermato e, cogliendo un istante di distrazione della sorella, aveva esortato Caterina a rincasare, spiegando come vi fossero serie questioni che esigevano di esser prontamente discusse e precisando che l'avrebbe raggiunta, servendosi di un diverso percorso al fine di impedire l'insorgere di sgradevoli sospetti. Caterina, adducendo un pretesto, era rientrata e, non appena il giovane era sopraggiunto, l'aveva nascostamente introdotto nella propria stanza. Bartolomeo aveva preso ad accarezzarla e a baciarla, inducendola infine a cedere.

Si era giunti all'autunno; poco avanti il giorno di santa Giustina – 7 ottobre –, in occasione della fine dell'alpeggio, i giovani del villaggio si erano raccolti attorno al focolare del rustico che il padre di Caterina possedeva presso i pascoli aperti sul versante del monte. Bartolomeo aveva atteso che i compagni lentamente si ritirassero per trarre un breve riposo dalle poche ore che precedevano l'alba; quindi, scivolando al fianco di Caterina, l'aveva esortata a non risentirsi se, in presenza di estranei, ostentava di ignorarla e le rivolgeva solamente brevi frasi: si era imposto di dissimulare i propri sentimenti per non destare sospetti e per salvaguardare l'onore di lei, ma, qualora si fosse scoperta gravida, avrebbe dovuto informarlo senza indugio, perché potesse provvedere per tempo alla celebrazione del matrimonio. Rassicurata dalle lusinghe e dalle rinnovate promesse del giovane, Caterina non aveva tardato a concedersi.

Alla metà di ottobre Bartolomeo si era ammalato; una volta ristabilito, si era affrettato all'abitazione di Caterina, dove aveva trovato solo la madre. Saputo che Caterina si trovava al mulino per sorvegliare la macinatura, si era congedato e si era affrettato

a raggiungerla, avendo cura di passare inosservato. Caterina si trovava presso l'ingresso: Bartolomeo l'aveva tratta in disparte e, fingendo di essere risentito, l'aveva rimproverata perché, nel corso della lunga malattia, non si era preoccupata, se non di fargli visita, almeno di fargli giungere un augurio o di mandare un'amica per conoscerne le condizioni. Le rimostranze erano state interrotte dal sopraggiungere della madre di Caterina e Bartolomeo, non senza un poco d'imbarazzo, si era ingegnato a spiegare la propria presenza: prima di rientrare, aveva ritenuto di recarsi dal falegname e, trovandosi a passare nei pressi del mulino, vi si era trattenuto per un breve saluto. La donna non aveva ragione di dubitare delle assicurazioni del giovane ed era ben presto ritornata alle proprie occupazioni. Anche allora Bartolomeo e Caterina si erano comportati come di consueto: egli aveva insistito perché Caterina lo compiacesse, mentre lei si era opposta con diversi argomenti, sempre esistante e diffidente. Infine, era apparsa ambiguamente arrendevole di fronte all'uomo, che ora non tralasciava di assumere atteggiamenti minacciosi e violenti: questa volta, con fare adirato, aveva sbarrato la porta e aveva piegato alla propria volontà Caterina, premendola contro un tramezzo.

Si era giunti al mese di novembre. Bartolomeo aveva diradato le consuete visite a Caterina fino a interromperle, sebbene la giovane, nutrendo il timore di esser gravida, l'avesse ripetutamente mandato a chiamare per mezzo di un'amica, segnalandogli l'urgenza di un colloquio. Infine, era ricomparso poco dopo il giorno di santa Caterina d'Alessandria – 25 novembre: era inaspettatamente entrato nella stalla dove Caterina e i famigliari stavano riuniti a vegliare, come si soleva fare durante le rigide serate d'inverno, e aveva tratto in disparte la giovane, convincendola a seguirlo nel locale adiacente: l'inatteso arrivo del padre di Caterina aveva spento la discussione, inducendoli a riparare al piano superiore. Bartolomeo aveva interrogato Caterina sulla ragione per cui essa aveva sollecitato con tanta insistenza l'incontro: restia e spaventata, aveva confessato il sospetto di essere gravida e egli aveva chiesto di provvedere tempestivamente alla celebrazione del matrimonio, restituendole l'onore. Ma Bartolomeo aveva respinto i sospetti della giovane

e si era alterato di fronte alle sue richieste, minacciando di abbandonare il villaggio. Caterina, sopraffatta dall'indignazione, non aveva esitato ad accusarlo di averla ingannata, inducendola ad assecondarlo attraverso una promessa cui mai aveva inteso adempiere; certa che il castigo divino l'avrebbe inesorabilmente colpito, l'aveva ammonito a non affidarsi alla fuga nella speranza di sottrarsi all'impegno assunto. Bartolomeo aveva bruscamente interrotto la discussione e se n'era andato.

All'inizio di gennaio Caterina si era allontanata dal villaggio per governare il bestiame e Bartolomeo l'aveva raggiunta, pregandola di attenderlo, sul far della sera, poiché era deciso a portare a fine la discussione lasciata in sospeso. Caterina, intravvedendo il termine di un'angosciosa sospensione, aveva acconsentito. La giovane si trovava presso la porta della stalla in cui aveva lasciato Giovanni Battista e Antonio Armani, allorché Bartolomeo era sopraggiunto. Caterina l'aveva preceduto al piano superiore e, ravvivata la fiamma, si era seduta presso il focolare. Bartolomeo, avvertendone l'apprensione e il risentimento, si era affrettato a rassicurarla: in occasione del precedente incontro, semplicemente aveva inteso burlare. Caterina aveva protestato che la situazione insostenibile in cui l'impazienza li aveva precipitati non ammetteva leggerezze, ma il giovane le si era accostato e l'aveva baciata, accarezzandole il viso. Caterina si era ritratta, ma il sollievo l'aveva resa arrendevole e l'irritazione, ridotta a una simulazione sorretta da un'ultima scintilla di orgoglio, si era ormai spenta, allorché dall'esterno era giunta la voce di Giovanni Battista Armani che chiedeva la ragione di tanto indugio; Caterina, seguendo il suggerimento di Bartolomeo, aveva spiegato che stava recitando il rosario, ma che, in breve, sarebbe tornata alla stalla.

All'alba del giorno di san Sebastiano – 20 gennaio – Bartolomeo aveva colto Caterina in una condizione di estrema inquietudine: la giovane si trovava a letto, prostrata da un penoso mal di capo al cui insorgere non erano estranei i gravi eventi della sera precedente; l'aveva profondamente turbata la violenta discussione impegnata da Bartolomeo e dal figlio di Ginevra Armani cui, evidentemente, riuscivano sgradite la frequenza e l'intimità delle visite del coetaneo. Si era definitivamente persuasa

dell'esigenza di giungere senza indugio alla celebrazione del matrimonio; in tono insolitamente fermo aveva dichiarato di non essere disposta ad esporsi nuovamente all'eventualità di uno scandalo, protestando di aver esaurito la capacità di tollerare la tensione di una clandestinità sin troppo lungamente protratta e pretendendo, infine, l'adempimento della promessa, rinnovata e riaffermata attraverso il giuramento in innumerevoli occasioni. Bartolomeo, ostentando una spavalda sicurezza, aveva ridimensionato la gravità dell'episodio e chiesto ancora un poco di pazienza. Caterina, dal canto suo, aveva preannunciato di essere risoluta a non tacere più a lungo. Bartolomeo, adirato, aveva lasciato la stanza, minacciando di abbandonare il villaggio. Ma le parole che avevano inteso intimorirla non ottennero il consueto effetto e finalmente Caterina svelò al padre la mancanza di cui si era resa colpevole. Bartolomeo, malgrado le sollecitazioni cui era stato sottoposto, smentì le affermazioni della giovane e pervicacemente rifiutò di acconsentire alla celebrazione del matrimonio.

Il 26 maggio Bartolomeo rende la propria deposizione[5]: ammette di aver frequentemente parlato con Caterina, ma nega di essersi appartato in compagnia della giovane, di essersi impegnato a prenderla in moglie, di averla accarezzata, abbracciata, baciata e di aver intrattenuto un'illecita relazione carnale; smentisce che l'opposizione dei famigliari gli imponga di eludere l'adempimento della promessa e spiega come il padre disponga di un cospicuo patrimonio – che, quale unico figlio maschio, ragionevolmente si attende di raccogliere per intero –; mentre Orlando Armani è costretto ad attingere alle assottigliate sostanze per provvedere alle diverse figlie. Insinua infine che le accuse di Caterina rappresentano un espediente per accasare convenientemente la giovane o, quantomeno, per assicurarle una congrua dote.

Il 12 e il 22 giugno il procuratore di Caterina presenta la prima e la seconda esposizione per l'escussione – *capitula*[6] –, articolate in diciotto e quattro punti; il 3 e il 17 luglio il procuratore di

[5] Cfr. CD-Rom, Allegato 1.

[6] Cfr. CD-Rom, Allegato 2.

Bartolomeo, Giovanni Francesco Pompeati, presenta la prima e la seconda serie di indicazioni per l'escussione – *interrogatoria*[7] – che, redatte nella forma di elenchi di domande inerenti al contenuto dei diversi punti delle esposizioni, si propongono di indagare le relazioni dei testimoni con la parte attrice e la sua famiglia, di svelare l'eventuale attuazione di tentativi di subornazione o di persuasione, di accertare l'adempimento degli obblighi religiosi, di rilevare la presenza di precedenti penali e precisarne la condizione sociale ed economica. L'esame dei testimoni[8] ha inizio il 28 luglio; il 31 luglio, nondimeno, Giovanni Battista Manci presenta la terza esposizione[9], costituita da un unico punto. L'escussione procede speditamente e si conclude entro l'11 agosto, ma il dibattimento stancamente si trascina sino al volgere dell'anno.

L'11 gennaio 1661 il vicario generale spirituale capitolare Giuseppe Vittorio Alberti d'Enno dispone la pubblicazione della sentenza[10]. Il dispositivo presenta un'estrema concentrazione:

> «Decernimus et sententiando declaramus, ex quo memorata Catharina Armana deductam fidem de matrimonio contrahendo non probavit et quae etiam probata non relevaret quatenus de allegata ex adverso consanguinitate intra gradus dirimentes sufficienter constaret, fore ac esse dictum Bartholomaeum a petita per Catharinam praefatam desponsatione absolvendum et liberandum prout eum absolvimus et liberamus, quem tamen, attentis coniecturis resultantibus ex processu, quatenus per inspectionem ab obstetricibus, servatis de iure servandis, faciendam, dicta Catharina corrupta reperiatur, tunc et eo in casu condemnamus ad dotem congruam eidem praestandum, cuius quidem taxationem et liquidationem in executione nobis reservamus una cum cognitione expensarum»[11].

Le istanze di Giovanni Battista Manci vengono solo parzialmente accolte: appare, nondimeno, evidente come Caterina non potesse ragionevolmente attendere maggiori concessioni.

[7] Cfr. CD-Rom, Allegato 2.

[8] Cfr. CD-Rom, Allegato 2.

[9] Cfr. CD-Rom, Allegato 2.

[10] Cfr. CD-Rom, Allegato 4.

[11] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 115r-v.

Bartolomeo, all'opposto, non incontra, nelle disposizioni del vicario, motivo alcuno di soddisfazione e, il 10 febbraio, presenta appello alla sentenza, contestando, in primo luogo, che la risoluzione appare ispirata da *praesumptiones* inadeguate ed illegittime; lamentando, in secondo luogo, come l'adempimento della condizione cui viene subordinata la costituzione della dote sia riferibile non tanto al passato o al presente, quanto al futuro; insinuando, in terzo luogo, che Caterina, se pure ancor vergine, al fine di assicurarsi una dote apprezzabile, «probationes ad sui libitum haberet ex quo a se ipsa et propriis manibus tam ante sententiam potuerit, quam post eandem publicatam adhuc possit se corrumpere»[12].

Il 19 febbraio Giovanni Battista Manci chiede che si proceda al rigetto dell'appello, a motivo di una convenzione intercorsa tra la famiglia di Bartolomeo e la famiglia di Caterina, che obbliga le parti ad attenersi alla decisione raggiunta dal tribunale ecclesiastico di Trento; il documento è rogato a Creto, il 16 aprile dell'anno precedente:

«Avanti il molt'illustre et clarissimo signor Pietro Pavolo Salvadori, delle leggi dottore, luogotenente del castel di Stenico et sua giurisdittione, sono comparsi Bortolamio, figliolo di ser Zuan Armani delli Guarienti, di Frugone[13] con suo messer padre, messer Guariento, suo zio, con l'assistenza di messer Bortolomeo Baldraccho, messer Giovanni Cominol e messer Pero Cazzolina, suoi prossimi attinenti, da una et messer Orlando Armani di Dagrone per sì et Cattarina, sua figliola ..., con l'assistenza di messer Angelo e messer Giacomo Armani, dall'altra parte, esponendo che hanno inteso sicome vien processato criminalmente sopra le istanze et querela data da detto messer Orlando alla parte Guarienta a nome proprio et de' suoi di casa offesi e perché, rispetto al capo e particolare concernente la promissione et obbligatione presuposta da detta parte Armana che detto Bortolamio sii tenuto et obligato sposare detta Cattarina, intendono concordevolemente et unitamente d'andare quanto prima avanti l'officio reverendissimo spirituale di Trento per far terminare detta causa con promessa et obligatione d'ambe le parti di non partirsi da Trento sin tanto che non sarà spedita et terminata detta causa matrimoniale, perciò instano et pregano che sii sopraseduto da quest'officio di processare sopra dette querele sin tanto che ritornino con la dichiaratione e diffinitione esse parti ambi da Trento, essibendosi poi di esser pronti all'obedienza della

[12] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 128r.

[13] Il villaggio di Frugone sorge a breve distanza da Agrone.

giustitia e di dar nel mentre sicurtà idonea detta parte Guariente di stare a giustitia e pagare quel tanto sarà giudicato, essendosi specialmente e con patto espresso tra esse parti Armana e Guarienta respettivamente convennute et obligate di stare a quel tanto sarà giudicato anco a Trento rispetto al matrimonio e di sposare effettivamente senza altra contradittione né renitenza di sorte immaginabile esso Bortolamio la predetta Cattarina se sarà dichiarato che la promissione, obligatione o copula carnale sii verificata e giustificata a sufficienza avanti detto reverendissimo officio et viceversa d'acquetarsi anco la parte Armana quando così fosse giudicato et sententiato, sotto le dovute pene, renoncie et obligationi de' beni, refacimento de' danni, spese et interesse ...; la qual instanza udita, sua signoria molt'illustre e clarissima, senza pregiudicio delle raggioni già al fisco et a chionque acquistate, admette detta istanza ..., et prestata che sarà effettivamente la sicurtà idonea di taleri 200 al fisco, di presentarsi il detto Bortolomeo ogni qual volta sarà ricercato per le cause e querelle contro di lui proposte, sopra delle quali s'ha già principiato il processo et inquisitione, come anco fatta l'obligatione da suo padre per sì et sua moglie di quello che contro di loro genitori è statto proposto, di star a giustitia e pagar per sì et per il detto figliolo e moglie quel tanto sarà giudicato, s'offerisse di ritardar e sospender il processo per due mesi continui al più»[14].

Il 26 febbraio il vicario dichiara l'inammissibilità dell'appello e, pur ordinando la concessione degli *apostoli refutatorii*, dispone l'esecuzione della sentenza, stabilendo che la perizia ostetrica abbia luogo l'8 marzo. Il 7 marzo procede alla designazione di tre ostetriche la cui notorietà giustifica l'impiego di pittoreschi soprannomi – «Spadapugnalla», «Supetta» – e del semplice nome proprio – «Oliana ch'habita fuori delle porte di Santa Croce»[15].

Il procuratore di Bartolomeo non indugia: l'8 marzo presenta appello al decreto del 26 febbraio, opponendo, in primo luogo, come quest'ultimo non sia stato preceduto dalla notificazione di un legittimo mandato di comparizione e non ne sia stata data pubblicazione nel contesto di una regolare udienza né nella sede consueta del tribunale, ma senza il consenso delle parti e nel soggiorno dell'abitazione del cancelliere; in secondo luogo, protestando come, riferendosi all'attuazione di una disposizione contestata mediante la presentazione del precedente appello,

[14] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 131r-132r.

[15] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 117r.

il decreto arrechi grave pregiudizio alle ragioni di Bartolomeo; rileva, peraltro, che s'intende procedere alla perizia «nulliter, iniuste et indebite», poiché si è omesso di comunicare preventivamente alle parti i nomi delle ostetriche, si è trascurato di prescrivere un conveniente intervallo di tempo al fine di stabilire se ne ottengano la fiducia, si è ignorato il diritto del comparente a designare almeno una delle consulenti e a predisporre una serie di quesiti per verificarne la preparazione e, infine, non si è provveduto all'indispensabile giuramento. Le argomentazioni addotte non persuadono il vicario che, confermando la propria decisione, unicamente accorda una breve dilazione in modo da assicurare la stesura e l'esibizione dell'elenco delle ostetriche che incontrano l'approvazione del comparente.

Il procuratore di Bartolomeo sembra ignorare la concessione e la documentazione si esaurisce con la presentazione, il 15 marzo, del mandato di comparizione e dell'inibizione a procedere emessi a carico di Caterina da Gaspare Lonigo, vicario generale spirituale del patriarca di Aquileia, sede del tribunale metropolitano.

Il fascicolo processuale non conserva la sentenza di appello – se pure un accordo non giunse a metter fine alla vertenza; conserva, nondimeno, un sottile fascio di fogli che contengono, in una grafia regolare ed elegante, la comparsa[16] presentata da Giovanni Battista Manci nel novembre o nel dicembre del 1660 al fine di esporre le proprie ragioni, prevenire e discutere le obiezioni dell'avversario e – rievocando i passaggi fondamentali delle deposizioni dei testimoni, ponendo in evidenza gli opportuni luoghi del diritto e della dottrina, discutendo e componendo difficoltà e contraddizioni – indicare al giudice il provvedimento da adottare. Il documento, eccezionale nell'ambito della documentazione trentina[17] per ampiezza e articolazione, si distingue dalla precedente e contemporanea letteratura consiliare, poiché

[16] Cfr. CD-Rom, Allegato 3. La trascrizione della comparsa, priva delle note testuali, è inoltre riprodotta *infra*, pp. 515-528.

[17] Il fondo *Cause Matrimoniali* dell'Archivio Diocesano Tridentino conserva circa seicento fascicoli processuali, risalenti al periodo compreso tra il 1632 e il 1802.

affronta la dimostrazione della *copula* non in relazione all'adulterio, ma in relazione alla seduzione, prescindendo, dunque, dal contesto matrimoniale in cui la questione ordinariamente si pone all'attenzione del giurista.

II. La comparsa

Il ricettatore che, giunto in possesso di un'imponente pala di altare recentemente trafugata, non disponga di un acquirente affidabile, provvede a sezionare opportunamente la tela, ricavandone una serie di dipinti di ridotte dimensioni, raffiguranti ora l'immagine di un santo, ora il profilo di un volto, ora un paesaggio rurale, ora un ambiente urbano: opere autonome e compiute che, eludendo le indagini, assicurano un adeguato profitto. Il procuratore – accostamento irriverente, ma efficace – «scritto in charta» il racconto, talvolta scarno, talvolta prolisso, spesso imbrogliato, dell'uomo o della donna di cui si appresta ad assumere il patrocinio, opera un intervento analogo, se non nelle motivazioni, almeno nel metodo, ora ritagliando un episodio, ora cogliendo un gesto, ora isolando una parola: elementi cui attribuisce, sulla base della conoscenza del diritto e della dottrina, dell'esperienza maturata presso il tribunale ecclesiastico e della comprensione dell'orientamento del giudice, particolare efficacia in ordine a un esito favorevole della vertenza e, mentre non s'astiene dall'apportare lievi ritocchi, ridimensiona od omette le circostanze meno profittevoli e conferisce all'esposizione incisività e nitidezza.

L'analisi puntuale di una comparsa, condotta in stretta connessione con l'esame della documentazione processuale, consente di riconoscere i criteri che ispirano la selezione degli elementi di prova, di ravvisare le considerazioni che orientano l'individuazione dei testimoni, di discernere le riflessioni che reggono l'argomentazione: rivelando i procedimenti che impostano e modellano la struttura di una fonte documentaria estremamente articolata, offre la rara opportunità di comprenderne la natura.

1. «*Praesumptiones, iura, rationes, doctorum auctoritates*»

«Adulterium et copula carnalis probatur praesumptionibus et coniecturis»: l'affermazione di Prospero Farinacci[18] propone un principio saldamente attestato nella dottrina. Enrico de' Bartolomei, detto l'Ostiense[19], commentando la decretale *Praeterea*[20], dichiara che si deve ritenere sufficiente la sola plausibilità delle argomentazioni; Pietro d'Ancarano[21], annotando la decretale *Litteris*[22], sostiene che la dimostrazione della *copula* trova adeguato fondamento nella semplice congettura, dal momento che, in relazione ai *delicta occulta*, qualora la *fama* sia in accordo con le dichiarazioni di un testimone e trovi il sostegno della verosimiglianza, si raggiunge una «probatio plena» e «certa»: l'ora tarda, il luogo appartato, i corpi privi di indumenti, la presenza di un giaciglio suggeriscono piuttosto l'immagine di illecite relazioni carnali che di pratiche penitenziali; Francesco Zabarella[23], postillando la decretale *Tertio loco*[24], afferma che il principio del-

[18] PROSPERO FARINACCI († 1618), *Praxis et theorica criminalis*, Antverpiae MDCXVIII, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 2.

[19] ENRICO DE' BARTOLOMEI (detto l'Ostiense, † 1271), *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Venetiis MDLXXXI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 3.

[20] *Decretales Gregorii IX*, Romae MDLXXXII, liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea».

[21] PIETRO D'ANCARANO († 1416), *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Bononiae MDLXXXI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XII «Litteris», numerus 2.

[22] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XII «Litteris».

[23] FRANCESCO ZABARELLA († 1417), *Commentaria super quinque libris Decretalium*, Venetiis MDCII, commento a: *Decretales Gregorii IX*, liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XIII «Tertio loco», numerus 5.

[24] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XIII «Tertio loco». Testo: «Tertio loco quaestionis huiusmodi nodum tua fraternitas petiit explicari, an iuvenis sponsam in quam per verba de praesenti consensit, debeat uxorem habere, ad quorum matrimonium impediendum neptis ipsius sponsae prosiliens, se a iuvene carnaliter praecognitam proponebat, a qua producti testes dixerunt se pro certo credere quod

l'incontestabilità della prova, enunciato dalla decretale *In praesentia*[25], subisce un'attenuazione in rapporto alla dimostrazione della *copula*. Angelo Gambiglioni, detto l'Aretino[26], dichiara che l'adulterio non può essere provato in modo diretto, ma solamente «ex praesumptionibus», adducendo testimoni che depongano di aver visto l'uomo e la donna svestiti e distesi l'uno accanto all'altra o, accostato l'occhio alla fessura di una porta, soli in una stanza chiusa, rilevandone la giovinezza e la sensualità e ponendo in evidenza l'assenza di legami di parentela. Filippo Decio[27], sostenendo che la disposizione statutaria per cui il marito acquisisce la dote della moglie defunta in assenza di figli ha valore anche qualora il matrimonio abbia avuto una durata brevissima, afferma che la consumazione può essere dimostrata sia attraverso le dichiarazioni dei coniugi, sia per mezzo di *praesumptiones* e *coniecturae*. Pietro Paolo Parisio[28], contestando la sentenza emessa in favore di Diamante de' Dolfi nel processo intentato contro Cesare de' Dolcini per la separazione di toro e la restituzione di dote e beni parafernali a motivo della povertà e della brutalità del marito e di una scandalosa relazione adulterina, argomenta come la circostanza che Diamante si sia a propria volta resa colpevole di adulterio emerga con evidenza dalla *fama* e dalle deposizioni dei testimoni che dichiarano di aver

illa dicti iuvenis extiterat concubina, adiicientes quod eos insimul viderant per plana et nemora, vias et invia, pluries convagantes et testimonium viciniae se super hoc recepisse dicebant. Ad maiorem autem certitudinem (quia minus sufficienter credidisti esse probatum quod eadem mulier asserebat) tam ipsa quam iuvenis iuramentis adstricti, seorsum confessi sunt quod se invicem carnaliter praecognoverant, licet iuvenis nollet ab ea quam desponsaverat, separari. Nos autem quae dicta sunt intelligentes, praesertim cum hoc non dicatur occultum, sed quasi praedicetur a pluribus manifestum, consultius esse credimus ut matrimonialiter non coniungantur, sed, solutis sponsalibus, separentur».

[25] *Ibidem*, liber II, titulus XIX *De probationibus*, capitulum VIII «In praesentia».

[26] ANGELO GAMBIGLIONI (detto l'Aretino, † 1461), *Tractatus de maleficiis*, Lugduni MCCCCCXXVI, «Che me hai adulterato la mia dona», numerus 41.

[27] FILIPPO DECIO († 1536 ca.), *Consilia*, Francofurti MDLXXXVIII, consilium DLXXVII.

[28] PIETRO PAOLO PARISIO († 1545), *Consilia*, Venetiis MDLXXX, pars IV, consilium LIV.

scorto la donna in compagnia di un uomo in diverse occasioni e, in particolare, nell'abitazione di una mezzana, poiché «quae non possunt directo probari, probantur per coniecturas».

La sia pur modesta attenuazione dei rigorosi criteri che presiedono alla determinazione dell'efficacia della prova non appare immotivata. «Ratio est, quia carnalis copula est difficilis probationis», spiega Farinacci[29], riecheggiando una consapevolezza da tempo presente nella letteratura giuridica. Enrico de' Bartolomei[30] osserva come sia arduo addurre attestazioni inconfutabili, poiché le relazioni carnali illecite rifuggono dalla presenza di testimoni e si sottraggono alla luce, traendo vantaggio dalla complicità dell'oscurità. Pietro d'Ancarano[31], svolgendo una singolare riflessione, accosta la *copula* che non appare suscettibile di essere convenientemente provata, agli eventi della storia antica di cui non è possibile avere esperienza diretta, quali la crocefissione di Cristo e l'impero di Giustiniano; Francesco Zabarella[32] si limita a un rapido, ma esplicito riferimento alla difficoltà della dimostrazione. Rolando della Valle[33], assumendo la difesa di un uomo accusato di zoofilia – «scelus nephandissimum» e punibile con la pena capitale –, respinge un'eloquente testimonianza oculare, giungendo a sostenere che la *copula* non può essere dimostrata direttamente. Girolamo Grati[34], impegnando la propria esperienza in favore di una donna accusata

[29] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 4.

[30] E. DE' BARTOLOMEI, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea»; numerus 3.

[31] P. D'ANCARANO, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XII «Litteris», numerus 2.

[32] F. ZABARELLA, *Commentaria super quinque libris Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XIII «Tertio loco», numerus 5.

[33] ROLANDO DELLA VALLE, *Consilia*, 4 voll., Venetiis MDLXX, MDLXXI, MDLXXIII e MDLXXV, tomus I, consilium VII.

[34] GIROLAMO GRATI († 1544), *Responsa*, Venetiis MDLXXXV, liber II, responsum L.

di adulterio, del cui nome si limita a rivelare l'iniziale, preliminarmente ammette come una considerazione tanto astrattamente corretta quanto concretamente affrettata induca a ritenere

«optime probatum adulterium E. per testes productos pro parte mariti seu ex officio curiae et primo per Iacobum, deponentem se vidisse quendam B. habentem colloquia cum E. et in eius domum, in intervalla et absque caligis, tempore nocturno, intrasse et idem de colloquio deponit Franciscus et idem de introitu domus, licet de die, ponit Iacobus et, quod plus est, Maria deponit de colloquio, de ingressu domus ac manum tactu et E. confessam se cognitam ab B. et Caesar deponit de colloquio, de ingressu domus ac de amplexu et colloquium et domus ingressum itidem deponit Iacobus».

L'argomentazione sembra incontrovertibile: dal momento che «est difficilis probationis adulterium», appare inevitabile affermare che «ex istis coniecturis optime probatur adulterium»; il giurista bolognese, all'opposto, osserva come un'accurata valutazione delle circostanze sottragga alle *coniecturae* la parte maggiore del consueto vigore, permettendo di rilevare che «B. erat amicus, domesticus, familiaris, negotiorum gestor mariti dictae E. et, de consensu et voluntate eius, diu noctuque libere conversabat in domo dicti mariti», che «E. fuit et est mulier bonae famae et opinionis et ita tenetur et reputatur a personis honestis et bonis», che «ista mulier odio habebatur a suo viro, quia noluit consentire venditioni rerum suarum et eam in carceribus tenuit per nonnullos dies et ipse maritus commisit adulterium et habuit puerum ex quadam Iacoba» ed offrendo l'opportunità di concludere che, «his sic praesuppositis, apparet evidentissime per testes nullo modo fuisse probatum adulterium et, actore non probante, reus absolvendus est». Mariano Sozzini[35], intervenendo nell'azione legale promossa nei confronti di Giovanni Cristoforo, frutto della relazione estraconiugale di Luca de' Uggeri e Marta, al fine di conseguire il riconoscimento dell'inefficacia delle disposizioni testamentarie che, ottenuto l'indispensabile provvedimento di legittimazione, ne prescrivono la designazione quale unico erede del cospicuo patrimonio paterno, sostiene come la manifestazione dell'estrema volontà del nobile bresciano sia priva di valore giuridico «tanquam facta

[35] MARIANO SOZZINI il Giovane († 1556), *Consilia*, Venetiis 1580, volumen II, consilium XCIX.

de incapace», dal momento che Luca, «antequam ipsa domina Martha nasceretur et etiam post, carnaliter se coniunxit cum domina Annunciata, matre dictae dominae Marthae» e, dunque, Giovanni Cristoforo è «filius domini Lucae incestuosus tanquam natus ex muliere cuius matrem per prius ipse dominus Lucas carnaliter cognoverat»; l'illecita relazione «fama legitime probatur et probatur etiam per duos testes factum ipsum: quilibet, nam, deponit se vidisse actualiter dominum Lucam supra corpus dominae Annunciatae exercentem rem veneream et carnaliter eam cognoscentem» e, inoltre, «extant etiam aliqui testes deponentes quod domina Annunciata dicebat et confitebatur praedictam dominam Martham fuisse filiam domini Lucae praedicti»; per quanto le deposizioni non configurino una dimostrazione incontestabile, poiché «illi duo testes qui de tali coniunctione deponunt, videntur in suo dicto singulares», nondimeno il giurista si ritiene autorizzato ad affermare che la relazione carnale è provata «plene et legitime», dal momento che, sebbene l'argomentazione non appaia «ita perfecta sicut in aliis casibus requireretur, in proposito tamen debet attendi, ex quo praedicta copula est de sui natura difficillimae probationis, tunc nam imperfectae probationes coniunguntur ad plenam probationem».

Il quadro dottrinale permette a Giovanni Battista Manci di delineare un'efficace strategia, definendone le premesse e riconoscendone l'obiettivo: poiché è indispensabile provvedere a un'adeguata dimostrazione della *copula* che, con inaudita impudenza, Bartolomeo s'ostina a negare, poiché non è possibile acquisirne un'appropriata esperienza diretta e, dunque, dev'essere provata per mezzo di *praesumptiones* – argomentazioni che, sulla base di una premessa incontestabile, permettono di raggiungere l'evidenza di una conclusione che non è possibile provare direttamente – e poiché, nel corso del processo, si è avuto modo di offrire un numero di elementi di prova tanto consistente da indurre a ritenere di aver non solo dimostrato la relazione carnale, ma anzi svelato la temerarietà del comparente, non rimane che disporre le *praesumptiones* in un sistema coerente, illustrandone il significato e ponendone in evidenza la rilevanza attraverso il riferimento al diritto – *ius* –, alla dottrina – *ratio* –, al prestigio dei giuristi – *doctorum auctoritas*.

2. «*Iuramentum*»

La *copula* è suscettibile di essere dimostrata attraverso il giuramento. Il canone *Si quis accepit*[36] enuncia:

«Si quis accepit uxorem et habuit eam aliquo tempore et ipsa femina dicit quod numquam coisset cum ea et ille vir dicit quod sic fecit, in veritate viri consistat, quia vir caput est mulieris».

La decretale *Continebatur*[37] attesta:

«Continebatur in litteris tuis quod, cum quaedam puella, infra nubiles annos, cuidam in uxorem tradita fuerit et ab ipso traducta, haec, ad nubiles annos perveniens, alii nubendi licentiam postulavit, asserens se in eundem nullatenus consensisse. Consultationi tuae taliter respondemus quod, cum in decretis habeatur expressum quod, si vir dixerit quod uxorem suam cognoverit et mulier negaverit, viri standum est veritati, praefato viro qui dicit se mulierem ipsam cognovisse, fides est adhibenda, si id firmaverit iuramento».

La glossa[38], da una lato, precisa che l'espressione «fides est adhibenda viro, si iuraverit», si riferisce alla circostanza in cui la donna non dimostri la propria verginità «per aspectum corporis», dall'altro risolve l'apparente contrasto tra la decretale ed i canoni *Quod autem interrogasti*[39] e *Requisisti*[40], spiegando che,

[36] *Decretum Gratiani*, Romae MDLXXXII, pars secunda, causa XXXIII, quaestio I, canon III «Si quis accepit».

[37] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber IV, titulus II *De desponsatione impuberorum*, capitulum VI «Continebatur».

[38] *Ibidem*, liber IV, titulus II *De desponsatione impuberorum*, capitulum VI «Continebatur», glossa a: *viri standum est veritati.*

[39] *Decretum Gratiani*, pars secunda, causa XXVII, quaestio II, canon XXIX «Quod autem interrogasti». Testo: «Quod autem interrogasti de his qui matrimonio iuncti sunt et nubere non possunt, si ille aliam vel illa alium possit accipere; de his ita scriptum est: 'Vir et mulier, si se coniunxerint et postea dixerit mulier de viro quod non possit coire cum ea, si potest [per verum iudicium] probare quod verum sit, accipiat alium'».

[40] *Ibidem*, pars secunda, causa XXXIII, quaestio I, canon II «Requisisti»: Testo: «Requisisti de his qui, ob causam frigidae naturae, dicunt se non posse invicem operam carni dantes commisceri. Iste vero si non potest ea uti pro uxore, habeat eam quasi sororem. Quod si retinaculum coniugale voluerint rescindere, maneant utrique innupti. Nam si huic non potuit concordare

nel primo, in assenza di una dichiarazione da parte dell'uomo, si dà ascolto alla donna, mentre, nel secondo, l'uno e l'altra ammettono di non aver modo di congiungersi carnalmente a motivo dell'incapacità a compiere il coito. Giuseppe Mascardi[41], nella *conclusio* CDLIII, dedicata all'esposizione degli elementi attraverso cui è possibile giungere alla dimostrazione della *copula*, offre un'efficace analisi della rilevanza del giuramento, indicando gli essenziali riferimenti giuridici e dottrinali.

La prima *praesumptio* trae, dunque, origine dalla circostanza che Caterina Armani, in occasione della presentazione della propria esposizione, dichiara, prestando giuramento, di non aver deviato dalla verità. Il canone *Si quis accepit* e la decretale *Continebatur*, in realtà, si riferiscono esplicitamente al giuramento dell'uomo, ma l'inconveniente non sembra impensierire Giovanni Battista Manci: stabilito che la *ratio* posta a fondamento della norma relativa al giuramento dell'uomo non viene meno qualora si prenda in considerazione il giuramento della donna – poiché si tratta di termini stretti da un legame reciproco tanto saldo che l'uno richiama inevitabilmente l'altro e per cui è necessario avere eguale apprezzamento –, non esita a ricorrere al principio dell'interpretazione analogica e, allegando la costituzione *Divine admodum*[42], afferma che la disposizione emanata in relazione al primo può essere legittimamente estesa al secondo. Le brevi, ma puntuali espressioni di cui il procuratore abilmente si serve, sono tratte da un passo di Agostinho Bar-

naturaliter, quomodo alteri conveniet? Si igitur vir aliam vult uxorem accipere, manifesta patet ratio, quia, suggerente diabolo odii fomitem, exosam eam habuit et idcirco eam dimittere mendacii falsitate molitur. Quod si mulier causatur et dicit: 'Volo esse mater et filios procreare' et uterque eorum septima manu propinquorum, tactis sacrosanctis reliquiis, iureiurando dicat ut numquam per commistionem carnis coniuncti una caro effecti fuissent, tunc videtur mulierem secundas nuptias contrahere posse. Humanum dico propter infirmitatem carnis eorum. Vir autem, qui frigidae naturae est, maneat sine coniuge. Quod si et ille aliam copulam acceperit, tunc hi qui iuraverint, periurii crimine rei teneantur et, poenitentia peracta, priora cogantur recipere connubia».

41 GIUSEPPE MASCARDI († 1586), *Conclusiones omnium probationum*, Venetiis MDCIX, conclusio CDLIII, numerus 14.

42 *Codex*, Lugduni MDCXII, liber II, titulus XIV *Ne liceat potentioribus*, lex I «Divine admodum».

bosa[43] in cui, in termini generali, vengono esposte le implicazioni giuridiche del rapporto di correlazione, e da un passo di Stefano Graziano[44] in cui il principio dell'estensione trova espressione nel trasferimento di un privilegio di esenzione dal venditore di un bene immobile all'acquirente. Mascardi[45] rappresenta, tuttavia, il riferimento essenziale: nella *conclusio* CCCXII, in cui s'impegna nell'esame degli elementi che consentono l'argomentazione del *coitus*, spiega come se ne possa raggiungere la dimostrazione attraverso il giuramento dell'uomo «dicens se cum muliere concubuisse», ma precisando come sia necessario, «favore matrimonii», prestar fede alla donna «iuranti se a viro cognitam». Il riferimento al principio del *favor matrimonii* non si risolve nella rovina di un'argomentazione accortamente elaborata, quasi che il riconoscimento di un valore giuridico al giuramento della donna in relazione alla dimostrazione della *copula* rappresenti una singolarità che esclusivamente si determina in rapporto all'opportunità di privilegiare la difesa del matrimonio; al contrario, la circostanza non presenta carattere di eccezione, dal momento che, come precisa Mascardi[46], il giuramento non impedisce l'esibizione di prove che contribuiscano a svelare un eventuale spergiuro: qualora, infatti, il principio del *favor matrimonii* costituisse un aspetto essenziale, senz'altro non sarebbe concessa la facoltà di addurre elementi suscettibili di porsi in contrasto con l'esigenza di garantire la conservazione del vincolo; poiché, all'opposto, è tollerata la possibilità di sottrarre vigore all'efficacia del giuramento attraverso opportuni ragionamenti e deduzioni, il criterio cui risponde la dimostrazione della *copula* che tenda alla salvaguardia del matrimonio non differisce dal fondamento cui ricorre l'argomentazione della *copula* che, prescindendo da un contesto matrimoniale, non aspiri a stabilirne la validità,

[43] AGOSTINHO BARBOSA († 1649), *De locis communibus argumentorum iuris*, Lugduni MDCLX, locus XXIX, numerus 1.

[44] STEFANO GRAZIANO († 1615), *Disceptationes forensium iudiciorum*, 5 voll., Romae MDCXV, MDCXIII, MDCXVII, Coloniae Allobrogum MDCXXII e Romae MDCXXV, caput XXVI, numerus 15.

[45] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numerus 24.

[46] *Ibidem*, conclusio CCCXII, numerus 25 e conclusio CDLIII, numerus 14.

poiché a confutazione della prima come della seconda sono ammesse le molteplici *praesumptiones* scrupolosamente enumerate da Farinacci[47]. Il procuratore, inoltre, rilevando che il matrimonio, nella fattispecie individuata dalla decretale *Continebatur*, in tanto rappresenta l'esito della controversia in quanto, attraverso l'attestazione della *copula*, s'acquisisce l'evidenza della sussistenza del vincolo, ha modo di osservare come il giuramento riguardi esclusivamente la dimostrazione della *copula*, che costituisce l'aspetto sostanziale della vertenza e non l'esigenza di provvedere alla conservazione dell'unione, poiché l'efficacia della prova non trae origine dalla speciale considerazione riservata al matrimonio, ma dalla forza e dalla gravità del giuramento: l'azione legale intentata da Caterina presenta un'analoga configurazione, dal momento che il giuramento non concerne il matrimonio, bensì la *copula* e, dunque, riconosciuto il valore giuridico delle dichiarazioni della giovane, la dimostrazione della *copula* appare incontestabilmente acquisita, in particolare qualora si consideri che l'estensione *de casu ad casum* è esplicitamente autorizzata dal diritto, come attesta il frammento *Non possunt*[48], e ammessa dalla dottrina, come insegnano le accurate esposizioni di Farinacci[49], Barbosa[50], Giacomo Menochio[51], Fulvio Pacciani[52] e Niklaas Everard[53].

[47] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 202-217. Le «praesumptiones excludentes adulterium et carnalem copulam» sorgono «ratione clericatus, consanguinitatis, actus publice gesti, senectutis, infirmitatis, deformitatis mulieris».

[48] *Digestum vetus*, Lugduni MDCXII, liber I, titulus III *De legibus*, lex XII «Non possunt».

[49] P. FARINACCI, *Fragmenta criminalia*, Ulmae Svevorum MDCXLVI, littera E, numeri 188 e 196-197.

[50] A. BARBOSA, *De locis communibus argumentorum iuris*, cit., locus CI, numeri 1-2.

[51] GIACOMO MENOCHIO († 1607), *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, Lugduni MDCVI, liber II, casus LXXXIV, numerus 1.

[52] FULVIO PACCIANI († 1613), *Tractatus cui incumbat onus probandi*, Francofurti MDLXXXXV, liber II, caput XIII, numeri 10-11.

[53] NIKLAAS EVERARD († 1532), *Loci argumentorum iuris*, Venetiis MDLXVII, locus «A simili», numeri 4 e 6.

Mascardi[54], apprestandosi a chiudere l'ampia, benché discontinua, sezione della propria opera dedicata all'adulterio, enumera, nella *conclusio* LXIV, diversi elementi di ineguale rilevanza attraverso cui è possibile raggiungerne la dimostrazione e afferma che «etiam per collocutionem viri et mulieris probatur crimen istud, dumtamen sit praemissa trina monitio, nempe a marito mulieris, ne cum illo colloqueretur, vel ipsi viro ne cum uxore sua itidem colloqueretur: nam, si post huiusmodi trinam monitionem inventus fuerit ipsum cum illa colloqui, poterit in ipsum animadverti; ex tali enim actu oritur maxima et violenta praesumptio adulterii»; quindi aggiunge che «eo magis ista procedunt, quando huiusmodi collocutio facta fuerit in loco seiuncto atque secluso». Farinacci[55], affrontando la sistematica esposizione delle *praesumptiones* e *coniecturae* che permettono di argomentare l'adulterio e la *copula*, ne accoglie tra i *praeparatoria* sia l'*adlocutio*

[54] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXIV, numerus 11.

[55] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 113-114. Le «praesumptiones inhonestatis, fornicationis et copulae carnalis» sorgono «ex allocutione viri et mulieris in loco et horis ad fornicationem commodis, confabulatione, risu et iocu; si vir visus fuerit ingredi in domum mulieris et inde postea egredi; ex conviviis, transmissione munerum et iocalium, transmissione nuntiorum et litterarum amatoriarum, reciproco amore, osculis, amplexu, tactu mammillarum, solitudine loci et diversitate sexuum; si vir et mulier reperti fuerint in eadem camera; si visi fuerint in secretis locis; si visi fuerint per loca invia et nemora convagantes; si visi fuerint in latebris et locis obscuris; si vir deprehensus fuerit in domo pulchrae mulieris; si vir repertus fuerit in camera cum muliere, clausa ianua, dispectoratus et caligis dissolutis; si, postquam vir et mulier visi fuerunt ingredi in eandem cameram, inde postea ipsa mulier visa fuerit egredi cum rubore facei et crine soluto; si vir et mulier in eodem lecto dormierint; si vir visus fuerit cum muliere in lecto iacens solus cum sola et nudus cum nuda; ex pernoctatione uxoris extra domum viri sine causa et sine illius consensu; ex discessu uxoris e domo viri sine illius licentia et extra domum commoratione; ex conversatione mulieris cum lenis seu lenonibus; ex cohabitatione viri et mulieris; ex qualitate personae et retroacta vita; ex qualitate temporis in quo vir et mulier insimul conversaverint; ex actu a communiter accidentibus ad fornicationem tendente; ex omnibus actibus venereis; si maritus bene scierit uxorem suam ab anno citra carnaliter non cognovisse et tamen eam praegnantem invenerit; ex nutu et signis amoris».

«viri et mulieris in loco et horis ad fornicationem commodis» sia la *confabulatio* e, riconoscendo la sostanziale affinità dei due elementi di prova, ne addita il fondamento nella glossa al frammento *Quod ait lex*[56], che, inserita nel commento a un passo di Ulpiano dedicato alla facoltà concessa al padre di uccidere la figlia e l'uomo con cui commetta adulterio, spiega come «apparatus, colloquia, locus costitutus, convivia, basia, tactus» costituiscano «res Veneris, antecedentia ipsum scelus». Un riferimento non irrilevante dev'essere, inoltre, individuato nel frammento *Et si amicis*[57] che distoglie dal proposito di ammettere nella propria abitazione e di offrire l'opportunità di incontrarsi e di conversare all'uomo e alla donna che possano, successivamente, rendersi responsabili di adulterio: dal momento che «sine colloquio illo adulterium non committeretur», legittimamente si potrebbe ritenere che il generoso, ma incauto amico «domum suam ut stuprum adulteriumve committeretur praebuisse».

Le testimonianze sono numerose e concordi.

Domenica Giovannini depone che Caterina e Bartolomeo «sono venuti molte volte a parlar insieme, anco quando la putta era in montagna et trattavano domestichamente insieme, perché l'istessa putta mi l'ha confessato et detto più volte»[58]. Antonia Armani ricorda che «l'anno passato, dalla fiera di marzo incirca et circa la mezza notte», Bartolomeo «era partito da casa nostra, aponto doppo essersi trattennuto in casa con mia sorella et stimo nella stuva, se ben mi raccordo, havendolo io sentuto a parlare mentre stavo in letto nella mia camera et all'hora era venuto da Pras: anzi, nel partire, mi diede la buona notte et fu sentuto anco da mia sorella Maria ch'era in letto con me et si svegliò quando ci diede la buona sera, partendo»[59]. La giovane, inoltre, racconta che, «una volta, al tempo dell'estate, adesso un

56 *Digestum novum*, Lugduni MDCXII, liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXIII «Quod ait lex», glossa a: *in ipsis rebus*.

57 *Ibidem*, liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex IX «Et si amicis».

58 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 70r-v.

59 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 85v.

anno incirca, Bortholamio battè alla porta della casa a Grum[60], presso la chiesa di Santo Antonio et Catharina, mia sorella, che l'haveva sentuto a parlare et che si trovava fuori dall'uscio della camera, mi disse che vi era fuori Bortolo del Fregon[61] et mi commandò ch'io dovessi andar a vedere, dove che io andai ad aprirgli la porta, perché da picciolo in su è stato sempre sempre famigliare di casa. Hora, essendo egli venuto di sopra che potevano esser circa due hore di notte, io gli dissi: 'Chi havarebbe mai stimato che voi veniste a quest'hora!' et, havendomi esso risposto che sapeva bene che non l'aspettavamo lui, ma che se fosse stato qualchedun altro, forsi che sì, io gli repplicai che tanto lui quant'un altro, mentre vi venivano honoratamente, potevano venirvi et, essendomi io messa sul letto, Catharina, mia sorella, s'appoggiò ad una cassa et Bortholamio s'appoggiò con la schena apresso il letto e mentre loro due stavano dicendo qualche parola pian piano, io con Francesca, mia sorella, ch'era meco sul letto, si adormentassimo tutti due mentre loro si trattenevano insieme a parlare»[62]. Maria Armani conferma il racconto della sorella, dichiarando che Bartolomeo, «un martidì, doppo la dominica di sant'Antonio, mi disse che, quella dominica notte, venendo il lunedì, era stato tutta notte in casa nostra, a Grumo, a parlar con mia sorella Catharina, ma che io non dovessi dir niente a niuno, perché lo confidava a me sola»[63].

Giovanni Battista Manci non trascura di rilevare come l'*adlocutio* avvenisse in un contesto di confidenza e affabilità che i testimoni vivacemente ritraggono. Maria Armani depone che «più volte io li ho lasciati soli tanto nella stalla quant'in cucina e fuori per l'ara di casa nostra, a Grumo, in diversi tempi et occasioni, di tutte le staggioni, tanto d'inverno quanto d'estate, perché pratticava famigliarmente per casa a tutt'i tempi, pensando che lui dovesse trattar da buon christiano»[64]. Francesca Armani

[60] «Grum»: probabilmente Agrone.

[61] «Fregon»: probabilmente Frugone.

[62] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 84r-85v.

[63] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 77v.

[64] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 77r.

ricorda che Bartolomeo «era solito venir spesso per casa et trattenersi con Catharina, anco soli, hora nella stuva, hora su l'ara, in casa nostra, a Grumo, come anco fuori per li pradi di montagna et nella casa di Prepur, havendoli io visti istessa anco con occasione ch'in montagna io et Catharina, mia sorella, portavamo del fieno dentro in casa, ch'era fuori della porta, al tempo delli fieni, che sarà due anni incirca, dove esso ci veniva a trovare»[65]. Lo stesso Bartolomeo è costretto ad ammettere, in occasione dell'infruttuoso tentativo di composizione, di aver frequentato liberamente l'abitazione di Caterina: Stefano Steffanini, parroco di Daone, afferma che «ha detto che andava a trovar Catharina più volte e in diversi tempi, però honoratamente e stimo che dicesse che v'andasse solo et accompagnato, dicendo che si trattenneva e parlava con essa come fanno li altri giovini, sempre honoratamente»[66], mentre Lorenzo Papaleoni sostiene che «mi ha detto più e più volte d'esser andato molte volte a ritrovarla, alle volte solo, alle volte accompagnato et in particolare una volta nella casa di Soprapur»[67].

Il procuratore accortamente si preoccupa di sottolineare come Bartolomeo fosse solito far visita a Caterina non solo nel corso del giorno, ma anche «horis insolitis, circa mediam noctem»[68], lungamente trattenendosi a conversare con la giovane: la circostanza appare tanto rilevante da indurre a riservarvi tre dei punti della prima esposizione per l'escussione e da giustificare l'insistenza con cui si ripropone nelle deposizioni dei testimoni.

Il secondo punto ricorda che «Bortholamio andava a ritrovar Catharina a casa sua in tempo di notte et ivi si tratteneva con essa sin a meza notte et anco più tardi, verso la mattina e particularmente nella camera»[69]; Francesca Armani puntualmente conferma che «era solito venirvi spesso et starvi di notte, non solo nella camera, ma ancora in altri luoghi di casa, tratte-

[65] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 82v-83r.

[66] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 99r.

[67] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 101r.

[68] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 2v.

[69] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 47r.

nendosi con nostra sorella et non schivandosi di noi altre sorelle»[70].

L'ottavo punto spiega che «l'anno scorso, a santa Iustina in circa, quando si disfece la malga in montagna, si ritrovava in quella tanto Catharina quanto Bortholamio e, lasciando andar a dormire tutti quelli che erano venuti alla malga, Bortholamio restò solo con Catharina sola nel casinel del fuoco ove fu veduto a prenderla per il gromiale»; Martino Armani precisa che «quand'io partii, volendo partire anco Catharina, nell'andar fuori del casinello Bortholamio la prese per il grembiale, fermandola et io partii, lasciandoli soli, perché già erano partiti li altri, restand'io l'ultimo»[71].

Il decimo punto espone che «la notte del primo giorno dell'anno corrente 1660, Bortholamio si portò, a quatro hore di notte in circa, verso la casa di Catharina e, incontratola sopra la porta d'una sua stalla, che andava al casinel del fuoco per prender dell'aqua, andò con essa di sopra e, lasciato quello ivi, Catharina ritornò alla stalla, dicendo alli puti che erano in quella che v'era di sopra Bortholamio, ma che non diceseron niente, poiché esso non voleva si sapesse e poi, partendosi novamente dalla stalla, si portò verso il casinello del fuoco ove si ritrovava Bortholamio che si assiugava li piedi et, tratenutisi insieme nel luogo già detto per il spacio di meza hora in circa, ritornò poi Catharina alla stalla, seguitandola solo Bortholamio quale, avanti andasse con Catharina di sopra, al casinel del fuoco, fu conosciuto alla voce dalli putti che erano nella stalla»[72]. I due giovani che Bartolomeo ingenuamente confida di eludere e che, all'opposto, danno prova di udito singolare, sono Antonio Armani e Giovanni Battista Armani, che spiega come «tutti due conobbero alla voce Bortholamio avanti andasse al casinel del fuoco et doppo parlorono con esso nella stalla, quando ritornò giù dal casinello con Catharina, essendo però restato lui un puocho di dietro di lei per non parere che fosse stato con

[70] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 80v.

[71] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 48r e 109v-110r.

[72] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 48v-49r.

essa, perché non voleva che si sapesse»[73]. Il rilievo concesso alle appartate frequentazioni notturne non appare immotivato. Farinacci[74] afferma che «est praesumptio adulterii et copulae carnalis contra eum qui visus fuerit ingredi in domum mulieris et inde postea egredi, praesertim de nocte», riservando particolare attenzione al «multiplicatus accessus viri post mediam noctem ad domum mulieris» ed alla «commoratio in eadem domo per aliquot horas». Mascardi[75], nella *conclusio* CCCXII, con minore incisività, sostiene che «coitus quippe per coniecturas probatur, ut cum vir ad mulierem frequenter accedere consuevit cumque moratur solus cum sola».

L'argomentazione, complessivamente, non è inattaccabile. Mascardi[76], nella *conclusio* LXI, dedicata alla valutazione della rilevanza giuridica della «deprehensione viri in domo mulieris formosae» al fine della dimostrazione dell'adulterio, invita a procedere con cautela, dal momento che, «quando inventi in domo alicuius mulieris essent coniuncti aliqua consanguinitate vel affinitate cum illa, nam tunc absque dubio tollitur omnis sinistra praesumptio contra illos repertos»: l'appiglio non sfugge al procuratore di Bartolomeo, che s'affretta a precisare come i due giovani siano uniti da una «stretta parentela, tanto per parte d'huomeni come di donne, almeno in quarto grado»[77]. Giovanni Battista Manci non s'attarda, almeno per il momento, a indagare la questione della consanguineità, ben altrimenti temibile, ma rimuove l'intralcio, rivolgendo, non senz'arguzia, l'attenzione ad alcuni significativi episodi.

In primo luogo, il procuratore ricorda come, la sera di una domenica, sul far dell'estate dell'anno precedente, Bartolomeo «andò alla casa di Catharina di notte et, udito d'Antonia, sorella

[73] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 91v-92r.

[74] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 118.

[75] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numerus 21.

[76] *Ibidem*, conclusio LXI, numerus 9.

[77] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 52r-v.

di Catharina, dalla quale v'era stata apperta la porta, che v'era in casa Bortholamio Armani, figliolo della Ginevra, disse ad Antonia che dovess'andar di sopra e dire che quelli che havevano battutt'alla porta erano quelli di Prass che venivano da Breguzzo[78], poiché non voleva si sapesse che foss'esso Bortholamio, come così fece essa Antonia et, ciò udito da Bortholamio, figliolo della Ginevra, esso si partì»[79]: il racconto, esposto nel quinto punto della prima esposizione per l'escussione, viene puntualmente confortato dalla testimonianza resa da Antonia Armani. «Consanguinei», osserva il procuratore, «non curant etiamsi alii attinentes sint in domo: multo minus, fingendo alios esse, procurant ut illi discedant»[80].

In secondo luogo, rileva come Domenica Giovannini deponga che Bartolomeo «venne a trovarmi a casa mia et a ricercarmi che io lo menassi a casa di Catharina, come anco fecci et stassimo con la putta un buon pezzetto insieme»[81] e, ricordando come, allontanatosi il giovane, s'intrattenesse a conversare con Caterina, aggiunga: «essendomi partita ancor io et trovandolo di fuori che m'aspettava, esso m'accompagnò a casa, mostrando d'andar a casa ancor esso, cioè a Prapur, in montagna, ma, essendomi io messa a caso alla fenestra a guardar all'aria, lo viddi tornar indietro, per lo che, la mattina seguente, domandai la putta se era tornato da essa, la qual mi rispose che vi era tornato et che vi stete un gran pezzo, fino due o tre hore avanti giorno; havendolo doppo incontrato un giorno ancor esso, io gli dissi: 'Hor ben, galanthuomo, quella sera tu sei tornato da Catharina!', esso mi rispose di no, ma, dicendogli io che l'havevo visto e che non poteva negarlo, non mi repplicò altro se non che sorise»[82]. «Consanguinei», avverte il procuratore, «non fingunt alio ire et postea illuc et ad locum mulieris se conferunt»[83].

78 Il villaggio di Breguzzo sorge a breve distanza da Agrone.

79 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 47v.

80 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 2v.

81 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 68v.

82 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 69r-v.

83 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 2v.

In terzo luogo, ricorda come Bartolomeo non solo fosse solito far visita a Caterina nel corso della notte, ma mostrasse l'inclinazione a trattenersi presso la giovane sin alle prime luci dell'alba: «veniva di notte», racconta Maria Armani, «a trovar mia sorella Catharina et si tratteneva con essa, mostrando da adormentarsi fino ch'ero presa dal sonno ancor io et vi stava sin a mezza notte et più, verso la mattina, perché lo sentivamo partire, aprendo le porte et ce lo diceva nostra sorella istessa, cioè Catharina»[84]. «Consanguinei», osserva il procuratore, «non manent fere ad diem»[85].

In quarto luogo, rileva come, la sera di un breve e freddo giorno di gennaio, Bartolomeo «andò alla casa della articolante, battendo a quella» e come, «dimandato chi batteva alla porta, rispose esser un frate» e, «iteratamente così interrogato, rispose che era un frate, sin tanto che, conosciuto, gli fu aperta la porta da una sorella di Catharina»[86]. «Consanguinei», avverte il procuratore, «dum, pulsationibus ianuae respondendo, interogantur: 'Quis pulset?', non respondent: 'Esser un frate'»[87]. Bartolomeo, veramente, nel corso della propria deposizione, s'ingegna ad accomodare una motivazione a un contegno quantomeno stravagante, sostenendo di aver picchiato all'uscio dell'abitazione di Caterina, «perché, tornand'io all'hora dalla villa di Strada et fermandomi a prender l'acqua santa alla chiesa di Sant'Antonio, sentii Bortholo della Zinevra ch'era in casa di Catharina et che diceva in colera che voleva amazzar mio padre et noi altri quanti eravamo se non gli dava settecento ducati per causa di disgusto che pretendeva, dicendo che mia sorella gli haveva promesso e che noi non glila volevamo dare; onde mi resolsi d'entrar in casa et dimandar per qual causa Bortolo ci voleva amazzare»[88]. In seguito, nel contesto delle indicazioni per l'escussione, aggiunge che, non appena aperto l'uscio, il figlio

[84] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 76r.

[85] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 2v.

[86] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 22v.

[87] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 2v.

[88] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 33v.

di Ginevra Armani gli s'era avventato contro «con il schioppo inascato et a cane calato, passando puoche buone parole»[89]. Il racconto del giovane non solo legittima una curiosa espressione, ma rende giuridicamente irrilevante, almeno nella singola circostanza, l'accesso all'abitazione di Caterina: Mascardi[90] osserva come la *praesumptio* di adulterio venga meno «quando repertus in domo introivit interdiu ex causa quae possit tollere huiusmodi sinistram opinionem, ut si invenisset puerum, filium illius mulieris, in via plorantem illumque capiendo deportasset intra domum illius mulieris». La giustificazione addotta da Bartolomeo, comunque, viene prontamente smentita dalla dichiarazione di Niccolò Battaglia che afferma di «non saper che la figliola di Giovanni Guariento, detto Armano, sia stata dimandata per sposa da Bortholamio della Zinevra né che gli sia stata denegata né che per tal causa habba portato odio né a Giovanni Armano né a Bortholamio» e di non aver «sentito cospettare Bortholamio della Zinevra la sera delli 19 di genaro, se non che, quando Bortholamio battè alla porta, è vero che quello della Zinevra sbalzò su l'uscio della cucina col schioppo inascato in mano et, andandogli incontro, gli disse cosa ch'era venuto a far là»[91].

L'evidenza della menzogna ravvolge di un'ombra di ambiguità e sospetto il complesso delle affermazioni del giovane, poiché l'imputato che si riveli «falsus manifesto» in relazione a una delle proprie dichiarazioni, può legittimamente ritenersi «in omnibus aliis falsus»[92]: Giovanni Battista Manci, nondimeno, non indugia, svolgendo una considerazione di immediato risalto e si limita a osservare che, in ogni modo, una *praesumptio* «vehemens et violenta»[93] spontaneamente insorge a carico di Bartolomeo, dal momento che solamente uno sprovveduto potrebbe

[89] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 51v.

[90] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXI, numerus 10.

[91] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 110v-111r.

[92] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3r.

[93] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3r.

essere indotto ad ammettere che «illo tempore et illis horis tardis ac in cubili ubi aderat lectus in quo Catharina erat solita dormire, conveniebant causa orandi nec recitandi rosarium»[94]. La conclusione del procuratore trova conforto in un passo di Giovanni Battista Ciarlini[95] che, valutando la sentenza emessa, quale vicario generale di Reggio nell'Emilia, a conclusione del processo intentato da Brigida Mustiolo contro il chierico Giacomo Fortunato Adriano, accusato di aver sedotto la giovane mediante promessa di matrimonio, osserva come «non leve est argumentum praedicti stupri fere continua conversatio praedicti Fortunati cum dicta Brigida cuius domum de die et de nocte ingrediebatur ad eius libitum ita ut penes se haberet clavem ostii, qua libere aperiebat portam domus ...: huiusmodi enim familiaritas et conversatio etiam nocturna inducit praesumptionem stupri et adulterii».

4. «*Osculum*»

Niccolò de' Tedeschi, detto il Panormitano[96], prendendo in esame la decretale *Praeterea*, ritiene di poter affermare che, per quanto i testimoni non abbiano avuto modo di vedere «virum et mulierem commiscentes praecise eodem tempore, sed interpollatim, continuo tamen unus post alium», nondimeno si raggiunge un'adeguata dimostrazione dell'illecita relazione carnale, poiché «per foramen viderunt successive illos coeuntes, quia cum iste actus sit successivus, non viderunt deponere super diversis fornicationibus, sed super una tantum» ed aggiunge che «probata erit fornicatio, si viderunt virum et mulierem in latebris sese osculantes et amplexantes, quia isti sunt actus propinqui ad actum».

[94] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3r.

[95] Giovanni Battista Ciarlini († 1650), *Controversiae forensium iudiciorum*, 2 voll., Venetiis MDCXXXVII e MDCXLVII, liber II, caput CLXXIV.

[96] Niccolò de' Tedeschi (detto il Panormitano, † 1453), *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Venetiis MDXCI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 2.

Non dissimile è la convinzione espressa da Bartolo da Sassoferrato[97] nel commento ai frammenti *Fur est manifestus*[98] e *Capite quinto*[99] e da Baldo degli Ubaldi[100] che, annotando la decretale *Tuae fraternitatis*[101], sostiene come, «si absque carnali copula mulier pudicitiam violavit luxurioso osculo vel manibus positis ad mammillas causa adulterii committendi», sia possibile promuovere un'azione legale «ad separationem thori et amissionem dotis, quia ludus impudicitiae debet puniri», dal momento che «ista matrimonium diffamant et lacerant».

L'intensità del sospetto destato dall'*osculum* e l'indignazione generata dall'evidenza dell'infedeltà trovano suggestiva espressione nel canone *Nec aliqua*[102]:

«Certe ipse concubitus, ipse complexus, ipsa confabulatio et osculatio et coniacentium duorum turpis et foeda dormitio, quantum dedecoris et criminis confiteatur? Si superveniens maritus sponsam suam iacentem cum altero videat, nonne indignatur et fremit et per zeli dolorem fortassis et gladium in manum sumit? Quid Christus dominus et iudex noster, cum virginem suam sibi dicatam et sanctitati suae destinatam iacere cum altero cernit, quam indignatur et irascitur? Et quas poenas incestis eiusdmodi coniunctionibus comminatur? Cuius ut gladium spiritalem et venturum iudicii diem unusquisque fratrum possit evadere, omni consilio providere et laborare debemus».

97 Bartolo da Sassoferrato († 1357), *Commentaria in Digestum novum*, Venetiis MDLXXV, commento a: *Digestum novum*, cit., liber XLVII, titulus II *De furtis*, lex III «Fur est manifestus», numerus 1 e a: *ibidem*, liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXV «Capite quinto», numerus 2.

98 *Digestum novum*, liber XLVII, titulus II *De furtis*, lex III «Fur est manifestus».

99 *Ibidem*, liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXV «Capite quinto».

100 Baldo degli Ubaldi († 1400), *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Venetiis MDLXXI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber I, titulus XXXVIII *De procuratoribus*, capitulum V «Tuae fraternitati», numerus 5.

101 *Decretales Gregorii IX*, cit., liber I, titulus XXXVIII *De procuratoribus*, capitulum V «Tuae fraternitati».

102 *Decretum Gratiani*, cit., pars secunda, causa XXVII, quaestio I, canon IV «Nec aliqua».

Le deposizioni dei testimoni non mancano di soffermarsi sul-l'*osculum*: Battista Armani e Giovanni Armani ricordano come Bartolomeo abbia loro confidato, in circostanze diverse, di aver baciato Caterina; Francesca Armani afferma di aver avuto modo di osservare il giovane baciare la sorella, nella stalla annessa alla propria abitazione[103]; le testimonianze, se pure concise, sono esplicite e Giovanni Battista Manci avverte l'opportunità di invocare una «fortior praesumptio»[104], confidando nell'ampio consenso della dottrina.

Mascardi[105] affronta l'argomento in diverse occasioni. Nella *conclusio* LXIV afferma che l'adulterio può essere provato «si testes deponant se vidisse mulierem a viro deosculari», poiché «ex praeparatoriis adulterium probatur» – e l'*osculum*, come efficacemente attesta Accursio[106], rappresenta un *praeparatorium* o *praeludium* di rara eloquenza. Nella *conclusio* CCCXII, sostiene, sulla scorta delle decretali *Litteris* e *Tertio loco*, che il *coitus* è suscettibile di essere dimostrato «ex praesumptionibus et coniecturis» e aggiunge che

«coniecturae autem hae esse possunt, veluti si, tempore nocturno et in locis secretis, sola morabatur, quam complexam multi tenebant, quos et illa osculabatur, libenter ferens se impudice attrectari: hae namque et id genus aliae coniecturae et praesumptiones istiusmodi sunt, ut ex iis lex iudicet quampiam vere fuisse cognitam».

Nella *conclusio* DCCCX, in cui prende in esame l'argomentazione della *fornicatio*, Mascardi osserva che la «praesumptiva probatio» dell'illecita relazione carnale si ricava «ex actibus propinquis» e, appoggiandosi all'autorità di Bartolo[107] e di

[103] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 72r-73r, 104v e 81r-v.

[104] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3r.

[105] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXIV, numerus 1; conclusio CCCXII, numeri 19-20; conclusio DCCCX, numerus 5.

[106] *Digestum novum*, cit., liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXIII «Quod ait lex», glossa a: *in ipsis rebus*.

[107] B. da Sassoferrato, *Commentaria in Digestum novum*, cit., commento a: *Digestum novum*, cit., liber XLVII, titulus II *De furtis*, lex III «Fur est

Baldo[108], spiega che l'evidenza insorge «ex visione solius cum sola, nudi cum nuda, vel osculantis, vel tangentis et sic ex consensu mulieris».

Farinacci[109] offre l'opportunità di ravvisare un diverso orientamento e meno impaziente, rilevando che, se pure l'*osculum* rappresenta un «actus venereus et impudicus de se punibilis» e determina una «violentam et indubitatam praesumptionem adulterii et copulae carnalis», nondimeno, secondo l'opinione espressa da Menochio[110] nella *praesumptio* XLI, non consente di concludere che l'adulterio sia stato commesso, ma unicamente che sia sul punto di esserlo:

«est quidem osculum actus venereus et poena dignus, sed tamen non infert commissum fuisse adulterium et praeterea, admisso osculum facere coniecturam adulterii, dicendum est futurum, non praeteritum arguere».

La precisazione, avverte il giurista romano, è significativa e, in certo modo, temeraria, poiché apre la strada a un'analoga valutazione dei rimanenti *praeparatoria*, dal momento che

«idem dici poterit de omnibus aliis praeparatoriis ad copulam carnalem prout sunt tactus, amplexus et alia similia, ut scilicet arguant quod post tactum et amplexum facile fuerit sequuta copula, non autem ut arguant copulam praecessisse».

L'interpretazione proposta da Menochio non incontra il favore dei giuristi: Farinacci ha cura di osservare come «communiter doctores arguant etiam ad praecedens et commissum adulterium, nedum ad futurum» e, dichiarando la propria adesione all'in-

manifestus», numerus 1 ed a: *ibidem*, liber XLVIII, titulus V *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXV «Capite quinto», numerus 2.

[108] B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in Codicem*, Venetiis MDCXV, commento a: *Codex*, cit., liber IV, titulus XIX *De probationibus*, lex X «Neque natales», numerus 3 ed a: *ibidem*, liber IX, titulus I *De his qui accusare non possunt*, lex XI «Data opera», numerus 42.

[109] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 133-134.

[110] G. MENOCHIO, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, Coloniae Agrippinae MDCXXVIII, liber V, praesumptio XLI, numerus 30.

dirizzo prevalente, spiega che «negari non potest quod, quando vir et mulier se osculantur et amplexantur, facile praesumi possit quod, etiam ante oscula et amplexus, se carnaliter commiscuerint».

La posizione di Farinacci appare condivisa da Giulio Claro[111] che, ricordando come la donna possa essere spogliata della dote «non solum propter adulterium, sed etiam propter solum osculum alteri viro quam marito datum», precisa come, dal momento che l'adulterio non ammette un'agevole dimostrazione e l'*osculum* trova una sicura collocazione nella serie dei «proxima et fere immediata praeparatoria adulterii», indubbiamente «optime statutum est ut mulier, eo ipso quod convincitur osculum amatori dedisse, dicatur etiam de adulterio convicta». La sconcertante illustrazione del principio si rinviene nelle *Additiones* all'opera del giurista alessandrino redatte da Giovanni Battista Baiardi[112] il quale, in margine al passo menzionato ricorda come, nella città di Napoli, «mulier deosculata, quae deosculationi consenserit, nedum ipso facto perdit omnes dotes, si quas habet, vel habitura esset, sed etiam paterna maternaque successione irrevocabiliter spoliatur et nullus pro ea intercedere potest» e, quasi a render conto di tanto rigore, aggiunge che «mulieres saepius amantibus suis nutu et actibus dare solent, cum nullus unquam credatur esse adeo impudicus amator ut amare non desinat eam quae recusat amari».

Diego de Covarrubias y Leyva[113] che, affrontando l'esposizione delle implicazioni del «contractus coniugalis» e, in particolare, dell'«amissio lucrorum», afferma come «non tantum ob adulterium uxorem dotem amittere et privari consortio coniugali, sed

[111] GIULIO CLARO († 1575), *Sententiae receptae*, Venetiis MDCXXVI, liber V *Practica criminalis*, § «Adulterium», numerus 16.

[112] GIOVANNI BATTISTA BAIARDI († 1600), *Additiones et annotationes ad Iulii Clari librum V Receptarum sententiarum sive Practicam criminalem*, Parmae MDCVII, commento a: *Sententiae receptae*, cit., liber V *Practica criminalis*, § «Adulterium», numerus 16, numerus 110.

[113] DIEGO DE COVARRUVIAS Y LEYVA († 1577), *Epitome in quartum librum Decretalium*, Antverpiae MDCX, pars II *De matrimoniis*, caput VII «De contractu coniugalis effectu», § VI «De amissione lucrorum», numerus 3.

et propter osculum», non si esprime diversamente da Claro il quale, tuttavia, tiene a precisare di non acconsentire alla severità di numerosi giuristi, quali Antonio Gomez[114], per cui l'*osculum* permette non solo di giungere alla condanna della donna «quantum ad processum civilem», ma autorizza «ad puniendam eam criminaliter de adulterio».

Quanto a Thomas Sanchez[115], egli esamina la questione in due passi delle *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*. Nella *disputatio* IV del *liber* X, puntualmente esposte le ragioni dei giuristi persuasi che l'*amplexus*, l'*osculum* ed il *tactus* determinino una «iustam causam ut vir ... divertere possit dotemque lucretur, quam ratione adulterii uxor perdit», afferma di essere convinto che «verissimum est solos tactus, quantumvis libidinosos ac animo perveniendi ad adulterium habitos, eo non sequuto, nec divortio nec dotis amissioni iustam praebere causam» e, estesa l'asserzione all'*amplexus* e all'*osculum*, ne individua i fondamenti e confuta gli argomenti contrari, concludendo, nondimeno, che

«si interveniant aliae circumstantiae loci et temporis ex quibus probetur adulterium, tunc secundum omnes erit iusta causa divortii condemnabiturque mulier dotis amissione; hoc tamen non erit ob oscula et alios tactus, sed quia, ob praedictas circumstantias probatas, praesumitur adulterium».

Nella *disputatio* XII, brevemente riferita la posizione degli esperti di diritto che sostengono come «oscula et amplexus efficiant suspicionem violentam, ita ut ex eis probetur adulterium», precisa che «omnino tenendum est non induci violentam suspicionem adulterii ex solis osculis et amplexibus quando alia adminicula non concurrunt».

La sia pur moderata sobrietà espressa da Sanchez suggerisce a Giovanni Battista Manci l'opportunità sia di ribadire come le deposizioni dei testimoni permettano di accostare all'*osculum*

[114] ANTONIO GOMEZ, *Commentarius ad leges Tauri*, Francofurti MDXCI, commentarius in legem LXXX, numerus 50.

[115] THOMAS SANCHEZ († 1610), *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, Venetiis MDCXXV, tomus III, liber X *De divortio*, disputatio IV, numeri 11-12 e disputatio XII, numeri 46-47.

numerose *praesumptiones*, sia di porre in evidenza come Bartolomeo, recandosi frequentemente a far visita a Caterina e trattenendosi presso la giovane sino a notte inoltrata, godesse della «commoditas et loci et temporis»[116] e, dunque, gli dà agio di concludere che «indubitatum erit violentam ac indubitatam praesumptionem copulae secutae ante et post dicta oscula oriri»[117]. La determinazione del procuratore è sorretta, non da ultimo, dalla testimonianza di Maria Armani: la giovane depone che, «trovandomi a tre o quatro hore di notte incirca nella stalla di casa mia, Catharina, mia sorella, era fuori della stalla, apresso l'uscio del revolto, che teneva la lume in mano et stava insieme con Bortholo quando, sentendoli io parlar insieme, accostandomi all'uscio della stalla del bestiame, viddi Bortholo che l'haveva presa per la veste et che mia sorella Catharina gli disse: 'Non sarà mai vero ch'io offenda Iddio, essendomi communicata questo giorno!' et osservaii ch'esso piangeva forte; alla fine esso si dichiarò che non voleva andar a casa se non gli dava un rosario, perché, essendo notte, non si fidava andar solo senza qualche cosa di benedetto, onde mia sorella andò a prender un rosario biancho ch'era nella cassa dentro il revolto et glielo diede, né so che siano stati visti o osservati all'hora da alcun altro che da me sola, benché nella stalla si ritrovassero anco le altre mie sorelle che però dormivano, et ciò è seguito questo carnevale passato a un anno, non potendomi hora riccordar il giorno preciso»[118]. Il procuratore, brevemente, conclude che «non ita confidenter coitum attentasset nisi aliis vicibus consumasset»[119].

5. *«Tactus»*

Il terzo punto dell'esposizione per l'escussione presentata da Caterina ricorda che «Bortholamio è stato visto et osservato

[116] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3v.

[117] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3v.

[118] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 78v-79v.

[119] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 3v.

a toccar lascivamente Catharina et particularmente il senno, il collo et bacciar quello»[120]. Francesca Armani, interrogata in merito all'abitudine di Bartolomeo di recarsi nella camera di Caterina e di trattenervisi a lungo, intempestivamente aggiunge che, «questo carnevale, ad un anno passato, una notte, tra le quatro hore et le cinque, trovandomi con Antonia et credo anco Maria, mie sorelle, nella stalla delle pegore di casa nostra, a Grumo, venne Bortholamio et si messe a sentare sopra d'una bancha, presso Catharina, mia sorella, nella stalla et nel sito dove si fa il fillò: all'hora io mi ritirai da parte, dentro oltre li palli et legni dove si tengono serate le pegore et, accostandosi meglio Bortholo a Catharina, mia sorella, di lì a puocho si levò, venendo a veder se io dormivo et io, fingendo di tener li occhi serati, doppo ch'esso tornò alla volta di mia sorella Catharina e mettendosi a sentar su la bancha presso d'essa, osservai che Bortholamio gli buttò un braccio al collo, bacciandola et mettendogli una mano in seno»[121]. Il vicario chiede come, essendosi ormai fatto buio, abbia avuto l'opportunità di osservare gli atti descritti e se ritenga che anche le sorelle vi abbiano prestato attenzione; Francesca, senza esitazione, risponde di aver «viste le cose sodette perché vi era la lume nella stalla, cioè la lucerna» e soggiunge che «Antonia, mia sorella, era alquanto discosta da loro et stava sedendo sopra d'un scagno basso et l'altra mia sorella Maria, se ben mi raccordo, mi pare che fosse nel sito dove ero ancor io, ma un puocho più in giù et han visto ancor esse le cose da me deposte, quali Bortholo stimava che dormissero tutte»[122].

Il sesto punto dell'esposizione ricorda che, la sera di una domenica, sul far dell'estate dell'anno precedente, «Bortholamio andò di sopra, in casa et, entrato in camera di Catharina con l'altre sorelle d'essa, si posse a sedere presso d'essa, sopra d'una cassa, discorrendo con Catharina, in qual mentre fu visto d'Antonia a voler metter le mani in senno a Catharina quale gli resisteva,

[120] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 47r-v.

[121] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 80v-81v.

[122] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 81v-82r.

sin tanto che l'altre sorelle s'adormentorno»[123]. Antonia Armani depone che «seben io stava appoggiata sul letto, fingendo di dormire, osservai però quando Bortholo volse mettere le mani in seno a Catharina, mia sorella, perché vi era la lucerna in camera, anzi Bortholo la volse smorzare, ma Catharina, mia sorella, non volse et facendogli mia sorella resistenza, che non voleva esser toccata, Bortholo gli disse che noi altre dormivamo, ma mia sorella gli rispose ch'esso non ci conosceva, perché facevamo finta di dormire, né vi erano altri in camera presenti meco che Francesca, mia sorella, la quale, stando sul letto, dromiva»[124]. L'ingenuità di Bartolomeo e l'indiscrezione delle sorelle di Caterina offrono al procuratore l'opportunità di richiamare l'attenzione del giudice su di un nuovo elemento, il *tactus*.

Mascardi[125], nella *conclusio* LIX, dedicata all'analisi della prova testimoniale dell'adulterio, ricorda come sia suscettibile di dimostrazione sia attraverso l'«osculum luxuriosum» sia attraverso l'«impositio manus ad mammas». La *praesumptio*, che il giurista non esita a definire «axioma», è condivisa dalla dottrina più recente, in particolare da Decio[126], e poggia sull'autorità di Baldo[127]. Il quadro dei riferimenti dottrinali è delineato da Farinacci[128]: Gambiglioni[129], Giovanni Nevizzani[130], Giovanni Bat-

[123] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 47v.

[124] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 86v-87v.

[125] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LIX, numerus 15.

[126] F. DECIO, *Commentaria in Digestum vetus et Codicem*, Venetiis MDLXX, commento a: *Codex*, cit., liber II, titulus I *De edendo*, lectura in rubricam, numerus 2.

[127] B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber I, titulus XXXVIII *De procuratoribus*, capitulum V «Tuae fraternitati», numerus 5.

[128] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 140-142.

[129] A. GAMBIGLIONI, *Tractatus de testamentis*, Venetiis 1583, «Donec caste et honeste vixerit».

[130] GIOVANNI NEVIZZANI († 1540), *Sylva nuptialis*, Venetiis MDLXX, liber IV *Est nubendum*, numerus 77.

tista Ferretti[131] e Marco Antonio Bianchi[132]. Mascardi[133] ritorna sull'argomento nella *conclusio* LXIV: secondo il pensiero di Grati[134], che afferma di appoggiarsi all'autorità di Decio[135], un'efficace argomentazione dell'adulterio si determina «non solum per concubitum, osculum, manus ad mamillas positas, sed per quemlibet alium actum inhonestum».

Il rigore del giurista milanese è condiviso da Covarrubias y Leyva[136] che tiene a precisare come l'evidenza della vergognosa condotta della donna, che «amplexibus osculisque virorum utitur aut inhonestos tactus sponte patitur», giustifichi la soppressione del legato «sibi relictum sub conditione, si pudice ac oneste vixerit».

Farinacci[137], rilevando che «adulterii, fornicationis et copulae carnalis praesumtio generaliter ex omni impudico actu inter virum et mulierem arguitur», fornisce un vasto panorama della letteratura giuridica: Niccolò de' Tedeschi[138], Enrico de' Bartolomei[139],

[131] Giovanni Battista Ferretti, *Consilia*, 2 voll., Venetiis MDLXXII e MDCII, consilium CLXVIII, numerus 3.

[132] Marco Antonio Bianchi († 1548), *Tractatus de indiciis homicidii et furti*, Venetiis MDXLV, numerus 69.

[133] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXIV, numerus 5.

[134] G. Grati, *Responsa*, cit., liber I, responsum CXV, numerus 9.

[135] F. Decio, *Commentaria in volumen Decretalium*, Venetiis MDXCIII, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus I *De iudiciis*, prima lectura in rubricam, numeri 4-5.

[136] D. de Covarruvias y Leyva, *Epitome in quartum librum Decretalium*, cit., pars II *De matrimoniis,* caput VII «De contractu coniugalis effectu», § VI «De amissione lucrorum», numeri 3-4.

[137] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 141-142.

[138] N. de' Tedeschi, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XIII «Tertio loco», numerus 4.

[139] E. de' Bartolomei, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 5.

Pietro d'Ancarano[140], Giovanni d'Andrea[141], Antonio da Butrio[142] e, con particolare riferimento alla donna che «permittit se tangi ab hominibus nuda et in pudibundis», Parisio[143], Sozzini[144], Ferretti[145], Ippolito Riminaldi[146], Giovanni Maria Monticelli[147], François Marc[148], Lorenz Kirchhoff[149]. Mascardi[150], nella *conclusio* CMLXXXIII, configura un approccio meno specifico: dedicata all'esame delle espressioni giuridicamente rilevanti

[140] P. D'ANCARANO, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 3.

[141] GIOVANNI D'ANDREA († 1348), *Commentaria in sex libros Decretalium*, Venetiis MDLXXXI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 4.

[142] ANTONIO DA BUTRIO († 1408), *Commentarii super quinque libris Decretalium*, Venetiis MDLXXVIII, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 9.

[143] P.P. PARISIO, *Consilia*, cit., pars IV, consilium CLX, numerus 6.

[144] M. SOZZINI il Giovane, *Consilia*, cit., volumen II, consilium XXXII, numerus 16.

[145] G.B. FERRETTI, *Consilia*, cit., consilium CCCLXXXIX, numerus 9.

[146] IPPOLITO RIMINALDI († 1589), *Consilia*, 7 voll., Venetiis MDLXXIV, MDLXXVI, MDLXXX, MDLXXXI, MDLXXXV, MDLXXXVIII e MDLXXXXI, consilium CCLXXIV, numerus 9.

[147] GIOVANNI MARIA MONTICELLI, *Repertorium de testibus*, Venetiis MDLXXV, «Repertorium generale in materiis criminalibus testium», titulus «Adulterium, copula et incestus».

[148] FRANÇOIS MARC, *Decisiones aureae*, Lugduni MDLXXXIIII, pars I, decisio DCCCXCVII, numerus 10.

[149] LORENZ KIRCHHOFF († 1580), *Communium opinionum centuriae*, centuria I, conclusio 5 «Adulterium»; il passo di L. Kirchhoff menzionato da Farinacci è riportato in: *Thesaurus communium opinionum et conclusionum sive receptarum sententiarum excellentium utriusque iurisconsultorum super causis tam criminalibus quam civilibus*, Francofurti MDLXXXIIII, c. 106r-v. Il volume raccoglie passi tratti dalle opere di diversi giuristi, ordinati alfabeticamente per argomento.

[150] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CMLXXXIV, numerus 1.

dell'incontinenza femminile, sulla scorta di Baldo[151], definisce «manifestissimum signum» di «libidinosa inhonestas» la circostanza che la donna permetta a un adolescente di porle le mani al seno.

Il procuratore conclude, tratteggiando il fondamento della presunzione: il *tactus* e la *copula* sono atti tanto strettamente connessi che, nel trasporto della passione, inevitabilmente si viene trascinati dall'uno all'altro, come testimonia un verso attribuito a Ovidio e assai diffuso nella letteratura giuridica: «visus et alloquium, tactus post oscula, factum»; progressione riecheggiata dall'adagio riportato da Nevizzani[152]: «sed ni fugias tactus, vix evitabitur actus».

6. «*Concubitus*»

La *praesumptio* che trae origine dal giuramento e dall'*adlocutio* è munita di un'efficacia modesta, per quanto non trascurabile; l'*osculum* e il *tactus* determinano una *praesumptio* provvista di maggior rilevanza, ma solamente il *concubitus* rappresenta un elemento di prova, il cui significato difficilmente può essere sopravvalutato.

I riferimenti canonistici sono molteplici ed espliciti. Al canone *Nec aliqua* s'affianca la decretale *Litteris*:

> «Litteris tuae fraternitatis receptis nobis innotuit quod, cum P. ab A., muliere, quam in uxorem acceperat, peteret separari, accusatores matrimonii produxerunt testes firmiter asserentes quod, postquam mulier cum praedicto viro contraxerat matrimonium, consanguineum viri eiusdem, solum cum sola, nudum cum nuda, in eodem lecto iacentem, ea (ut credebant) intentione, ut eam cognosceret carnaliter, viderunt, multis secretis locis et latebris ad hoc commodis et horis electis. Consultationi tuae taliter respondemus, quod ex huiusmodi violenta et certa suspicione fornicationis, potest sententia divortii promulgari, ita quidem ut vir licentiam habeat, mortua illa, ducendi aliam, muliere sine spe coniugii remanente».

[151] B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber I, titulus XXXVIII *De procuratoribus*, capitulum V «Tuae fraternitati», numerus 5.

[152] G. NEVIZZANI, *Sylva nuptialis*, cit., liber IV *Est nubendum*, numerus 76.

La decretale *Praeterea*, inoltre, enuncia:

«Praeterea, cum quis accusatur aliquam cognovisse, an sint testes interrogandi de visu aut sola viciniae fama sufficiat vel si iuratis testibus sit credendum, qui se carnalis copulae conscios esse fatentur, sed de visu nihil affirmant? Respondemus quod, si testimonium conveniens de visu reddatur vel etiam de auditu et praesumptionem violentam fama consentiens subministret ac alia legitima adminicula suffragentur, standum est testimonio iuratorum. Etenim circumspectus iudex atque discretus, motum animi sui, ex argumentis et testimoniis, quae rei aptiora esse compererit, confirmabit».

La glossa[153] avverte che il termine «conscii» si riferisce alla conoscenza acquisita, «quia viderunt solum cum sola in lecto vel nudum cum nuda, sed non viderunt eos carnaliter commisceri». I riferimenti civilistici, a fronte della ricchezza delle fonti individuate nel contesto del diritto canonico, sono circoscritti alla glossa al frammento *Gaii Cassii*[154], che, inclusa nel commento a un passo di Meciano in cui viene respinta l'opinione di Gaio Cassio che riconosce all'erede e al legatario la facoltà di sottrarsi all'obbligo di procedere all'affrancamento disposto dal testatore, qualora lo schiavo si renda responsabile di una grave colpa nei confronti del padrone, a proposito del termine «delictum», spiega: «puta, quia iacuit servus iste cum uxore eius», mentre lo scolio relativo al termine «iacuit» aggiunge che «paria intelliguntur reperiri aut deprehendi in ipso thoro et adulterium committere».

La rilevanza che, nella considerazione del procuratore, il *concubitus* riveste, è, peraltro, attestata dall'esuberanza delle allegazioni dottrinali.

Mascardi[155], nella *conclusio* CCCXII, sostiene che il *coitum* può essere dimostrato dalla circostanza che «una cubaverint vir et mulier et in eodem thoro quis cum puella iacuerit» e, indicando il

[153] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», glossa a: *conscios*.

[154] *Digestum novum*, cit., liber XL, titulus V *De fideicommissariis libertatibus*, lex XXXV «Gaii Cassii», glossa a: *delictum*.

[155] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numeri 1-2.

canone *Nec aliqua* e le decretali *Litteris* e *Praeterea*, conclude che «dicere possumus veneream coniunctionem et coitum probari ex eo quod aliqui simul iacuerint in eodem lecto et haec paria videntur: 'iacuit quis cum muliere' et: 'cum ea coitionem fecit'». Alessandro Tartagni[156] riporta l'eloquente vicenda della giovane Lucia cui

«testator legavit ... trecentos ducatos pro dote, quando nuberet, ita ut, si quod vitium admitteret, esset in discretione executorum testamenti vel maioris partis eorum; mortuo testatore, Lucia impudice se gessit cum quodam Martino quem etiam occulte Lucia in domum haeredis introduxit: tandem matrimonium contraxit cum dicto Martino et petiit legatum».

L'erede, sostiene il giurista, è sottratto all'obbligo di soddisfare il legato, mentre a Lucia non rimane che rimettersi agli esecutori affinché, secondo coscienza, stabiliscano «quid et quantum ei debeatur»: se, infatti, «tantum est dicere: 'talis iacuit cum tali muliere', quantum est dicere: 'adulteravit eam'» e se «Ioannes Martinus fuit cum dicta Lucia existente in lecto», legittimamente si conclude che «satis dici potest eam corruptam» e, dunque, «evidenter liquet Luciam commisisse defectum et vitium». Farinacci[157] afferma che, «quando constat virum et mulierem insimul in eodem lecto dormiisse», si determina una «praesumptio seu potius probatio copulae carnalis» che diviene «violenta et certa» qualora «quis visus fuit cum muliere iacens in lecto solus cum sola et nudus cum nuda». Osservando, quindi, come la decretale *Litteris* autorizzi a ritenere che «haec sola praesumptio, licet maxima, non inducat plenam probationem copulae carnalis», poiché la dimostrazione vi è determinata non unicamente dal *concubitus*, ma dalla concomitante circostanza che «vir et mulier fuerunt etiam visi in multis secretis locis et latebris ad coitum commodis et horis electis», rileva l'opinione di Giovanni Nicoletti, detto l'Imolense[158], che, all'opposto, commentando la

[156] ALESSANDRO TARTAGNI († 1477), *Consilia*, Venetiis MDLXXXX, liber VII, consilium LXXVII.

[157] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 170-174.

[158] GIOVANNI NICOLETTI (detto l'Imolense, † 1436), *Commentaria in tres libros Decretalium*, Venetiis MDLXXV, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit.,

decretale *Tertio loco,* sostiene come, «licet solitudo maris et foeminae non de necessitate probet copulam carnalem, quia potest esse oppositum, tamen, isto casu, in dubio praesumetur copula, donec probetur contrarium» e conclude che «haec praesumptio sola non concludit pernecesse, sed tantum praesumptive et haec praesumptiva probatio sufficit in hac materia». La posizione del giurista romano è condivisa da Ippolito Marsili[159], da Ciarlini[160] che considera la *praesumptio* generata dal *concubitus* sufficiente «saltem ad condemnandum in poenam extraordinariam» e da Menochio[161] che, nella *praesumptio* XLI, pur riconoscendo come «non dicitur vere probatum adulterium, etiam quando vir et mulier visi fuerunt in eodem lecto nudi», sostiene che si determina una «urgens praesumptio» che «satis operatur quoad thori separationem» e «quoad dotis amissionem». La *praesumptio* che trae origine dal *concubitus* ha, infatti, carattere di *praesumptio legis*, dal momento che la norma giuridica indica la conclusione che si deve trarre dalla provata sussistenza di determinate circostanze e la *praesumptio legis*, in forza del frammento *Licet imperator*[162], «pro veritate habetur».

Le testimonianze rese nel corso del processo attestano il *concubitus*, per quanto non senza alcune ambiguità.

Angelo Armani racconta che, «con occasione che, circa il mese di marzo o aprile, mi son trovato nel monte di Prepur dove ho una casa dal fieno presso a quella di messer Orlando Armani, mi son trattenuto più volte a dormir nella sua stalla dove vi era Catharina, sua figliola, con la quale ero solito alle volte star in conversatione insieme: ho osservato con tal congiontura

liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XIII «Tertio loco», numerus 4.

159 Ippolito Marsili († 1529), *Consilia*, Venetiis MDLXXIII, consilium I, numerus 48.

160 G.B. Ciarlini, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numeri 13 e 16.

161 G. Menochio, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XLI, numeri 12-14 e 17.

162 *Digestum infortiatum*, Lugduni MDCXII, liber XXX, titulus I *De legatis et fideicommissis*, I, lex LXXIV «Licet imperator».

che quasi sempre vi veniva a trovarla Bortholamio, figliolo di Giovanni Armani, in compagnia di Giovanni Battista, figliolo di Martino Armano, dove stavamo raggionando tutti insieme et con tal occasione mi ricordo che Giovanni Battista smorzò una volta la lume da oglio che Bortholamio et Catharina si erano hormai sentati insieme sul fenero dove dicevano di voler star loro due et essend'io con Giovanni Battista andati alla loro volta avanti si smorzasse la lume, con dire che volevamo ancora noi dormire sul fenero, Catharina ci disse che dovessimo noi due andar a star giù su la foglia, perché ivi per noi non vi era luogho e mi pare che anco Bortholamio ci dicesse l'istesso et la mattina, un'hora avanti giorno incirca, essendomi svegliato, vi erano su la foglia ancora Bortholamio et Catharina li quali all'hora levorono con Giovanni Battista che partì subito con Bortholamio et io partii nell'istesso tempo alla volta della mia casa». Giovanni Battista Armani, esortato a spiegare come potesse asserire che Bartolomeo e Caterina «simul decumberent super foeno», poiché la lucerna veniva spenta quand'era il momento di coricarsi, precisa che «andavano sul fenaro avanti si smorzasse la lume» e aggiunge che, «quando mi svegliavo, la notte, li sentivo parlar insieme come facevano quasi sempre»[163]. Antonio Armani, invitato a indicare in quale parte della stalla «se detinerent omnes et singuli» e a precisare «an lumen accensum semper adesset vel sine lumine remanerent», afferma che «il lume d'oglio sempre stava impizzato fin che era hora di dormire, perché all'hora si smorzava dalla compagnia, dormendo alle volte tutti insieme su la foglia et alle volte detti Bortholamio e Catharina dormivano soli separatamente sul fenero e vi stavano sino alla matina, sin all'hora d'andar a far i fatti suoi e governar i bestiami»[164].

La circostanza che il diritto e la dottrina esigano che il *concubitus* avvenga *nudo cum nuda* e *solus cum sola* non sembra porre in imbarazzo il procuratore. In merito alla prima difficoltà, osserva che la *copula* «intercedere potest inter vestitos ac inter nudos, cum vestimenta illis nullum impedimentum essentiale afferat»[165]

[163] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 95v-97v e 93r-v.

[164] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 108r.

[165] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 4v.

e ricorda come Farinacci[166] proponga un'ampia antologia della letteratura giuridica pertinente: Ippolito Riminaldi[167], Marco Antonio Natta[168], Giovanni de Amicis[169] e Giovanni Crotto[170]. In merito alla seconda difficoltà, rileva che, per quanto nella stalla dormissero diverse persone, nondimeno Bartolomeo e Caterina avevano cura di coricarsi «in alio loco separato et etiam aliqualiter oclusi»[171]. Giovanni Battista Manci non trascura, peraltro, di porre in evidenza la deposizione resa da Giovanni Battista Armani: confermando il contenuto del primo punto della seconda esposizione per l'escussione – secondo cui «l'anno 1658, Bortholamio si ritrovava nel monte di Prapur con Giovanni Battista, figliolo di Martino Armani, havendo ambidue in quello gli suoi bestiami, con qual occasione Bortholamio faceva andar seco Giovanni Battista ogni sera a ritrovare Catharina alla di lei stalla, con qual occasione Bortholamio insegnò a Giovanni Battista Armani che, gionti che fosseron alla stalla et ivi trattenuti che si fosseron qualche puoccho di tempo, dovesse esso Giovanni Battista stuare o sii smorzare la lume» – il giovane ammette di aver «smorzata la lume come gli haveva insegnato Bortholamio, il quale gli fecce cenno con l'occhio quando doveva smorzarla, come erano stati intesi per avanti»[172]. La testimonianza denuncia il torbido disegno di Bartolomeo, poiché non è possibile riconoscere all'ingegnoso espediente aspirazione diversa dal disporre l'occasione «habendi copulam aliosque actus venereos exercendi»[173]. «Quisque sagax», conclude il procura-

[166] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 171.

[167] I. Riminaldi, *Consilia*, cit., consilium CCLXXIV, numeri 47 e 51.

[168] Marco Antonio Natta († 1540), *Consilia*, Venetiis MDLXXIIII, consilium CCV, numerus 3.

[169] Giovanni de Amicis, *Consilia*, Venetiis MDLXXVII, consilium LXIX, numerus 10.

[170] Giovanni Crotto († 1540), *Consilia*, Venetiis MDLXXVI, consilium CDXIII, numerus 24.

[171] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5r.

[172] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 54r e 92r.

[173] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5r.

tore, riproponendo l'arguta espressione inserita da Enrico de' Bartolomei[174] nel commento alla decretale *Litteris* e riferita, non senza compiacimento, da Farinacci[175], «quisque sagax arbitrabitur neque illuc se conferebat minusque iacebat cum Catharina animo et causa faciendi poenitentiam aut delendi peccata»[176].

7. «*Confessio*»

Battista Armani depone che, «intorno alla festa di santo Giovanni Battista o di santo Pietro, puochi giorni doppo o puochi avanti, incirca sono passati due anni che, un giorno di festa, doppo disinare, andand'io al vespro con Bortholamio et trovandoci insieme su la via detta Chier, sotto un prato detto del Vignale, discorendo insieme di maritarci l'uno e l'altro, gli dissi che mi sarei maritato volontieri, ma che temevo che non mi tocasse qualcheduna che potesse esser stata bacciata et toccata da altri, et così mi fu risposto da Bortholamio ch'ancor esso temeva l'istesso, ma che finalmente puocho gli ne dava, perché ancor lui haveva fatto l'istesso con delle altre, bacciandole et smanzolandole, et havendogli io risposto come havesse havuta commodità di far queste cose, esso Bortholamio mi disse ch'haveva bacciato et toccato Catharina et ch'haveva fatto con essa quello c'haveva volsuto, et interrogandolo io se l'haveva chiavata, mi rispose: 'Io l'ho chiavata sul fener de Prepur'»[177]. L'incauta confidenza si rivela tanto più temibile in quanto Battista manifesta un'imbarazzante assenza di discrezione: Giovanni Armani ricorda come il giovane abbia riferito che Bartolomeo «gli haveva detto che nel fener di Prapur l'haveva bacciato e fatto ogni cosa quello haveva voluto lui con Catharina della Lazara, e ciò fu a Cremona e seguì quest'inverno prossimo passato, dicendomelo una

[174] E. DE' BARTOLOMEI, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XXIII *De praesumptionibus*, capitulum XII «Litteris», numerus 1.

[175] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 171.

[176] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5r.

[177] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 71v-72r.

volta da esso a me et un'altra volta alla presenza di Martin Armano, mio nepote e di Giovanni Battista di messer Angelo Armani»[178].

Il procuratore ritiene che la *praesumptio* determinata dalla *confessio* sia «fortior, si non aequalis, superius enumeratis»[179]. L'orientamento della letteratura giuridica, in realtà, non è univoco.

Farinacci[180] individua il principale riferimento canonistico nella glossa[181] alla decretale *Praeterea*, che avverte come il termine «conscii» si riferisca alla cognizione dell'illecita relazione carnale acquisita dai testimoni sia «quia viderunt solum cum sola in lecto vel nudum cum nuda, sed non viderunt eos carnaliter commisceri», sia «quia forte ab eo [qui accusatur aliquam cognovisse], audierunt, quia illud dicimus scire, quod ab aliis audivimus». Esposte le interpretazioni di Innocenzo IV[182], che spiega come la decretale alluda a testimoni che «ab eis, scilicet ab his qui se dicunt cognovisse, audierunt ... ibantque cum eis, quando pro hoc ibant, scilicet ut se invicem cognoscerent», e di Enrico de' Bartolomei[183], che osserva come accenni a testimoni che «hoc audierunt a viro et muliere de suo peccato publice gloriantibus», si sofferma sulle posizioni di Ferretti[184] e Riminaldi[185]. Il primo, invitato a valutare se, nell'ambito dell'azione legale intentata dalla nobile veneziana Chiara Dolfin, mortificata dalla relazione

178 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 104v.

179 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5r.

180 P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis,* quaestio CXXXVI, numerus 42.

181 *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», glossa a: *conscios.*

182 Sinibaldo Fieschi - Innocenzo IV († 1254), *Commentaria in quinque libros Decretalium*, Augustae Taurinorum MDLXXXI, commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 2.

183 E. de' Bartolomei, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 1.

184 G.B. Ferretti, *Consilia*, cit., consilium CLXVIII.

185 I. Riminaldi, *Consilia*, cit., consilium CCLXXIV.

di Giovanni Maria Pasqualigo con la giovane Isabella, «per testes in causa examinatos pro parte sua sit sufficienter probatum adulterium mariti sui ad effectum separationis thori et dotis suae repetitionem», rilevato come la circostanza che, nel corso di una conversazione con il «clarissimus dominus» Marco dal Molin, Giovanni Maria abbia esclamato: «I me opponeno che vado da una puttana ...! Ma de sì che li vado et ghe voglio andare et andarò sempre!», rappresenti una *confessio extraiudicialis* che «nocet confitenti» e che, consentendo di giungere, «si esset probata per duos testes, etiam in absentia partis et extraiudicialiter facta», alla separazione del toro, «probata ... per unicum testem omni exceptione maiorem, ut est ille clarissimus vir, erit probatio semiplena», osserva come

«non obstant duae oppositiones factae ex adverso huic confessioni, prima quod magnificus dominus confitens non est confessus copulam expresse, secunda quia non apparet sensisse de Isabella, quia respondetur quod immo ista confessio est certa de copula carnali et cum certa persona Isabellae, quod ostendo, quia ita in libello parte magnificae dominae Clarae simpliciter magnifico domino suo marito oppositum fuit de adulterio cum Isabella et ad illam oppositionem ille confitendo relationem habuit et de illa sensit et non de alia, dicendo: 'I me opponeno che vado da una puttana!', quam oppositionem ille confessus fuit dicendo: 'Ma de sì che li vado et ghe voglio andare!' ... Non obstat secunda oppositio, quod non senserit de Isabella, ex quo de duabus dictum fuit in libello, quia immo de illa et non de alia sensit, quod colligitur ex verbis confessionis suae: 'I me opponeno che vado da una puttana, ma de sì ch'io gli vado!', quae verba significant motum localem, ideo non possunt referri ad Luciam, quae manebat in domo cum domino confitente, ut probatum est per plures testes, ergo referuntur de necessitate ad Isabellam quae habitat seorsum ab illo».

Il giurista vicentino, confutate le obiezioni dell'avversario, non esita a ribadire che «per istam confessionem habemus dimidiam probationem adulterii probatam per unicum testem omni exceptione maiorem», offrendo a Farinacci l'opportunità di sostenere come attribuisca efficacia alla *confessio* tanto «expressa et specifica», quanto «tacita et generica». Il secondo, esaminando gli elementi di prova prodotti nel corso della vertenza promossa nei confronti di una donna, forse veneziana, il cui nome discretamente tace, accusata di adulterio, sottolinea come la circostanza che, indispettita dalle rimostranze del marito,

finalmente deciso a imporle di rinunciare al proposito di mascherarsi e partecipare al carnevale in compagnia di due giovani, non solo, «dum debuisset acquiescere marito suo», ne ignorasse le ammonizioni, ma ne traesse motivo di irrisione, «dicendo marito: 'becchetto' et: 'forfantino'» e, per buona misura, «cornua cum digitis illi retro, ne videret, faciendo», costituisca una confessione «criminis adulterii per eam commissi: cum maritus ille non posset aliter in eam ignominiam incidisse, nisi dicto crimine per eam commisso, unde non videtur amplius disputandum, cum nulla maior sit probatio confessione sua».

La disinvoltura manifestata da Ferretti e Riminaldi e ostentata da Ciarlini[186], cui non riesce avventato affermare recisamente che «confessio extraiudicialis probat copulam», non appare concordemente condivisa e Farinacci[187] concede ampia risonanza alle voci discordanti: Girolamo Grati[188], per cui «confessio extraiudicialis, facta parte absente et nullo acceptante, non praeiudicat»; Ludovico Pontano, detto il Romano[189], per cui «confessio extraiudicialis facit indicium ad torturam»; Parisio[190], per cui «testes deponentes de auditu confessionis adulteratae non probant adulterium»; Mascardi[191] che, riflettendo, nella *conclusio* LXII, in merito al valore della testimonianza «per auditum» al fine dell'argomentazione dell'adulterio, sostiene come «testes de confessione extraiudiciali nihil probant»; e Sanchez[192] che, valutando, nella *disputatio* XII, l'efficacia delle lettere d'amore, afferma come, mediante la produzione in giudizio di biglietti e

[186] G.B. Ciarlini, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 23.

[187] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 43.

[188] G. Grati, *Responsa*, cit., liber II, responsum L, numerus 33.

[189] Ludovico Pontano (detto il Romano, † 1439), *Consilia*, Venetiis MDLXVIII, consilium CDLI, numerus 2.

[190] P.P. Parisio, *Consilia*, cit., pars IV, consilium LIV, numerus 50.

[191] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXII, numerus 4.

[192] T. Sanchez, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., tomus III, liber X *De divortio*, disputatio XII, numerus 48.

messaggi, non sia possibile acquisire un'adeguata dimostrazione dell'adulterio, «licet in eis mulier proprium adulterium fateatur: quia confessio extraiudicialis, qualis est haec, non plene probat, sed constituit iudicium sufficiens ad torturam». La prudenza di un autorevole segmento della letteratura giuridica non impensierisce il procuratore, che osserva come un atteggiamento ispirato alla moderazione abbia ragione di sussistere unicamente nell'ambito del procedimento penale, dal momento che solamente «in criminalibus, ad hoc ut quis condemnari maxime corporaliter possit, requiruntur probationes luce merediana clariores»[193]: il principio, attestato dalla costituzione *Sciant cuncti* e recepito dal diritto canonico attraverso il canone *Sciant cuncti*[194], viene ribadito da Menochio[195], Marsili[196], Gaspare Antonio Tesauro[197] e Farinacci[198]. Quest'ultimo delineando, nella *quaestio* LXXXVI, un ampio panorama della dottrina, spiega come, «cum in criminalibus de hominis salute tractetur, hoc ideo exactior requiratur probatio». Il procedimento civile, all'opposto, autorizza l'attenuazione dei rigorosi criteri che presiedono alla determinazione dell'efficacia della prova e riconosce il valore della *confessio extraiudicialis*: Farinacci[199], nella *quaestio* LXXXII, ricorda come «confessio extraiudicialis, etiam facta parte praesente et acceptante, non probet crimen, quoad condemnationem, sed tantum quoad torturam», ma «praeterquam quando de crimine agitur civiliter, quia tunc, facta parte

[193] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5v.

[194] *Codex*, cit., liber IV, titulus XIX *De probationibus*, lex XXV «Sciant cuncti» e *Decretum Gratiani*, cit., pars secunda, causa II, quaestio VIII, canon II «Sciant cuncti».

[195] G. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, cit., liber II, casus CCLXXIX, numerus 1 e casus CDIC, numerus 21.

[196] I. MARSILI, *Consilia*, cit., consilium XL, numerus 26.

[197] GASPARE ANTONIO TESAURO, *Novae decisiones sacri senatus Pedemontani*, Venetiis MDCX, decisio XXIV, numerus 6.

[198] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus IX *De reo confesso et convicto*, quaestio LXXXVI, numerus 6.

[199] *Ibidem*, titulus IX *De reo confesso et convicto*, quaestio LXXXII, numerus 12.

praesente, plene probat», mentre Mascardi[200], nella *conclusio* CCCXLIX, misurando il vigore della «confessio de crimine facta parte praesente», osserva che «confessio extraiudicialis in civilibus semiplenam probationem facit, sed in criminalibus non facit nisi indicium ad torturam» e precisa che «confessio extraiudicialis, parte praesente, plene probat et praeiudicat, si agitur de crimine civiliter».

In realtà, Farinacci e, con maggiore risolutezza, Mascardi annettono piena validità alla *confessio extraiudicialis* unicamente nella speciale circostanza che sia pronunciata *parte praesente*; Ciarlini[201], nondimeno, conferendo efficacia alla *confessio extraiudicialis* «etiam si facta fuerit absente parte», legittima un'interpretazione meno restrittiva e non diverso appare a Giovanni Battista Manci l'orientamento di Mascardi[202], nella misura in cui, tentando di determinare, nella *conclusio* CCCL, il valore della «confessio de crimine extra iudicium facta parte absente», rimette esplicitamente alla letteratura giuridica citata nella sezione della *conclusio* CCCXLIX in cui riconosce piena efficacia alla «confessio de crimine facta parte praesente». Il vigore della *confessio extraiudicialis* pronunciata *absente parte* appare, peraltro, rinsaldato dalla concomitanza di numerose «praesumptiones, etiam violentae, indicia et aliae coniecturae»[203]: Mascardi[204] afferma che la «confessio extraiudicialis de crimine plene probat, si cum ea concurrant aliae coniecturae et verisimilia veritatis» e conclude che, pertanto, «confessus poterit puniri». Farinacci[205], circoscrivendo l'ampiezza della *regula* per cui «con-

[200] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXLIX, numeri 5 e 7.

[201] G.B. CIARLINI, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 23.

[202] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXLIX, numerus 1 e conclusio CCCL, numerus 2.

[203] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 5v.

[204] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCL, numerus 38.

[205] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus IX *De reo confesso et convicto*, quaestio LXXXII, numeri 1-4.

fessio extraiudicialis plene non probat contra confitentem et ideo ad condemnandum non sufficit», ricorda che, «quando cum confessione extraiudiciali concurrant alia indicia, coniecturae et verisimilitudines», si pongono, secondo l'opinione di Bartolo[206], i presupposti di una sentenza di condanna. Il giurista romano, tuttavia, non omette di registrare la posizione di quanti sostengono come la *confessio extraiudicialis*, «etiam aliis coniecturis et verisimilitudinibus adminiculata, sufficiat tantum ad torturam et non ad condemnationem» e, proponendo una conciliazione degli opposti indirizzi, conclude che «potest dici quod prima opinio potest procedere quoad imponendam poenam extraordinariam et mitiorem, pecuniariam scilicet; secunda autem, quoad impositionem poenae ordinariae et corporalis». L'evidenza delle smagliature della dottrina non rappresenta un ostacolo: Giovanni Battista Manci osserva che, se la *confessio extraiudicialis* determina, nel contesto del procedimento criminale, quantomeno una *semiplena probatio*, come attesta Mascardi[207], e se, come afferma Farinacci[208], riferendo la posizione di Tindaro da Perugia[209], rappresenta quantomeno un'adeguata giustificazione del ricorso alla tortura, di cui non è ammesso avvalersi se non in presenza di una *semiplena probatio*, a maggior ragione, nel contesto del procedimento civile e in concomitanza con *praesumptiones* di varia natura, permette di conseguire una «plenissimam probationem ... ad causae victoriam obtinendam»[210], soprattutto qualora si abbia riguardo per la circostanza che corrispondono esattamente il luogo e il tempo dell'illecita relazione carnale palesati da Bartolomeo

[206] B. da Sassoferrato, *Commentaria in Digestum vetus*, Venetiis MDLXXV, commento a: *Digestum vetus*, cit., liber III, titulus II *De his qui notantur infamia*, lex XXII «Ictus fustium», numerus 2.

[207] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCL, numerus 39.

[208] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus IX *De reo confesso et convicto*, quaestio LXXXII, numeri 2-3.

[209] Tindaro da Perugia, *Tractatus de testibus, «Dic, Balde, quaeso»*. L'opera è inserita in: *Tractatus universi iuris*, Venetiis MDLXXXIII, tomus IV, cc. 147r-161v.

[210] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 6r.

nella spavalda confidenza e indicati da Caterina nell'esposizione.

Il fervore esibito nel tentativo di avvalorare la *confessio extraiudicialis* non è esaurito: il procuratore ribadisce come la restrizione imposta da Sanchez[211] all'efficacia della *praesumptio* che ne scaturisce si determini nell'ambito del procedimento penale, ma sia estranea al procedimento civile e aggiunge come incontestabilmente insorga qualora la *confessio* si risolva in pregiudizio di una persona estranea alla vertenza, dal momento che «confessio enim adversus ipsummet confitentem valet, non vero contra tertium». Qualora, all'opposto, investa unicamente il confitente, non sussiste ragionevole motivo per cui non possa inasprirne la posizione processuale, sino al punto da configurare una *plena probatio*, soprattutto nel contesto di una controversia matrimoniale in cui «apices iuris non sunt inspiciendi»[212].

L'inclinazione ad attribuire piena validità alla *confessio extraiudicialis* unicamente qualora sia pronunciata *parte praesente*, costituisce, allo stesso modo, una sottigliezza che, in concomitanza con particolari condizioni, può essere trascurata: Mascardi[213], nella *conclusio* CCCXLVII, dedicata all'esplorazione del valore della «confessio facta absente parte», afferma che «confessio facta parte absente de aequitate canonica facit plenam probationem», dal momento che «aequitas canonica praesentiam partis in confessione non considerat, sed solam mentem confitentis et de aequitate canonica quis solo consensu obligatur»: rilevando come il principio dell'*aequitas canonica* in riferimento alla *confessio extraiudicialis* pronunciata *absente parte* «servatur non solum inter clericos, sed etiam inter laicos Ecclesiae subiectos et si causa agitur in foro civili», conclude che «confessio facta in causa spirituali, ut, puta, matrimoniali, absente parte, probat». La vertenza intentata da Caterina rientra nella

[211] T. SANCHEZ, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., tomus III, liber X *De divortio*, disputatio XII, numeri 48-50.

[212] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 6v.

[213] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXLVII, numeri 57-59 e 97.

competenza del tribunale ecclesiastico: deve, dunque, svolgersi nel rispetto del diritto canonico e, in particolare, del principio dell'*aequitas canonica* che non destituisce di efficacia la *confessio extraiudicialis* pronunciata *absente parte*.

L'ampia e complessa perorazione volge al termine. Il procuratore, appoggiandosi a un passo di Mascardi[214], in cui il giurista sostiene che, «quando confessio fuerit facta, sive in iudicio sive extra, circa illa quae tantummodo declarant voluntatem ipsius confitentis, veluti si quis diceret se aluisse aliquem animo donandi, tunc valet confessio etiam absente parte», inferisce che la *confessio extraiudicialis* pronunciata *absente parte* configura una *plena probatio* anche «in illis quae dependent ex solo facto confitentis»[215]: dal momento che la *ratio* che presiede alla norma relativa alla comunicazione di una volontà, rispondendo all'esigenza di garantire l'adeguata dimostrazione di una realtà altrimenti indeterminabile, non viene meno qualora si abbia riguardo per la confessione di un atto compiutosi nella clandestinità, è possibile ricorrere al principio dell'interpretazione analogica, affermando che la disposizione emanata in relazione alla prima può essere legittimamente estesa alla seconda, in particolare qualora si consideri che, come attestano Farinacci[216] e Menochio[217], l'estensione *de casu ad casum* è esplicitamente autorizzata dalla dottrina.

Giovanni Battista Manci prende congedo dalla *confessio*, esaminando brevemente la testimonianza di Francesco Giovannini: il giovane depone che Battista Armani «mi raccontò che Bortholamio, venendo giù dalla strada dai Cer, discorendo tra di loro de putte, gli disse che puocho gl'importava che gli toccasse che putta esser si volesse, perché ancor esso haveva fatto quello ch'haveva voluto particolarmente con Catharina d'Orlando, dicendo che l'haveva goduta et che erano due anni che conti-

[214] *Ibidem*, conclusio CCCXLVII, numerus 7.

[215] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 7r.

[216] P. FARINACCI, *Fragmenta criminalia*, cit., littera E, numerus 51.

[217] G. MENOCHIO, *De arbitrariis iudicum quaestionibus et causis*, cit., liber II, casus LXXXIV, numerus 9.

nuava ad habitare et pratticar con lei. È ben vero che Battista Armani m'ha anco raccontato che havendolo trovato doppo, intorno alla fiera di santa Giustina, Bortholamio gli disse che non era vero niente quello che gli haveva raccontato d'haver goduto Catharina, ma che l'haveva detto solamente per vana gloria et per vantarsi»[218]. La testimonianza, che attesta un'inopportuna ritrattazione da parte di Bartolomeo, è senz'altro irrilevante, poiché la circostanza che Battista, nella propria deposizione, non alluda al ripensamento, rende inattendibile l'affermazione di Francesco: «testis dans alium in contestem qui dicat se nescire, redditur primi testis dictum suspectum», afferma Girolamo Magoni[219], aggiungendo che «imo primo testi in danti contestem illum non creditur».

8. *«Munuscula, commestiones, mutuus amor et aliae praesumptiones»*

Le testimonianze rese nel corso del processo consentono di delineare ulteriori *praesumptiones*: nondimeno il procuratore, manifestando il condivisibile timore di riuscire «nimis longus»[220], abbandona il proposito di fornirne una puntuale esposizione e, confidando nella sollecitudine del giudice, si limita ad offrire una rapida rassegna.

Munuscula, in primo luogo.

Caterina, nel contesto dell'esposizione, osserva come Bartolomeo le abbia «donato diverse robbe et in particolare corde, rosari e festa» e ricorda di aver «donato anchora lei diverse robbe, particolarmente tre corone, cordē e faccioletti»[221]. Il giovane non smentisce recisamente lo scambio dei piccoli doni, ma, mentre precisa di aver ottenuto la restituzione del cordoncino,

[218] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 112r-v.

[219] Girolamo Magoni († 1596), *Decisiones causarum rotae Lucensis*, Venetiis MDCXXII, decisio XVII, numeri 8- 9.

[220] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 7r.

[221] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 23v.

nega di averne a sua volta ricevuti, afferma che il fazzoletto gli era stato sottratto e sostiene che le corone del rosario, al pari dei fazzoletti, «fuisse a se, proprio istinctu, acceptas ad praesentiam articulantis, non tamen ab ea sibi fuisse traditas»[222]. Farinacci[223] afferma che «ex transmissione munerum et iocalium» trae origine una *praesumptio* che acquista particolare vigore «quando mulier recipiebat alimenta a viro». Maria Armani puntualmente depone che Bartolomeo «diede del pane di formento a mia sorella con dirgli che ce ne dovesse far parte anco a noi altre sorelle doppo che fosse partito, per non sveliarci avanti che partisse, perché non voleva che noi altre sappessimo quand'egli andava via et aponto nostra sorella ci fecce parte del pane e lo mangiassimo in letto». Antonia Armani solertemente conferma di aver «mangiato del pane et della festa datemi da mia sorella Catharina, che gli erano stati dati da Bortholamio, che fu l'anno passato, dalla fiera di marzo incirca et circa la mezza notte»[224]. Sanchez[225], tuttavia, nella *disputatio* XII, ridimensiona energicamente l'efficacia della *praesumptio* determinata dallo scambio di piccoli doni: «non inducunt violentam suspicionem adulterii verba amatoria, nec literae nec xenia» e il procuratore pacatamente osserva che, se pure non insorge una *praesumptio violenta*, non è possibile negare che «aliqua coniectura et praesumptio ex illis oriatur»[226].

Commestiones, in secondo luogo.

Domenica Giovannini depone che, recatasi da Caterina in compagnia di Bartolomeo, «mangiassimo una torta con Bortholamio, la quale fu ristita di propria mia mano, et il tutto seguì nella stalla della putta et vi furono presenti due o tre sorelle della medesima

[222] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 34v.

[223] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 125.

[224] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 76r-v e 85r-v.

[225] T. SANCHEZ, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., tomus III, liber X *De divortio*, disputatio XII, numerus 48.

[226] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 7v.

quando mangiassimo insieme e mi pare che vi fosse anco un altro putto»; Francesca Armani dichiara di aver osservato Bartolomeo «mangiar con mia sorella Catharina et con le altre del pane, delle castagne et una volta anco una torta»; Martino Armani testimonia di aver visto Bartolomeo e Caterina «mangiar pane, polenta et altre robbe insieme più e più volte»[227]. Farinacci[228] attesta che «ex conviviis» scaturisce una *praesumptio* che, per quanto lieve, non appare trascurabile.

Mutuus amor, in terzo luogo.

Giovanni Battista Armani, deponendo in relazione al terzo punto della seconda esposizione per l'escussione – che ricorda come, «quando era ricercato da Bortholamio per andar a ritrovare Catharina, gli ressisteva, dicendogli che voleva stare alla cura de' bestiami, pregandolo perciò a dover anch'egli restare con esso lui per governare gli bestiami, al che Bortholamio rispondeva che vi sarebbe restato quando che havesse havuto seco Catharina, che però per non haverla, la voleva andare a ritrovare come faceva» – conferma che Bartolomeo «gli disse che sarebbe stato fuori con le sue vacche se gli fosse stata anco Catharina et ciò seguì più volte di sera, all'avemaria incirca»[229]. La caparbietà di Bartolomeo costituisce, nella considerazione del procuratore, un'eloquente prova dell'affetto o, quantomeno, dell'attrazione del giovane nei confronti di Caterina. La vivace deposizione di Domenica Giovannini rappresenta un espressivo elemento di riscontro: interrogata in merito al sedicesimo punto della prima esposizione per l'escussione, che rammenta come Bartolomeo l'avesse pregata «a dover parlar et intendere da Catharina se essa amava più esso o altri»[230], racconta che, «questo carnevale passato a un anno, sapendo io che Bortholamio era scorezziato con questa putta, andai una sera, di giorno, a trovarlo per sapper

[227] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 70r, 82v e 106v.

[228] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 124.

[229] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 54r-v e 94r.

[230] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 49v-50r.

cosa ch'haveva e per qual causa era scorezziato et per essortarlo di venir a parlar con lei: quell'istessa sera, a un'hora e mezza di notte incirca, come m'haveva promesso, venne a trovarmi a casa mia et a ricercarmi che io lo menassi a casa della putta come anco fecci et stassimo con la putta un buon pezzetto insieme; di poi essendo partito Bortholamio, io mi fermai et cominciai a dir mal di lui con la putta et a dir bene d'un altro putto che gli faceva l'amore, per veder cosa mi rispondeva, perché così ero restata d'accordo con Bortholamio, il quale mi ricercò d'usar quest'arte per vedere se voleva più bene a lui o all'altro putto, ma essa non mi rispose cosa alcuna, temendo che lui non stasse di fuori ad ascoltare come era solito»[231]. Farinacci[232] puntualmente assicura che «oritur praesumptio adulterii et carnalis copulae ex reciproco amore inter virum et mulierem».

La deposizione di Domenica consente, peraltro, di configurare una *praesumptio* ben più consistente: Farinacci[233] afferma che «adulterium et copula carnalis praesumitur ex nuntiorum transmissione et literarum amatoriarum et earum receptione».

Giovanni Battista Manci non omette di evocare la disinvolta deposizione di Antonia Armani. «La sera doppo santa Catharina dell'inverno passato», racconta la giovane, «trovandomi in stalla di casa mia, a Grumo, con Francesca et Catharina, mie sorelle et una putella per nome Dominica, figliola di Giovanni Giannino, intorno a due hore di notte incirca venne Bortholamio et mi diede la buona sera, perché con mia sorella Catharina pareva che stasse un puocho in colera et dimandandomi dove era la bancha [di morosi], gli risposi che l'haveressimo ben piantata quando fossero venuti li morosi et rispondendomi esso: 'E chi dunque son io?', voltò fuori della porta quasi scoreziato, ma tornando da lì a due Credi, mi chiamò da parte et mi disse che dicessi a mia sorella Catharina che se voleva parlar con lui, dovesse venir ivi dove stavamo tutti due, dentro della porta

[231] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 68r-69r.

[232] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 128.

[233] *Ibidem*, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 126.

della stalla et mia sorella stava più indentro assai et havendo io riportato a mia sorella quanto m'haveva detto Bortholamio, essa mi rispose che se lui voleva qualche cosa da lei, dovesse andarla a trovare, onde havend'io riportata questa risposta a Bortholamio, esso mi repplicò che Catharina dovesse impizzare la lume et venir fuori come anco fecce et essendosi ritirati tutti due verso l'uscio del revolto, sentii che vi stetero un pezzetto, contrestando insieme; in questo mentre essendo venuti mio padre et mio fratello con un paro di manzi o buovi, Catharina, mia sorella, con Bortholamio, si ritirorono nel revolto per non esser visti né sentiti et di là poi andorono in cucina et fuori su l'ara a gridare insieme, come mi riferì Martino, mio fratello, che li haveva sentiti»[234]. E Martino prosegue: «con occasione ch'io tornai la sera a casa con un paro di bovi comprati quel giorno, andando in cucina con pensiero di portarmi di là, su per una schalletta, alla volta dell'arra ivi vicina per prender del fieno da dare alli bovi, udii Bortholamio Armano che contendeva su l'arra con mia sorella, dicendogli che non voleva più fastidio di lei et che voleva andar fuori dal paese, alle quali parole mia sorella gli rispose: 'Non sapete voi quel ch'havete havuto da fare con me? Et adesso mi trattate in questa maniera!', e repplicandogli Bortholamio: 'Fa' quello che Dio ti inspira, perché ad ogni modo non vi è niuno che sappi quello ch'habbiamo fatt'insieme!', mia sorella gli rispose: 'Come, non vi è Dio che sa quello ch'habbiamo fatto?', per il che, sentendo questi contrasti tra di loro, io mi fermai in cucina né volsi andar più inanzi, ma vi mandai un'altra delle miei sorelle che non m'arricordo quale fosse, per prender del fieno, ma intanto Bortholamio era andato via»[235].

Il ripiegamento del giovane segna unicamente un'interruzione della discussione, evidentemente provocata dall'impazienza con cui Caterina aspira ormai alla celebrazione del matrimonio. Maria Armani, interrogata in relazione al dodicesimo punto della prima esposizione per l'escussione – che ricorda come, «il giorno di santo Sebastiano, portatosi Bortholamio alla casa di

[234] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 87v-89v.

[235] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 66r-67r.

Catharina et entrato solo in camera d'essa ch'era sola in letto, fra li altri discorsi che ebberon, fu udita Catharina a dire a Bortholamio che non voleva più stare in quella maniera, che però si risolvesse a sposarla, al che esso rispondeva che dovesse haver ancor un pocho di pasienza et aspetar un pocho, soggionggiendo che se essa palesasse il negocio, esso havarebbe negat' il tutto»[236] – ammette di aver condotto Bartolomeo nella stanza in cui Caterina «stava in letto con dolore di testa» e, rammentando l'irritazione del giovane che, «vedendo mia sorella in letto, gli disse: 'Cosa ghè, al cospetto di Dio!'»[237], ricorda come Antonia, casualmente trovandosi a passare per l'aia, presso la finestra, abbia avuto agio di udire la discussione, rendendone prontamente edotte le sorelle. Il procuratore non esita a condannare la condotta di Bartolomeo che «temerarie Dei, iustitiae ac iuramenti religione contempta fecit»[238].

Lo scaltro accorgimento che, mediante la complicità di Giovanni Battista Armani, ammaestrato a spegnere tempestivamente la lucerna, accorda a Bartolomeo l'occasione propizia a illecite relazioni carnali, viene nuovamente, ma rapidamente evocato: l'attenzione si volge a un diverso e sconcertante espediente che Giovanni Battista Manci non esita a definire «nefandum dogma»[239]. Il quarto punto della seconda esposizione per l'escussione ricorda che Bartolomeo «si è vantato et andava dicendo che, quando uno vuolle haver commercio carnale con qualche puta, deve prometter di sposar quella, che per via di quella promessa ottienne il desiderato commercio carnale e tutto quello si può e si sa desiderare»[240]. Bartolomeo rivela, ancora una volta, scarso discernimento e Giovanni Battista Armani ha modo di testimoniare che, «trovandomi con Bortholamio nella sua stalla di Prepur, una sera, circa mezz'hora di notte, mi disse che si voleva maritare et che voleva trovarne una bella et promettergli

[236] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 49r-v.

[237] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 78r-v.

[238] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 7v.

[239] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 7v.

[240] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 54r.

di sposarla, perché quando gli haveva promesso, poteva far tutto quello che voleva lui et ciò fu intorno al mese di maggio»[241]. La norma di comportamento spavaldamente enunciata e, nella considerazione del procuratore, indiscutibilmente applicata dal giovane, provvede una nuova *praesumptio*, dal momento che, come afferma Farinacci[242], «adulterii et copulae carnalis praesumptio desumi potest ex actibus a communiter accidentibus ad fornicationem tendentibus».

La *deformitas mulieris*, secondo l'autorevole esposizione di Farinacci[243], spoglia il sia pur riposto incontro di un uomo e di una donna d'ogni efficacia al fine dell'argomentazione della *copula*: la *pulchritudo*, all'opposto, determina una solida *praesumptio*. Farinacci[244] afferma che «est praesumptio carnalis copulae contra iuvenem qui fuit deprehensus in domo alicuius pulcrae mulieris» e, riferendo la convinzione manifestata da Menochio[245] nella *praesumptio* XLI, aggiunge che, «licet ex hoc vere, proprie et concludenter non dicatur probata copula carnalis, dicitur tamen probata praesumptive et hoc sufficit saltem ad thori separationem et dotis amissionem». Quanto a Mascardi[246], nella *conclusio* LXI, egli dichiara che «adulterium probatur ex eo quod quis invenitur in domo alicuius ubi est pulchra mulier» e ricorda che «inspiciendum est ad Bartolum, non tantum loquentem de muliere, sed de pulchra muliere, quia illa qualitas pulchritudinis multum momenti habet ad praesumendam utrinque libidinem: tum quia mulier formosa vix potest caste et incorrupte vitam degere». Caterina, «ut ex aspectu apparet» è, per l'appunto, «satis formosa»[247] e

241 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 94r-v.

242 P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 191.

243 *Ibidem*, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 217.

244 *Ibidem*, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 158.

245 G. Menochio, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XLI, numeri 11-14.

246 G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXI, numeri 1-2.

247 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, cc. 7v-8r.

poiché, come garantisce Mascardi[248], «pulchritudo cum pudicitia bellum inter se exitiale, inexpiabile et internecinum gerunt, adeo ut lis inter utramque prope perpetua sit», inevitabilmente se ne arguisce che l'assidua frequentazione di un giovane «in viridi et primo sanguinis bullore» e di una giovane affatto arrendevole, sensibili, l'uno e l'altra all'inclinazione naturale per cui «ad malum satis sumus proclives»[249], abbia dato l'abbrivio a un'illecita relazione carnale, quasi a raffermare il verso attribuito a Ovidio e da Mascardi[250], nella *conclusio* CCCXII, riferito: «a iuvene et cupido credatur reddita virgo?». La circostanza che Bartolomeo si recasse a far visita a Caterina «horis insolitis»[251] costituisce un'aggravante: avverte Farinacci[252] che «oritur praesumptio ex qualitate temporis in quo vir et mulier insimul conversantur et praesertim si de nocte: nocturnum enim tempus ad huiusmodi facinora perpetranda suspectum est». Farinacci[253], veramente, non trascura di esporre la posizione dei giuristi che sostengono come la presenza di un giovane nell'abitazione di una *pulchra mulier* configuri unicamente un «indicium remotum et non propinquum», ma spiega che

«haec inventio iuvenis in domo pulcrae mulieris non probat adulterium seu fornicationem consummatam, saltem ex parte mulieris, quia de eius voluntate non constat quod vir in eius domum ingressus fuerit, sed tantum attentatum ex parte viri, quia potest esse quod vir ingressus sit in illam domum muliere non consentiente».

Caterina non aveva respinto Bartolomeo, non s'era rivelata particolarmente ritrosa: si delinea, dunque, una *praesumptio* tutt'altro che vaga e indeterminata.

[248] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LXI, numerus 3.

[249] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 8r.

[250] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numerus 2.

[251] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 8r.

[252] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 190.

[253] *Ibidem*, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numeri 160-162.

9. «*Fama et mendacium*»

Stefano Steffanini, testimoniando in relazione all'unico punto della terza esposizione per l'escussione, secondo cui «nella pieve di val di Bon è voce publica e fama che Bortholamio de Guarienti habbi hauto commercio carnale con Catharina con la precedente promissione de futuro matrimonio»[254], depone di averlo «sentito dire da molti e da tutti, per ogni luogo dove mi son trovato e in particolare in casa del signor Lorenzo Papaleone, a Dahone, per strada, andando verso Pras et in conclusione in ogni luogo dove mi son ritrovato e secondo si è rappresentata l'occasione, in quelle parti, tanto al tempo della quaresima passata quanto doppo, alla presenza di molte e diverse persone che precisamente hora non mi sovvengono», e precisa «d'haverne sentito discorrere la prima volta dal signor Lorenzo Papaleone, ma quanto alla fama, si è sparsa tutta in una volta, non sapendo da chi possa haver havuto origine; ho ben inteso a dire dal signor Lorenzo che, temendo la putta di trovarsi gravida, – anci il signor Lorenzo l'asseriva per certo –, e sentendosi ch'il putto havesse l'humore ad un'altra putta, a Strada, Catharina all'hora si dechiarò e fece sentire d'haver havuto interesse con Bortholamio»[255]. Lorenzo Papaleoni, chiarito che l'espressione «publica voce e fama» indica «quello vien detto communemente da tutti o dalla maggior parte», afferma che «in quel paese non si sente parlar altro che questi putti habbino havuto commercio insieme» e, spiegando che «tutti dicono ch'il putto sii andato a trovarla solo et accompagnato, anci era quasi sempre in casa sua avanti si movessero queste contese», non esita a rilevare che «lo sento dir da tutti, non parlandosi quasi d'altro nella pieve et in particolare nelle terre di Dahone et Agron, dal principio di quaresima in qua e sebene non mi raccordo alla presenza di chi, ne ho però sentito parlare da quanti sono in Dahone che saranno 200 huomini almeno»[256]. Pietro Batocchi, analogamente, sostiene che «giù nella pieve non si parla d'altro e qual terra si

[254] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 57r.

[255] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 100r-v.

[256] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 102r-v.

voglia della pieve e fino dalli ultimi di carnevale in qua e n'ha sentito parlare da huomini e da donne, in casa e fuor di casa, da per tutto e vi vorrebbe assai a nominarli tutti, particolarmente in casa del signor Leonardo Papaleone, alla sua presenza, d'Angelo Togni, Giacomo Colloti et altri che non mi sovvengono et alla pieve, con occasione d'affari, in casa di messer Angelo Piombazzo, alla presenza di mastro Andrea, marangone d'Agron et altri anco della villa dove pure n'ho sentito discorrere, seben non ho potuto tener a mente le persone che hora non mi sovvengono a memoria, ma chi volesse essaminare, vi vorrebbe su mezza la pieve di Buono»[257]. Giovanni Armani, tristemente e, forse, non senza irritazione, ammette che «come parente della putta, son dimandato da tutti della pieve di Buono e per tutto dov'è conosciuto, cosa io fo con quella putta, mia germana, dicendo che compativano poi che io ero travagliato per questo caso, il che è seguito dal primo d'aprile in qua, non havendo tenuto conto di tanti che me n'hanno parlato, perché troppo ci vorrebbe, particolarmente da Francesco Bonaldin di Pras, alla presenza di un notaio pur di Pras e di Angelo, marangon di Pras et altre volte, in diversi tempi e luoghi dalli amici che mi conoscono», concludendo infine che «è fuori questo mormoramento per tutta la pieve di Buono, Thione e Condino»[258].

La letteratura giuridica non sembra condividere il pensiero di Niccolò Battaglia che laconicamente osserva come «la gente non sa neanch'essa né bene né male, perché chi la racconta a una foggia et chi all'altra e chi storze il collo e si stringe le spalle, non sapendo che dire»[259]. Mascardi[260], nella *conclusio* LIX, riferendo l'opinione di Giovanni d'Andrea[261], ammette che l'adulterio è suscettibile di dimostrazione «per testes coniunc-

[257] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 103v-104r.

[258] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 105v.

[259] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 111v.

[260] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LIX, numerus 3 e conclusio LXIII, numeri 1- 3.

[261] G. d'Andrea, *Commentaria in sex libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXVII «Praeterea», numerus 1.

tionem veneream se vidisse asserentes» e che eguale fiducia dev'essere riposta «in testimoniis auditus, quae adminicula et fama coadiuvant», mentre, nella *conclusio* LXIII, afferma che «adulterium probatur per solam famam, quo tamen ad impediendum matrimonium, nempe si quis contrahere volebat cum aliqua et illi obiiciebatur se adulterio contaminasse cum illius consanguinea, nam tunc, si de eo rumor est, impeditur illud matrimonium».

Aggiungendo che la *fama* permette di conseguire non solo la *separatio thori*, ma anche la *separatio matrimonii*, purché «concurrant testes de auditu coitus, nempe ex tenui pariete», conclude che «adulterium probatur per praesumptionem violentam cum fama». Ciarlini[262] sostiene che «stuprum probatur publica voce et fama» e riporta il pensiero di Sozzini[263], chiamato, al pari di Ferretti, a sostenere le ragioni di Chiara Dolfin che

> «videns maritum suum ... continue tenere amasiam quandam nomine Isabellam et adulterium committere, sive fornicationem cum illa, de domo eius recessit et coram iudice adversus maritum egit ad separationem thori et, consecutive, ut sibi dos sua restituatur».

Il giurista senese osserva che

> «probatur famam esse in vicinia Sancti Raphaelis, ubi habitat Isabella, quod ipsa retinetur ibi per dominum Ioannem Mariam ad eius requisitionem et, ut vulgo dicitur et testes deponunt, 'stat ad postam eius' ... et similiter etiam probatur famam fuisse quod ipsa Isabella, tempore depositionis testium, erat praegnans ex dicto domino Ioanne Maria».

Dunque, poiché «constat famam et publicam vocem fuisse et esse, in illa vicinia, quod, post contractum praedictum matrimonium, dominus Ioannes Maria carnaliter cognovit et ad postam suam tenuit dominam Isabellam», insorge, nell'ambito del procedimento civile, una *semiplena probatio* che, «cum aliis adminiculis, vel alia semiplena probatione», legittima la concessione

262 G.B. CIARLINI, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 17.

263 M. SOZZINI il Giovane, *Consilia*, cit., volumen II, consilium XXXII.

della separazione del toro e la restituzione della dote; Sozzini giunge, anzi, ad affermare che

«dici posset quod sola fama sufficeret, cum agamus de probatione copulae carnalis, quae a communiter accidentibus est difficilis probationis ...: solet nam dici quod, ubi a communiter accidentibus probatio solet esse difficilis, fama facit plenam probationem».

Il *mendacium* in cui il procuratore giudica di aver sovente colto Bartolomeo configura un'ulteriore *praesumptio*, secondo la stimata persuasione di Tartagni[264] e le influenti asserzioni di Farinacci[265] che, nella *quaestio* LII, rileva come «mendacium facit maximam praesumptionem contra reum»: la dichiarazione coscientemente falsa, infatti, lascia intravvedere la volontà di commettere l'atto illecito, come attestano Mascardi[266], nella *conclusio* DXXXII, notando che «dolus praesumitur in eo qui mendacium dixerit», e Farinacci[267], osservando che «dolus praesumitur ex mendacio».

Giovanni Battista Manci non omette, infine, di additare all'attenzione la circostanza che Caterina, qualora l'illecita relazione carnale realmente non fosse intervenuta, si sarebbe astenuta dal palesare una condotta che, per quanto vergognosa, avrebbe potuto essere agevolmente dissimulata: la giovane, all'opposto, benché persuasa dell'incontestabile importanza dell'onore e della reputazione, si vede costretta a rivelare la propria mancanza, affrontandone le dolorose ripercussioni e decide di ricorrere al tribunale ecclesiastico nel tentativo di recuperare l'onore sottrattole con l'allettamento della promessa, sorretta dalla speranza che la giustizia la vendicherebbe e la restituirebbe alla consueta dignità. La condotta di Caterina, dunque, costituisce una dimostrazione della *copula*.

264 A. Tartagni, *Consilia*, cit., liber I, consilium LXXVII, numerus 2.

265 P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus V *De inditiis et tortura*, quaestio LII, numerus 2.

266 G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio DXXXII, numerus 19.

267 P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus V *De inditiis et tortura*, quaestio LII, numerus 3.

10. «*Consanguinitas*»

La prima serie di indicazioni per l'escussione presentate da Bartolomeo non si segnala per ampiezza e articolazione: le domande non si discostano dalla piatta convenzionalità e, prescindendo dalla precisazione relativa al contrasto con il figlio di Ginevra Armani, il solo argomento rilevante consiste nell'esibizione della circostanza che «tra l'interrogante Bortholamio e la capitolante Catharina passa stretta parentella tanto per parte d'huomeni come di donne, almeno in quarto grado»[268].

L'affermazione incontra l'assenso dei testimoni: Lorenzo Papaleoni ammette che i giovani sono «parenti in quarto grado», benché non sappia precisare «se da parte di donne o di huomini»; Pietro Batocchi riconosce che intercorre «tra loro la parentella in quarto grado, per quello si sente dire»; Giovanni Armani sostiene che «sono parenti in quarto da due parti»[269].

L'evidenza dello stretto vincolo di parentela insidia la stabilità della struttura laboriosamente edificata dal procuratore: la *consanguinitas* appare suscettibile di sottrarre alla sia pur solitaria frequentazione di un uomo e di una donna ogni efficacia al fine della dimostrazione della *copula*. Menochio[270], nella *praesumptio* XVII, afferma che «coniunctio sanguinis omnem delicti praesumptionem tollit atque impedit, ne invicem coniuncti fornicati sint, tametsi habitent simul» ed avverte che il principio conserva intatto il proprio vigore

> «etiam si et aliquod signum alias magnae suspicionis significativum extet; exemplum sit, si reperiatur quod filius osculatur matrem et illam constrictis brachiis amplectatur, imo si mater sit prostrata: nam tunc, si causa singularis benevolentiae matris erga filium et contra ostendatur et maxime si filius qui mortuus credebatur, incolumis reversus est domum, causa, inquam, hac demonstrata, cessat omnis sinistra suspicio»

[268] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 52r-v.

[269] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 102r, 103r e 105r.

[270] G. Menochio, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XVII, numeri 1 e 3-4.

e persino

«quando sanguine coniunctus cum sanguine coniuncta dormiret eodem in lecto, modo id palam faceret: nam adhuc non praesumitur commissum stuprum, tametsi alias ex dormitione simul praesumatur subsecuta copula carnalis».

Mascardi[271], nella *conclusio* DCCCX, afferma che «cohabitatio maris et foeminae potissima est fornicationem praesumendi coniectura», ma immediatamente precisa come il criterio generale venga meno «inter consanguineos ex quorum cohabitatione fornicatio minime praesumitur», mentre, nella *conclusio* CMLXXXIII, ricorda che «coniuctio sanguinis omnem sinistram libidinis praesumptionem tollit». Farinacci[272] assicura che «est praesumptio exclusiva fornicationis et copulae carnalis illa quae oritur ex consanguinitate, etiam quod vir et mulier insimul eodem lecto iacuerint». Aimone Cravetta[273], assumendo la difesa di Federico di Ugo e della sorella Caterina, accusati di incesto «quod simul dormierint», osserva come, se un apprezzamento superficiale consente di raggiungere la convinzione che, in forza delle decretali *Litteris* e *Praeterea* e del canone *Nec aliqua*, l'illecita relazione carnale, «saltem quoad torturam», sia adeguatamente dimostrata, una valutazione accurata rivela come non sia «probatus incoestus contra reos vere nec praesumptive etiam quoad torturam», dal momento che, sulla scorta della costituzione *Eum qui probabilem*[274] – che concede agli ecclesiastici la facoltà di accogliere nella propria abitazione la madre, le sorelle e le figlie – e della costituzione *Si qui adulterii*[275] – che minaccia severo castigo all'uomo e alla donna i quali, sottrattisi

[271] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio DCCCX, numeri 10 e 12 e conclusio CMLXXXIII, numerus 8.

[272] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 205.

[273] Aimone Cravetta († 1569), *Consilia*, Francofurti MDLXXXVII, consilium CCCXXI.

[274] *Codex*, cit., liber I, titulus III *De episcopis et clericis*, lex XIX «Eum qui probabilem».

[275] *Ibidem*, liber IX, titulus IX *Ad legem Iuliam de adulteriis*, lex XXXIV «Si qui adulterii».

all'accusa di adulterio adducendo uno stretto legame di consanguineità, tentino, successivamente, di contrarre matrimonio –, è necessario ammettere che «ratio proximitatis et coniunctionis sanguinis depellit aut purgat suspicionem incoestus»; conclusione, peraltro, suggerita dalla circostanza che la decretale *Litteris*

> «loquitur in consanguineis, nos autem in fratre et sorore, in quibus fratre et sorore non militat tanta suspicio quanta in consanguineis remotioribus, ideo arguere de consanguineis ad fratrem et sororem videtur arguere a casibus diversis habentibus rationem diversam»

e, analogamente,

> «loquitur quando consanguineus visus est iacuisse cum consanguinea occulte et clandestine, nos autem loquimur in fratre et sorore palam simul dormientibus, ex qua dormitione manifesta, cessare videtur omnis mala suspicio».

Il giurista, dunque, rimarcato che Federico «dicitur valetudinarius et quodammodo frigidae naturae ex aspectu», ritiene di essere autorizzato ad affermare che «reis inquisitis stultitia aut error imputari potest potiusquam dolus et quod eis interdici debet talis simultanea cohabitatio ratione vitandi scandali potiusquam ut ex ea poenam aliquam sustineant».

Giovanni Battista Manci, avvertendo il vigore dell'obiezione, rileva come la letteratura giuridica riservi speciale considerazione unicamente alla *consanguinitas* in linea ascendente e discendente e, in linea collaterale, sino al primo grado: la precisazione incontestabilmente trova riscontro nei passi di Menochio e di Cravetta, mentre Farinacci[276], circoscrivendo l'estensione dell'asserzione iniziale, ricorda come la *praesumptio* che autorizza ad escludere l'eventualità dall'*adulterium* e della *copula* si determini «in consanguineis proximioribus prout sunt parentes, filii, fratres et sorores, secus in consanguineis in remotiori gradu». Mascardi[277], peraltro, nella *conclusio* CCCXII, osserva come

[276] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 209.

[277] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numerus 3.

«coitus praesumitur in consanguineis, si una cubaverint», mentre la circostanza che «magnum immineat periculum ob diabolicam tentationem» induce Menochio[278] a stemperare il precedente giudizio, affermando che

«distinguendum est de qualitate personarum: nam pater vel frater ita possent esse senio confecti, vel filia vel soror ita tenerae aetatis ut probabilis cessaret suspicio stupri etsi una eodem in lecto dormirent; quod si ambo essent aetatis validae, non nisi aliquod scelus ego suspicarer ... quando adest aliqua violenta praesumptio in contrarium, nam tunc etiam inter sanguine coniunctos, nempe patrem et filiam, fratrem et sororem praesumetur fornicatio».

Il procuratore osserva, inoltre, e non senza un accenno d'ironia, che, se la lunga rassegna di incesti, delineata da Menochio[279] attraverso una puntuale ricognizione della storia sacra e della storia antica, dimostra come le relazioni carnali che coinvolgono un uomo e una donna uniti da uno stretto rapporto di parentela abbiano occasione di verificarsi malgrado la costituzione *Eum qui probabilem* assicuri che «foedus naturale in his nihil saevi criminis existimari permittat», a maggior ragione e in concomitanza con *praesumptiones* «urgentes et concludentens»[280], si deve riconoscere che un'illecita relazione carnale sia intervenuta tra Bartolomeo e Caterina, legati da un vincolo di gran lunga meno impegnativo. Menochio[281], del resto, sostiene che l'attenuazione dei sospetti indotti dal *concubitus* non sussiste «in sola consanguinea et affine, nam in his suspicio fornicationis non cessat», mentre Mascardi[282] afferma che «coitus praesumitur in consanguineis remotioris gradus, si visi fuerint simul dormire» e Farinacci[283] rileva come «consanguinitas non excuset eum

[278] G. MENOCHIO, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XVII, numeri 5-6.

[279] *Ibidem*, liber V, praesumptio XVII, numeri 9-19.

[280] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 9r.

[281] G. MENOCHIO, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XVII, numerus 7.

[282] G. MASCARDI, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio CCCXII, numerus 4.

[283] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 208.

qui nudus cum nuda et solus cum sola fuit repertus iacens in eodem lecto».

11. *«Actus publice gesti»*

Gli atti che, nella considerazione dei giuristi, consentono di arguire la *copula* smarriscono la propria efficacia probatoria non solo qualora intercorrano tra consanguinei, ma anche qualora si compiano in presenza di una o diverse persone. Farinacci[284] osserva che «adulterii et copulae carnalis praesumptio excluditur ex actu publice et palam gesto», come avviene allorché «mulier et masculus inveniuntur insimul in locis non abditis», e aggiunge che «ex dormitione consanguinei cum consanguinea oritur praesumptio copulae carnalis si illa fiat secrete, secus si publice».

Non impensierisce il procuratore l'eventualità che la presenza delle sorelle e degli amici, ampiamente attestata dalle deposizioni rese nel corso del processo, sottragga alle *praesumptiones* determinate dall'*adlocutio*, dall'*osculum*, dal *tactus* e dal *concubitus* una porzione consistente della consueta pregnanza: si limita a rilevare come Bartolomeo e Caterina cogliessero prontamente l'occasione per sottrarsi agli sguardi importuni e come gli incontri appartati, in concomitanza con l'eccezionale confidenza e la disinvolta abitudine a coricarsi l'uno al fianco dell'altra, rechino l'evidenza della *copula*. Menochio[285], nella *praesumptio* XVII, del resto, guarda con sospetto persino alla «nimia familiaritas inter patrem et filiam, fratrem et sororem», poiché «tunc mala insurgit praesumptio»; analogamente, Cravetta[286] afferma che, qualora un uomo e una donna uniti da uno stretto vincolo di parentela «simul deprehendentur occulte iacere, praesumitur contra eos, quia actum insolitum faciunt et ex actu insolito praesumitur dolus».

[284] *Ibidem*, titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 213.

[285] G. MENOCHIO, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XVII, numerus 8.

[286] A. CRAVETTA, *Consilia*, cit., consilium CCCXXI, numeri 2-3.

12. «*Testes consanguinei et domestici*»

Farinacci[287], nella *quaestio* LIV, afferma che «coniuncti per affinitatem vel consanguinitatem, tanquam non idonei testes, si fuerint examinati, non faciunt legitimam et integram probationem». Aggiungendo, quindi, come «non modica sit inter doctores controversia an affines seu coniuncti in totum repellantur et non admittantur ad testimonium an vero secus», conclude che

> «quo ad hoc, ut admissi non legitimam sicut alii testes faciant probationem, nulla prorsus apud omnes est dubitatio et propterea dici potest quod haec conclusio non solum communiter, sed etiam ab omnibus, tam iuris civilis, quam canonici professoribus unanimiter sit recepta et approbata».

Farinacci[288], peraltro, nella *quaestio* LV, attenendosi al dettato della costituzione *Etiam iure*[289], dei frammenti *In criminibus eruendis*[290] e *Testes eos*[291], dei canoni *Si testes*[292] e *Super prudentia*[293] e della decretale *In litteris*[294], analogamente dichiara che «domestici a testimonio repelluntur».

Articolando l'esposizione in cinque sezioni, dedicate la prima all'analisi complessiva dell'argomento, la seconda, la terza e la quarta alla determinazione dell'efficacia della testimonianza resa dai «familiares, famuli, ancillae et servi», dai «subditi et

[287] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VI *De testibus*, quaestio LIV, numerus 1.

[288] *Ibidem*, titulus VI *De testibus*, quaestio LV, numeri 1 e 7.

[289] *Codex*, cit., liber IV, titulus XX *De testibus*, lex III «Etiam iure».

[290] *Digestum novum*, cit., liber XLVIII, titulus XVII *De quaestionibus*, lex I «In criminibus eruendis», § 3 «Ad quaestionem».

[291] *Digestum vetus*, cit., liber XXII, titulus V *De testibus*, lex XXIV «Testes eos».

[292] *Decretum Gratiani*, cit., pars secunda, causa IV, quaestio III, canon III «Si testes», § «Testes eos».

[293] *Ibidem*, pars secunda, causa XIV, quaestio II, canon I «Super prudentia».

[294] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber II, titulus XX *De testibus et attestationibus*, capitulum XXIV «In litteris».

vassalli», dai «coloni, inquilini et emphyteotae»[295], riserva la quinta alla valutazione della prova testimoniale fornita dagli «amici»[296], preliminarmente rilevando la posizione dei giuristi, quali Guillaume Durand[297], che «dixerunt amicum non solum non esse idoneum testem pro amico, sed nec etiam fore ad testimonium admittendum» e, riferiti i contrastanti orientamenti della dottrina, concludendo che «testes amici indistincte ad testificandum admittuntur nec unquam repelluntur, sive amicitia sit levis, sive magna», benché, «admissi, autem non sunt testes integrae fidei et omni exceptione maiores», dal momento che «illis de fide diminuitur modo plus et modo minus, iuxta qualitatem amicitiae, arbitrio iudicis».

Il procuratore di Caterina chiama a deporre diciotto testimoni: Martino è fratello della giovane, Maria, Francesca e Antonia sorelle; Giovanni Armani e Martino Armani sono cugini in secondo grado, Battista Armani, Antonio Armani e Angelo Armani in terzo grado, benché uniti a Bartolomeo da un vincolo in quarto grado; Domenica di Giovanni Giovannini afferma di essere «un tantino parente» di Caterina, mentre Giovanni Battista Armani, pur ammettendo l'esistenza di un legame di parentela, non sa definirne l'importanza e Niccolò Battaglia riconosce di essere «parente di Bortholamio et anco un puocho di Catharina per causa di mia moglie»[298]; unicamente Domenica di Bartolomeo Giovannini, Francesco Giovannini, Stefano Steffanini, Lorenzo Papaleoni e Pietro Batocchi non ravvisano consanguineità o affinità alcuna né con la giovane né con il giovane. Il rapporto di amicizia che, peraltro, intercorre tra Caterina e buona parte dei testimoni cui la giovane non sia legata da uno stretto vincolo di parentela emerge con ampia evidenza dalle testimonianze rese nel corso del processo.

295 P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VI *De testibus*, quaestio LV, numeri 117-180, 181-212 e 213-230.

296 *Ibidem*, titulus VI *De testibus*, quaestio LV, numeri 231-257.

297 GUILLAUME DURAND († 1296), *Speculum iuris*, Francofurti MDCXII, liber I, particula IV, «De teste», § I, numerus 1.

298 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 90v e 111v-112r.

La circostanza che la porzione di maggiore consistenza e, innegabilmente, di maggiore efficacia delle deposizioni sia resa da testimoni *consanguinei* o *domestici* di Caterina sembra guastare le fondamenta di un impianto operosamente disegnato; Giovanni Battista Manci, tuttavia, osserva come i rigorosi enunciati di Farinacci, «licet sint regulae generales, suas tamen patiuntur limitationes»[299]: in primo luogo in merito ai testimoni *domestici*.

Mascardi[300], nella *conclusio* LIX, afferma che «adulterium probatur per testes domesticos, cum soleat occulte committi», mentre Farinacci[301] riconosce che, in considerazione della costituzione *Consensu*[302], «domestici testes admittuntur in casu in quo veritas aliter haberi non potest quam per ipsos domesticos» e, in particolare, «ad probandum facta et commissa domi, noctis tempore», quali, non di rado, si rivelano il matrimonio clandestino, lo stupro, l'adulterio; conclude che «in casu in quo veritas aliter haberi non potest, admittuntur in testes domestici, nedum in civilibus, sed etiam in criminalibus et ita sine dubio apud nos communiter practicatur». Ciarlini[303], peraltro, sostiene che «in causa matrimoniali ... videtur quod domestici magis probent quam extranei et maxime quando sunt plures quam duo, quia tunc numerus supplet defectum domesticitatis». I *delicta* che, consumandosi nell'ombra delle pareti domestiche, non sono suscettibili di conveniente argomentazione, impongono, dunque, il rilassamento dei severi criteri che conducono alla determinazione dell'ammissibilità e dell'attendibilità delle deposizioni e, dal momento che «veritas aliter haberi non potest»[304], inducono a concedere fiducia alle dichiarazioni rese dai soli testimoni disponibili, se pure ordinariamente ricusati, in quanto ritenuti

[299] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 9v.

[300] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LIX, numerus 20.

[301] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VI *De testibus*, quaestio LV, numeri 35, 38, 41-43 e 61.

[302] *Codex*, cit., liber V, titulus XVII *De repudiis*, lex VIII «Consensu licita».

[303] G.B. Ciarlini, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 35.

[304] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 9v.

inammissibili e inattendibili. La deroga non appare immotivata: dal momento che il *delictum* si compie in un contesto cui accedono, di consueto, unicamente *consanguinei* e *domestici*, qualora ne venisse senz'altro respinta la testimonianza, «facillime veritas ab aula recederet»[305] e si porrebbero le premesse per la proliferazione di un complesso di reati che, malgrado non abbiano modo di sfuggire all'indiscrezione, non sarebbero suscettibili di repressione, a motivo dell'assenza o dell'inadeguatezza degli strumenti di prova. L'attenuazione, del resto, si determina, secondo l'enunciazione di Farinacci[306], unicamente «in illis casibus in quibus nulla potest conferri culpa in eum qui domesticos proponit testes, cur scilicet alios non adhibuerit, et culpa omnis cessare dicitur, quando fuit casus in quo non potuit alios adhibere»: Caterina, osserva il procuratore, «alios testes non induxerit, cum alios non habuerit»[307].

Le considerazioni proposte in difesa dell'efficacia delle deposizioni rese dai testimoni *domestici* conservano intatto il proprio vigore qualora si abbia riguardo per le dichiarazioni dei testimoni *consanguinei*. Farinacci[308] afferma che «affines et consanguinei admittuntur ad probandum factum cuius veritas aliter haberi non potest quam per ipsos» e, in particolare, rilevando come «frater admittitur pro fratre in testem in casu in quo veritas aliter haberi non potest quam per ipsum fratrem», osserva che «frater pro fratre admittitur in testem in omni casu in quo domesticum testimonium non repellitur».

13. *«Testes instructi»*

Angelo Armani, al termine della propria deposizione, riconosce di «esser stato chiamato, il giugno passato incirca, da Orlando

[305] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 9v.

[306] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VI *De testibus*, quaestio LV, numerus 64.

[307] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 9v.

[308] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VI *De testibus*, quaestio LIV, numeri 76, 132 e 136.

Armani, padre di Catharina, a Dahone, con occasione che veniva da montagna, dove, cioè in Dahone, fu dimandato dal signor Lorenzo Papaleone se haveva visto, su la montagna di Prapur, Bortholamio, figliolo di Giovanni Armani, al qual havendo esso risposto opportunamente, detto signor Papaleone scrisse in charta quanto haveva risposto et havendo finito di scrivere, lesse il tutto, dicendogli che se era la verità quello ch'haveva detto, dovesse star saldo al giuramento»[309]. Antonia Armani non nasconde come le siano «stati letti li capitoli dal signor Lorenzo Papaleone doppo haverli esso scritti secondo le cose ch'erano passatte et che essa haveva raccontate a detto Papaleone» e Maria Armani, analogamente, dichiara che «le cose deposte le ha dette al signor Lorenzo Papaleone et che doppo havergliele dette, esso gliele ha lette per vedere se erano vere», mentre Giovanni Battista Armani ammette di «esser stato essaminato da un signor Lorenzo da Dahone che non sa il suo cognome et havendo scritto il suo essame, haverglielo letto, che sono li capitoli presenti»[310]. Lorenzo Papaleoni manifesta maggiore discrezione e cautela nei confronti dei testimoni che non appartengano al gruppo famigliare di Caterina: Stefano Steffanini ricorda come semplicemente gli sia «stato dato dal signor Lorenzo Papaleone un abbozzo del primo capitolo sopra 'l quale è stato essaminato a fine solo sapesse sopra che doveva esser essaminato, senza ricever alcuna instruttione come doveva rispondere»[311].

L'intervento, ora risoluto e ora misurato, di Lorenzo Papaleoni che, probabilmente munito di un'adeguata istruzione giuridica, opera in stretta collaborazione con il procuratore – individuando e selezionando le testimonianze, procedendo a una preliminare sistemazione delle deposizioni, delineando la prima stesura dell'esposizione per l'escussione –, induce il sospetto se non della subornazione, almeno della preparazione dei testimoni,

[309] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 74v-75r.

[310] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, rispettivamente cc. 89r, 79v-80r e 94v-95r.

[311] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, cc. 100v-101r.

svalutandone le dichiarazioni: Farinacci[312], nella *quaestio* LXVII, dichiara che «testis instructus a parte non probat» e, precisando come «testis instructus ab advocato nec etiam probat», aggiunge che «testis praesumitur instructus et suspectus eo ipso, quod ante examen alloquutus fuerit partem».

Giovanni Battista Manci ritiene opportuno precisare come la circostanza che il testimone riveli, in un contesto extragiudiziale, il tenore delle dichiarazioni che intende rendere all'atto della propria deposizione non consenta di arguirne la subornazione o la preparazione né costituisca conveniente motivo di ricusazione. Niccolò de' Tedeschi[313], commentando la decretale *Dilectus*[314], sostiene che «testis potest induci ad aliquid dicendum coram testibus ne postmodum habeat materiam variandi in iudicio»; Farinacci[315], espresso pieno consenso nei confronti del Panormitano, ammette come numerosi giuristi sostengano che «a testimonio repellatur testis qui dictum suum parti revelat et aliquid se scire affirmat ad hoc ut in testem producatur», avvertendo, nondimeno, che la circostanza unicamente si determina «quando testis sponte et divisim utrique parti se offert aliquid scire ad eius favorem ad hoc ut producatur in testem», sia perché «iste testis se sponte offert», sia perché «falsus apparet, volens deponere pro utraque parte, secus ergo, ubi tantum uni parti veritatem quam scit relevet». Farinacci[316], peraltro, manifesta cordiale approvazione nei confronti del pensiero di Pierre Rebuffi[317], che «admonet partem, antequam producat testes, ut debeat ab

[312] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VII *De testibus*, quaestio LXVII, numeri 283-285.

[313] N. de' Tedeschi, *Commentaria in quinque libros Decretalium*, cit., commento a: *Decretales Gregorii IX*, cit., liber III, titulus XXXVII *De capillis monachorum et aliorum religiosorum*, capitulum II «Dilectus», numerus 7.

[314] *Decretales Gregorii IX*, cit., liber III, titulus XXXVII *De capillis monachorum et aliorum religiosorum*, capitulum II «Dilectus».

[315] P. Farinacci, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus VII *De testibus*, quaestio LXVII, numeri 293-295.

[316] *Ibidem*, titulus VII *De testibus*, quaestio LXVII, numerus 286.

[317] Pierre Rebuffi († 1557), *Tractatus de testibus*, glossa VII, numerus 42. L'allegazione non è stata verificata.

eis scire et ab illis perquirere an et quid de illa re sciant» e riconosce che «etiam potest coram illis articulos super quibus sunt examinandi legere et deinde dare iudicis notulam articulorum super quibus testes examinandos possit interrogare».

14. *«Ad ducendam condemnandus»*

Marsili[318], soppesando gli elementi di prova addotti nel corso dell'azione legale promossa dal podestà di Bologna a carico di Nane di Mello, detto il Bianco, accusato di stupro nei confronti di Zanenara della Mandria, detta la Negra, sostiene che «in his quae sunt difficilis probationis et quae directe probari non possunt, admittuntur probationes per coniecturas et indicia et, in talibus, probatio famae cum aliquibus adminiculis facit plenam probationem». Raggiunge, quindi, la convinzione che l'imputato

> «de iure est condemnandus pro delicto contento in dicta inquisitione, eo quia probatum est ipsum commisisse dictum delictum, nedum per publicam vocem et famam, sed etiam hoc est probatum per unum testem omni exceptione maiorem, qui deponit de visu, videlicet quod vidit ipsum Nanem super pancia seu super corpore dictae Zanenarae habentem rem secum; cum ergo habeamus unum testem de visu et publicam vocem et famam, non videtur mihi dubitandum quod dictus Nanes non sit condemnandus pro dicto delicto secundum formam iuris et statutorum».

Il giurista bolognese non esita a ribadire, poco avanti, la propria conclusione: dal momento che, «in causa civili et etiam in causa criminali, ex praesumptione tam legis quam hominis pervenitur ad sententiam diffinitivam», la condanna, in considerazione delle testimonianze acquisite, appare inevitabile, poiché «unus testis deponit de visu ipsius maleficii et alii deponunt de publica voce et fama, quo casu dicitur plene probatum dictum delictum, ita tales probationes simul iunguntur ad faciendum plenam probationem, quia unaquaeque istarum probationum est perfecta in genere suo» e, riferendo il pensiero di Baldo[319], spiega che

[318] I. MARSILI, *Consilia*, cit., consilium CXVI, numeri 10 e 15.

[319] B. DEGLI UBALDI, *Commentaria in Digestum vetus*, Venetiis MDLXXII, commento a: *Digestum vetus*, cit., liber II, titulus XIII *De edendo*, lex VI «Si quis ex argentariis», numerus 4.

«si fama est plene probata, potest iungi ad plenam probationem faciendam cum alia specie probationis, puta cum uno teste deponente de veritate facti et ex his stet plena probatio, quod secus dicit esse si dictae species probationum essent in genere suo imperfectae, quia tunc non iungerentur ad plenam probationem faciendam».

L'argomentazione delineata da Giovanni Battista Manci finalmente recupera, descritto un ampio movimento circolare, la posizione da cui aveva preso la mossa: «adulteria clam et occulto committi solent, ideo sunt difficilis probationis; praesumptionibus autem et coniecturis probari possunt», afferma, nella *praesumptio* XLI, Menochio[320] e, rilevato come «haec quidem praesumptiones et coniecturae aliquando operantur ut adulteri capitali poena puniri possint, aliquando sola thori separatione, aliquando vero sola poena pecuniaria», aggiunge che «ex his coniecturis, aliquas a natura ipsa colligi, aliquas esse a lege probatas, aliquas ab homine ipso nempe a iudice fieri». Mascardi[321], aprendo la cospicua sezione della propria opera dedicata all'adulterio, sostiene, nella *conclusio* LVII, che «adulterium probatur ex praesumptione violenta cum fama», dal momento che «praesumptio in casu adulterii habetur loco probationis» e spiega come, in relazione a un *delictum* che si oppone a una dimostrazione incontestabile, «lex est contenta ea probatione quae fieri potest».

[320] G. Menochio, *Commentaria de praesumptionibus, coniecturis, signis et indiciis*, cit., liber V, praesumptio XLI, numeri 1-4. La serie delle «praesumptiones quibus adulterium detegatur» non presenta la minuziosità dell'esposizione di Farinacci: «prima est coniectura quae ex ipsa natura oritur, ut si maritus, elapso iam anno, abfuit et reversus reperiit uxorem praegnantem; secunda est a lege recepta et probata, quam nostri iuris et de iure appellant, quando scilicet adulteri de eo crimine accusati post factam excusationem et defensionem quod essent sanguine coniuncti, matrimonium contraxerunt; tertia est adversus eum, cui a marito ter denunciatum fuit, ne cum eius uxore esset eamque alloqueretur et tamen deinde comperiit eam alloquentem; quarta quando solus cum solo in loco secreto et abdito inventus est; quinta quando mulieris domus frequentantur die noctuque ab adolescentibus, praesertim scholasticis; sexta quando mulier vel inscio vel reluctante marito pernoctavit; sexta sumitur ab osculo impudico; septima est quando repertae sunt literae amatoriae ipsius mulieris».

[321] G. Mascardi, *Conclusiones omnium probationum*, cit., conclusio LVII, numeri 6-8.

Sanchez[322], disponendosi, nella *disputatio* XII, all'ardua determinazione del grado di evidenza dell'adulterio che permetta al «coniunx innocens» di ottenere, «in foro conscientiae», la separazione e consenta di rifiutare l'adempimento del debito coniugale, afferma che «non desideratur certitudo metaphysica, sed satis est moralis, qualis habetur per ea indicia quae, in foro externo probata, convincerent coniugem de adulterio»: l'adulterio appartiene al complesso dei *delicta* che si compiono «in abdito loco et omnino occulte» e, dunque, poiché «est difficillimum probare nec vere probari potest, sed ex probationibus petitis ex praesumptionibus concluditur», riesce inevitabile concludere che «non tam exactae probationes petendae sint ac in aliis criminibus quae oculis patent palamque perpetrantur». Farinacci[323] attesta che «praesumptionibus et coniecturis probetur adulterium, fornicatio et copula carnalis, quando agitur civiliter vel ad impediendum matrimonium, ne contrahatur vel ad thori separationem aut etiam ad dotis amissionem» e ricorda che la decretale *Litteris* enuncia «duae principales praesumptiones, una quae oritur ex solitudine in locis secretis et latebris et alia ex solitudine et nuditate in eodem lecto».

La *copula* appare, infine, incontestabilmente dimostrata: Ciarlini[324], ribadito che «stuprum probatur coniecturis et praesumptionibus», precisa come «probatio plena dicitur etiam ex pluribus praesumptionibus», una *plena probatio* che il procuratore non esita ad affermare di aver acquisito attraverso la copiosa molteplicità delle *praesumptiones* addotte. Non solo: l'evidenza della *copula*, l'assiduità dell'*adlocutio*, la divulgazione della *fama* «quod promissio matrimonii et copula intercesserit»[325], consentono di argomentare indiscutibilmente la promessa di matrimonio.

[322] T. SANCHEZ, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., tomus III, liber X *De divortio*, disputatio XII, numerus 40.

[323] P. FARINACCI, *Praxis et theorica criminalis*, cit., titulus XVI *De delictis carnis*, quaestio CXXXVI, numerus 18.

[324] G.B. CIARLINI, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numeri 6 e 27.

[325] ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 10v.

Ciarlini[326], ripercorrendo la vertenza insorta tra Brigida Mustiolo e Giacomo Fortunato Adriano, accusato di aver sedotto la giovane, sostiene che

«cum Fortunatus saepe Brigidam in uxorem vel sponsam denominaverit et cum ea frequenter conversatus sit et copulam habuerit et concurrat fama viciniae quod ei promiserit matrimonium secum contrahere, sponsalia dicuntur sufficienter probata».

Giovanni Battista Manci, veramente, non dispone di argomenti egualmente efficaci: se l'*adlocutio* è ampiamente dimostrata, l'evidenza della *copula* poggia su elementi di gran lunga meno tangibili delle gravidanze di Brigida; se numerose sono le attestazioni della diffusione della *fama* che «Bortolamio habbi hauto commercio carnale con Catharina con la precedente promissione de futuro matrimonio»[327], non un testimone ha modo di affermare che il giovane abbia mai ammesso di aver assunto un impegno formale, mentre la sola allusione a una promessa appare nel contesto dell'ambigua enunciazione del «nefandum dogma». Lo stretto vincolo di parentela che intercorre tra Bartolomeo e Caterina, peraltro, offuscando la prospettiva del matrimonio, dissuade da un'indagine puntuale del motivo della promessa, rivelandone la sostanziale sterilità.

Il procuratore, nondimeno, esponendo le proprie richieste, ritiene di essere autorizzato a respingere «alternativa illa quam doctores imponunt deflorantibus virgines ut, scilicet, aut dotet aut ducat»[328], autorevolmente enunciata da Sanchez[329] nella *disputatio* XIII, in cui affronta il grave problema della validità del matrimonio imposto attraverso il «metus cadens in virum constantem iuste illatus», e da Ciarlini[330], che ricorda come «stu-

326 G.B. Ciarlini, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 71.

327 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, c. 57r.

328 ADT, *Cause Matrimoniali*, 48, Comparsa, c. 10v.

329 T. Sanchez, *Disputationes de sancto matrimonii sacramento*, cit., tomus I, liber IV *De consensu coacto*, disputatio XIII, numerus 2.

330 G.B. Ciarlini, *Controversiae forensium iudiciorum*, cit., liber II, caput CLXXIV, numerus 53.

prans teneatur solum alternative vel ad ducendum vel ad dotandum et sit in electione eius adeo ut, si nolit, praecise cogi non possit ad contrahendum, sed tantum ad dotandum». Chiede, all'opposto, che si giunga alla celebrazione del matrimonio, appoggiandosi alla sentenza emessa da Ciarlini[331] che sostiene come

«si ergo de simplici stupro hic ageretur, non esset dubium quin electio esset stupratoris an velit ducere an dotare, verum, quia Brigida allegat Fortunatum sibi promisisse contrahere secum matrimonium etiam cum voto et iuramento, si id verum est, certum erit, non solum ratione damni illati, sed etiam ratione promissionis, teneri eam ducere et non satisfaciet dotando, nisi ipsa libere consentiat, quia promissio non fuit de dote, sed de matrimonio».

Giovanni Battista Manci non omette, da ultimo, di affidarsi al discernimento del giudice, rammentando che, secondo l'efficace formulazione di Ciarlini[332], «materia probationum est arbitraria iudici» e che, dunque, particolarmente in relazione ai *delicta* che si sottraggono a un'agevole argomentazione, «moveri possit ad fidem praestandam testibus etiam inhabilibus seu clare et aperte non probantibus».

La sentenza ricompensa la solerzia del procuratore; solerzia considerevole e, in certo modo, incomprensibile, poiché la documentazione trentina, malgrado non sia avara di fascicoli processuali, talora di rilevante ampiezza e densità, relativi a vertenze che coinvolgano esponenti dell'aristocrazia urbana e rurale, conserva un numero assai esiguo di comparse, risalenti in gran parte alla seconda metà del XVIII secolo, la cui esilità denuncia, se non un impoverimento della cultura giuridica, almeno un investimento modesto, inabile a sostenere il confronto con l'impegno messo in campo da Giovanni Battista Manci in favore della giovane contadina di Agrone.

[331] *Ibidem*, liber II, caput CLXXIV, numerus 60.

[332] *Ibidem*, liber II, caput CLXXIV, numerus 29.

Testo della comparsa relativa alla causa Caterina Armani contra Bartolomeo Armani

Archivio Diocesano Tridentino, *Cause matrimoniali*, 48, Comparsa

\1\ Auxilium meum a Domino.

Psalmus 120.

Copulam carnalem difficilis esse probationis ac proinde illam p(rae)sumptionibus probari, de communi testatur Farinacius, De delictis carnis, quaestione 136, numero 2 et 4; unde, cum, in causa Catharinae Armanae matrimoniali instituta contra Bartholameum de Guarientis, dictum Armanum, versemur in casu probandae copulae carnalis quam audacter et temerarie, respondendo articulatae petitioni Catharinae, negavit dictus Barth(olameu)s cumque opus istud proprie oculis subiici non possit, probandum illud erit praesumptionibus quarum multas in processu cumulavimus, adeo ut non tam ex illis copulam probatam, quam perfrictae frontis rei audaciam demonstratam haud immerito censeamus; restat solumodo ut p(rae)sumptiones ex processu resultantes iuribus, rationibus ac doctorum authoritatibus fulciamus, prout ad id mox manum porrigimus.

Et, in primis, copulam carnalem iuramento probari non inconcinne videtur asseverare Textum, in capitulo Continebatur, ibi: 'praefato viro qui dixit se mulierem ipsam cognovisse, fides est adhibenda, si id firmaverit iuramento' et ibi: glossa in verba 'viri standum est veritati', De desponsatione impuberorum, quod etiam approbavit Mascardus, De probationibus, volumine 1.^{mo}, conclusione 453, numero 14; unde, cum Catharina, medio iuramento ad eius articulos, asserat se fuisse cognitam carnaliter a Bartholameo, de copula inter ipsos secuta constare dici potest, non obstante quod Textus citatus loquatur de iuramento viri et non mulieris, quia eadem militat ratio, maxime in correlativis quorum idem est iudicium, adeo quod in uno dispositum trahatur etiam ad alterum, notis iuribus in legem 1 Codicis, Ne liceat potentioribus, cum \ similibus, Augustino Barbosa, De locis communibus argumentorum iuris, loco 29, numero 1, Gratiano, Disceptatio-

nibus forensibus, capite 26, numero 15, tomo 1.mo; quod etiam, de muliere iurante, ut illius iuramento copula probetur, in spetie notavit Mascardus, conclusione 312, numero 24; neque enim, ad destructionem huius argumenti, adduci potest favor matrimonii, adeo quod quid spetiale censendum sit ut ad conservationem matrimonii iuramento copula probetur, quoniam nihil speciale in hoc cadit, quia, non obstante iuramento, contrariae probationes admittuntur, teste eodem Mascardo, dictis conclusione 312, numero 25 et conclusione 453, dicto numero 14, versiculo 'verumtamen'; unde, si principaliter favor matrimonii veniret considerandus, utique ad illius conservationem aliae probationes in contrarium non admitterentur, sed illi simpliciter esset standum, atqui, cum, contrariis probationibus, haec probatio tollatur, in hoc nihil specialius aut favorabilius concurret quam in aliis copulis simplicibus ad nullum favorem matrimonii tendentibus, quia, ut in istis, dantur probationes et praesumptiones excludentes probationes copulae, de quibus videre est apud Farinacium, De delictis carnis, questione 136, capite 5, passim per totum; p(rae)terquam quod, cum, in casu dicti capituli Continebatur, matrimonium tantum veniat in consequentiam, quia, copula probata, in consequentiam matrimonium manet firmum, iuramentum respiciet solumodo probationem copulae de qua principaliter agitur et non favorem matrimonii, quia probatio non ex matrimonii favore, sed ex iuramenti vi et importantia desumitur, tot titulis in civili \2\ et canonico de iureiurando cumque, in nostro casu, etiam in consequentiam veniat matrimonium, ideo non immerito dici debet, etiam in hoc casu, copulam carnalem iuramento esse probatam, eo maxime quia extensio de casu ad casum de iure licita est, argumento 'a simili', lege Non possunt Digesti, De legibus, Barbosa, De locis argumentorum iuris, loco 101, numero 1[1] et 2, Farinacio, in suis Fragmentis criminalibus, littera E, numero 188, ubi, numero 196, dicit non requiri similitudinem ad extensionem faciendam de casu ad casum quoad omnia, sed sufficere eam esse in casu de quo agitur et in eadem materia ut hic, dum agitur de copula probanda, ut[2] subdit ex Guerhardo, numero 197[3], Menochio, De arbitriis, casu 84, numero 1.mo et 6, Patiano, De probationibus, libro 2, capite13, numero 10 et 11.

Alia exsurgit p(rae)sumptio copulae ex allocutione inter ipsos habita frequenti, in loco et horis ad fornicationem commodis, quae colligitur ex ipsius responsionibus ad articulos 12, 17, 18 et passim, maxime

[1] Ms: *9.°*.

[2] Ms: *et*.

[3] Ms: *19*.

etiam 270 et sequentes et ex testium depositionibus foliis 76, 80, 93, 108, 99, 101 et passim: ita glossa in legem Quod ait lex, in verba 'in ipsis rebus', Digesti, Ad legem Iuliam de[4] adulteriis, Mascardus, De probationibus, volumine 1.°, conclusione 64, numero 11 ac alii quos refert et sequitur Farinacius, citato loco, De delictis carnis ac questione 136, numero 113 et 114; accedente maxime extraordinaria familiaritate quae inter ipsos \ intercessit ut ex depositionibus testium foliis 68, 76 tergo, 77, 82 tergo, 106 ac accessu ad illam tempore nocturno, horis insolitis, circa mediam noctem, ut etiam ipse fatetur ad articulos 77 usque ad 87 et rursus ad 306 usque ad 315: Farinacius, ubi supra, numero 118, post Mascardum, conclusione 312, numero 21; contra quod, ad excusandam seu potius diluendam hanc p(rae)sumptionem, adduci non potest quod ex causa seu consanguinitate domum Catharinae ita frequenter ex horis tardis accesserit, ut voluit Mascardus, De probationibus, conclusione 61, numero 9 et 10, quia consanguinei libere domos consanguineorum accedunt nec multum curant etiamsi alii attinentes sint in domo, multo minus, fingendo alios esse, procurant ut illi discedant ad hoc ut solus ibidem manere possit, prout ipse fecit, ut ex depositione folio 88 colligitur, minus fingunt alio ire et postea illuc et ad locum mulieris, licet attinentis, se conferunt, prout ipse fecit, dum finxit se velle ire in montem, prout ivit usque in Pras et postea rediit et Catharinam accessit, ut ipse fatetur in p(rae)citatis articulis 76 usque ad 87 et latius colligitur ex depositione testis folio 86, nec ibidem manent fere ad diem usque ut ipse mansit, teste eadem depositione, minusque accedunt ad sex horas noctis et, dum, pulsationibus ianuae respondendo, interogantur 'quis pulset?', haud respondent 'esser un frate', ut ipse fecit et ex propria eius confessione resultat ad articulos 306 \3\ usque ad 315; neque causa ab ipso adducta istius ultimi accessus eum excussat, quod nimirum illuc accesserit ut interogaret Bartholameum della Ginevra quidnam contra se et eius patrem haberet, eo quod ipsorum vitae minaretur, quoniam contrarium patet ex depositione testis folio 111 adeoque, cum dictus Bartholameus, reus, in hoc falsus manifesto reperiatur, non tam in omnibus aliis falsus, quam vehemens et violenta praessumptio contra ipsum insurget; neque enim credendum est quod, illo tempore et illis horis tardis ac in cubili ubi aderat lectus in quo Catharina erat solita dormire, conveniebant causa orandi nec recitandi rosarium, ut, de similibus conventiculis, doctorum est commune proverbium; his accedit Chiarlinus, Controversiis forensium iudiciorum, libro 2.°, capite 174, numero 18.

4 Ms: *et*.

Fortior p(rae)sumptio oritur ex osculis de quibus ex testium depositionibus foliis 81 tergo, 87 et ipse etiam fassus est extraiudicialiter Baptistae Armano, ut folio 71 tergo, – de cuius confessionis probatione plura inferius dicemus –, in locis aptis ad coeundum: ex his enim probari notoriam fornicationem illamque probatam esse voluit Abbas, in capitulum P(rae)terea, De testibus, numero 2, versiculo 'adhuc plus dico', versus finem, facit Textus, in canone[5]. Nec aliqua, 27, questione 1, Covarruvias, 4 Decretalium, 2 parte, capite 7, § 6, numero 3, qui dicit in osculo oriri saltem suspicionem ut prudentis arbitrio haec suspicio pro indubitata et violenta habitae copulae haberi possit, Mascardus, De probationibus, conclusione \ 64, numero 1 et conclusione 312, numero 20, volumine 1.° et conclusione 810, numero 5, adeo ut Farinacius, loco citato, numero 133, dicat osculum producere indubitatam et violentam p(rae)sumptionem copulae carnalis, ubi, licet videatur velle hanc quidem esse p(rae)sumptionem indubitatam futurae copulae, non tamen commissae, tamen, numero 134, firmiter testatur de eius opinione, prout et aliorum doctorum, has p(rae)sumptiones arguere non tam futuram, quam commissam copulam, quia negari non potest quod, quando vir et mulier se osculantur, facile p(rae)sumi potest etiam ante haec oscula se comiscuisse; quam etiam opinionem amplectitur Clarus, in § Adulterium, versiculo 'scias etiam', in medio, ubi vult quod osculum in processu civili sufficiat ad condemnationem fornicationis; quibus licet adversari videatur Sanchez, in suo Tractatu de matrimonio, tomo 3, libro 10, disputatione 12, questione 3, numero 46, tamen loquitur ubi aliae coniecturae non concurerent, ut subdit numero 48 et latius explicat libro citato, disputatione 4, numero 12, in fine, cumque, in hoc casu, p(rae)ter alias circumstantias et praesumptiones de quibus sigillatim dictum est, intercesserit comoditas et loci et temporis, cum saepe saepius illam accesserit, quocumque etiam tempore, indubitatum erit violentam ac indubitatam p(rae)sumptionem copulae secutae ante et post dicta oscula oriri; quod vel exinde patet, cum semel visus fuerit attentare copulam, dum Bartholameus, vestes Catharinae apprehendendo, rem habuisset, ut testis deponit folio 79, nisi ipsa restitisset, quod alia de causa factum non est quam quia illa die communicaverat, ut \4\ idem testis deponit, unde non ita confidenter coitum attentasset, nisi aliis vicibus consumasset: ex quibus fortissima oritur p(rae)sumptio copulae alias habitae quae et tunc intercessisset, si causa adducta cessasset.

[5] Ms: *cap(itulo).*

Praedictis dissimilis non est illa praesumptio quae oritur ex tactibus qui, in nostro etiam casu, intercesserunt, ut foliis 74, 106, 110 et maxime in sinu et mamillis, ut foliis 72 tergo, 81 tergo, 87: ex his enim copulam probari aperte voluit Mascardus, conclusione 59, numero 15, volumine 1.°, ubi hanc opinionem vocat axioma ab omnibus recentioribus scribentibus receptum et approbatum et conclusione 64, numero 5 et conclusione 984[6], numero primo, volumine 2 et latius Farinacius, dicto loco, numero 140 cum duobus sequentibus, ubi, more solito, plures alios refert et sequitur; ex his enim tactibus ad ulteriora facile divenitur, iuxta illud Ovidii 'visus et alloquium, tactus, post oscula, factum', quia sunt actus ita conexi ut unus arguat alterum, cum etiam post copulam consumatam fiant.

Vehementior vero p(rae)sumptio est illa quae oritur ex concubitu inter dictum Bartholameum et Catharinam, solos[7], saepius secuto, de quo testes foliis 92 et 96 et 108: ex illo enim coitum et carnalem comixtionem praesumi probant Textus, in capitulo Litteris, De p(rae)sumptionibus, in capitulo P(rae)terea, De testibus ac in canone[8] Nec aliqua, 27, questione 1, glossa in legem Caii Cassii, in verbum 'de\lictum', Digesti, De fideicommissariis libertatibus, quae vult paria esse 'talis cum tali muliere iacuit' et 'talis talem mulierem carnaliter cognovit', Mascardus, De probationibus, conclusione 312, numero 1, ubi, numero 2, dicit paria esse 'iacuit quis cum muliere' et 'cum illa coivit', Alexander, consilio 77, numero 2, volumine 7, qui dicit idem esse dicere 'Titius iacuit cum Seria' et 'Titius adulteravit Seriam, late Farinacius, ubi supra, numero 170 et 171, qui, numero 174, dicit quod, licet haec p(rae)sumptio sola non concludat perneccesse, sed tantum p(rae)sumptive, tamen haec p(rae)sumptiva probatio in hac materia sufficiat, cui assentitur Marsilius, consilio 1, numero 48, cum Menochio, De p(rae)sumptionibus, libro 5, p(rae)sumptione 41, numero 13 et 14, ubi dicit hanc praesumptionem esse urgentem et ita operari ut copula carnalis satis probata dicatur et, maxime si civiliter agatur, Chiarlino, Controversiis forensium iudiciorum, libro 2, capite 174, numero 13 et 16; unde, cum istae p(rae)sumptiones sint legis secundum eumdem Menochium, quae cum a lege pro veritate habeantur, ut dicit idem Menochius, loco citato, numero 17, per Textum, in lege Licet Digesti, De legatis, primo, copula satis probata, in nostra hypothesi, dici debet, non obstante quod textus supracitati videantur

[6] Ms: *983*.

[7] Ms: *solis*.

[8] Ms: *cap(itulo)*.

requirere ut iste concubitus fiat a nudo cum nuda et solo cum sola, quia id procedere etiam in vestitis voluit Riminaldus[9], consilio 274, numero 47 et 51, citatus a Farinacio, dicto numero 171, versus finem, cuius ratio est optima, quia aeque copula intercedere potest inter vestitos ac inter nudos, cum vestimenta illis nullum impedimentum essentiale afferat et, licet in eodem stabulo, ubi isti con\5\cubitus fuerunt secuti, adfuerint alii, tamen ad partem illi dormiebant, hi autem duo in alio loco separato et etiam aliqualiter oclusi simul cubuerunt, ut ex iisdem depositionibus constat, lumine etiam extincto et quidem arte, cum ipse Bartholameus docuerit Io(annem) Baptistam Armanum, ut ex eius depositione, folio 91, videre est, ut, quando solus cum Catharina in illo stabulo reperirentur, post pauca colloquia, lumen extingueret, cuius rei alius certe finis non fuit quam ut tali modo bonam occasionem perquireret habendi copulam aliosque actus venereos exercendi, prout quisque sagax arbitrabitur, neque enim illuc se conferebat minusque iacebat cum Catharina animo et causa faciendi poenitentiam aut delendi peccata, ut dicit Hostiensis, in capitulum Litteris, numero primo, De p(rae)sumptionibus, citatus a Farinacio, saepedicto numero 171, in principio, cum bona fuerit commoditas coeundi, dum alii dormiebant.

Alia probatio copulae inter dictos litigantes habitae desumitur ex propria confessione eiusdem Bartholamei, cuius maior probatio dari nequit, notis iuribus, facta Io(anni) Baptistae Armano, ut foliis 71 tergo, 104 tergo et 112, quibus conferunt depositiones foliis 66, 78 et 88, quae fortior erit, si non aequalis, superius enumeratis praesumptionibus: bona glossa in capitulum P(rae)terea, in verbum 'conscios', De testibus aliique quos refert et sequitur Farinacius, dicta questione 136, numero 42, Chiarlinus, dicto capite 174, numero 23; quibus licet adversentur alii doctores allegati ab eodem Farinacio, dicto loco, numero 43 et p(rae)sertim Sanchez, in suo Tractatu de matrimonio, tomo 3, disputatione \ 12, questione 3, numero 48, attamen horum sententia procedit quando agitur criminaliter et ad condemnationem criminalem, quia in criminalibus, ad hoc ut quis condemnari, maxime corporaliter, possit, requiruntur probationes luce merediana clariores, ut dicunt Menochius, De arbitriis iudicum, casu 279, numero 1[10] et casu 499, numero 21[11], Marsilius, consilio[12] 40, numero 26, Thesaurus, Deci-

[9] Ms: *Riminaldus Iun(ior).*

[10] Ms: *21.*

[11] Ms: *1.*

[12] Ms: *cas(u).*

sionibus Pedemontanis, 24, numero 6 et, post hos, latius Farinacius, De reo confesso et convicto, questione 86, numero 6, per Textum, in lege Sciant cuncti quae est finalis Codicis, De probationibus, canone[13] Sciant cuncti, 2, questione ultima et ibi glossa; at, si civiliter agatur, ut in nostro casu, talem confessionem extraiudicialem plene probare senserunt Farinacius, titulo De reo confesso et convicto, quaestione 82, numero 12, in fine et Mascardus, De probationibus, conclusione 349, numero 5 et 7, qui licet videatur loqui de confessione extraiudicialiter, parte tamen p(raese)nte, emissa, tamen contrarium suadet Chiarlinus, citato numero 23[14] et capite 174 et id etiam procedere in extraiudiciali confessione, emissa parte absente, exp(re)sse videtur voluisse sentire, conclusione 350, numero 2, idem Mascardus, dum, in tali confessione parte absente emissa, se remittit doctrinae traditae dicto numero 1.^{mo}, conclusione 349; quod eo magis procedit, cum concurrant etiam alia adminicula, p(rae)sumptiones etiam violentae, indicia[15] ac aliae coniecturae de quibus supra et infra: hoc enim in casu, confessionem extraiudic<i>alem plene probare, adeo ut desuper sequi valeat condemnatio, tradiderunt Mascardus, dicta conclusione 350, numero 38 et Farinacius, ubi supra, numero 2[16], qui, licet, versiculo \6\ 'verum' et numero 3[17], adducat contrariae opinionis doctores et, sub distinctione quod nimirum prima opinio possit procedere quoad impositionem poenae extraordinariae[18], secunda vero quoad[19] poenam ordinariam, opiniones contrarias conciliare studeat[20], tamen, si talis confessio extraiudicialis semiplenam facit probationem de crimine, iuxta Mascardum, citata questione 350[21], numero 39, etiam criminaliter, cum illa sit sufficiens ad torturam – Farinacius, dicto numero 3, versiculo 'verum' –, ad quam non devenitur nisi adsit saltem semiplena probatio, multo magis in civilibus talis confessio, iuncta cum aliis praesumptionibus, probationibus et adminiculis adductis et adducendis, plenissimam

[13] Ms: *cap(itulo).*

[14] Ms: *25.*

[15] Ms: *iudicia.*

[16] Ms: *3.*

[17] Ms: *4.*

[18] Ms: *extraordinariam.*

[19] Ms: *quod.*

[20] Ms: *consiliare student.*

[21] Ms: *150*

probationem faciet ad causae victoriam obtinendam, eo maxime cum ista confessio concurrat cum tempore et loco in quo fuit violata, ut ex dicta depositione, folio 71 tergo et confessione ipsius Catherinae, mediantibus eius articulis 16, 17 et sequentibus.

Doctrina vero Sanchez supra allegata procedit, ut iam diximus, quando agitur de delicto criminaliter et non civiliter et quando talis confessio p(rae)iudicaret tertio, quia in p(rae)iudicium tertii confessio extraiudic<i>alis utique non sustinebitur et in hunc sensum loquentem eumdem videre est, loco citato, numero 50, circa medium; quando vero confessio extraiudicialis etiam tangit immediate ipsum confitentem sine praeiudicio tertii, certe non video cur confitenti non de\beat praeiudicare etiam ad plenam probationem, maxime in causa spirituali et matrimoniali, in qua, levato velo pro sola veritate, apices iuris, prout de illis est requisitio praesentiae partis, non sunt inspiciendi: in similibus enim causis talem confessionem sustineri voluit Mascardus, conclusione 347, numero 97 et versiculo 'sed contrarium', in medio, ibi: 'sed verius esse arbitror'; quae opinio, tanquam fundata in aequitate canonica quae vult talem confessionem, etiam parte absente, plenam inducere probationem, teste eodem Mascardo, conclusione citata 347, numero 57, ubi multos refert et sequitur et eandem conclusionem latius firmat numero 58, ab illa non erit recedendum; quod, non tantum in clericis qui secundum ius canonicum regulantur, id procedere affirmat, verum etiam ad laicos extendit, dumodo, quoad iurisdictionem, sint subiecti Ecclesiae, ut eum sic asserentem videre est numero 59; unde, cum haec causa foro ecclesiastico sit subiecta et secundum ius canonicum debeat terminari, secundum aequitatem etiam canonicam quae praesentiam partis in confessione extraiudiciali, ad hoc ut probationem inducat, non desiderat nec requirit, erit decidenda et hoc ipsum procedere in foro civili firmiter attestatur idem Mascardus, dicta conclusione 347, numero 59, in fine, volumine primo.

Praeterea, cum confessio extraiudicialis faciat probationem in illis quae a voluntate et animo confitentis dependent, etiam parte absente, secundum eumdem Mascardum, dicta conclusione 347, \7\ numero 7, ita etiam plene probabit in illis quae dependent ex solo facto confitentis, ut in nostro casu, quia prioris casus alia ratio afferri non potest quam quia voluntas illa confitentis sit alias difficilis probationis, quae cum sit eadem et aeque militet in secundo casu ac in primo, ideo idem ius erit statuendum, cum extensio ex identitate rationis de casu ad casum a iure sit approbata: Farinacius, in Fragmentis criminalibus, littera E, numero 51, post Menochium, De arbitriis, libro 2, casu 84, numero 9, nihil in contrarium faciente dicto testis folio 112, in illa parte quod

Bartholameus se redixerit, dicendo se id dixisse in vanam gloriam, quia, cum huius rei contestem citet nihil in hac parte dicentem, eius etiam dictum in hac parte corruet Magonius, Decisionibus Lucensibus, 17, numero 8 et 9.

Aliae etiam resultant ex processu coniecturae super quibus si sigillatim discursus institueretur, nimis longus essem adeoque iudici solertissimo illas coniecturandas libenter remitto, habita diligenti animadversione ad xenia et munuscula quae mutuo intercesserunt, ut ipse Bartholameus fatetur ad articulos 335 et sequentes usque ad 342: ex his enim etiam copulae coniecturas desumi voluerunt relati a Farinacio, titulo De delictis carnis, dicta questione 136, numero 125, quibus licet videatur contrarius Sanchez, De matrimonio, tomo 3, disputatione 12, questione 3, libro 10, numero 48, tamen id forsan procedit in p(rae)sumptione \ violenta, ita quod saltem negari non possit quod aliqua coniectura et praesumptio ex illis oriatur; item ad commestiones simul habitas, de quibus testes foliis 68, 80 et passim: ex his enim oriri etiam copulae p(rae)sumptionem suadetur ex Farinacio, ubi supra, numero 124; ad mutuum amorem et reciprocum, ut foliis 68 et 94, – idem, numero 128 – nec non ad depositionem Dominicae Zoanninae folio 68 et sequentibus, ex qua, per modum nuncii amatorii, non modica copulae coniectura desumi potest secundum eumdem, numero 126, ubi alios refert; ad declarationem emissam[22], de qua foliis 66, 88, 78, qua iubet dictus Barth(olameu)s Catharinam, ad requisitionem per eam[23] ipsi factam de eam formaliter coram facie ecclesiae nubendo, adhuc parum temporis habere patientiam, adeo quod, si ipsa recusaret, totum negotium sit negaturus, cum de illo nemo sit informatus, prout id temerarie Dei, iustitiae ac iuramenti religione contempta fecit; ad instructionem de extinguendo lumen in certo loco et tempore, cum solus cum Catharina reperiretur, ut folio 92, ut accidit: cuius actus magna malitia magnam p(rae)sumptionem praebet; ad illud etiam nefandum dogma quod, quando quis aliqua puella frui intendit, matrimonium promittat, de quo foliis 94 et 110, quod cum, in casu nostro, sit verificatum, non alio modo illum usum esse praesumendum est quam illo quem docuit, ut etiam communiter id accidat: a quo argumentum in hac materia certe desumi testatur saepecitatus Farinacius, numero 191, et ad frequentem accessum ad Catharinam quae cum sit satis formosa, ut ex aspectu ap\8\paret, vehemens p(rae)sumptio contra illum insurgit, ut per allatos a Farinacio, quos sequitur, loco dicto,

22 Ms: *declaratio emissa.*

23 Ms: *eum.*

numero 158, Mascardum, libro 1.°, conclusione 61, numero primo et sequentibus, qui dicit, hoc in casu, saltem praesumptive copulam probatam esse, propter qualitatem personarum, ob quam, cum libido et pulchritudo inexpiabile et continuum habeant bellum, ut dicit idem Mascardus[24], numero 3, p(rae)sumitur a iuvene, de quocumque tempore, ita familiariter ac horis insolitis conversante, in viridi et primo sanguinis bullore, foemina non multum contradicente, naturali etiam inclinatione qua ad malum satis sumus proclives, dictante, sese commiscuisse, iuxta illud Ovidii 'a iuvene et cupido credatur reddita virgo' de quo meminit idem Mascardus, conclusione 312, numero 2 et, de nocturno tempore, Farinacius, numero 190 et, quamvis doctores adducti a Farinacio, ubi supra, numero 160, 161, velint hanc qualitatem mulieris pulchrae facere solum inditium remotum, id tamen procedit ex parte mulieris, non vero iuvenis, ex eo quia potuit talis iuvenis domum pulchrae mulieris accedere ipsa nolente, inscia et invita, ut optime explicat dictus Farinacius, numero 162, at, cum, in nostro casu, mulieris consensus adfuerit, p(rae)sumptio haec certe erit violenta et non remota.

Nec p(rae)termittenda est, ad huius copulae comprobationem, fama quae in illis partibus ubique volat, Bartholameum rem habuisse cum Catharina, etiam cum promissione, de qua testes foliis 100, 101, 103, 105, 112, 106, 103: ex hac enim copulam carnalem probari, concurentibus maxime aliis adminiculis, de co(mmun)i testatur Mascardus, De probationibus, conclusione 59, numero 3 et 63, numero 3, Chiarlinus, citato loco, numero 17; \ attentis maxime tot mendaciis passim ex processu resultantibus, de quibus est convictus, quorum ratione maximam contra reum oriri p(rae)sumptionem, indubitatum affirmant Alexander, consilio 77, numero 2[25], volumine 1.°, Farinacius, De inditiis et tortura, questione 52, numero 2: ex mendatio enim p(rae)sumitur dolus – Mascardus, De probationibus, conclusione 532[26], numero 19, Farinacius, ibidem, numero 3 – et sane, si vere copula non intercessisset, utique Catharina se non prodidisset, eo maxime cum res facillimo modo ocultari potuisset, sed puella, non ignara honorem et famam cunctis rebus esse praeferendam, potius, in sui tale quale dedecus, honorem quem scelestus ille, variis oblectamentis ac promissionibus, rapuit, errorem suum pandendo, media via iudiciaria, recuperare

[24] Mascardi, veramente, scrive: 'pulchritudo enim cum pudicitia bellum inter se exitiabile, inexpiabile et internecinum gerunt'.

[25] Ms: *3*.

[26] Ms: *531*.

statuit, quam silentio alterius etiam inverecundiam obvelare, ea spe freta ac ducta se vindicem habituram iustitiam ut, ea mediante, quidquid sibi deperditum fuit, id omne restituatur.

Sed, licet ad comprobationem copulae secutae multae fuerint adductae p(rae)sumptiones et indicia et quidem violenta, attamen facile illorum destructionem p(rae)tendet pars adversa ex praesumptionibus ad eius favorem resultantibus, quarum una est consanguinitas in quarto gradu, de qua testes foliis 99, 101, 103, 105 et alibi: hanc enim ellidere quamcumque sinistrae suspitionis notam habitaeque copulae p(rae)sumptionem videtur esse de mente Menochii, De presumptionibus, libro 5, p(rae)sumptione[27] 17, numero 1.° et sequentibus, ubi, numero 4, extendit etiam ad concubitum, Mascardi, De probationibus, conclusione 810, numero 12 et 983, numero 8 ac aliorum quos \9\ ad longum adducit Farinacius, citata quaestione 136, capite 5, numero 205[28], maxime Aimonis, consilio 321 per totum; verum, si horum doctorum dicta bene perscrutentur, inveniemus doctores loquentes in consanguineis ascendentibus et descendentibus et ad summum in collateralibus primi gradus, ut ex Menochio, loco citato, in primis numeris, videre est et ex ipso Aymone, ubi supra, prout ita distinxit Farinacius, numero 209: ex simultanea enim dormitione, etiam inter consanguineos, oriri praesumptionem copulae non male sensit Mascardus, conclusione 312, numero 3, Menochius, ubi supra, numero 5, quae etiam extendit ad alios consanguineos ex descendentibus et ascendentibus et numero 6, ubi aliquae p(rae)sumptiones adessent; unde, cum non desint multa exempla enumerata ab eodem Menochio, numero 9 cum sequentibus, quibus detestabile incestus scelus commissum comprobatur, non obstante quod foedus naturale in his nihil saevi criminis existimari permittat, ut dicit Textus, in lege Eum qui Codicis, De episcopis et clericis, idem multo magis in consanguineis remotioris gradus, ut hi sunt in quarto, ex praesumptionibus supra adductis, quae sunt urgentes et concludentes, p(rae)sumetur, ut concludit idem Menochius, numero 7, Aymon, dicto consilio 321, numero 1, versiculo 'tota difficultas', Mascardus, dicta conclusione 312, numero 4, quibus etiam assentitur Farinacius qui plures adducit concordantes, ubi supra, numero 208 et sequentibus.

Minus ad exclusionem copulae adduci potest quod actus per ipsos gesti publice intercesserint inter ipsos, quod pro exclusione dicti

[27] Ms: *quest(ione).*

[28] Ms: *203.*

delicti considerarunt adducti a Farinacio, numero 213, quoniam, ex supradictis, prout et ex processu apparet, etiam secrete illos habitos fuisse concurenteque nimia familiaritate et dormitione a non simul habitantibus facta, aliud p(rae)summi non debet quam quod inter istos, licet consanguineos, inter\cesserit copula: Menochius, dicta p(rae)sumptione 17, numero 4, 7 et 8 cum sequentibus, Aymon, dicto consilio 321, numero 2, in fine.

Verum, cum pleraque fundamenta comprobata fuerint per testes domesticos et consanguineos, illorum dicta corruent, quoniam domestici non probant ad late tradita per Farinacium, De testibus, questione 55, numero 1 et sequentibus, prout nec consanguinei – idem, questione 54, numero pariter 1.° et sequentibus –; quae, licet sint regulae generales, suas tamen patiuntur limitationes quodve ad testes domesticos attinet, illos probare copulam carnalem et alia id genus quae domi contingere solent, punctualiter testantur Mascardus, De probationibus, conclusione 59, numero 20, idem Farinacius, De delictis carnis, numero 45 et De testibus, dicta questione 55, numero 38 usque ad 44, adeo quod per testes domesticos ista magis probari quam per alios non incongrue dixerit Chiarlinus, citato capite 174, numero 35; cum enim ista delicta domi fiant, clam et occulte et sint difficilis probationis, debent tales testes recipi quales inveniuntur; unde, quidquid in contrarium adducere student doctores quos, dicta questione, Farinacius allegat, quoniam veritas aliter haberi non potest, indubitatum est testes domesticos fidem facere, ut subdit numero 61, eo maxime cum inducentis culpa non sit quod alios testes non induxerit, cum alios non habuerit, cuius ratione non excluduntur a probatione – idem, numero 64 –, hocque etiam in consanguineis procedere testatur idem Farinacius, questione 54, numero 76; id quod etiam inferius specificavit in fratre, numero 132, qui, in omni casu in quo domesticum testimonium recipitur, a testificando non repellitur, ut numero 136, et certe, cum istae res fiant clam et inter domesticos parietes in quibus versantur consanguinei, ab aliis videri etiam nequeunt, qui, si a testimonio repellerentur, facilime veritas ab aula recederet nec difficilis aperiretur via \10\ patrandi similes excessus, quoniam, etsi a consanguineis et domesticis viderentur, tamen in eos animadverti non posset ex probationum defficientia, adeoque multa absurda inducerentur et sequerentur, cumque etiam sint consanguinei contrariae partis, dubium e medio tollitur.

Minus negotium facescit dictio testium in illa parte in qua dicunt eos pandidisse quidquid sciebant domino Laurentio Papalioni et eum scripsisse eorum dicta eaque deinde illis perlegisse, adeo quod

instructos eos fuisse p(rae)tendi posset, cuius ratione nihil probarent ad tradita per Farinacium, De testibus, questione 67, § 8, numero 283 et sequentibus, quia, ex eo quod revelarunt id quod erant dicturi, instructi non dicuntur minusque a testimonio arcentur ad Textum, in capitulo Dilectus et ibi Abbas, numero 7[29], De capellis monachorum, Farinacius, ubi supra, numero 293 et 295 qui, numero 286, ex Rebuffo, in Tractatu de testibus, glossa 7, numero 42, ampliat partes posse testes, antequam inducantur, interogare et informare de facto super quo eos examinari intendit et illis etiam scedulam cap(itu)lorum legere, adeo quod per hoc non dicantur instructi minusque a testimonio repellantur, ergo multo magis instructi dici non possunt, cum ipsi sponte extraiudicialiter propalaverint ea quae iudicialiter erant dicturi cumque omnes dicant non fuisse ex hoc instructos, dubitationi locus non erit.

Caeterum, cum copula carnalis, ut in principio diximus, sit difficilis probationis et propterea praesumptionibus, indiciis et coniecturis probetur – Marsilius, consilio 116, numero 10 et 15, Menochius, De presumptionibus, libro 5[30], presumptione 41, numero 1 et 4 et De arbitriis, questione 58, numero 3[31], Mascardus, De probationibus, conclusione 57, numero 7 et sequentibus, Sanchez, De matrimonio, libro 10, disputatione 12, numero 40 et, maxime si civiliter agatur, Farinacius, De delictis carnis, questione 136, numero 18 –, satis apperteque ex adductis praesumptionibus probata copula resultabit – Chiarlinus, dicto loco, numero 6 et 27 – cumque, ex conver\satione frequenti, copula habita ac fama publica viciniae, de qua in processu, quod promissio matrimonii et copula intercesserit, sponsalia sufficienter probata censeantur, ut videtur esse de mente eiusdem Chiarlini, dicto capite 174, numero 71, non alternativa illa quam doctores imponunt deflorantibus virgines, ut scilicet aut dotet aut ducat, ut eam refert Sanchez, De matrimonio, libro 4, disputatione 13, numero 2 et Chiarlinus, ubi supra, numero 53, sed praecise ad eam ducendam condemnandus erit dictus Bartholameus, ut est effectus promissionis cum copula, cum non de dotando, sed de ducendo sit promissio – idem Chiarlinus,

29 Ms: *2*.

30 Ms: *4*.

31 La *quaestio LVIII* 'Iusiurandum in sui arbitrii prolatione praestare an debeat iudex et aliqua iuris loca explicata', in realtà, non affronta il problema della dimostrazione della *copula*; Menochio dedica all'argomento il, peraltro breve, *numerus 11* 'Probationis difficilis esse adulterium' del *casus CXVI* 'Difficilis probationis quae sint'. Il passo indicato dal procuratore non è stato individuato.

numero 60 –, damnato dicto Bartholamaeo in omnibus damnis et expensis et prout ita fieri petit omnique alio meliori modo, cum enim iudicem benignum habeamus, bonum expectare possumus effectum et finem, maxime in hac materia quae est difficilis probationis: huius enim probationes iudicis sunt arbitrariae ita ut moveri etiam possit ad fidem p(rae)standam testibus inhabilibus, secundum eumdem Chiarlinum, numero 29 cumque arbitria semper ad favorem matrimonii pendere debeant, utique ea favorabilia nobis adiudicare debemus, attenta seductione puellae et re non amplius integra sicque unum ex praedictis se reportaturum sperat Cath(arin)ae advocatus, id de iure censens, salvo etc.

Interessi famigliari e libero consenso nella Livorno del Settecento

di *Chiara La Rocca*

Il processo per pretesi sponsali – o promessa disattesa – che si apre nel giugno del 1772 presso la curia arcivescovile pisana di Livorno propone molte strade di analisi, di verifica, di studio. Si tratta, come vedremo, di un documento processuale completo sia dal punto di vista procedurale che giudiziale, conservato negli *Atti Civili* dell'Archivio Diocesano di Livorno. Non essendo qui possibile proporre un'analisi esaustiva di questo processo matrimoniale, il mio intento è quello di indicare alcuni possibili percorsi di lettura.

Innanzitutto mi sembra opportuno dare qualche notizia sull'istituzione che ha prodotto gli atti di cui parlerò e sul fondo matrimoniale livornese.

1. *I processi matrimoniali dell'Archivio Diocesano di Livorno*

Il tribunale ecclesiastico livornese venne istituito nel 1766, in seguito alla nomina del proposto dell'Insigne Collegiata[1] di Livorno a vicario generale dell'arcivescovo di Pisa per la città e i suoi sobborghi; il primo a essere designato fu il decimo pro-

[1] Dal 1632 a Livorno è eretta una collegiata (o capitolo), ossia un corpo di canonici presieduti da un proposto. Il corpo canonicale, prima di 7 e poi di 14 membri, aveva 5 dignità (proposto, decano, arciprete, arcidiacono e primicerio); vi erano poi i cappellani, dediti insieme ai chierici e ai cantori all'attività liturgica: cfr. Archivio Diocesano di Livorno (d'ora in poi ADL), *Capitolo della Collegiata*, «Serie Cronologica de' Proposti, Dignità e Canonici della città di Livorno, dall'erezione della Chiesa parrocchiale in Insigne Collegiata raccolta dal canonico Giuseppe Ciappelloni, anno MDCCXXXV».

posto Angiolo Franceschi[2]. Come vicario generale, il proposto esercitava a nome dell'arcivescovo i poteri di giurisdizione in *spiritualibus ac temporalibus*: in questo modo acquisiva le facoltà *cognoscendi et decidendi* sulle cause matrimoniali e civili. Il tribunale era istituito con curia separata, per cui gli atti prodotti dall'attività del giudice erano redatti da un cancelliere livornese e quindi archiviati presso la cancelleria arcivescovile pisana in Livorno.

La scelta di nominare a Livorno un vicario generale era dovuta probabilmente all'incremento demografico della città e all'importanza internazionale del porto[3]. Si doveva tutelare il decoro della Chiesa romana e provvedere alle necessità pastorali, stante la varietà della popolazione livornese. In una città dove oltre 10.000 persone erano di confessione non cattolica o di altra religione (in particolare, vi era una popolata comunità ebraica) accanto a 30.000 cattolici, era necessario un controllo efficace e una cura adeguata rispetto al crescente numero di anime[4]. Per questo, probabilmente, già a partire dal 1747 i proposti erano stati nominati vicari foranei dell'arcivescovo di Pisa, con poteri

[2] Cfr. le lettere patenti dell'arcivescovo Francesco de' Conti Guidi del 3 giugno e successivo *exequatur* regio del 13 giugno: ADL, *Capitolo della Collegiata*, *Deliberazioni Capitolari*, C (1726-1782), c. 326. Angiolo Franceschi fu proposto e vicario generale di Livorno dal 1766 al 1775: cfr. R. GORI, *Angiolo Franceschi Arcivescovo di Pisa dal 1778 al 1806*, in «Bollettino storico pisano», XLIII, 1974, pp. 289-317.

[3] G. PARDI, *Disegno della storia demografica di Livorno,* in «Archivio storico italiano», LXXVI, 1919, pp. 1-96; L. FRATTARELLI FISHER, *Città fondata e sviluppo demografico: Livorno dal 1427 al 1750*, in A. CORSINI (ed), *Vita morte e miracoli di gente comune. Appunti per una storia della popolazione della Toscana tra XIV e XX secolo*, Firenze 1988, pp. 119-133. Per la storia del porto, degli sviluppi economici e delle nazioni straniere in Livorno nell'età moderna si veda J.P. FILIPPINI, *Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814)*, Napoli 1998.

[4] Nell'ambito delle riforme sulle circoscrizioni ecclesiastiche territoriali si era inteso «creare nuovi poli curati nei territori nei quali maggiore era stata la crescita demografica» e non poteva sfuggire Livorno, «prorompente realtà urbanistica»: cfr. G. GRECO, *Le istituzioni della Chiesa locale nella Toscana lorenese fra tradizione e riforme*, in *La Toscana dei Lorena. Riforme, territorio e società*, Atti del Convegno di studi, Grosseto 27-29 novembre 1987, Firenze 1989, pp. 201-232, qui p. 216.

di vigilanza e di controllo sulle parrocchie; era anche prevista l'eventuale assunzione temporanea di funzioni vescovili.

Il fondo dei processi matrimoniali gestiti da questo tribunale moderno è conservato in due distinte serie archivistiche. La prima parte dei processi, che vanno dal 1766 al 1784, è custodita nella serie *Atti Civili*[5]: si tratta di nove filze in buono stato di conservazione, ma prive di qualsiasi strumento di corredo archivistico, come repertori o registri. Solo per alcuni pezzi esiste un indice iniziale coevo, nel quale, accanto al numero d'ordine della causa, sono segnati i nomi degli attori e dei convenuti. La documentazione di questa serie è conservata senza nessun ordinamento e rilegata insieme ad altri tipi di cause, l'una dietro l'altra, secondo la data di presentazione del ricorso iniziale in curia. Vi sono presenti 155 casi matrimoniali, tra cui 106 di *separatio thori*, 47 di rottura di sponsali e due di nullità matrimoniale. Completa la serie un buon numero di cause relative a benefici ecclesiastici e a controversie legate agli ordini regolari e alle confraternite; inoltre vi si trovano molti procedimenti contro ecclesiastici insolventi e debitori.

La seconda parte del materiale si trova invece nella serie *Tribunale ecclesiastico*[6], che è stata ricomposta dal personale archivistico: sono processi dal 1785 fino a tutto l'Ottocento – in grande maggioranza casi di separazione[7] (per il periodo 1785-1800 si tratta di 47 casi di *separatio thori* e di un solo caso di nullità).

[5] ADL, Archivio Storico della Curia Vescovile di Livorno (d'ora in poi ASCVL), *Atti Civili*, fascc. 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.6, 1766-1784.

[6] ADL, ASCVL, *Tribunale Ecclesiastico*, 19, 1-2, 1785-1800.

[7] Occorre segnalare che per il decennio 1785-1795 in questa serie si sono conservate solo due cause. La restante parte dei documenti pare essere andata perduta a seguito dei danneggiamenti bellici dell'ultimo conflitto mondiale: cfr. C. La Rocca, «*Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme ...*». *Separarsi a Livorno nel '700*, in «Bollettino storico pisano», LXIX, 2000, pp. 45-70. Fanno parte dell'Archivio Diocesano la serie completa dei *Processetti matrimoniali* (per l'accertamento dello stato libero degli sposi non nativi di Livorno) e alcune filze, inserite nella serie *Matrimoni-Carteggi riservati*, che contengono numerose dispense matrimoniali pontificie e carte ad esse relative.

Nel concludere questa breve nota sulle caratteristiche generali del fondo matrimoniale livornese, mi sembra utile aggiungere alcune precisazioni. L'affermazione dell'autorità e dell'autonomia giurisdizionale di questo tribunale ecclesiastico e il consolidamento di una procedura certa e sempre uguale a se stessa si realizzano solo dopo qualche anno dalla sua istituzione. Inoltre, resta molto forte l'attrazione che esercita sui ricorrenti il tribunale dell'arcivescovo e dei suoi vicari a Pisa, più autorevole e meno visibile, per così dire. È perciò evidente che i casi matrimoniali presentati di fronte al vicario generale non esauriscono la casistica dei processi matrimoniali livornesi, dal momento che molti ricorrenti, anche dopo l'istituzione del tribunale a Livorno, per abitudine o per scelta continuarono a rivolgersi a Pisa.

2. *Il processo*

Il documento che qui presento è una causa matrimoniale di promessa disattesa[8] presentata di fronte al proposto di Livorno e vicario generale Angiolo Franceschi. La causa si aprì il 15 giugno 1772, su istanza di Maria Diana Viano, giovane figlia di Benedetto Viano, nativa di Oneglia, ma residente a Livorno con la famiglia da molto tempo. Nel ricorso iniziale, Diana – e per lei il suo procuratore dottor Dante Del Testa – chiese che fosse cassato e annullato il *nihil transeat*, decretato contro di lei per ragione di sponsali da Biagio Macera, un giovane venticinquenne (originario di Fezzano, nel golfo di La Spezia, e residente a Livorno).

Il *nihil transeat* era l'impedimento a contrarre nuovi sponsali e nozze, emanato dalla curia su istanza di parte: chi era oggetto

[8] Sul tema della promessa cfr. S. CAVALLO, *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in «Miscellanea Storica Ligure», IX, 1977, pp. 1-50; O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono: Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994; D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001.

di questo provvedimento veniva sospeso dalle prove di stato libero e ad esso restava vincolato fino alla revoca. Il *nihil transeat* contro Diana Viano risale al 21 ottobre 1771, ben otto mesi prima dell'inizio della causa. Chiamato a documentare i suoi diritti in ragione di sponsali, Biagio Macera, e per lui il procuratore Giovanni Braccini, sostenne che con Diana era stata conclusa una valida e legittima promessa di matrimonio e che quindi la Viano doveva essere invitata a esprimere il suo consenso alle nozze; altrimenti, che la si censurasse come i canoni prescrivevano. Per provare la sua tesi Biagio produce in atti una ingente mole di posizioni e capitoli, sui quali vengono esaminati 15 testimoni, inclusi Diana e suo padre Benedetto Viano. Il procuratore del Macera redige anche una lunga memoria difensiva, in cui con abilità si presentano le ragioni di Biagio e le risultanze del voluminoso processo.

Quanto a Diana, il suo procuratore negò che lo scambio dei consensi tra i due giovani avesse mai avuto luogo; dichiarò, inoltre, che se Diana aveva espresso il suo consenso, questo non era stato né libero né spontaneo. Il Del Testa non presentò alcun testimone a favore della sua patrocinata: in una lucida scrittura riassuntiva del processo, prodotta ai primi del settembre 1772, si limitò a far notare la carenza probatoria della parte avversa e a rilevare l'incapacità di provare la promessa.

Come vedremo meglio, il giudice e il tribunale ecclesiastico di Livorno, con sentenza del 29 settembre 1772, accolgono la tesi di Diana e dichiarano non valida la promessa pronunciata tra Diana e Biagio per difetto di consenso. Il *nihil transeat* viene annullato. Conclude il processo la riserva d'appello da parte del Macera alla Nunziatura fiorentina.

La causa dura, dunque, solo tre mesi e mezzo, ma è scandita da una cadenza quasi giornaliera di produzioni e comparse in atti: il processo consta di oltre 90 carte e per la sua mole spicca visibilmente all'interno della serie nella quale è inserito, fitto com'è di posizioni e dei capitoli per i testimoni con i rispettivi esami, delle schermaglie procedurali sui termini di presentazione degli atti, delle scritture riassuntive dei procuratori, cui si aggiunge la memoria finale redatta dal procuratore Braccini.

Un'idea del numero, del tipo e della frequenza delle scritture presentate dalle parti si ricava dalla sentenza, dove sono registrati tutti gli atti del processo.

Dopo questo breve riassunto, cercherò di raccontare il documento attraverso l'approfondimento dei nodi semantico-interpretativi da un lato e dall'altro delle questioni procedurali e dottrinali che ritengo più interessanti. Utilizzerò anche i risultati di una ricerca integrativa condotta presso l'Archivio di Stato di Livorno, grazie alla quale ho raccolto informazioni che gettano luce sui conflitti in merito agli sponsali.

3. *Un «padrone padre»*

Converrà iniziare da una lettera scritta da Benedetto Viano, padre di Diana, e prodotta in atti dalla parte di Biagio all'inizio del processo, come prima testimonianza degli avvenuti sponsali. La lettera è diretta a fra' Nicola Macera, zio paterno di Biagio, frate agostiniano presso il convento della Santissima Annunziata di Lerici:

«Mio Molto Reverendo.

Mi conviene rispondere a gratta sua delli 7 corrente, a noi tutti statta di grandissima consolazione dimostrandosi un cor sincero e bono verso di noi. Mi creda, non serà in vano mentre noi tutti lo dimostriamo verso VS. e del suo nipote il nostro moro.
Ora sì; con tutta la libertà li poso cofidare essere ma tutti contenti di fare uno di santo matrimonio. Già v'è la parola detta per mezo del signor don Gaetano. Speriamo abbi a socedere questo setembre come ne serà avizato. O di già scrito a mia madre per le fede del statto libero e presto mi verano. L'isteso potrà far VS. per il nostro moro come dal medemo serà avizato.
Del tutto sia sempre lodatto e ringraziatto il Signore Iddio. Concieda la santa pacie e bona armonia a tutti di nostra casa
il tutto atribuendolo alle sue sante preghiere e a suoi santi sacrificii al suo san Nicola da Tolentino e a noi a san Giovanni Battista.
Donque in apresso non mancheremo d'implorare il loro socorso aconpagiatto sempre dalle sue divote preghiere. Per li fiori che a mandato le mie figlie ne sono mate: li pare avere il giardino in casa non è più necesario s'incomodi in fiori mentre non si sa più dove meterle or mai è cogito della casa mia.
Del tutto ringraziandolo con sincerità di core di amore d'afetto e con tutta libertà e a nome di tutti.

Mi sotoscrivo per sempre suo vero e sincero amico.

Benedetto Viano

Compatisca se non rispondo con quel studio richiede la sua acieti il sol bon core qual n'é piena

Livorno 20 Luglio 1771»[9].

«V'è la parola detta» annuncia con sollievo Benedetto a fra' Macera; l'intermediario è stato un certo don Gaetano Angiolucci, confessore dell'Insigne Collegiata, incaricato di parlare con Diana sin dai primi mesi del 1771. Dunque il matrimonio, di cui sono tutti contenti, si farà. Padron Viano prosegue, poi, ringraziando nella lettera i rispettivi santi protettori e facendo cenno ai fiori donati dal frate alle figlie. I rapporti tra le due famiglie, o meglio tra il padre della ragazza e quello che sembra essere il tutore di Biagio, sono ottimi e il progetto di matrimonio soddisfa pienamente entrambi.

«Che se la ragazza non aveva consentito alli sponsali e al matrimonio da farsi, come mai lodarne e ringraziarne il Signore? Come implorare il suo santo aiuto per la santa pace a tutti di casa? Come attribuirlo alle sante preghiere e santi sacrifici del medesimo padre Macera? Questa lettera prova pienamente gli sponsali stabiliti e conclusi, e conclusi e stabiliti con consenso e consolazione di tutti. Potrà forse obiettarsi, Benedetto Viano scherzava o mentiva? Ma come scherzare in un atto così serio, nello stabilimento d'una figlia?»[10].

Così argomenta, nella memoria finale del 22 settembre 1772, il procuratore di Biagio.

La parte di Diana aveva, invece, espresso il dubbio, dopo la produzione di queste lettere, che il padre poteva essere stato indotto a scrivere «per diversi suoi fini particolari»[11]; ma che ciò non provava la conclusione di validi sponsali o lo scambio dei consensi. E in realtà numerosi e ben motivati erano i «fini particolari» di Benedetto Viano, scopi che costituivano le

[9] ADL, ASCVL, *Atti civili*, fasc. 3.1.2, n. 27, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1415. La lettera risale al 20 luglio 1771.

[10] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1665.

[11] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1463.

ragioni della scelta matrimoniale ma anche del fallimento del suo progetto.

Immaginiamo il vociante e frequentato porto di Livorno nel Settecento. Su un molo, sopra una barca chiamata Santissima Concezione, adibita alla compravendita di vino, lavorano al commercio e al governo dell'imbarcazione il padrone Benedetto Viano, proprietario della stessa, e due garzoni. Uno di questi è il giovane Biagio Macera. Sappiamo che Biagio ha cominciato a lavorare per il Viano quand'era poco più che sedicenne, e ha imparato il mestiere. La convivenza e il rapporto di lavoro durano ben otto anni, durante i quali Biagio dimostra le sue capacità e perciò viene messo a paga dal padrone[12]. Tra i due nasce insomma un sentimento di fiducia e una stretta collaborazione, al punto che Benedetto Viano propone al Macera di prendere in sposa la figlia maggiore Diana: un rapporto di lavoro soddisfacente approda a una proposta di matrimonio[13].

Chiara è l'immagine del contesto in cui ha origine la promessa matrimoniale, destinata a suggellare un solido legame professionale. Non c'è da stupirsi, giacché ovunque è comune l'intervento diretto e determinante delle famiglie[14]: genitori, padri o madri,

[12] In un primo tempo Biagio Macera riceve dal proprio datore solo il vitto e l'alloggio a bordo della barca; la paga gli viene corrisposta in seguito. I particolari del rapporto di lavoro e di fiducia maturato tra Benedetto e Biagio emergono da alcune carte conservate negli *Atti Civili* del governatore e auditore di Livorno, che documentano anche le liti successivamente insorte tra i due: cfr. Archivio di Stato di Livorno (d'ora in poi ASLi), *Governatore e Auditore*, *Atti Civili*, fasc. 1316, n. 573 e fasc. 1319, n. 772, 1772.

[13] Marco Della Pina, studiando le scelte matrimoniali nella Livorno del Seicento sulla base di 'processetti' matrimoniali, ha verificato che le immigrate si appoggiano a reti di relazione territoriali (uomini provenienti dai medesimi paesi d'origine) o di mestiere (uomini che lavorano con i padri o con i fratelli): cfr. M. DELLA PINA, «La scelta. Il matrimonio. Storie di famiglie e percorsi individuali», comunicazione al seminario di storia delle donne, Pisa, Dipartimento di Storia Moderna e Contemporanea, 13 febbraio 1998.

[14] In merito ai casi livornesi di fine Settecento cfr. anche N. GROSSI, *«Io non prenderei per mio sposo l'avversario quando che anco fusse coperto d'oro fino al capo ...». La promessa nel '700 a Livorno*, tesi di laurea, Università di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rell. proff.sse E. Fasano Guarini e D. Lombardi, a.a. 1999-2000.

in prima linea ora nel sostenere, ora nell'ostacolare le intenzioni matrimoniali dei figli. Poiché la maggioranza di queste famiglie apparteneva a ceti sociali medio-bassi, anche la documentazione livornese conferma la tesi che l'autorità decisionale dei genitori circa le scelte matrimoniali dei figli accomunava l'intera società di *ancien régime*[15].

L'autorità di Benedetto Viano non si deduce solo dalle lettere che egli scrive allo zio di Biagio. Poniamo attenzione alla risposta di don Gaetano Angiolucci al capitolato prodotto dalla parte del Macera:

«Esaminato sopra il 2° quale lettoli, rispose potere asserire d'aver ei trattato li sponsali tra Biagio Macera e la ragazza Diana Viano, ma aver sempre trovato della ripugnanza ed ostinazione nella medesima ragazza d'aderire a tali sponsali, sebbene esso testimone capitolato, d'ordine e commissione del padre d'essa ragazza, per il decorso di circa mesi tre provasse più e più volte di persuadere la ragazza ad aderire a tali sponsali; ma non ostante la trovò sempre nella medesima ostinazione e ripugnanza e finalmente il suddetto padrone Benedetto padre, essendosi espresso con detta Diana sua figlia, che ricusando sposare detto Macera averebbe pensato dare a lei la sua dote e che tanto gli restavano due braccia, cioè la moglie ed un'altra figlia, lo che saputo dal testimone capitolato, tornò a persuadere detta Diana per il di lei consenso a detti sponsali. E finalmente essa, quasi a forza ed in ossequio e per rispetto del padre, e non per propria volontà né genio, si espresse con esso testimone capitolato che, giacché suo padre voleva che essa acconsentisse ai detti sponsali, essa vi condiscendeva ...»[16].

La deposizione di don Angiolucci rivela la decisa volontà paterna e insieme la dichiarata avversione di Diana nei confronti del matrimonio con Biagio. A quanto dice il reverendo, e soprattutto in base a quanto Diana a lui confida, il «padrone padre» Benedetto Viano affronta la figlia ostinata per ribadire la propria scelta e per spingere la giovane ad aderire alle indesiderate nozze.

15 Oscar Di Simplicio osserva che nel caso senese il potere decisionale dei genitori è influente anche nei ceti più bassi: cfr. O. Di Simplicio, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 242-311. Analogamente, si veda la vicenda analizzata da L. Ferrante, in questo volume.

16 ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1513.

La testimonianza del sacerdote prosegue con interessanti informazioni:

«Non esser poi vero in nessuna maniera che alla presenza d'esso testimone capitolato sia stato né prestato né ratificato il consenso di tali sponsali da detti Diana Viano e Biagio Macera unitamente, che anzi la predetta Diana, sebbene per contentare il padre dicesse di condiscendere ai medesimi sponsali, più volte dopo s'è protestata collo stesso signor testimone che mai sarebbe arrivata al segno di sposare, né prendere per marito il suddetto Macera; perché se aveva detto di sposarlo, l'aveva detto perché il padre l'aveva in certa maniera obbligata»[17].

Secondo l'Angiolucci, Diana sarebbe stata sempre risoluta a recedere dal consenso: nell'atto stesso di accondiscendere alle nozze pensava a quando e a come sciogliersi dall'impegno. In effetti la vedremo agire in questa direzione, ma solo molti mesi più tardi, probabilmente in settembre, a poche settimane dal matrimonio.

Nella progettazione e nella stipulazione della promessa, la presenza dominante è quella del padre, che senza incertezze decide in base ai propri interessi sul destino della figlia e sul suo «stabilimento».

Ma il matrimonio tra Diana e Biagio non fu mai celebrato; viceversa, sembrano persistere e consolidarsi i legami tra Benedetto e il genero mancato. Il 17 ottobre 1771 i due sottoscrivono una scritta privata, la quale stabilisce che per cinque anni Biagio svolgerà le mansioni di «ministro» della barca[18], assistendo a tutti i negozi e facendo le veci del Viano. In cambio, il giovane avrebbe ricevuto vitto e alloggio, ma anche biancheria da tavola e da letto e il rimborso delle spese del barbiere, oltre un salario annuo di 20 zecchini fiorentini. Al termine del quinquennio, i due avrebbero costituito una società; fu stabilito un premio di 50 zecchini, nel caso in cui uno dei due recedesse dai patti. Dunque, il garzone diventa ministro e futuro socio del Viano,

[17] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1515.

[18] Con il termine di 'ministro' s'intendeva il fiduciario di un datore di lavoro con mansioni direttive e di controllo.

continuando a sedersi alla sua mensa e persino usufruendo del barbiere[19].

Certo questo contatto privato poteva rappresentare un accomodamento per porre rimedio al matrimonio andato alle ortiche. Sappiamo, infatti, che frequentemente la promessa veniva sciolta con accordi che compensavano la fede non mantenuta e serbavano l'onore di chi era stato rifiutato. Anzi, ottenere un compenso riparatore talora costituisce l'obiettivo principale del ricorso in giudizio per sponsali. Anche una buona parte dei casi livornesi si conclude con la rinuncia delle parti agli sponsali, dietro la quale spesso si cela l'esborso di somme di risarcimento[20].

Il valore compensatorio della scritta privata tra Biagio e il suo datore di lavoro viene confermato dallo stesso Viano, nel corso della causa civile presso il tribunale del governatore di Livorno:

«In vista che detta figlia non voleva per sposo lui e in vista che il medesimo suo padrone li voleva bene, acciò non partisse dal suo bordo e non inquietasse sua figlia con le redicole sue pretensioni, gli fu progettato che se lui rispondente non avesse cercato più sua figlia, gl'avrebbe cresciuto il salario e gli avrebbe fatto una scritta che passati 5 anni si fosse dovuto fare società fra di loro; anche lui rispondente accettò questo progetto a condizione di non cercare più la figlia al preteso sposalizio»[21].

[19] La scritta viene prodotta in atti il 22 settembre 1772: ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, cc. 1731 e 1655.

[20] A Livorno, di 47 cause di promessa ben 18 si concludono con un atto di rinuncia, scritto o orale: cfr. N. GROSSI, *«Io non prenderei per mio sposo l'avversario»*, cit. A proposito dei casi di promessa senesi della fine del Settecento, anche Di Simplicio segnala il rilevante ricorso ai «mercanteggiamenti»: O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 275 ss. Sul tema della rinuncia e delle pratiche extragiudiziali per la composizione dei conflitti cfr. anche O. NICCOLI, *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 1, 1999, pp. 219-261. Si vedano, inoltre, i contributi di L. Ferrante e A.M. Lazzeri - S. Seidel Menchi, in questo volume.

[21] Questa è una delle posizioni che Benedetto Viano produce in atti perché vi risponda Biagio Macera, al fine di chiarire e provare le proprie ragioni davanti al tribunale secolare: ASLi, *Governatore e Auditore*, *Atti Civili*, fasc. 1319, n. 772, 1772.

Ma davvero il padrone Benedetto Viano voleva risarcire il suo dipendente e nel contempo allontanarlo dalla figlia, se lo legava con un contratto quinquennale a sé, alla sua stessa casa e ai suoi interessi? Retoricamente se lo chiede anche il procuratore Braccini:

«È egli mai possibile il supporre che questo matrimonio non fosse di comune consenso e che la Diana non l'abbia mai prestato, se il padre sapeva che la Diana non voleva per marito il Macera? Se dopo avere fissato il tempo del matrimonio, se dopo aver fatto venire le fedi dello stato libero e dopo avere avvisato la madre che venisse allo sposalizio, il padre sapeva che la ragazza o non voleva mariti o non voleva il Macera, come è mai possibile che eglino facessero fra loro quella scritta? Come ha da credersi che Viano volesse più tenersi nella casa propria lo sposo rifiutato dalla figlia ed obbligarsi per un contratto a tenerlo per cinque anni ancora almeno, dopo che ve lo aveva tenuto per sette o otto?»[22].

Il Braccini espone abilmente nella memoria finale la tesi che la scritta non fosse altro che un'ulteriore conferma del vincolo degli sponsali e del consenso di Diana. Non si poteva forse supporre che Benedetto desiderasse convincere sua figlia con le buone maniere, giacché le cattive non erano servite, avvicinando i due giovani per un lungo quinquennio, nella speranza che Diana mutasse i suoi sentimenti?

Comunque sia, il contratto non fa recedere Biagio dall'intento di portare in giudizio il rifiuto di Diana. Pochi giorni dopo, il 21 ottobre, come abbiamo visto, egli fa emanare contro di lei il divieto a contrarre nuove nozze. La compensazione, se di questo si era davvero trattato, non incontra l'effetto sperato. Ma né il processo matrimoniale né le successive liti (documentate dai ricorsi presso la magistratura laica) interruppero il rapporto di collaborazione tra Biagio e Benedetto[23]. Benevolenza e affetto, necessità e abilità dovevano rendere il servizio e la presenza del giovane Biagio importante, se non indispensabile.

22 ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1681.

23 Sappiamo che, malgrado il ricorso in Nunziatura e le liti, Biagio e Benedetto lavorano insieme ancora nel marzo 1773: ASLi, *Governatore e Auditore*, *Atti Civili*, fasc. 1319, n. 772, 1772.

Ho voluto sottolineare il peso preponderante assunto dalle ragioni del Viano, per dare il giusto risalto al volto spesso nascosto del concreto interesse famigliare, che è alla base dei matrimoni d'antico regime. In questo processo svolge un ruolo centrale un «padrone» che è anche «padre». Una buona parte della strategia difensiva di Biagio Macera consiste nel dimostrare il coinvolgimento di Benedetto Viano, sulla base delle lettere da lui scritte, dell'incarico affidato a don Angiolucci, dei preparativi per le nozze e infine della scritta privata. Il culmine di questo apparato probatorio sono, poi, le posizioni prodotte allo scopo di interrogare Benedetto Viano, il quale, però, non si presenta in tribunale, dove avrebbe dovuto rispondere anche in merito alla reale esistenza di una scritta matrimoniale redatta e conservata dal Viano[24]. Gli sforzi del procuratore Braccini per provare il convinto consenso di Benedetto agli sponsali sembrano voler sovrapporre e confondere le due volontà, quella del padre e quella filiale, quasi che il volere positivo paterno fosse di per sé sufficiente a dedurre e a ricavare il volere della figlia.

D'altra parte, nel Settecento l'importanza del consenso paterno era un tema ricorrente nei conflitti per sponsali. La questione era molto spinosa. Fedele al principio del libero consenso, la Chiesa reputava però deleterio stipulare matrimoni senza l'approvazione delle famiglie, ma questa non era un elemento necessario per la validità degli sponsali o del matrimonio. Si cercava, dove possibile, di comporre le volontà contrastanti di padri e figli. L'insistenza del procuratore Braccini sulla evidente e dichiarata disponibilità del padre alle nozze della figlia Diana certamente intendeva richiamare all'attenzione del giudice la preoccupazione per il mantenimento dell'ordine e dell'armonia

[24] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1737. La pratica di redigere una scritta di sponsali è ben affermata anche per la Livorno di fine Settecento. In questo contratto venivano definiti, oltre all'entità della dote, i tempi per la conclusione del matrimonio e talora anche il tenore della vita futura degli sposi. Nell'eventualità di un conflitto, la scritta rappresentava una testimonianza incontrovertibile che, certificando gli avvenuti sponsali, rendeva più difficile il loro scioglimento. Gli unici casi in cui la promessa non viene sciolta dal tribunale livornese sono appunto quelli in cui dalle parti viene prodotta in atti la scritta sponsalicia: N. GROSSI, *«Io non prenderei per mio sposo l'avversario»*, cit., pp. 100 ss.

nelle famiglie[25]. Il Braccini, facendo propria una tradizione ben consolidata e contraria al consensualismo, arrivava addirittura a suggerire che la decisione del padre era la più saggia, quella davvero decisiva per la conclusione di un matrimonio.

4. *Strategie e bugie*

Lo studioso di documenti processuali è esposto al rischio di dimenticare l'azione determinante dei procuratori. È facile appassionarsi alle storie individuali, perdendo così di vista la natura legale del documento e la funzione dei legali nella redazione degli atti. Ma nel leggere il processo Viano-Macera è difficile cadere in questa dimenticanza, essendo l'impegno dei procuratori davvero intenso: presentano testimoni, si servono della procedura a proprio vantaggio, producono scritture di sintesi e di spiegazione che si dilungano nella discussione del caso. In tutti i casi matrimoniali i legali svolgevano un compito gravoso. I procuratori, poi, non si limitavano alla redazione e all'esibizione degli atti: molte erano le informazioni presentate direttamente al giudice, con incontri e scambi di opinioni, e determinante poteva essere la loro abilità di mediazione al fine di addivenire a un accordo tra le parti[26].

Ho già sottolineato come il procuratore di Biagio fondasse parte della sua azione probatoria sul consenso del padre di Diana e sull'adesione della stessa Diana (per quanto *obtorto collo*), raccolta dal reverendo Angiolucci. Ma questa non era stata l'unica strada seguita. Accanto alle lettere del Viano, alla deposizione di don Angiolucci e alle notizie riguardanti la scritta conclusa dal Viano e dal Macera, Braccini introduce anche 15 testimoni, per l'esame dei quali il procuratore inserisce ben 40 tra capitoli e posizioni, che sollevano le vivaci proteste del procuratore di

[25] D. LOMBARDI, *Fidanzamenti e matrimoni*, cit., pp. 239-240.

[26] L'approfondimento che ho appena avviato sui procuratori e i legali che si occupano di cause matrimoniali nella Livorno di fine Settecento rappresenta un passo necessario per una migliore comprensione dei casi matrimoniali, della loro soluzione e dell'intero funzionamento del tribunale ecclesiastico.

Diana, il dottor Del Testa[27]. L'accusa mossa al Macera e al suo avvocato è di voler stancare Diana, prolungando artatamente i tempi del processo, per trattenere ancora la giovane ai severi vincoli del *nihil transeat*.

Bisogna ammettere che il *nihil transeat* veniva emesso dalla curia livornese con una certa facilità: bastava una denuncia perché lo si emanasse; solo in un secondo tempo si accertava la consistenza delle ragioni addotte[28]. Se uno sposo rifiutato voleva ostacolare in qualche modo le successive nozze della propria ex fidanzata, magari sperando di farle cambiare idea, poteva invocare il *nihil transeat*.

In un'altra scrittura il procuratore Del Testa denuncia di nuovo le facili strumentalizzazioni. L'arbitrarietà e la «temerarietà» di Biagio Macera sono gli elementi su cui insiste il procuratore di Diana, il quale così motiva le continue richieste di pervenire rapidamente alla sentenza e di assicurare alla donna il risarcimento delle spese sostenute:

«Che sia nocivo e pregiudiziale alla comparente la diuturnità e lunghezza del presente litigio, serve osservare le continue spese che ella va facendo in causa e le occasioni di accasamento negligentate o perdute mediante la sussistenza di questa lite.

Che la parte contraria abbia a cuore il tenere vegliante questa causa e se fusse possibile ancora eternizzarla, facile è il persuadersene perché, vegliante la medesima, essa ottiene quello che otterrebbe dopo la spedizione, se riuscisse provato il suo intento, perché stancando così la comparente si lusinga, senza fondamento per altro, di potere a forza d'importunità e vessazioni migliorare le presenti sue condizioni»[29].

[27] «Et ora massime per causa et occasione della lunghezza e defatigamento che l'ex adverso indebitamente cagiona alla signora comparente con un ammasso d'inutili testimoni non riconosciuti giudicialmente e che non preme all'ex adverso neppure di fare esaminare. Questo modo di agire è per portare in lungo inutilmente la spedizione della causa: i testimoni che s'inducono presentemente non sono e non possono essere informati dei capitoli prodotti in causa»: ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1527.

[28] N. Grossi, *«Io non prenderei per mio sposo l'avversario»*, cit., pp. 19-25.

[29] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1535.

Ma, a ben vedere, «l'ammasso di testimoni» presentati dal Macera non era affatto «inutile». Erano in maggioranza vicini di casa e persone che frequentavano la barca di padron Viano: rappresentavano la collettività in grado di riconoscere il fidanzamento tra i due giovani. L'esame di questi testimoni rivela che gli sponsali di Biagio e Diana erano sulla bocca di tutti; che i due si facevano vedere insieme e venivano salutati come sposi; che la giovane era stata vista mostrare l'anello con perle e diamanti che le aveva donato Biagio, in occasione dello sposalizio; che nei mesi che intercorsero tra il «forzato» consenso di Diana (in primavera) e la fine di settembre del 1771 i preparativi per le nozze fervevano intensamente[30]. È bene ricordare che la promessa matrimoniale di norma non coinvolgeva solo gli sposi e le rispettive famiglie, ma anche l'intera comunità, che partecipava in modo attivo e diretto dell'imminente matrimonio. Si creava così un'importante relazione tra i due promessi e il vicinato – amici e conoscenti. La pubblicità, la visibilità, il coinvolgimento collettivo proiettavano il rito privato in una dimensione sociale più ampia, che vigilava sull'onore, sulla fama e sulla credibilità dei protagonisti.

Gli interrogatori dei testimoni presentati dal Macera sono ricchi di particolari, che confermano l'immagine di una Diana contenta delle nozze e ben disposta verso Biagio[31]. La ragazza avrebbe dunque dissimulato la sua ripulsa per mesi e mesi, partecipando ai riti di aggregazione con naturalezza estrema, ingannando i genitori, lo sposo, i vicini? A rafforzare il dubbio concorre anche l'importanza simbolica che si era soliti assegnare ai gesti rituali

[30] Attraverso le deposizioni dei testimoni e le successive posizioni per Benedetto Viano siamo informati del fatto che vengono fatti confezionare gli abiti per gli sposi e che vengono comperati i materassi e tutto il necessario per preparare un «letto finito» e per allestire una camera in casa Viano. Inoltre, sappiamo che ci si procura dai paesi liguri di origine le fedi dello stato libero di entrambi gli sposi: cfr. in particolare ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, cc. 1649 e 1737.

[31] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772. In particolare mi riferisco alle risposte di Giovanni Domenico Niccolini, c. 1511; di Rosa Niccolai, cc. 1515-1517; di Tommasa Lazzerini, cc. 1589-1591 e di Francesca Puccini ne' Lazzerini, cc. 1593-1595. I capitoli su cui vengono interrogati questi testimoni si trovano alle cc. 1491 e 1505.

che accompagnavano la conclusione del matrimonio: per tutta l'età moderna la forza vincolante di quei gesti gioca una parte non secondaria nel disbrigo delle controversie in materia di sponsali. Nella sua memoria finale, il procuratore Braccini ricorda questa tradizione giurisprudenziale, rimandando agli autorevoli giudizi della Sacra Rota sulla questione dell'anello e degli abiti[32]. L'atteggiamento condiscendente di Diana, il fatto di accettare l'anello e di portarlo, il desiderio espresso di un abito da sposa più elegante erano tutte circostanze senza dubbio sufficienti per dimostrare il suo effettivo consenso agli sponsali[33]. L'obiettivo del Braccini è dimostrare che gli sponsali furono legittimamente contratti e ingiustamente sciolti: Diana si era ritirata senza motivo da un consenso prestato e conservato per mesi, dalla primavera all'autunno 1771.

E se davvero Diana, dopo aver concluso gli sponsali ed espresso il suo consenso e portato l'anello e risposto ai brindisi, avesse «capricciosamente» rifiutato di aderire agli sponsali, servendosi dell'aiuto di don Angiolucci? La domanda è mia, non del Braccini: chiunque legga distesamente il processo arriverà, credo, a questa cruciale questione, senza discernere bene se un simile dubbio sia solo il frutto dell'abilità del procuratore, il segno della sua strategia processuale o piuttosto l'indizio di una verità non del tutto svelata.

5. *Le scelte del giudice*

A questa controversia così ben documentata l'autorità ecclesiastica risponde in modo prudente, cercando una soluzione di compromesso, ma saggiando anche le reali aspirazioni di Diana, prima di giungere alla promulgazione della sentenza. Se si segue,

[32] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, cc. 1683-1687 e 1709-1713.

[33] Su questo tema cfr. D. OWEN HUGHES, *Riti di passaggio nell'Occidente medievale*, in G. ORTALLI (ed), *Storia d'Europa*, III: *Il Medioevo: secoli V-XV*, Torino 1994, pp. 985-1026; G. ZARRI, *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000, pp. 256-287; D. LOMBARDI, *Matrimoni di antico regime*, cit., pp. 179-227.

infatti, l'azione del giudice e dei suoi collaboratori fin dall'inizio della causa matrimoniale tra Biagio e la famiglia Viano, si possono distinguere vari atteggiamenti di volta in volta assunti dall'istituzione ecclesiastica.

Soffermiamoci sulla prima parte del giudizio. Dopo l'emanazione del *nihil transeat*, ecco che il proposto si mobilita, ordinando in primo luogo l'esplorazione dell'animo di Diana tramite il provicario Cartoni, che racconta così l'esame della giovane:

> «Esser verissimo d'essere stato incaricato da questo signor proposto per esplorare l'animo di Diana Viano e di Biagio Macera, intorno ai pretesi sponsali fra di loro, e sentitili in casa del signor Agnolucci tanto separatamente quanto in contradditorio, rilevò esso signor rispondente che Diana Viano non aveva avuto mai genio con detto Macera, per le ragioni di essere piccolo, moro e brutto, e tanto quanto prestò un assenso quasi forzoso, attesa la minaccia che per lo avanti l'avea fatto Benedetto Viano suo padre che, se non avesse aderito ai detti sponsali col giovine Macera, l'averebbe abbandonata mediante la seguente espressione che li fece: 'Io ho due braccia, uno sarà per tua madre e l'altro per tua sorella'; a questa minaccia disse essersi indotta: 'Se così vuole mio padre, dirò di sì' ...»[34].

Nell'indagare i reali sentimenti di Diana emergono subito le minacce paterne e il contraggenio per il brutto e piccolo Biagio, ma l'esame del provicario non si ferma qui. Avvertita Diana che il *nihil transeat* la obbliga a non concludere nuove nozze fin tanto che il provvedimento non venga revocato, egli la invita «a pensar meglio» alla promessa fatta. Esercita quindi una certa pressione perché la giovane eviti la tentazione di deformare la verità dei fatti.

Si prendono informazioni in modo informale e nello stesso tempo si cerca di evitare la lite processuale, tentando un accordo tra le parti: se Diana non avesse voluto cedere alle pressioni paterne, occorreva considerare le condizioni che Biagio avrebbe imposto per rinunciare ai suoi diritti. Da questa prima fase al giudizio vero e proprio – cioè dal *nihil transeat* al ricorso

[34] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1555. In merito all'indagine condotta dal giudice sulle reali intenzioni delle ragazze, si veda anche il contributo di C. Cristellon, *La sposa in convento*, in questo volume.

giudiziale della Viano – trascorrono ben otto mesi, otto mesi di pressioni, di tentativi di conciliazione dall'una e dall'altra parte, cui prese sicuramente parte anche il tribunale con i suoi collaboratori – ecclesiastici e procuratori.

In una seconda fase, nel corso del processo, le scelte non sono certo a favore di un giudizio rapido. Biagio Macera, nonostante le continue proteste della parte avversa, ottiene dal tribunale la facoltà di dimostrare la fondatezza delle ragioni del *nihil transeat.* Per ostacolare l'arbitrio probatorio al quale il Macera ricorre, Diana richiede e ottiene il decreto del 26 agosto 1772, con il quale si fissa in 15 giorni l'ultimo termine perché Biagio «dica e deduca quanto di suo interesse». Tuttavia anche questa scadenza viene prorogata dal tribunale senza difficoltà: il 14 settembre per otto giorni e il 19 settembre per altri due giorni. Non sembra esserci alcun pregiudizio nei confronti del Macera, al quale viene concesso tempo abbondante per provare tutti i suoi diritti. Probabilmente, nelle intenzioni del giudice le proroghe avrebbero potuto favorire e sollecitare un accordo tra le parti.

La rinuncia o la conciliazione, tuttavia, in questo caso non si verificano. Si giunge perciò alla sentenza del vicario generale del 29 settembre 1772, con la quale si dichiara «non costare del libero consenso» di Diana Viano agli sponsali con Biagio Macera[35]. Le numerose prove testimoniali addotte dal Macera non erano risultate sufficienti per ritenere conclusa la promessa. D'altra parte, non veniva accolto, ma forse nemmeno preso in considerazione, il principio del *timor reverentialis,* presentato dal procuratore Braccini come ultima risorsa del suo castello probatorio. Nella memoria finale il Braccini, infatti, si addentrava anche nell'annosa questione dottrinaria relativa al contesto in cui effettivamente il *timor* poteva viziare il consenso:

«Ma il consenso prestato in forza della reverenza paterna (quand'anche potesse ammettersi *de iure* quel che dice il signor Angiolucci, che non può farsi per le addotte eccezioni), sebben non possa dirsi strettamente parlando et a rigore

[35] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, cc. 1691-1703.

di termine consenso libero, tuttavolta questo quasi forzoso consenso non induce né vizio, né nullità nell'atto perché non è reputato né dalle leggi né dai decreti un timor forte giusto e capace di forzar la volontà a una cosa a cui voglia veramente e determinatamente resistere, mentre si dice con mero timor di riverenza e non producendo nullità quando non vi fosser unite le percosse, le carceri o le minacce ... E di fatto quanti sono quei matrimoni ai quali le ragazze per lo più capricciose e non intendenti il lor meglio non vorrebbero per inclinazione condescendere e poi vi condiscendono per contentare il padre? Per questo potrà dirsi che i matrimoni così contratti son tutti nulli perché il consenso è stato forzoso e non libero? Se questa nullità si opponesse, la Chiesa non l'ammetterebbe perché qui non si riconoscerebbe la vera forza cadente a legare e obbligare la volontà e strascenarla all'opposto»[36].

Secondo il Braccini, la Chiesa non doveva ammettere come vizio del consenso quella che egli riteneva la giusta arrendevolezza di giovani donne capricciose alle sagge indicazioni dei genitori. Di tutt'altro avviso fu il tribunale di Livorno. Quel «quasi forzoso consenso», che il Braccini considerava legittimo, sebbene generato dalle insistenze e dalle forti pressioni di padron Viano sulla figlia, secondo il tribunale livornese aveva viziato il consenso. La promessa fu dichiarata non valida e l'impedimento del *nihil transeat* venne revocato. La sentenza fu sottoposta anche al giudizio della Nunziatura di Firenze, dove Biagio Macera presentò l'appello il 17 novembre 1772. Il tribunale apostolico fiorentino, con sentenza del 21 aprile 1773[37], confermò la decisione del vicario livornese[38].

[36] ADL, ASCVL, *Atti civili*, «Maria Diana Viano *vs* Biagio Macera», 1772, c. 1715.

[37] Archivio di Stato di Firenze, *Tribunale della Nunziatura Apostolica*, *Sentenze*, 108, c. 218.

[38] Anche nel caso cinquecentesco bolognese descritto da Lucia Ferrante il tribunale ecclesiastico si schiera dalla parte delle donne costrette dalla famiglie a un'unione indesiderata e difende il principio del libero consenso: cfr. L. FERRANTE, *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medio evo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927. Invece, nella Siena dei secoli XVII-XVIII Di Simplicio non ha trovato tracce di una politica di controllo della Chiesa nei confronti dell'autorità dei capifamiglia: cfr. O. DI SIMPLICIO, *Peccato, penitenza, perdono*, cit., pp. 258-260. Su questo

Come interpretare questa sentenza? La tentazione è quella di definirla una decisa vittoria del consensualismo e di affermare che le autorità ecclesiastiche tutelavano il libero consenso di una giovane figlia contro i «fini particolari» di un padre. Tuttavia, è bene considerare questa scelta, pur significativa, in relazione all'atteggiamento assunto dal tribunale livornese anche in altri processi matrimoniali. In effetti, l'orientamento del tribunale, quale emerge dalla documentazione finora analizzata, è favorevole alla conciliazione e all'accordo tra i convenuti: lo stile della corte, nel gestire i casi matrimoniali, mira all'obiettivo di risolvere in modo informale i conflitti[39]. I casi di sponsali – lo abbiamo già osservato – si risolvevano più spesso nella rinuncia delle parti che in un decreto del vicario; nei casi di separazione, molti coniugi venivano riconciliati oppure, viceversa, venivano separati velocemente perché si presentavano davanti al tribunale già d'accordo, cioè consensualmente divisi[40].

I protagonisti di una diffusa e quotidiana attività extragiudiziale di composizione erano parroci, confessori e altri ecclesiastici secolari o regolari, che svolgevano sempre un ruolo di primo piano nei conflitti matrimoniali: erano i consiglieri delle famiglie e delle parti, i migliori testimoni, i più attivi mediatori, figure autorevoli cui confidare preziose informazioni. Insomma, in virtù del loro ruolo potevano intervenire prima e meglio del giudice e tentare di riportare la concordia nelle famiglie. Si consideri, a questo proposito, la funzione avuta nel caso di Biagio e Diana dal sacerdote Angiolucci e poi dal provicario Cartoni. La loro testimonianza circa le minacce paterne subite da Diana sicuramente incise sulla sentenza del vicario; ma fin dall'inizio della vicenda, essi erano comparsi sulla scena come

tema cfr. anche L. GUERCI, *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del '700*, Torino 1988, pp. 184-196; G. COZZI, *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI - metà secolo XVIII)*, in «La cultura», XIV, 1976, pp. 169-213; M. BARBAGLI, *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1984.

39 C. LA ROCCA, *«Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme»*, cit., pp. 61-67.

40 *Ibidem*, p. 67.

mediatori e pacificatori, prima di assumere la parte di tutori del libero consenso della ragazza.

Il processo Viano-Macera si concluse dopo che il tribunale aveva tentato tutte le strade della conciliazione e dell'intesa, individuando i termini del possibile patto, cercando contemporaneamente di rispettare e di contemperare la volontà della famiglia Viano, gli interessi e le ragioni del Macera e i desideri di Diana. La sentenza fu l'esito di una attenta e meditata valutazione del quadro complessivo, nel quale il consenso paterno e un auspicato accordo tra le famiglie erano stati gli elementi fondamentali di una fase preliminare cruciale, ma destinata al fallimento.

Bibliografia e Indici

Bibliografia

Il presente elenco comprende la letteratura scientifica pertinente al tema del matrimonio che viene citata nei saggi di questo volume. Non comprende le fonti normative e dottrinali.

ARRIVO G., *Il sesso in tribunale. Dottrina, prassi giudiziaria e pratiche sociali nei processi per stupro nella Toscana della Riforma*, tesi di dottorato, Università degli Studi di Torino, rel. prof. L. Allegra, a.a. 2000-2001

ASCHERI M., *Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense*, in «Quaderni storici», 101, 1999, pp. 355-388

BARBAGLI M., *Sotto lo stesso tetto. Mutamenti della famiglia in Italia dal XV al XX secolo*, Bologna 1984

BARNI G.L., *Un contratto di concubinato in Corsica nel XIII secolo*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 12, 1949, pp. 131-155

BELLOMO M., *Ricerche sui rapporti patrimoniali tra coniugi. Contributo alla storia della famiglia medievale*, Milano 1961

– *Dote*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 8-32

BELLONI A., *Die Rolle der Frau in der Jurisprudenz der Renaissance*, in P.G. SCHMIDT (ed), *Die Frau in der Renaissance*, Wiesbaden 1994, pp. 55-98

BENVENUTI PAPI A., *Bambine sante nell'Italia dei secoli XIII e XIV: quando la santità non è una scelta*, in A. BENVENUTI PAPI - E. GIANNARELLI (edd), *Bambini santi. Rappresentazioni dell'infanzia e modelli agiografici*, Torino 1991, pp. 85-98

BESTOR J.F., *The Groom's Prestations for the Ductio in Late Medieval Italy: A Study in the Disciplining Power of Liberalitas*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 8, 1997, pp. 129-177

– *Marriage Transactions in Renaissance Italy and Mauss's Essay on the Gift*, in «Past and Present», 164, 1999, pp. 6-46

BIANCHI A., *La deresponsabilizzazione dei padri (Bologna secc. XVI-XVII)*, in «Ricerche Storiche», 2, 1997, pp. 263-286

BIZZARRI D., *Per la storia dei riti nuziali in Italia*, in F. PATETTA - M. CHIAUDANO (edd), *Studi di storia del diritto italiano*, Torino 1937, pp. 611-629

BIZZOCCHI R., *In famiglia. Storie di interessi e affetti nell'Italia moderna*, Roma - Bari 2001

BLUSSÉ L., *Rosenkrieg. Ein Scheidungsdrama um Besitz, Macht und Freiheit im 17. Jahrhundert*, Frankfurt a.M. 2000

BRAMBILLA E., *Confessione, casi riservati e giustizia spirituale dal XV secolo al concilio di Trento: i reati di fede e di morale*, in C. NUBOLA - A. TURCHINI (edd), *Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50), Bologna 1999, pp. 491-540

– *Alle origini del Sant'Uffizio. Penitenza, confessione e giustizia spirituale dal medioevo al XVI secolo*, Bologna 2000

BRANDILEONE F., *Saggi sulla celebrazione del matrimonio in Italia*, Milano 1906

BRUNDAGE J.A., *Law, Sex and Christan Society in Medieval Europe*, Chicago - London 1987

BUGANZA G., *Il potere della parola. La forza e la responsabilità della deposizione testimoniale nel processo penale veneziano (secoli XVI-XVII)*, in J.C. MAIRE VIGUEUR - A. PARAVICINI BAGLIANI, *La parola all'accusato*, Palermo 1991, pp. 124-138

BURGHARTZ S., *Jungfräulichkeit oder Reinheit? Zur Änderung der Argumentationsmuster vor dem Basler Ehegericht im 16. und 17. Jahrhundert*, in R. VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 13-40

– *Geschlecht, Körper, Ehre. Überlegungen zur weiblichen Ehre in der Frühen Neuzeit am Beispiel der Baseler Ehegerichtsprotokolle*, in K. SCHREINER - G. SCHWERHOFF (edd), *Verletzte Ehre. Ehekonflikte in Gesellschaften des Mittelalters und der Frühen Neuzeit*, Köln - Weimar 1995

– *Zeiten der Reinheit - Orte der Unzucht. Ehe und Sexualität in Basel während der Frühen Neuzeit*, Paderborn - München - Wien 1999

– *Tales of Seduction, Tales of Violence: Argumentative Strategies before the Basel Marriage Court*, in «German History», 17, 1999, pp. 41-56

BURKE P., *The Art of Conversation*, Cambridge 1993

CASAGRANDE C., *La donna custodita*, in C. KLAPISCH-ZUBER (ed), *Storia delle donne. Il Medioevo*, Roma - Bari 1995, pp. 88-128

CASEY J., *Household Disputes and the Law in Early Modern Andalusia*, in J. BOSSY (ed), *Disputes and Settlements. Law and Human Relations in the West*, Cambrige 1983, pp. 189-217

CAVALLO S., *Fidanzamenti e divorzi in antico regime: la diocesi di Torino*, in «Miscellanea Storica Ligure», 9, 1977, pp. 1-50

– CERUTTI S., *Onore femminile e controllo sociale della riproduzione in Piemonte tra Sei e Settecento*, in «Quaderni storici», 44, 1980, pp. 346-387

CAVINA M., *«Paterfamilias» - «Princeps» nella tradizione teologica e giuridica bassomedievale. Alcuni sondaggi nelle fonti e nella storiografia*, in P. LANDAU -

J. MUELLER (edd), *Proceedings of the Ninth International Congress of Medieval Canon Law* (Monumenta Iuris Canonici, 10), Città del Vaticano 1997, pp. 1137-1153

CESCO V., *Due processi per rapimento a confronto (Repubblica di Venezia - Seconda metà del XVI secolo)*, in «Acta Histriae», VII, 1999, pp. 349-372

CHABOT I., *«La sposa in nero». La ritualizzazione del lutto delle vedove fiorentine (secoli XIV-XV)*, in «Quaderni storici», 86, 1994, pp. 421-462

CHÉNON E., *Recherches historiques sur quelques rites nuptiaux*, in «Nouvelle revue historique du droit français et étranger», 36, 1912, pp. 513-660

CHOJNACKI S., *Riprendersi la dote: Venezia, 1360-1530*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 461-492

– *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore - London 2000

– *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000, pp. 371-416

COHEN T. - COHEN E., *Words and Deeds in Renaissance Rome: Trials before the Papal Magistrates*, Toronto - Buffalo - London 1993

CORAZZOL G. - CORRÀ L., *Esperimenti d'amore. Fatti di giovani nel Veneto del Cinquecento*, Vicenza 1981

– *Francesca Canton: Feltre 1510-1544*, Feltre 1987

CORSO R., *La moneta nuziale*, in «Rivista di Antropologia», 19, 1914, pp. 3-11

CORTESE E., *Il diritto nella storia medievale*, II: *Il basso medioevo*, Roma 1995, pp. 436-445

COZZI G., *Padri, figli e matrimoni clandestini (metà secolo XVI - metà secolo XVIII)*, in «La cultura», 14, 1976, pp. 169-213

CRISTELLON C., *Tra foro ecclesiastico e foro civile. Caterina de Medici da Verona e le sue vicende (1518-1582)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1996-1997

DAVIS ZEMON N., *The Gift in Sixteenth-Century France*, Madison (WS) 2000

DEAN T. - LOWE K.J.P. (edd), *Marriage in Italy: 1300-1650*, Cambridge 1998

DELPINI F., *Divorzio e separazione dei coniugi nel diritto romano e nella dottrina della Chiesa fino al secolo V*, Torino 1956

DEWREWE FOURCADE M., *Le concubinage*, Paris 1992

DI RENZO VILLATA G., *Separazione personale dei coniugi (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 1350-1376

DI SIMPLICIO O., *Peccato, penitenza, perdono. Siena 1575-1800. La formazione della coscienza nell'Italia moderna*, Milano 1994

DOLEZALEK G., *Das Imbreviaturbuch des erzbischöflichen Gerichtsnotars Hubaldus aus Pisa (Mai bis August 1230)* (Forschungen zur neueren Privatrechtsgeschichte, 13), Köln - Wien 1969

DONAHUE C., *The Policy of Alexander the Third's Consent Theory of Marriage*, in S. KUTTNER (ed), *Proceedings of the Fourth International Congress of Medieval Canon Law* (Monumenta Iuris Canonici, C 5), Città del Vaticano 1976, pp. 251-281

– *Proof by Witnesses in the Church Courts of Medieval England: an Imperfect Reception of Learned Law*, in E. MORRIS - E. ARNOLD (edd), *On the Law and Customs of England: Essays in Honor of Samuel E. Thorne*, Chapel Hill (NC) 1981, pp. 127-158

– *Was There a Change in Marriage Law in the late Middle Ages?*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 6, 1995, pp. 49-80

DOSSETTI G., *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano 1943 (rist. anast. Milano 1998)

ESMEIN A., *Le serment promissoire dans le droit canonique*, in «Nouvelle Revue de droit français et étranger», 12, 1888, pp. 248-352

– *Le mariage en droit canonique*, 2 voll., Paris 1891

ESPOSITO A., *Convivenza e separazione a Roma nel primo Rinascimento*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici*, pp. 499-517

FARGE A., *La vie fragile. Violence, pouvoirs et solidarités à Paris au XVIIIe siècle*, Paris 1986; trad. ted. *Das brüchige Leben. Verführung und Aufruhr im Paris des 18. Jahrhunderts*, Berlin 1989

FERRANTE L. - PALAZZI M. - POMATA G., *Introduzione*, in L. FERRANTE - M. PALAZZI - G. POMATA (edd), *Ragnatele di rapporti. Patronage e reti di relazione nella storia delle donne*, Torino 1988

– *Differenza sociale e differenza sessuale nelle questioni d'onore (Bologna sec. XVII)*, in G. FIUME (ed), *Onore e storia nelle società mediterranee*, Palermo 1989, pp. 105-127

– *Il matrimonio disciplinato: processi matrimoniali a Bologna nel Cinquecento*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 901-927

– *Marriage and Women's Subjectivity in a Patrilineal System: The Case of Early Modern Bologna*, in M.J. MAYNES - A. WALTNER - B. SOLAND - U.

STRASSER (edd), *Gender, Kinship, Power*, New York - London 1996, pp. 115-130

– *Legittima concubina, quasi moglie, anzi meretrice. Note sul concubinato tra Medioevo ed Età moderna*, in A. BIONDI (ed), *Modernità: definizioni ed esercizi*, Bologna 1998, pp. 123-141

FIORELLI P., *Confessione (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, VIII, Milano 1961, pp. 864-870

FOWLER L., *«Recusatio iudicis» in Civilian and Canonist Thought*, in «Studia Gratiana», 15, 1972, pp. 717-785

FRIGO D., *Il padre di famiglia. Governo della casa e governo civile nella tradizione dell'«Economica» tra Cinque e Seicento*, Roma 1985

GALANTE A., *Il Concilio di Trento*, Trento 1908

GAMBER N., *La donna e la giustizia penale veneziana nel XVIII secolo*, in G. COZZI (ed), *Stato, società e giustizia nella Repubblica veneta (secc. XV-XVIII)*, I, Roma 1980, pp. 529-575

GAUDEMET J., *Il matrimonio in Occidente*, Torino 1989; ed. or. *Le mariage en Occident*, Paris 1987

– *L'évolution de la notion de «sacramentum» dans la théologie augustienne du mariage. Analyse sémantique*, in «Revue de droit canonique», 41, 1991, 2, pp. 71-79

– *Storia del diritto canonico. Ecclesia et Civitas*, Torino 1998; ed. or. *Église et cité: histoire du droit canonique*, Paris 1994

GIULIANI A., *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica,* Milano 1971

– PICARDI N., *La responsabilità del giudice*, Milano 1995

GOTTLIEB B., *The Meaning of Clandestine Marriage*, in R. WHEATON - T.K. HAREVEN (edd), *Family and Sexuality in French History*, Philadelphia 1980, pp. 49-83

GREGORY H., *Daugthers, Dowries and the Family in Fifteenth Century Florence*, in «Rinascimento», serie II, 27, 1987, pp. 215-237

GROSSI N., *«Io non prenderei per mio sposo l'avversario quando che anco fusse coperto d'oro fino al capo...». La promessa nel '700 a Livorno*, tesi di laurea, Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rell. proff.sse E. Fasano Guarini e D. Lombardi, a.a. 1999-2000

GROSSI P., *L'ordine giuridico medievale*, Roma - Bari 1997

GUERCI L., *La sposa obbediente. Donna e matrimonio nella discussione dell'Italia del '700*, Torino 1988

HABERMAS R., *Frauen und Männer im Kampf um Leib, Ökonomie und Recht. Zur Beziehung der Geschlechter im Frankfurt der Frühen Neuzeit*, in R.

VAN DÜLMEN (ed), *Dynamik der Tradition. Studien zur historischen Kulturforschung*, Frankfurt a.M. 1992, pp. 109-136

HACKE D., *Marital Litigation and Gender Relations in Early Modern Venice c. 1570-1700*, Ph.D. Dissertation, University of Cambridge, rel. prof. P. Burke, 1997

– *«Non lo volevo per marito in modo alcuno». Matrimoni forzati e conflitti generazionali a Venezia fra il 1580 e il 1680*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 195-224

– *Von der Wirkungsmächtigkeit des Heiligen: Magische Liebeszauberpraktiken und die religiöse Mentalität venezianischer Laien der Frühen Neuzeit*, in corso di stampa

HELMHOLZ R.H., *Marriage Litigation in Medieval England*, Cambrigde 1974

INGRAM M., *Church Courts, Sex and Marriage in England, 1570-1640*, Cambridge 1987

JEDIN H., *Storia del Concilio di Trento*, 4 voll., Brescia 1948-1981; ed. or. *Geschichte des Konzils von Trient*, Freiburg 1949-1975

JEMOLO A.C., *Le disposizioni sul matrimonio in alcune sinodo italiane post-tridentine*, in «Archivio di diritto ecclesiastico», I, 1939, pp. 6-31

– *Il matrimonio nel diritto canonico. Dal Concilio di Trento al Codice del 1917*, Bologna 1993

KING M.L., *Caldiera and the Barbaros on Marriage and the Family: Humanist Reflections of Venetian Realities*, in «Journal of Medieval and Renaissance Studies», 6, 1976, pp. 19-50

– *La donna nel Rinascimento*, in E. GARIN (ed), *L'uomo del rinascimento*, Roma - Bari 1997, pp. 273-327

KIRSHNER J., *Pursuing Honor while Avoiding Sin: The Monte delle Doti of Florence* (Quaderni di «Studi Senesi», 41), Milano 1978

– *Maritus Lucretur Dotem Uxoris Sue Premortue in Late Medieval Florence*, in «Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung», 77, 1991, pp. 111-155

KLAPISCH-ZUBER C., *Zacharie ou le père évincé*, in «Annales ESC», 34, 1979, pp. 1216-1243; ora in C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago - London 1985, pp. 178-212; trad. it. *«La madre crudele». Maternità, vedovanza e dote nella Firenze dei secoli XIV e XV*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 285-303

– *The «Cruel Mother»: Maternity, Widowhood and Dowry in Florence in the Fourteenth and Fifteenth Centuries*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago 1985, pp. 117-131; rad. it.

Zaccaria o il padre spodestato. I riti nuziali in Toscana tra Giotto e il Concilio di Trento, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 109-151

– *The Griselda Complex: Dowry and Marriage Gifts in the Quattrocento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *Women, Family and Ritual in Renaissance Italy*, Chicago 1985, pp. 213-246; trad. it. *Il complesso di Griselda. Dote e doni di nozze nel Quattrocento*, in C. KLAPISCH-ZUBER, *La famiglia e le donne nel Rinascimento a Firenze*, Roma - Bari 1988, pp. 153-191

KUEHN T., *Reading Microhistory: The Example of Giovanni and Lusanna*, in «Journal of Modern History», 61, 1989, pp. 512-534

– *Figlie, madri, mogli e vedove. Donne come persone giuridiche*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 431-460

KUTTNER S., *Kanonistische Schuldlehre von Gratian bis auf die Dekretalen Gregors IX. Systematisch auf Grund der handschriftlichen Quellen dargestellt*, Città del Vaticano 1935 (rist anast. 1973)

– *The Date of the Constitution «Saepe», the Vatican Manuscripts and the Roman Edition of the Clementines*, in *Mélanges Eugène Tisserant*, IV (Studi e Testi, 234), Città del Vaticano 1964, pp. 427-452; ora in S. KUTTNER, *Medieval Councils, Decretals, and Collections of Canon Law* (Variorum Reprints, Collected Studies Series 126, III), London 1980

LA ROCCA C., *«Essendo impraticabile il seguitar a vivere insieme ...». Separarsi a Livorno nel '700*, in «Bollettino Storico Pisano», 69, 2000, pp. 45-70

LANDAU P., *L'evoluzione della nozione di «legge» nel diritto canonico classico*, in A. CIANI - G. DIURNI (edd), *«Lex et Iustitia» nell'«utrumque ius»: radici antiche e prospettive attuali*, Città del Vaticano 1989, pp. 265-267

LAZZERI A.M., *«La voleva andar ... a Feltre» a «trovar la verità e la rason»: 15 vicende coniugali perginesi del '500 (1512-1559)*, tesi di laurea, Università degli studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999

LE BRAS G., *Mariage*, in *Dictionnaire de théologie catholique*, IX, Paris 1927, coll. 2123-2317

LECLERCQ H., *Concubinat*, in *Dictionnaire d'archéologie chrétienne et liturgie*, XIII, Paris 1914, pp. 2494-2500

LEFEBVRE C., *Les origines romaines de la procédure sommaire aux XIIe et XIIIe siècles*, in «Ephemerides Iuris Canonici», 12, 1956, pp. 149-197

LEFEBVRE-TEILLARD A., *Les officialités à la veille du Concile de Trente* (Bibliothèque d'histoire du droit romain, 19), Paris 1973

LÖHR J., *Die Verwaltung des Kölnischen Großarchidiaconats Xanten am Ausgange des Mittelalters*, in «Kirchenrechtliche Abhandlungen», 59-60, 1909

LOMBARDI D., *Il matrimonio. Norme, giurisdizioni, conflitti nello stato fiorentino del Cinquecento*, in *Istituzioni e società in Toscana nell'età moderna*, Atti delle giornate di studio dedicate a Giuseppe Pansini, Firenze, 4-5 dicembre 1992, II, Roma 1994, pp. 787-805

– *Interventions by Church and State in Marriage Disputes in Sixteenth and Seventinth Century Florence*, in T. DEAN - K.J.P. LOWE (edd), *Crime, Society and the Law in Renaissance Italy*, Cambridge 1994, pp. 142-156

– *Fidanzamenti e matrimoni dal Concilio di Trento alle riforme settecentesche*, in M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (edd), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 215-250

– *Matrimoni di antico regime* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 34), Bologna 2001

LUPERINI S., *Concubini, adulteri, sposi clandestini dopo il Concilio di Trento. Uno studio sui processi criminali e matrimoniali della diocesi di Pisa (1563-1595)*, tesi di laurea, Università degli studi di Pisa, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof. A. Prosperi, a.a. 1997-1998

MACCARRONE M., *Sacramentalità e indissolubilità del matrimonio nella dottrina di Innocenzo III*, in R. LAMBERTINI (ed), *Nuovi studi su Innocenzo III*, Roma 1995, pp. 47-110

MAFFEI D., *Gli inizi dell'Umanesimo giuridico*, Milano 1956

MANCUSO F., *«Exprimere causam in sententia». Ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico* (Quaderni di «Studi senesi», 89), Milano 1999

MARCHETTO G., *I glossatori di fronte al diritto canonico: matrimonio e divorzio nella riflessione di Azzone († 1220 ca.)*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», 26, 2001, pp. 53-110

MARONGIU A., *La famiglia italiana nell'Italia meridionale (secoli VIII-XIII)*, Milano 1954

– *Divorzio (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 482-507

– *Unioni e convivenze «more uxorio» in Sardegna prima e dopo il concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 52, 1979, pp. 5-17

MARTIN R., *Witchcraft and the Inquisition in Venice*, Oxford - New York 1989

MARTINGENGO A., *Las novelas ejemplares y el Concilio Tridentino (Dos desenlaces matrimoniales en oposición)*, in C. ROMERO MUÑOS - D. PINI - A. CANCELLIER (edd), *Atti della V giornata cervantina*, Venezia, 24-25 novembre 1995, Padova 1998, pp. 37-51.

MASSETTO G.P., *Il lucro dotale nella dottrina e nella legislazione statutaria lombarde dei secoli XIV-XVI*, in *Ius Mediolani. Studi di storia del diritto milanese offerte dagli allievi a Giulio Vismara*, Milano 1996, pp. 189-364

MECCARELLI M., *Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune*, Milano 1998

MEDIOLI F., *Lo spazio del chiostro: clausura, costrizione e protezione nel XVII secolo*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 353-376

MEEK C., *Liti matrimoniali nel tribunale ecclesiastico lucchese sotto il vescovo Nicolao Guinigi (1394-1435)*, in «Quaderni Lucchesi di Studi sul Medioevo e sul Rinascimento», 1, 2000, pp. 105-142

– *Men, Women and Magic: Some Cases from Late Medieval Lucca*, in C. MEEK (ed), *Women in Renaissance and Early Modern Europe*, Dublin 2000, pp. 43-66

MEGNA L., *In margine ad alcune carte processuali di area vicentina: sponsali e matrimonio tra XVI e XVII secolo*, in C. POVOLO (ed), *Bolzano Vicentino: dimensione del sociale e vita economica in un villaggio della pianura vicentina (secc. XIV-XIX)*, Bolzano Vicentino 1985

MERZARIO R., *Il paese stretto. Strategie matrimoniali nella diocesi di Como, secoli XVI-XVIII*, Torino 1981

MIGLIORINO F., *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985

MILANI M., *Un caso di stregoneria nella Feltre del '500* (Comunità Montana Feltrina. Centro per la documentazione della cultura popolare. Quaderno 7), Feltre 1989

MINNUCCI G., *La capacità processuale della donna nel pensiero canonistico classico*, 2 voll., Milano 1989-1994

– *Processo e condizione femminile nel pensiero dei primi glossatori civilisti*, in «Studia Gratiana», 29, 1998, pp. 641-660

MOLHO A., *Deception and Marriage Strategy in Renaissance Florence: The Case of Women's Ages*, in «Renaissance Quarterly», 41, 1988, pp. 193-217

– *Marriage Alliance in Late Medieval Florence*, Harvard 1994

NARDI F.D., *Concubinato e adulterio nella Siena post-tridentina*, in «Bullettino senese di storia patria», 96, 1989, pp. 10-151

NARDI P., *L'insegnamento superiore a Siena nei secoli XI-XIV. Tentativi e realizzazioni dalle origini alla fondazione dello Studium Generale* (Orbis Academicus, VI; Saggi e documenti per la storia dell'Università di Siena, 2), Milano 1996

NICCOLI O., *Baci rubati. Gesti e riti nuziali in Italia prima e dopo il Concilio di Trento*, in S. BERTELLI - M. CENTANNI (edd), *Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi*, Firenze 1995, pp. 224-244

– *Rinuncia, pace, perdono. Rituali di pacificazione della prima età moderna*, in «Studi storici», 40, 1999, 1, pp. 219-261

– *Storie di ogni giorno in una città del Seicento*, Roma - Bari 2000

NICOLINI U., *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica nell'età comunale*, Padova 1955

NOONAN J.T. Jr., *Power to Choose*, in «Viator. Medieval and Renaissance Studies», 4, 1973, pp. 419-434

NUBOLA C., *Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581)* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 20), Bologna 1993

OWEN HUGHES D., *From Bride Price to Dowry in Mediterranean Europe*, in «Journal of Family History», 3, 1978, pp. 262-296

– *Riti di passaggio nell'occidente medievale*, in G. ORTALLI (ed), *Storia d'Europa*, III: *Il Medioevo: secoli V-XV*, Torino 1994, pp. 985-1026

– *Il matrimonio nell'Italia medievale*, in. M. DE GIORGIO - C. KLAPISCH-ZUBER (ed), *Storia del matrimonio*, Roma - Bari 1996, pp. 5-61

PADOA SCHIOPPA A., *«Unus testis nullus testis». Note sulla scomparsa di una regola processuale*, in «Studia Ghisleriana», serie I, 4, 1967, pp. 334-357

PALAZZI M., *Donne sole. Storie dell'altra faccia dell'Italia tra antico regime e società contemporanea*, Milano 1997

PASTORE A., *Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d'antico regime (secoli XVI-XVIII)*, Bellinzona 1998

PENNINGTON K., *The Prince and the Law, 1200-1600: Sovereignty and Rights in the Western Legal Tradition*, Berkeley - Los Angeles - London 1993

– *Due Process, Community and the Prince in the Evolution of the «ordo iudiciarius»*, in «Rivista Internazionale di Diritto Comune», 9, 1998, pp. 9-47

PEREZ DE HEREDIA Y VALLE I., *Die Befangenheit des Richters im kanonischen Recht* (Münchener Theologische Studien, III; Kan. Abt. Bd. 37), St. Ottilien 1977

PLÖCHL W.M., *Storia del diritto canonico*, II: *Il diritto canonico della civiltà occidentale, 1055-1517*, Milano 1963

POMATA G., *Barbieri e comari*, in *Cultura popolare nell'Emilia Romagna. Medicina, erbe e magia*, Milano 1981, pp. 175-178

POVOLO C., *Il processo Guarnieri. Buie - Capodistria, 1771* (Biblioteca Annales, 13), Capodistria 1996

– *L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento*, Verona 1997

PRODI P., *Una storia della giustizia. Dal pluralismo dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto*, Bologna 2000

PROSPERI A., *Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari*, Torino 1996

– *Il Concilio di Trento: una introduzione storica*, Torino 2001

QUAGLIONI D., *«Quilibet in domo sua dicitur rex» (In margine ad alcune pagine di Francesco Calasso)*, in «Studi Senesi», serie III, LXXXIX, 1977, 3, pp. 344-358

– *«Civilis sapientia». Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989

– *«Divortium a diversitate mentium». La separazione personale dei coniugi nelle dottrine di diritto comune (appunti per una discussione)*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici*, pp. 95-118

RASI P., *L'applicazione delle norme del Concilio di Trento in materia matrimoniale*, in *Studi di storia del diritto in onore di Arrigo Solmi*, I, Milano 1941, pp. 235-281

– *La conclusione del matrimonio prima del concilio di Trento*, in «Rivista di storia del diritto italiano», 16, 1943, pp. 233-321

– *La «separatio tori» e le norme del Concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto Italiano», 21, 1948, pp. 230-259

– *Le formalità nella celebrazione del matrimonio ed il Concilio di Trento*, in «Rivista di Storia del Diritto italiano», 26-27, 1953-1954, pp. 189-208

– *La conclusione del matrimonio nella dottrina prima del Concilio di Trento*, Napoli 1958

RENSI C., *Il processo matrimoniale di Andriola e Doctrina Victuri nell'Archivio Patriarcale di Venezia (1470-1478)*, tesi di laurea, Università degli Studi di Trento, Facoltà di Lettere e Filosofia, rel. prof.ssa S. Seidel Menchi, a.a. 1998-1999

ROPER L., *The Holy Household: Women and Morals in Reformation Augsburg*, Oxford 1989

– *Will and Honour: Sex, Words and Power in Ausburg Criminal Trials*, in L. ROPER, *Oedipus and the Devil: Witchcraft, Sexuality and Religion in Early Modern Europe*, London - New York 1994, pp. 53-78

ROSONI I., *«Quae singula non prosunt collecta iuvant». La teoria della prova indiziaria nell'età medievale e moderna*, Milano 1995

RUGGIERO G., *«Più che la vita caro»: onore, matrimonio e reputazione femminile nel tardo Rinascimento*, in «Quaderni storici», 66, 1987, pp. 753-775

– *Binding Passions. Tales of Magic and Power at the End of the Renaissance*, Oxford - New York 1993

SALVIOLI G., *Storia della procedura civile e criminale*, in *Storia del diritto italiano*, pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, 3 voll., III, 2, Milano 1927

SCHIAPPOLI D., *Diritto penale canonico*, in E. PESSINA (ed), *Enciclopedia del diritto penale italiano. Raccolta di monografie*, Milano 1905, pp. 613-916

SCHMITT E., *Le «sacramentum» dans la théologie augustienne du mariage. Analyse sémantique*, in «Revue de droit canonique», 41, 1992, 2, pp. 197-213

SEED P., *To Love, Honour, and Obey in Colonial Mexico. Conflicts over Marriage Choice, 1574-1821*, Stanford 1988

SEIDEL M., *Hochzeitsikonographie im Trecento*, in «Mitteilungen des Kunsthistorischen Instituts in Florenz», 38, 1994, pp. 1-47

– *La fanciulla e la clessidra. Note sulla periodizzazione della vita femminile nelle società preindustriali*, in S. SEIDEL MENCHI - A. JACOBSON SCHUTTE - T. KUEHN (edd), *Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 51), Bologna 1999, pp. 105-155

– QUAGLIONI D. (edd), *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 53; I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I), Bologna 2000

– *I processi matrimoniali come fonte storica*, in S. SEIDEL MENCHI - D. QUAGLIONI (edd), *Coniugi nemici*, pp. 15-94

SHEEHAN M.M., *Choice of Marriage Partner in the Middle Ages: Development and Mode of Application of a Theory of Marriage*, in «Studies in Medieval and Renaissance History», 1, 1978, pp. 3-33

– *Marriage, Family and Law in Medieval Europe*, Toronto 1996

SISSA G., *La verginità materiale, evanescenza di un oggetto*, in «Quaderni Storici», 75, 1990, pp. 739-756

STICKLER A.M., *Historia Juris Canonici Latini. Institutiones Academicae*, I: *Historia Fontium*, Roma 1950

STONE L., *Uncertain Unions and Broken Lives: Intimate and Revealing Accounts of Marriage and Divorce in England*, Oxford - London 1995

STRASSER U., *Vom «Fall der Ehre» zum «Fall der Leichtfertigkeit»: Geschlechtsspezifische Aspekte der Konfessionalisierung am Beispiel Münchner Eheversprechens- und Alimentationsklagen*, in P. FRIESS - R. KIESSLING (edd), *Konfessionalisierung und Religion* (Forum Suevicum. Beiträge zur Geschichte Ostschwabens und der benachbarten Regionen, 3), Konstanz 1999, pp. 227-246

TAMASSIA N., *La famiglia italiana nei secoli decimoquinto e decimosesto*, Roma 1971, rist. anast. dell'ed. Palermo 1911

TURCHINI A., *Legislazione canonica e tradizioni locali nella Romagna del XVI secolo in fatto di celebrazione matrimoniale*, in «Aevum. Rassegna di scienze storiche, linguistiche e filologiche», L, 1976, pp. 411-435

TURRINI M., *Il giudice della coscienza e la coscienza del giudice*, in P. PRODI (ed), *Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 40), Bologna 1994, pp. 279-294

VACCARI P., *Bernardo da Pavia e la distinzione tra sponsali e matrimonio*, in «Rendiconti del Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere», 1940, pp. 427-434

VALSECCHI C., «*Causa matrimonialis est gravis et ardua*». *'Consiliatores' e matrimonio fino al concilio di Trento*, in *Studi di storia del diritto* (Annali dell'Istituto di storia del diritto italiano della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, 19), II, Milano 1999, pp. 408-580

VOLTERRA E., *Matrimonio (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXV, 1975, pp. 726-807

WEINSTEIN D., *The Captain's Concubine*, Baltimore - London 2000

WERCKMEISTER J., *Le mariage sacrament dans le Décret de Gratien*, in «Revue de droit canonique», 4, 1992, 2, pp. 237-267

WILLIMAN D., *Summary Justice in the Avignonese Camera*, in S. KUTTNER - K. PENNINGTON (edd), *Proceedings of the Sixth International Congress of Medieval Canon Law*, Berkeley (CA), 28 july-2 august 1980 (Monumenta Iuris Canonici, series C: Subsidia, 7), Città del Vaticano 1985, pp. 438-441

ZARRI G., *Il matrimonio tridentino* in P. PRODI - W. REINHARD (edd), *Il concilio di Trento e il moderno* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 45), Bologna 1996, pp. 437-483

– *Recinti. Donne, clausura e matrimonio nella prima età moderna*, Bologna 2000

Indice dei nomi

a cura di *Anna Maria Lazzeri*

Indice dei luoghi e delle istituzioni

a cura di *Anna Maria Lazzeri*

Finito di stampare nel febbraio 2002
dalle Arti Grafiche Editoriali Srl, Urbino

Pubblicazioni dell'Istituto storico italo-germanico in Trento

Annali

I 1975
II 1976
III 1977
IV 1978
V 1979
VI 1980
VII 1981
VIII 1982
IX 1983
X 1984
XI 1985
XII 1986
XIII 1987
XIV 1988
XV 1989
XVI 1990
XVII 1991

XVIII 1992
XIX 1993
XX 1994
XXI 1995
XXII 1996
XXIII 1997
XXIV 1998
XXV 1999
XXVI 2000

Quaderni

1. Il cattolicesimo politico e sociale in Italia e Germania dal 1870 al 1914, a cura di *Ettore Passerin D'Entrèves* e *Konrad Repgen*
2. Il movimento operaio e socialista in Italia e Germania dal 1870 al 1920, a cura di *Leo Valiani* e *Adam Wandruszka*
3. I poteri temporali dei vescovi in Italia e Germania nel Medioevo, a cura di *Carlo Guido Mor* e *Heinrich Schmidinger*
4. Il Concilio di Trento come crocevia della politica europea, a cura di *Hubert Jedin* e *Paolo Prodi*
5. Il liberalismo in Italia e in Germania dalla rivoluzione del '48 alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Nicola Matteucci*
6. Austria e province italiane 1815-1918: potere centrale e amministrazioni locali. III Convegno storico italo-austriaco, a cura di *Franco Valsecchi* e *Adam Wandruszka*
7. La dinamica statale austriaca nel XVIII e XIX secolo. Strutture e tendenze di storia costituzionale prima e dopo Maria Teresa, a cura di *Pierangelo Schiera*
8. Le città in Italia e in Germania nel Medioevo: cultura, istituzioni, vita religiosa, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
9. Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania dal Cinquecento al Settecento, a cura di *Laetitia Boehm* e *Ezio Raimondi*

10. Federico Barbarossa nel dibattito storiografico in Italia e in Germania, a cura di *Raoul Manselli* e *Josef Riedmann*
11. La transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la prima guerra mondiale, a cura di *Peter Hertner* e *Giorgio Mori*
12. Il nazionalismo in Italia e in Germania fino alla prima guerra mondiale, a cura di *Rudolf Lill* e *Franco Valsecchi*
13. Aristocrazia cittadina e ceti popolari nel tardo Medioevo in Italia e in Germania, a cura di *Reinhard Elze* e *Gina Fasoli*
14. Finanze e ragion di Stato in Italia e in Germania nella prima Età moderna, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
15. Konrad Adenauer e Alcide De Gasperi: due esperienze di rifondazione della democrazia, a cura di *Umberto Corsini* e *Konrad Repgen*
16. Strutture ecclesiastiche in Italia e in Germania prima della Riforma, a cura di *Paolo Prodi* e *Peter Johanek*
17. Il Trentino nel Settecento fra Sacro Romano Impero e antichi stati italiani, a cura di *Cesare Mozzarelli* e *Giuseppe Olmi*
18. Le visite pastorali. Analisi di una fonte, a cura di *Umberto Mazzone* e *Angelo Turchini*
19. Romani e Germani nell'arco alpino (secoli VI-VIII), a cura di *Volker Bierbrauer* e *Carlo Guido Mor*
20. La repubblica internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, a cura di *Aldo De Maddalena* e *Hermann Kellenbenz*
21. Fascismo e nazionalsocialismo, a cura di *Karl Dietrich Bracher* e *Leo Valiani*
22. Cultura politica e società borghese in Germania fra Otto e Novecento, a cura di *Gustavo Corni* e *Pierangelo Schiera*
23. Istituzioni e ideologie in Italia e in Germania tra le rivoluzioni, a cura di *Umberto Corsini* e *Rudolf Lill*

24. Crisi istituzionale e teoria dello stato in Germania dopo la Prima guerra mondiale, a cura di *Gustavo Gozzi* e *Pierangelo Schiera*

25. L'evoluzione delle città italiane nell'XI secolo, a cura di *Renato Bordone* e *Jörg Jarnut*

26. Fisco religione Stato nell'età confessionale, a cura di *Hermann Kellenbenz* e *Paolo Prodi*

27. La «Conta delle anime». Popolazioni e registri parrocchiali: questioni di metodo ed esperienze, a cura di *Gauro Coppola* e *Casimira Grandi*

28. L'attesa della fine dei tempi nel Medioevo, a cura di *Ovidio Capitani* e *Jürgen Miethke*

29. Enciclopedia e sapere scientifico. Il diritto e le scienze sociali nell'Enciclopedia giuridica italiana, a cura di *Aldo Mazzacane* e *Pierangelo Schiera*

30. Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

31. Il «Kulturkampf» in Italia e nei paesi di lingua tedesca, a cura di *Rudolf Lill* e *Francesco Traniello*

32. I concetti fondamentali delle scienze sociali e dello Stato in Italia e in Germania tra Ottocento e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*

33. Il Nuovo Mondo nella coscienza italiana e tedesca del Cinquecento, a cura di *Adriano Prosperi* e *Wolfgang Reinhard*

34. Visite pastorali ed elaborazione dei dati. Esperienze e metodi, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*

35. Il secolo XI: una svolta?, a cura di *Cinzio Violante* e *Johannes Fried*

36. Dalla città alla nazione. Borghesie ottocentesche in Italia e in Germania, a cura di *Marco Meriggi* e *Pierangelo Schiera*

37. L'organizzazione del territorio in Italia e Germania: secoli XIII-XIV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Dietmar Willoweit*

38. Le minoranze fra le due guerre, a cura di *Umberto Corsini* e *Davide Zaffi*
39. Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna, a cura di *Giorgio Chittolini, Anthony Molho* e *Pierangelo Schiera*
40. Disciplina dell'anima, disciplina del corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, a cura di *Paolo Prodi*
41. Regioni di frontiera nell'epoca dei nazionalismi. Alsazia e Lorena / Trento e Trieste, 1870-1914, a cura di *Angelo Ara* e *Eberhard Kolb*
42. Saperi della borghesia e storia dei concetti fra Otto e Novecento, a cura di *Raffaella Gherardi* e *Gustavo Gozzi*
43. Il luogo di cura nel tramonto della monarchia d'Asburgo. Arco alla fine dell'Ottocento, a cura di *Paolo Prodi* e *Adam Wandruszka*
44. Strutture e trasformazioni della signoria rurale nei secoli X-XIII, a cura di *Gerhard Dilcher* e *Cinzio Violante*
45. Il concilio di Trento e il moderno, a cura di *Paolo Prodi* e *Wolfgang Reinhard*
46. Centralismo e federalismo tra Otto e Novecento. Italia e Germania a confronto, a cura di *Oliver Janz, Pierangelo Schiera* e *Hannes Siegrist*
47. Il vincolo del giuramento e il tribunale della coscienza, a cura di *Nestore Pirillo*
48. Comunicazione e mobilità nel Medioevo. Incontri fra il Sud e il Centro dell'Europa (secoli XI-XIV), a cura di *Siegfried De Rachewiltz* e *Josef Riedmann*
49. Per una banca dati delle visite pastorali italiane. Le visite della diocesi di Trento (1537-1940), a cura di *Cecilia Nubola*
50. Fonti ecclesiastiche per la storia sociale e religiosa d'Europa: XV-XVII secolo, a cura di *Cecilia Nubola* e *Angelo Turchini*
51. Tempi e spazi di vita femminile tra medioevo ed età moderna, a cura di *Silvana Seidel Menchi, Anne Jacobson Schutte* e *Thomas Kuehn*

52. Amministrazione, formazione e professione: gli ingegneri in Italia tra Sette e Ottocento, a cura di *Luigi Blanco*

53. Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, a cura di *Silvana Seidel Menchi* e *Diego Quaglioni*

54. Gli intellettuali e la Grande guerra, a cura di *Vincenzo Calì*, *Gustavo Corni* e *Giuseppe Ferrandi*

55. L'uso del denaro. Patrimoni e amministrazione nei luoghi pii e negli enti ecclesiastici in Italia (secoli XV-XVIII), a cura di *Alessandro Pastore* e *Marina Garbellotti*

56. Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV, a cura di *Giorgio Chittolini* e *Kaspar Elm*

Monografie

1. Il mais nell'economia agricola lombarda (dal secolo XVII all'unità), di *Gauro Coppola*

2. Potere e costituzione a Vienna tra Sei e Settecento. Il «buon ordine» di Luigi Ferdinando Marsili, di *Raffaella Gherardi*

3. Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime: la monarchia papale nella prima età moderna, di *Paolo Prodi*

4. Stato assoluto e società agraria in Prussia nell'età di Federico II, di *Gustavo Corni*

5. Il laboratorio borghese. Scienza e politica nella Germania dell'Ottocento, di *Pierangelo Schiera*

6. Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, di *Roberto Bizzocchi*

7. L'uomo di mondo fra morale e ceto. Kant e le trasformazioni del Moderno, di *Nestore Pirillo*

8. Disciplinamento in terra veneta. La diocesi di Brescia nella seconda metà del XVI secolo, di *Daniele Montanari*

9. Modelli politici e questione sociale in Italia e in Germania fra Otto e Novecento, di *Gustavo Gozzi*

10. I principi vescovi di Trento fra Roma e Vienna, 1861-1918, di *Sergio Benvenuti*

11. Inquisitori e mistici nel Seicento italiano. L'eresia di S. Pelagia, di *Gianvittorio Signorotto*

12. La ragione sulla Sprea. Coscienza storica e cultura politica nell'illuminismo berlinese, di *Edoardo Tortarolo*

13. La coscienza e le leggi. Morale e diritto nei testi per la confessione della prima Età moderna, di *Miriam Turrini*

14. Stato e funzionari nella Francia del Settecento: gli «ingénieurs» des ponts et chaussées», di *Luigi Blanco*

15. Il sacramento del potere. Il giuramento politico nella storia costituzionale dell'occidente, di *Paolo Prodi*

16. Dalla biologia cellulare alle scienze dello spirito. Aspetti del dibattito sull'individualità nell'Ottocento tedesco, di *Andrea Orsucci*

17. L'inventario del mondo. Catalogazione della natura e luoghi del sapere nella prima età moderna, di *Giuseppe Olmi*

18. Germania e Santa Sede. Le nunziature di Pacelli tra la Grande guerra e la Repubblica di Weimar, di *Emma Fattorini*

19. Legislazione e riforme nel Trentino del Settecento. Francesco Vigilio Barbacovi tra assolutismo e illuminismo, di *Maria Rosa Di Simone*

20. Conoscere per governare. La diocesi di Trento nella visita pastorale di Ludovico Madruzzo (1579-1581), di *Cecilia Nubola*

21. La sfida delle riforme. Costituzione politica nel liberalismo prussiano (1850-1866), di *Anna Gianna Manca*

22. Genealogie incredibili. Scritti di storia nell'Europa moderna, di *Roberto Bizzocchi*

23. Repubblica per contratto. Bologna: una città europea nello Stato della Chiesa, di *Angela De Benedictis*

24. Il governo dell'esistenza. Organizzazione sanitaria e tutela della salute pubblica in Trentino nella prima metà del XIX secolo, di *Rodolfo Taiani*

25. La scienza del cuore. Spiritualità e cultura religiosa in Antonio Rosmini, di *Fulvio De Giorgi*

26. Etica e diritto. La filosofia pratica di Fichte e le sue ascendenze kantiane, di *Carla De Pascale*

27. Il corpo eloquente. Identificazione del giurista nell'Italia liberale, di *Pasquale Beneduce*

28. La giustizia ai confini. Il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna, di *Marco Bellabarba*

29. Sotto l'occhio del padre. Società confessionale e istruzione primaria nello Stato di Milano, di *Angelo Turchini*

30. Ferdinand Tönnies sociologo hobbesiano. Concetti politici e scienza sociale in Germania tra Otto e Novecento, di *Maurizio Ricciardi*

31. La fine della 'grande illusione'. Uno storico europeo tra guerra e dopoguerra, Henri Pirenne (1914-1923). Per una rilettura della «Histoire de l'Europe», di *Cinzio Violante*

32. La libertà nel mondo. Etica e scienza dello Stato nei «Lineamenti di filosofia del diritto» di Hegel, di *Emanuele Cafagna*

33. Il «Bauernführer» Michael Gaismair e l'utopia di un repubblicanesimo popolare, di *Aldo Stella*

34. Matrimoni di antico regime, di *Daniela Lombardi*

35. Il fisco in una statualità divisa. Impero, principi e ceti in area trentino-tirolese nella prima età moderna, di *Marcello Bonazza*

Contributi / Beiträge

1. Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: Il Medioevo / Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Reinhard Elze - Pierangelo Schiera*

2. L'Antichità nell'Ottocento / Die Antike im neunzehnten Jahrhundert, a cura di/hrsg. von *Karl Christ - Arnaldo Momigliano*

3. Il Rinascimento nell'Ottocento in Italia e Germania / Die Renaissance im 19. Jahrhundert in Italien und Deutschland, a cura di/hrsg. von *August Buck - Cesare Vasoli*

4. Immagini a confronto: Italia e Germania dal 1830 all'unificazione nazionale / Deutsche Italienbilder und italienische Deutschlandbilder in der Zeit der nationalen Bewegungen (1830-1870), a cura di/hrsg. von *Angelo Ara - Rudolf Lill*

5. Gustav Schmoller e il suo tempo: la nascita delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller in seiner Zeit: die Entstehung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Pierangelo Schiera - Friedrich Tenbruck*

6. Gustav Schmoller oggi: lo sviluppo delle scienze sociali in Germania e in Italia / Gustav Schmoller heute: Die Entwicklung der Sozialwissenschaften in Deutschland und Italien, a cura di/hrsg. von *Michael Bock - Harald Homann - Pierangelo Schiera*

7. Il potere delle immagini. La metafora politica in prospettiva storica / Die Macht der Vorstellungen. Die politische Metapher in historischer Perspektive, a cura di/hrsg. von *Walter Euchner - Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

8. Aria, terra, acqua, fuoco: i quattro elementi e le loro metafore / Luft, Erde, Wasser, Feuer: die vier Elemente und ihre Metaphern, a cura di/hrsg. von *Francesca Rigotti - Pierangelo Schiera*

9. Identità territoriali e cultura politica nella prima età moderna / Territoriale Identität und politische Kultur in der Frühen Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Reinhard Stauber*

10. L'istituzione parlamentare nel XIX secolo. Una prospettiva comparata / Die parlamentarische Institution im 19. Jahrhundert. Eine Perspektive im Vergleich, a cura di/hrsg. von *Anna Gianna Manca - Wilhelm Brauneder*

11. Criminalità e giustizia in Germania e in Italia. Pratiche giudiziarie e linguaggi giuridici tra tardo medioevo ed età moderna / Krimi-

nalität und Justiz in Deutschland und Italien. Rechtspraktiken und gerichtliche Diskurse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, a cura di/hrsg. von *Marco Bellabarba - Gerd Schwerhoff - Andrea Zorzi*

Schriften des Italienisch-Deutschen Historischen Instituts in Trient

1. Faschismus und Nationalsozialismus, hrsg. von *Karl Dietrich Bracher - Leo Valiani*, Berlin 1991
2. Stadtadel und Bürgertum in den italienischen und deutschen Städten des Spätmittelalters, hrsg. von *Reinhard Elze - Gina Fasoli*, Berlin 1991
3. Statuten Städte und Territorien zwischen Mittelalter und Neuzeit in Italien und Deutschland, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1992
4. Finanzen und Staatsräson in Italien und Deutschland in der frühen Neuzeit, hrsg. von *Aldo De Maddalena - Hermann Kellenbenz*, Berlin 1992
5. Der Kulturkampf in Italien und in den deutschsprachigen Ländern, hrsg. von *Rudolf Lill - Francesco Traniello*, Berlin 1993
6. Die Neue Welt im Bewußtsein der Italiener und der Deutschen des 16. Jahrhunderts, hrsg. von *Adriano Prosperi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 1993
7. Fiskus, Kirche und Staat im konfessionellen Zeitalter, hrsg. von *Hermann Kellenbenz - Paolo Prodi*, Berlin 1995
8. Hochmittelalterliche Territorialstrukturen in Deutschland und Italien, hrsg. von *Giorgio Chittolini - Dietmar Willoweit*, Berlin 1996
9. Die Wirtschaft der Lombardei als Teil Österreichs. Wirtschaftspolitik, Außenhandel und industrielle Interessen 1815-1859, von *Rupert Pichler*, Berlin 1996
10. Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen, hrsg. von *Umberto Corsini - Davide Zaffi*, Berlin 1997

11. Das Sakrament der Herrschaft. Der politische Eid in der Verfassungsgeschichte des Okzidents, von *Paolo Prodi*, Berlin 1997

12. Grenzregionen im Zeitalter der Nationalismen. Elsaß-Lothringen / Trient-Triest, 1870-1914, hrsg. von *Angelo Ara - Eberhard Kolb*, Berlin 1998

13. Staatsräson und Eigennutz. Drei Studien zur Geschichte des 18. Jahrhunderts, von *Klaus-Peter Tieck*, Berlin 1998

14. Strukturen und Wandlungen der ländlichen Herrschaftsformen vom 10. zum 13. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Gerhard Dilcher - Cinzio Violante*, Berlin 2000

15. Zentralismus und Föderalismus im 19. und 20. Jahrhundert. Deutschland und Italien im Vergleich, hrsg. von *Oliver Janz - Pierangelo Schiera - Hannes Siegrist*, Berlin 2000

16. Das Konzil von Trient und die Moderne, hrsg. von *Paolo Prodi - Wolfgang Reinhard*, Berlin 2001